

a cura di

Isabella Rosoni
Uoldelul Chelati Dirar



eum > storia > istituzioni

Votare con i piedi

La mobilità degli individui
nell'Africa coloniale italiana



eum > storia > istituzioni

Votare con i piedi

La mobilità degli individui nell'Africa coloniale
italiana

a cura di Isabella Rosoni
e Uoldelul Chelati Dirar

eum

In copertina *Una famiglia si trasferisce*, 1900 circa. Archivio Goglia Roma.

isbn 978-88-6056-343-9

Prima edizione: ottobre 2012

©2012 eum edizioni università di macerata

Centro Direzionale, via Carducci 63/a – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

Stampa:

NonSoloStampa

Via IV Novembre 11 – 60021 Camerano (AN)

info@nonsolostampa.com

Indice

7 Introduzione

Mobilità e controllo in contesto coloniale: chiavi di lettura

Catherine Coquery-Vidrovitch

- 17 A History of African Migrations in Africa

Irma Taddia

- 31 Reflections on Catherine Coquery-Vidrovitch. *A History of African Migrations in Africa*

Mobilità e diritto coloniale

Gianluca Bascherini

- 49 Cultura giuridica e vicenda coloniale

Isabella Rosoni

- 85 Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei

Modelli coloniali a confronto

Bernard Durand

- 105 «Prendre son pied la route»: Enjeux et Défis de la mobilité en Afrique coloniale française

Karin Pallaver

- 131 «L'incresciosa questione dei portatori»: mobilità dei lavoratori e politiche coloniali nell'Africa Orientale Tedesca (1890-1916)

Stacey Hynd

- 151 Arenas of Death: Murder Trials and Colonial Justice in British Africa, c. 1920-1950

- Corrado Tornimbeni
175 Lo stato coloniale portoghese in Mozambico, la mobilità della popolazione e la politica del territorio

La pratica amministrativa

- Chiara Giorgi
199 Soggetti e politiche della mobilità coloniale
- Gianni Dore
231 Spazio politico, attraversamenti, ricomposizioni etniche nel bassopiano occidentale eritreo
- Antonio M. Morone
257 Amministrazione, confini e mobilità nello spazio coloniale italiano: il caso della Somalia

Le risposte dei sudditi coloniali

- Massimo Zaccaria
273 Agenzie commerciali, compagnie di navigazione e *näggadras*. La definizione dello spazio coloniale nell'Eritrea italiana
- Simon Imbert-Vier
313 Migrazione e costruzione di una identità gibutina (1947-1981)
- Alessandro Volterra
333 Fessehatsion Beyene. Storia di un suddito coloniale tra carriera e razzismo
- 353 Bibliografia
- 387 Indice dei nomi

Introduzione

I contributi raccolti in questo volume sono stati in gran parte presentati a un convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico e Teoria del governo dell'Università di Macerata nell'ottobre del 2010¹. Il convegno proponeva, in una prospettiva multidisciplinare, il tema della mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana. Dopo essere stato oggetto di particolare interesse negli anni Settanta e Ottanta², con una particolare attenzione al caso dell'Africa australe³, l'argomento era caduto nell'oblio storiografico. Quella stagione di studi, in gran parte ispirata da un approccio marxista, aveva concentrato l'attenzione sul fenomeno del lavoro migrante e sui processi di urbanizzazione ad esso associati, ignorando quasi completamente il colonialismo italiano. Solo a partire dalla fine degli

¹ I contributi di Bernard Durand e di Simon Imbert-Vier, pur non essendo stati presentati al convegno, sono stati inclusi perché integrano temi e aree geografiche non trattate dai relatori.

² Basti qui fare riferimento a studi classici quali: Catherine Coquery-Vidrovitch, *Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930*, Paris, La Haye, 1972; Robin Cohen, Peter C. W. Gutkind, Phyllis Brazier (a cura di), *Peasants and Proletarians*, New York, Monthly Review Press, 1979; Robin Cohen, Peter W. Gutkind, Jean Copans (a cura di), *African Labour History*, London, Sage Publications, 1978; Leonard Plotnicov, *Strangers to the City: Urban Man in Jos, Nigeria*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1967; Philippe David, *Les Navétanes: Histoire des migrants saisonniers de l'arachide en Sénégal*, Dakar, les Nouvelles éditions africaines, 1980.

³ Simon E. Katzenellbogen, *South Africa and Southern Mozambique: Labour, Railways and Trade in the Making of a Relationship*, Manchester, Manchester University Press, 1982; Belinda Bozzoli (a cura di), *Labour, Township and Protest. Studies in the Social History of the Witwatersrand*, Johannesburg, Raven Press, 1979; Charles van Onselen, *Chibaro: African mine labour in Southern Rhodesia, 1900-1933*, London, Pluto Press, 1976.

anni Ottanta i lavori di Irma Taddia riavviarono l'interesse per le colonie italiane⁴.

Oggi il tema della mobilità degli individui ha di nuovo conquistato l'attenzione degli studiosi non solo in relazione all'esperienza coloniale⁵ ma anche ai processi di migrazione dall'Africa verso l'Europa avviati, a partire dagli anni Ottanta⁶, soprattutto in seguito al fallimento delle politiche adottate da gran parte degli stati africani a seguito delle pressioni della Banca Mondiale. La scelta del titolo del volume fa riferimento a questo fatto: *votare con i piedi* è la traduzione italiana dell'espressione *voting with their feet* utilizzata abitualmente nella letteratura anglosassone⁷ per indicare forme di protesta (anche) anticoloniale che vedono individui – o comunità – ricorrere alla pratica della migrazione per sfuggire a un potere considerato troppo invadente ed oppressivo, all'eccessiva pressione fiscale, a forme coercitive di organizzazione del lavoro, a restrizioni delle libertà individuali o delle prospettive di mobilità sociale, per spostarsi verso quelle località che assicurano migliori condizioni di vita. Votare con i piedi si configura quindi sempre più come una strategia di sopravvivenza messa in atto da parte di

⁴ Irma Taddia, *L'Eritrea-colonia 1890-1940. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*, Milano, Franco Angeli, 1986; Id., *I coloni d'Eritrea e l'impero: contrasti e autonomie in Africa Orientale*, in Renato Sitti (a cura di), *Le guerre coloniali fasciste*, Bologna, Regione Emilia Romagna-Comitato regionale per le celebrazioni del 40° anniversario della Resistenza e della liberazione; Ferrara, Comune-Centro studi storici Resistenza ferrarese, 1986, pp. 26-42; Irma Taddia, *Intervento pubblico e capitale privato nella colonia Eritrea*, «Rivista di Storia contemporanea», XII, 2, 1985, pp. 207-242; Id., *Sulla politica della terra nella colonia Eritrea*, «Rivista di Storia contemporanea», XII, 1, 1984, pp. 42-78.

⁵ Si vedano in proposito i saggi di Federica Guazzini, *Storie di confine: percezioni identitarie della frontiera coloniale tra Etiopia e Eritrea (1897-1908)*, «Quaderni Storici», 109, 37, 1, 2002, pp. 221-258 e Id., *Note per una ricerca sull'esodo come protesta anti-coloniale: Eritrea 1897-1908; Etiopia 1935-1941 (prima e seconda parte)*, «Studi Piacentini», 31, 2002, pp. 165-192; 32, 2003, pp. 155-182.

⁶ Si vedano in proposito: Robin Cohen, *The New Helots: Migrants in the International Division of Labour*, Aldershot, Avebury/Gower Publishing Group, 1987; Id., *Contested Domains: Debates in International Labour Studies*, London, Zed Press, 1991; Id., *Global Diasporas: An Introduction*, London, UCL Press & Seattle, University of Washington Press, 1997; Id., *Migration and Its Enemies, Global Capital, Migrant Labour and the Nation State*, Aldershot, Ashgate, 2006.

⁷ In realtà il termine è mutuato dalle scienze demografiche ed economiche e viene convenzionalmente attribuito allo studioso Charles Mills Tiebout.

gruppi subalterni non solo nel passato coloniale ma sempre più anche nella nostra contemporaneità postcoloniale, come testimoniato dai recenti e sempre più frequenti esodi dalle regioni del Corno d'Africa⁸.

Il convegno ha proposto una rilettura dell'esperienza della mobilità, territoriale e sociale articolandola su due profili principali. Il primo ha riguardato il processo di costruzione del diritto coloniale con una particolare attenzione al ruolo avuto dalle pratiche amministrative nel definire la mobilità dei sudditi coloniali. Il secondo profilo oltre a soffermarsi sulle risposte che i sudditi coloniali hanno elaborato per far fronte, e spesso per aggirare, le misure di contenimento e le direttive dell'amministrazione coloniale, ha analizzato l'interazione tra le prassi di controllo politico e sociale dei colonizzatori e quelle di devianza dei colonizzati. Se il primo profilo può essere considerato parte di un filone di studi relativamente consolidato e convenzionale, il secondo ha invece cercato di enfatizzare il protagonismo degli attori africani e ha privilegiato la dimensione della *agency* africana.

L'impostazione generale del convegno ha risentito in modo positivo di questa impostazione offrendo chiavi di lettura non univoche e comunque sempre segnate da un alto livello di multidisciplinarietà. Infatti, a fronte di un approccio ispirato alla tradizione degli studi africanisti, la partecipazione di studiosi anche di formazione antropologica e giuridica ha offerto alla iniziativa un punto di vista "dalla parte delle istituzioni" che sicuramente ha contribuito ad arricchire il quadro generale. Il risultato non ha la pretesa di esaurire la complessità del tema ma, se mai, di fornire spunti e suggestioni per aprire nuovi e ancora più dinamici filoni di ricerca.

⁸ Per alcuni dei più recenti sviluppi in questo tentativo di tessere collegamenti storiografici tra l'esperienza coloniale ed alcune delle dinamiche contemporanee nel Corno d'Africa, si vedano in particolare: Bianca M. Carcangiu e Tekeste Negasch (a cura di), *L'Africa orientale italiana nel dibattito storico contemporaneo*, Carocci, Roma 2007, Uoldelul Chelati Dirar, Silvana Palma, Alessandro Triulzi, Alessandro Volterra (a cura di), *Colonia e post-colonia come spazi diasporici. Attraversamenti di memorie, identità e confini nel Corno d'Africa*, Roma, Carocci, 2011.

È in questa prospettiva che sono stati organizzati i contributi che qui presentiamo. La sezione dedicata al tema della mobilità e del controllo nel contesto coloniale, affidata a una delle più illustri studiose di storia dell'Africa e commentata dalla decana degli studi eritrei presenta il panorama generale degli studi e affronta i nodi più significativi del dibattito storiografico. Scopo di questa sezione è di fornire strumenti per la comprensione del fenomeno nel lungo periodo, tessere collegamenti tra le scuole dell'africanistica che se ne sono occupate in passato e quelle che riprendono ad occuparsene ora.

La sezione sul *diritto coloniale* affronta il tema delle istituzioni e della legislazione coloniale esaminando i caratteri distintivi dell'amministrazione coloniale italiana. Lo studio di Isabella Rosoni evidenzia come la pratica fosse funzionale alla dominazione, prima creando gerarchie fra nazionali e indigeni, poi formulando, sulla base di queste, leggi e regolamenti: In una formula, dando vita a due ordini di diritti. In continuità con questa prospettiva, il contributo di Gianluca Bascherini sottolinea la necessità di una maggiore attenzione verso l'esperienza coloniale da parte dei giuristi e degli storici del diritto. I due studiosi concordano infine nell'evidenziare come una maggiore attenzione al recente passato coloniale permetta di cogliere quelle componenti del "discorso giuridico coloniale" ancora rintracciabili nelle complesse dinamiche giuridiche che oggi ispirano alcune scelte politiche in materia di immigrazione e di tutela delle minoranze.

La sezione *modelli coloniali* pone a confronto le esperienze delle principali amministrazioni coloniali europee, per verificare elementi di similarità e di differenza nelle soluzioni ai problemi posti dagli spostamenti interni della popolazione. Il contributo di Karin Pallaver, dopo aver riflettuto sulla presenza di popolazioni nomadi, sui movimenti carovanieri, sui flussi di manodopera più o meno forzata, analizza l'interazione tra i portatori, intesi come soggetti economici e sociali, e il mercato del lavoro nella Deutsch-Ostafrika. In una prospettiva analoga il saggio di Corrado Tornimbeni che evidenzia come il governo coloniale portoghese in Mozambico, soprattutto nella fase finale (tra gli anni '40 e '60), consolidò le specificità locali

nell'economia politica del territorio. Questo processo contribuì alla crescita e al rafforzamento dei legami “transnazionali” della popolazione mozambicana. Infine la sezione analizza il comportamento delle amministrazioni coloniali nei confronti di coloro che rifiutarono di assoggettarsi alle regole dell'ordine coloniale, specie in materia di organizzazione del lavoro, e che in un essenziale linguaggio burocratico vennero definiti “oziosi” e “vagabondi”. In particolare, il contributo di Stacey Hynd analizza la legislazione coloniale britannica in materia di pene capitali, evidenziando come in tale ambito sia possibile mettere a fuoco con particolar chiarezza le strategie di gestione dell'ordine coloniale così come quelle di imposizione di una diversa idea di giustizia.

La sezione dedicata alla pratica amministrativa consente di valutare l'operato delle amministrazioni coloniali ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico. L'esercizio del controllo della popolazione, e nello specifico dei migranti, si concentrò sulla delimitazione dei confini, sulle pratiche di differenziazione degli indigeni, sulla costruzione delle categorie di amico (il suddito obbediente) e di nemico (il ribelle, il brigante). In questa prospettiva, il saggio di Gianni Dore analizza in dettaglio come i vari e multidirezionali movimenti di popolazioni contribuirono ad avviare processi di ridefinizione identitaria e di riorganizzazione dei rapporti di forza fra le varie comunità che abitavano e attraversavano le frontiere. Analogamente Chiara Giorgi presta attenzione all'interazione tra i diversi protagonisti delle politiche di mobilità: i funzionari e i sudditi coloniali, lo sguardo dei primi sui secondi. Una prospettiva questa che porta anche a una riflessione più generale sull'operato dei funzionari coloniali italiani individuandone tendenze comuni e specificità⁹. Questa sezione si conclude con il saggio di Antonio M. Morone che nell'analisi del caso somalo evidenzia come le politiche di gestione della mobilità dei sudditi coloniali si basassero sulla funzione di mediazione di capi stipendiati. Con questi

⁹ Un recente prodotto di questo filone di studi è il volume di Gianni Dore, Chiara Giorgi, Antonio M. Morone, Massimo Zaccaria (a cura di), *Governare le colonie. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano*, Roma, Carocci, (in corso di stampa).

l'amministrazione coloniale italiana intrattenne relazioni privilegiate anche oltre la fine del suo dominio in senso proprio, negli anni dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

Infine la sezione dedicata alle *risposte dei sudditi coloniali* che, partendo da alcuni specifici casi di studio, prende in esame le strategie messe in atto dai sudditi per fare fronte alla disciplina coloniale. Massimo Zaccaria parte dal caso delle agenzie commerciali italiane in Etiopia e illustra il processo che portò alla formazione di uno "spazio coloniale eritreo" cui concorsero sia la componente africana sia quella asiatica, in un complesso e articolato attraversamento di confini, simbolici, culturali ed economici.

Il contributo di Alessandro Volterra parte dalla vicenda personale di Fessehatsion Beyene. Probabilmente il primo pilota militare africano, uno dei pochi sudditi coloniali ad aver lavorato, sebbene per un periodo relativamente breve, in Italia. Qui ebbe un figlio da una donna italiana, e sperimentò la durezza del razzismo e delle leggi del 1938. Si tratta di una straordinaria biografia dove l'intreccio tra la vita pubblica e la vita privata costruisce il profilo di un uomo che forma la propria esperienza professionale e umana lontano dal paese di origine.

Infine il contributo di Simon Imbert-Vier, analizza il caso di Gibuti., realtà raramente presa in considerazione dagli studi sul colonialismo nel Corno d'Africa. L'autore presenta il caso poco conosciuto del cosiddetto *barrage djiboutien*, Il *barrage* rappresenta un singolare, e per certi aspetti affascinante, laboratorio coloniale in cui l'amministrazione coloniale francese tentò di elaborare politiche della cittadinanza partendo da un complesso processo di manipolazione delle identità. Quello che rende emblematico il caso di Gibuti è il fatto che le invenzioni identitarie coloniali, costruite sul binomio appartenenza/esclusione, vengono poi riprese dal giovane stato indipendente che le incorpora nei propri dispositivi di assegnazione della cittadinanza. Il contributo di Imbert-Vier chiude idealmente il cerchio del nostro discorso: in una prospettiva di non scontata continuità concettuale e operativa ricollega alcune pratiche coloniali alle scelte politiche e di dottrina sia dell'Europa contemporanea sia di alcuni stati africani.

Concludiamo questa breve introduzione con un vivo ringraziamento al personale del Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo che con pazienza, disponibilità e grande competenza amministrativa ha permesso la realizzazione del convegno e la pubblicazione di questo volume.

Mobilità e controllo in contesto coloniale: chiavi di lettura

Catherine Coquery-Vidrovitch¹

A History of African Migrations in Africa

1. *Introduction*

As an introduction, I will try to shortly expose a few general ideas on the history of colonial migrations, partly focusing on the French case compared to the British or Portuguese cases. Unfortunately, I have to confess that I know very little of the Italian migration policy in colonial Africa. The general point that I would like to make first is about African mobility and how it has not to be confused with colonial migrations.

Sources and documentation were pretty well explored, especially in the 1970s and early 1980s, when economic history was nurtured by Marxist research. Many studies focused on railways building or mining workers. A few thick collective books also introduced the topic². People movements were always important in Africa where populations often were mobile. However, the major change with with the expansion of colonial needs was that pre-colonial mobility turned into systematic labour migrations. Labour migrations progressively generalized everywhere, even if there were differentiations between urban migrations in inter-tropical Africa, while a systematic labour turn over was organized in Southern Africa and everywhere when miners were needed and when segregation was systematically imposed. Moreover, opposite to previous studies, which had

¹ Professoressa emerita di Storia dell'Africa, Università Paris VII, Denis Diderot.

² Such as: Cohen, Gutkind e Brazier (ed. by), *Peasants and Proletarians*, cit.; Gutkind, Cohen e Copans (ed. by), *African Labour History*, cit.

a tendency to forget it, women's migrations were introduced as early as the beginning of colonial times. These movements introduced by colonialism increased after independence days, and never stopped since then.

2. *African mobility*

African mobility was extremely important from the beginning of African history, Africans spread all over the world right from the beginnings of pre-historical times. This mobility was very intense because of two main reasons: firstly, communications were easy in Africa, either by caravans in the semi desert areas and in the grass lands where there were very few mountains except in Ethiopia, or using rivers in the Equatorial area and, secondly, long distance trade was crucial nearly from the beginning, mainly to find iron used to make hoes for cultivation, and also to exchange gold or copper against salt.

This long established pattern of free mobility was not acceptable by colonizers. In fact, they needed to stabilise their subjects on the colonial territory, to count them, to make them pay the head-tax, to force them to cultivate compulsory cash crops, such as cotton, or cocoa or coffee-trees, and above all to recruit them as workers. Therefore colonial policy was double-faced as, on one side it aimed at repressing mobility, but on the other side it encouraged and often imposed migrant labour.

Nevertheless, labour migrations were not a colonial invention. They were already practised as early as cash crops were developed in order to provide raw materials for industrialized European countries, which means as early as the beginning of the Nineteenth century Industrial Revolution. At that time, labour migrations were free migrations, looking for employment in the care for palm oil trees, or in the cultivation of groundnut. This cultivation began to develop when French and British traders asked for oil seeds. As for palm oil, this began in 1804 for the British in the Niger delta, and in the 1840s for the French in the Dahomean coastal area. Agrarian work was made by African slaves coming from the hinterland and owned by African chief traders. As for free migrations of labour, they began with

groundnut cultivation in Senegal from the midst of the Nineteenth century. An example of this trend is the known case of the *Navetanes*, seasonal migrants who came from the Sahel region, from today Mali or Niger, to spend half a year, during the wet season, cultivating groundnuts for Senegambian peasants³. This was one of the very first massive labour migrations. Of course, it increased with colonization, especially when the French created their West African Federation (FWA); they strongly encouraged this stream. Around the 1930s, about 30 000 migrant workers commuted every year to Senegambia during the wet season.

3. *Colonial labour migrations*

Except for this early example, most labour migrations were mainly impulsed by colonization. Two cases have to be distinguished, at least theoretically: colonies where forced labour was official, and colonies where it was illegal. Best example of the former case are South Africa, recruiting mainly migrant miners, colonial Kenya, where white settlers after having confiscated the fertile Highlands needed workers on their plantations to produce coffee. You also have the example of Belgian Congo and, of course, of Portuguese colonies. Examples of the second case can be found mainly in Western Africa, where forced labour was supposed not to legally exist.

We also have to differentiate according to periods. In fact, there is a great difference between, let us say, the period preceding World War I, and the one after World War II, the inter-war period being a transitional period with significant differences according to the place and to the coloniser.

3.1 *The French case*

First, let us look at Western Africa, especially the French case, which is quite a special case. Taking into consideration the first period of colonialism, at the very beginning of the twen-

³ David, *Les Navetanes: Histoire des migrants saisonniers de l'arachide en Sénégal*, cit.

tieth century and even earlier, we can notice that conditions were similar everywhere. African people had been recently submitted, they were required to pay head tax and to ensure the availability of free labour necessary to construct colonial buildings, roads, bridges, and carry goods and materials, etc., in short to massively contribute to the colonial design. The general native reaction was refusal. People did not understand why they had to leave their villages and to undergo such hard efforts, being paid very little, fed very badly, and treated as beasts rather than as human beings. Therefore they rejected all this and their first form of resistance was to flee the recruitment, or, when they were recruited, to desert. In Francophone West Africa, it was less terrible than in Equatorial Africa, because in FWA people had been in touch with European traders for long, and a kind of an agreement was more or less reached with their main African partners. But in French Equatorial Africa (FEA), it was a colonial drama⁴. French private entrepreneurs, as well as French colonial officers, were in dramatic need for workers. Therefore, they asked for forced recruitments and forced labour to be organized. There is a lot of archival material documenting this question. Eventually, the Ministry of Colonies denied any kind of forced labour, because article 2 of the *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* promulgated by our French Revolution of 1789, which is still recognized by the French constitution (any of our past or present constitutions), declares that "Labour is free". As a consequence, officially, forced labour never existed in French colonies. This is a problem, as was made clear by the well known Ivory Coast politician, Felix Houphouët-Boigny, at that time a member of the French Parliament. In fact, in 1947 Houphouët-Boigny managed to pass a bill, known as "Loi Houphouët-Boigny Law", which precisely suppressed forced labour in French colonies. Obviously, this proves that forced labour was effectively practised in French colonies in different forms.

⁴ See for example, Coquery-Vidrovitch, *Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930*, cit.

As a matter of fact, forced labour was relatively generalized in FEA before the 1920s, it became much less practised in the inter-war period because wage earners multiplied, and they willingly migrated especially to cities or other plants, while the difficult question of how to feed these migrant workers was progressively solved. Beforehand, they had to manage by themselves. Their wives were supposed to feed them, which involved that they had to bring their meals to their labor locations, sometimes walking more than one day to go there far away and this twice a week. When feeding was involved, it also was a catastrophe: famines and deadly epidemics resulted of what was called the “ration” (their daily food), especially on railway plants. One of the last dreadful events was the building of the Congo Ocean railway (Chemin de Fer Congo-Océan) constructed between 1921 and 1934, which caused approximately 20 000 deaths⁵. Conditions of living improved in the 1930s, especially thanks to reforms introduced in 1936 by the socialist oriented government of the Popular Front. However, forced labour was reintroduced after the outbreak of WWII because of the strategic necessities of the warfare. This was not only the case of the territories under the Vichy regime in FWA, but also of those under the control of the *France Libre* army which moved from Douala and Brazzaville, then across the Sahara to eventually cross the Mediterranean Sea.

Progressively, nevertheless, forced labour decreased, and migrations of labour became more and more frequent. A well-known case is Upper Volta, nowadays Burkina Faso, where there was spread destitution and overpopulation, particularly in the Mosi inhabited areas. As a consequence, Mosi people moved southward very early, working as migrant labour in the coffee and cocoa trees plantations. The problem was that this labour was badly paid in Ivory Coast, which was a French colony, and much better paid in Gold Coast, now Ghana, which since 1911 was the first producer and exporter of cocoa in the world. Therefore Mosi labourers clearly preferred to migrate

⁵ Gilles Sautter, *La construction du chemin de fer Congo-Océan*, «Cahiers d'Études africaines», 7, 26, 1967, pp. 219-299.

toward the Gold Coast rather than to Ivory Coast. The trick invented by the colonial administration in order to circumvent this problem was to suppress Upper Volta as a territory, and to include the Mosi inhabited area of it into the Ivorian colony, under the name of Upper Ivory Coast, and this was done under the pretext of budgetary cuts caused by the 1930s Great Depression⁶. This development is also useful in order to better understand some of the reasons behind the present civil war between the north and the south in Ivory Coast. This also explains why Houphouët-Boigny obtained his law suppressing forced labour in 1947; it is not a chance if in the same year Upper Volta was recreated. In fact, this was partially due to the fact that Houphouët-Boigny himself was a cocoa planter, while this integration of Upper Volta into Upper Ivory Coast had been planned in order to supply compulsory labour force to white planters, at the expense of the African petty planters.

Eventually, migrant labour rules were definitely fixed in 1952, which was a very important date, marked by massive African trade unions strikes and struggles that led to the promulgation in the whole WFA of a Labour Code, similar to the French *Code du travail*⁷. This also explains why in the mid 1950s French economic milieus became so favourable to decolonization and independence. In fact, once labour legislation did not offer them more advantages in the colonies than in France, colonial regime became useless for them.

3.2 *Legal segregation*

Ironically, the French case, and the British case in Western Africa and in Uganda, which had a similar evolution, may appear as a kind of paradise for migrant workers when we

⁶ Cf. Issiaka Mande, *Les Migrations du Travail en Haute-Volta (Actuel Burkina Faso), Mise en Perspective Historique (1919-1960)*, Thèse Université Paris -7, 1997. Also see: Daouda Gary-Tounkara, *Migrants soudanais/maliens et conscience ivoirienne. Les étrangers en Côte d'Ivoire (1903-1980)*, Paris, L'Harmattan, 2008.

⁷ Frederick Cooper, *Decolonization and African society: the labor question in French and British Africa*, Cambridge, England; New York, Cambridge University Press, 1996.

compare it with other parts of Africa. The main difference was the absence of legal segregation in West Africa. Of course social segregation existed and black people were not accepted in European cafés, restaurants or hotels, but this was not prescribed by law. This social segregation was mainly due to the fact that Africans did not have enough money to afford such expenses, and, however, when they had it, the reason given not to receive them legally was not “you are not allowed to”, but “we have no room left”. This explains why, for example, as early as the beginning of the 1920s, in Senegal already occurred strikes of African railway workers claiming “equal job and equal wage”. Of course this was a dream, as engineers were all white Europeans, and unskilled workers were all black. But, at least, this claim was legal, while it was not the case in the rest of Africa.

3.3 *The Belgian case*

The Belgian case was different, and transitional with other labour and migration regimes. Forced labour and labour migrations were organized by inventing the concept of valid male adult (*Homme adulte valide*, HAV), which referred to male African workers included in the age range between 14 to 60. Their age was just physically evaluated by sight, as no census lists yet existed, and all HAV had to work for the colonial power. When workers were needed, authorities or private entrepreneurs had the right to recruit them and this led to so many abuses that the colonial administration realized that in a number of areas, there were no cultivators left to ensure their own subsistence economy. Therefore statistical studies were organised on a yearly basis in order to assess the percentage of HAV that could have been recruited in each region.

Congolese mines began to develop at the very beginning of the twentieth century, especially copper mines in the south, in Katanga, close to the so-called Copperbelt of today Zambia, then North Rhodesia. The problem with Congolese mines was that they were located in depopulated areas. The same problem occurred a little later with the opening of diamond and gold mines. Therefore, miners had to come from elsewhere and this

was the main reason behind the Belgian . This is the main reason why Belgium asked the League of Nations to be rewarded with a mandate over Rwanda and Burundi after Germany had lost these colonies in 1916. Rwanda and Burundi (then Rwanda-Urundi) had been since long overpopulated territories, probably because, being located at the core of central Africa, they had been used in the past as hideout for people fleeing the slave-trade.

Congolese mines were exploited by a huge company, the *Compagnie Minière du Haut Katanga*, whose main problem was manpower⁸. Therefore, with the agreement of the colonial state, they organised a series of private recruitment bureaus in charge of recruiting workers coming from Rwanda, Burundi, and also from Tanganyika, North Rhodesia, etc. Abuses were frequent and appalling as people were raided and then forced to sign contracts with a cross, because they did not know how to read and write. Working conditions in the mines were horrible, and many people died of starvation. Rather early, already in the mid 1920s, the Company realized that the results of this policy were negative. To revert this trend, new agreements were concluded among the *Compagnie*, the colonial state, and the Catholic missionaries that were numerous in Congo. The *Compagnie* understood that was its own interest to encourage the creation of a stable semi skilled labour force rather than having to rely on migrant workers whose only idea was to go back home. In this perspective marriages were encouraged by providing the advance payment for matrimonial compensation, which traditionally had to be paid by the future husband to his future wife's family and families were accepted and encouraged to settle in the mining cities. Progressively, these cities were organized, with missionary schools, health care stations, and other facilities, the condition being that workers had to obey unconditionally to their employers. Of course, any kind of trade unionism was forbidden, and absolute submission was the condition to stay. For a while, this system worked effec-

⁸ John Higginson, *A Working Class in the Making: Belgian Colonial Labor Policy, Private Enterprise and the African Mineworker 1907-1951*, Madison, University of Wisconsin Press, 1989.

tively until the 1930s great depression, forced the *Compagnie* to reduce its copper production and, therefore to send back home a number of miners. These miners revolted, not because of their conditions of labour, which obviously was very hard, but because they wanted to stay. Nevertheless, for a while, this very authoritarian paternalistic system was looked at, by other colonizers, as a model of successful colonialism.

3.4 *Forced labour and compulsory labour in Portuguese colonies*

Another case is that of Portuguese colonies where, forced labour was used on a large. Moreover, the Portuguese invented a double legal classification which differentiated between *compulsory* labour and *forced* labour. Any adult man (as happened in Belgium Congo) owed to the colonial administration six months a year of unpaid work. If the colonial subjects failed to supply this unpaid labour, they were condemned by law to be recruited for forced labour. Of course, there were no statistics, and these workers were most of the time provided by local chiefs who used to fetch them among the least profitable part of their own subjects: mostly poor people and slaves. Therefore, most of colonial workers were recruited without verifying if they had already been at work previously, and they had to work the whole year for the colony, very badly paid if ever paid, badly fed, etc. This was a harsh regime, and it lasted more or less till the end, as Portugal was ruled until 1974 by dictator Salazar.

3.5 *South African contract labour*

The most known and studied case of migrant labour in Africa is the case of South Africa particularly in relation to Johannesburg gold mines⁹. This system necessarily involved a huge amount of migrant workers, because the Witwatersrand region as was the case in Katanga had a past history of progres-

⁹ For example: Bozzoli (a cura di), *Labour, Township and Protest* cit.

sive depopulation. It began with a recruitment agreement reached between the South African government and Portuguese Mozambique. A given number of miners – several dozen thousands – had to be provided every year by Mozambique to be sent to the Rand mines¹⁰. As in Congo, the recruitment process was organized by private companies, with all the abuses that one can imagine. For many years this trade of migrant labour was the main resource of the Mozambican colonial budget. We also have to note that, at the beginning of the twentieth century, when gold mines in South Rhodesia began to be exploited by white Rhodesian entrepreneurs, the conditions of work were so bad there that workers were ready to walk for hundreds of miles to be recruited in Johannesburg gold mines rather than going to work in the Rhodesian mines¹¹. Definitely, South African mines were not a paradise: but obviously it was less worse to work there than to be recruited on the spot.

The Rhodesian case of migrant workers has been well studied, but South Africa is the location where contract migrant labour was the most systematised. White colonizers were only interested on male labour. Before 1836, when the British proclaimed in South Africa slaves' emancipation, Boers settlers used slaves. After that, they went on being very harsh with their black labour force transformed into apprentices and contract labourers, who still remained relatively stable. The use of migrant labour force was introduced by British mining companies when diamonds, and later gold, were discovered in the Rand, the former in 1867 and the latter in 1888. Only men were recruited and accepted in the mining *compounds*. Spouses and families had to stay at home, most of them in neighbouring colonies (Mozambique and South Rhodesia) or in far away reserves. Men had to come alone, and to stay for relatively short contracts (on the average for one year and a half), housed in compounds very similar to jails. After that, they were sent back home before they would be allowed to sign a new contract. The colonizer's idea was to let

¹⁰ Katzenellbogen, *South Africa and Southern Mozambique* cit.

¹¹ Van Onselen, *Chibaro: African mine labour in Southern Rhodesia, 1900-1933*, cit.

them stick to their rural condition to avoid proletarianization that was considered an actual danger, as trade unionism had been introduced in South Africa by migrant European workers as early as the end of the nineteenth century.

As a matter of fact, the white colonizer's fear for proletarianization was common in Africa, whatever might have been the labour regime. This process started later in the 1930's, in inter-tropical Africa, when cities developed and harbours, such as Mombasa in Kenya, began to industrialize¹². For white people, Africans were supposed to be naturally peasants only made to live in the countryside. They were thought to come to town by accident, because white settlers needed them there; but they were thought "strangers to the city", as a well known anthropological study expressed it¹³. This idea lasted for a long time as it was convenient for the employers to assume that workers' subsistence had to remain rural subsistence, taken care of by households staying at home. Consequently, urban wages were very low, just aiming at maintaining the worker's living, without taking into account his family's living. The household location was far away in the countryside, and preferably in another colony, as it was the case of many migrant workers coming from Nyasaland to the Copperbelt, or migrant Mozambicans going to South African gold mines. This was a major difference with wages paid in the Western world, which were supposed to be calculated for families' maintenance – spouses and children – including also workers' formation and education. This approach resulted into very low wages everywhere in Africa, until a late date. In French West Africa, the question was only solved in 1952, after protracted struggle and strikes waged by the African workers, with the promulgation of a labour code inspired by the French labour code already in use in the mother country since the beginning of the twentieth century.

¹² Cf. Frederick Cooper, *On the African Waterfront: urban disorder and the transformation of work in colonial Mombasa*, New Haven, Yale University Press, 1987.

¹³ Plotnicov, *Strangers to the City: urban man in Jos, Nigeria*, cit.

This also explains why, migrant workers did not want to stay at work for long periods. In fact, it was not profitable enough for them, therefore, as soon as they had earned the minimum money necessary for primary needs, workers only thought was to go back home. As a consequence a rapid labour turn over, and a high desertion percentage (more or less an average of twenty percent a year) was the rule. Thence a vicious circle was engendered as migrant workers, who were always on the move, were condemned to remain unskilled workers, due their lacking of school, of time, and also of legal provisions to improve their qualification. The whole system was geared to send them back to the bush.

This helps understand why President Sarkozy's speech in Dakar, July 26, 2007, was so inadequate when, during a public speech delivered at Dakar University, he declared that Africans had not yet entered history, that Africans still today only knew a cyclical time unceasingly going back to the same circle. This prejudice comes from a long contemptuous past. This contempt was an efficient tool to justify, from the beginning, a cheap labour force supposed to be unable to understand Western exigencies¹⁴.

4. *Women's migrant labour*¹⁵

Opposite to what is usually assumed, African women started migrating early, from the very beginning of colonization and, today, female urban migrations are higher than the male one. During colonial times, the only location where women's migrations were higher than men's, curiously, was South Africa. The reason is that colonizers paid such little attention to native women, supposed to live in a mere native way of life, that they forgot to include them in their laws. While men were obliged to have a travel pass, African women were not imposed a pass to

¹⁴ See Catherine Coquery-Vidrovitch, *Les enjeux politiques de l'histoire coloniale*, Paris, Agone, 2009.

¹⁵ See Catherine Coquery-Vidrovitch, *African Women: a Modern History*, translated by Beth Gillian Raps, Boulder, Colo, Westview Press, 1997.

travel with, as they were not supposed to leave their households. Therefore, from the beginning of colonization, women migrated freely to South African cities. When, in the early 1910s, especially in the very conservative Boer Orange State, white colonizers tried to regulate their movements, this proved to be impossible as women resistance was very strong. In fact, women organized demonstrations and sent petitions to the Federal government in Pretoria, who eventually had to recognize that their migrations were not illegal. Only the apartheid regime succeeded in imposing passes to women, between 1950 (when the law was voted) and 1955, when at last they had to submit. Meanwhile, there were fierce battles organised by women associations, including those that culminated with the public burning of passes¹⁶.

Elsewhere, for long time, women's urban migrations were less important than men's migration. For instance, in Leopoldville (now Kinshasa) in 1960, the gender ratio was of two men for a woman. Nevertheless, most women did not migrate just to accompany their husbands: most of the time, they did not have the right or enough money to do it. However, many young women and girls managed to migrate¹⁷, and many went to the city for sundry reasons. They were quick to understand that the only mean to escape their very harsh living and working conditions in the countryside was to flee to the city. Once they were married (and they married very young), they gained a possibility to innovate. They were widows, or they divorced, or simply they fled from home to manage a new life in town or even to follow a younger lover, as many of them were traditionally married with wealthy older polygamous men. As for men in town, they were young bachelors and many of them went to town to earn the dowry necessary for their marriage. These young workers in town needed to be attended. They needed a girl to take care of their domestic as well as sexual needs. A number of them took with them a girl of the family, a younger sister, a cousin or a niece. Others found a woman in town. There-

¹⁶ Julia Wells, *We Have Done With Pleading: the Women's 1913 Anti-pass Campaign*, Johannesburg, Ravan Press, 1991.

¹⁷ See for example: Marie Rodet, *Les migrantes ignorées du Haut-Sénégal 1900-1946*, Paris, Karthala, 2009.

fore from the very beginning, in most colonial cities, formal, authorized, and controlled male migrants went hand in hand with so-called “informal” women’s labour assuring the subsistence of the whole. This trend did only increase after independence, for a clear reason: the demographic boom started in the mid twentieth century provoked a rapid acceleration of urban migrations. Increase of jobs did not go along with urbanites’ increase and jobless men are still countless. Today, when about 50 of African cities count more than one million of inhabitants, and a number of them more than 5 or 10 millions (Lagos, Kinshasa, Johannesburg, among others...), one cannot understand how so many poor people do not starve in so many huge cities: without taking into account the crucial informal role of women. These still often illiterate women take care of urbanites’ subsistence as they did it previously in the countryside.

My conclusion may only be to invite to read the fascinating papers collected on the topic to compose this book. They question the modalities, problems and processes of African migrations. They present as well theoretical proposals as precise case studies, which usefully resume a fieldwork well explored some 20 or 30 years ago but relatively deserted by researchers since then. Sure, it is time today to come back to the topic, when African internal migrations are today more intense than ever, many of them being labour migrations, including refugees whose main hope is to find a job.

Irma Taddia¹

Reflections on Catherine Coquery-Vidrovitch. *A History of African Migrations in Africa*

First of all I would like to thank the University of Macerata and, above all, our colleague Uoldelul Chelati for inviting me here. This is an important occasion for discussions among us and I would like to take this opportunity to give a special welcome to Catherine. It is good to have her in Italy again and to reflect together on a topic that deserves particular attention. I have put together some notes, although this argument is not a part of my area of research, and I would like to discuss some points I consider relevant for a further debate on the focus of today: colonial mobility, migrations, and social dynamics within African territories colonized by Italy.

I would like to start my comments with two broad remarks. The first one is about Italy and the colonial empire in the Horn of Africa. Italian historiography is very poor in social studies. The main pattern of research, during colonialism and later, was focused on political history, international relations, law, philology, linguistics, and physical anthropology. Only recently did the young generation of scholars change this pattern and Italian historiography, for the first time, has established solid research based on social history. In Italy, Africa became a field of many disciplines, innovative experiences, really new trends. Therefore, the Horn of Africa, mainly a former colonial Italian

¹ Docente di Storia dell'Africa, Università di Bologna.

territory, was involved in this radical process of writing a new history connected to international research and historiography.

As a second remark, right at the beginning of this discussion, is that I would like to emphasize the role of French historiography and the great role of French scholars in African studies who, since the 1970's, completely changed the historiographical research on Africa. Starting from human geography, sociolinguistic studies, economic anthropology, social history and history tout court, French scholars distinguished themselves in many domains and in different geo-political areas in Africa. African history was born as a scientific discipline in Europe in the 1960s and 1970s and was dominated by Western Academia and Western outstanding scholars. Catherine is one of those brilliant scholars that really innovated our perspective in analyzing Africa and reading historical events. Her work had a real impact not only in France, but also in the international historiography².

When I started working on Africa, I based my research on colonial economy in Italian Eritrea on Catherine's new and seminal works on Francophone Africa. It was a point of departure, methodologically speaking, for my studies. Indeed, the special attention she put on a new way of research on African economic history during colonialism reinforced my perspective of analysis and added new themes of investigation. The relevant point to stress is that African economies, during colonialism, were studied with African perspectives, African initiatives and the related social background in mind. The focus was on African transformations during colonialism, a new dimension in modern studies that we all started to appreciate so much and that we translated in our work.

Today, we can count at least three generations of scholars having worked within this new methodological frame. The youngest generation probably cannot even imagine how African studies before the 1970s were so Eurocentric, mainly based on European history, and how this new perspective has affected and completely changed the main patterns of contemporary histori-

² For this debate see the scholarly production connected to the main scientific journals of the period of the 1960s-1980s, «Cahiers d'Etudes Africaines» and «The Journal of African History».

ography. Moreover, the context of our researches has radically changed. Dealing with African history today means, to a greater extent, working on international historiography. African history is not as isolated as before, interaction and dialogue prevail. This new dimension of studies tries to link different scholarly work for a common aim: why colonial history is so important? Can history, especially colonial history, contribute to identify the main problems that affect Africa today? What is the significance of colonial history now, what is its impact? We must be aware that as we continue to work on colonialism to reconstruct the African past, we work for understanding the future as well. Catherine's work is an example of such studies, focusing mainly on economic anthropology which is fundamental for pre-colonial economic history and on social studies in a new approach to reanalyzing the complex dynamics of colonialism and decolonisation.

My presentation has two main focuses. The first is an attempt to offer some comments on Catherine's intervention and the second is to discuss the interrelations of the most important colonial trends by focusing my discussion on the Horn of Africa, my main area of concern. Can we make confrontations between the geo-political areas of Italian colonialism and other sub-Saharan societies? To what extent can Catherine's work be relevant to our understanding of a different historical context like the Horn of Africa?

This approach can be useful in the review of a particularly conservative domain like that one developed by Italy and Italian historiography. A new approach is welcome to overcome the old perspective of research based on a very conventional approach. The fact is that the Horn of Africa, mainly Ethiopia and Eritrea, was the domain of a written language that influenced both colonial and contemporary historiography and that it was denied for a long period of any investigation based on oral tradition and anthropological studies is a perspective that has radically changed, at least during the past decade³.

³ I have developed these themes in Irma Taddia, *Notes on Recent Italian Studies on Ethiopia and Eritrea*, «Africana», 2003, pp. 165-171 and Id., *La parola e il testo: fonti per la storia dell'Etiopia-Eritrea secoli XIX-XX*, «L'uomo», 0, 2011.

Catherine Coquery-Vidrovitch's key-note is a brilliant overview of the migratory processes in colonial Africa and its fluctuating fortunes at accommodating diversities. It is an analysis that is accessible and, at the same time, engaging to students and scholars. Although being user friendly, she does not sacrifice rigour and thereby prepares readers for critical thinking about migrations in contemporary Africa. More than twenty years of theorising on migrations could not, of course, prevent the phenomenon that reflects the present crisis in the international scholarly discussion on Africa and the weakness in the analysis of Western political experts around Europe. Migration does indeed raise many emotions. As in the past, migrants may be seen as competition for jobs with the less skilled and economically vulnerable groups in the receiving society. They are also considered different as they bring new lifestyles and languages, traditions and values. Throughout human history, the outsider, or the 'other', has been the focus of suspicion and often hatred. The foundation for a sound approach to migration policies now, therefore, is a proper historical assessment of migration in the past.

First of all, Catherine reminds us that Africans have always migrated... it is how they peopled the Earth. Anyhow, she warns against the peril of identifying mobility with migration and carefully, in a historical perspective, reminds us why mobility was so prominent in Africa thus introducing the audience to the reasons for which "mobility was not acceptable by colonizers"⁴. Catherine argues that in Africa, despite monopolistic colonial arrangements and systematic suppression of human rights, mobility has never been banished. Thus, she explores how and if labour migration in colonial Africa was or may be seen as a management device. Her work considers mobility in its historical framework, thus allowing newcomers into its cultural and historical peculiarities within the context of African policies. In her attempt to drive home the existence of continuities in African mobility, Catherine traces its centuries-old roots in terms of a process that was dramatically favoured due to the

⁴ See her intervention: Catherine Coquery-Vidrovitch, *A History of African Migrations in Africa*, in this vol. p. 17.

fact that “communication was easy in Africa”. Even if one may wonder how this easiness actually fit in the historical process of the movements throughout the whole continent before the XIX century, Catherine succeeds in identifying the core contradiction in the colonial policies: namely to ban free mobility and encourage labour migrations. In explaining this contradiction, she critically points out that “labour migration was not a colonial invention”, showing once again how the *longue durée* is the main interpretative analysis and the most suitable theoretical anchor. She also stresses the importance of subdividing the periods of colonial ruling.

Catherine goes on with a careful assessment of labour migrations in the French African empire, focusing mostly on Western Africa. She then enters into an investigation of different colonial labour practices and power relations, and this, indeed, is one of the most interesting aspects of her assessment. The treatment of black unskilled labourers depended upon the imposition of forced labour, but she clearly denounced how abuses were commonplace in spite of the rules in force. An important point to emphasize is that of the general reaction of the subjects, namely refusal.

We can use this approach when analyzing other historical contexts. With regard to the social, political, and economic relationship between the communities of the Horn of Africa and the Italian colonial state, the work by Federica Guazzini is interesting. The author has analysed the issue of the communities’ flights of protest, thus demonstrating that there was a perception of the territory that reflected the cultural and social differences but, most of all, depicting a situation which was both a catalyst and an outlet stemming from their competitions for the limited natural resources⁵. Thus, with this novel thesis and the new scheme of interpretation provided by her and being a pioneer of the studies on the Horn of Africa, Guazzini has contributed to the history of interactions between the Italians and “indigenous” people, powerfully asserting that the colonially governed

⁵ Guazzini, *Note per una ricerca sull’esodo come protesta anti-coloniale* cit., pp. 155-182.

people of Eritrea and Ethiopia actually retained a certain deal of flexibility and freedom of action. She has found extensive evidence of the flights of protest in colonial archives, treating colonial reports as an opportunity to highlight the situation of the colonized. This methodological approach is at the basis of all her works and insights and by being informed not only by international historiography and documentary evidence but also shifting towards Subaltern Studies, Guazzini continues to seek to understand the struggles of subordinated colonial people in the context of the principles of power and culture. Agency is a concept, together with many scholars and mainstream African studies, that she uses to redress the historical undermining of the role that oppressed people played and still continue to play in the making of history. Metropolitan action and local initiatives have been, in this way, usefully analysed. Recording the 'decentred narratives' of particular groups of 'natives' though in the eye of the colonial force leads to the reopening of issues such as collaboration and resistance which is a central theme in historical studies of Eritrea during colonial times from the last decades⁶.

Needless to say, the interest in histories of resistance by the poor is a crucial theme of the mainstream history of Africa and, although sensitive to the external economic and political forces, these works skillfully investigated the multiple meanings of colonialism from the perspective of the local society.

As Catherine underlined in her presentation, particular attention should be given to the pre-colonial pattern of mobility in the framework of long-distance trade and production for European markets. Given the fact that labour migration was not an invention by colonialism, what is particularly remarkable in her analysis is the point she makes about the continuous tension between the colonial need to limit the mobility of labourers and the concurrent necessity to support labour migration to colonial

⁶ I also emphasized this aspect; see Irma Taddia, *Constructing colonial power and political collaboration in Italian Eritrea*, in Mel Page (ed. by), *Personality and Political Culture*, Boston, Boston University Press 1998, pp. 23-36.

plantations or other economic activities. A clear contradiction: to ban free mobility, but to encourage labour migrations.

She mentioned the extremely relevant case of South Africa which has, for a long time, dominated the historiography of labour migration, owing to the in depth studies of this historical case. However, as it has been noted, the South African model “kraal to compound” has been sometimes applied uncritically to studies on labour migration elsewhere in Africa, where empirical evidence has demonstrated how the South African model can’t be easily applied to other historical contexts⁷. Catherine has conducted a great work on urban Africa, rural-urban migrations, African resistance, synthetic works, and she also has in depth knowledge of labour dynamics in colonial and pre-colonial Africa. Her Thèse d’Etat on “les compagnies concessionnaires” of Congo Brazzaville is considered a milestone in modern African history⁸. The work was based mainly on African archives with a focus on African society and the impact of colonial economy on a structural level.

As I recall, in 1985, she published and edited a literary work with Paul Lovejoy, “The workers of African trade”⁹, a collection of essays dealing with the extremely important subject of the African labour in trade, like the workers of the trans-Saharan trade such as porters or animal drivers. It was written in the context of the early capitalist penetration in Africa during the second half of the 19th century. It was also one of the first books dealing comprehensively with one of the most important actor in pre-colonial African trade, the human porters. They were an

⁷ See for instance regarding the Tanzania case in the context of South Africa: Stephen J. Rockel, *Relocating Labor: Sources from the Nineteenth Century*, «History in Africa», 22, 1995, pp. 447-454; Thaddeus Sunseri, *Labour Migration in Tanzania and the Hegemony of South African Historiography*, «African Affairs», 95, 381, 1996, pp. 581-598; see also Bill Freund, *The African Worker*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

⁸ Coquery-Vidrovitch, *Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930*, cit.

⁹ Catherine Coquery-Vidrovitch, Paul E. Lovejoy, *The Workers of African Trade*, Beverly Hills, Sage Publication, 1985; Cathryn Barret-Gaines, *Travel Writing, Experiences, and Silencies: What is left out of European Travellers’ Accounts. The Case of Richrad D. Mohun*, «History in Africa», 24, 1997, pp. 53-70.

important part of colonial economic dynamics, at least until the end of World War I.

Present as well in this symposium is Karin Pallaver whose analysis is in another context with a focus on German East Africa. In fact, almost all the essays deal with the history of porters in different geographical and historical contexts. Canoe men, soldiers, and artisans are analysed as key figures of African labour along with a perspective on gender with reference to the under-documented role of women and children in African trade. In 1985, well before the studies of the last decade on porters and slaves, Catherine asserts that slaves could not have been used as workers in trade because, by being poorly treated and unmotivated they would not have been good workers, much like the forced labour in the colonial period. This is a very interesting point as it challenges assumptions generally taken on African labour and economies, and it testifies to the ground breaking approach that she took on different key issues of African history.

Getting back to West Africa, other topics are relevant and were discussed in the workshop. Related topics are those connected to the transformations of colonial polities (such as Upper Volta) that were – as Catherine tells us – determined by the streams of labour dynamics. The merit of her reflections is to look at the recent civil war in the Ivory Coast beyond the simple confrontation between government and armed oppositions, thus emphasizing the manifold colonial legacy on current events. In the last years many historians, social scientists and intellectuals have tackled this issue. They link it to broader questions such as citizenship-ethnicity-democracy, in order to devise endogenous democratic processes, suggesting that multi-national federal solutions may best embrace multiethnic realities, providing political stability and economic viability. The treatment of minorities within the constituent is such a thorny issue, as citizens of different ethnic backgrounds proved to be excluded, chased out or expelled.

Many scholars stressed that the dynamics of a politicised perception of ethnicity could lead to unpredictable events for African societies. Today (even for those who are not familiar with the contemporary African political panorama) many

regional conflicts in different African countries have dissolved the old equilibrium of power and have reopened this huge issue. It would be interesting to ask Catherine to add some further thoughts on this topic. We wonder how urgent it is for political leaders to devise a more inclusive vision of ethnicity that, without denying diversity, also accepts the historical evidence of the movements of African people and the fluidity of their identities and interactions.

Catherine also reminds us that one cannot understand labour migrations in colonial Africa without taking into account the metropolitan legislation (seeing the different labour codes at home and in the possessions) as well as broader international relations. Another major issue that she raises is the French economic milieu's "go" to decolonization as soon as the African labour market lost its appeal. So, she does not limit herself to a description of purely formal, institutional politics of colonial rule of the African migrations. Instead, she demonstrates the need to unravel the complex mechanism of control, cooptation and resistance that characterize interactions between African "people" and public and private entrepreneurs. I would like to know if this insistence on people could be perceived as an accomplishment of colonial discourse and representation of supposed collective interests (i.e. tribes'). Overall, her overview represents an excellent contribution to our understanding of migration in Italian colonial Africa. Its research problems, objectives and hypothesis are well thought-out and appropriate, reflective of books and articles supported with adequate data and presented with effective argumentation.

I would like to add some comments to resume the main relevant points of Catherine's intervention.

A first remark is that, regarding African mobility, this phenomenon must not be confused with migrations during colonialism. African mobility was the main pattern in pre-colonial society repressed by colonialism. Colonial apparatus controlled migrations and imposed a new pattern of migrations according to the needs of colonial policy. This transformation is particularly interesting: migration developed according to a new pattern based on individuals, not on extended family. From people migration

to individual migrations: a trend that produced a real impact as migration involved a potential dissolution of the household economy. So the first point that deserves a further discussion: how colonial economy contributed to the explosion, a real change – of extended family and how it affected the division of labour according to a new male/female pattern? The division of labour and the male-female pattern are revisited having in mind a large amount of sources related to many disciplines.

The historical process is connected to a different exploitation pattern: in Afrique Occidentale Française prevailed the “économie de la traite” – and in Afrique Equatoriale Française – “les compagnies concessionnaires”. At the social level, the impact of the labour force and migration had different consequences. We have data that shows forced male migrations towards colonial infrastructures in AEF completely changed the demography of the area by producing starvation, revolts, and encouraging escape. A different social impact as a consequence of colonial economy was produced in AOF where the households were integrated in commercial economy of cash crops exportation. Pre-colonial institutions tended to be integrated in the new economic system and the social change was less radical. This involved a different colonial legacy and impact to the following period of independence. It is difficult, therefore, to analyze the two societies in terms of change or continuity between colonialism and post-colonial states. As a result of the different patterns of exploitation, the consequences, on a social level of colonial labour migrations toward social institutions of pre-colonial Africa, must be analyzed in a peculiar context.

My second remark is that resistance and escape towards other territories can also be considered as a form of migration. I mentioned before the case of Eritrea which highlights a clear link between colonial politics and demographic issue. Again, the AEF was the area particularly affected by social migrations. So the question is of interest; not only the potential transformation of the extended family as I have already pointed out, but the deficiency of the subsistence economy is a very clear phenomenon. Forced migrations in the colonial context are a real threat for living conditions. Colonialism is not able to even

reproduce the labour force. The weak manpower is the characteristic and the main trend of colonial economy. We can wonder if the forced labour migrations can be considered as a cause of instability. The disaster in the AEF in the 1930s can confirm, or not, this perspective in analyzing the present context. A real question mark on the negative impact or not of colonial rule on post-colonial societies, this is another relevant issue that needs to be mentioned here.

The third point of my discussion raises a big issue: the impact of the labour colonial force in independent Africa. The different pattern of economic reorganisation and transformation into a new form of labour force and the adaptability to a new situation. This topic is also related to another issue, i.e. the question of capital accumulation in African societies, a very crucial matter to my understanding. One more issue: how the impact of African migrant work during colonial economy on the transformation of capital accumulation was relevant or not? Mobility is a matter of transforming capitals and wage labours. Shall we speak about a continuity from colonial states to local dynamics in independent African countries? And more, what is the role of African entrepreneurs in accumulating social wealth? We have to investigate if the emergence of an African bourgeoisie resulted in a change in the pattern of local wealth. We can refer to the economic differentiation prevailing in the AOF and the AEF as in regard to colonial exploitation and consider this phenomenon as a cause of the different impact in local accumulation of resources. Differences in colonial exploitation affected the level of local accumulation of wealth.

This phenomenon is also connected to the land issue and to the question of labour mobility. What about social mobility and economic reorganisation in independent Africa? In other terms my question is the following: did colonialism prevent social accumulation of wealth by Africans? Forced labour and migrations, can they be perceived as a constraint? or colonialism on the other side, can it be perceived at the origin of this transformation and the increasing accumulation of wealth? An ongoing debate among scholars, as everybody knows. In a previous essay of many years ago, Catherine shared this reflection according

her work. She considered colonialism as an obstacle form a more dynamic imperialistic politics by Europe¹⁰. It would be interesting to know if she has changed her mind recently.

The issue of the impact of migrant African work on the transformation of capital accumulation has raised a complex debate related to different questions. Mobility is a matter of transforming capitals and wage labour. From a colonial state to recent dynamics what was the role of African actors? The emergence of an African bourgeoisie signified a change in the pattern of local wealth.

My work deals on the former Italian colonies in the Horn of Africa and I think a comparison with Eritrea, particularly during the fascist period, could be of interest. A comparison with the Italian way of colonisation is useful just to outline the main pattern of colonial economy conducted during fascism in 1922-1941 in the first born Italian colony. The impact of fascist economic politics changed in many respects to the previous system of colonisation. The so called “autarchia”, or self-reliance of colonial economy, was particular to Italian politics and it isolated the Horn of Africa by preventing economic interchange and commercialisation of items. No exchange of commercial items and no interchange led the colony to reduce exports to other countries, European and African, and excluded the colonies from the international market. As a consequence, the lack of exchange in manpower and capitals produced a stagnant economic situation under many respects.

As a result, we can outline the following characteristics:

- a weak accumulation of wealth;
- the lack of investments;
- the absence of a white bourgeoisie;
- the absence of African entrepreneurs.

We wonder what was the main impact of all these factors in the post-colonial state, a question we can address to all African

¹⁰ Catherine Coquery-Vidrovitch, *De l'impérialisme ancien à l'impérialisme moderne: l'avatar colonial*, in Jean Bouvier, René Girault, *L'Impérialisme français d'avant 1914*, Paris, Mouton, 1976, pp. 125-186.

countries. It is difficult, or even quite impossible, to generalize the colonial dynamics as Africa has produced many different situations, politically and economically.

The Eritrean case is an intermediate case between colonial plantations economy and “legitimate” trade, “l’économie de la traite”, or export cash crops economy, based on the household factor as the main preserved social institution. If we look at Eritrea, we can find some differences in the main pattern of the colonial economic system. First, we have to outline the absence of a widespread mono-culture, just the opposite pattern in comparison to other African colonies, along with the entire colonial domination. A second important characteristic, we can mention the development of a more solid subsistence agriculture, i.e. local crops for feeding not only the settlers but Africans as well. At the same time we have to point out that the subsistence agriculture was not developed enough during the 1940s-1950s for the needs of the colonial market, for local population or the white settlers.

Moreover, the low level of capital investment involved both the private sector and the state economy. The years 1890-1920, the period of liberal colonialism, were characterized by a low rate of capital invested in colonial economy. With the exception of few big schemes, like the case of the Western lowlands, the big land grant of Tessenei at the Sudanese border, the colonial state did not invest. In this period, the main revenues were from tributes pro-capite and customs tax. During the 1930s, a change in colonial economy affected mainly the medri bahari (the land between the lowlands and the highlands) and the development of crops, like coffee, cultivated by settlers and local cultivators. The colonial state invested in changing the main pattern of colonial economy through African peasants, encouraged by the state in receiving land grants.

If we look to the main economic pattern, Eritrea seems a real unique case.

In the highlands, the failure of Italian settlers was evident after only two decades of colonisation. Eritrean cultivators as share-croppers only emerged as an important phenomenon after the 1930s when the state tried to improve the colonial economy.

The fact that Eritreans were allowed to have land grants did not have, in the long run, a very big impact on the entire economy and so remained a stagnant phenomenon. Law lands: in this area capitalist grants of land were meant just for foreigners; Italian companies and big investors prevailed in the main pattern of economic colonisation. The man power utilized originated from Yemen and with no development of a consistent Eritrean labour force and no skilled workers, no relevant manpower emerged¹¹.

In spite of the colonial “ordinamento fondiario”, what really happened was yet another phenomenon. For example, in the highlands the development of Italian land grants was very limited and lands were given by Italian settlers – according to the law – to local cultivators who rented land from Italians or worked as share-croppers. This was the de facto, the main development of settler cultivation and colonial law was not attended to. Moreover, a low level of investments characterized even the bigger grants in the lowlands, the capitalistic sector of the colonial economy that did not really emerge as relevant throughout the colonial period. Another relevant phenomenon was the lack of wage labour. Nomadic people did not easily work in colonial plantations and were not attracted towards colonial grants. As a consequence migration of labour forces from Arabia, Sudan, Yemen started.

The development of a new agricultural scheme started after the 1930s: from subsistence agriculture to export agriculture, but this change did not increase the level of living and the food production of Eritrean cultivators. The emerging of a new class of Eritreans having land grants was very limited and Eritreans who received grants after 1930 were not successful. Plus, wage labour reached the highlands after the 1930s. The production of cash revenues increased, but slowly.

In the medri bahari, land grants after the 1930s were assigned to Eritreans for increasing the production of colonial crops. The exportation of crops, mainly coffee, was meant to subsidize the colonial economy but this experiment was not successful.

¹¹ For more detailed data about this colonial exploitation see: Taddia, *L'Eritrea colonia* cit.

Eritrean granters were usually traders, notables, people of the main towns, bureaucrats, not peasants, and relatively interested in financing their cultivations. They tended to introduce wage labour and the manpower mainly came from neighbouring countries. A small impact, as a consequence, was produced on the colonial economy. As a result, a new situation emerged: a transfer of wealth accumulated in rural areas into the hands of urban dwellers. Plus, conflict increased between gabbar – local cultivators who pay gebri or tax – and colonial administrators. The struggle over land emerged later on in comparison to other colonial areas. The former Eritrean cultivators and land owners were expelled from land in favour of urban people and urban dwellers. The new land law after the 1930s tried to create new productions and increase subsistence agriculture and, at the same time, increase the export of crops. Local cultivators were obliged to work as wage labourers in order to pay colonial tax and working for coffee plantations became imperative. As a result: a potential dissolution of highlands enda, the extended family, based on a structured economy having a big link with traditional ties.

Moreover, we can observe changing patterns of migrations which call for more research on the following points:

- shift from family migrations to individual migrations;
- increasing instability of peasants in agricultural areas;
- raise of local entrepreneurs/ Italian entrepreneurs as the main actors;
- slight capital accumulation, which means that, in the long run, colonialism reduced its impact on the society;
- low local accumulation and relative fragility of the new emerging class structure.

As a conclusion, we can say that colonialism is only at the origin of this transformation and we can assume, as argued by Catherine Coquery-Vidrovitch, that colonial rule was a constraint for local capital accumulation. In any case, the example of Eritrea is interesting as having a different impact in the context of European rule in Africa in the 19th-20th century.

Mobilità e diritto coloniale

Gianluca Bascherini¹

Cultura giuridica e vicenda coloniale

1. *Considerazioni introduttive*

Per un costituzionalista, occuparsi di diritto coloniale significa anche lavorare in una prospettiva ‘ontologica’: persuadere gli abituali interlocutori dell’utilità di uno studio su questi temi, e non solo al fine di un’indagine riguardante gli ordinamenti di paesi che un tempo furono colonie², ma anche per conseguire una migliore conoscenza delle concrete movenze e vicende del diritto pubblico italiano e della cultura giuridica in un torno di tempo – dalla crisi di fine secolo al secondo conflitto mondiale – che per quanto possa sembrare distante, appare invece, ad uno sguardo più da presso, denso di implicazioni anche per il nostro presente.

Questi dubbi riguardo l’opportunità che un costituzionalista si occupi di diritto coloniale riflettono peraltro una visione ampiamente diffusa tra i giuristi, ora come allora, della vicenda coloniale. Al di là della scarsa attenzione che la giuspubblicistica recente tende a prestare ad uno studio storico del diritto, quella che infatti mi pare emergere è l’idea secondo cui il moderno colonialismo ed il suo diritto sarebbero oggi poco interessanti per gli studiosi del diritto costituzionale, riguardando un fenomeno oramai superato e caratterizzante spazi periferici rispetto alla

¹ Docente di Diritto costituzionale, Università di Roma «La Sapienza».

² Sulle impronte che la vicenda coloniale ha lasciato nelle istituzioni degli stati ex coloniali, cfr. ad es. Rodolfo Sacco, *Il diritto africano*, in Id., *Trattato di diritto comparato*, Torino, UTET, 1995, pp. 129 ss. e Anna Chiara Vimborati, “Teoria” del costituzionalismo africano. Metodo – linguaggi – istituzioni, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 93 e 99 ss.

madrepatria, le cui dinamiche in campo giuridico sono perfettamente comprensibili anche a prescindere da quella esperienza.

Una simile lettura, tuttavia, innanzitutto trascura che costituzionalismo e colonialismo, lungi dall'essere esperienze contrastanti o semplicemente coesistenti, si rivelano, in una prospettiva storico-comparativa, lungamente e intimamente connesse³, e sarà solo negli anni Sessanta del Novecento che si registra il definitivo divorzio per sopravvenuta incompatibilità tra quelle esperienze⁴. In secondo luogo, e soprattutto, questa visione valorizza una cesura tra diritto metropolitano e diritto coloniale già ampiamente diffusa in età coloniale e fondata sulla specialità del secondo, che finirebbe così ridotto a una serie di norme e istituti separati dal centro e privi di presupposti ed effetti culturali; una lettura che, da una parte, esime il giurista di oggi dall'occuparsene e che, dall'altra, dietro la sua apparente neutralità, esprime invece una forte valenza ideologica.

In sintesi dunque, queste pagine intendono raccogliere l'invito a coltivare uno studio del diritto costituzionale improntato a una prospettiva storico-comparativa⁵, contribuendo ad una

³ Bartolomè Clavero, *Europa hoy entre la historia y el derecho o bien entre postcolonial y preconstitucional*, «Quaderni fiorentini», 33/34, 2004/2005, *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale tra Otto e Novecento*, spec. pp. 569 ss., ma vedi anche l'ampio spazio che Domenico Losurdo dedica al colonialismo nella sua *Controstoria del liberalismo*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

⁴ Divorzio che passa peraltro attraverso una serie di dichiarazioni e costituzioni della decolonizzazione, tra le quali vanno ricomprese non solo le costituzioni adottate dalle ex colonie al momento dell'indipendenza e le carte internazionali quali ad es. la *Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali* del 1960, ma anche testi costituzionali europei come la costituzione francese del 1958 e quella portoghese del 1976, riconducibili a transizioni costituzionali fortemente segnate dalle rispettive vicende coloniali nazionali. Su queste legature mi limito a segnalare per la Francia: Paola Piciacchia, *La forma di governo della IV e V Repubblica. Recenti trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 130 e 150 ss. e Jean Jacques Chevallier, *Histoire des institutions et des regimes politiques de la France moderne, 1789-1958*, Paris, Armand Colin, 2001, pp. 705 ss.; per il Portogallo: Giuseppe De Vergottini, *Le origini della seconda Repubblica portoghese*, Milano, Giuffrè, 1977, *passim* e Jorge Miranda, *L'esperienza portoghese di sistema semipresidenziale*, in Silvio Gambino (a cura di), *Democrazia e forme di governo*, Rimini, Maggioli, 1997, pp. 151 ss. spec. 153 ss.

⁵ L'importanza di uno studio calato in una prospettiva storica e comparativa, quale strumento di un'educazione giuridica eticamente orientata a riflettere criticamente sulla varietà delle esperienze e delle culture giuridiche, che presti particolare attenzione alla riflessione dei giuristi e alle connessioni che legano i suoi

miglior conoscenza di una vicenda oggi trascurata dai costituzionalisti e che invece riguarda un tornante decisivo non solo della storia e della cultura dei paesi ex coloniali, ma della stessa storia e cultura giuridica italiana. Un tornante la cui conoscenza può a sua volta favorire una miglior comprensione di vicende attuali che presentano al loro interno radici e connotati culturali inequivocabilmente coloniali.

L'importanza attuale, e non solo storica, del diritto coloniale mi sembra infatti dipendere, come cercherò di argomentare, da una connessione tra metropoli e oltremare che è connessione di culture più che di pratiche, risultando gli spazi ultramarini quali luoghi di una riconfigurazione delle dottrine giuridiche europee che ha a sua volta determinato importanti retroazioni nella riflessione metropolitana. Non si tratta dunque di pensare una storia che si ripete eguale a se stessa, reiterando rapporti di stampo coloniale, così come non si tratta di pensare il diritto come una scienza dura che disloca discipline e organizzazioni da un quadrante all'altro⁶, quanto piuttosto di approfondire gli scambi e gli influssi che sul terreno culturale si intrecciarono tra le due esperienze giuridiche, perché questa

mutamenti alle dinamiche istituzionali, della politica, dell'opinione pubblica, viene ripetutamente ribadita in molti dei più recenti scritti di Angelo Antonio Cervati. Una prospettiva dunque orientata non a «riprodurre realtà e istituzioni ormai morte», quanto piuttosto a «comprendere il presente» prendendo «le distanze dal contingente» e proiettandosi dunque «verso il futuro» per «cogliere il senso del mutamento» e «ritrovare le coordinate in un panorama sempre più difficile da decifrare», con la consapevolezza che in un simile approccio i concetti giuridici non smarriscono la loro importanza, ma appaiono «meno irrefutabili ed assoluti e che la stessa logica rigorosa di un sistema [...] risult[a] in parte attenuata o compromessa». Così Angelo Antonio Cervati, *A proposito dello studio del diritto costituzionale in una prospettiva storica e comparativa*, in Id., *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 3 e 5.

⁶ Questa della colonia quale “laboratorio” del diritto metropolitano mi sembra la tesi da cui muovono alcuni recenti studi francesi sul tema, cfr. ad es. Jean-François Boudet, *Les colonies et la construction du droit administratif français*, e Geneviève Koubi, *Colonisation(s) et fluctuations du droit. Un essai de conclusion*, entrambi in Séverine Kodjo-Grandvaux, Geneviève Koubi (a cura di), *Droit & Colonisation*, Bruxelles, Bruylant, 2005, risp. pp. 279 e 389 ss.; Roland Drago, *L'administration coloniale laboratoire de la réforme administrative*, in *Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida*, Paris, Dalloz, 1991, pp. 83 ss.; Giovanna Campanile, *Un laboratorio di sperimentazione costituzionale: la décentralisation nell'Outre-mer de la République*, «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», 4, 2004, pp. 1603 ss.

comunicazione tra culture giuridiche può evidenziare il peso che la vicenda coloniale ebbe nella costruzione, anche concettuale, della statualistica europea del Novecento. E qui l'attualità prima richiamata appare piuttosto, come cercherò di chiarire meglio nel prosieguo, inattualità: sguardo genealogico, lavoro su un rimosso che faccia affiorare alcune importanti complessità e contraddizioni che segnano la nostra identità e cultura giuridica, oltre che nazionale.

2. *La specialità del diritto coloniale e la valenza ideologica di questa interpretazione*

La concettualizzazione del diritto coloniale come un diritto speciale⁷ e la correlata articolazione di un sistema di giustizia differenziale, legittimate a partire dalla dialettica tra civiltà della metropoli e civilizzazione delle colonie, oltre che dall'eterogeneità caratterizzante le società coloniali dal punto di vista nazionale, si tradussero nella costruzione in colonia di un ordinamento a geometrie variabili, segnato da una peculiare combinazione di regola ed eccezione. La prima risponde all'esigenza di garantire alla società dei colonizzatori l'articolazione di uno statuto quanto più prossimo possibile a quello patrio, innanzitutto per quanto riguarda le garanzie inerenti la libertà individuale e il diritto di proprietà. La seconda risponde all'esigenza di sottomettere i colonizzati a uno specifico regime di polizia e a legittimare per questi soggetti l'applicazione di progetti ordi-

⁷ Su questa specialità del diritto coloniale, già caratterizzante la giuscolonialistica francese (v. ad es. i brani riportati da Olivier Le Cour Grandmaison, *Du droit colonial*, «Droits», 43, 2006, spec. pp. 125 ss.), convergerà la gran parte della dottrina italiana: v. ad es. Santi Romano, *Corso di diritto coloniale. Impartito nel R. Istituto di Scienze Sociali C. Alfieri di Firenze*, Roma, Atheneum, 1918, vol. I, p. 22; Ernesto Cucinotta, *Diritto coloniale italiano*, Roma, Foro Italiano, 1933, p. 10; Umberto Borsi, *Corso di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1937, p. 130. Minor seguito ebbe la tesi della natura eccezionale del diritto coloniale – cfr. ad es. Gennaro Mondaini, *Il carattere di eccezionalità della storia e del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche di espansione territoriale nelle colonie*, «Rivista coloniale», gennaio-febbraio 1907, il quale peraltro concorda nella sostanza con le argomentazioni spese dai sostenitori della specialità, riconducendo l'eccezionalità del diritto coloniale alla dialettica civiltà/civilizzazione, e dunque al fatto che «nel dominio coloniale noi assistiamo a forme, a principî, a fenomeni che [...] ci riconducono a stadi già superati di civiltà» (p. 5).

namentali premoderni, basati sulla diversa temporalità metropolitana e coloniale: il tempo moderno, lineare e progressivo, della madrepatria opposto al tempo premoderno della colonia, sempre uguale a se stesso, ciclico e soggiogante. Un tempo quest'ultimo che spiega gli accostamenti dell'ordinamento coloniale allo «Stato patrimoniale», al «diritto feudale» o, ancora, al «governo assoluto»⁸. La distanza tra assolutismo e stato di diritto, cronologica nell'esperienza metropolitana, diviene dunque chilometrica nei rapporti tra colonie e madrepatria, rompendo negli spazi coloniali quell'omogeneità degli ordinamenti giuridici su base territoriale e personale che, in seguito alle rivoluzioni di fine Settecento, aveva costituito uno dei principali portati del diritto pubblico europeo.

Questa tematizzazione specializzante del diritto coloniale – che, a partire dal dibattito sulla competenza o meno del Parlamento in materia coloniale *ex* articolo 5 dello Statuto albertino, passerà attraverso le vicende, tra loro interconnesse, dell'estensione dei poteri del governatore, della parziale applicazione in colonia della legislazione metropolitana, del tentativo di codificazione eritreo e del ruolo di fonte riconosciuto alla giurisprudenza in colonia⁹ – condusse ad un accentramento nell'esecutivo del reggimento coloniale, alla marginalizzazione del legislativo e, presto, alla magistratura togata¹⁰.

Da una parte infatti, il Parlamento non parve, se non sporadicamente, interessato ad esercitare effettivamente quella

⁸ Così rispettivamente: Romano, *Corso di diritto coloniale* cit., p. 123; Mondaini, *Il carattere di eccezionalità* cit., p. 6; Mariano D'Amelio, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, Milano, S.E.L., 1911, p. 71, n. 3.

⁹ Sia permesso su tali questioni il rinvio a Gianluca Bascherini, *Ex oblivione malum. Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano*, in *Il diritto fra interpretazione e storia. Liber Amicorum per Angel Antonio Cervati*, Roma, Aracne, 2010, vol. I, spec. pp. 193 ss.

¹⁰ Costituisce una parziale eccezione in tal senso il progetto coloniale organizzato per la Libia, fin dall'inizio concepita come una colonia di popolamento agricolo dove dispiegare un modello di colonizzazione più "assimilazionista", esemplato dai cd. Statuti Libici del 1919 ispirati dalla coeva legge francese sulla cittadinanza algerina (legge del 4 febbraio 1919) – su tali Statuti v. ad es. Arnaldo Bertola, *Libertà ed uguaglianza negli statuti libici*, «Rivista di diritto pubblico», 1920, pp. 386 ss. e Renzo Sertoli Salis, *Statuti libici*, «Nuovo Digesto italiano», XII, I, Torino, UTET 1940, pp. 868 s. In tali quadranti infatti il Parlamento e la magistratura togata mantennero, almeno in età giolittiana, più ampi margini di azione e gli «Statuti»

competenza in campo coloniale *ex art. 5* dello Statuto, che pure la prevalente dottrina costituzionalistica e internazionalistica gli riconobbero¹¹, e tanto la prassi quanto la dottrina, anche quella che sostenne la competenza parlamentare, si orientarono in campo coloniale verso una delega all'esecutivo praticamente totale, combinandosi a tal fine nell'uno spazio come nell'altro il ricorso agli strumenti dell'emergenza ed una nuova interpretazione delle potestà normative dell'esecutivo. È sempre in questo torno di tempo ad esempio che in patria si concretizza quella stretta repressiva che vede articolarsi un ampio dibattito attorno alle questioni dei decreti legge e degli stati d'assedio, ed è sintomatico che anche coloro i quali, come Federico Cammeo, criticavano in chiave garantista le connotazioni poliziesche del concetto di necessità, sostenessero invece la tesi della natura eccezionale della situazione coloniale e, dunque, l'impossibilità di trapiantare oltremare i dispositivi tipici del sistema parlamentare¹². Peraltro, indicativo a questo riguardo è l'accresciuto utilizzo, tanto nelle questioni coloniali che in quelle metropolitane italiane e non solo, di strumenti quali la legislazione delegata e la potestà regolamentare¹³.

del 1919 attribuirono ai sudditi della "quarta sponda" una cittadinanza coloniale comprensiva anche di diritti politici – riconoscendo loro l'elettorato attivo e passivo per i neo-istituiti parlamenti di Tripolitania e Cirenaica e l'accesso alle cariche civili e politiche della colonia – e proclamarono l'eguaglianza di fronte alla legge dei cittadini coloniali e di quelli metropolitani.

¹¹ V. ad es.: Vincenzo Miceli, *Il trattato italo-etiope e il diritto pubblico italiano*, Perugia, tip. Di Vincenzo Santucci, 1890, p. 19; Donato Donati, *I trattati internazionali nel diritto costituzionale*, Torino, UTET, 1906, pp. 580 ss.; D'Amelio, *L'ordinamento giuridico* cit., pp. 67 ss.; Carlo Schanzer, *L'acquisto delle colonie e il diritto pubblico italiano*, Roma, Loescher, 1912, p. 38; Felice Arcoleo, *Il problema coloniale nel diritto pubblico*, Napoli, Pierro, 1914, pp. 42 ss.; Cucinotta, *Diritto coloniale italiano*, cit., pp. 60 ss.; Borsi, *Corso di diritto coloniale*, cit., pp. 40 ss.; Rolando Quadri, *Diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1958, pp. 6 ss. Su tale dibattito si vedano Mario Caravale, *Prerogativa regia e competenza parlamentare in politica estera: l'interpretazione dell'art. 5 dello Statuto albertino*, «Storia e politica», 17, 1978, pp. 405 ss. e Fernanda Bruno, *Il Parlamento italiano e i trattati internazionali. Statuto albertino e costituzione repubblicana*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 151 ss.

¹² Pietro Costa, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, «Quaderni fiorentini», 33/34, 2004/2005, p. 201.

¹³ Cfr. ad es. Jean-Louis Halpérin, *Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours*, Paris, Flammarion, 2004, pp. 128 e 230 ss.

D'altra parte, la questione dell'applicazione in colonia della legislazione metropolitana¹⁴ e il naufragio del tentativo di codificazione per l'Eritrea¹⁵, esemplano efficacemente la frammentarietà del diritto coloniale italiano, di frequente basato su discipline di incerta vigenza o disseminate in normative disparate. In questo contesto, meglio si comprende il riconoscimento in colonia della giurisprudenza quale fonte del diritto¹⁶ e il ruolo di primo piano che i magistrati giocarono nell'adattamento del diritto patrio alle diverse realtà coloniali e più in generale quale

¹⁴ Per ricostruzioni di questo dibattito nella dottrina del tempo, cfr. *ex multis*, Emanuele Gherzi, *Diritto coloniale*, Milano, Cetim, 1942, pp. 158 ss.; Cucinotta, *Diritto coloniale italiano*, cit., pp. 25 ss., Guido Zanobini, *La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano*, Torino, UTET, 1917, pp. 61 ss., ritenendo giuridicamente indistinguibile il territorio coloniale da quello statale, sostiene che la pubblicazione nella metropoli renda la legge obbligatoria anche nelle colonie. Analogamente, per Emanuele Gianturco, *Appunti di diritto pubblico coloniale*, Napoli, Morano, 1912, pp. 24 ss. – ma v. anche Id., *L'ordinamento legislativo della Colonia eritrea* (1904), in Id., *Opere giuridiche. Vol. I. Monografie e corso universitario sui diritti reali*, Roma, La libreria dello Stato, 1947, spec. pp. 298 ss. – la tesi dell'inapplicabilità in colonia della legislazione metropolitana ostacolerebbe il «progresso coloniale e farebbe sì che l'immigrazione vi sarebbe rarissima [...] Nessun cittadino infatti si soffermer[ebbe] a lungo in una regione dove non troverà garanzia sufficiente per i suoi diritti e per i suoi interessi» (p. 27).

¹⁵ Su questo tentativo di codificazione cfr. ad es. nella giuscolonialistica, per il ruolo che ebbe in questa vicenda e per lo spazio che ad essa dedica, D'Amelio, *L'ordinamento giuridico* cit., pp. 223 ss. Sul rilievo che tali codici, mai entrati in vigore, ebbero per la giuscolonialistica e la giurisprudenza coloniale, cfr. Maria Letizia Sagù, *Sui tentativi di codificazione per la Colonia Eritrea*, «Clio», XXII, 1986, p. 569 e Luciano Martone, *Giustizia coloniale: modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, Jovene, 2002, p. 45.

¹⁶ Le stesse normative coloniali riconobbero alla giurisprudenza questo ruolo di fonte. L'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1892 n. 270 e l'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, ammisero la giurisprudenza quale fonte sussidiaria in materia civile e commerciale per quelle controversie non risolubili sulla base della legislazione promulgata nella colonia eritrea. È tuttavia in Libia che «la giurisprudenza coloniale appare veramente quale fonte del diritto» (così Cucinotta, *Diritto coloniale italiano*, cit., p. 57). L'art. 1, Il cpv. del regio decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, recante le norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica del 1913, stabiliva infatti che: «nell'adattare le leggi alle condizioni locali, il giudice deve con le sue decisioni fissare la norma che meglio disciplini i rapporti controversi, apportando alle leggi quelle modificazioni che, se egli fosse stato legislatore, avrebbe stabilito per regolare gli stessi rapporti di diritto». Tra la giurisprudenza in materia, v. la sentenza della cassazione del 30 giugno 1926, «Foro italiano», 1926, I, col. 625. Sull'opera legislativa del giudice libico cfr. ad es. Fernando Valenzi, *La giurisprudenza coloniale come fonte del diritto*, «Rivista Giuridica del Medio ed Estremo Oriente e Giustizia Coloniale», s.n., 1932, pp. 34 ss.

soggetto chiave nell'organizzazione del governo coloniale¹⁷. E questo vale tanto per i magistrati togati – protagonisti, nella commissione d'Amelio, del ricordato tentativo di codificazione per l'Eritrea, che mantennero un ruolo prevalente nell'organizzazione della giustizia in Libia – quanto per quelli non togati, ai quali, con il r.d. 2 luglio 1908, n. 325, venne in sostanza affidata l'amministrazione della giustizia nelle colonie del Corno d'Africa, al fine di rendere la giurisdizione quanto più possibile economica, sbrigativa ed efficace¹⁸.

2.1 *Colonialismo, emigrazione, questione sociale*

Questa concettualizzazione del diritto coloniale come diritto speciale, rivela peraltro la sua valenza ideologica laddove, come già accennato, appanna le connessioni che legano le soluzioni che il diritto individua per i territori coloniali a una serie di situazioni riguardanti invece la realtà metropolitana. Penso ad esempio alle legature tra il colonialismo italiano e quel primo atto della questione sociale che – per il neonato Stato unitario – fu la questione meridionale, legature che furono rilevate non solo da autori antiunitari e filoborbonici, ma anche da importanti esponenti del pensiero democratico e federalista del tempo (ad es. da Napoleone Colajanni¹⁹). A ciò si aggiunga che l'an-

¹⁷ Sul ruolo della giurisdizione nel governo delle colonie una efficace epitome è offerta da Romano, *Corso di diritto coloniale* cit., p. 196, secondo il quale la «speciale importanza» di tale potere nelle colonie è da ricondursi al fatto che «nella giustizia i popoli primitivi vedono infatti la manifestazione più alta e concreta dell'autorità». Questi infatti «non sentono tanto la forza delle leggi in senso stretto, quanto quella della consuetudine. [...] Più che nel Legislatore, lo Stato per essi si impersona quindi nel giudice». Su questa centralità della magistratura nella vicenda coloniale italiana, v. da ultimo Chiara Giorgi, *Magistrati d'Oltremare*, «Studi storici», 4, 2010, pp. 855 ss.

¹⁸ Si veda ad es. Guglielmo Ciamarra, *La giustizia nella Somalia. Raccolta di giurisprudenza coloniale*, Napoli, tip. F. Giannini e Figli, 1914, p. 16, secondo il quale la giurisdizione in colonia deve caratterizzarsi per la «massima concisione di prescrizioni e spigliatezza di attuazione, sorvolando su tante formalità di procedura, illogiche e contrarie alla rapidità dei giudizi».

¹⁹ Cfr. Napoleone Colajanni, *L'autogoverno come strumento per l'affermazione della democrazia nel Mezzogiorno*, in Id., *Settecentrali e Meridionali*, Milano-Palermo, Sandron, 1898, pp. 41 ss.; ora in Claudia Petraccone (a cura di), *Federalismo e autonomia in Italia dall'Unità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 130 ss.

nessione delle province meridionali al Regno d'Italia costituì, a partire dalle leggi eccezionali che l'accompagnarono – la legge Pica costituì un importante riferimento per le politiche di sicurezza e ordine pubblico in colonia²⁰ – una sorta di palestra per il colonialismo italiano, contenendo tracce di un atteggiamento mentale che si sarebbe affermato nei decenni successivi durante la colonizzazione del Corno d'Africa e della Libia.

Le connessioni tra colonialismo e questione sociale acquisiranno peraltro maggior evidenza nella costruzione del colonialismo italiano, sin dalle sue origini, come una colonizzazione di popolamento: animata dalla ricerca di terre verso le quali indirizzare la consistente emigrazione italiana. Al di là dei diffusi richiami al bagaglio europeo dei temi inerenti la missione civilizzatrice, nel caso italiano anche l'argomento demografico-migratorio ebbe infatti ampio corso tra le retoriche che contribuirono alla legittimazione delle imprese coloniali: la colonizzazione italiana dunque anche come un tentativo di irreggimentazione dei movimenti migratori, conquista di nuovi territori destinati ad assicurare un posto al sole alla «Grande Proletaria». Peraltro, i legami tra colonialismo ed emigrazione, per quanto già ampiamente tematizzati in età liberale²¹, acquisteranno particolare

²⁰ Sulla Legge Pica v., *ex multis*, Roberto Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna, il Mulino, 1980. Sulla diffusione in età risorgimentale, a proposito dei rapporti tra il Meridione e il resto d'Italia, di «rappresentazioni dicotomiche», sulla costruzione di «un vero e proprio discorso sul dualismo di civiltà» nel quale il Sud veniva raffigurato come incapace di pervenire autonomamente alla modernità e sul ruolo che in tali stereotipizzazioni giocò la lotta al brigantaggio v. Michele Nani, *Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell'Italia di fine Ottocento*, Bari, Carocci, 2006, p. 105.

²¹ Già Pasquale Stanislao Mancini, Ministro degli esteri in quel governo Depretis che nel 1882 inaugura con Assab e Massaua l'impresa coloniale italiana, richiamerà di frequente, a giustificazione della svolta coloniale, la necessità di dare sbocchi all'emigrazione italiana – cfr. ad es. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Legislatura XVI, I sessione – discussioni – tornata del 30 giugno 1887. Sugli argomenti spesi da Mancini a sostegno dell'impresa coloniale italiana cfr. Sergio Romano, *L'ideologia del colonialismo italiano*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno. Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, pp. 21 ss. e Angelo Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. I. Dall'Unità alla marcia su Roma*, Milano, Mondadori, 2001, pp. 171, 181 s. e 189 ss. Tra i giuristi, per Attilio Brunialti, ad es., il colonialismo poteva offrire «un sostegno all'emigrazione e questa un pacifico strumento di quello». L'emigrazione è infatti una «necessità»,

rilievo in età fascista, quando le spinte all'emigrazione, verranno presentate non come un problema da affrontare bensì quale risultato di energie che lo Stato-potenza è destinato ad organizzare ed estrofflettere e le colonie costituiranno al contempo uno spazio nel quale trasferire e neutralizzare il conflitto sociale e l'opposizione politica²².

Da questo punto di vista, mi sembra dunque si possa dire che nel passaggio tra Otto e Novecento le trasformazioni che gli ordinamenti dovettero affrontare in campo economico-sociale e nei rapporti internazionali, così come il pluralismo con cui questi ordinamenti si trovarono a fare i conti – un pluralismo, direi, etnico e culturale nelle colonie e socio-economico in patria –, sono alcuni dei fattori che condussero in entrambi gli spazi ad un rafforzamento dell'esecutivo a scapito non solo del legislativo, ma anche della magistratura togata. La centralità che l'esecutivo recupera in colonia a partire da quella lettura specializzante della realtà coloniale – legittimata dalle ragioni di una politica di espansione e dominio che non vuol vedersi limitata dalle regole e dalle garanzie dello stato di diritto²³ – pare, in

un fenomeno «naturale» collegato alla «legge del progresso» e al «perfezionamento» della specie umana, e spetta allo Stato governare tali movimenti di popolazione e farne strumento della propria espansione coloniale indirizzandoli alla formazione di «nuove italiane». V. Attilio Brunialti, *Le colonie degli italiani*, «Biblioteca di Scienze Politiche e amministrative», II serie, Torino, UTET, 1897, vol. 9, spec. pp. 249 ss. e Id., *L'Italia e la questione coloniale*, Milano, Brigola, 1885, pp. 262 ss. Sulla riflessione di Brunialti in tema di colonie e sul diverso approccio di metodo caratterizzante i lavori dedicati a questo tema rispetto alla sua riflessione costituzionalistica, v. Giovanni Cazzetta, *Predestinazione geografica e colonie degli europei. Il contributo di Attilio Brunialti*, «Quaderni fiorentini», 33/34, 2004/2005, pp. 115 ss.

²² Sui rapporti tra emigrazione e colonizzazione cfr. Nicola Labanca, *In marcia verso Adua*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 21 s.; Giampaolo Calchi Novati, *Studi e politica ai convegni coloniali del primo e del secondo dopoguerra*, in *Fonti e problemi cit.*, spec. pp. 169 ss. e 184; Luigi De Matteo, *Sviluppo economico, emigrazione e colonialismo nell'età della Sinistra storica. Storiografia e prospettive di ricerca*, in Pier Luigi Ballini, Paolo Pecorari (a cura di), *Alla ricerca delle colonie (1876-1896)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007, pp. 325 ss., il quale peraltro lamenta la recente «assenza di studi specifici e un'attenzione marginale dedicata al tema dalla storiografia sul colonialismo e da quella specialistica sull'emigrazione» (p. 337).

²³ «Legislazione coloniale e sistema, diritto coloniale e teorica dottrina sono termini antitetici» ed è dunque «vano opporre l'amore della teoria alle indeclinabili leggi imposte dalla realtà dei fatti e delle circostanze» così Aldobrandino Malvezzi, *Elementi di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1928, pp. 18 s.

sostanza, porsi in linea di continuità con quell'accrescimento di ruolo dell'esecutivo negli ordinamenti metropolitani che connota la cosiddetta crisi di fine secolo. Dunque, una sovradeterminazione del ruolo dell'esecutivo nella gestione coloniale secondo una tendenza che – al di là delle retoriche sulla premodernità coloniale – appare per molti versi affine a quella contemporaneamente in atto nella metropoli. E se questo rafforzamento dell'esecutivo diverrà particolarmente evidente nel periodo tra le due guerre mondiali, quando si tradurrà anche in specifiche riforme ordinamentali, è anche vero che tale dinamica è già presente tra Otto e Novecento, caratterizzando quel maggior interventismo statale in campo economico che connota già le primissime articolazioni di 'stato sociale' e ricollegandosi a sua volta a tentativi di irreggimentazione dei movimenti migratori e a trasformazioni dei dispositivi polizieschi di controllo dell'ordine pubblico che non di rado, introdotte in situazioni eccezionali, finivano poi per transitare nella legislazione ordinaria²⁴.

Nel caso italiano dunque le legature tra colonialismo e questione sociale portano alla luce a loro volta le connessioni tra impresa coloniale e crisi dello stato liberale monoclasse, l'emergere, tanto nella metropoli quanto in colonia, di una pluralità di soggetti sociali irriducibili all'astratto soggetto cittadino fino ad allora tematizzato e, infine, le differenti risposte che si misero in campo riguardo i due pluralismi.

Nel territorio metropolitano, ai conflitti di classe che si vennero articolando attorno ai processi di industrializzazione, si rispose sì con la repressione dei movimenti sociali e politici che esprimevano quel conflitto sul versante delle classi popolari, ma anche con quelle strategie di integrazione delle nuove soggettività sociali caratterizzanti gli albori dello stato sociale²⁵

²⁴ Sia permesso a riguardo il rinvio a Gianluca Bascherini, *L'emergenza e i diritti. Un'ipotesi di lettura*, «Rivista di Diritto Costituzionale», 1, 2003, pp. 3 ss.

²⁵ Per Antonio Gramsci, *Alcuni temi della questione meridionale*, in Id., *la questione meridionale*, Roma, Editori Riuniti, 1966, p. 143, «l'insurrezione dei contadini siciliani del 1894 e l'insurrezione di Milano del 1898 furono lo *experimentum crucis* della borghesia italiana. Dopo il decennio sanguinoso '90-900, la borghesia dovette rinunciare a una dittatura troppo esclusivista, troppo violenta, troppo diretta» e si trovò costretta a inaugurare «una nuova politica, di alleanze di classe, di blocchi politici di classe, cioè di democrazia borghese». Tra le opere che

e, in questo quadro, l'espansione coloniale così come i tentativi di organizzazione e gestione dell'emigrazione nazionale costituirono importanti strumenti, sul terreno della mobilità delle persone, per un depotenziamento del conflitto sociale mediante una sua esportazione controllata. Nello spazio coloniale invece le relazioni colonizzati/colonizzatori – come evidenziano in particolare le elaborazioni in tema di statuto giuridico dei nativi – non conobbero analoghe strategie di integrazione e le differenze, innanzitutto di razza, vennero esaltate per affermare il dominio e assunte come presupposto da conservare²⁶. La questione delle cittadinanze e delle sudditanze coloniali mette infatti a tema con particolare evidenza l'inedito pluralismo con cui la giuscolonialistica si trova a fare i conti nell'oltremare. Sin dagli albori del colonialismo italiano le questioni inerenti la condizione giuridica degli abitanti delle colonie si connettono infatti, nella riflessione dei giuristi, alla più articolata composizione delle popolazioni coloniali in confronto a quella nazionale²⁷. Questo normativamente si tradusse in una serie di statuti di garanzie e diritti parziali, più o meno estesi a seconda del livello di civiltà riconosciuto al singolo possedimento e del progetto coloniale per esso elaborato. Ad accomunare i differenti statuti di sudditanza rimase il richiamo alla inferiore civiltà dei nativi.

indagano in questa prospettiva le origini dello Stato sociale, mi limito a ricordare François Ewald, *L'État providence*, Paris, Grasset, 1986 e Id., *Histoire de l'État providence: les origines de la solidarité*, Paris, Grasset, 1996.

²⁶ V. a riguardo Costa, *Il fardello della civilizzazione* cit., p. 252.

²⁷ Per Borsi, *Corso di diritto coloniale*, cit., pp. 228 s. non solo etnicamente «le colonie presentano maggior varietà della madrepatria», ma anche dal punto di vista giuridico «la popolazione coloniale si presenta più differenziata in confronto della metropolitana: infatti mentre questa risulta normalmente di cittadini e di stranieri, quella risulta oltretutto degli uni e degli altri, anche, e soprattutto, di cittadini o sudditi coloniali che ne costituiscono l'elemento caratteristico». Anche Romano, *Corso di diritto coloniale* cit., pp. 124 s., rimarca questa difficoltà di fissare univocamente la condizione giuridica degli abitanti delle colonie, in quanto «il concetto di sudditanza» rinvia a «uno status il cui contenuto non è fisso ma variabile non solo [...] in rapporto a più ordinamenti statuali, ma nello stesso ordinamento di uno Stato determinato» e inoltre perché «la qualità di suddito coloniale [...] può essere diversa secondo le diverse colonie appartenenti al medesimo Stato».

2.2 *Statuto giuridico dei soggetti coloniali, razzismo, minoranze*

Riguardo le connessioni che, appannate dalla tematizzazione specializzante del diritto coloniale, legano le vicende coloniali alle trasformazioni in atto nei quadranti patri, vorrei a questo punto accennare, oltre alle brevi considerazioni *supra* svolte sui legami tra colonialismo e questione sociale, ad alcune questioni inerenti i rapporti tra le elaborazioni in materia di statuto giuridico dei soggetti coloniali e il trattamento delle minoranze nello spazio metropolitano²⁸. Tali questioni infatti ben testimoniano l'influenza che l'esperienza coloniale ebbe sulla riflessione e sulle pratiche giuridiche riguardanti la madrepatria, evidenziando le connessioni tra colonialismo e razzismo, o meglio tra razzismo coloniale e metropolitano; connessioni, le quali, al di là della strutturazione razzista di ogni impresa coloniale²⁹, costituiscono probabilmente, come cercherò di argomentare nel prosieguo, un aspetto specificamente caratterizzante la vicenda italiana e toccano un nervo scoperto dell'identità nazionale e delle sue prevalenti autorappresentazioni.

Altri lavori in questo volume si soffermano su diversi profili attinenti la condizione giuridica dei soggetti coloniali³⁰. Qui a me interessa rimarcare il ruolo che nelle dinamiche in materia gioca l'elemento razziale, fino alla chiusura, con la svolta imperiale di età fascista, delle già ridotte possibilità di interpenetrazione e di passaggio tra la condizione di suddito e quella di cittadino, a

²⁸ Non mi soffermo qui sulla legittimazione, particolarmente diffusa in età fascista, della violenza e della natura dispotica del governo coloniale, così come della rigida separazione dominati/dominanti, quale effetto collaterale del rapporto tra la maggioranza dei colonizzati e la minoranza dei colonizzatori. Per una riflessione sociologica su questa declinazione coloniale della dialettica maggioranza/minoranza si vedano i lavori di Georges Balandier (*Sociologie actuelle de l'Afrique noire. Dynamique des changements sociaux en Afrique centrale*, Parigi, PUF, 1955 e *La situation coloniale: approche théorique*, «Cahiers internationaux de sociologie», 11, 1951, pp. 44 ss.), che individua in questo paradossale rapporto tra maggioranza e minoranza «la situazione coloniale tipo»: un sistema totalizzante segnato da una subordinazione istituzionale in virtù della quale minoranza numerica si erge a maggioranza sociologica.

²⁹ Sul razzismo che connota ogni impresa coloniale insiste ad es. Giorgio Rochat, *Il colonialismo italiano*, Torino, Loescher, 1973, p. 222.

³⁰ Rinvio a riguardo al saggio di Isabella Rosoni in questo volume.

partire da una criminalizzazione dei rapporti misti che prelude alla legislazione antisemita che di lì a poco verrà introdotta in patria. Proprio la sovradeterminazione dell'argomento razziale evidenzia infatti le connessioni che, sul terreno delle soluzioni giuridiche, avvicinano la vicenda coloniale alle questioni legate al trattamento delle minoranze.

Gli anni a cavallo tra la fine dell'800 e il primo conflitto mondiale sono anni decisivi tanto per quanto concerne il moderno colonialismo quanto per la questione delle minoranze in Europa. L'idea nazionale – che nella prima metà dell'Ottocento conteneva in sé l'immagine di una comunità orizzontale di popoli, almeno tendenzialmente eguali tra loro – a partire dall'ultimo quarto di secolo prende a declinare verso un nazionalismo aggressivo, funzionale ad un'operazione di pacificazione politica interna, di stabilizzazione delle strutture sociali dominanti ed alla legittimazione di un "sacro egoismo" nella proiezione e nella difesa degli interessi nazionali verso l'esterno.

Sono questi gli anni che seguono la conferenza di Berlino, nei quali prende avvio quella "corsa all'Africa" durante la quale le politiche imperialiste europee raggiungono l'apice. Intanto, nell'Europa degli Stati nazione di fine Ottocento la questione dei rifugiati viene prepotentemente alla ribalta come fenomeno di massa: i rifugiati ora non sono più gli agitatori dei moti del primo Ottocento europeo, bensì gli appartenenti alle "minoranze", alle popolazioni espulse dai territori di origine a causa del passaggio di intere regioni da uno Stato a un altro seguite al crollo degli imperi austro-ungarico ed ottomano, alle guerre balcaniche del 1912-1913 e all'emancipazione della Polonia e dei paesi baltici dal controllo zarista. Se la repressione dei movimenti costituzionali e nazionali della prima metà del secolo aveva creato il rifugiato perseguitato in ragione di quel che aveva fatto, l'era degli stati-nazionali e dei conflitti mondiali produce una costellazione di minoranze e dunque masse di rifugiati perseguitati in ragione di ciò che essi sono.

Non serve ricordare che la questione delle minoranze costituì una delle principali cause del primo conflitto mondiale e che il fallimento della soluzione escogitata a riguardo tra Versailles e la Società delle Nazioni contribuì non poco all'esplosione del

secondo di tali conflitti³¹. Qui, tornando ai limiti di quel sistema e alle prossimità tra la vicenda coloniale e la questione delle minoranze – prossimità, ripeto, di culture giuridiche più che di specifici dispositivi –, interessa ricordare alcuni elementi: innanzitutto, che quel sistema non solo selezionò quali minoranze tutelare tra quelle residenti nei paesi sconfitti, ma non si preoccupò affatto delle minoranze residenti nei paesi usciti vincitori dal conflitto (paradigmatica a riguardo l'insanguinata questione nordirlandese); inoltre, che la ragione della tutela risiedeva non nell'esigenza di proteggere le culture minoritarie come tali né tantomeno la diversità culturale come valore e non come cosa, quanto piuttosto in un argomento di giustizia, ossia quale risarcimento per ingiustizie subite nel passato³²; ma quel che qui mi pare più importante rilevare è che tale sistema favorì il consolidamento di uno stereotipo: «da una parte una “vera” Europa, immune dal fenomeno delle minoranze, percepito e rappresentato come patologico [...] dall'altra [...] un'Europa ‘imperfetta’, immatura, proprio perché groviglio di razze, lingue, tradizioni e religioni»³³. Un'Europa che più di un autore, penso ad esempio al già ricordato Attilio Brunialti, paragonò alle colonie in quanto anche essa inchiodata ad una temporalità altra, rispetto a quella

³¹ Ricordo solo che tale soluzione collocava la regolazione giuridica delle minoranze sul terreno del diritto internazionale traducendosi in una politica di convenzioni, avviata dall'Alto commissariato per i rifugiati, creato nel 1921 all'interno della Società delle Nazioni, per la soluzione delle questioni più urgenti prodotte dalla guerra (il problema degli ebrei, degli armeni nel Baltico, dei tedeschi in Russia) e stipulate tra le nazioni alleate ed i singoli paesi sconfitti; convenzioni che miravano alla tenuta di confini disegnati dai trattati di pace più che alla tutela delle minoranze come tali, imponendo agli sconfitti la tutela di alcune minoranze enumerate. Il moltiplicarsi delle rivendicazioni provenienti dalle innumerevoli minoranze etnico-nazionali e il fallimento della politica delle convenzioni così come del complessivo progetto caratterizzante la Società delle Nazioni – che leggeva la questione dei rifugiati come diretta conseguenza della guerra, e dunque come una condizione temporanea, e che concentrò i propri sforzi sul rimpatrio di questi nelle regioni di provenienza etnica e non di origine effettiva – indurranno a ben altro atteggiamento verso i rifugiati nel secondo dopoguerra. Cfr. sul tema, *ex multis*, Francesco Cerrone, *La cittadinanza e i diritti*, in Roberto Nania, Paolo Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, II ed. riveduta e ampliata, Torino, Giappichelli, 2006, vol. I, spec. pp. 327 ss.

³² Cfr. Ilenia Ruggiu, *Effettività del diritto e protezione delle minoranze. Per un principio costituzionale della diversità*, «Pòlemos», 1, 2009, p. 38.

³³ Cerrone, *La cittadinanza e i diritti*, cit., p. 329.

occidentale: distante dal compiuto dispiegarsi dell'idea nazionale e condannata per questo ad «un'imperfetta applicazione dei principi del diritto»³⁴.

L'approccio a partire dal quale, dalla fine dell'Ottocento fino al secondo conflitto mondiale, gli Stati nazione europei affrontarono la “questione delle minoranze” condivide dunque con il progetto coloniale una sovraesposizione dell'argomento razziale. Schematizzando, può dirsi che, se l'Europa occidentale estroflò il proprio espansionismo e il suo portato razzista negli spazi coloniali, nell'Europa orientale delle guerre balcaniche e dello sgretolamento degli imperi centrali tale razzismo si introflò, cercando spazi di manovra nei movimenti e nelle politiche nazionaliste in via di affermazione e dando luogo ad espulsioni e persecuzioni di intere popolazioni a causa della loro non appartenenza all'etnia egemone. In un caso come nell'altro la razza segnerà l'appartenenza, mescolandosi ideologicamente ad argomenti riguardanti la (inferiore) civiltà nella legittimazione delle rispettive pratiche e nell'organizzazione delle rispettive forme di governo dei viventi: nella gestione delle popolazioni coloniali da una parte e di questi popoli di minoranze dall'altra.

2.3 L'istituzionalizzazione fascista del razzismo in colonia e in patria, e il contributo dei giuristi

Un secondo filo lega le elaborazioni in tema di condizione giuridica dei soggetti coloniali a quelle riguardanti il trattamento delle minoranze ‘interne’, e riguarda i rapporti tra il razzismo coloniale e l'antisemitismo metropolitano.

Questa radice coloniale del razzismo era peraltro ben presente agli studiosi e intellettuali che si occuparono del tema negli anni Quaranta e Cinquanta. Hannah Arendt vide nel razzismo coloniale – «autentica ideologia della politica imperialista» e della quale costituì la fondamentale strategia di legittimazione – il principale precursore del totalitarismo. Per Simone Weil invece «la natura dell'hitlerismo consiste proprio nell'applicazione [...]

³⁴ Attilio Brunialti, *La questione danubiana e la conferenza di Londra*, «Nuova Antologia», II serie, XLII, fasc. 22 (15 novembre 1883), p. 353. Cfr. sul punto anche Cazzetta, *Predestinazione geografica* cit., pp. 130 s.

dei metodi della conquista e della dominazione coloniale al continente europeo e più in generale ai paesi di razza bianca» e «il male che la Germania avrebbe potuto far subire all'Europa [...] è lo stesso male compiuto dalla colonizzazione, lo sradicamento. Essa avrebbe privato del loro passato i paesi conquistati. La perdita del passato è proprio la caduta nella servitù coloniale». Ancora più radicale la lettura delle relazioni tra colonialismo e totalitarismo che offre Aimé Césaire, per il quale il nazismo è una diretta conseguenza del colonialismo europeo, fondato sulla distinzione tra razze superiori e razze inferiori. Per Césaire infatti «ce qu'il [le très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XX siècle] ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas *le crime en soi, le crime contre l'homme*, ce n'est pas *l'humiliation de l'homme en soi*, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coolies de l'Inde et les nègres d'Afrique»³⁵.

Qui peraltro non interessa insistere su di un legame tra pratiche, su di una connessione tra discipline, che potrebbe indurre a vedere nelle colonie un laboratorio di ciò che, di lì a breve, si metterà in pratica nel *Lager*. Non si tratta, in altri termini, di istituire un rapporto di derivazione diretta tra il razzismo coloniale e la persecuzione nazifascista degli ebrei, perché questo ridurrebbe oltremodo la complessità delle relazioni intercorrenti tra colonie e metropoli e soprattutto appannerebbe le diverse funzioni e i diversi esiti caratterizzanti i due razzismi: il razzismo coloniale, per quanto violento ed omicidiale, punta ad un governo dei soggetti che non contempla neppure come ipotesi estrema una “soluzione finale”. Qui rileva piuttosto segnalare la vicinanza e la comunicazione tra le culture, le pratiche e gli *ethoi* coinvolti nel progetto coloniale e nell'antisemitismo; la loro convergenza su di una logica di dominio e di prevaricazione verso popolazioni giuridicamente

³⁵ V. Hannah Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2004, p. 221; Simone Weil, *La questione coloniale e il destino del popolo francese* (1943), in Id., *Sul colonialismo. Verso un incontro tra Occidente ed Oriente*, Milano, Medusa, 2003, pp. 36 s.; Aimé Césaire, *Discours sur le colonialisme* (1955), Paris-Dakar, Présence Africaine, 2004, p. 14.

definite come inferiori e che ha nell'esclusione dalla piena cittadinanza il punto archimedeo dei propri dispositivi.

D'altra parte, a confermare le peculiari connessioni nella vicenda italiana tra razzismo coloniale ed antisemitismo metropolitano, recenti studi, raccogliendo invece l'invito ad indagare le specificità del razzismo italiano³⁶ evidenziano come, concretizzatosi l'asse Roma-Berlino ed entrata in vigore la legislazione antisemita, tanto la propaganda quanto il dibattito che tra i giuristi si sviluppò attorno a tali argomenti esaltarono le connessioni tra la conquista dell'impero ed il razzismo fascista per attestare un'origine autoctona di quell'antisemitismo, per «smarcarsi ideologicamente dalla Germania [...] ricercando una motivazione [...] originale, in qualche modo 'italiana', per l'introduzione della legislazione razzista»³⁷. Di diverso parere le prevalenti letture del razzismo fascista che, pur ammettendo una varietà di ragioni alla base di questo, tendono a funzionalizzarlo alle necessità di avvicinamento alla Germania di Hitler ed a vedere nel razzismo coloniale una invenzione del regime per dare supporto all'antisemitismo³⁸.

Con la conquista dell'Etiopia e la proclamazione dell'impero, infatti, è il mutare d'atteggiamento verso i rapporti interrazziali che segna una svolta razzista nel diritto coloniale italiano nell'Africa orientale³⁹. Se infatti ancora la legge organica per

³⁶ Cfr. ad es. David Bidussa, *Il mito del bravo italiano*, Milano, Il Saggiatore, 1994.

³⁷ Cfr. Olindo De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, Le Monnier, 2009, pp. 54 ss.

³⁸ Si veda Renzo De Felice, *La legislazione razziale del fascismo*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Roma, Camera dei Deputati, 1989, pp. 11 ss.

³⁹ Il mutare d'atteggiamento rispetto alle unioni miste ed ai meticci, fenomeni fino ad allora tanto diffusi quanto tollerati, si connette non solo alla nuova immagine che il fascismo imperiale vuol dare di sé, in primo luogo all'alleato tedesco, ma anche al ben più ingente impegno umano che caratterizzò la conquista dell'Etiopia. Per Nicola Labanca, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale in Africa*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 183 ss., il particolare investimento di Mussolini in termini di uomini e mezzi nella conquista etiopica – che nelle intenzioni del duce doveva caratterizzarsi come guerra «non tradizionalmente coloniale», ma «totale» e «fascista» (ivi, p. 187) – si spiega con l'esigenza di concretizzare la propaganda imperiale del regime e di riequilibrare il rapporto con l'alleato nazista con un rapido e spettacolare successo

l'Eritrea e la Somalia (6 luglio 1933, n. 999), codificando legislativamente una prassi amministrativa ed una giurisprudenza risalenti alla metà degli anni Dieci⁴⁰, esprimeva un'attitudine in certo modo assimilazionista – ammettendo, seppure a certe condizioni, i meticci alla cittadinanza italiana – la legge organica per l'impero (1 giugno 1936, n. 1019) evidenzia la sopravvenuta ostilità del regime verso i meticci, eliminando la possibilità (contenuta successivamente negli articoli 17 e 18 della disciplina del 1933) di naturalizzare questi soggetti attraverso la cosiddetta prova della razza⁴¹. Per questi tuttavia rimanevano ancora

in politica estera che facesse considerare l'Italia una grande potenza. Questa svolta accentua peraltro la distanza tra il reggimento coloniale italiano in Africa Orientale e quello della Libia, dove il fascismo continuerà quella tendenza assimilazionista già caratterizzante l'età giolittiana, pur depotenziando la cittadinanza disegnata negli Statuti del 1919 e limitando le competenze riconosciute ai dignitari locali e il grado di autonomia attribuito all'amministrazione della colonia. Cfr. a riguardo Carlo Ghisalberti, *La legislazione dell'Impero*, in *Il parlamento italiano. Storia parlamentare e politica d'Italia*, Milano, Nuova Cei, 1990, XII, I, p. 201 e Florence Renucci, *La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta*, «Quaderni fiorentini», 33/34, 2004/2005, pp. 319 ss.

⁴⁰ Si veda a riguardo Giulia Barrera, *Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)*, «Quaderni storici», 1, 2002, p. 21.

⁴¹ Per il primo comma dell'art. 17 «[i]l nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano». Il primo comma dell'art. 18 invece prevedeva che «[i]l nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia di razza bianca, può chiedere, giunto al 18° anno di età di assumere la cittadinanza italiana». In entrambi i casi era il giudice con ordinanza motivata ad attribuire la cittadinanza e ad iscrivere il neo-cittadino nel registro di stato civile. Nel primo caso il provvedimento giudiziale poteva essere adottato sia a domanda che d'ufficio. Nel secondo caso tale attribuzione giudiziale della cittadinanza era subordinata all'accertamento «che il richiedente stesso: 1°) per i caratteri somatici ed altri eventuali indizi sia con fondamento da ritenere nato da genitore di razza bianca; 2°) non sia poligamo; 3°) non sia mai stato condannato per i reati che, ai termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici; 4°) abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare; 5°) posseda un'educazione perfettamente italiana». L'art. 18 prevedeva infine che «eguale facoltà da esercitare negli stessi modi hanno i nati nell'Eritrea o nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca».

aperte possibilità di accesso alla cittadinanza in caso di matrimoni misti e di riconoscimento da parte del genitore cittadino.

Questo mutamento di indirizzo orientato all'irrigidimento della distanza interrazziale a partire da una disciplina della sessualità e delle relazioni di genere in colonia, troverà compimento con l'istituzione del reato di "madamismo" (regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 880)⁴² e con le "norme relative ai meticci" (legge 13 maggio 1940, n. 822), che puntavano a risolvere il problema dei meticci, la prima impedendone la nascita e la seconda disponendo la definitiva riconduzione della condizione di meticcio a quella di suddito. Per l'art. 2 della legge n. 822 infatti il soggetto riconosciuto meticcio «assume lo statuto del genitore nativo ed è quindi considerato suddito a tutti gli effetti», dunque non può essere né riconosciuto né adottato dal genitore cittadino. A queste discipline devono inoltre aggiungersi le "sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana" (legge 29 giugno 1939, n. 1004) con le quali, al di là della estrema genericità della formulazione dei reati di lesione del prestigio della razza, veniva meno quel trattamento preferenziale fino ad allora riservato ai libici, riferendosi per la prima volta anche a essi il reato di madamismo, e inoltre si dispose la punibilità della indigena partecipe

⁴² Reato con il quale si sanziona solo il cittadino e non anche la donna indigena. Antigiuridico dunque era definito non un fatto oggettivo, ma il solo comportamento del cittadino, il quale intrattenendo rapporti con persone di "razza inferiore" finiva per degradare il prestigio della razza colonizzatrice. Le ragioni di questa scelta sono chiaramente espresse dallo stesso Mussolini alla presentazione del disegno di legge di conversione alla Camera, il 30 novembre 1937, secondo il quale «la pena si applica solo alla persona del cittadino italiano e non anche alla persona di colore, in quanto pienamente ed unicamente responsabile della lesione al prestigio della nostra razza viene considerata la persona di più elevata civiltà che, nel contrarre l'illecito rapporto, dimostra di dimenticare i propri doveri di cittadino» (cit. da Gianluca Gabrielli, *La persecuzione delle «unioni miste» (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, «Studi Piacentini», 20, 1996, p. 95). In termini molto simili si pronuncia una delle prime sentenze su tale reato, Tribunale di Addis Abeba, 13 gennaio 1938, *Pulcinelli e Ascalè*, «Razza e civiltà», 1, 1940, p. 128: «Come vedesi i beni che si sono voluti tutelare [con il R.D.L. n. 880 cit.] sono la purità della nostra razza, la nostra superiorità ed il nostro prestigio di fronte ai sudditi; ma sono beni cotesti che appartengono al patrimonio morale del cittadino soltanto, e, se così è, il cittadino soltanto è tenuto a rispettarli e a non offenderli».

di “relazioni di indole coniugale” che invece, come accennato, non veniva sanzionata nella disciplina del 1937⁴³.

Il colonialismo fascista si connota dunque per una istituzionalizzazione di quel razzismo ‘culturale’, spontaneo e diffuso, che caratterizza ogni impresa coloniale, tentando di mettere in piedi, a partire dal controllo della sessualità interrazziale e da una progressiva criminalizzazione delle unioni miste, un sistema di *apartheid* che separasse nettamente le vite e gli spazi dei colonizzatori e dei colonizzati. Non deve esserci campo della vita sociale e privata che non sia improntato ad una rigida segregazione e gli unici rapporti interrazziali ammessi saranno quelli monetizzabili e rispettosi dello schema di dominazione, e stanno a confermarlo, oltre alla parabola della condizione giuridica dei meticci, la riduzione dei rapporti sessuali a una prostituzione istituzionalizzata e minutamente regolamentata⁴⁴ e la severità che rivela la giurisprudenza coloniale verso gli italiani che, come si diceva al tempo, finivano per ‘insabbiarsi’, smarrendo la ‘giusta distanza’ dalla società indigena e compromettendo in questo modo il prestigio del colonizzatore e della sua razza⁴⁵.

La svolta imperiale di età fascista e l’istituzionalizzazione del razzismo che la caratterizzò ridisegnarono dunque il sistema delle differenze su una trama non più storico-culturale, ma biologica e dunque inalterabile, nella quale ogni possibile diminuzione della distanza tra colonizzati e colonizzatori venne interpretata come una contestazione del dominio coloniale. Questa istituzionalizzazione segnò al contempo un passaggio di rilievo

⁴³ Sul dibattito tra i penalisti del tempo sulla “non punibilità dell’indigena” cfr. Gabrielli, *La persecuzione delle «unioni miste» (1937-1940)* cit., pp. 95 ss.

⁴⁴ Sulle politiche di controllo della sessualità interrazziale del fascismo imperiale si vedano i lavori di Giulietta Stefani, *Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: una storia di genere*, Verona, Ombre corte, 2007, spec. pp. 130 ss. e Giulia Barrera, *Sessualità e segregazione nelle terre dell’Impero*, in Riccardo Bottoni (a cura di), *L’impero fascista. Italia ed Etiopia (1035-1941)*, Bologna, il Mulino, 2008, spec. pp. 403 ss.

⁴⁵ Un insabbiamento testimoniato, secondo quella giurisprudenza, da eventuali manifestazioni di affetto o di rispetto per la donna indigena, le quali non solo confermavano la natura coniugale della relazione, ma dimostravano inoltre l’intenzione del cittadino di elevare l’indigena «al rango di compagna di vita e partecipe d’ogni atteggiamento anche non sessuale della propria vita». Così C. App. Addis Abeba, 31 gennaio 1939, *Seneca*, «Razza e civiltà», I, 1940, pp. 548 ss.

sul terreno delle retoriche legittimanti l'impresa coloniale: al paternalismo buono della missione civilizzatrice, che diversifica gli statuti giuridici dei soggetti (anche) al fine di elevarne la condizione e il grado di sviluppo, subentra qui un paternalismo aggressivo che, esclusa ogni seppur tendenziale e condizionata ipotesi di riduzione delle distanze, rivela come quella dualità di statuti giuridici fosse in realtà funzionale a mantenere non solo una distanza tra sudditi e cittadini, ma una superiorità razziale che impone ai secondi, come nel caso della punibilità del reato di "madamismo" e di quello finalizzato alla "difesa del prestigio di razza", doveri finalizzati a garantire l'ordine sociale e la gerarchia razziale coloniale. E il diritto e la cultura giuridica saranno chiamati a dare un contributo determinante, riproducendo e ribadendo nella normativa, nella giurisprudenza e nel dibattito pubblico, quella separazione tra razze proprio dove questa appariva maggiormente rimessa in discussione nella realtà delle interazioni sociali⁴⁶, e dunque articolando dispositivi orientati a contrastare quelle situazioni – a partire dalle unioni miste e dal meticcio – nelle quali più era evidente la mescolanza tra colonizzati e colonizzatori.

Insistere sulla vicinanza dei razzismi coloniale e fascista, sulla genealogia che connette il primo al secondo, non intende in alcun modo svalutare la drammatica eccezionalità dell'antisemitismo nazifascista. Al contrario, si tratta di evitare, come accennato, meccaniche derivazioni e disinvolti accostamenti e ricordare la radice coloniale del razzismo europeo in una situazione in cui invece mi pare permanga prevalente una cesura nell'indagare razzismo coloniale e antisemitismo metropolitano che, per limitarci al tema della tutela delle minoranze, contribuisce ad esempio a comprendere la diversa assunzione di responsabilità degli ordinamenti europei nei confronti dei due razzismi e il differente grado di riconoscimento che le due situazioni hanno ottenuto, a partire dal diverso grado di tutela

⁴⁶ Cfr. ad es. Richard Pankhurst, *Lo sviluppo del razzismo nell'impero coloniale italiano (1935-1941)*, «Studi piacentini», 3, 1988, spec. pp. 193 ss. Il quale evidenzia come il progetto segregazionista del fascismo imperiale si realizzò solo in parte, riuscendo ad es. in ambito scolastico, ma non in ambito abitativo né tanto meno sul terreno della sessualità interrazziale.

che il diritto appronta per le minoranze “nazionali” rispetto ad esempio a quelle “immigrate”, peraltro non di rado provenienti da ex colonie.

3. *Brevi cenni intorno alle ragioni che dovrebbero indurre i giuristi a occuparsi della vicenda coloniale e del diritto che per essa si elaborò*

Sulla rimozione del passato coloniale hanno inciso le concrete vicende della perdita delle colonie e della più complessiva decolonizzazione italiana. Il repentino sbriciolarsi dell'impero coloniale nel quadro degli eventi bellici⁴⁷ non impedì peraltro che, nell'immediato dopoguerra, la gran parte delle forze politiche, senza «nessuno spirito critico per le responsabilità implicite nella politica coloniale del passato»⁴⁸, concordasse sulla necessità di un ritorno dell'Italia in Africa: speculando sulla distinzione tra colonie prefasciste ('legittimamente' acquisite) e colonie fasciste (frutto di aggressione), vantando l'importanza degli investimenti italiani nelle colonie, dei benefici che ne avrebbero tratto le popolazioni autoctone, e rimarcando il carattere di popolamento della colonizzazione italiana. In breve richiamando in causa quell'argomento demografico-migratorio che sin dalle origini del progetto coloniale italiano aveva individuato nei quadranti ultramarini i territori verso i quali incanalare l'emigrazione italiana⁴⁹. Al contempo, quella singolare e

⁴⁷ Per un'accurata ricostruzione cfr. Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. III. La caduta dell'Impero*, cit., pp. 343 ss. e Id., *Gli italiani in Libia. II. Dal fascismo a Gheddafi*, Milano, Mondadori, 1997, pp. 319 ss.

⁴⁸ Così Giampaolo Calchi Novati, *Fra Mediterraneo e Mar Rosso. Momenti di politica italiana in Africa attraverso il colonialismo*, Roma, Istituto italo-africano, 1992, p. 110.

⁴⁹ Tra le poche voci fuori dal coro, quella di Gaetano Salvemini il quale rilevava come «le colonie italiane non hanno mai servito e non serviranno mai a risolvere il problema dell'emigrazione o alcun altro problema italiano» e che «[a] domandare le vecchie colonie si fa la figura di quei nobili siciliani che non avevano più da mangiare ma mantenevano la carrozza con lo stemma allo sportello», *Lettere dall'America. 1944-1946*, Bari, Laterza, 1967, p. 157, cit. in Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. IV. Nostalgia delle colonie*, cit., p. 11. Sulle posizioni assunte riguardo le colonie dai diversi partiti italiani nell'immediato dopoguerra cfr. Gianluigi Rossi, *L'Africa italiana verso l'indipendenza (1941-1949)*, Milano, Giuffrè, 1980, pp.

non breve coda della decolonizzazione italiana che fu la vicenda dell'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (AFIS)⁵⁰ si connota per una continuità del personale addetto nella colonia prima e nell'amministrazione fiduciaria poi, che ha segnato peraltro anche la gestione e i lavori degli enti di ricerca attivi in campo coloniale. Questo singolare intreccio di improvvisa perdita della memoria e di continuità di strutture e di personale, oltre che di retoriche, ha finito con l'alimentare per lungo tempo le stereotipie legittimanti prima ed autoassolutorie poi attorno a un colonialismo italiano "straccione" ma in fondo di "brava gente", e solo le ultime generazioni di storici hanno affrontato questo rimosso, uscendo dall'agiografia per dar vita ad una riflessione critica attorno ai vari aspetti della storia del colonialismo italiano⁵¹.

Questa rimozione appare invece ancora all'opera nel campo della giuspubblicistica, dove continua a prevalere l'idea di un diritto coloniale come di un diritto speciale. Un diritto riguardante altri tempi e altri spazi, una disciplina "di settore", piuttosto che un contesto con il quale le diverse branche del diritto sono state chiamate per mezzo secolo circa a confrontarsi. Questa lettura specializzante, come ho cercato di argomentare, reitera un'interpretazione del diritto coloniale ampiamente diffusa in età coloniale che ne replica peraltro la funzione culturale e ideologica, appannando la complessità delle relazioni che connettono le dinamiche metropolitane a quelle coloniali.

45 ss. Sulla decolonizzazione italiana, oltre al lavoro di Rossi ora richiamato, si segnalano inoltre i saggi di Giampaolo Calchi Novati, *La sistemazione delle colonie italiane dell'Africa Orientale e i condizionamenti della guerra*, in Angelo Del Boca (a cura di), *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 517 ss. e di Antonio Maria Morone, *L'eredità del colonialismo per la nuova Italia*, «900. Per una storia del tempo presente», 1, 2009, pp. 73 ss.

⁵⁰ Sull'AFIS, cfr. di recente Antonio Maria Morone, *L'ultima colonia. Come l'Italia è tornata in Africa 1950-1960*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

⁵¹ Sulla «tardiva decolonizzazione degli studi storici coloniali», mi limito qui a ricordare: Labanca, *Oltremare* cit., pp. 440 ss.; si veda inoltre Id., *Perché ritorna la "brava gente"*, in Angelo Del Boca (a cura di), *La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico*, Venezia, Marsilio, 2009, spec. pp. 77 ss.; Angelo Del Boca, *L'Africa nella coscienza degli italiani*, Roma-Bari, Laterza, 1992; Filippo Focardi, *La memoria della guerra e il mito del "bravo italiano". Origine e affermazione di un autoritratto collettivo*, «Italia contemporanea», 220/221, 2000, pp. 393 ss.

Studiare il diritto coloniale tenendo conto di tale complessità delle legature tra madrepatria e colonie può costituire innanzitutto un'occasione per uno studio del diritto animato da una solida e aperta prospettiva storico-comparativa⁵², la quale a sua volta può fornire strumenti di interpretazione utili alla lettura di molte dinamiche giuridiche in atto, contenendo in sé potenzialità critiche e demitizzanti, attente al concreto svolgersi delle diverse esperienze giuridiche più che a comporre ricostruzioni sistematiche e onnicomprensive, senza andare alla ricerca di troppo lineari e meccaniche derivazioni.

Queste potenzialità critiche di un approccio storico-comparativo che presti la dovuta attenzione alla vicenda coloniale sono state sottolineate da autori che esprimono sensibilità anche molto diverse tra loro. Penso ad esempio a Paolo Grossi, per il diritto, e a Edward Said, per la letteratura. Il primo ha insistito su queste potenzialità a proposito del quadro in cui, alla fine dell'Ottocento, si viene articolando in Europa il dibattito sulle forme storiche e l'origine della proprietà. L'espansione coloniale per Grossi favorì l'articolarsi di un «pluralismo culturale [che] permette una operazione demitizzante prima inattuabile: la comparazione». «In concomitanza con il consolidarsi dell'assetto coloniale c'è [infatti] la scoperta d'un globo terracqueo estremamente vario [...] Che è anche la scoperta d'un mondo da scoprire, da osservare, da analizzare, da capire». Naturalmente, «questa osservazione e questa comprensione sono [...] soltanto dei prodromi all'impossessamento e alla più efficiente colonizzazione di quel mondo», ma per la cultura giuridica quella scoperta di nuovi mondi significa non di meno un importante accrescimento del «fascio di conoscenze»: «una profonda alterazione e dilatazione» del «numero delle fonti e [della] sua tipicità». Dall'oltremare, dunque, viene al giurista un materiale

⁵² Tra i non molti lavori che si soffermano sui rapporti tra colonialismo e comparazione si veda ad es. Gino Gorla, *Diritto comparato*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 589 s. e – in una prospettiva postcoloniale, che rimarca la persistente eredità culturale del colonialismo nei principali approcci al diritto comparato – Upendra Baxi, *The Colonialist Heritage*, in Pierre Legrand, Roderick R. Munday (a cura di), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 46 ss.

«che non serve soltanto a soddisfare il gusto predominante per il positivo e anche per l'esotico appagando la sua curiosità intellettuale, ma [che] allarga enormemente il suo angolo visuale e mette in frizione con il consueto patrimonio di fonti e nozioni usate e abusate del consueto canale classicheggiante un patrimonio fresco ed intatto spesso in posizione alternativa con i luoghi comuni escogitati in tremila anni di civiltà occidentale»⁵³.

Per quanto concerne la riflessione di Edward Said, che ha dato un impulso decisivo alla svolta degli studi coloniali negli anni Ottanta, mi sembrano particolarmente interessanti in questa chiave alcuni suoi lavori degli anni Novanta e in particolare *Cultura ed imperialismo* (1993)⁵⁴, nel quale, muovendo da una visione biunivoca degli scambi culturali tra madrepatria e colonia, mostra come certe rappresentazioni delle culture extraeuropee prendessero forma nelle culture occidentali e come una serie di processi sociopolitici riguardanti tanto le metropoli quanto le colonie non fossero concepibili al di fuori di una reciproca costruzione culturale di questi due spazi. Più che le successive interpretazioni postmoderne, dunque, mi pare feconda anche per il giurista la visione saidiana della comparazione: attenta alle interazioni tra testi e dinamiche sociali, alla complessità delle relazioni culturali tra soggetti e tra saperi differenti⁵⁵; i suoi inviti a coltivare la dimensione critica e non sistematica

⁵³ Paolo Grossi, 'Un altro modo di possedere'. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 21 ss.

⁵⁴ Edward Said, *Cultura ed imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente*, Roma, Gamberetti, 1998.

⁵⁵ Said invita infatti a un approccio critico, calato in una prospettiva storica di solida impostazione vichiana e gramsciana, aliena da eccessive specializzazioni e nella quale costante è una riflessione animata da una spinta etica sul ruolo degli intellettuali nelle dinamiche culturali, politiche e sociali e sull'importanza che questi si facciano "interpreti dei malanni" (Il richiamo è al romanzo di Jumpa Lahiri, *L'interprete dei malanni*, Milano, Marcos y Marcos, 2000) delle culture che studiano, collocandosi entro uno spazio *in-between* tra le due culture. Di un intellettuale dunque capace di cogliere i vantaggi di una condizione culturalmente esule: capace di vedere le cose sempre come «contrappuntate», da una «doppia prospettiva» (quella di provenienza e quella di arrivo) e dunque mai scisse o irrelate; di «guardare le cose [sulla scia di Vico] non solo per come sono, ma per come sono diventate», a considerarle «il risultato di [...] scelte compiute da uomini e donne, [...] realtà sociali [...] e non dati di natura». Così Edward Said, *Dire la verità. Gli intellettuali e il potere*, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 70 ss.

della comparazione: «antidoto al nazionalismo riduttivo ed ai dogmi di ogni sorta» e strumento per acquisire «una prospettiva di insieme che andasse oltre la propria nazione, il proprio orticello difensivo offerto dalla propria cultura, letteratura e storia»⁵⁶. Una comparazione, peraltro, rispettosa delle singole esperienze e consapevole che si tratta non di rado di esperienze conflittuali, «discordanti, ognuna con le sue [...] priorità, con il suo ritmo di sviluppo, le sue strutture, la sua coerenza interna, e il suo sistema di relazioni con l'esterno – ma che coesistono e interagiscono reciprocamente»⁵⁷.

Peraltro la vicenda coloniale non costituisce solo un'occasione di recuperare una prospettiva storico-comparativa nello studio del diritto pubblico, ma anche un interessante e oggi trascurato punto di osservazione per indagare una fase della storia costituzionale e della cultura giuridica italiana particolarmente densa di implicazioni per il nostro presente, offrendo spunti di riflessione attorno a quelle relazioni tra paesi e tra individui provenienti da tali paesi che maggiormente risentono di quello 'sguardo sull'altro' che si è sviluppato entro le logiche di dominio e assoggettamento che hanno segnato il colonialismo. Un'occasione dunque per coltivare uno sguardo storico che in quanto tale può farsi portatore di consapevolezze critiche.

A questo proposito tuttavia può essere utile sgomberare il campo da un equivoco. Se indubbiamente per un giurista prestare attenzione al diritto coloniale vuol dire porsi in una prospettiva storica che può aiutare a cogliere talune connessioni tra quella vicenda e alcune odierne dinamiche giuridiche, questo non vuol nemmeno dire, come già accennato, indul-

⁵⁶ Said, *Cultura ed imperialismo* cit., p. 68.

⁵⁷ Ivi, p. 58. Il richiamo alla riflessione di Said e l'accostamento tra comparazione giuridica e comparazione letteraria porterebbe ad aprire un altro discorso, che qui può essere soltanto richiamato e che riguarda i rapporti tra diritto e letteratura, e il contributo che lo studio delle opere letterarie, come di altre forme d'arte, può offrire allo studioso delle scienze umane e sociali. Un contributo questo che ritengo possa essere particolare stimolante per il giurista quando se ne valorizzi, come fa Said, il riferimento all'*esperienza*, lemma cui ricorre di frequente nei suoi lavori per indicare l'oggetto della propria analisi (fra i molti lavori sul tema richiamo qui, per l'attenzione che variamente prestano alla su richiamata dimensione esperienziale, i saggi di Francesco Cerrone, Angelo Antonio Cervati e Federico Spantigati in «Ritorno al diritto», 4, 2006, *Diritto e letteratura* – a cura di Federico Spantigati).

gere eccessivamente su un'attualità del diritto coloniale: su una lineare quanto improbabile continuità tra quella vicenda e l'oggi, anche se è difficile negare che presentino oggi connotazioni innegabilmente coloniali processi quali il controllo di risorse naturali, le cause e le modalità dell'urto bellico e le politiche migratorie, nelle quali si assiste al ritorno in campo di un diritto speciale nel trattamento dei non cittadini che degrada, amministrativizzandoli, contenuti e tutele degli stessi diritti fondamentali a essi riconosciuti⁵⁸.

Credo invece che per un giurista possa essere più fruttuoso, come accennato, lavorare sull'inattualità di quella vicenda, gettarvi uno sguardo genealogico, prestando attenzione alle «rottture epistemologiche»⁵⁹ più che alle progressioni lineari e preoccupandosi di evidenziare «non tanto le persistenze morfologiche e le analogie di regime, ma quanto di “inattuale” (non schiacciato sulla vigenza effimera di un oggi in tumultuoso divenire) ci offre la tradizione più risalente, far affiorare i tratti più riposti e meno lineari, maggiormente complessi e contraddittori che scandiscono la nostra identità giuridica»⁶⁰.

⁵⁸ Sulle connessioni tra la cultura giuridica del colonialismo e le odierne politiche europee dell'immigrazione cfr. Sandro Mezzadra ed Enrica Rigo, *Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale*, in Aldo Mazzacane, *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, Bologna, Clueb, 2006, spec. pp. 196 ss. e, se si vuole, Gianluca Bascherini, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, Jovene, 2007, spec. pp. 89 e 204 ss. Sulla specialità caratterizzante le discipline penali e amministrative preordinate al contrasto dell'irregolarità migratoria e quelle in materia di vita familiare degli immigrati, insistono rispettivamente Angelo Caputo, *Diritto e procedura penale dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 349 ss. e Valentina Calderai, «All Families Are Equals, But Some Families Are More Equal Than Others». *Note critiche sulla giurisprudenza delle corti superiori in materia di diritto all'unità familiare dei migranti*, «Rivista Critica del Diritto Privato», XXVIII, 3, 2010, spec. p. 508.

⁵⁹ Così Michel Foucault di *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi, 1977, p. 11. Sui rapporti tra questo Foucault e la riflessione di Nietzsche (v. ad es. *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, Milano, Adelphi, 1991) cfr. ad es. Salvatore Natoli, *La verità in gioco. Scritti su Foucault*, Milano, Feltrinelli, 2005, spec. pp. 99 ss. Sul rapporto di Nietzsche con la storia direi obbligato il riferimento a Karl Löwith, *Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX*, Torino, Einaudi, 1979, spec. pp. 290 ss.

⁶⁰ Così Emanuele Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 9.

L'importanza di quella storia mi sembra dunque si connetta a una visione del diritto che presti attenzione al mutare degli orientamenti legislativi e giurisprudenziali, delle prassi amministrative e in particolare del pensiero giuridico. Il moderno colonialismo infatti riguarda un periodo decisivo della storia delle istituzioni e della cultura giuridica italiana ed europea e una miglior conoscenza del diritto che per quella vicenda si elaborò può contribuire a riportare l'attenzione su momenti del pensiero giuridico italiano, il passaggio tra Otto e Novecento e, ancor di più la riflessione degli anni Venti e Trenta, nei quali la giuspubblicistica italiana ed europea «ha raggiunto una profondità di pensiero ed una consapevolezza delle connessioni tra ordinamenti e trasformazioni sociali» che potrebbero giovare oggi «alla qualità ed alla chiarificazione dei termini del dibattito teorico odierno»⁶¹. Della giuspubblicistica italiana di quegli anni – al di là dei ‘padri nobili’ – di recente una certa attenzione è stata rivolta a quei giuristi, come Rocco, Panunzio e Costamagna, che portarono quella rottura nel diritto pubblico fascista⁶². Ben minore attenzione invece si presta alla riflessione che si produce alle periferie del regime: nell'esilio antifascista⁶³, ma anche nello spazio coloniale. I più recenti lavori storici sul colonialismo italiano vengono variamente evidenziando il peso che tale vicenda ha avuto nella costruzione dell'identità e della cultura nazionale. Credo che qualcosa di simile valga anche per il diritto pubblico e la cultura giuridica dell'Italia unitaria, i cui

⁶¹ Così Angelo Antonio Cervati, *La delega legislativa ed il potere regolamentare nel pensiero di Egidio Tosato*, in corso di pubblicazione negli *Studi in onore di Mario Galizia*, par. 5.

⁶² Tra i recenti lavori su questi autori ricordo: Emilio Gentile, Fulco Lanchester e Alessandra Tarquini (a cura di), *Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, Roma, Carocci, 2010; Silvia Niccolai, *Sergio Panunzio*, in Rafael Domingo (a cura di), *Juristas Universales*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2004, vol. IV, pp. 131 ss.; Marco Benvenuti, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, «Nomos. Le attualità del diritto», 1-2, 2005, pp. 17 ss.

⁶³ A questo proposito si vedano i saggi raccolti nella prima parte del volume curato da Andrea Buratti e Marco Fioravanti, *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, Roma, Carocci 2010, pp. 33 ss.

150 anni vengono celebrati trascurando praticamente *in toto* la sua parte oltremare.

Da questo punto di vista, può essere utile, a conclusione di questo lavoro, gettare un rapido sguardo all'influenza che la vicenda coloniale, e in particolare la svolta imperiale e razzista della metà degli anni Trenta, esercitò su importanti questioni caratterizzanti il dibattito giuridico. Penso innanzitutto al dibattito su formalismo e antiformalismo: due prospettive che al tempo potevano prestarsi tanto alla legittimazione delle prevalenti tendenze autoritarie e razziste quanto a una loro, seppure carsica, contestazione. Tecnicismo e formalismo furono infatti sicuramente argomenti spesi dai giuristi più vicini al regime per avallare e sostenere la specialità coloniale prima e, poi, le tendenze autoritarie e razziste⁶⁴, ma questi approcci di metodo, per altri giuristi, costituirono invece un canale attraverso il quale tentare di imbrigliare la rottura caratterizzante il diritto razzista del fascismo imperiale entro quella cornice dommatica e, seppure parzialmente garantista, caratterizzante il diritto liberale⁶⁵. Analogamente, all'antiformalismo di regime, penso ad esempio a Costamagna, che contesta la dommatica liberale e la cultura romanistica in nome dello spirito della rivoluzione fascista, fa da contraltare la posizione di Giorgio La Pira, la cui opposizione alla deriva razzista muove da una connessione di matrice giusnaturalista tra diritto romano e cristianesimo che del primo finiva per esaltare l'universalismo e la capacità includente⁶⁶.

Peraltro, per quanto concerne i richiami al diritto romano nella riflessione dei giuristi sulle colonie prima e la legislazione razzista poi, va ricordato che questi rimandi costituirono un facile terreno di legittimazione retorica dell'impresa coloniale

⁶⁴ Cfr. ad es., a proposito della legislazione razziale, Guido Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 270.

⁶⁵ È questo ad es., in chiave antirazzista, l'intento di Santoro Passarelli e, a proposito di delega legislativa, di Egidio Tosato. A questo riguardo si vedano rispettivamente Ferdinando Treggiari, *Questioni di Stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro Passarelli*, in Giovanni Diurni, Paolo Mari e Ferdinando Treggiari (a cura di), *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto, Fondazione Centro Studi sull'Alto Medioevo, 2008, pp. 867 s. e Cervati, *La delega legislativa* cit.

⁶⁶ Cfr. De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 119 ss.

fin dai suoi albori e che, con la svolta imperiale della metà degli anni Trenta, quei riferimenti all'impero romano e al suo diritto tesero inoltre a mettere in luce in una prospettiva continuista le peculiarità del progetto coloniale fascista e la distanza tra questo e gli altri imperi coloniali⁶⁷. Non di meno, i richiami al diritto romano e alla cultura romanistica giocarono un ruolo di rilievo anche nella parabola del razzismo italiano, così come nel dibattito su comparazione e colonizzazione. Nella costruzione del razzismo italiano, coloniale prima e antisemita poi, nella prima metà degli anni Trenta, i richiami da parte dei giuristi al diritto romano costituirono non di rado un canale di contestazione del razzismo biologico di matrice nazista, insistendo piuttosto su un'idea di stirpe che tendeva a costruire un sistema delle differenze su base culturale e volontaristica: Roma e il suo diritto, dunque, quale base di un impero nel quale potevano riconoscersi popoli diversi. Sarà soprattutto dal 1938 in poi che i riferimenti al diritto romano verranno spesi non più per segnare una distanza dal razzismo nazista, ma piuttosto per dichiarare una convergenza su quelle posizioni, «mettendo l'accento sul declino di un originario razzismo di Roma come principale causa della decadenza e della caduta dell'impero», lavorando *contra* quella tradizione di pensiero di stampo liberale che vedeva il diritto romano in primo luogo quale fonte del diritto privato ed enfatizzando invece il diritto pubblico romano, la sua socialità e la costituzione augustea, che, diversamente da quanto accadde nel tardo impero, seppe conservare una condizione di superiorità per le genti italiche rispetto alle altre popolazioni⁶⁸.

D'altra parte, a testimoniare un differente uso del diritto romano e della cultura romanistica, non c'è solo la già ricordata elaborazione di La Pira, ma c'è anche una lettura dei rapporti tra

⁶⁷ V. ad es., *ex multis*, Carlo Manes, *Innovazione fascista e tradizione romana nella costituzione, organizzazione e amministrazione dell'impero*, in *Atti della XXV Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. 1° Raduno Coloniale della Scienza italiana (Tripoli 1-7 Novembre 1936)*, Roma, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, 1937, pp. 34 ss. Sui riferimenti all'impero romano da parte del colonialismo imperiale fascista cfr. ad es. Costa, *Il fardello della civilizzazione* cit., spec. pp. 232 ss.

⁶⁸ Su questa parabola dei rapporti tra giusromanistica e diritto razzista italiano, cfr. ancora De Napoli, *La prova della razza* cit., pp. 103 e spec. 111 ss.

colonizzazione e comparazione, che – diversamente dalla comparazione prevalente tra i giuspubblicisti, condotta attraverso un confronto modellistico delle discipline e delle forme di governo caratterizzanti le altre potenze coloniali al fine di trarne ispirazione per l'organizzazione del reggimento coloniale italiano⁶⁹ – trova espressione appunto nei lavori di alcuni romanisti e filosofi del diritto. In queste opere infatti i riferimenti a Roma non costituiscono soltanto un facile strumento di legittimazione retorica dell'impresa coloniale, ma operano anche quale invito ad approfondire la conoscenza degli ordinamenti indigeni, a partire dalla raccolta e dalla traduzione dei diritti e delle consuetudini vigenti nei vari territori colonizzati, nonché, per quanto riguarda l'ordinamento musulmano incontrato in Libia, a indagare i rapporti che, per il tramite del diritto bizantino e del diritto comune, legano storicamente tale ordinamento al diritto romano⁷⁰.

Oltre alla *Methodenstreit* tra formalismo e antiformalismo e alle diverse direzioni in cui si mossero i richiami al diritto romano, la vicenda coloniale segnerà un momento importante

⁶⁹ V. ad es. Arcoleo, *Il problema coloniale* cit., pp. 27 ss., e Schanzer, *L'acquisto delle colonie e il diritto pubblico italiano*, cit., pp. 13 ss., tuttavia sarà ancora Romano, *Corso di diritto coloniale* cit., p. 25 che riassume esemplarmente questa idea del diritto coloniale comparato. Per questi infatti «la comparazione dei vari diritti coloniali può essere particolarmente fruttuosa, perché l'assetto delle nostre colonie è ancora in via di sviluppo, ed è quindi utile studiare gli ordinamenti dati da popoli che ci precedettero nelle conquiste coloniali, e sono perciò più di noi esperti nella politica da seguirsi in tale materia».

⁷⁰ Esemplari a riguardo alcune pagine di Evaristo Carusi, *Il problema del diritto comparato, sotto l'aspetto scientifico, legislativo e coloniale*, Roma, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, 1917, per il quale le relazioni tra il diritto romano e i «vari diritti mediterranei orientali» (p. 8), vanno studiate come ricerca delle possibili origini comuni, della «indiscutibile funzione di coordinamento esercitata dal diritto romano in epoca imperiale» e della «propulsione» data dal diritto romano «verso la creazione di sistemi di diritto organici, a propria immagine, come il diritto bizantino e quello musulmano» (p. 10). Tali relazioni inoltre, per Carusi, devono indagarsi a partire da «uno studio storico dei vari diritti, condotto con metodi tecnici e criteri sistematici, sotto l'aspetto comparativistico» (p. 17), secondo dunque quella «scienza della storia del diritto» che sarebbe «la vera e sola scienza del diritto». Per una critica di tale visione del diritto come scienza storico-comparativa, in quanto fondante tipi e metodi di indagine diversi e non riconducibili a unità v. la recensione al lavoro di Carusi di Pietro De Francisci, *La scienza del diritto comparato secondo recenti dottrine. Note critiche*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», III-IV, 1921, pp. 232 ss. Sul nuovo interesse per il diritto musulmano sviluppatosi a partire dall'impresa libica v. anche Martone, *Giustizia coloniale* cit., pp. 194 ss.

anche per quanto concerne i rapporti tra il diritto e le scienze, naturali e sociali e la penetrazione nel dibattito giuridico di temi e argomenti delle seconde. E anche in questo caso la proclamazione dell'impero coloniale fascista segnerà un momento di svolta. Se infatti, specialmente a ridosso della campagna di Libia, la riflessione su colonizzazione e comparazione sviluppata in ambito romanistico e tra i filosofi del diritto prestò grande attenzione ai coevi lavori di antropologia ed etnologia giuridica ad esempio di Albert Herman Post, di Johann Jakob Bachofen, e ai saggi apparsi dalla seconda metà degli anni Ottanta del XIX secolo nella *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* diretta da Joseph Kohler⁷¹, il nuovo modello di colonizzazione caratterizzante l'imperialismo fascista indurrà un diverso coinvolgimento delle scienze naturali e sociali nella costruzione e nella legittimazione dell'impresa coloniale. Si diradano, soprattutto nelle trattazioni dei giuristi, i richiami agli ordinamenti coloniali stranieri⁷² e si incontrano sempre meno rimandi al diritto romano quale terreno di una possibile interlocuzione tra il diritto dei dominati e quello dei dominatori⁷³. La coloniz-

⁷¹ Cfr. Rodolfo Sacco, *Antropologia giuridica*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 28 ss. e 75 ss., che evidenzia il rilievo della vicenda coloniale nello sviluppo di tale branca di studi. Su questo approccio comparativo che tiene assieme vichismo giuridico, tradizione romanistica e i nuovi studi etno-antropologici v. inoltre Luigi Capogrossi Colognesi, *Modelli di Stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma, Bulzoni, 1994.

⁷² V. ad es. i già ricordati manuali di Borsi e Cucinotta, nei quali non vi è praticamente alcuna comparazione tra il diritto e le istituzioni del colonialismo italiano e i reggimenti coloniali stranieri. Fa eccezione Massimo Colucci, *Diritto coloniale*, «Nuovo Digesto italiano», IV, Torino, UTET, 1938, p. 959, il quale ancora sottolinea «il notevole ausilio» che il diritto coloniale comparato può offrire al legislatore e all'interprete in campo coloniale.

⁷³ Una parziale eccezione a tale riguardo è offerta da un breve intervento di Giorgio Del Vecchio, *Giurisprudenza e colonie*, in *Atti della XXV Riunione* cit. Questi infatti, pur non mancando di richiamarsi a Roma quale legittimazione dell'impresa coloniale e di avallare le riforme fasciste in Libia, ammette al contempo, richiamandosi ad es. a Vico, Romagnosi, Amari e a Kohler, una «comunicabilità di istituti giuridici da un popolo ad un altro» che deve poggiare su una «perfetta conoscenza del diritto patrio, di quello precedentemente vigente in colonia e delle condizioni che ivi si incontrano», conoscenza la quale può venire solo da un serio impegno nella raccolta e traduzione dei diversi diritti indigeni. E se una tale conoscenza anche per Del Vecchio va indirizzata alla «costituzione di un vero e organico sistema giuridico coloniale», è anche vero che per il filosofo del diritto solo una «ampia e diligente» comparazione permette di «cogliere il senso profondo» di consuetudini e istituzioni apparentemente così distanti

zazione imperiale fascista non intende ispirarsi a modelli stranieri, ma si pone essa stessa come paradigma di un progetto coloniale nuovo e antico allo stesso tempo, ed i risalenti riferimenti all'impero romano, come già accennato, servono ora in chiave continuista a evidenziare le specificità del progetto coloniale fascista; inoltre, per un paradosso solo apparente, in quel torno di tempo anche la comparatistica coloniale come già era accaduto a cavallo tra i due secoli specialmente per il diritto pubblico comparato, abbandonò le precedenti prospettive storiche, sociologiche ed etno-antropologiche per abbracciare una svolta "giuspositiva e statualistica" che nazionalizza il diritto comparato e lo mette al servizio dei nascenti stati nazione europei⁷⁴. A ciò si aggiunga che in quegli stessi anni il regime perde interesse verso le raccolte e le traduzioni dei testi e delle consuetudini dei vari ordinamenti indigeni e verso quegli studi etno-antropologici che in precedenza, pur con i loro innegabili limiti, avevano dato comunque un importante contributo alla giuscolonialistica, offrendo importanti informazioni sulle società indigene. Ridefinendosi i rapporti interrazziali a partire da una matrice non più storico-culturale ma biologico-naturalistica, per legittimare i discorsi e le pratiche giuridiche che traducono in regole questa differenza, servono non tanto etnologi o antropologi culturali, quanto piuttosto antropologi fisici, antropometristi, ma soprattutto, demografi, medici, biologi, studiosi di genetica⁷⁵.

In conclusione, questo sguardo – indubbiamente parziale e a volo d'uccello – sull'influsso che la vicenda coloniale esercitò su importanti nodi del dibattito giuridico italiano della prima metà

come quelle coloniali, ma che tuttavia «come (quasi) tutti i costumi umani» non mancano di un «motivo di vero» (p. 4 dell'estratto).

⁷⁴ Sulla parabola dei rapporti tra colonizzazione e comparazione qui sinteticamente richiamata sia permesso il rinvio a Bascherini, *Ex oblivione malum cit.*, pp. 187 ss. e 213 ss.

⁷⁵ Vedi a riguardo Barbara Sòrgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 203 ss. V. inoltre Calchi Novati, *Studi e politica* cit., p. 185, per il quale i congressi di studi coloniali che si svolsero negli anni Trenta (Firenze, 1931; Napoli, 1934; Roma, 1937) mostrano la scarsa attenzione del regime ai risultati raggiunti in campo storico etnologico e linguistico da quelle scuole «di sicuro prestigio» nel frattempo formatesi in Italia.

di Novecento mi sembra offra ulteriore conferma del fatto che il colonialismo, e la densità e complessità dell'elaborazione giuridica che questo portò con sé, costituisce un fattore tanto importante quanto ignorato di quel dibattito giuridico e del moto di cambiamento delle strutture concettuali e delle pratiche che esso elaborò. In questa chiave, le varie tappe del colonialismo italiano possono costituire altrettante occasioni per riflettere criticamente attorno a categorie centrali del diritto costituzionale italiano ed europeo – sovranità, Stato di diritto, separazione dei poteri, ruolo del legislatore, indipendenza della magistratura, garanzie giurisdizionali – evidenziando come questi concetti non risultano così monolitici. Queste costruzioni concettuali infatti, osservate con una *peripheral view* sensibile all'esperienza coloniale e calate in quell'elemento costitutivo di ogni esperienza giuridica che è la storia, appaiono più dinamiche e complesse, adattabili ai soggetti e ai territori con i quali nel tempo sono entrate in relazione. Ancora con Said, mi sembra dunque si possa dire che anche il diritto e la cultura giuridica abbiano attinto per contrapposizione forza e senso d'identità alle vicende coloniali, «facendone una sorta di sé complementare e [...] sotterraneo»⁷⁶ e che dunque una miglior conoscenza del diritto coloniale per i giuristi può costituire un'occasione di approfondimento «dei rapporti tra l'«Occidente» e gli «altri», sottoposti al suo dominio culturale» non solo al fine di «comprendere una relazione ineguale tra interlocutori ineguali», ma anche per indagare «il significato delle stesse pratiche culturali dell'occidente»⁷⁷.

⁷⁶ Così Edward Said, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Milano, Feltrinelli, 1995, pp. 12 s.

⁷⁷ Id., *Cultura ed imperialismo* cit., p. 217, il quale peraltro proseguendo invita a non trascurare la «dissimulazione dei reali rapporti di potere», così come l'occultamento della «sovraposizione» e della «dipendenza» tra la «esperienza del soggetto dominante [e] quella del soggetto più debole», che rischia di determinarsi «ogniquale volta settori culturali [...] ritenuti neutrali, si focalizzano sulle culture più deboli o subordinate e le interpretano attraverso concetti basati sull'immutabilità del modo di essere europeo e non-europeo, attraverso narrazioni riguardanti il possesso geografico, attraverso immagini di legittimità e redenzione». Tra i non molti tentativi di rilettura sul terreno giuridico delle esperienze coloniali europee alla luce delle suggestioni che possono venire dai *postcolonial* e dai *subaltern studies*, cfr. Eve Darian-Smith, Peter Fitzpatrick (a cura di), *Laws of the Postcolonial (Law, Meaning & Violence)*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999.

Isabella Rosoni¹

Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei

1. *Un diritto per la colonia*

All'interno di una raccolta di scritti dedicata alla mobilità territoriale, il punto di vista proposto da questo contributo può indurre un lieve strabismo. Se da sempre quel fenomeno che oggi definiamo "mobilità degli individui" fa parte del modo di vita africano (nomadismo carovaniero, migrazioni pastorali, coltivazione ciclica della terra, pellegrinaggi, esodi dovuti a calamità, ecc), e nonostante la popolazione della Colonia eritrea presenti ben spiccate queste caratteristiche, la sensibilità mostrata dal diritto e dall'amministrazione verso questo fenomeno è scarsa, perlomeno nei primi decenni di dominio coloniale. Prevale invece, nell'ultimo ventennio del secolo XIX, una forte attenzione al fenomeno dell'emigrazione italiana e alle sue soluzioni, in campo giuridico, politico ed economico.

Una pletora di pensatori, statisti, giuristi, economisti, si occupa di questo problema sociale, tanto che, potremmo dire, il tema della mobilità (dalla madrepatria verso la colonia) viene percepito essenzialmente come uno dei corollari del più grande argomento della colonizzazione. Un esempio di questa attenzione può essere trovato nella revisione e nel perfezionamento dell'istituto giuridico della cittadinanza: dalle vecchie norme del

¹ Docente di Storia delle istituzioni politiche, Università di Macerata.

C.C. 1865 (art. 4-15) alla nuova legge organica del 13 giugno 1912 n. 555.

Viceversa, l'amministrazione coloniale si interessa al tema della mobilità dei sudditi coloniali in modo sostanzialmente marginale, spinta soprattutto da urgenze esterne quali, ad esempio, la redazione dei censimenti, la regolamentazione del lavoro indigeno, la riscossione dei tributi, l'adesione alla lotta antischiavista. Sarebbe fin troppo semplice rintracciare, nelle pieghe dei regolamenti amministrativi, o nel diritto coloniale più in generale, i segni di una attenzione verso gli sconfinamenti coloniali che, sicuramente presente, riguarda soltanto, come scrivevo poc'anzi, alcuni aspetti secondari delle attività amministrative. È nota la vicenda degli Habab, popolazioni pastorali dell'Eritrea nord-occidentale che nella metà degli anni novanta dell'Ottocento si trasferiscono in territorio anglo-egiziano per sottrarsi all'eccessivo fiscalismo della colonia². Ma ancora due esempi: nel 1903 il disciplinamento della migrazione interna dei sudditi attraverso l'istituzione di fogli di via³ e, sempre nello stesso anno, la prima legge che regola la manodopera indigena, nata per disciplinare il flusso migratorio che da oltre Mareb e dall'altra riva del Mar Rosso arriva in colonia⁴.

L'amministrazione coloniale affronta invece il tema della scienza delle popolazioni, e quindi lo studio delle strutture sociali, delle attività economiche, delle pratiche religiose, di quelle consuetudinarie e anche, ovviamente, della mobilità territoriale, quando la giovane scienza del diritto coloniale la

² Marco Lenci, *Gli Habab d'Eritrea e il governatorato di Ferdinando Martini: dalla defezione alla sottomissione*, «Africa», LIV, 1999, pp. 349-378.

³ L'amministrazione coloniale, con l'art. 293 del *Regolamento per i Commissari regionali e Residenti* (Decreto governatoriale del 30 maggio 1903, n. 213), disciplina la migrazione interna quando stabilisce che, previo nullaosta dei commissari regionali, l'autorità di P.S. deve accordare agli eritrei i fogli di via per gli spostamenti all'interno della colonia. Lo stesso articolo prescrive che agli eritrei non possono essere rilasciati passaporti. (Il passaporto garantiva una possibilità di spostamento permanente, il foglio di via una possibilità di spostamento temporaneo e contingente). Cfr. Angiolo Mori, *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea*, 8 voll., Roma, Ministero delle Colonie, 1914-1915, vol. V., p. 14.

⁴ La prima legge sulla regolamentazione della manodopera indigena è il *Decreto governatoriale* del 25 marzo 1903, n. 181.

costringe ad affrontare quelle che vengono definite le necessità dell'ordine pubblico coloniale.

In Italia, in quegli anni di inizi Novecento, la scienza del diritto fornisce all'impresa coloniale sia una legittimazione ideologica, sia gli strumenti giuridici necessari alla organizzazione del dominio. Il diritto coloniale italiano si costruisce così, più empiricamente che su complicate architetture dottrinali, e la pratica è funzionale alla dominazione: prima crea gerarchie fra nazionali e nativi, poi su queste gerarchie formula leggi e regolamenti. E al centro della creazione e del mantenimento di tali gerarchie viene collocato il concetto di ordine pubblico coloniale⁵.

2. *L'ordine pubblico coloniale*

Come è noto il concetto di ordine pubblico, essenzialmente politico e proprio per questo necessariamente indeterminato, viene declinato dall'ordinamento giuridico secondo modalità diverse e funzionali. Per ordine pubblico si intende quel complesso di norme di varia natura (le leggi costituzionali, le leggi amministrative e criminali, le leggi di polizia e sicurezza) ritenute, in un determinato momento politico, come essenziali alla conservazione e alla difesa delle istituzioni di uno stato.

Se il concetto di ordine pubblico ha un nucleo politico, perché teso alla salvaguardia della fisionomia politico-sociale dello stato, il concetto di ordine pubblico coloniale assume una connotazione politica ancora più evidente.

La teoria dell'ordine pubblico coloniale è originariamente formulata dalla dottrina francese (Girault⁶) e viene poi assunta da quasi tutte le potenze coloniali. Secondo la dottrina, da un punto di vista astratto e mantenendo una ideale simmetria dei

⁵ Per un approfondimento del tema del diritto coloniale italiano rimando ai lavori di Luciano Martone, *Diritto d'Oltremare, Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia*, Milano, Giuffrè, 2008; Bascherini, *Ex oblivione malum cit.* Per un esame della storia amministrativa coloniale rimando a Isabella Rosoni, *La colonia eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata, eum, 2006.

⁶ Artur Girault, *Principes de colonisation et Législation coloniale*, 2 voll., Paris, Sirey, 1907-1908.

principi, il fondamento del concetto di ordine pubblico coloniale deve essere ricercato nel principio generale del rispetto delle istituzioni e degli ordinamenti giuridici delle popolazioni coloniali. Tuttavia tale rispetto non può prevalere quando le tradizioni sono in opposizione o in contraddizione con la regola della missione civilizzatrice della metropoli⁷, quando entra in evidente conflitto con l'opera di civilizzazione che, perlomeno nelle intenzioni dichiarate, è lo scopo principale della colonizzazione.

Il diritto coloniale risulta frutto di due combinazioni: in generale, per i coloni, il semplice adattamento della legislazione metropolitana ai bisogni della colonia; in particolare, per gli indigeni, l'adattamento delle leggi e consuetudini locali ai principi della civiltà occidentale. Nei fatti il diritto coloniale riguarda più gli indigeni che i coloni perché, mentre le leggi dei coloni mantengono sempre uno stretto legame con le leggi della metropoli, per gli indigeni la legislazione della metropoli si presenta generalmente come inapplicabile.

In estrema sintesi, quando la metropoli estende la sovranità al territorio coloniale, in parte impone il proprio ordinamento giuridico, in parte lascia che vengano, per alcuni rapporti giuridici, gli ordinamenti e le consuetudini locali. È qui che entra in gioco il concetto di ordine pubblico coloniale che viene inteso come quell'insieme di leggi di statuto personale degli indigeni il cui rispetto è però proclamato dalla metropoli in quanto non in contraddizione o in opposizione al successo dell'opera di colonizzazione⁸.

In sostanza, l'azione civilizzatrice perseguita dalla metropoli rappresenta il principio limitatore del riconoscimento e del rispetto del diritto indigeno. Di conseguenza la conservazione delle consuetudini e il loro adattamento all'interno dell'ordina-

⁷ Enrico De Leone, *Il concetto di ordine pubblico coloniale*, «Rivista delle Colonie italiane», I, 1931, p. 272.

⁸ Ernesto Cucinotta scrive: «le consuetudini locali in tanto possono aver vigore ed essere rispettate, in quanto non siano in contrasto con l'ordine pubblico coloniale, e cioè con l'ordine sociale e con l'ordinamento giuridico, che lo stato, obbedendo alla propria missione colonizzatrice, vuole imporre ad una determinata colonia». Cucinotta, *Diritto coloniale italiano*, cit., p. 51.

mento giuridico della colonia dipendono dal modo di orientarsi della politica coloniale. Scrive Umberto Borsi:

la conservazione della consuetudine deve sempre subordinarsi alla necessità di volgere la vita della popolazione coloniale verso un indirizzamento conforme ai fondamentali principi di civiltà dominanti nei paesi più progrediti, altrimenti la colonizzazione mancherebbe al suo maggior fine morale, quello del perfezionamento sociale, che da un Governo illuminato non può totalmente sacrificarsi ad esigenze di opportunità politica. Le clausole limitative della efficacia del diritto indigeno, comunemente adottate dai legislatori coloniali per far salvi certi capisaldi della morale sociale che sono propri della loro civiltà, costituiscono appunto l'attuazione pratica di questo concetto⁹.

Due fondamentali caratteri dell'ordine pubblico coloniale sono la eccezionalità e la contingenza. Sia il legislatore nel dettare le norme, sia il giudice coloniale nell'interpretarle, devono avere un'esatta visione del raggiungimento dei fini della colonizzazione e insieme dell'importanza che alcuni istituti indigeni hanno nella vita della colonia. È loro richiesta un'opera di adattamento e di mediazione condotta secondo l'esperienza maturata e la conoscenza dei costumi indigeni. E infatti, proprio per questo, il concetto di ordine pubblico coloniale è espresso in maniera vaga e generale, non solo dalla legislazione italiana, ma anche da tutte quelle degli stati colonizzatori¹⁰. In questo modo lascia un'ampia libertà all'attività del giudice che attraverso le proprie decisioni crea una tradizione fondata sull'equilibrio tra le necessità della colonizzazione e lo stato politico, sociale ed economico della colonia. In generale, la legislazione e la giurisprudenza applicano la formula secondo la quale un determinato istituto può essere applicato in quanto «non incompatibile con lo spirito della legislazione italiana» oppure «non in contrasto con lo spirito della nostra civiltà e della nostra legislazione». L'applicazione del concetto di ordine pubblico coloniale arriva in questo modo a rappresentare una sorta di equità applicata dal giudice coloniale in forma generica e indeterminata.

⁹ Umberto Borsi, *Principi di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1938, p. 172.

¹⁰ De Leone, *Il concetto di ordine pubblico coloniale*, cit., p. 467.

Nella attività giuridica della Colonia eritrea il ruolo assegnato alla giurisprudenza come fonte di diritto assume, in questo quadro, una portata eccezionale. La giurisprudenza, oltre a interpretare e applicare il diritto coloniale, crea un diritto nuovo, elemento di conciliazione tra diritto locale, diritto metropolitano ed esigenze sociali della colonia. Adatta, ad esempio, i tradizionali principi giuridico religiosi alla vita della colonia. Successivamente il legislatore, facendo tesoro della consuetudine formata attraverso l'opera del giudice, fissa e sancisce, attraverso la norma, quanto ormai definitivamente acquisito nella coscienza giuridica della colonia¹¹. Ma il rispetto dell'ordine pubblico coloniale può essere ottenuto solo subordinandolo all'ordine pubblico dello stato colonizzatore, fatto questo che stabilisce tra i due una relazione di tipo gerarchico.

3. *Il diritto indigeno*

Non tutti gli individui che abitano in colonia godono della stessa condizione giuridica. Il diritto coloniale si articola infatti in due settori: un diritto per gli europei e un diritto per gli indigeni. Mentre per i cittadini europei vale la legge ordinaria, per i sudditi che ancora non condividono i valori della civilizzazione vale il proprio diritto fatto di eccezioni e privo di garanzie.

Coesistono in questo modo due ordini di diritti civili: il primo, dato dalle leggi italiane, si riferisce ai cittadini, l'altro, dato dai diritti locali, regola la vita civile dei sudditi. Questi, di fronte allo stato colonizzatore, sono privi di diritti soggettivi ma conservano, sia pure senza garanzie legali, le proprie istituzioni e il proprio diritto, specie in relazione al diritto di famiglia, allo statuto personale e successorio, ad alcuni gradi di giurisdizione in materia civile.

Nello stesso territorio coesistono così leggi diverse secondo i differenti abitanti. Questo fatto determina un conflitto di statuti di diritto interno che però non ha i caratteri del conflitto paritario, come può essere il conflitto di diritto internazionale.

¹¹ De Leone, *Il concetto di ordine pubblico coloniale*, cit., p. 468.

Infatti fra la legge italiana generale e fondamentale e la legge indigena, che ha sempre carattere d'eccezione, non vi è uguaglianza di titoli. Fra i due sistemi giuridici viene fatalmente stabilita una relazione assiologica: dominante il sistema giuridico dello stato colonizzatore e subordinato il sistema giuridico del territorio colonizzato¹². L'ordine pubblico coloniale finisce in questo modo per essere il principio regolatore del conflitto tra l'ordinamento giuridico che lo stato colonizzatore vuole imporre e l'originario ordinamento giuridico indigeno¹³.

Ma è fin troppo evidente che il concetto di ordine pubblico coloniale può agire come un limite imposto al principio generale del riconoscimento delle istituzioni indigene, solo se queste sono conosciute. La definizione e la sistemazione di un diritto coloniale sono possibili solo se accompagnate dalla comprensione degli ordinamenti giuridici indigeni, dallo studio della loro struttura e dei possibili rapporti di convivenza fra questi e le norme emanate dalla metropoli per la colonia. Questo proposito dà luogo, come è noto, alla raccolta e allo studio dei diritti e delle consuetudini indigene sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista giuridico e quindi politico. La conoscenza degli ordinamenti giuridici locali è indispensabile per meglio governare, amministrare, dominare.

In generale, e anche nel caso italiano, nella prima fase della colonizzazione, quando la madrepatria estende la propria sovranità su un territorio coloniale il riconoscimento dei diritti locali è molto ampio. Il primo esempio è offerto dalla legge 5 luglio 1882, n. 857, che delinea per il territorio di Assab il regime politico-legislativo poi esteso ai nuovi possedimenti italiani del Mar Rosso. La prima «carta coloniale» italiana applica le leggi e i codici vigenti in Italia agli «italiani del Regno», nei rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, nelle successioni ed in genere in tutto quanto non derogato dalle speciali norme legislative ed amministrative emanate per la colonia. Lo stesso regime regola le relazioni giuridiche degli italiani con gli indigeni e con gli stranieri. Invece il diritto locale disciplina le rela-

¹² Cfr. Cucinotta, *Diritto coloniale italiano*, cit., pp. 30 ss.

¹³ De Leone, *Il concetto di ordine pubblico coloniale*, cit., p. 274.

zioni di diritto privato che riguardano gli indigeni (il regolamento dello stato personale, dei rapporti familiari), sempre se non contrario alla morale e all'ordine pubblico e sempre fatte salve eventuali disposizioni speciali¹⁴.

La legge per la Colonia di Assab, come è noto, influenzerà tutta la successiva legislazione coloniale e introdurrà i termini del lungo dibattito che avrà per oggetto il principio di una «giustizia differenziale» per cittadini italiani e sudditi indigeni (diritto metropolitano e diritto indigeno), e la necessità della promulgazione dei codici italiani nei territori occupati¹⁵. Questa influenza si spiega con una serie di contingenze e valutazioni di ordine prevalentemente politico (infatti fino al 1903 non si parla ancora di codici coloniali). Superato questo primo momento, quando si provvede all'ordinamento giuridico della colonia, il riconoscimento del diritto indigeno viene sottoposto ad una revisione, ad una limitazione determinata, appunto, dall'ordine pubblico coloniale, concetto che, evidentemente, varia con il variare del tempo, anche all'interno della stessa colonia.

Agli inizi del secolo, il compito di censire il diritto consuetudinario locale è affidato ai funzionari coloniali che amministrano le regioni e i distretti di recente creazione. L'operazione viene avviata da Ferdinando Martini, primo governatore civile della Colonia eritrea che, a questo proposito, scrive:

Persone competenti e sperimentate, particolarmente adatte per speciali studi e per lungo soggiorno nella colonia a questo delicato compito, avrebbero dovuto raccogliere, ordinare, porre a confronto con le norme scritte tali consuetudini esaminandole con vivace senso critico [...] A questo scopo si dimostrò di grande utilità pratica l'accurata conservazione e la sistematica raccolta delle massime giurisprudenziali, che si possono trarre dalle senten-

¹⁴ La legge constava di quattro articoli: l'art. 3 disponeva l'applicazione dei codici e delle leggi agli italiani residenti in colonia; e dichiarava che, quanto agli indigeni, sarebbero state rispettate le loro credenze e pratiche religiose, e regolate, secondo la tradizione consuetudinaria, le loro relazioni di diritto privato. Un magistrato, dottore nella legge musulmana (*cadi*) avrebbe giudicato le loro controversie. Sarebbe però stato nominato dal regio commissario ed avrebbe amministrato la giustizia in nome del Re d'Italia.

¹⁵ Così Alessandro Volterra, *Amministrazione e giustizia alle origini della Colonia Eritrea (1882-1886)*, «Clio», 2, 1995, pp. 199-222, spec. p. 203.

ze pronunciate man mano dai funzionari togati o amministrativi, i quali [...] dovevano per necessità mettersi in contatto diretto coi popoli soggetti [...] per conoscere con grande esattezza il diritto consuetudinario indigeno, trasmesso oralmente di generazione in generazione e gelosamente conservato dagli anziani delle singole tribù e dei vari raggruppamenti¹⁶.

A seguito del regolamento emanato da Martini (decreto del 30 maggio 1903, n. 213), i commissari regionali e i residenti raccolgono, coordinano, commentano le massime di diritto indigeno che vengono esposte nella lingua italiana.

In generale gli autori di queste raccolte sono prevalentemente funzionari coloniali, come Gennaro Di Stefano, Dante Odorizzi, Alberto Pollera, Ilario Capomazza. Alcuni sono magistrati, inviati nel corso della loro carriera a ricoprire incarichi coloniali, come William Caffarel, Mariano D'Amelio, Ranieri Falcone, altri sono medici, inviati in colonia con l'incarico di ufficiali sanitari, come Lincoln De Castro, altri ancora, come Ruffillo Perini, sono militari, appassionati nel corso delle campagne d'Africa alla storia delle popolazioni locali.

In alcuni casi il lavoro viene svolto da noti orientalisti come Ignazio Guidi, da studiosi che lavorano con l'incoraggiamento e l'approvazione del governo coloniale, come Enrico Cerulli, che raccoglie le consuetudini somale, o Carlo Conti Rossini che raccoglie quelle eritree. Anche il governo della colonia si fa promotore della raccolta delle fonti di diritto consuetudinario, come quella pubblicata nel 1909. Infine le indagini commissionate prima dal Ministero degli Esteri, poi da quello delle Colonie, che inviano in colonia esperti, affiancati dai funzionari coloniali e da informatori indigeni. Spesso tali lavori hanno per oggetto settori specifici del diritto locale, come ad esempio quello fondiario.

I contributi più interessanti per la conoscenza del diritto consuetudinario si fermano grosso modo agli anni venti del Novecento. Poi, il prevalere in Italia del tecnicismo giuridico di forte impostazione nazionalista, fa perdere interesse verso quegli

¹⁶ Ferdinando Martini, *Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario civile Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907 presentata dal ministro delle colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913*, in AP, Camera, legislatura XXIII, sessione 1909-13, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1913, vol. I, p. 59.

approcci ai diritti locali non finalizzati alle esigenze pratiche della colonizzazione.

Il diritto islamico merita un discorso a parte. In Eritrea, è presente soprattutto fra le popolazioni del bassopiano e lungo la costa del Mar Rosso con una prevalenza del rito hanafita. Accanto ai lavori degli orientalisti e alle traduzioni dei testi sciaraitici assistiamo ad un fiorire di compendi, spesso di modesta levatura, dedicati ai singoli istituti e al diritto processuale.

Quindi una indagine spesso affidata a “dilettanti” seppur mossi da entusiasmo e buona volontà. Scrive a questo proposito Umberto Borsi: «Spesso l'esatta nozione delle consuetudini indigene è resa difficile dall'inadeguata preparazione delle persone che ricevono o spontaneamente assumono il compito di rilevarle, onde si è detto da alcuni che i Governi, come mandano nelle colonie naturalisti per studiarne gli elementi fisici, e archeologi per studiarne gli antichi monumenti, medici per studiare certe malattie diffuse fra gli indigeni, ecc., dovrebbero mandarvi giuristi per lo studio del diritto tradizionale, ma è da ritenere che questi, specialmente se non educati alle indagini coloniali, possano meglio applicarsi alla valutazione giuridica anziché al diretto rilievo delle costumanze»¹⁷.

E infatti, come negli altri paesi europei, anche nel caso italiano l'operazione di raccolta delle fonti consuetudinarie, proprio perché il più delle volte priva di una specifica preparazione etno-giuridica, produce un diritto delle popolazioni che nella maggior parte dei casi viene inquadrato entro i confini delle categorie del diritto italiano allora vigente. Soprattutto per questo motivo il risultato è un diritto delle popolazioni che in alcuni casi può considerarsi una vera e propria “invenzione”, che codifica una tradizione anche là dove questa è inesistente, embrionale, o ha caratteristiche “fluide”.

Il diritto eritreo entra in questo modo a far parte del *corpus* del diritto coloniale italiano nella posizione di fonte subordinata e speciale, e continua a regolare la vita dei sudditi eritrei. La *Relazione sommaria* che accompagna il progetto del codice civile eritreo, osserva che i sudditi godono dei diritti civili con le

¹⁷ Borsi, *Principi di diritto coloniale*, cit., p. 174.

modificazioni stabilite dalla legge e costituite dall'applicazione dello statuto personale:

Esse [le modifiche] non creano un insieme di diritti civili, che sia *inferiore* a quello degli europei. All'opposto, esse sono ispirate al rispetto delle coscienze religiosa degli indigeni, delle loro tradizioni secolari, e mirano ad agevolare i loro rapporti giuridici. Essi [gli indigeni], come gente meno evoluta, hanno bisogno di leggi più semplici, meno formali, più generose di tutela da parte dell'autorità, più confacenti al diritto naturale ed alle attuali loro condizioni sociali. Sicché essere sottoposti al loro diritto speciale non costituisce per essi una condizione di inferiorità, ma uno stato giuridico in cui godono una maggiore tutela della legge. In tal guisa si afferma di fronte ad essi l'equità dell'ordinamento giuridico. Se in qualche disposizione gli interessi della civiltà europea esigono una speciale protezione, in tutta l'opera della codificazione appare costantemente il pensiero di agevolare gli indigeni nella loro vita giuridica, anche nei rapporti con gli europei¹⁸.

Mi astengo dal commentare tale assunto. Segnalo soltanto che già nel 1924 Gennaro Mondaini lamentava, a questo proposito, la presenza di un «criterio di giustizia differenziale fra bianchi e indigeni»¹⁹.

Il processo di costruzione di un diritto per la colonia dovrebbe concludersi, perlomeno idealmente, con la quasi totale sovrapposizione dell'ordinamento della madrepatria a quello della colonia. In attesa che questo avvenga, lo stato colonizzatore agisce in tre direzioni: sopprime ed elimina alcune istituzioni indigene; applica alla colonia delle norme di diritto patrio; detta speciali norme per la colonia.

La soppressione di alcune istituzioni indigene parte da quelle che si trovano in evidente antitesi con i principi fondamentali di giustizia e di rispetto della personalità umana, come ad esempio la schiavitù e quelle norme di diritto penale che appaiono agli occhi dei colonizzatori di «particolare crudeltà». Successivamente vengono espunte quelle disposizioni di diritto indigeno che appaiono contrarie ai fini della colonizzazione. Poi, una volta delineato il quadro degli istituti indigeni conservati e di quelli

¹⁸ Commissione (eritrea), *Disegno di Codice civile da pubblicarsi nella Colonia Eritrea, con le modificazioni disposte dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903. Relazione sommaria della Commissione*, Roma, Tip. Unione Coop., 1905, p. 9.

¹⁹ Gennaro Mondaini, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, Parte II, *Legislazione*, Roma, Attilio Sampaolesi, 1924, p. 46.

soppressi o profondamente modificati, il legislatore comincia con l'applicare ad alcuni rapporti giuridici le norme del proprio ordinamento. Infine la vera opera legislativa: la formazione di un vero e proprio diritto coloniale. La metropoli, in questa terza fase, detta delle norme ispirate alle speciali esigenze della vita economica e sociale della colonia.

Nella Colonia eritrea la applicazione del diritto indigeno riguarda sicuramente il diritto privato. L'estensione dei codici italiani non riguarda i sudditi coloniali, per i quali vige il corpo delle loro leggi e consuetudini che vanno applicate, salvo eccezioni espresse, quando non contrastano con l'ordine pubblico coloniale e i principi generali della civiltà.

Un discorso diverso vale per il diritto pubblico che per sua natura riveste più immediati e tangibili accenti politici. Se da un punto di vista teorico appare evidente che la sovranità dominante sul territorio coloniale è quella dello stato colonizzatore, fatto questo che escluderebbe l'applicazione del diritto indigeno nel campo del diritto pubblico, tuttavia la recezione del diritto indigeno pubblico nell'ordinamento coloniale avviene in modo significativo, pur con quelle modifiche e limitazioni suggerite dalla necessità.

In generale possiamo dire che la conservazione del diritto indigeno si impone soprattutto per le istituzioni concernenti la famiglia, meno per quelle concernenti la proprietà, per evidenti considerazioni di carattere economico. Viene lasciata alla legge indigena la materia dello statuto personale, familiare e successorio, mentre al diritto patrimoniale vengono date nuove basi, salvo parziali deroghe nelle materie della proprietà e delle obbligazioni, che riconoscono le singole consuetudini,. Nel campo penale, salvo deroghe imposte dallo statuto personale, viene invece imposta una nuova legge, ispirata a quella della madre-patria,. In generale si tratta di un diritto redatto velocemente, perlopiù disponibile soltanto in decreti (e non in leggi), frutto non del dibattito parlamentare ma del lavoro dell'esecutivo, dei ministeri delle Colonie, degli Esteri o della Guerra, spesso dispositivo fino alla brutalità.

4. Il «diritto personale»

Parte da queste considerazioni la riflessione sulla mobilità degli individui in colonia. La mia attenzione è volta verso un fenomeno abbastanza curioso affrontato dal diritto coloniale sia italiano che, più in generale, europeo. All'interno del sistema giuridico, in filigrana al processo di riconoscimento della legittimità del diritto indigeno, riaffiora il principio della personalità del diritto, che definisce i soggetti in base allo *status*.

Uno dei caratteri più originali del diritto coloniale è la riemersione del tema della personalità del diritto. Con l'espressione personalità del diritto si intende il fatto che in uno stesso territorio le persone non rispondono tutte alle medesime norme, ma ogni gruppo ha, per determinate materie, un proprio diritto.

Prima della colonizzazione, nella regione del Corno d'Africa, non si poteva parlare di una figura unica di soggetto di diritto, ma se mai di molte disparità di trattamento. Si distinguevano il libero e lo schiavo, le etnie egemoni e quelle subalterne, i nobili e i comuni, gli appartenenti alle varie caste e i sottocasta.

Il fatto che il potere tradizionale non si lasciasse inquadrare secondo l'idea della separazione dei poteri, fosse poco compatibile con certe idee sulle garanzie individuali dei soggetti, non si basasse su rapporti di potere impersonali e autonomi, come quello europeo, ma fosse carico di elementi extragiuridici e si legasse alla persona, facilitò il riconoscimento e il mantenimento del principio di un diritto personale per gli indigeni. Nei territori che andranno a costituire la colonia, infatti, soprattutto in quelli musulmani, il principio della personalità del diritto era già in atto, sia pure tra gruppi sociali di concezioni giuridiche simili²⁰.

Viceversa, in Europa, il principio della territorialità del diritto, la correlata idea di nazione e il principio di uguaglianza formale, si erano affermati con la Rivoluzione francese e, all'epoca della colonizzazione, erano ormai considerati una acquisizione definitiva della scienza giuridica moderna e del pensiero giuridico prima illuministico e poi liberale. L'unificazione del

²⁰ Cfr. Angelo Macchia, *Le istituzioni giuridiche indigene e la personalità del diritto in colonia*, in Id., *Saggi di diritto coloniale*, Roma, tip. Mancini [1941?], pp. 19 ss.

soggetto di diritto comportò, nell'Europa che usciva dall'Antico Regime, la eliminazione del particolarismo giuridico caratterizzata dalla frammentazione delle figure giuridiche (nel Medioevo e nell'Antico regime si aveva tutta una serie di diritti, privilegi, oneri, situazioni personali, ecc.).

Il principio della personalità del diritto può essere realizzato soltanto organizzando, all'interno del diritto coloniale, un settore speciale dedicato alle consuetudini delle popolazioni indigene e accettando il fatto che, in colonia, convivano, fianco a fianco, due livelli di civiltà, di diritti, di cittadinanze, di garanzie, di tutele, di giurisdizioni, di giustizie.

Anche se la necessità da parte della amministrazione coloniale di suddividere il territorio in residenze, distretti ecc. reintroduce surrettiziamente il carattere di territorialità, i vari sistemi di norme indigene, obbliganti per il territorio ove un gruppo risultava prevalente, trasformano il diritto territoriale in diritto delle genti.

Il criterio della personalità della legge si collega a quello di appartenenza alle stirpi, ai gruppi etnici, alle religioni degli abitanti della colonia (alle razze, come si scriveva allora), e anche allo stato giuridico dei medesimi, che ne è il presupposto agli effetti di legge in ogni campo. In questo modo gli abitanti della colonia sono o cittadini (italiani e stranieri) o sudditi (eritrei ed assimilati). La conquista coloniale produce nei territori occupati la coesistenza di popolazioni diverse per cultura giuridica e condizioni materiali di vita. Le due collettività, dei coloni e degli indigeni, non si fondono ma, entro la più complessa istituzione della colonia, che le comprende entrambe, costituiscono due ordinamenti separati.

Il mantenimento di due ordini di diritti ha però bisogno anche di una giustificazione teorica. L'operazione è facilitata da alcuni settori della cultura europea che in quegli anni teorizzano la inferiorità biologica degli africani e mettono a punto una tassonomia delle razze. Tuttavia il carattere di personalità del diritto coloniale non è assoluto. Nell'ordinamento coloniale solo le norme indigene hanno carattere personale. Le norme italiane rimangono norme territoriali e, anche se si applicano ai soli italiani, hanno potenzialmente carattere generale, nel senso

che, idealmente, in un futuro più o meno prossimo, andranno a regolare i rapporti di tutti gli abitanti della colonia²¹.

Di particolare rilevanza, infine, il fatto che nella fase iniziale della colonizzazione, in forza della recente esperienza delle annessioni delle provincie italiane al Regno, molta parte della dottrina italiana sostiene il principio generale che «un territorio annesso ad un altro conserva il proprio ordinamento giuridico, tranne per quella parte in cui non è espressamente o tacitamente derogato»²². Quindi il diritto indigeno si applica sempre, tranne il caso eccezionale di diverse disposizioni del legislatore coloniale. In questa ottica il diritto indigeno costituisce la regola e il diritto italiano l'eccezione.

Successivamente, a fronte della opposizione del principio antitetico, sintetizzato nella formula «la legislazione segue la bandiera», secondo il quale il diritto metropolitano o comunque la legislazione della metropoli deve sempre applicarsi perché necessaria alla sovranità acquisita dallo stato nel territorio coloniale²³, la dottrina giuridica coloniale preferisce una soluzione intermedia formulata nel seguente modo: «il diritto indigeno si applica soltanto quando la sua validità ne sia disposta da una legge italiana, in modo espresso o tacito»²⁴. E questa soluzione afferma la non pariteticità dei due diritti. Alle leggi italiane viene in questo modo assegnato un compito di carattere generale ed una sfera di efficacia territoriale, alle leggi indigene un compito di carattere eccezionale ed una sfera di efficacia personale. In questo modo le prime costituiscono la regola, le seconde l'eccezione.

Ecco che ritorna il carattere di eccezione del diritto coloniale. Negli stati moderni il principio della personalità della legge non è più riconosciuto, vige invece il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, valida nel territorio della sua applicazione. Ma quando uno stato moderno legifera in colonia, a titolo di eccezione concede agli indigeni la conservazione della

²¹ Macchia, *Le istituzioni giuridiche indigene e la personalità del diritto in colonia*, cit., p. 24.

²² Romano, *Corso di Diritto coloniale* cit., p. 25.

²³ Macchia, *Le istituzioni giuridiche indigene e la personalità del diritto in colonia*, cit., p. 34.

²⁴ *Ibid.*

loro legge personale, mantenendo tuttavia come principio generale quello della territorialità delle norme giuridiche. In questo modo il diritto emanato dalla madrepatria costituisce una sorta di diritto comune, una legge territoriale che esercita un'azione di «sottofondo»²⁵, assicura unità al sistema delle leggi e consente di risolvere i casi dubbi di conflitto di leggi.

Territorialità e personalità del diritto: due modelli che non si rivelano mai puri, ma si intrecciano e coesistono dando origine a una varietà di sistemi che a loro volta danno luogo a una complessa organizzazione giuridica. È tuttavia utile ricordare che, in caso di conflitto, la legge territoriale dei sistemi indigeni arretra alla condizione di legge personale per cedere il passo alle leggi coloniali (che sono le vere norme territoriali).

In sintesi, di fronte al diritto italiano che è sempre territoriale quello indigeno assume il carattere di diritto personale anche quando non avrebbe per sua natura tale qualità. Questo processo inizia, come abbiamo visto, dalla legge per la Colonia di Assab, e si conclude idealmente con la legge organica dell'A.O.I. del 1° giugno 1936, n. 1019, che all'articolo 53 stabilisce che i codici del Regno e le relative disposizioni sono «estesi di diritto» all'Africa Orientale Italiana; e all'articolo 50 stabilisce che «ai sudditi si applica la legge propria della loro religione, del loro paese e della loro stirpe, secondo le norme stabilite dagli ordinamenti giudiziari». I due articoli rimandano a due disposizioni, la prima con valore di regola, la seconda con valore di eccezione. Gli ordinamenti giudiziari cui fa riferimento la legge ribadiscono la superiorità del diritto italiano su quello indigeno, superiorità che viene giustificata non tanto dal punto di vista morale, ma da un confronto di «perfezione tecnica». Peraltro, la struttura stessa del sistema giuridico metropolitano, di derivazione romanistica, risulta difficilmente compatibile con quella dei diritti indigeni e del diritto musulmano²⁶. Tale supe-

²⁵ Ivi, p. 24.

²⁶ Scrive Angelo Macchia: «Se non si può fare un vero confronto di contenuto, dal punto di vista etico, o anche economico e politico, si può bensì fare un confronto di forma, intesa come rappresentazione del contenuto, e di logica, che questi sono punti di vista immutabili e assoluti», *Le istituzioni giuridiche indigene e la personalità del diritto in colonia*, cit., p. 24.

riorità giustifica il prevalere del diritto italiano nelle cause in cui sono interessati cittadini italiani e sudditi eritrei e anche, come abbiamo già avuto modo di vedere, nel caso di conflitto di leggi, mentre il diritto indigeno mantiene il carattere di eccezione *ad personam*.

In conclusione, in colonia la personalità del diritto è un fenomeno più o meno esteso in relazione alla conservazione del diritto indigeno.

Il mantenimento delle istituzioni indigene e, in alcuni casi, la emanazione di norme apposite per i sudditi sono giustificate da ragioni di ordine religioso, sociale, politico. Ma le stesse ragioni, unite alla ragione più importante, che sta alla base dell'azione coloniale, e cioè quella della civilizzazione, avrebbero consigliato la loro sostituzione con norme «più civili», indistintamente per i cittadini e i sudditi. Da questo punto di vista la personalità del diritto deve essere vista come un fenomeno di natura transitoria. La colonizzazione, nel suo compimento, avrebbe dovuto produrre, perlomeno nelle intenzioni della dottrina giuridica coloniale italiana, un processo di livellamento e di omogeneizzazione dei due diritti, con un ruolo di attrazione prevalente svolto dal diritto della metropoli. Una chimerica unificazione del diritto preceduta dalla unificazione delle coscienze giuridiche che avrebbe determinato la progressiva scomparsa dei diritti indigeni.

Modelli coloniali a confronto

Bernard Durand¹

«Prendre son pied la route»: Enjeux et Défis de la mobilité en Afrique coloniale française

1. *Introduction*

Le regard du juriste est parfois faussé par un strabisme convergent. Habitué à se focaliser sur les textes, il néglige les hommes que le droit est censé appréhender. Il est vrai que la cible est souvent pour lui immobile, du moins pour un temps: telle règle pour telle catégorie de citoyens, tel statut pour telle profession. Le défi devient plus complexe lorsque la cible se déplace, soit qu'elle soit en mouvement spontané et que c'est ce mouvement lui-même qu'il faut saisir et accompagner, soit qu'elle fuit telle disposition du droit, entre en dissidence avec lui. C'est alors ce mouvement qu'il faut empêcher ou corriger. Et donc, ou «et d'abord», comme l'écrivait Braudel dans son «Identité de la France»², «il y eut les Hommes»... et cette extraordinaire accumulation, pendant des siècles, qui s'est produite sur le sol de cet espace «français» et qui faisait à Alfred Sauvy se poser cette question: «où loger ces milliards d'humains, au jour du jugement dernier?». Or, ce pays, un temps démographiquement si proluxe est de ceux qui a le moins exporté... Et à l'exception de quelques territoires, comme l'Algérie et le Québec, les français ont été spectaculairement peu nombreux à émigrer et donc peu exposés à se confronter à d'autres populations, sinon par administration interposée.

¹ Professore di Storia del Diritto, Università Montpellier I.

² Fernand Braudel, *Identité de la France*, 3 voll., Paris, Flammarion, 1986.

D'entrée sont ainsi posés les «Enjeux et Défis» générés par la colonisation française, la prise en compte d'une mobilité réduite *vers* les colonies définissant, en partie du moins, la stratégie à développer à l'égard de la population *au sein* des colonies. La proportion entre populations rend nécessaire des choix dans la plupart des champs à couvrir: celui de l'ordre public, du statut des habitants, du droit du travail, etc., chaque territoire. Chaque population génère des contraintes originales: porosité des frontières, bouleversements de civilisation, sociétés sédentaires ou nomades, etc. C'est dire que la mobilité à prendre en compte va être au croisement d'un triple mouvement: celui des métropoles vers les colonies, celui des pays étrangers vers les colonies, celui des populations à l'intérieur des colonies, d'où quelques observations générales avant de se consacrer à «l'intérieur des colonies». On y constatera que «prendre son pied la route» est diversement considéré par les autorités coloniales. Celles-ci vont d'une part réaliser que la mobilité doit être assortie de nombreuses limites et qu'à la liberté proclamée de circuler pour répondre aux besoins de l'économie, il faut également admettre que toute circulation n'est la bienvenue lorsque l'ordre public est concerné. Il est parfois impératif de «situer» les populations et de les fixer, soit en cherchant à instaurer l'état civil, soit en les sédentarisant dans un village pour les y lier par l'impôt. Et d'autre part, les autorités coloniales prendront acte d'autres formes de «déplacements», exprimant des «résistances» diverses. Soit celles consistant en un «refus» du travail et qui font se confronter d'un côté «l'oisiveté et le vagabondage» et de l'autre, le «travail obligatoire et forcé», traductions «juridiques» visant à résoudre des situations sociales beaucoup plus complexes que la seule mauvaise volonté. Soit, celles qui englobent tous les refus, à commencer par celui de la domination coloniale, et qui parfois font naître de vrais brigandages, que la porosité des frontières et les difficultés du terrain peinent parfois à maîtriser.

2. Poser quelques jalons

Prenons donc d'abord conscience – et d'abord du côté français – des déplacements de populations *vers les colonies* pour montrer la nécessaire intervention des autorités, tantôt favorables et tantôt défavorables. Il est clair que l'émigration dépasse la question coloniale et que celle-ci n'en est qu'un des aspects, mais elle n'en est pas moins lié aux enjeux et défis que la colonisation va connaître³. C'est sans doute un des traits les plus notables que de mesurer la faiblesse de l'émigration vers les colonies françaises, en particulier si on la compare aux colonies anglaises, du moins dans ces régions tempérées où la présence massive de nationaux britanniques va moduler les institutions et le droit. Mais il est vrai également que «le petit nombre» peut, tout à l'inverse, imposer – comme en Inde par exemple – des institutions originales.

2.1 Une émigration sous contrôle

Sans doute, jusqu'au début du 19^e siècle, l'ensemble de l'Europe est hostile à la liberté d'émigrer. Les réglementations des différents pays visaient à éviter de priver le Prince de ses capacités militaires et financières, promettant les contrevenants à des peines de confiscation de biens et de perte des droits civiques. Ceci valait pour les pays ne disposant pas de colonies (Etats allemands – en 1768 l'Empereur interdit formellement l'émigration de ses sujets –, Autriche, Etats d'Italie, Milan édictent la peine de mort contre les émigrants –) comme pour les autres. L'Espagne elle-même, qui réservait l'émigration à ses nationaux, ne le faisait qu'avec de sévères restrictions (ne commercer qu'avec la seule Espagne) et sous autorisation (justifier que depuis deux générations aucun des ancêtres n'avait eu de différends avec le Saint Office de l'inquisition). Cette absence de «générosité» valait pour le Portugal, les Pays-Bas et la France. Du reste, le

³ Voir Louis Varlez, *Les migrations internationales et leur réglementation*, «Académie de Droit international, Recueil des Cours», tome 20, 1929, pp. 169-348. L'auteur, n'étudie pas l'émigration coloniale proprement dite car il considère que ce n'est pas un problème international, voir p. 177.

monopole du commerce renforçait la tendance. La seule exception était l'Angleterre qui en avait vu l'intérêt, soit en se débarrassant de ses éléments indésirables soit, comme l'avait compris Adam Smith, parce que « le travail de défrichement et la culture des terres fournit à la Nation le produit le plus considérable ». Et certes les guerres de la Révolution, de l'Empire et le Blocus ne furent pas là pour faire avancer les choses.

Elles se mirent cependant à changer au cours de la première moitié du siècle. D'une part, par la pression des pays d'immigration venus à l'indépendance (Etats-Unis et Etats de l'Amérique espagnole) et leur politique bienveillante. De même par le développement des idées libérales, déjà dessiné dans la constitution française du 3-14 septembre 1791 qui garantit à tout homme « la faculté d'aller, de rester et de partir ». Peu à peu les pays européens ont modifié leur façon de voir, jusqu'à trouver intérêt à une émigration d'indésirables qui provoquera les protestations des pays d'accueil, les colonies de chaque pays demeurant l'exutoire forcé ! A quoi on peut ajouter une « décomposition » bienvenue en temps de disette (Allemagne, Belgique, Irlande), des mers mieux sécurisées, une propagande orchestrée dans les journaux d'Europe. On retiendra quelques images fortes. Celle d'un propriétaire d'Irlande, Lord Lansdowne, qui en 1851-1852 paye le passage de 3500 de ses fermiers qui iront peupler l'Ouest américain. Celle d'un crédit de 500.000 francs voté par la Belgique pour favoriser en 1848 l'émigration. Celle de l'Argentine qui en 1812, par la voix du Président Rivadavia adresse un appel fameux aux immigrants du monde entier et qui en 1824 crée une commission spéciale d'immigration qui envoie des agents opérer des recrutements à l'étranger. Et l'appel du Président Tyler qui dans son message au Congrès en 1850 « lance une invitation aux peuples des autres contrées et leur demande de considérer ce pays comme leur patrie ».

Cette liberté octroyée aux courants migratoires dont l'effet fut massif pour certains pays eut pour conséquence, pendant un certains temps, de provoquer un double bénéfice, l'un en faveur des pays frappés par le chômage, l'autre en faveur des pays à la recherche de bras. Mais en même temps, il eut pour résultat de relancer la réflexion sur les avantages et les inconvénients. On se

mit à calculer ce que coûtait un départ (des centaines de calculs plus ou moins exacts donnèrent à l'émigrant adulte une valeur variant entre 500 et 5000 francs or (on en a déduit que l'Italie perdait chaque année un demi milliard de francs de ce chef), capital difficile à justifier car si l'émigrant ne produit rien son départ coûte peu. Mais calculs en revanche qui peuvent avoir joué un rôle sur le souci de dégager une politique «colonisatrice» cohérente. Et en premier lieu pour les pays d'immigration, peu désireux de voir arriver des émigrants acceptant des conditions d'existence et de salaire moins favorables ou de mesurer l'appauvrissement induit par les transferts d'argent. En tout cas, tendances qui frappent l'opinion publique et qui conduisent à la fin du siècle à un renversement des idées sans toutefois que l'effet s'en fasse ressentir. Les courants migratoires croissent avec rapidité à la fin du 19^e siècle encore (l'émigration italienne qui ne dépassait pas vers les Etats-Unis 2000 immigrants en 1870, en compte 285.000 pour l'année 1907!). Ce qui conduit tout de même certains pays à s'intéresser à la protection des partants... Et des arrivants. Et la fin de la Guerre de sécession va relancer la demande! Jusqu'à ce que le débat devienne plus vif et n'évoque le refoulement comme les interdictions... Bref, à l'aube de la première guerre mondiale, la liberté était encore grande: pas de passeport, pas de contrôle.

La Guerre va changer la donne. On pointe du doigt les intérêts de la Patrie au service militaire et civil, ce qui induit des courants migratoires réduits au minimum. Tandis qu'en retour les «saignées» dues aux combats provoquent la recherche, dans les colonies, de nouveaux bras: soldats et ouvriers. A quoi s'ajoute, dans les pays d'immigration, la prise de conscience que les nouveaux venus peuvent être pris entre «la fidélité à l'ancienne patrie et la loyauté envers la nouvelle». Et la fin du conflit fit entrevoir la menace de millions de déshérités franchissant les océans... Le temps est alors venu de contrôler et d'encadrer et de donner à la réglementation toute sa place: lois fiscales, contractuelles, d'exclusion, d'interdiction, de restriction, etc. La question semble alors s'inverser: il s'agit, une fois comblées les pertes de la guerre (la France avec les travailleurs venant des colonies), de maîtriser l'immigration dans les pays européens

tout en organisant l'aide à ceux qui partent aux colonies afin de favoriser la mise en valeur des empires coloniaux par une politique de subventions (ainsi de l'Empire britannique avec le vote de l'Empire Settlement Act).

Le résultat, pour les colonies françaises est que les citoyens d'origine française, hormis pour l'Algérie, sont étonnamment peu nombreux et que d'ailleurs cette rareté se retrouve dans le personnel administratif. Et par conséquent que cette faiblesse numérique (quelle qu'en soit la raison), confrontée à des besoins militaires, économiques, ou de domination face à une population bien plus nombreuse, impose un besoin de moyens et un besoin «d'hommes». La «maitrise des hommes» renvoie à des impératifs où se mêlent enjeux politiques, intérêts économiques, besoin de réglementation, adaptation aux époques et également impératifs sociaux, la puissance de mobilité des populations posant souvent défi aux réglementations les mieux pensées. C'est que les deux versants – émigration et immigration – se conjuguent pour faire du «besoin d'hommes» la source de tous les problèmes.

2.2 Une émigration de colonisation

De sorte que l'émigration en provenance d'Europe que l'on cherche à contrôler se marie, d'une part, avec l'immigration coloniale que l'on espère moduler. Or celle qui frappe, au 19^e siècle, les régions nouvelles ouvertes à la colonisation et à un mode d'exploitation qui nécessite des bras de plus en plus nombreux, a marqué longtemps de son empreinte des régions entières en raison des chocs subis par les populations déjà présentes, soit qu'on les repousse, soit qu'on les «mobilise» au gré des besoins. Dans ces mouvements complexes, il faut également prendre en compte, du côté des travailleurs la fuite devant une situation économique désastreuse, la pauvreté jouant le moteur d'émigration volontaire. Une équation se met en place dont les termes sont à la fois l'émancipation des esclaves, la constatation que les immigrés coutent moins cher, le recours aux engagements «trompeurs» et le besoin toujours plus grand exprimé par les

planteurs. Telle est la situation dans beaucoup de territoires où l'on compte les arrivées par dizaines de milliers⁴.

Le «Pacifique», par exemple, devient pour des années l'endroit du globe où se propage, dans les conditions les plus dures, la mobilité «contrainte» de populations que l'on vient, de force, enlever et installer sur des terres nouvelles. Les abus y sont légion, concomitants qu'ils sont à l'expansion des commerçants, des agriculteurs ou des planteurs européens dans les îles. Tant en raison de la prédation exercée par les colons blancs, de l'incertitude avouée par les autorités anglaises quant à leur volonté de coloniser que des désordres gravissimes produits par les luttes entre indigènes et blancs, il a fallu que la marine britannique assure un semblant d'ordre. Les constats sont inquiétants: enlèvement de polynésiens pour travailler sur les plantations, pratique qui est à grande échelle (vers le Queensland et Fidji) ou à petite, et cette dernière couvre tout le pacifique et concerne tous les territoires: Samoa avec les allemands, Nouvelle-Calédonie avec les français, britanniques des Nouvelles-Hébrides. Souvent les «recrues» viennent de là ou des Salomon, mais d'un peu partout... Cette pratique, «haute» au début des années 1880, va mobiliser quantité de navires de contrôle, provoquer des agressions contre ces navires, des représailles aveugles des deux côtés, des villages brûlés, etc.

Il a été nécessaire de mobiliser le droit à l'aide de quelques textes donnant des pouvoirs accrus aux militaires ou à des magistrats, commissionnés à cet effet. Ainsi, pour cette zone, le «Pacific Islanders Protection Act» (connu sous le nom de *Kidnapping Act*) en 1872 qui range la pratique sous la dénomination de «felony», mais dont le succès a été modeste, beaucoup d'îles restant hors contrôle. Ainsi également, après discussion avec le *Foreign office*, le «1875 Act» qui donnait à la Reine le droit d'exercer son pouvoir et juridiction sur les sujets des îles et places de l'Océan pacifique, qui ne sont ni sous «her Majesty's dominions» ni dans la juridiction d'aucun pouvoir civilisé, de

⁴ Voir par exemple Jean Claude de l'Estrac, *Mauriciens, enfants de mille combats*, tome 2, *La période anglaise*, République de Maurice, Editions le printemps, 2005, pp. 131-161.

la même manière et avec autant d'amplitude que si ce pouvoir et cette juridiction avaient été acquis par cession ou conquête». Et, également, la mise en place d'une *Western Pacific High Commission* chargée «de contrôler les activités illégales trop nombreuses des sujets britanniques dans les îles du Pacifique qui ne sont entre les mains d'aucun pouvoir civilisé». Le Gouverneur de Fidji en était le *High Commissioner* et le *Chief justice* le *Judicial Commissioner*.

Cet *Act*, qui avait un champ d'application très étendu géographiquement, allant de Tonga à la partie Est de Nouvelle Guinée, et qui posait la question de ménager la France pour les Nouvelles-Hébrides (mais en réalité qui l'incluait dans ses 9 millions de «square miles»), attribuait à ces magistrats des pouvoirs importants. Il avait l'avantage de contrôler les sujets britanniques, d'éviter l'annexion et ses coûts, d'empêcher l'anarchie qui y conduisait, en même temps qu'il faisait sentir la place de la Grande-Bretagne dans cette vaste région. Mais il avait ses faiblesses, en particulier parce qu'il ne concernait pas les crimes commis par les populations indigènes (on pouvait juger les crimes des blancs contre les indigènes et pas le contraire), ni ceux commis par les sujets des autres pays civilisés. Bref, on considérait qu'il était trop «judicial» et pas assez «executive», c'est-à-dire, «too much in terms of courts and not enough in terms of executive authority»⁵.

La France, par ailleurs, dans ses possessions d'Indochine, fut amenée à recruter en Chine, d'où les travailleurs «sont recrutés par bandes, généralement de cinquante, ayant à leur

⁵ Le début de la cohabitation entre un juge et le pouvoir militaire atteste des difficultés à résoudre puisque le refus d'étendre la juridiction sur les indigènes maintient, en cas de mort de colons, les actes de représailles et que rien ne peut se faire, dans cet océan sans l'appui de la Navy et qu'il faut bien respecter les compétences des amiraux et donc passer par les ministères respectifs... Dans ces fonctions, le juge en est réduit à regretter que les blancs usent souvent de fraudes pour obtenir des terres, pratiquent des enlèvements scandaleux, et les menace ou les prévient d'avoir à rechercher la conciliation «and fair dealing» avec les indigènes et leur écrit-il «si c'est opposé à votre sentiment à l'égard des «coloured races», il vaut mieux rester chez vous», pendant qu'il prévient les chefs indigènes de ne pas craindre les soldats, de ne pas se laisser maltraiter par les traders et, en retour, de ne pas les maltraiter et de le prévenir de toute plainte.

tête un chef»⁶, de même que Tahiti qui reçoit, en 1902, 2.500 coolies chinois ou Madagascar, à l'initiative du général Gallieni, chiffres cependant modestes si on les compare à ceux avancés pour les colonies hollandaises. Les seules plantations de tabac de Deli et des provinces avoisinantes sur l'île de Sumatra, affichaient plus de 80.000 travailleurs immigrés dont 50.008 chinois, chiffres d'ailleurs qu'il faut placer en perspective avec ceux qui concernent l'émigration chinoise partie de quelques ports chinois: Hongkong en 1900 affiche 83.643 départs, Amoy 97.955, Swatow 71.660⁷.

2.3 *Des migrations de «nature»*

Mais, d'autre part, ces déplacements, liés à la recherche de bras efficaces (des chinois pour remplacer des italiens en grève; ou pour être substitués à des indiens, repartis chez eux...) et réglementés, n'ont rien de commun avec les déplacements, spontanés ceux là, qui touchent certains territoires. L'Afrique en a été, de tous temps, l'un des modèles. Mais si les migrations s'y expliquaient autrefois par le droit de la terre, la conception des cultures, le semi-nomadisme, la recherche de l'eau, les conquêtes, l'arrivée des colons y a joué un rôle différent.

Comment alors y cerner les mouvements de population qui s'y produisent? Parmi les causes diverses aux mobilités avérées, on peut en effet constater que s'y rejoignent la porosité des frontières, les événements qui y surviennent «par delà» entraînant fuites d'anciens esclaves désireux d'assumer une liberté arrachée ou travailleurs à la recherche – et attirés par – des salaires plus élevés, la volonté des tribus de l'intérieur d'accéder au commerce de la côte, etc. Tout changement politique qui peut se produire ici a des répercussions sur un territoire voisin.

Mais on peut également intégrer ce constat, dans une Afrique sub-saharienne, que les migrations y sont congénitales au modes de vie et donc s'y confrontent au contact d'une Nation de «sédentaires» dont l'ambition est de tirer les richesses du sol

⁶ «La Quinzaine coloniale», 25 juillet 1902, p. 443.

⁷ Ivi, p. 445.

et donc d'y contredire de vieilles traditions dans un monde où tout se conjugue pour que s'opèrent des migrations. Le droit d'abord, qui veut que l'on fasse alliance avec la terre et qui accompagne des groupes nomades – telles les grandes migrations peuhls – ou semi-nomades – comme les sociétés d'éleveurs à la recherche des points d'eau, d'où ces terres en apparence «sans maîtres et vacantes», mais qui ne le sont pas vraiment, restant disponibles à l'occupation! Les contingences ensuite, qui frappent les zones de chasse aux esclaves, déciment les populations et les amènent à se déplacer pour fuir, courants que la colonisation va interrompre en «faisant la chasse aux chasseurs». Deux facteurs majeurs de mobilité que vont venir contrarier un nouvel arrivant qui pense «en domaines» et en fixation de populations capables d'y travailler, d'y produire, de répondre aux réquisitions, d'assurer les corvées et de payer l'impôt... autant de contraintes qui dans le même temps vont se heurter, d'une part à cette contradiction que la paix imposée et l'ouverture des espaces vont aider à la mobilité des populations et d'autre part aux réticences à se soumettre qui habitent certaines populations et les conduisent à jouer de tous les atouts que leur offrent leurs traditions guerrières, leur frugalité, leur habileté à contourner les exigences qu'on veut leur imposer et les avantages que leur offre un terrain tourmenté. Il en fut certainement ainsi lors des arrivées des européens à l'intérieur de l'Afrique et René Maran, dans *Batouala*, fait dire à son héros: «Nous n'avons rien eu de plus pressé que de mettre entre eux et nous un certain nombre de margots... Et tout serait pour le mieux si les blancs, encore eux, ne s'étaient avisés de fondre sur Griko... Nous reprenons la brousse, une fois de plus, Grimari!... Lalalala! Nous n'avions pas fini de bâtir nos cases et de défricher les terrains convenant à nos plantations que ces maudits blancs étaient déjà sur nous»⁸.

De fait, la domination coloniale en Afrique, productrice à certains égards de pacification, a imposé à des systèmes politiques rivaux une des libertés les plus élémentaires: celle d'aller

⁸ René Maran, *Batouala, véritable roman nègre*, Paris, Magnard, 2008. L'auteur, administrateur des colonies en Oubangui, obtient le prix Goncourt en 1921 qui récompense son premier roman.

et de venir. Telle est du moins la vision retenue par quelques historiens, vision il est vrai confirmée par des réalités assumées: sur un territoire donné, la libre circulation des personnes favorise les échanges et facilite l'interpénétration des groupes. Du reste, imaginer que dans certaines régions d'Afrique, la domination ait pu consister à imposer facilement aux populations une sédentarité contrainte, ne serait rien moins que loufoque. Investi du soin de donner une consultation pour le Congo et les conflits existant entre commerçants étrangers et Compagnies concessionnaires, le bâtonnier Barboux soulignait en 1903 qu'il était «impossible de tirer parti des richesses du pays sans le concours de la population indigène» et que si les Etats les «irritaient par des cantonnements parcimonieusement réduits, ils s'exposeraient au danger des représailles sur les colons européens, et à l'exode de ces populations qui passent si aisément sur le sol sans s'y attacher et qui, bien souvent n'auraient qu'un cours d'eau à franchir pour trouver dans un Etat voisin les ménagements qui leur seraient imprudemment refusés»⁹. A quoi s'ajoutent, évidemment, les mouvements de populations «commerçantes», soit qu'elles soient gênées dans leurs activités traditionnelles par les progrès d'un commerce «moderne» qui les dispersent, soit qu'elles s'y adaptent et s'assurent par une maîtrise des techniques nouvelles et une mobilité accrue, de nouveaux débouchés. Et bien sûr aussi, les événements politiques majeurs qui déclenchent des fuites massives. Ainsi de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie qui a toujours généré ce type de problèmes, en particulier par les «territoires du sud» et «l'appel» exercé sur les populations du Soudan. Ainsi également à l'occasion de l'invasion de la Lybie par l'Italie en 1911 et le découpage en deux provinces, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, invasion qui va déclencher une immigration de Lybiens, fuyant ces territoires pour se réfugier en Tunisie... Jusqu'à ce que l'Italie, décidant de

⁹ Henri Barboux, *Les concessions Congolaises et la Conférence de Berlin*, «La Quinzaine coloniale», 10 juin 1903, p. 345.

l'amnistie des fugitifs, les invitent à revenir et demandent à la France de les reconnaître comme «protégés italiens»!¹⁰

On comprend que ces différentes mobilités appellent une réaction des détenteurs du pouvoir et «qu'appréhender les populations» sur les terrains évoqués, exige qu'une réponse soit trouvée, brutale ou mesurée selon le cas, soit pour éviter, par un dispositif approprié, que les désordres se reproduisent, soit pour réprimer par la force ou par la menace incivilités et rebellions. Dans les cas graves, le code pénal ne suffit pas et les interventions débordent les enquêtes policières. Se situant «aux frontières», ces menées vont conduire à une réaction qui mobilise, dans un premier temps, des forces militaires importantes, souvent en provenance de plusieurs colonies et ensuite une réforme administrative visant à empêcher le renouvellement de la menace.

3. *Fixer les Populations*

Il est impossible, en quelques lignes, de mesurer ce que représente la «projection coloniale» destinée à identifier et à fixer les populations placées sous la domination coloniale. Par bien des traits, toutes sortes de mesures apparemment éloignées de cette préoccupation répondent également à ce souci, à savoir maintenir les sujets sur un territoire donné: du découpage territorial qui dessine une «politique des races», au respect des coutumes qui donnent pleine autorité au chef de famille, «fixer les populations» sous une autorité répond à une nécessité. De fait, même les travaux qui semblent les plus scientifiquement objectifs, tel par exemple ceux qui ont trait à la cartographie coloniale, présentent également – et surtout – des «enjeux géopolitiques», non seulement de gestion administrative ou de développement économique mais aussi de fixation des populations¹¹. Il est donc

¹⁰ Voir Mary Dewhurst Lewis, *Geographies of Power: The Tunisian Civic Order, Jurisdictional Politics, and Impérial Rivalry in the Mediterranean, 1881-1935*, «The Journal of Modern History», 80, Décembre 2008, pp. 791-830.

¹¹ Voir Marie-Albane de Suremain, *Cartographie coloniale et encadrement des populations en Afrique coloniale française dans la première moitié du XX^e siècle*, «Revue française d'histoire d'Outre-mer», 324-325, 1999, 2^e semestre, p. 33.

patent que cette scientificité discutable – et également explicable – servait surtout de manière très pragmatique à viser les populations, à les identifier, à les «distribuer» et en définitive à les contrôler en jouant des déplacements ou en freinant les migrations. Du reste, ces migrations sont dans certaines régions totalement incontrôlables, au point de laisser des «départements» entiers sous l'autorité des militaires, comme ce fut le cas au Tchad où les «confins Nigéro-tchadiens» empêchent la mise en place d'un pouvoir civil aux frontières d'une Lybie devenue italienne.

Mais dans le même temps, ce souci de «mise en ordre» doit être complété par d'autres mesures qui se heurtent à des «usages» peu solubles dans le système colonial. On en donnera deux exemples.

L'Etat civil («premier élément de toute bonne police») s'est heurté longtemps en Afrique, non seulement aux difficultés matérielles (raréfaction des moyens de communication, nomadisme des populations) et psychologiques (incompréhensions sur «l'identité» et approches culturelles à l'opposé des conceptions françaises) mais encore aux réticences exprimées par les Cours de justice d'admettre les indigènes à l'Etat civil français. Le résultat fut longtemps que le recours aux jugements supplétif délivré par les justices indigènes ne remplaçait pas l'intérêt lié à l'ordre public. Ce sont donc les lieutenant-gouverneurs des territoires qui prirent l'initiative par voie de circulaires de constituer un état-civil indigène spécial: la Côte-d'Ivoire le 10 novembre 1913, le Dahomey le 12 juillet 1916, le Haut-Sénégal-Niger le 10 novembre 1917, avant qu'une circulaire de portée générale du Gouverneur général ne vienne le 7 décembre 1916 généraliser l'état-civil. De sorte qu'une série d'arrêtés sont venus ensuite compléter le système en prescrivant l'ouverture au chef-lieu de chaque cercle ou subdivision un registre «destiné à l'inscription de toutes les déclarations d'état-civil effectuées par les indigènes: naissance, décès, mariage, divorce, etc., disposition qui n'a pas été étendue à l'Afrique équatoriale. Mais, en réalité, ces déclarations sont facultatives «l'état de civilisation des indigènes de l'Afrique occidentale, ni les moyens dont on disposait, ne permettant de rendre ces dispositions obligatoires». «L'iden-

tité», si difficile déjà en France sous l'ancien régime à «marquer par une carte», se révèle étrangement complexe dans des régions où l'appartenance au groupe la rend «floue» mais encore où elle se révèle insaisissable par un nom, celui-ci changeant au gré des événements. On rappellera ici l'étonnement de ceux qui, sollicités de payer les pensions de guerre à certains tirailleurs, découvrent que le nom qu'ils ont pris pour se battre *devait* être différent de celui qui est le leur en temps de paix!

Les Impôts constituent un autre moyen des plus utiles à la «reconnaissance» des sujets, les astreintes qui pèsent sur eux les tenant à disposition des autorités, soit par les prestations et journées de travail dues pour les travaux publics ou le portage, soit par l'impôt de capitation qui frappe les indigènes d'Afrique occidentale (sauf au Sénégal), ceux d'Afrique équatoriale, du Cameroun et du Togo. Des arrêtés locaux en fixent les règles, généralement très différentes de celles qui concernent les impôts qui frappent les européens. C'est ainsi qu'en Afrique, ils sont la plupart du temps perçus sur des rôles numériques, dressés par villages, chaque chef de village étant constitué agent percepteur de sa circonscription, et la cote correspondante étant établie à son nom. Mais c'est surtout par les sanctions que se constate l'originalité: le refus de payer l'impôt ou d'exécuter les prestations, la seule négligence à s'en acquitter ou la dissimulation de la matière imposable comme la déclaration inexacte du nombre d'habitants, étant punis comme des délits au titre de l'indigénat. Même si souvent la sanction reste financière par «un double ou triple droit», la menace et surtout les pressions exercées pour que les paiements s'effectuent, il faut constater qu'impôts et prestations, supposés fixer les populations, déterminent souvent fuites et désordres. Les plaintes sur les abus, portées auprès des autorités, donnent la mesure des difficultés.

4. *Discipliner les «oisifs»*

Le mot est «plaisant», je veux dire que je l'utilise ici avec toutes les réserves possibles en même temps qu'il entend, dans les textes, stigmatiser ceux qui ne veulent pas travailler. Vieille rengaine dont il est difficile de démêler les ressorts, tant de témoi-

gnages contradictoires mêlant idées arrêtées, teintées de racisme, et vrais constats aux motifs tout aussi divers. Nous ne lierons ici cette question qu'à la celle de la mobilité qui regroupe ceux qui se déplacent sur des chantiers lointains, souvent de force, ou les fuient en raison des mauvais traitements, d'un mauvais salaire ou parce que cela les éloigne de leur famille. Albert Londres a immortalisé le «drame du Congo-Océan» dans son «Terre d'ébène» et le désir de Victor Augagneur (le «proconsul»), puis d'Antonetti, de «trancher la gorge de l'Afrique... pour lui passer le chemin de fer libérateur»... au prix de milliers d'hommes que l'on a déplacés... et de milliers de morts... et de fuites... désastre humain qu'il résumera en une formule cruelle: «c'était la grande fonte des nègres»¹².

L'oisiveté a une dimension plus personnelle, liée qu'elle a été un vagabondage contre lequel l'ordre public entend réagir. Déjà, le rapport fait au ministre de la marine et des colonies pour préparer l'abolition de l'esclavage¹³ s'élevait contre l'inquiétude de voir les esclaves libérés ne plus travailler. Il y était au contraire affirmé que passée une brève période de «liberté», le travail reprendrait d'autant plus qu'un salaire décent serait versé. Il reste que la question s'est posée très tôt dans les colonies françaises, en particulier celle de plantations. Mais tout le temps que l'esclavage s'est maintenu, la solution à l'oisiveté a été de la responsabilité des maîtres. L'affaire a pris des proportions susceptibles d'intéresser les autorités coloniales au moment où l'esclavage disparaissant et le travail dit «libre» le remplaçant, il a fallu donner la réponse adéquate aux mouvements générés par l'abolition. Tocqueville dans ses «quelques idées sur les raisons qui s'opposent à ce que les français aient de bonnes colonies», écrivait que «l'époque qui suit l'abolition de la servitude a toujours été un temps de malaise et d'effort social». Il en donnait cette raison que, dans une société où l'esclavage existe, il n'est pas besoin de réprimer le vagabondage, de s'occuper des «enfants, des vieillards et des malades» et la loi du maître tient

¹² Albert Londres, *Terre d'ébène*, Paris, Le serpent à plumes, 2000, p. 246.

¹³ «Dalloz Périodique», Quatrième partie, 1848, p. 80, note 2.

lieu de discipline¹⁴. Par conséquent, une société qui abolit l'esclavage se trouve confrontée à des «affranchis qui abusent de leur indépendance pour y mener une vie oisive et vagabonde». Et de citer le chiffre, pour les colonies françaises depuis 1830, de 34.000 esclaves qui ont été affranchis et parmi lesquels «il n'y en eut qu'un très petit nombre qui se soient livrés au travail». D'où dans les colonies anglaises décidant d'abolir l'esclavage la précaution, édictée par le *Bill* d'émancipation de 1833 de forcer les affranchis, âgés de plus de 6 ans, «à demeurer, pendant un certain nombre d'années, près de leurs anciens maîtres et de les servir comme apprentis».

Il reste que l'esclavage aboli, il a été très vite constaté que «répression du vagabondage» et «obligation de travailler» avaient entre eux des liens indissolubles.

4.1 Réprimer le vagabondage

Défini de la même manière qu'en métropole («les vagabonds sont ceux qui ne justifient pas de moyens réguliers et avouables d'existence et qui n'ont pas de domicile certain ou de résidence habituelle ou variable, suivant les nécessités de leur profession»), le vagabondage est réprimé en Afrique par des peines correctionnelles ou disciplinaires, de même qu'est soumise à autorisation et au contrôle de l'administration locale la sortie de la colonie. La forte poussée qui a suivi la fin de l'esclavage, puis l'assurance d'une sécurité sur l'ensemble des territoires comme l'amélioration des moyens de communication, n'ont fait qu'aggraver une pratique ignorée jusqu'ici par le droit coutumier. Et le législateur colonial s'est trouvé confronté au défi de trouver un juste milieu entre le souci de ne pas entraver la liberté individuelle et celui de répondre aux protestations des villages, désertés par leurs éléments jeunes qui viennent grossir la population des villes. Cet exode, dont un décret, pris pour l'Afrique occidentale le 29 mars 1923, dit qu'il est «toujours plus intense», déstabilise les familles et jette dans les villes des «désœuvrés», qui ne sont soumis à

¹⁴ Alexis de Tocqueville, *Sur l'esclavage*, édition par Seloua Luste Boulbina, Arles, Actes sud, 2008, p. 41.

aucune autorité et qui se trouve sans ressources. Réprimés dans ce décret de «15 jours à 6 mois d'emprisonnement», ils pourront être, en cas de récidive, frappés d'une peine d'interdiction de séjour de 5 à 10 ans qui peut être transformée en résidence obligatoire au domicile d'origine. Du reste le dispositif de l'indigénat, c'est-à-dire de sanctions disciplinaires, prononcées par la voie administrative, rejoint sur certains points la répression d'une mobilité refusée. On y trouve, à côté du vagabondage qui en fait partie, aussi bien les sanctions contre ceux qui «partent sans autorisation, d'une circonscription territoriale dans le but de se soustraire à l'impôt» que «l'abandon de services sans motifs valables par les porteurs» ou «toute entrave portée au recensement des personnes».

Mais le vagabondage déborde le simple contrôle de la mobilité. Au vrai, on constate dans les grandes villes une augmentation des vols, générés par le vagabondage. Cette forme de déviance cristallise l'attention des autorités administratives, en particulier, dans les villes comme Dakar, Saint-Louis ou les escales du fleuve (Dagana, Podor, Matam et Bakel). Les vols portent sur les denrées de consommation courante mais aussi sur l'argent. Au dire d'un auteur¹⁵, les années 1940 ont été celles où la recrudescence de tels types de vols, commis par des vagabonds, était particulièrement notée, à Dakar en tout cas. Ailleurs, à Saint-Louis et dans les escales, c'est le vol d'argent qui retient l'attention, les boutiques et les maisons de commerce devenant, vers les années 1950 et 1960, les cibles des vagabonds ou des bandes organisées.

Lutter contre ce déferlement inattendu, pousse les autorités à adopter des politiques de contrôle de la circulation humaine dans les villes. D'une part, en instaurant, par un décret du 22 octobre 1925, «le travail indigène». Visant à fixer l'indigène à un endroit déterminé, au besoin par la force, il introduit le salariat en AOF. Selon ce texte, «tout indigène ne pouvant, dans les villes, justifier d'une résidence dûment constatée ou d'un livret de travail est déclaré vagabond et, de ce fait, peut être conduit

¹⁵ Voir Mamadou Badji, *La répression du vagabondage au Sénégal*, «Le juge et l'Outre-mer, les dents du dragon», V, 2010, pp. 345-364.

sur un chantier ou dans une entreprise de manutention pour y travailler obligatoirement, moyennant rémunération». D'autre part, en expulsant tous ceux qui, mendiants ou vagabonds, menacent la tranquillité publique. Des mesures itératives d'expulsion des mendiants et des vagabonds y sont également prises à cette époque. Enfin, en corrélant la présence de cette population à un problème de santé publique.

C'est en 1934 que l'Administrateur de la Circonscription de Dakar, décrivant les aspects humains de l'encombrement de la ville, s'élève contre le nombre sans cesse élevé de mendiants qui y circulent: «La migration de ces individus à Dakar présente de nombreux inconvénients du point de vue de la Santé publique et leur présence peu désirable produit un effet déplorable sur les nombreux voyageurs de passage dans cette ville»¹⁶. Pour venir à bout de ce «fléau», il préconise la mise en œuvre de mesures de salubrité publique. Ces mesures qu'il savait de portée limitée ponctuent des initiatives visant à résorber la mendicité et à briser l'identité vagabonde. Elles interviennent dans un contexte marqué par la volonté de l'administration de mettre en place un dispositif coercitif de gestion de l'ordre public, et que résume la Direction de la sûreté de l'AOF, dans une note datée de 1934: «le développement des grandes villes est étroitement lié à l'évolution politique, économique et sociale des populations autochtones. Si la grande ville est une nécessité sur les points de débouchés commerciaux (postes, villes fluviales, grands marchés agricoles) elle n'en constitue pas moins un centre d'attraction vers lequel sont entraînés inéluctablement les déracinés et les oisifs. Ceux-ci venant chercher un travail problématique ne tardent pas à être englobés dans une population flottante où se recrutent les malfaiteurs de toute nature. Cette population flottante, véritable danger par ailleurs au point de vue de l'hygiène publique, constitue un milieu sous-alimenté dans lequel les épidémies trouvent un terrain d'insertion et d'expression particulièrement riche et doit donc être l'objet d'une surveillance de tous les instants (...). L'application rigoureuse des règlements de police et d'hygiène doit permettre de pallier dans la mesure du possible

¹⁶ Ivi, p. 360.

la présence d'indésirables plus spécialement par leur refoulement sur leur colonie d'origine (mendiants, vagabonds, repris de justice)». C'est dire qu'au regard de cette note, la lutte contre les mendiants et les vagabonds passe par une victoire contre les épidémies, ce qui suggère le caractère hygiéniste du traitement à leur appliquer. La lutte contre les marginaux à Dakar, notamment, et celle menée contre les épidémies, constitue une belle illustration de l'instauration de l'action publique à l'encontre des fauteurs de troubles à l'ordre public.

4.2 *Imposer le travail*

Il faut replacer cette contrainte, au regard de la mobilité, dans un ensemble législatif complexe. D'une part en effet, le travail forcé, c'est-à-dire celui qui est imposé aux indigènes pour des travaux d'intérêts publics et qui s'apparente à une corvée, rémunérée ou non, est en lui-même source de mobilité et source de fuite. Aucun texte, il est vrai, le concernant, n'a été pris pour l'Afrique et le refus de servir est une infraction sanctionnée par les textes sur l'indigénat, à la différence de ceux qui, pour l'Afrique équatoriale, réglementent les «cultures obligatoires», en particulier les «cultures vivrières de villages (arrêté du gouverneur général du 26 février 1920). C'est ce travail et la révolte à l'impôt qui est source de résistances et les méthodes de quelques administrateurs provoquent parfois plus d'inconvénients qu'elles ne contribuent à résoudre le problème. User de procédés excessifs pour faire rentrer l'impôt peut se révéler improductif et attirer de surcroît l'attention de la ligue des droits de l'homme. Autre chose est le «travail obligatoire», relié à la répression du vagabondage et au paiement de l'impôt personnel. Autre chose enfin est le «travail libre», en raison du fait que l'indigène est libre de choisir le travail, pour lui ou pour un tiers, mais que la législation encadre au titre de son régime et de la condition des travailleurs. Un décret du 22 octobre 1925 et un arrêté du 29 mars 1926 développent tous les aspects, y compris ceux relatifs à l'hygiène du travail, les soins médicaux, la surveillance administrative et les pénalités... car il faut bien avouer qu'ici comme pour les autres espèces de travail, la ques-

tion des «avances faites» provoque maints conflits et plaintes de la part des employeurs qui se plaignent que les travailleurs fuient leurs obligations arrêtées par contrats alors qu'ils viennent de percevoir, de la part de leur employeur, des avances sur salaires, problème complexe car les fuyards se réfugient souvent dans des colonies étrangères où ils trouvent refuge.

Quoi qu'il en soit, la question de la main-d'œuvre restera dans toutes les colonies une question mal résolue et ce malgré, dans les années 20, les velléités réformatrices portées par les politiques les mieux intentionnées. Sans négliger les exagérations, rumeurs ou fables diverses dues aux oppositions déjà politiques des nationalistes ou du mouvement communiste, il est clair que même parmi les acquis à la colonisation s'est levée une critique sévère des conditions dans lesquelles les travailleurs étaient déplacés et traités¹⁷. En Indochine, les problèmes posés par les mouvements migratoires s'aggravent, accentués qu'ils sont par les exigences des sociétés installées dans le Sud (ou dans le Pacifique), alors que déjà en 1911, une commission avait été mise en place pour étudier les moyens de favoriser une émigration depuis le Tonkin. Et les voix se multiplient pour en dénoncer les effets, au point que non seulement les journaux dénoncent «la traite de annamites» mais encore un inspecteur des colonies (l'inspecteur Gayet) remet en 1918 un rapport dans lequel il s'offusque de la vie misérable des coolies et évoque «un véritable servage». De sorte qu'aux apparences contractuelles s'opposent en réalité une contrainte que règlent imparfaitement les mesures prises en 1928 et 1930 pour encadrer «le recrutement», empêcher les troubles provoqués par les désertions des plantations, et éviter les révoltes des coolies¹⁸. Et la Côte d'Ivoire semble, elle aussi, condamnée au recrutement forcé, tant les travailleurs venant de Haute-Volta trouve un intérêt évident à s'acheminer en masse (à la fin des années trente 200.000 travailleurs se sont installés à la Gold Coast) vers les colonies anglaises plus attrac-

¹⁷ Voir Paul Monet, *Les Jauniers*, Paris, Gallimard, 1930.

¹⁸ Voir Marianne Boucheret, *Le pouvoir colonial et la question de la main-d'œuvre en Indochine dans les années vingt*, «Cahiers d'Histoire, revue d'histoire critique», 85, 2001, pp. 29-55.

tives, posant ainsi la question aux autorités françaises de savoir comment détourner les flux migratoires.

Et les textes ne cesseront d'affiner la matière comme en 1933, 1937, 1938... sans que changent vraiment le poids du travail et la réaction des populations et ce d'autant moins que la guerre va aggraver encore les exigences et multiplier les résistances. Qu'on y mesure pour Madagascar les effets désastreux que ce soit sous l'autorité de Vichy ou des alliés dès 1942: la mise au travail de la population pour satisfaire à ses besoins et à ceux de la guerre provoque dans l'arrêté du 1^{er} mai 1943 une augmentation de la durée des prestations de 10 à 20 jours alors qu'en même temps le chiffre des travailleurs requis passe de 11694 en 1940 à 25409 en 1943 pour redescendre en 1944 à 22039. A quoi s'ajoutent la pression fiscale, les pénuries, la hausse du coût de la vie (de 100 à 164 de 1939 à 1944), accompagnées d'autant de pressions coercitives par le canal des peines de l'indigénat. Sa suppression changera-t-elle les choses rapidement? On peut en douter au témoignage d'un administrateur-chef du district de Morafenobe en juillet 1945¹⁹ qui explique la contradiction entre le besoin urgent de réparer les routes après chaque saison des pluies pour permettre l'acheminement des produits de la côte à moindre coûts vers son district et celui des récoltes de ce même district vers la côte et l'absence de crédits pour payer les travailleurs... Le transfert aux notables a eu pour conséquence le recours à la «main d'œuvre du *fokonolona*», travail imposé donc par les autorités traditionnelles à des travailleurs... pas davantage rémunérés!

Quoi qu'il en soit de l'encadrement juridique, le poids des travaux exigés (travail des récoltes diverses, construction de routes, paiement des taxes, portages, réquisitions pour les armées, etc.) que ce soit par l'intermédiaire des chefs, par l'administration directement ou par la voie des compagnies concessionnaires, provoque des fuites spectaculaires qui contrarient parfois réciproquement les exigences des uns et des autres. Mais il est

¹⁹ Institut d'histoire du temps présent, *Brazzaville, janvier-février 1944: aux sources de la décolonisation: colloque / organisé par l'Institut Charles-de-Gaulle et l'Institut d'histoire du temps présent les 22 et 23 mai 1987*, Paris, Plon, 1988, pp. 293 s.

vrai d'ajouter que dans beaucoup de cas, la fuite devant le travail n'avait pas toujours pour cause le fait «de ne pas aimer le travail mais le fait qu'on n'aimait pas être maltraité»²⁰... Les populations se déplacent alors en groupes, perturbent l'ordre d'autres régions, parfois également entrent en véritable dissidence.

5. *Soumettre les dissidents*

La dissidence, outre le refus devant les exigences coloniales, peut avoir des causes plus «politiques». C'est le cas, lors des deux guerres mondiales, lorsque l'encadrement colonial diminué provoque une opposition affichée puis une révolte jugée «possible» par les populations. Les affrontements militaires produisent alors des conséquences inévitables: aux blocages des routes, centres de commandement attaqués, factoreries pillées... répondent, en retour, envoi de troupes et fuite des populations. Mais il est aisé de constater que la «mobilité» des populations découle également, dans certaines régions, des conflits mal réglés par des responsables conduits à abuser de leurs pouvoirs. La population, qui se révolte, entreprend alors un exode, qui peut parfois surprendre et qui amène les autorités coloniales au plus haut niveau à démêler les responsabilités et faire le tri entre contre-coups à des mesures maladroites et volonté de contrarier l'ordre colonial, voire de conduire une existence de brigandage. Ainsi, en Guinée, où dès septembre 1900, les «affaires» se sont multipliées au Fouta-Djalon, dans lesquelles l'arbitraire le plus total a côtoyé la violence la plus sanglante, au point que le gouverneur Frézouls arrivant dans sa colonie d'affectation en 1904, n'a pas manqué de remarquer un massif exode de populations, du Fouta-Djalon vers la zone anglaise. Aussi cet administrateur – peut-être un peu idéaliste – bien qu'impitoyable avec Alfa Yaya et intransigeant pour tout ce qui touchait à la domination française²¹, s'inquiéta tout de même des résultats de ses investigations sur les causes de

²⁰ Hélène d'Almeida-Topor, *Intervention au Débat*, in Institut d'histoire du temps présent, *Brazzaville, janvier-février 1944* cit., p. 134.

²¹ Archives nationales de la République du Sénégal, 7G 96 n° 53, Correspondance n° 1272 A du 20 novembre 1905 à M. le gouverneur- général, Gorée.

l'exode; il découvrit qu'à l'origine des départs massifs de populations, que rien n'expliquait dans les traditions autochtones, il s'était produit au Fouta-Djalon beaucoup d'atrocités et d'abus de pouvoirs, notamment judiciaires.

La «dissidence» prend des formes qui n'ont pas toutes la même amplitude et ses inconvénients, dans un système colonial, peuvent avoir des répercussions inattendues. Ainsi de ces délinquants «de droit commun» qui viennent trouver refuge dans une colonie ou de ces rebelles à l'autorité qui trouvent appui auprès des colons eux-mêmes en prétextant une persécution par les chefs indigènes.

En Indochine, il n'est pas rare que les mandarins se plaignent de ces appuis inattendus qui sapent leur autorité. Dans le rapport de 1908²², on évoquait aussi la mansuétude de la quatrième chambre, le découragement des mandarins, etc. mais aussi le fait que les malfaiteurs trouvent refuge dans les concessions françaises parmi les employés des français car ils savent que les mandarins hésiteront à aller les chercher: «certains colons sont malheureusement un peu trop enclins à couvrir à tout prix leurs employés indigènes». D'autre part le soin qu'ils apportent dans le recrutement de ceux-ci est souvent des plus médiocres. Il y a là un ensemble de circonstances favorables aux pillards qui ne se font pas faute d'en profiter... «Ma conviction intime, écrit un commandant, est que le brigandage disparaîtrait si les poursuites pouvaient être exercées en tous lieux à tous moments et en toute liberté tant par les autorités françaises que par les autorités indigènes cantonales et communales. «les sentiments de justice, de bonté, d'humanité que nous avons essayé de leur inculquer ces dernières années semblent être tombés sur un terrain mal préparé et avoir donné naissance à des idées nettement opposées à celles que nous rêvions voir éclore». Dans le rapport de juillet 1908, l'évocation d'une reprise en main et de l'avertissement donné aux chefs indigènes d'être «franchement avec nous», semblent avoir eu ce résultat de «réconforter les chefs».

Mais aux côtés de cette dissidence, difficile à maîtriser, en existent d'autres plus brutales ou plus profondes, soit qu'une

²² Archives nationales du Vietnam, Hanoi, FO3 - n°27641, 16.

partie de la population, fuyant le paiement de l'impôt ou mécontente pour d'autres raisons, se réfugie dans des zones frontalières et, sous l'autorité d'un chef, organise des razzias dans les villages pacifiés (A), soit que se glissent dans la population des éléments qui de manière plus politique remettent en cause l'ordre colonial (B).

5.1 *Briser les révoltes*

Les démêlés urbains ne doivent pas masquer les difficultés lancinantes que les autorités rencontrent dans des zones reculées, en particulier les zones frontalières qui permettent aux groupes dissidents de se réfugier dans une colonie voisine ou de profiter d'une géographie complice. La montagne et ses grottes fournissent un lieu de repli pour les bandes qui pillent les villages ou organisent des escarmouches contre les maigres contingents de maintien de l'ordre. Elles le sont aussi pour tous ceux qui, réfugiés dans des zones frontalières d'accès difficile, y entretiennent le désordre en se livrant au banditisme, voire conduisent des menées jugées subversives en contestant le pouvoir colonial et en déclenchant «rébellions et insurrections de nature à compromettre gravement la sécurité publique».

Donnons-en un court exemple pour cette région difficile d'accès, aux frontières du Cameroun et du Congo, où les autorités coloniales de trois colonies ont dû mobiliser, dans les années trente, leurs forces pour venir à bout d'une bande conduite par un «sorcier», un «féticheur» dénommé Ardo-Bela. Il semble que la région était déjà peu sûre depuis de nombreuses années. Région montagneuse dite des Monts carrés située dans l'Oubangui-Chari au nord des rivières Pendé et Lima et au voisinage du Cameroun, elle est de manière endémique un lieu de «brigandage à main armée» et le «point de ralliement d'individus en rupture de ban», les indigènes se réfugiant dans l'une ou l'autre colonie en fonction des besoins... D'où, pour protéger les populations pacifiques, l'installation de «postes», censés protéger les habitants. Or, celui de Bocaranga va être attaqué et 4 hommes, 24 femmes et 16 enfants vont être tués et le village brûlé. Le Gouverneur général, en avril 1932, souligne la nécessité d'or-

ganiser une opération de police mettant en œuvre l'Oubangui-Chari, le Cameroun et le Moyen-Congo et destinée à «donner aux indigènes habitant la zone à parcourir l'impression très nette que le temps où il était aisé de spéculer sur des divisions administratives pour échapper à toute autorité en passant la frontière en temps opportun est désormais révolu... Il faut en d'autres termes que les indigènes dont il s'agit aient le sentiment très net qu'ils ne pourront plus à l'avenir se moquer de nous en démenageant d'une colonie dans une autre aussitôt que les autorités de la première menacent de les atteindre». L'opération commune montrera la parfaite unité de vues entre les autorités des trois colonies en ce qui concerne la politique à suivre vis-à-vis des transfuges ou des malfaiteurs cherchant à tromper l'action administrative par des déplacements constants.

Le lieutenant Boutin, de l'infanterie coloniale, qui fait son rapport après l'expédition, le 20 février 1931, décrit «l'opposant» comme un illuminé, affirmant à ses compagnons être possesseur d'un «médicament» le rendant invulnérable aux balles. Bien sûr les premières escarmouches tuent certains de ses guerriers mais il explique leur mort «par manque de mise au point du médicament» et donc il a dirigé ses coups de main sur des lieux «sans risques, des villages soumis», «ses hommes voulant bien la guerre mais à condition qu'ils n'aient pas à en souffrir». Et l'affaire se termine par une canonnade qui met les rebelles à la raison, du moins provisoirement puisque d'autres indigènes vont prendre le relai.

5.2 *Contrôler les «révolutionnaires»*

Disons également quelques mots de ces «mobilités», jugées suspectes, qui ont donné du souci aux autorités coloniales car elles étaient en toute volonté dirigées contre la domination coloniale ou du moins néfastes à l'image d'un ordre colonial. Tel est le cas de cette «mobilité» que porte, après la première guerre mondiale, la propagande communiste, désireuse de s'investir sur le terrain colonial et poussant les autorités à accroître la surveillance de tous ceux qui, étrangers, citoyens, sujets, sont censés conduire des menées anti-coloniales: marins soviétiques

qui font relâche dans les ports, citoyens d'une colonie voisine dont on doute qu'ils s'introduisent pour des raisons commerciales, sujets nouvellement arrivés dans une colonie et signalés comme «contestataires», etc.

Il s'agit là d'une autre facette de la mobilité, «prendre son pied la route» pour porter la «bonne parole» et dont les sources d'archives révèlent parfois la méfiante attention qui lui est portée au même titre qu'une «mobilité» tout aussi efficace, celle des idées portées par une presse contestant l'ordre colonial.

Mais c'est alors «la tête» qui prend la route et annonce une nouvelle façon de s'opposer. On la voit, depuis les années 1920, partout se développer dans des poches de résistance au régime colonial, imaginant de nouvelles formules, canalisant les mécontentements par la mise en place de sociétés secrètes qui mettent en avant l'idée d'indépendance et l'éventualité de l'obtenir par le recours aux armes. C'est une autre «route» et une autre «mobilité» qui s'imposent peu à peu, celle des «idées», y compris et surtout empruntées aux sources mêmes du modèle français, et qui usent du canal de la presse, pour circuler, ou prennent la forme des déclarations solennelles. Ainsi de cette «charte» exposée à Madagascar par le pasteur Ravelojaono, au cours de la deuxième guerre mondiale et au sein d'une commission mixte franco-malgache, énumérant les droits et obligations du malgache: respect de l'être humain, inviolabilité de la personne, liberté individuelle contre les arrestations et corvées arbitraires, liberté de conscience, d'opinion et d'expression, etc.²³

²³ Lucile Rabearimanna, *La conférence de Brazzaville et Madagascar*, in Institut d'histoire du temps présent, *Brazzaville, janvier-février 1944* cit., p. 278.

Karin Pallaver¹

«L'incresciosa questione dei portatori»: mobilità dei lavoratori e politiche coloniali nell'Africa Orientale Tedesca (1890-1916)

Come ho più volte fatto notare, quando avrà termine questa incresciosa questione dei portatori dal distretto di Tabora si potranno ottenere molti lavoratori per le piantagioni e le altre attività sulla costa. Ciò si realizzerà solo quando la ferrovia di Morogoro raggiungerà Tabora e il lago Tanganyika. Prima di quel momento non è possibile immaginare una soluzione al problema dei portatori².

1. Introduzione

L'Africa Orientale Tedesca (Deutsch-Ostafrika, DOA) era una colonia con un'estensione territoriale molto vasta, circa 1.000.000 di chilometri quadrati, pari al doppio di quella dello stesso Reich, ma al contempo caratterizzata da una popolazione piuttosto scarsa, circa 7.000.000 di abitanti, il 40 per cento dei quali si concentrava nei popolosi distretti del Rwanda e del Burundi³. Sin dagli inizi del periodo coloniale, le attività economiche della Germania in Africa orientale si erano basate sulla convinzione che la colonia, per essere produttiva, dovesse sviluppare un'economia di piantagione su larga scala, caratterizzata da ingenti investimenti di capitale e ampio impiego di

¹ Docente di Storia dell'Africa, Università di Bologna.

² Hauptmann Charisius, Tabora, 16/01/1907, Reichskolonialamt, Berlin, 1001/227; traduzione dell'autrice.

³ Rudolf Hermann, *Statistik der farbigen Bevölkerung von Deutsch Afrika, III, Ostafrika*, «Koloniale Monatblätter», 16, 4, 1914, pp. 172-176.

manodopera locale. Inizialmente gli sforzi si orientarono verso la produzione del cotone, che venne introdotto nelle zone costiere già dal 1886, subito dopo l'occupazione. Nel decennio successivo, piantagioni di caffè, gomma e, più tardi, anche sisal, vennero create dai coloni tedeschi nelle aree nord-orientali della colonia. Nonostante gli ingenti investimenti, tuttavia, il ritmo di crescita delle piantagioni era limitato, a causa di quella che al tempo veniva definita l'*Arbeiterfrage* (la questione del lavoro), ovvero la cronica mancanza di manodopera africana nelle piantagioni dei coloni.

Il tema della mobilità degli individui si inserisce in questo contesto in quanto la causa principale della mancanza di manodopera era, secondo le autorità tedesche, il grande numero di portatori di origine nyamwezi, ovvero provenienti dalla regione centro-occidentale dell'Unyamwezi, che quotidianamente viaggiava lungo le vie carovaniere della colonia. Secondo l'amministrazione coloniale, per risolvere l'*Arbeiterfrage* era necessario ridurre il numero di nyamwezi, considerati dai tedeschi come i lavoratori più forti e più capaci della colonia, impiegati nelle carovane. Le politiche e le strategie messe in atto dall'amministrazione coloniale per favorire lo spostamento dei portatori dalle carovane alle piantagioni furono il risultato della continua tensione esistente nella colonia tra due interessi opposti: da un lato la necessità per il potere coloniale di limitare la mobilità degli individui nella colonia modificandola al fine di farla aderire alle esigenze economiche del potere coloniale; dall'altro, la volontà dei portatori di continuare a svolgere un'attività che, proprio grazie alla mobilità e flessibilità che la caratterizzava, era particolarmente adatta alle condizioni economiche e sociali dell'Unyamwezi.

Scopo di questo saggio è quello di delineare le politiche messe in atto dai tedeschi in Africa orientale per ridurre il numero dei portatori nelle carovane e quindi risolvere il problema della carenza di manodopera nelle piantagioni. Preambolo necessario è un'analisi generale volta a delineare le caratteristiche dei portatori come corpo di lavoratori specializzati e salariati sviluppatosi in epoca precoloniale, oltre che l'individuazione dei problemi che i portatori presentavano per l'amministrazione coloniale. Nella seconda parte vedremo poi quali erano le carat-

teristiche del mercato del lavoro nella colonia e in particolare nelle piantagioni. Infine, prenderemo in esame alcune delle strategie e delle politiche messe in atto dall'amministrazione coloniale per favorire la mobilità dei portatori verso le piantagioni. Lo studio delle dinamiche legate alla mobilità territoriale degli individui in Africa Orientale Tedesca permette di far emergere uno dei nodi fondamentali del rapporto colonizzatore-colonizzato, ovvero quello degli effetti che le reazioni degli africani alla colonizzazione ebbero sulla formulazione delle politiche da parte delle amministrazioni europee.

2. *Portatori e carovane nell'Africa Orientale Tedesca*

Le caratteristiche climatiche e morfologiche dell'Africa Orientale Tedesca erano tali da impedire l'utilizzo di mezzi di trasporto animale. A causa della presenza endemica in molte aree della mosca tse-tse, la cui puntura è fatale per gli animali domestici, buoi, asini e cavalli potevano essere utilizzati solo in alcune aree, ma non sopravvivivano se utilizzati per il trasporto delle merci lungo le grandi vie commerciali che connettevano le regioni del lago Tanganyika e del lago Vittoria con la costa⁴. Per questo, già in epoca precoloniale, l'unico mezzo di trasporto delle merci di esportazione come avorio e copale erano stati i portatori, che provenivano principalmente dalle regioni che corrispondono all'attuale Tanzania occidentale, e appartenevano al gruppo etnico dei nyamwezi⁵.

A partire dagli inizi del XIX secolo i portatori nyamwezi erano stati impiegati dai commercianti indiani e africani per il trasporto delle merci di scambio, quali tessuti e perline di vetro, dalla costa verso l'interno, ove queste merci venivano poi

⁴ Karin Pallaver, *Donkeys, Elephants and Oxen: In Search for an Alternative to Human Porters in 19th-century Tanzania*, «Africa», 65, 1-4, 2010, pp. 289-309.

⁵ Il termine "nyamwezi" significa letteralmente "gente della luna" o "gente dell'ovest" e venne coniato sulla costa per indicare chi proveniva dall'interno; non era pertanto, almeno fino al periodo coloniale – quando la popolazione dell'Unyamwezi cominciò ad autodefinirsi nyamwezi – un termine che si riferiva a un gruppo sociale ben definito; cfr. Francis Patrick Nolan, *Christianity in Unyamwezi, 1878-1928*, PhD Thesis, University of Cambridge, 1977, p. 22.

scambiate con avorio e schiavi, che i portatori conducevano poi nuovamente verso i mercati della costa e soprattutto a Zanzibar⁶. I portatori sono stati in passato spesso accomunati agli schiavi; ricerche recenti hanno tuttavia dimostrato come fosse impossibile per uno schiavo, demoralizzato e in cattività, riuscire a trasportare dei pesi di 30-40 chilogrammi, per un periodo di marcia quotidiano tra gli 11 e i 20 chilometri. Erano necessarie delle abilità fisiche ben sviluppate, oltre che delle tecniche precise per trasportare le merci⁷. I nyamwezi erano i portatori più ricercati in quanto portavano le merci sulle spalle invece che sulla testa come facevano gli altri e in questo modo riuscivano a portare carichi maggiori. Le zanne di avorio, in particolare, venivano spostate da una spalla all'altra con cadenza regolare, e questo permetteva ai nyamwezi di portare l'avorio più facilmente e per periodi di marcia più lunghi. I nyamwezi, inoltre, avevano sviluppato delle modalità che permettevano loro di vivere il viaggio in maniera relativamente confortevole, portando gli utensili necessari per cucinare, costruirsi un alloggio e così via; spesso portavano con sé le famiglie per facilitare la preparazione dei cibi e il trasporto degli oggetti personali⁸.

I portatori erano dei veri e propri lavoratori salariati e godevano di una discreta autonomia; contrattavano salario e condizioni di ingaggio, e se, nel corso del viaggio, le condizioni di lavoro cambiavano o non li soddisfacevano, disertavano o ingaggiavano veri e propri scioperi fino a quando le condizioni di ingaggio non venivano rinegoziate. Tra gli strumenti di cui disponevano per far valere la propria autonomia, la minaccia della diserzione era la più potente e serviva a tutelare diritti quali il numero di giorni di riposo, le razioni alimentari, il salario, o questioni quali il peso dei carichi e la disciplina⁹. Inoltre, i

⁶ Abdul Sheriff, *Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar: Integration of an East African Empire into the World Economy, 1770-1873*, London, James Currey, 1987.

⁷ Stephen Rockel, *Carriers of Culture. Labor on the Road in Nineteenth-century East Africa*, Portsmouth, Heinemann, 2006, pp. 19-23.

⁸ Stephen Rockel, *Enterprising Partners: Caravan Women in Nineteenth Century Tanzania*, «Canadian Journal of African Studies», 34, 3, 2000, pp. 748-778.

⁹ I portatori ricevevano un salario, la cui entità era contrattata all'inizio del viaggio, e che veniva pagato parte in anticipo e parte una volta raggiunta la meta. Il salario era corrisposto generalmente in tessuti di importazione. I portatori,

portatori avevano sviluppato un forte spirito di gruppo: proteste di tipo collettivo come lentezza nella marcia, scioperi o diserzioni in massa, erano frequenti¹⁰. I nyamwezi avevano anche un codice di comportamento ben definito, che, oltre alle capacità fisiche, contribuiva a renderli i portatori più ricercati. Se disertavano, ad esempio, non portavano con sé i carichi, ma li abbandonavano, limitando pertanto le perdite per i commercianti proprietari delle carovane¹¹. Nella società nyamwezi diventare portatori e andare sulla costa era una sorta di rito di iniziazione. Secondo un missionario, tra i nyamwezi «Un uomo giovane è considerato un lattante finché non visita almeno una volta la costa; quando torna a casa, prende un nome nuovo, chiamandosi come il sultano o come alcuni degli uomini della grande Zanzibar, i cui nomi ha udito durante i suoi viaggi»¹². Si calcola che, nella seconda metà dell'Ottocento, ogni anno circa 20.000 nyamwezi (circa un terzo della popolazione maschile dell'intera regione) visitassero la costa. Si trattava, quindi, del gruppo di lavoratori specializzati e salariati di gran lunga più consistente di tutta l'Africa orientale.

In seguito all'inclusione di quest'area del continente africano nella sfera d'influenza tedesca, i portatori continuarono a rivestire un ruolo fondamentale nella neonata colonia dell'Africa Orientale Tedesca dove: trasportavano dall'interno verso la costa le merci destinate all'esportazione, si occupavano del servizio postale, permettevano il rifornimento delle stazioni militari dell'interno, e così via. Durante il primo periodo coloniale assistiamo ad un deciso incremento del numero di portatori impiegati nelle carovane: se negli anni Novanta dell'Ottocento circa 40.000 portatori visitavano la costa ogni anno, a cavallo tra i due secoli il numero aveva raggiunto le 100.000 unità. Poiché

inoltre, ricevevano regolarmente una razione di cibo (il cosiddetto *posho*), oppure il corrispettivo in perline di vetro o tessuti, necessario per acquistarlo.

¹⁰ Rockel paragona i portatori nyamwezi alle ciurme delle navi in quanto a spirito di corpo; cfr. Rockel, *Carriers of Culture* cit.

¹¹ Père Charmetant, *Notes à consulter sur l'organisation et la marche de la caravane*, Archivio dei Padri Bianchi, Roma (PB) C 11-2.

¹² Edward Steere, *On the East African Tribes and Languages*, «Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», 1, 1872, p. 150.

mancavano quasi totalmente strade e ferrovie, ogni merce che si muoveva nella colonia era trasportata dai portatori¹³.

Sebbene indispensabili al funzionamento dell'economia e dell'amministrazione, queste decine di migliaia di persone che si spostavano quotidianamente lungo le vie carovaniere presentavano una serie di problemi per le autorità coloniali. Da un punto di vista prettamente economico, i costi erano molto elevati, soprattutto se confrontati con quelli del trasporto meccanizzato. Secondo alcuni calcoli del periodo coloniale, un vagone ferroviario poteva trasportare il carico di 300 portatori, a una velocità 30-40 volte superiore e a un trentesimo del costo¹⁴. Inoltre, a causa di scioperi e diserzioni, i portatori erano considerati un mezzo di trasporto poco affidabile, e comunque poco adatto ad un'economia moderna di esportazione. Migliaia di persone che si muovevano lungo le vie carovaniere creavano anche problemi di tipo sanitario, perché favorivano la diffusione delle epidemie (come vaiolo e peste) e anche, nella mentalità del tempo, problemi di tipo morale, alimentando quella che veniva definita la tendenza innata degli africani al "vagabondaggio". Questo aspetto emerge chiaramente da una pubblicazione dell'epoca:

Bisogna riconoscere che la maggior parte degli uomini adulti in età da lavoro preferisce la professione del portatore all'impiego in agricoltura. [...] Essi, attraverso questa attività, possono procurarsi facilmente e a modo loro, le risorse necessarie al proprio sostentamento, lavorando saltuariamente ed allo stesso tempo coltivando la passione per l'andare a zonzo. Per questo è urgente cercare nelle vie della legislazione un modo per contrastare questa piaga e agire pedagogicamente sulla popolazione nativa. Come è noto, niente danneggia più la morale del popolo e lo porta alla fornicazione dell'essere portatori, attività che spesso degenera nel vagabondaggio. Il negro, quando diventa portatore, lascia il suo ambiente, la sua comunità, abbandona i suoi familiari e il suo lavoro abituale e girovaga per mesi senza meta attraverso il territorio della colonia, spesso saccheggiando i distretti che attraversa e, mediante relazioni libertine con l'altro sesso, diffonde in

¹³ Thaddeus Sunseri, *Vilimani. Labor Migration and Rural Change in Early Colonial Tanzania*, Portsmouth, Heinemann, 2002, pp. 56-57.

¹⁴ Juhani Koponen, *Development fo Exploitation: German Colonial Policies in Mainland Tanzania (1884-1914)*, Helsinki, Finnish Historical Society, 1995, p. 301.

luoghi lontani l'instillata predisposizione alla fornicazione, diffonde malattie e così via¹⁵.

I portatori presentavano quindi per l'amministrazione coloniale una serie di problemi legati proprio all'estrema mobilità che caratterizzava la loro attività lavorativa e che li portava a stare lontani da casa per lunghi periodi. Sebbene il lavoro nei campi non fosse tralasciato, perché portato avanti dalle donne, i portatori si sottraevano al controllo delle autorità e allo stesso tempo i coloni non trovavano la manodopera necessaria da impiegare nelle piantagioni. Per questo uno degli obiettivi principali dell'amministrazione tedesca nei due decenni successivi all'occupazione fu quello di trovare il modo di trasformare i nyamwezi da lavoratori mobili a lavoratori stanziali, da poter impiegare in maniera stabile nelle imprese dei coloni, in modo da incrementare la produzione e fare delle piantagioni il fulcro dell'economia della colonia.

3. *Economia di piantagione e mercato del lavoro*

Il primo periodo della presenza coloniale tedesca in Africa Orientale fu dominato da quello che è stato definito il *plantation imperative*, ovvero la convinzione che per poter rendere produttiva la colonia era necessario investire nella produzione di *cash crops* per l'esportazione, creando grandi piantagioni ove impiegare manodopera locale¹⁶. Dopo l'introduzione del cotone nelle zone costiere, negli anni successivi le piantagioni cominciarono a crescere in maniera esponenziale, in particolare nelle aree nord-orientali, dove il clima era particolarmente favorevole all'insediamento dei coloni: se nel 1898 si contavano 30 piantagioni, nel 1905 erano già diventate 120. Inoltre, grandi compagnie tessili tedesche avevano investito in colonia per limitare la dipendenza della Germania dal cotone prodotto in America,

¹⁵ *Zur Träger und Arbeiterfrage*, «Deutsch-Ostafrikanische Zeitung», 9/9/1907; traduzione dell'autrice.

¹⁶ Sunseri, *Vilimani* cit., p. XXV.

in particolare dopo la crisi del settore tessile in Germania nel 1900¹⁷. Per lo sviluppo di un'economia di piantagione su larga scala era chiaramente necessario l'impiego di un notevole numero di lavoratori, che però era molto difficile trovare nelle aree contigue alle piantagioni. Se da un lato, infatti, si trattava di zone poco popolate, dall'altro per i contadini che vivevano vicino alle piantagioni era molto più remunerativo produrre viveri per i lavoratori al servizio dei coloni, piuttosto che lavorare direttamente per loro, il che avrebbe significato, tra l'altro, sottoporsi anche alla dura disciplina delle piantagioni¹⁸.

Per ovviare a questo problema, i coloni utilizzavano forme di manodopera alternative, in particolare gli schiavi. Sebbene, infatti, nel 1891 fosse stata emanata una legge che, sulla scia delle decisioni prese al Congresso di Berlino (1884-1885), prevedeva che uno schiavo poteva essere liberato, dietro il pagamento di un prezzo di riscatto – a partire dal 1901 il riscatto poteva avvenire anche senza l'autorizzazione del padrone – proprio a causa della mancanza di lavoratori nelle piantagioni, questa legge venne ben presto, di fatto, accantonata. Per i tedeschi rimaneva in vigore il divieto di possedere schiavi, ma i coloni aggiravano questa proibizione prendendo “in prestito” gli schiavi dalle élite musulmane della costa, alle quali pagavano metà del compenso, mentre l'altra metà andava allo schiavo stesso, che in questo modo poteva, lentamente, accumulare il denaro necessario per pagare il proprio riscatto¹⁹. Gli schiavi, tuttavia, non erano una fonte di manodopera sufficiente ad alimentare lo sviluppo di una vera e propria economia di piantagione. La paga che ricevevano era molto bassa, e questo contribuiva a predisporli alla fuga; se rimanevano per un periodo di tempo sufficiente, riuscivano,

¹⁷ Ivi, pp. 16, 18.

¹⁸ Ivi, p. 54.

¹⁹ Ivi, p. 31. Nel 1904 venne poi emanata una legge che prevedeva che i nati dopo il 31/12/1905 non potevano essere schiavi, anche se tuttavia, in molti casi, lo rimasero, tanto che nel 1912 venne emanata una legge che prevedeva la fine della schiavitù nel 1920. L'abolizione effettiva avvenne solo nel 1922, in seguito all'occupazione britannica dopo la Prima Guerra Mondiale; per un lavoro sulla schiavitù in Africa Orientale Tedesca, cfr. Jan-Georg Deutsch, *Emancipation without Abolition in German East Africa*, Oxford, James Currey, 2006.

generalmente nel giro di due anni, a pagare il prezzo del riscatto e quindi abbandonavano l'impiego.

Un'altra categoria di persone impiegata nelle piantagioni erano i lavoratori che venivano reclutati in Cina e a Singapore. Il costo del trasferimento di questi lavoratori in colonia, aggiunto alla paga più alta che ricevevano rispetto a quelli africani, li rendeva, tuttavia, un'alternativa troppo costosa, che venne quasi del tutto abbandonata dopo il 1902. Anche i lavoratori forzati, costretti a lavorare nelle piantagioni per scontare una condanna giudiziaria oppure per pagare le tasse, erano spesso utilizzati, anche se il loro utilizzo non permetteva di risolvere in maniera definitiva il problema, perché lavoravano il tempo necessario per scontare la pena o pagare le tasse, quindi solo poche settimane o al massimo qualche mese²⁰.

Per realizzare il *plantation imperative* era invece necessario trovare una fonte di manodopera da impiegare stabilmente nelle piantagioni e per le autorità coloniali era fin troppo chiaro dove bisognava andare a cercarla: tra i migliori lavoratori della colonia, i nyamwezi. Di loro, un missionario scriveva nel 1913:

Si parla e si legge spesso in Deutsch-Ostafrika dei negri Wanyamwezi. Si loda la loro gaiezza e il loro vigore e si prevede per questa razza così capace un roseo futuro. Quando infatti si parla del fatto che i negri della costa sono pigri, infetti e dissoluti, si aggiunge anche: "Però noi abbiamo i nostri Wanyamwezi, che tutte le colonie straniere ci invidiano, una fonte inesauribile di lavoratori per le nostre imprese sulle costa... un milione di persone almeno!"²¹.

Sebbene sin dall'epoca precoloniale i nyamwezi si fossero guadagnati questa fama di lavoratori forti, onesti, e, soprattutto, con una predisposizione innata a spostarsi, per i coloni era tuttavia molto difficile farli lavorare nelle piantagioni, se non per brevi periodi nel momento di pausa tra un viaggio e l'altro quando i portatori sostavano sulla costa. La ragione principale

²⁰ Thaddeus Sunseri, "Dispersing the Fields": Railway Labor and Rural Change in early Colonial Tanzania, «Canadian Journal of African Studies», 32, 3, 1998, pp. 558-583.

²¹ Joannes Michael M. van der Burgt, *Zur Entvölkerungsfrage Unjamwesis und Ussumbas*, «Koloniale Rundschau», 12, 1906, p. 705; traduzione dell'autrice.

di questa riluttanza era, oltre alle spesso dure condizioni di lavoro delle piantagioni, i vantaggi che il lavoro nelle carovane offriva rispetto a quello nelle piantagioni, ai quali i nyamwezi erano difficilmente disposti a rinunciare.

Innanzitutto, il salario nelle carovane era più alto. Nel 1909, ad esempio, il salario mensile nelle piantagioni era di 13,5-16 shellings (Shs)., nelle ferrovie era tra gli 11 e i 18 Shs., con in più un vitto di 6-7 Shs. nel periodo 1909-1912, mentre per i portatori il salario variava a seconda della tratta percorsa; se tradotto in termini di salario mensile, nel 1908 era di Shs. 13 tra Bagamoyo e Tabora, e di ben Shs. 33 nel 1909 tra Mahenge e Songea²². Oltre alla questione prettamente economica, all'interno delle carovane i portatori potevano mantenere la loro autonomia, che veniva invece di molto ridimensionata nelle piantagioni ove c'era maggiore controllo, sia sulle modalità, sia sui tempi di lavoro, che erano generalmente più lunghi (10 ore, rispetto alle 6 ore della marcia). Nelle piantagioni, inoltre, le condizioni di lavoro erano peggiori; gli alloggi erano spesso in pessime condizioni, i coloni facevano ampio uso delle punizioni corporali e nelle piantagioni si diffondevano molto facilmente malattie quali infezioni intestinali o sifilide²³.

Al contrario, nelle carovane, anche quelle governative, i portatori mantenevano la loro autonomia e potevano rifiutarsi di aderire alle disposizioni coloniali che ne limitavano l'indipendenza. A differenza di quanto avveniva nelle piantagioni, ad esempio, non firmavano contratti individualmente, ma venivano assunti, come durante il periodo precoloniale, in gruppi di circa 15-16 persone, guidati da un capo carovana, che era responsabile per loro. Inoltre, i nyamwezi non erano disposti ad abbandonare un lavoro che, oltre che più remunerativo, permetteva loro di muoversi e tornare a casa nel momento della semina dei campi, quando la loro presenza era più richiesta. Il lavoro di portatore era, infatti, stagionale e si concentrava, principalmente, durante la stagione secca, quando il lavoro nei campi era

²² John Iliffe, *A Modern History of Tanganyika*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 158.

²³ *Ibid.*

minore e poteva essere portato avanti dalle donne²⁴. La mobilità caratteristica del lavoro nelle carovane garantiva ai portatori la flessibilità necessaria per poter guadagnare un salario, e allo stesso tempo occuparsi della coltivazione dei campi.

Questa situazione rappresentava invece un serio problema per i coloni, che necessitavano di manodopera da impiegare nelle piantagioni in modo stabile. La politica dell'amministrazione tedesca dopo l'occupazione sarà, pertanto, il prodotto della tensione esistente tra la volontà dei nyamwezi di difendere la propria autonomia e flessibilità lavorativa, e la necessità per il potere coloniale di modificare le strutture di questa mobilità al fine di ottenere i lavoratori necessari allo sviluppo delle piantagioni.

4. Dalle carovane alle piantagioni: interventi e strategie del governo coloniale

Uno dei primi passi dell'amministrazione coloniale per risolvere l'*Arbeiterfrage* fu quello di emanare una serie di regolamenti per le carovane. Questi provvedimenti erano da un lato volti ad ottenere un maggiore controllo sul commercio della colonia, dall'altro a fare in modo che parte dei portatori impiegati privatamente dai commercianti si rendesse disponibile per le piantagioni o per le carovane del governo. Tra aprile e settembre del 1892 vennero emesse dal governatore Julius Freiherr von Soden due ordinanze nelle quali veniva stabilito che gli organizzatori delle carovane erano considerati responsabili dei danni commessi dal personale che le componeva nell'attraversamento dei territori della colonia. Prima della partenza, i proprietari delle carovane dovevano lasciare un deposito di venti rupie per ogni componente della carovana; ai cosiddetti "nativi della costa" era poi imposto il divieto di attraversare il territorio della colonia senza prima aver chiesto il permesso alle autorità amministrative di competenza e di firmare un contratto nel quale si

²⁴ Mgr. Bridoux, Kipalapala, 1/12/1888, PB C 16-214.

impegnavano a rispondere dei danni eventualmente causati dal personale della carovana²⁵.

Un altro dei problemi che l'amministrazione coloniale doveva periodicamente affrontare era quello della mancanza di portatori nelle carovane governative, alle quali i portatori preferivano l'ingaggio nelle carovane private. Nelle carovane del governo le diserzioni erano severamente punite, mentre in quelle private i portatori godevano di una maggiore autonomia²⁶. Per ovviare a questa situazione, nel 1893 il governatore della colonia Friedrich Freiherr von Schele emise un'ordinanza, che dava all'amministrazione coloniale il diritto di intervenire nei contratti tra privati, potendo trasferire i portatori dalle carovane commerciali private a quelle di proprietà del governo; era prevista una compensazione per il datore di lavoro, ma non per il portatore²⁷.

Per controllare maggiormente i lavoratori, nel 1894 vennero introdotte una serie di norme generali volte a disciplinare i rapporti di lavoro nella colonia. La novità più importante fu l'introduzione dei *Dienstbücher*, registri individuali nei quali erano annotati i dati personali relativi ad ogni singolo lavoratore, come nome, provenienza, caratteristiche fisiche, genere, religione, precedenti impieghi e così via. I lavoratori erano obbligati ad avere il proprio *Dienstbuch* e a produrlo ogni volta che chiedevano un impiego. Se un lavoratore non disponeva di un registro personale, non solo non poteva ottenere un lavoro, ma rischiava di essere punito anche con tre mesi di lavoro forzato²⁸. Per quanto riguarda le carovane, l'introduzione del registro costituiva un'importante tutela per il proprietario contro le diserzioni dei portatori; il datore di lavoro poteva, infatti, trattenere il registro fino al termine del periodo di impiego, esercitando in questo modo un maggiore controllo sui propri lavoratori.

Questa serie di norme era volta unicamente ad ottenere un maggiore controllo sulle carovane e non tutelava in nessun

²⁵ *Verordnung betreffend die Haftbarkeit und Sicherheitsleistung von Karawanen innerhalb des deutschen Schutzgebiets*, Dar es Salaam, 29/04/1892, TNA G 1/35; *Verordnung*, Dar es Salaam, 30/09/1892, TNA G 1/35.

²⁶ Sunseri, *Vilimani* cit., p. 60.

²⁷ Rockel, *Carriers of Culture* cit., pp. 219-220.

²⁸ Sunseri, *Vilimani* cit., p. 62.

modo i portatori. Gli inglesi, invece, nei confinanti protettorati dell'Africa Orientale e dell'Uganda avevano introdotto delle leggi a tutela dei portatori già nel 1896. I portatori che viaggiavano nei due protettorati dovevano essere registrati dal proprietario prima della partenza. Il regolamento introduceva altresì delle norme a tutela del benessere e della salute dei lavoratori delle carovane; veniva stabilito, ad esempio, il limite massimo del carico che un portatore poteva portare (34 chili, compreso il *posho* e gli utensili necessari per il viaggio, come coperte, accette, pentole, e così via). A tutela dei portatori, ogni carovana doveva avere con sé una scorta di medicinali. Veniva inoltre stabilito che il portatore ferito o malato doveva essere portato nella stazione più vicina per essere curato, anche se questo poteva comportare la necessità di abbandonare i carichi. Fattore ancora più importante era l'introduzione di regolamentazioni in merito alle punizioni che era possibile infliggere ai portatori. Prima di dare una punizione era fatto obbligo di rivolgersi al capocarovana per riportare le ragioni e la natura delle punizioni, che dovevano poi essere annotate in un registro.

La punizione non poteva in ogni caso lasciare ferite e non doveva eccedere le trenta frustate inflitte con un bastone leggero²⁹. In questo specifico ambito, le norme che contemporaneamente erano in vigore nella vicina colonia della *Deutsch-Ostafrika* erano, invece, di tutt'altra portata. Nel 1896 il governo coloniale aveva introdotto una serie di leggi per regolamentare i rapporti di lavoro nella colonia. Queste norme attribuivano agli ufficiali coloniali l'autorità di punire chi disertava, chi si rifiutava di lavorare o chi si dimostrava negligente nello svolgere le proprie mansioni attraverso punizioni corporali o l'imposizione di periodi di lavoro forzato. Non solo i militari e gli ufficiali coloniali, ma anche gli stessi coloni godevano del cosiddetto *Züchtigungsrecht*, letteralmente il "diritto di frustare", che, anche a causa di futili motivi, consentiva loro di infliggere

²⁹ «Zanzibar Gazette», 20/5/1896, copia in TNA G1/35.

punizioni corporali agli africani impiegati nelle piantagioni o nelle carovane³⁰.

Oltre a queste politiche volte a regolamentare il lavoro nelle carovane, le strategie messe in atto dall'amministrazione coloniale per risolvere l'*Arbeiterfrage* ed ottenere lavoratori per le piantagioni consistevano nell'emanazione di provvedimenti temporanei volti a rendere meno allettante o remunerativo il lavoro di portatore, e favorire pertanto il trasferimento nelle piantagioni. In un'ordinanza del 14 dicembre 1899, ad esempio, veniva posto un limite alla lunghezza dei viaggi che i portatori potevano intraprendere. Nello specifico veniva imposto ai portatori il divieto di intraprendere lunghi viaggi nell'interno. Non si potevano reclutare portatori che dalla costa compissero tutto il viaggio fino ai Grandi Laghi, ma era necessario costituire una sorta di staffetta: i portatori originari di un distretto trasportavano il carico attraverso il loro distretto di appartenenza, poi, una volta giunti al confine, lo consegnavano alle autorità preposte che lo davano ai portatori del distretto successivo; sebbene consapevoli che questo avrebbe rallentato le operazioni di trasporto, le autorità coloniali erano convinte che questo metodo avrebbe garantito maggiore sedentarietà ai portatori, e la possibilità anche per i non professionisti di svolgere questa attività. In questo modo i nyamwezi sarebbero stati disponibili per essere impiegati nelle piantagioni³¹. È chiaro che questo sistema, alquanto macchinoso, ottenne poco successo, visto che non poteva che danneggiare mortalmente il commercio dell'avorio, sul quale si basava quasi totalmente l'economia della colonia.

Oltre alle norme e ai divieti, che, di per sé, non potevano modificare le strutture del sistema carovaniero, le autorità coloniali misero in atto una serie di proposte "allettanti" volte a favorire il trasferimento dei nyamwezi nelle piantagioni. Vista la continua fame di manodopera delle piantagioni, le autorità di Dar es Salaam inviavano continuamente dei reclutatori in

³⁰ John Iliffe, *Tanganyika under German Rule, 1905-1912*, London, Cambridge University Press, 1969.

³¹ *Zur Träger und Arbeiterfrage*, cit.

Unyamwezi, che giravano di villaggio in villaggio per trovare lavoratori da inviare sulla costa. I missionari di Tabora si lamentavano del fatto che il numero dei reclutatori cresceva in maniera esponenziale e che questo causava lo spopolamento dell'Unyamwezi, soprattutto degli uomini in età da lavoro. Nel settembre del 1912 c'erano addirittura 130 reclutatori che operavano nell'area di Tabora³². Nel 1900, ad esempio, vennero inviati dei reclutatori in Unyamwezi con lo scopo di ottenere lavoratori per le piantagioni di Tanga. Oltre al salario, il governo offriva ai nyamwezi una riduzione delle tasse, e, soprattutto, degli appezzamenti di terra da coltivare nei dintorni delle piantagioni, oltre che terra, semi, zappe, machete, asce e bestiame. La risposta fu notevole: tra i 4.000 e i 5.000 nyamwezi accettarono di trasferirsi con le famiglie nelle piantagioni di Tanga³³. Questo esempio dimostra come, se le condizioni di lavoro erano effettivamente migliori, i nyamwezi, anche grazie alla loro naturale predisposizione allo spostamento, erano disposti a trasferirsi nelle piantagioni e abbandonare il lavoro nelle carovane. È da aggiungere, inoltre, che, anche quando erano impiegati nelle piantagioni i nyamwezi continuavano a mantenere l'autonomia e la discrezionalità che caratterizzava il loro impiego nelle carovane. Non era raro, ad esempio, che i nyamwezi, pur lavorando nelle piantagioni, si occupassero anche di produrre cibo da vendere agli altri lavoratori – attività, a quanto pare, molto remunerativa – assumendo addirittura a loro volta lavoratori immigrati e spingendo i coloni, almeno in un caso, a chiedere il rimpatrio dei nyamwezi per evitare la loro concorrenza³⁴.

I nyamwezi continuavano a mantenere la loro autonomia lavorativa anche utilizzando uno degli strumenti di contrattazione caratteristico delle carovane, la diserzione prima della scadenza del contratto. Nel 1906, ad esempio, si era verificato sulla costa un problema molto comune durante il periodo coloniale, ovvero quello della mancanza di monete di piccolo taglio per pagare i lavoratori delle piantagioni. Più di 8.000 lavoratori,

³² Diario dei Padri Bianchi, Tabora, 24/9/1912, PB; vedi anche Iliffe, *A Modern History* cit., p. 158.

³³ Sunseri, *Vilimani* cit., p. 60.

³⁴ *Ibid.*

per la maggior parte nyamwezi, abbandonarono le piantagioni per tornare nell'interno, dove la richiesta di portatori e di lavoratori per le ferrovie continuava a rimanere molto alta³⁵.

Sebbene, quindi, alcuni risultati fossero stati ottenuti, le autorità coloniali non riuscirono a trasformare i nyamwezi in una forza lavoro sedentaria e continuarono ad avere notevoli problemi nel trovare la manodopera necessaria per le piantagioni. Questo fattore, insieme allo scoppio della rivolta Maji Maji nel 1905 portò all'abbandono del *plantation imperative* e alla revisione della politica economica della colonia. In particolare, la progettazione di un sistema ferroviario che potesse rispondere alle esigenze di sviluppo della colonia fu il fattore che maggiormente contribuì a ridurre il numero di portatori impiegati lungo le vie carovaniere della colonia e a risolvere, seppur gradualmente, il problema della mancanza di lavoratori nelle piantagioni.

L'idea del nuovo governatore della colonia, Albrecht Freiherr von Rechenberg, giunto in Africa orientale nel 1906, quando la rivolta Maji Maji era ancora in corso, era quella di riformare l'economia della colonia riducendo il peso dei coloni e delle piantagioni e favorendo la creazione di un'agricoltura africana. Dalle indagini che lo stesso Rechenberg aveva condotto, era emerso come una delle principali cause della rivolta fosse stata la coltivazione forzata del cotone nelle aree meridionali della colonia, insieme alla brutalità che caratterizzava i rapporti tra i coloni e la popolazione locale. Secondo Rechenberg, per evitare lo scoppio di nuove rivolte era vitale migliorare le condizioni di vita degli africani, sviluppando la produzione agricola dei piccoli contadini, in particolare nella regione dell'Unyamwezi, zona ricca di colture e, soprattutto, di manodopera. Per realizzare questo progetto, secondo il governatore, era necessario creare un moderno sistema di trasporto, che permettesse, da un lato, di esportare questi prodotti a un costo ridotto, e, dall'altro, di ridurre il numero dei portatori e favorire pertanto l'impiego dei nyamwezi in agricoltura³⁶. Sebbene i coloni tedeschi chie-

³⁵ Ivi, p. 69.

³⁶ Juhani Koponen, *Development for Exploitation* cit., p. 308.

dessero fermamente la costruzione di nuove ferrovie nel nord-est, dove si concentravano le piantagioni, il governatore della colonia riuscì a far approvare al Reichstag, insieme all'estensione della "ferrovia dei coloni", anche la costruzione della *Mittel-landbahn*, la ferrovia centrale, che dalla costa, attraverso l'Unyamwezi, doveva giungere fino al lago Tanganyika³⁷. Nel 1905 venne inaugurata la ferrovia tra Tanga e Mombo, che connetteva le zone dove erano insediate le piantagioni con la costa. Nel 1907 il Reichstag approvò l'estensione della ferrovia centrale e nel 1908 vennero iniziati i lavori; Tabora fu raggiunta nel 1912, mentre Kigoma sul lago Tanganyika nel 1914. L'effetto sul numero di portatori impiegati nelle carovane fu immediato: se nel 1900 erano arrivati a Bagamoyo, sulla costa, 35.000 portatori e 43.880 erano ripartiti per l'interno, dopo l'inaugurazione della tratta fino a Tabora, nel 1912, arrivarono sulla costa 851 portatori e solo 193 ripartirono per l'interno³⁸.

5. Conclusioni

I risultati che l'amministrazione coloniale riuscì ad ottenere con la costruzione delle ferrovie furono diversi. Il più immediato fu la diminuzione dei costi di trasporto delle merci: secondo il calcolo di un economista dell'epoca, i costi di trasporto per una tonnellata di merci ammontavano a 2.250 marchi con le carovane, mentre si riducevano con la ferrovia a 130 marchi per tonnellata³⁹. La diminuzione dei costi di trasporto incideva particolarmente sui generi alimentari; la produzione agricola delle aree dell'interno della colonia non era più destinata solo al consumo locale e al rifornimento delle carovane di passaggio, ma era anche diretta verso l'esportazione. Con la costruzione delle ferrovie i tedeschi riuscirono a prendere effettivo possesso

³⁷ Franz Baltzer, *Die Kolonialbahnen mit besonderer Berücksichtigung Afrikas*, 1916.

³⁸ John Iliffe, *Wage Labour and Urbanisation*, in M.H.Y. Kaniki (a cura di), *Tanzania Under German Colonial Rule*, London, Longman, 1980, p. 280.

³⁹ G.K. Jahn, *Rückblick auf die Fortschritte unserer kolonialen Entwicklung*, «Jahrbuch über die deutschen Kolonien», 1, 1908, p. 65, citato in Werner Biermann, *Tanganyika Railways: Carriers of Colonialism*, Münster, LIT, 1995, p. 23.

dell'interno della loro colonia: nell'ultimo decennio della sua presenza in Africa Orientale, la Germania riuscì a diventare la principale destinazione delle esportazioni della sua colonia: la percentuale delle esportazioni assorbita da Zanzibar scese dal 57 all'8 per cento, mentre la quota della Germania passò dal 29 al 57 per cento⁴⁰.

La costruzione delle ferrovie non riuscì tuttavia a spostare un numero di lavoratori sufficiente dall'Unyamwezi alle piantagioni dei coloni, sebbene secondo le stime di un missionario dei Padri Bianchi, van der Burgt, nel 1913 la popolazione dell'Unyamwezi si fosse ridotta di almeno un terzo rispetto al 1892⁴¹. Si trattava di una migrazione le cui conseguenze erano più durature rispetto a quelle del passato. Se prima, infatti, la maggior parte dei portatori tornava a casa prima della stagione delle piogge per coltivare i campi, la maggioranza di coloro che andavano a lavorare nelle piantagioni o nella costruzione della ferrovia lo faceva molto più di rado oppure addirittura non tornava più indietro⁴². Attorno al 1910, i nyamwezi costituivano effettivamente il gruppo più rappresentato nelle piantagioni dell'Usambara e della costa. Tuttavia, i nyamwezi che mancavano da casa non erano solo nelle piantagioni, anzi, si potevano trovare nyamwezi impiegati nella ferrovia dell'Uganda, o che lavoravano come scaricatori nei porti della costa, non solo a Dar es Salaam, ma anche nel vicino Kenya, a Mombasa o Kisumu, sul lago Vittoria. Nyamwezi erano impiegati nelle forze di polizia in British East Africa, nelle piantagioni di chiodi di garofano di Zanzibar, e persino nelle miniere sudafricane⁴³. Ciò dimostra come effettivamente la costruzione delle ferrovie, nonché le politiche del governo coloniale, riuscirono a determinare una maggiore mobilità dei nyamwezi al di fuori della loro zona di origine e delle carovane, ma anche come il controllo

⁴⁰ Iliffe, *A Modern History* cit., p. 137.

⁴¹ Van der Burgt, *Zur Entvölkerungsfrage Unjamwesisi und Ussembwas*, cit., p. 706.

⁴² Ivi, p. 709; van der Burgt stimava che solo un terzo di quelli che partivano tornavano a casa; secondo lui, alcuni di quelli che tentavano di tornare morivano per la strada, altri «scialacquavano quello che avevano guadagnato comprando lungo la via di casa ombrelli, berretti, pantaloni e giacche».

⁴³ Ivi, p. 168.

delle modalità di questa mobilità continuasse a risiedere nelle mani dei nyamwezi stessi. Le autorità coloniali continuavano ad avere poca discrezionalità sui luoghi dove andavano a lavorare i nyamwezi e continuavano a perdere preziosi lavoratori a favore delle vicine colonie britanniche dove le condizioni lavorative erano migliori. Forti di una naturale predisposizione allo spostamento, i nyamwezi andavano a lavorare nei luoghi ove le loro abilità erano richieste, e ove le condizioni di lavoro erano migliori, mantenendo la loro autonomia e sottraendosi alle dure condizioni di lavoro delle piantagioni dei coloni tedeschi.

Il progetto di von Rechenberg di sviluppare “una terra di contadini neri liberi” non poté essere pienamente realizzato, in quanto il completamento dei lavori della ferrovia centrale fu di poco precedente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Anche in questo caso, come in passato, i portatori nyamwezi divennero uno strumento fondamentale per i tedeschi, per il trasporto dei viveri, delle munizioni e dei feriti sui campi di battaglia⁴⁴. Fu solo con la costruzione di strade camionabili dopo il trasferimento dell'amministrazione dalla Germania alla Gran Bretagna che l'«incresciosa questione dei portatori» poté essere, realmente, risolta.

⁴⁴ Hew Strachan, *The First World War in Africa*, Oxford, Oxford University Press, 2004.

Stacey Hynd¹

Arenas of Death: Murder Trials and Colonial Justice in British Africa, c. 1920-1950

1. *Introduction*

More than one hundred years ago the English legal jurist and legal historian Frederick William Maitland remarked that, if a fairy were to offer him the opportunity to witness the same type of scene across societies, he would choose a murder trial because it reveals so many matters of the first importance. Killing, and its punishment, always affects the fundamental values of those who participate in and witness the act, thus providing the historian valuable information about the sites of social and political tension in a society². This chapter aims to explore the colonial discourses surrounding lethal violence which are revealed by murder trials in British Africa, and the execution of condemned criminals which followed them, using these events as lenses through which to investigate the tensions surrounding the social, political and legal mobility generated by colonial rule across British Africa from the Gold Coast, to Nyasaland, to Kenya and British Somaliland. Capital punishment was widely regarded as the «ultimate deterrent» against violent crime and social disorder, both in Britain and its colonies³. In practice however, its use was

¹ Docente di Storia dell'Africa, Università di Exeter.

² Pieter Spierenburg, *A History of Murder: Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present*, London, Polity, 2008, p. 1.

³ See Victor Gatrell, *The Hanging Tree: Execution and the English People 1770-1868*, Oxford, Oxford University Press, 1994; Great Britain, *Royal Commission on Capital Punishment 1949-53: Report Presented to Parliament by Command of Her Majesty, September 1953*, Cmd. 8932, London, HMSO, 1953; Martin

highly contested. What debates on murder and the death penalty between the Colonial Office in London and colonial governments, and between the executive and judiciary within those colonies, reveal is that the law was an arena of contested authority not just between colonisers and their African subjects, but within colonial states themselves⁴. Whilst many officials argued that the death penalty was an effective method of restoring order and imposing British law and racial hierarchies on African populations, others argued that lethal violence was unsuitable for the punishment of Africans, whose attitudes towards justice and the taking of human life were markedly different from European views on the subject⁵. This chapter will investigate the tensions surrounding social mobility in African communities which are revealed in colonial murder trials. It will discuss the politics of punishment which is revealed in the sentencing of such cases: which crimes were identified as the most dangerous and why? Finally, the chapter will move onto a discussion of 'frontier justice', looking specifically at the border regions of the Northern Frontier District of Kenya and British Somaliland. The rituals and practice of executions themselves, both of which highlight the tensions of colonial governance and African subjecthood, will be analysed to demonstrate how law and punishment were deployed to enforce the boundaries of colonial society – in terms of both physical and social mobility.

2. *Murder in the Archives*

To date, studies of law and social order in colonial Africa, particularly from an Anglophone perspective, have largely focused on the emergence of 'customary law' and the regulation

Wiener, *Empire on Trial: Race, Murder and Justice under British Rule, 1870-1935*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. On the functioning of punishment more widely, see David Garland, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*, Oxford, Oxford University Press, 1990.

⁴ Kristin Mann, Richard Roberts, *Introduction: Law in Colonial Africa*, in Eid. (ed. by), *Law in Colonial Africa*, London, James Currey, 1991, p. 3.

⁵ See Charles Clifton Roberts, *Tangled Justice: Some Reasons for a Policy of Change in Africa*, London, Macmillan, 1937.

of African socio-economic structures⁶. In the field of African legal history there has also been a focus on administrative and civil law, with the earliest entries drafted by colonial officers themselves who were struggling to comprehend the complexities of the societies they were charged with administering⁷. However, it is only relatively recently that historians have begun to look at the arena of crime and criminal justice in Africa⁸. The

⁶ See Charles Meek, *Law and Authority in a Nigerian Tribe: An Essay in Indirect Rule*, Oxford, Oxford University Press, 1937; Hans Cory, *Sukuma Law and Custom*, London, Oxford University Press, 1947; Julius Lewin, *Studies in African Native Law*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1947; Elias T. Olawale, *The Nature of African Customary Law*, Manchester, Manchester University Press, 1956; Max Gluckman, *Ideas and Procedures in African Customary Law*, London, Oxford University Press, 1969; Sally Falk Moore, Paul Puritt, *The Chagga and Meru of Tanzania*, London, International African Institute, 1977; James S. Read, *Crime and Punishment in East Africa: The Twilight of Customary Law*, «Howard Law Journal», 10, 1964, pp. 164-186; Martin Chanock, *Law, Custom and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

⁷ See Mann, Roberts (ed. by), *Law in Colonial Africa*, cit.; Chanock, *Law, Custom and Social Order* cit.; Henry F. Morris, James S. Read, *Indirect Rule and the Search for Justice: Essays in East African Legal History*, Oxford, Clarendon Press, 1972; Alan R. Booth, *European Courts Protect Women and Witches: Colonial Law Courts as Redistributors of Power in Swaziland, 1920-50*, «Journal of Southern African Studies», 18, 1992, pp. 253-275; Roger Gocking, *Colonial Rule and the "Legal Factor" in Ghana and Lesotho*, «Africa», 67, 1, 1997, pp. 61-85; Diana Jeater, «Their Idea of Justice is so Peculiar»: Southern Rhodesia 1890-1910, in Paul Coss (ed. by), *The Moral World of the Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 178-195; Jan-Georg Deutsch, *Celebrating Power in Everyday Life: The Administration of the Law and the Public Sphere in Colonial Tanzania, 1890-1914*, «Journal of African Cultural Studies», 15, 2002, pp. 93-103; Richard Roberts, *Litigants and Households: African Disputes and Colonial Courts in the French Soudan, 1895-1912*, Portsmouth, N.H., Heinemann, 2005.

⁸ See Florence Bernault, *The Shadow of Rule: Colonial Power and Modern Punishment in Africa*, in Frank Dikötter, Ian Brown (ed. by), *Cultures of Confinement: A History of the Prison in Africa, Asia and Latin America*, New York, Hurst and Company, 2007, pp. 55-94; David Killingray, *Punishment to Fit the Crime? Penal Policy and Practice in British Colonial Africa*, in Florence Bernault (ed. by), *Enfermement, prison et châtements en Afrique: du 19^e siècle à nos jours*, Paris, Karthala, 1999, pp. 181-204; Simon Coldham, *Crime and Punishment in British Colonial Africa*, «Recueils de la Société Jean Bodin», 58, 1991, pp. 57-66; David M. Anderson, *Master and Servant in Colonial Kenya, 1895-1929*, «Journal of African History», 41, 2000, pp. 459-485; Tapiwa B. Zimudzi, *African Women, Violent Crime and the Criminal Law in Colonial Zimbabwe 1900-52*, «Journal of Southern African Studies», 30, 2004, pp. 499-517; Andrew Burton, *African Underclass: Urbanisation, Crime and Colonial Order in Dar-es-Salaam*, Oxford, James Currey,

study of crime and punishment can offer key insights for the understanding of social change in the colonial period: after all, law can function both to restrict and aid social mobility, often simultaneously⁹.

The research underpinning this chapter is based on a combination of legal and administrative texts. Colonial Office records from the National Archives in London highlight metropolitan concerns with law, order and criminality, but these records must be properly contextualized through being read against documents from African archives. The main evidence is drawn from capital trial records, with over 2500 cases analysed, predominantly from Kenya, Malawi and Ghana. Following English common law, the death penalty was available as a mandatory sentence across British Africa for murder, high treason, piracy and arson in royal dockyard, and was also available in case of rape in some settler territories, but in actuality it was almost exclusively reserved for the punishment of murder¹⁰. The extant trial records available in the archives are variable in content and in quality: some contain full transcripts of the trial and appeals, other merely cite the accused's name and sentence awarded. In cases where a substantial amount of the evidence remains, however, it becomes apparent that, due to the evidentiary requirements of a successful capital conviction, the intelligence-gathering apparatus of the colonial state ended up gleaned more information on the lives of accused murderers than almost

2005; Laurent Fourchard, *Lagos and the Invention of Juvenile Delinquency in Nigeria, 1920-1960*, «Journal of African History», 47, 2006, pp. 115-137.

⁹ See Catherine Colebourne, *Crime, the Legal Archive and Post-Colonial Histories*, in Barry Godfrey, Graeme Dunstall (ed. by), *Crime and Empire 1840-1940: Criminal Justice in a Local and Global Context*, Uffculme, Willan Publishing, 2005, pp. 92-105; Diane Kirkby, Catherine Colebourne (ed. by), *Law, History and Colonialism: The Reach of Empire*, Manchester, Manchester University Press, 2001; Lauren Benton, *Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400-1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Bonny Ibhawoh, *Imperialism and Human Rights: Colonial Discourses of Rights and Liberties in African History*, New York, State University of New York Press, 2007.

¹⁰ The exception was cases of high treason, such as occurred after the Chilembwe rebellion in Nyasaland. See S. Stacey Hynd, *Law, Violence and Penal Reform: State Responses to Crime and Disorder in Nyasaland, c.1915-67*, «Journal of Southern African Studies» [forthcoming].

any other colonial subjects. Capital sentences were the end of a sometimes protracted process of justice: cases would move from the initial police investigation to preliminary enquiries in a district court, full trial in the Supreme Court, to appeal in the regional courts of appeal or in extremis to the Judicial Committee of the Privy Council in London, before the final decision on the case was taken by the governor of the colony sitting with his Executive Council. The governor was empowered through Order-in-Council to exercise the royal prerogative of mercy, which granted him the authority to confirm, pardon or commute a condemned man's sentence. When the governor met to decide on mercy, he was supposed to have before him the trial transcripts, judge's report, medical and psychiatric evaluations and a report drafted by the district officer from the condemned man's home region which detailed local African opinion on the criminal and his actions¹¹. So where these texts have survived in the archive, we have a multifaceted insight not only into violence among African communities, and how such incidents shaped racial and ethnic stereotypes, but also into the daily existence of individual Africans and their families. We have sometimes extensive testimonies from Africans, admittedly translated and transcribed, but which grant historians an insight into the social tensions shaping African communities during the colonial period. Quantitative analyses of criminal statistics throughout history have tended to indicate that rates of murder and violent crime increase during periods of rapid social change and crisis which generated greater of social mobility¹². However, such hypotheses are difficult to sustain for Africa, as the increase in convictions for murder throughout the early twentieth century is mirrored by the development and expansion of the colonial

¹¹ See Procedures to be followed in murder cases in Nyasaland, 1924-59, 4-4-8R2952, NAM; Criminal Cases – Procedures in Death Sentences 1939-43, MLA/1/1368, KNA; Capital Punishment – The Royal Prerogative of Mercy, CO 859/444, NRA.

¹² See Ted Robert Gurr, *Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence*, «Crime and Justice: Annual Review of Research», 3, 1981, pp. 295-353; Spierenburg, *A History of Murder* cit., pp. 1-11; Shani D'Cruze, Sandra Walklate, Samantha Pegg, *Murder: Social and Historical Approaches to Understanding Murder and Murderers*, Uffculme, Willan Publishing, 2006, pp. 1-21.

justice system, and because this system was never fully hegemonic it is difficult to calculate the dark number between actual killings and recorded crimes. Add unreliable and error-ridden official statistics to these evidentiary concerns, and it would be very difficult to prove any causal link between increased social and physical mobility resulting from the impact of colonialism and rising rates of murder or other violent crimes. But a qualitative analysis of the extant court records does raise some interesting questions in this regard. Transcripts and reports from these cases reveal compelling facts about the levels and arenas of violence in colonial African communities: the majority of murders appear to have stemmed either from fights between members of the same family or kin-network, or between friends. The profile of many of these murders supports arguments that gender and generational relations were under severe strain during the colonial period.

There is a dearth of information in the archival records on African attitudes to murder, and how far these shifted during the colonial period. What little information survives comes mostly from anthropological or ethnographic studies of customary law, or from the investigations carried out by district officers into local attitudes to murders as part of the confidential reports drafted for the governor's decisions on mercy¹³. In many African cultures, homicide was normally a matter for compensation – *dia* or «blood-money» – payable to the victim's clan or family¹⁴. Death was apparently imposed only as a last resort in cases of offenders who had made themselves dangerous beyond the limits of endurance of their fellows by the persistence or gravity of their crimes¹⁵. These discrepancies between British and African

¹³ See the series contained in Confidential Reports on the Prerogative of Mercy; DC Lilongwe to Chief Secretary Zomba, NS 1/12/1, NAM.

¹⁴ See for example Jomo Kenyatta, *Facing Mount Kenya: The Tribal Life of the Kikuyu* (1938), New York, Random House, 1995, p. 230; R.A.J. Maguire, *The Masai Penal Code*, «Journal of the Royal African Society», 28, 1928, pp. 12-18; Louis J. Chimango, *Traditional Criminal Law in Malawi*, «Society of Malawi Journal», 28, 1975, pp. 25-39; Paulo Contini, *The Evolution of Blood-Money for Homicide in Somalia*, «Journal of African Law», 15, 1, 1974, p. 78; Blood Money, AG/52/259, KNA.

¹⁵ James S. Read, *Kenya, Tanzania and Uganda*, in Alan Milner (ed. by), *African Penal Systems*, London, Routledge & K. Paul, 1969, p. 104.

conceptualizations of offences warranting death raised significant tensions which colonial officials had to attempt to mediate in their sentencing decisions.

Legal records indicate that there were four types of murder that were particularly deplored among African communities: those involving theft, witchcraft, attacks on figures of ritual or political authority, and attacks on parents. Patricides and matricides were both strongly denounced, unless it could be proven that the parent had acted against propriety or 'native custom' in their treatment of the family¹⁶. On the other hand, fathers who killed their disobedient or troublesome sons were normally regarded leniently by the community¹⁷. Such attitudes are indicative of the severity of generational tensions in African communities, particularly from the 1920s onwards, which in areas like the Gold Coast and Kenya seem to be strongly tied to changing patterns of land ownership and maturity¹⁸. As the colonial state itself began to increasingly fear 'detribalization' and rely on patriarchal and gerontocratic systems of Native Authority, during the inter-war period, there was a marked increase of severity in the sentences against patricides and seemingly more leniency for filicide.

Judging from the trial records, the majority of murders in British Africa were considered to be unpremeditated, most frequently resulting from quarrels between members of the same family, kin group, or village. In Kenya, Nyasaland and Ghana between twenty-five and forty per cent of murder convictions each year were for spousal killings or other domestic murders¹⁹.

¹⁶ Omayi s/o Nambafu CC165/41, MLA/1/140, KNA; M'Muketha s/o M'Rimberia CC242/47, MLA/1/285, KNA. For cases where the son was granted mercy for killing his father see Koibarak arap Chesano CC92/48, MLA/1/299, KNA; Kature s/o Kambi & 3 Others CC141/51, MLA/1/406, KNA.

¹⁷ Bulushi s/o Kitswa CC144/46, MLA/1/247, KNA; Buyogo s/o Ageri, MLA/1/271, KNA.

¹⁸ See Bruce Berman, John Lonsdale (ed. by), *Unhappy Valley: Conflict in Kenya and Africa*, London, James Currey, 1992; David Kimble, *A Political History of Ghana*, Oxford, Clarendon, 1963; Jean Allman and Victoria B. Tashjian, "I Will Not Eat Stone": A Women's History of Colonial Asante, London, Heinemann, 2000; Richard Waller, *Rebellious Youth in Colonial Africa*, «Journal of African History», 47, 2006, pp. 77-92.

¹⁹ See Stacey Hynd, *Fatal Families: Narratives of Spousal Killing and Domestic Violence in Murder Trials in Kenya and Nyasaland, c.1920-57*, in Emily. S. Burrill,

The evidence from the onwards 1920s in particular suggests that significant concerns over mobility were located around the figure of the African woman²⁰. In Nyasaland, local elders and husbands proved vociferous in their reactions against early colonial efforts towards the legal emancipation of women, partial though these were²¹. Domestic violence was commonplace and could sometimes escalate into lethal assault. In 1910 one man Majawa was convicted of murdering his wife, claiming that he cut her throat after she nagged him, hid his possessions and left him to stay with her family. Native Assessor Syasya, whose duty was to advise the British judge on points of local custom, recorded that:

Before the white men came here the women were afraid to behave ill to their husbands; they would have been punished at first and her witnesses to marriage would be made to pay, and they would most certainly have been killed had they committed adultery... Many women are giving trouble because they no longer fear their husbands. If Majawa is killed it will have a bad effect on all our women who are often troublesome now...²²

With the growth of the mining industry in the region, it also became clear that migrant labour was putting significant strains on domestic relations, as many of the men convicted of spousal murder were migrant labourers who had returned home at the end of a contract only to find that their wife had taken up with another man, given birth, or returned to her maternal family: a pattern which is likely to have been replicated across areas affected by migrant labour²³. In the Gold Coast, the records reveal a similar concern with spousal killings committed by

Richard L. Roberts, Elizabeth Thornberry (ed. by), *Domestic Violence and the Law in Colonial and Postcolonial Africa*, Athens, Ohio University Press, 2010, pp. 159-178; CSO 4/5 series and SCT Murder Book series, GNA.

²⁰ See Dorothy L. Hodgson, Sheryl McCurdy (ed. by), *“Wicked Women” and the Reconfiguration of Gender in Africa*, Oxford, James Currey, 2001; Tabitha Kanogo, *African Womanhood in Colonial Kenya, 1900-50*, Athens, Ohio University Press, 2005.

²¹ League of Nations Questionnaire – Freedom of Native Women, S1/2065/10, NAM.

²² Majawa 1910, J5/12/7, NAM.

²³ See R v Mbalati 1924, Judge Belcher, S1/1915/24, NAM; R v Bwezani, Acting Judge Belcher, 7 April 1921, J5/12/16, NAM.

men who claimed their wives had been unfaithful whilst the husbands had been away labouring or trading²⁴. One judge noted in the Northern Territories in 1940 that «the problem of the ‘unfaithful wife’ appears to occur in a large percentage of the homicide cases in this country», but that even if wives were increasingly challenging their husbands authority or engaging in extra-marital affairs this was «not sufficient to excuse an offender from the ultimate consequences of his crime»²⁵.

Aside from domestic murders, the most common type of unlawful killing categorised by colonial courts was that of the fight between friends, an increasing number of which every year were linked to beer drinks and drunkenness²⁶. Other motive factors commonly identified by the courts included theft, robbery, assassination, sexual assault, mental illness or retaliation against suspected witchcraft. The vast majority of these cases were intra-racial killings: inter-racial murders, whilst usually high profile, were extremely rare on the whole but tended to be punished severely when they did occur²⁷. Another striking trend, judging from the archival record, is that the majority of cases occur with a victim-perpetrator bias located within the same social strata. It appears to have been rare to have a socially marginal person – a labourer, dependant or a former slave – attacking someone of significantly higher status, like an elder²⁸. Further research is

²⁴ See *R. v. Francis Cobbina*, Murder Record Book Sekondi 1950-58, SCT 4/8/10, GNA; *R. v. Obeng Kofi*, Koforidua court, 13 January 1942, SCT 2/8/18, GNA.

²⁵ Judge Tupnell, Issah Fulani – 1940, CSO 4/5/125, GNA.

²⁶ Nyasaland Protectorate, *Annual Report on the Administration of the Police Department for the Year ending 1946*, Zomba, HMSO, 1947, p. 15; Kandeu, Report by District Magistrate, 1935, J5/12/34, NAM.

²⁷ For murders with a white victim and African perpetrator, see Tharachitio s/o Fargue alias Gate Bargu, CC190/45, MLA/1/238, KNA; MLA/1/301 (Ngugi Mungai & 3 Others CC68/48). No such convictions are recorded in the Malawian archives. For killings with an Indian-African victim-perpetrator bias see Sir Charles Belcher, ‘Reminiscences’, p. 223, MSS.Brit.Emp.s.347, Rhodes House Library, Oxford. On similar findings for South Africa, see Robert V. Turrell, *White Mercy: The Death Penalty in South Africa 1900-48*, Westport, Praeger, 2004, pp. 237-239. For a detailed analysis of the treatment of inter-racial murder across the British empire see Wiener, *Empire on Trial* cit.

²⁸ Cases where this did occur were sometimes included killings classified as assassinations by the colonial state. See CC53/43 Zuze, J5/5/80a, NAM.

needed to elucidate what this means in terms of social geographies and coping mechanisms for both horizontal and vertical axes of power and mobility, particularly in multi-ethnic urban communities.

3. *The Royal Prerogative of Mercy – Tracing Social and Political Tensions*

After sentencing and appeal, a capital conviction was sent to the governor sitting in Executive Council for final disposition. The governor was empowered to exercise the royal prerogative of mercy on behalf of the British Crown, which allowed death sentences to be confirmed, pardoned, or commuted to a sentence of imprisonment²⁹. The system of mercy was important because it placed the principle instrument of legal terror directly in the hands of political authority³⁰. Whilst in England mercy acted as «a selective instrument of class justice», in Britain's African colonies it also became an instrument of racial justice: the bureaucratic calculus of its decisions was shaped by the shifting landscapes of power and racialized stereotypes of African behaviour, with rates of mercy fluctuating each year across different colonies although on average around one third of sentences were commuted³¹. Mercy operated on three levels: on one level it acted as essentially arbitrary, depending on the particular reaction of a governor to the case before

²⁹ Commuted sentences ranged from six months to life imprisonment, although most were between five to fifteen years. Capital Punishment – Commutation of Capital Sentences 1952-3, CO 859/443, NRA.

³⁰ See Carolyn Strange (ed. by), *Qualities of Mercy: Justice, Punishment and Discretion*, Vancouver, UBC Press, 1996.

³¹ Douglas Hay, *Property, Authority and the Criminal Law*, in Douglas Hay et al., *Albion's Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England*, London, Penguin Press, 1977, p. 48; Roger Chadwick, *Bureaucratic Mercy: The Home Office and the Treatment of Capital Cases in Victorian Britain*, London, Garland, 1992. See also Robert V. Turrell, *It's a Mystery: The Royal Prerogative of Mercy in England, Canada and South Africa*, «Crime, Histoire & Société/Crime, History & Societies», 4, 1, 2000, pp. 83-101. For a more detailed analysis of the operation of mercy, see Stacey Hynd, *The Extreme Penalty of the Law: Mercy as an Aspect of State Power in Colonial Nyasaland, c. 1903-47*, «Journal of Eastern African Studies», 4, 3, 2010, pp. 542-559.

him³². However, governors tended to follow the recommendations laid out to them by judges and the Executive Council. As such, the available legal records indicate that mercy was crafted to explicitly follow established principles as to which categories of offence deserved leniency and which demanded the full rigours of the law: some of these followed English precedents, others were particular to Africa³³. Finally, mercy functioned as an expression of the politics of colonial rule shaping justice to fit both colonial conceptions of African behaviour and requirements of maintaining British rule.

Colonial penal systems were based on didactic retribution and deterrence rather than reform, with the maintenance of law and order being of primary concern³⁴. The crimes most threatening to this order therefore, at a village or national level, were punished most heavily, with the resulting categories being consistent throughout the colonial period. Inter-racial murders were highly likely to result in execution, such as where an African was convicted of killing a European, particularly a colonial official, or in cases of the rape or murder of a European woman³⁵. Indian men were also particularly likely to be executed for their crimes due to the dangerous psycho-social space they occupied in the minds of British judges: below «civilized European» society but above the perceived «savagery» of Africans³⁶. The murder of state servants was also perceived as a heinous violation of colonial authority. With anti-colonial pressures increasing from the

³² Muthembi s/o Mutue CC112/50, MLA/1/414, KNA. The arbitrary nature of mercy is one of the main arguments used against capital punishment by abolitionist campaigners today. See Austin Sarat, *The Killing State: Capital Punishment in Law, Politics and Culture*, Oxford, Oxford University Press, 1999.

³³ Outcomes of Death Sentences, 1922-3, 4-4-8R/2952, NAM.

³⁴ David Killingray, *The Maintenance of Law and Order in British Colonial Africa*, «African Affairs», 85, 1986, pp. 411-437, and *Punishment to Fit the Crime?*, cit., pp. 181-204.

³⁵ Tharachitio s/o Fargue alias Gate Bargu, CC190/45, MLA/1/238; John Namunyu Shibeka CC257/51, MLA/1/428, KNA. For a comparative exploration of inter-racial murder in the British Empire, see Wiener, *An Empire on Trial* cit.

³⁶ The few Indians who escaped the gallows in Kenya notably did so through legal technicalities and prolonged appeals as they could afford effective defence counsels. See Mohamed Shah s/o Lal Shah, MLA/1/4; Nek Alam CC68/20, AG/52/428; Mota Singh, MLA/1/16, KNA.

1940s, it was remarked that firm measures must be taken against offenders who killed policemen, headmen or chiefs, whether this was a result of a political motive or personal grievance³⁷. In such cases it was argued that «commutation would have the most adverse political results»³⁸. Outside of direct challenges to social and racial hierarchies, premeditation was perhaps the most damning factor in any murder with regard to mercy. Murders adjudged «deliberate», «determined» or demonstrating «malice aforethought» were routinely sent to the gallows³⁹. Killings committed for pecuniary motives were particularly likely to result in execution: with both administrative and African support, increasingly firm measures were taken against murders committed in the furtherance of theft, robbery or housebreaking in the later colonial period, indicating the law's foundational aim of the defence of property⁴⁰. Intra-African murders linked with sexual assaults and spousal murders frequently resulted in execution, particularly when judicial attitudes against domestic violence appear to have strengthened in the 1940s⁴¹.

On the other hand, there were other recognized categories of murder which would routinely be granted mercy. Women, youths and the elderly were routine recipients of gubernatorial mercy as their crimes were judged less challenging to the colonial order, and British cultural norms resisted state use of lethal, physical violence against such categories of person⁴². Murders where

³⁷ Ndaigusa ole Lelengwesa CC126/49, MLA/1/330; M'Ithinge s/o M'Aruinge CC215/54, MLA/1/869, KNA. 1933 R v Kweku Essiedu, Murder Book 1932-6 Sekondi, SCT 4/8/5, GNA.

³⁸ Ndiranga s/o Muthora CC244/48, MLA/1/317, KNA.

³⁹ Commutation of Death Sentences 1925-40, Yego arap Baramonga, AG/52/139; Okun Odoya CC189/44, MLA/1/224, KNA. The exception to this were cases involving the murder of suspected witches.

⁴⁰ Confidential Reports on Persons Convicted of Murder and Sentenced to Death, CC9/51, Elijah Nyirongo, Report by DO Mzimba, 2 May 1951, PCN 1/20/13, NAM; Kangethe wa Mberiri & Kalungu ole Silange CC121/40, MLA/1/63, KNA.

⁴¹ Hynd, *Fatal Families* cit., pp. 159-178. On rape-related murders see Lokorodi Eitheiyi, SDC CC2/43 Lodwar, MLA/1/161; Judge Thacker, 2 August 1940, Sibacha Lematan CC170/39, MLA/1/36, KNA.

⁴² For youths see Death Sentences on Young Persons 1915, AP/1/934; Kiptalam arap Temuge CC49/54, MLA/1/835, KNA. For elderly accused see Kipalo s/o Ngozo CC77/43, MLA/1/177, KNA.

it was suspected, but not demonstrable, that the perpetrator suffered from mental instability or insanity also usually resulted in mercy, due to an epistemological unease with the apparent rationales behind the crime and an acknowledged incomplete understanding of the «African mind»⁴³. The killing of suspected witches were also routinely commuted as they were assumed to be driven by «superstition rather than criminal intent», and, as officials frankly admitted, executed those who were viewed by local community to have acted to defend their families against witchcraft would generate considerable opposition to colonial authority⁴⁴. Overall, officials believed that most murders committed by Africans were unpremeditated, «committed on the spur of the moment, in the heat of a quarrel or under the influence of drink», and were therefore undeserving of the death penalty⁴⁵. This was the essential contradiction of capital punishment: if most murders were unpremeditated, then how could the threat of punishment, lethal or otherwise, prevent them?

Finally, at a third level, mercy functioned as an expression of the politics of colonial rule shaped by its ideological landscapes.

⁴³ Denge wa Dadi CC144/27, AG/16/256; KNA; Kweku Akaa, CSO 15/9/208, GNA. Criminal insanity was established following English precedent which declared a person «not criminally responsible for an act if at the time of committing it he is, through any disease affecting his mind, incapable of understanding what he is doing, or of knowing that he ought not to do the act». *M'Naghten's Case* (1843) 10 C. & F. 200. There were however significant debates between doctors and judges as to the definition of 'criminal insanity'; see Memorandum by Dr H. L. Gordon, Death Sentences: Commutations and Executions 1936, CO 533/462/9, NRA. On colonial conceptions of the «African mind» see Jock McCulloch, *Colonial Psychiatry and the "African" Mind*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; Megan Vaughan, *Idioms of Madness: Zomba Lunatic Asylum, Nyasaland in the Colonial Period*, «Journal of Southern African Studies», 9, 2, 1983, pp. 218-238.

⁴⁴ Witchcraft Murder Case 1912, PC/COAST/1/17/52; Chepkwain arap Maiga CC86/39, MLA/1/17; Chege s/o Ndoyo CC10/56, MLA/1/1341, KNA; R v Bukare Mampusi 30 April 1942, Accra Murder Book, SCT 2/8/18, GNA. See Katherine Luongo, *Domestic Dramas and Occult Acts: Witchcraft and Violence in the Arena of the Intimate*, in Emily Burrill, Richard Roberts, Elizabeth Thornberry (ed. by), *Domestic Violence and the Law* cit., pp. 179-199; Richard Waller, *Witchcraft and Colonial Law in Kenya*, «Past & Present», 180, 2003, p. 244; Read, *Crime and Punishment in East Africa* cit., pp. 180-182; G. St. J. Orde Brown, *Witchcraft and British Colonial Law*, «Africa» 8, 4, 1935, pp. 481-487; Charles Clifton Roberts, *Witchcraft and Colonial Legislation*, «Africa», 8, 4, 1935, pp. 488-494.

⁴⁵ Acting DC Nyeri to Secretary of Native Punishment Commission, 13 October, 1921, PC/CP/6/4/3, KNA.

Africans were generally held to lack the self-control and discipline of the «civilized European» and be more prone to violent acts, either through provocation or «irresistible impulse»⁴⁶. The idiom of «brutality» was frequently invoked in calling for execution, linking the violence of the crimes with a bestial atrocity redolent in contemporary tropes of African animalistic savagery⁴⁷. However there was also a sense that murder was not necessarily the worst behaviour for an African to display, reflecting the contradictory nature of colonial governance and its ideological landscapes: lethal violence could be regarded as stemming from an «authentic» African nature rather than from the criminal impulses which were frequently linked with detribalization in official discourse⁴⁸. Many African murderers were seen as acting according to «tribal custom» or natural «warrior-instinct», a sentiment that was particularly prevalent during the Indirect Rule era. In one such sub-set of cases, murders resulting from inter-communal feuds were a serious concern for judicial and administrative authorities throughout the colonial period in Kenya's Northern Frontier District and Rift Valley Province, and these cases provoked considerable discussion when it came to their disposition. As the Officer in Charge of the Northern Frontier District, Gerald Reece, wrote in 1942, there were two types of murder he had to deal with regularly: those committed against Somalis in response for raids, and those committed against Muslims by animist tribesmen as a form of «spear-blooding» to gain prestige within their communities, «for suppression of which experience has shown the death penalty to be necessary»⁴⁹. The issue was how to determine between the mercy which could be granted to «primitive» men little under the civilizing sway of British administration and acting according to «tribal custom»,

⁴⁶ Lokadongoi s/o Ekwie, MLA/1/397; Defence in Murder and Rape Cases, 1927-51, AG/52/1525.

⁴⁷ Charo Hinzano CC71/41, MLA/1/115; Muchele Lesibeli CC193/50, MLA/1/382; (Karanja s/o Kiratai CC153/51, MLA/1/411, KNA.

⁴⁸ Alexander Paterson, *Report on a Visit to the Prisons of Kenya, Uganda, Tanganyika, Zanzibar, Aden and Somalia*, Morija, Government Printer, 1944, p. 26; Roberts, *Tangled Justice* cit.

⁴⁹ Dika Hassan & 2 others; OIC Reece to Colonial Secretary, 27 December 1943, MLA/1/172, KNA.

and the penal severity needed to eradicate such «repugnant», disorderly customs as spear-blooding and inter-communal raids. Until after 1945 there was a tendency to grant mercy in these cases, as ethnic groups such as the Somali, Boran, Turkana and Rendille who were usually involved in such events were regarded as still so primitive that their actions were reasoned to be a result of their environment rather than any innate or determined criminality⁵⁰. However, against a general background of rising crime and unrest in the post-war era there was a hardening of political attitudes against inter-communal feuds⁵¹. Processes of deviance amplification in colonial discourses meant that the execution of such criminals contributed towards the criminalization of ethnic groups en masse, and the strengthening of polemical links between African custom and unlawful violence⁵².

Interestingly, educated, Christian or «Europeanized» natives were often less likely to be adjudged befitting of mercy than their «primitive counterparts» enjoyed, suggesting perhaps a concern among colonial judges and governor surrounding social mobility. Although the discourse of class was never explicitly referenced during the process of mercy, the social status of convicts could and did affect the disposition of their sentence. When Justo Odimo, President of an Alego Native Tribunal in the Kisumu area stabbed his cousin Ahono, son of a previous chief, in a quarrel over brideprice in Kenya 1940, Judge Thacker pressed for the death penalty as «the accused was an influential native of high standing... It seems to me however that the higher the accused's standing in society, the higher is the standard of behaviour expected from him. In my opinion it is not a ground for making any recommendation for mercy»⁵³. Similarly, in Port Herald, Nyasaland, in 1946 a man Julius was convicted

⁵⁰ 14 Rendille 1928-30, AG/52/257, KNA; Kachobe Wanderi CC16/42, MLA/1/145, KNA; Abong s/o Loudawi & 4 Others; MLA/1/1206, KNA.

⁵¹ Sogote s/o Lobue & 3 Others CC9/40, Chief Justice Sheridan, MLA/1/34, KNA.

⁵² See John McGuire, *Judicial Violence and the Civilising Process: Race and the transition from Public to Private Executions in Colonial Australia*, «Australian Historical Studies», 29, 3, 1998, p. 206.

⁵³ Justo Odima s/o Odhiambo CC120/40, Judge Thacker, 1 September 1940, MLA/1/62, KNA.

of the murder of his wife Malita. The judge wrote: «as a Christian teacher, Julius presumably takes a greater responsibility for his actions than do his less enlightened brothers for theirs. Consequently he can have less recourse to the clemency of His Excellency the Governor»⁵⁴. In the late 1940s, in the Gold Coast and Basutoland, members of royal families were executed for their involvement in liretlo and stool-blackening ritual murders, deliberately so to showcase the superiority of colonial authority against growing anti-colonial pressure⁵⁵. So overall we can see that the higher an African climbed up the evolutionary ladder, the more potentially dangerous he became in the colonial view and the more subject to violence should he transgress against colonial behavioural standards. Mercy was explicitly used to police social boundaries of class and prestige, indicating the intrinsic fears of African social mobility within the colonial state.

4. *On the Borderlines of Colonial Society – Murder and Executions in Frontier Regions*

Thus far, the evidence of murder has largely focused on social tension and mobility in the colonial heartlands: Nairobi and southern Kenya, Accra and the Gold Coast's cocoa plantations, Nyasaland's peasant agriculture and migrant labour pools. These were areas where colonial hegemony was more established and colonial justice held sway. But what about the outlying areas, where colonial authority was altogether more fragile? There law and order was maintained primarily through what can be termed «frontier justice». In central regions which were firmly under colonial control by 1920 justice became increasingly routinized, bureaucratized and professional, with

⁵⁴ Julius CC44/1946, 31 October 1946; Elijah Nyirongo CC9/1951, 7 May 1951, PCC/1/16/2, NAM.

⁵⁵ Richard Rathbone, *A Murder in the Colonial Gold Coast: Law and Politics in the 1940s*, «Journal of African History», 30, 3, 1989, pp. 445-461 or Id., *Murder and Politics in Colonial Ghana*, New Haven, Yale University Press, 1993; Colin Murray, Peter Sanders, *Medicine Murder in Colonial Lesotho: An Anatomy of a Moral Crisis*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006.

penal regimes more centralized and sanitized⁵⁶. In outlying regions however, justice and the law retained characteristics from the initial stages of pacification: penal and judicial structures were geared towards the maintenance of law and order rather than the establishment of the rule of law; they were operated primarily by administrative or military officers rather than legal professionals; they employed more direct methods of punitive justice targeted at communities rather than just individuals including collective fines and punitive expeditions; and they were marked by highly visible demonstrations of the power of the new colonial states to imprint their authority on the locale⁵⁷. In few areas is visibility of this frontier justice more apparent than in the use of public executions.

Capital punishment in British African functioned primarily as a didactic deterrent. It acted as a «lesson in citizenship», impressing British power upon subject populations and attempting to establish a monopoly of violence: only the colonial state now had the right to kill its subjects⁵⁸. To this end, public executions were used for maximum impact⁵⁹. However, these were contrary to British law which had abolished public executions in 1868⁶⁰. In central regions of British colonies public hangings were gradually eradicated by the 1920s, but, where the maintenance of law and order was regarded as being under threat, some public hangings continued to be held without gubernatorial permission until the 1950s, and others were repeatedly requested in outlying areas and on the frontiers between African lands and European settlements⁶¹. Calls for public executions came primarily from district

⁵⁶ See Bernault, *The Shadow of Rule* cit., pp. 55-80.

⁵⁷ Collective Punishments Somaliland 1941-2, CO 535/137/8, NRA.

⁵⁸ Under British rule, the only native courts to retain their customary capital powers were the Kabaka's courts in Buganda until 1916, and the Emirs' courts in Northern Nigeria. See Killingray, *Punishment to Fit the Crime?* cit., p. 199.

⁵⁹ In the early stages of colonial rule executions by firing squad had also been held, following military regulations. See Read, *Kenya, Tanzania, Uganda*, cit., p. 199.

⁶⁰ See Randall McGowan, *Civilising Punishment: The End of Public Execution in England*, «Journal of British Studies», 33, 3, 1994, pp. 257-282.

⁶¹ Murder Trial – R v Jim and Makoshonga, S1/2664/23, NAM; Public Executions, CSO 4/1/238-9, GNA; Calabar Executions [Oron]1923, MSS Brit. Emp.s.22 G 241, RHL; Public Executions – Uganda 1932, CO 536/173/14, NRA; Kenya 1923 Despatches, CO 533/295, NRA.

and provincial commissioners, and settlers in Kenya, but local African communities – or at least their headmen and elders – could also be vociferous proponents of such penal tactics. The boundary between Kenya and Ethiopia witnessed a long-running feud between Ajuran and Boran communities, during which forty-eight people were murdered between 1924-31, often at wells where the different groups gathered and competed for scarce water supplies. According to Provincial Commissioner Glenday:

I am convinced that where a conviction can be obtained, there is only one course to be taken with the murderers, and that is a public execution at the nearest wells to where the murders took place. I discussed this matter with the Fitaurari, and with the various headmen and elders of the warring tribes, and they all urged this method... my own personal views are adverse from capital punishment and that I regard public execution with abhorrence; yet I feel deeply that the action I now advocate is the only one to stop these insensate and bestial murders of women and children.

Such proposals however were rejected by the Colonial Office⁶². Another set of calls for public hangings were occasioned in areas in Somaliland under British military administration during the Second World War. The Dolbahanta area south of Ainabo had witnessed multiple attacks and revenge killings between 1941-3, including the murder of eleven Illaloes from a Government search party investigating the area in May 1941. A collective fine of 1,500 camels had failed to restore order, and appeals were postponing justice, as will be discussed below. Brigadier G. Fisher, who was in charge of the area, wrote to the High Command in Nairobi that:

I understand that in some Frontier districts and elsewhere persons sentenced to death for tribal murders are executed summarily; and I strongly advocate that similar provisions should prevail here... I am convinced that nothing will stop inter-tribal vendettas except the prompt execution of everyone found guilty of murder, and it is my considered opinion that we will be failing in our duty as a Protecting Power unless we show our determination to eradicate inter-tribal assassinations⁶³.

⁶² PC V. Glenday, 12 October 1931, Disarmament of Frontier Tribes & Abyssinian Raids, Kenya, CO 533/421/4, NRA.

⁶³ Brigadier G. Fisher to Colonel Jameson, East African Command, Nairobi, 20 September 1943, Legal – Privy Council Appeals 1943, CO 323/1862/13, NRA.

Executions are awesome rituals of human sacrifice through which the state dramatizes its absolute power and monopoly of violence. As embodied performances, rituals make visible abstract principles like «Justice». But rituals are neither static nor discrete, and they draw their meaning, structure, style and affective resonance from the traditions they re-enact and the conflicts they address⁶⁴. The difficulty for colonial executions was that they had to represent multiple traditions drawn from African, colonial and metropolitan discourses, and were rarely able to mediate successfully the contradictions between these⁶⁵.

5. Arenas of the Law: Physical and Legal Mobility in Colonial Justice

One of the greatest difficulties facing colonial police and judicial authorities in securing capital convictions in border regions was the physical mobility of the population. Where possible, it was logical for murder suspects and witnesses to flee across international borders into a different territorial regime, and certainly a few tried this path: from Nyasaland into Portuguese East Africa, Gold Coast into Togoland, and from Kenya into Italian Somaliland, Abyssinia, and Sudan. The archival evidence suggests however that attempts to flee varied according to the social and political characteristics of the borders. Compared to Northern Kenya, fleeing across the border seems to have been more common in Nyasaland and Ghana where there was an established pattern of cross-border physical movement, a more focused sense of the existence of a border, and families and settlements which straddled the line⁶⁶. There are few such records from Northern Kenya: the border there was a more nebulous, liminal zone characterised by nomadic communities, with a large

⁶⁴ Dwight Conquergood, *Lethal Theatre: Performance, Punishment and the Death Penalty*, «Theater Journal», 54, 2002, pp. 441-442.

⁶⁵ See Stacey Hynd, *Killing the Condemned: The Practice and Process of Capital Punishment in British Colonial Africa, 1900-1950s*, «Journal of African History», 49, 3, 2008, pp. 403-418.

⁶⁶ Conference of Law Officers, Nairobi 1926-39, S1/656/22, NAM; Life Sentenced Prisoner Tossa Agudja in Lome Prison, CSO 15/9/31, GNA.

Somali presence. Population movement was far less controllable by the colonial state, and consequently murders were more difficult to detect, with strong clan ties offering protection to accused suspects making it less necessary to flee. There was also less acceptance of colonial authority, and communities would often refuse to give any information to an investigation or to hand over suspects⁶⁷. A more significant problem for colonial legal authorities however was mobility within the colony: witnesses in particular displayed a tendency to 'vote with their feet' and disappear between the preliminary enquiry and the assize trial, either to avoid interference with their farming or animal husbandry, or to escape from having to give evidence in politically sensitive trials, as with murders related to de-stooling attempts in the Gold Coast⁶⁸.

Over and above the concern with the physical mobility of suspects and witnesses, judicial authorities also had to concern themselves with the legal mobility of accused persons: the British colonial legal system allowed spaces for a case to be transferred to a superior court for judgement, particularly on appeal⁶⁹. By the 1920s appeals were standard procedure in capital trials, with regional courts of appeal established for East and West Africa⁷⁰. Criminal appeals could also be made in extremis to the Judicial Committee of the Privy Council in London, which acted as the central appeal court of the British Empire⁷¹. Appellants and their counsels could prove adept at manoeuvring and manipulating

⁶⁷ Law & Order – Crimes of Violence; Samburu Murders 1933-6, PC/RVP/6A/17/44, KNA. Many thanks to Richard Waller for additional information.

⁶⁸ Law & Order – Crimes of Violence; Samburu Murders 1933-6, PC/RVP/6A/17/44, KNA; 1. W.A.C.A. (1930-4) *R v Kwame Darko and Kwesi Out Darko*, 134.

⁶⁹ In the early stages of colonization, many capital cases were first tried in district courts and sent for review to the Supreme/High Court of a colony. See s. 292 of Criminal Procedure Code of 1929, NAM 4-4-8R 2952 Procedures to be followed in murder cases in Nyasaland, 1924-59, 4-4-8R 2952, NAM.

⁷⁰ Appeals from Nyasaland could be made to the Court of Appeal for Eastern Africa, but other southern African colonies sent appeals to South Africa.

⁷¹ The Privy Council also acted as an appeal court in the first instance where regional appeals were unavailable, as in the case of British Somaliland. See David B. Swinfen, *Imperial Appeal: The Debate on Appeal to the Privy Council, 1833-1986*, Manchester, Manchester University Press, 1987.

the spaces provided by such appeals⁷². British Somaliland was one frontier region where, due to the lack of established colonial legal infrastructure, appeal lay direct to the Privy Council. This resulted in a series of high profile criminal appeals surrounding inter-tribal and inter-clan vendettas which starkly illustrated the differences between the ideals of British colonial 'justice' and its practice in reality. In November 1935 four men were convicted of the murder of Mohamed Khalif, a Dolbahanta rere Hersi Egal man who was shot multiple times at night whilst lying next to his wife and child as part of a long-running blood feud between neighbouring clans. The four Dolbahanta rere Naleyah Wais men had been identified by multiple witnesses as being present in the village around the time of the attack. However, their clan leaders lodged an appeal to the Privy Council, protesting against the conviction:

We the undersigned have the painful duty, which we owe to ourselves, our country and our tribes, as well as to the good name of the British Empire of bringing before you the crying evils and wrongs under which our people have to live out their lives in British Somaliland. Except for an infinitesimal part, the Government has not made any arrangements for the protection of the lives and limbs of their subjects. Most of the people of the interior have been supplied rifles by the Government since 1910. Time and time again the tribes commit depredations and murders and accused persons are tried by Courts which are not courts such as one would expect in a country under the Administration of Great Britain. People are hanged, because the Officers think that they are guilty, regardless of the rules of evidence or procedure or Defence as in other countries. There is only a shadow of judicial administration and not the substance⁷³.

The imposition of the rule of law was a cornerstone of the British imperial mission⁷⁴. However, the ideals and practice of such «lawfare», as John Comaroff has termed it, could also

⁷² See Rathbone, *A Murder and Politics* cit., pp. 459-460; CSO4/5/13 Appeal in Criminal Cases; Question of allowing appeals on fact, law or sentence, CSO 4/5/13, GNA.

⁷³ Letter to Secretary of State for the Colonies from Aden 4 March 1936, Criminal Case 1 of 1936: R v Abdi Farah, Ali Abdi, Isman Ali and Suliban Ahamed, CO 535/120/9, NRA.

⁷⁴ Wiener, *An Empire on Trial* cit., p. 5; Chanock, *Law, Custom and Social Order* cit; Mahmood Mamdani, *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*, Princeton, Princeton University Press, 1996, p. 109.

be mobilized by colonized peoples in defence of their rights, holding the British Empire accountable to its own standards: and moving an appeal to the Privy Council for judgement was one of the most high profile methods of pursuing such legal redress⁷⁵. Whilst most appeals to the Crown were couched in the tone of loyal supplicants, those from Somali communities betrayed a rather more forthright and rigorous demand for justice, reflecting strained relations between indigenous and colonial authority. The petition from the Dolbahanta rere Naleyah Wais openly queried the legal acumen of both the governor and the officer who had tried the case, Mr Plowman, arguing that he had acted more as a prosecutor than a judge. In the end the appeal was rejected, but high-profile discussions within the British administration generated by the appeal processes most probably influenced the governor's decision to commute the sentences, and also influenced its dealings with subsequent murder cases and appeals⁷⁶.

Appeals to the Privy Council, whilst defended by judicial officers as an essential safeguard of the equal treatment of all British subjects before the law, were frequently denounced by administrative staff and African communities alike, as only the elites or richest clans were able to afford the necessary legal fee and could therefore «buy justice»⁷⁷. Appeals were also often protracted affairs, with some lasting over two years, and the delay in justice caused considerable concern and unrest in frontier areas⁷⁸. In September 1944, a respected government servant, Haji Elmi Ahmed from the Musa Ismail section of the Habr Yunis, was murdered with a hand grenade on his way back to Hargeisa from Harar. Brigadier G. T. Fisher, military commander in British-occupied Italian Somaliland during the war, noted

⁷⁵ John L. Comaroff, *Symposium Introduction: Colonialism, Culture and the Law*, «Law and Social Inquiry», 26, 2, 2001, p. 306.

⁷⁶ Criminal Case 1 of 1936: R v Abdi Farah, Ali Abdi, Isman Ali and Suliban Ahamed, CO 535/120/9, NRA.

⁷⁷ Governor Burns to Secretary of State for the Colonies Hall, 1 December 1945, Trial for the Alleged Murder of Odikro of Apedwa, CO 96/783/1, NRA; Memorandum DO Smith, 10 March 1936, Criminal Case 1 of 1936: R v Abdi Farah, Ali Abdi, Isman Ali and Suliban Ahamed, CO 535/120/9, NRA.

⁷⁸ See also Legal – Privy Council Appeals 1943, CO 323/1862/13, NRA.

that there was significant public concern that justice would not be done as any man convicted for the murder was sure to appeal and precedent suggested that either the appeal would succeed on a legal technicality, or that his sentence would be commuted as it was held to be inhumane to execute anyone after they had been held under sentence of death throughout a protracted appeal. Fisher protested to London that where justice was not swift dealt, «recent experience has shown that...the Somali takes the law into his own hands, and exacts tribal retribution when what he considers to be justice is not forthcoming within a reasonable period». The very process of lodging the appeal to London also generated local unrest, as Fisher complained:

at the present moment bands of friends and fellow-tribesmen of the prisoners convicted in various cases now before the Privy Council are touring the Protectorate to collect funds demanded in London to meet the costs incurred by prosecuting these appeals. In order to gain the sympathy and support of contributors, the stories of old quarrels and injuries have to be resuscitated and kept alive. That this provokes retaliation may be seen from the fact that an Aqil was murdered in Burao whilst collecting money to meet the costs required in London for the first of these appeals. Four persons were convicted of his murder, and they, in turn are appealing to the Privy Council... Many of our people are, in consequence, in a dangerous state of continual excitability and suspense; and indeed, it is difficult to think of a situation more fraught with disagreeable possibilities than the one with which we are now confronted in this country with its volatile, ignorant and revengeful inhabitants⁷⁹.

Haji Elmi's murder resulted in serious rioting in Hargeisa. Fisher requested the imposition of martial law to enable him to keep order, but this request was rejected by London, and the British authorities were forced instead to resort to heavy collective fines and new legislation to take securities from any tribes which had blood feuds, forfeitable in the event of any new subsequent murders⁸⁰. The spaces for legal mobility created by the imperial infrastructure of appeals here compelled colonial

⁷⁹ Memorandum Brigadier G. T. Fisher, Military Governor Somaliland on Murder of Haji Elmi Ahmed, 9 September, 1944, Legal: Privy Council Appeals 1944, CO 323/187/91, NRA. See also Appeals to Privy Council, R. v. Galos Hired and Mohammed Ibrahim, Somaliland 1943, CO 535/138/17, NRA.

⁸⁰ War Office Letter No. 365, 29 September 1944, *ibid*.

authorities to make recourse yet again to the more administrative, collective tactics of frontier justice: the rule of law remained little more than a fiction of empire.

6. *Conclusion*

The movement of suspects across borders, witnesses within the territories, and of cases across imperial legal infrastructures, reveal the difficulties that African mobility posed for British colonial justice. From a perspective of law and order, the primary concern of officials in border regions was not purely the control of mobility, but rather the imposition of «civilized standards» of behaviour to eradicate vendettas and tribal affrays, many of which ran across borders. It is clear that in an attempt to achieve this end a specific conception of «frontier justice» persisted throughout the border regions during the colonial period, marked by a more physical and public form of punishment. It is in the study of social mobility however that criminal history, and a study of capital punishment in particular, has perhaps the most to say for the historian, revealing both African and colonial concerns with changing gender and generational roles, inter-ethnic relationships and the boundaries of colonial authority. The evidence left in the archive from these trials exposes the sites of tension, and the moments of rupture, that marked individual African's lives, movements and identities during the colonial era. It is to be hoped that future research will draw out these narratives in greater detail, and allow the development of a comparative analysis of imperial criminal justice across Africa.

Corrado Tornimbeni¹

Lo stato coloniale portoghese in Mozambico, la mobilità della popolazione e la politica del territorio

1. Introduzione

Nella storia dell'Africa sub-sahariana il periodo coloniale rappresenta un frangente politico di breve durata, e ancora di più lo fu nel caso di quello portoghese in Mozambico. Possiamo dire che un vero e proprio Stato coloniale in Mozambico si sviluppò solamente durante il periodo dell'Estado Novo di Salazar a partire dagli anni '30-'40, quando le altre potenze coloniali cominciavano a preparare le riforme che avrebbero poi anticipato l'avvio dei processi di decolonizzazione². Eppure, nonostante la fascinazione esercitata oggi su molti studiosi dell'Africa sub-sahariana da una certa *longue durée* dell'epoca pre-coloniale, anche nel caso mozambicano le eredità dello Stato coloniale furono tutt'altro che marginali.

Questo saggio³ presenta in un primo paragrafo alcuni elementi dell'attuale contesto politico e sociale di un'area di fron-

¹ Docente di Storia e Istituzioni dell'Africa sub-sahariana, Università di Bologna.

² Per una discussione generale sul colonialismo portoghese in Mozambico si vedano: Malyn Newitt, *Portugal in Africa: The Last Hundred Years*, London, Hurst & Co., 1981; Id., *A History of Mozambique*, London, Hurst & Co., 1995; Id., *História de Moçambique*, vol. 3, *Moçambique no Auge do Colonialismo, 1930-1961*, Maputo, Universidade Eduardo Mondlane, 1993.

³ Ho sviluppato questo saggio sulla base della presentazione fatta in occasione del convegno "Votare con i piedi. Amministrazione coloniale, borderlands e mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana" (Università degli Studi di Macerata, Macerata 14 - 15 ottobre 2010) e del dibattito che ne è seguito. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un interesse nel discutere gli argomenti che ho portato avanti in quell'occasione così come Uodelul Chelati Dirar e gli altri organizzatori che mi hanno invitato.

tiera del Mozambico che ci invitano ad una rilettura dell'esperienza coloniale e del suo rapporto con la mobilità territoriale e sociale della popolazione africana. Il secondo paragrafo analizza l'organizzazione dello Stato coloniale portoghese degli anni '40 e '50 in funzione dell'applicazione del "dovere morale e legale del lavoro", ossia dell'istituzione del lavoro forzato. Gli elementi fondamentali di discussione per le conclusioni sono poi avanzati nel terzo e quarto paragrafo, dedicati rispettivamente al ruolo dell'autonoma mobilità degli africani nel contesto dei controlli del governo coloniale locale, e alla questione delle negoziazioni di potere che intercorrevano su tale mobilità tra le cosiddette autorità tradizionali africane, quelle coloniali e la popolazione stessa.

2. Il *"catasto della memoria"*: le narrative storiche di appartenenza locale

Negli anni '90, la classe dirigente del partito di governo in Mozambico, il FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), si dimostra particolarmente abile nell'inserire le proprie priorità nell'elaborazione di una serie di riforme politiche e programmi di sviluppo disegnati secondo il paradigma dello sviluppo prevalente a livello internazionale, la *good governance*, e quindi capaci di attirare i finanziamenti della comunità dei paesi donatori. Si tratta di politiche che mettono al centro la cosiddetta "comunità locale", che si vuole rurale e soprattutto "tradizionale". Ma è un soggetto difficilmente individuabile alla luce del recente conflitto nel paese e, soprattutto, alla luce della storia di mobilità umana, migrazioni per lavoro e politiche statali dall'instaurazione dello Stato coloniale portoghese in poi. Negli anni '90-2000, dunque, la comunità locale con i suoi rappresentanti "consuetudinari" e non, va individuata, determinata e formalizzata. È questo uno dei compiti che viene infine svolto dalle varie riforme varate dal governo, in primo luogo dall'ambiziosa Riforma della terra del 1997, che include

processi di delimitazione e registrazione nel catasto nazionale delle “terre comunitarie”⁴.

Per certi versi, queste politiche “catastali”⁵ di identificazione di comunità rurali territoriali hanno raccolto il consenso della popolazione. La prospettiva di chiari vantaggi economici e nelle possibilità d’uso delle risorse locali costituisce uno stimolo a rielaborare, di fronte a chi propone i vari progetti di sviluppo, forme di appartenenza territoriale sotto il potere di “indiscusse” autorità tradizionali⁶. Ma sono emersi anche conflitti ed ambiguità dovuti all’approccio concettuale così come all’applicazione pratica di questa operazione. Le organizzazioni che hanno applicato le riforme hanno inteso “leggere” la struttura delle autorità consuetudinarie secondo il modello gerarchico a più livelli coniato in epoca coloniale, registrando tuttavia numerose incongruenze e procedendo spesso a scelte arbitrarie sulla base

⁴ Per maggiori dettagli e analisi su vari aspetti di queste riforme si rimanda ad alcuni saggi che ho pubblicato in passato: Corrado Tornimbeni, *Stato e comunità nella gestione delle risorse naturali in Mozambico*, «afriche e orienti», 2, 2005, pp. 53-66; Id., “Isto foi sempre assim”. *The Politics of Land and Human Mobility in Chimanimani, Central Mozambique*, «Journal of Southern African Studies», 33, 3, 2007, pp. 485-500; Id., “O cadastro vivo da memória”. *Mappatura delle comunità, tutela ambientale e consolidamento dello stato in Mozambico*, in Corrado Tornimbeni, Mario Zamponi (a cura di), *Terra e risorse naturali in Africa. Quali diritti?*, «afriche e orienti», numero speciale, 2007, pp. 156-166; Id., *Negotiating the State through Inclusion in the Community. Elite Formation in Decentralised Resource Management in Chimanimani, Mozambique*, in Mario Zamponi (a cura di), *Decentralising Power and Resource Control in Sub-Saharan Africa*, «afriche e orienti», Special Issue II, 2008, pp. 85-103. Si veda anche il par. 5.2 del mio volume *Stranieri e autoctoni in Africa sub-sahariana. Potere, Stato e cittadinanza nella storia delle migrazioni*, Roma, Carocci, 2010. Si vedano infine: David Hughes McDermott, *Refugees and Squatters: Immigration and the Politics of Territory on the Zimbabwe-Mozambique Border*, «Journal of Southern African Studies», 25, 4, 1999, pp. 533-552; Id., *Cadastral Politics: The Making of Community-Based Resource Management in Zimbabwe and Mozambique*, «Development and Change», 32, 4, 2001, pp. 741-768; Chris Tanner, *Law-Making in an African context. The 1997 Mozambican Land Law*, FAO legal papers online, 26, Roma, FAO, 2002.

⁵ McDermott, *Cadastral Politics* cit.

⁶ Come è emerso ad esempio nel corso della mia ricerca sul campo condotta nel 2005 in prossimità del territorio della Chimanimani Trans-Frontier Conservation Area (Chimanimani TFCA) a cavallo tra Mozambico e Zimbabwe, e in particolare presso le “comunità rurali” di Mussimwa-Rotanda e TseTserra, Distretto di Sussundenga, Provincia di Manica.

degli stessi registri coloniali⁷. Inoltre, le popolazioni locali, a partire dai vari soggetti che rivendicano uno status di “autorità tradizionale”, si sono avvalse di una serie di narrative per giustificare una certa struttura di potere e autorità, composizione delle comunità e confini delle terre comunitarie; narrative basate su ricostruzioni storiche dei processi di migrazioni e insediamenti che avrebbero costituito nel corso del tempo la composizione e dislocazione delle attuali comunità tradizionali delle zone interessate dalle riforme.

Ad esempio, nell’area di Chimanimani (Distretto di Sussundenga, lungo il confine con lo Zimbabwe), le tradizioni orali locali fanno ampio uso di una narrativa storica che attribuisce il nome di Chimanimani allo “stretto passaggio” in mezzo alle montagne attraverso il quale gli antenati degli attuali “lignaggi regnanti” sarebbero passati per insediarsi in queste aree del Mozambico provenendo dagli altipiani orientali dello Zimbabwe. Una narrativa congruente con una ben consolidata ricostruzione storica che attribuisce agli attuali abitanti delle aree di confine della Provincia di Manica del Mozambico una origine nel Regno Quiteve subordinato al grande Stato di Monomotapa⁸. Queste due aree di Mozambico e Zimbabwe condividono oggi varie affinità culturali e sociali shona e ndau, legate in un qualche modo

⁷ Lars Buur, Helene Maria Kyed, *State Recognition of Traditional Authority in Mozambique. The Nexus of Community Representation and State Assistance*, Discussion Paper 28, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 2005; Id., *Contested Sources of Authority: Re-Claiming State Sovereignty by Formalising Traditional Authority in Mozambique*, «Development and Change», 37, 4, 2006, pp. 847-869; Simon Norfolk, *Examining Access to Natural Resources and Linkages to Sustainable Livelihoods. A Case Study of Mozambique*, Livelihood Support Programme (LSP), FAO, Roma, 2004.

⁸ José Alberto Gomes de Melo Branquinho, *Prospecção das forças tradicionais: Manica e Sofala*, Relatório Secreto para os Serviços de Centralização e Coordenação de Informações, Província de Moçambique, Lourenço Marques, 1967; Arquivo do Património Cultural (ARPAC) – Delegação Provincial de Manica, *Papel da Cultura Nativa na Preservação do Meio Ambiente: O caso de Nhakayedo*, Compilação, Domingos do Rosário Artur, Draft 2, Projecto Transfronteira de Chimanimani, Chimoio, 2000, p. 7; Celestino Jone Benjamin, *Áreas de Conservação Transfronteiras e Seu Impacto junto às Comunidades Locais, 1992-2000: O Caso de Chimanimani, Distrto de Sussundenga, Manica*, Dissertação de licenciatura em História, Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Letras, Departamento de História, Maputo, 2003, p. 11).

alle vicende di espansione e poi crisi di una serie di sistemi politici e statali precoloniali, tra cui proprio lo Stato Monomotapa e poi il Regno Karanga (XV-inizio XIX secolo)⁹. Oggi, parte di queste stesse popolazioni, riguardo ai processi di delimitazione delle terre comunitarie, afferma che «Sono soddisfatto riguardo al processo di delimitazione. Non è cambiato niente perché il confine è sempre stato quello. Questo è sempre stato così! I nostri antenati ci hanno sempre indicato quei confini»¹⁰. Tale narrativa sui confini del potere delle autorità tradizionali e delle “loro” comunità rurali è stata pienamente assunta dai discorsi portati avanti dallo Stato e dalle agenzie per lo sviluppo coinvolte: «Da un punto di vista amministrativo, le aree delle comunità rurali hanno dei confini ben definiti e riconoscibili. Esse sono separate l’una dalle altre dal catasto vivo della memoria, ossia, da fiumi, strade e montagne»¹¹. Tuttavia, proprio la suggestiva espressione “catasto vivo della memoria” ci fa intuire le diverse sfumature e ambiguità impiegate in queste narrative storiche. Come sostiene ad esempio Kloeck-Jenson, è chiaro che le stesse autorità si riferiscono in pratica ad una specifica situazione storica, ossia ai confini delle *regedorias* coloniali¹²:

Gli abitanti locali esprimono di frequente la convinzione che le frontiere della comunità sono sempre state così come sono ora. Ad esempio, le comunità spesso citano le mappe coloniali portoghesi come prova dei confini tra le varie popolazioni; quelle mappe, tuttavia, furono create per facilitare l’appropriazione delle terre da parte degli interessi commercia-

⁹ Domingos do Rosário Artur, *Estudo de Caso: Província de Manica*, in Domingos do Rosário Artur, José Chuva Cafuquiza, Adelino de Caso (a cura di), *Tradição e Modernidade. Que lugar para a Trdição Africana na Governação Descentralizada?*, Projecto de Descentralização e Democratização (PDD), Maputo, Ministério de Administração Estatal, Direcção de Administração Local, Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ), CIMISAU, 1999.

¹⁰ Sabuku M. Muchanjirua, *Intervista*, Comunidade de TseTserra, Localidade de Mupandeia, Posto Administrativo de Moha, Distrito de Sussundenga, Provincia de Manica, 20/10/2005.

¹¹ Associação Rural de Ajuda Mútua (ORAM) – Delegação de Manica-Tete, *Relatório da Delimitação da Comunidade de Chikukwa-Nyahaedzi-Rotanda*, non pubblicato, Chimoio 2002.

¹² Le *regedorias* (o *regulados*) sono gli ambiti territoriali concepiti dall’amministrazione coloniale portoghese in cui il governo locale della popolazione doveva essere di responsabilità dei “capi tradizionali” (*regedores* o *régulos*), cooptati o nominati ex novo dalla Stato coloniale stesso.

li. Inoltre, vari studi rivelano che l'amministrazione coloniale portoghese negli anni '30 e '40 fissò molti confini per differenziare tra le popolazioni che si trovavano sotto il controllo delle diverse autorità tradizionali al fine della riscossione delle tasse e dell'imposizione del lavoro forzato. Dunque, i confini delle comunità stabiliti dalle autorità coloniali a vantaggio dei loro interessi commerciali non possono essere presi come descrizioni accurate delle linee di divisione etniche o delle comunità¹³.

È dunque alla formazione delle *regedorias* nell'ambito del particolare sistema di governo coloniale portoghese che ci dobbiamo rivolgere per un contributo significativo alla comprensione degli attuali processi che caratterizzano il rapporto tra Stato mozambicano e società rurali in alcune aree del paese. Per la peculiare storia di migrazioni, struttura del mercato del lavoro e "porosità" dei confini internazionali, le attuali province mozambicane di Sofala e soprattutto Manica, al centro del paese e comprese nel Distretto di Beira durante il periodo dell'Estado Novo, rappresentano un ottimo esempio per l'approfondimento degli elementi appena richiamati.

3. Il "dovere morale e legale del lavoro": il colonialismo dell'Estado Novo di Salazar

Il Portogallo stabilì gradualmente un'amministrazione diretta su tutta la colonia del Mozambico dopo che, negli anni '30, a Lisbona era stato istituito l'Estado Novo di Salazar. Le concessioni alle varie compagnie non vennero rinnovate, e la loro amministrazione sul territorio fu sostituita da quella portoghese. Tuttavia, gli elementi strutturali di divisione del paese in tre parti (nord, centro e sud) non furono superati dalle ambizioni centralizzatrici dell'Estado Novo, e le varie regioni della colonia del Mozambico continuarono ad essere integrate principalmente con i territori dell'entroterra sotto altre colonie in vari modi, tra cui attraverso le strutture del lavoro migratorio

¹³ Scott Kloeck-Jenson, *Locating the Community: Administration of Natural Resources in Mozambique*, Working Paper No. 32, Mozambique Series, Madison Wis., Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison, February, 2000, p. 2.

già consolidate da alcuni decenni¹⁴. In più, fatto scarsamente rilevato dalla letteratura e come si vedrà nel corso di questo saggio, una molteplicità di divisioni interne furono consolidate proprio in questo periodo grazie alle politiche coloniali portoghesi, soprattutto riguardo al mercato del lavoro e al controllo della mobilità della popolazione.

3.1 *Il lavoro forzato*

La struttura del lavoro nella colonia del Mozambico dipendeva in pratica da un sistema basato sul ruolo del lavoro forzato. Già il Codice del lavoro del 1899 aveva sancito l'obbligatorietà «morale e legale» del lavoro¹⁵. Esso rappresentava in pratica l'imposizione di un sistema di lavoro forzato, ma all'epoca si applicava solamente al territorio del sud del paese sotto il controllo diretto dello Stato portoghese¹⁶. Il Código do Trabalho dos Indígenas (CTI) nel 1928 proibì in teoria l'uso del lavoro forzato a scopo privato e sancì il diritto a una remunerazione per il lavoro obbligatorio nelle opere pubbliche¹⁷. Ma si trattò di una parentesi dovuta al particolare clima politico sia a Lisbona che a livello internazionale (si ricorda tra l'altro la Convenzione sulla abolizione della schiavitù del 1926). Infatti, come affermava il noto professore di diritto coloniale portoghese Joaquim Moreira da Silva Cunha, l'interesse generale della società coloniale "imponessa" che le imprese private disponessero della manodopera necessaria per la loro normale attività: in mancanza di altre modalità, e visto che gli africani "non si

¹⁴ Malyn Newitt, Corrado Tornimbeni, *Transnational Networks and Internal Divisions in Central Mozambique: An Historical Perspective from the Colonial Period*, «Cahiers d'Études africaines», XLVIII, 4, 192, 2008, pp. 707-740.

¹⁵ Cit. in Joaquim Moreira da Silva Cunha, *O trabalho indígena*, 2ª ed., Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1955, p. 147.

¹⁶ Si vedano James Duffy, *A Question of Slavery*, Oxford, Oxford University Press, 1967; Jeanne Marie Penvenne, *African Workers and Colonial Racism. Mozambican Strategies and Struggles in Lourenço Marques, 1877-1962*, Portsmouth, Heinemann; Johannesburg, Witwatersrand University Press; London, James Curry, 1995.

¹⁷ Joaquim Moreira da Silva Cunha, *O trabalho indígena. Estudo do direito colonial*, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1949.

offrivano spontaneamente” per il lavoro salariato, era pertanto legittimo il ricorso al lavoro obbligatorio per ottenerla¹⁸.

Alla soglia degli anni '40, con la competizione per la manodopera africana a basso costo tra vecchie e nuove compagnie commerciali, imprese coloniali, agricoltori commerciali portoghesi e le stesse strutture pubbliche, per non parlare delle imprese minerarie e delle piantagioni delle vicine colonie inglesi, si era creata quella che veniva costantemente presentata come una grave carenza di lavoratori disponibili. Nel 1942 il governatore generale della colonia, Tristão de Bettencourt, si decise quindi ad emanare la tristemente famosa Nota circolare 818/D-7, che di fatto reintrodusse ufficialmente il lavoro forzato:

È un assioma del mondo civilizzato l'obbligo che hanno tutti gli esseri umani di guadagnarsi il diritto alla vita tramite la fatale sottomissione alla legge generale del lavoro.

Nell'epoca attuale l'uomo non può restringere la sua attività alle proprie necessità ma deve lavorare per la difesa della collettività [...]

La prestazione del lavoro in Africa non può continuare a dipendere dall'arbitrio del nero, per temperamento e ambiente naturale propenso allo sforzo minimo, corrispondente al minimo delle necessità che lo fanno sforzare [...].

1° - Tutti gli indigeni uomini validi, tra i 18 e i 55 anni, sono obbligati a provare che vivono del proprio lavoro.

2° - Si considera esaudita da parte dell'indigeno la prova pretesa nel capoverso precedente:

a) Quando eserciti normalmente una libera professione, autonoma o dipendente;

b) Quando mantenga un impiego permanente al servizio dello Stato, di corpi amministrativi o di privati;

c) Quando abbia lavorato, per almeno sei mesi l'anno, come impiegato giornaliero dello Stato, corpi amministrativi o privati;

d) Quando si ritrovi nei primi sei mesi di ritorno nella Colonia, dopo essere emigrato con licenza dell'autorità competente;

e) Quando allevi bestiame e posseda un minimo di 100 capi;

f) Quando, tramite l'esercizio personale dell'agricoltura, e appena con il modesto ausilio della famiglia, ottenga proventi che assicurino, con sufficiente quantità, il sostentamento e il vestiario per la famiglia e la soddisfazione di tutti gli oneri tributari.

¹⁸ *Ibid.*

3° - Per gli effetti del capoverso f) del numero 2, i governatori della provincia fisseranno le aree da coltivare per ogni capo famiglia [...]¹⁹.

Chi non era in grado di provare le condizioni di cui sopra, sarebbe stato considerato un “*vádio*” (vagabondo) e dunque obbligato ad una prestazione di lavoro di 6 mesi per i servizi pubblici. Queste prescrizioni non subirono modifiche sostanziali fino agli anni '60. Furono al contrario ribadite dal governo centrale della colonia con una serie di nuove note circolari. Nel 1947 la 566/D-7 introdusse anche il termine “*ocioso*” (ozioso) per identificare coloro che non adempivano alle norme esposte e quindi soggetti al lavoro obbligatorio²⁰. Le diverse ambiguità dei due termini vennero spesso sfruttate per includere le più variegate condizioni sociali e di status in cui si poteva trovare un africano.

3.2 *La caderneta indígena e i controlli sulla mobilità delle persone*

Negli anni '40 e '50, le amministrazioni delle varie province del Mozambico emanarono una lunga serie di note circolari volte a trasmettere le precisazioni del governo centrale, a regolamentare l'esecuzione della 818/D-7 e a risolvere i numerosi dubbi nonché le continue richieste degli amministratori dei distretti. Queste contribuirono anche a specificare e consolidare il ruolo dei sistemi di controllo sull'identità e mobilità delle persone come elementi chiave per l'applicazione del lavoro forzato e quindi per il reclutamento di manodopera a basso costo o gratuita per il settore pubblico e privato della colonia.

Nel Distretto di Beira, secondo le stesse previsioni della 818/D-7 generalmente la popolazione africana non poteva uscire dalla propria circoscrizione di appartenenza se non dietro regolare contratto di lavoro per un'impresa coloniale o specifica autorizzazione del proprio amministratore locale. Chi violava

¹⁹ Arquivo Histórico de Moçambique (A.H.M.), Fundo do Governo do Distrito da Beira (FGDB), Cx.622. Governo Geral da Colónia de Moçambique, Repartição do Gabinete, *Circular n.818/D-7, 7 de Outubro de 1942*.

²⁰ A.H.M., FGDB, Cx.659. Governo Geral da Colónia de Moçambique, Repartição do Gabinete, *Circular N°566/D-7, Lourenço Marques, 15 de Maio de 1947*.

queste prescrizioni era considerato come “vagabondo” e quindi poteva essere soggetto al lavoro forzato. Strumento fondamentale per l’attuazione di queste disposizioni era l’estensione a tutto il territorio coloniale dell’impiego delle *cadernetas indígenas*, in pratica una sorta di libretto-passaporto, già in uso in alcune zone del Mozambico contro l’emigrazione clandestina, su cui erano annotati i dettagli fondamentali sull’identità, impiego e spostamenti degli africani:

5° - Per essere esercitato un rigoroso controllo, gli indigeni [...] saranno registrati in libri speciali, che devono trovarsi nelle amministrazioni e posti amministrativi, compilati in modo da contenere i nomi degli indigeni riferiti, la loro professione, l’impiego o il mestiere che esercitano, e qualsiasi altro dato complementare, facendo poi la verbalizzazione di questa professione, impiego o servizio nella rispettiva *caderneta de identificação*.

6° - Gli indigeni [...] dovranno presentarsi nelle segreterie delle amministrazioni o posti amministrativi per essere fatte le rispettive verbalizzazioni nelle *cadernetas de identificação* [...] ²¹.

Sempre nel 1942, il Regulamento de Identificação Indígena (RII) prescrisse che tutti gli africani (uomini, donne e bambini) erano liberi di muoversi solamente all’interno della propria circoscrizione. Per uscirne gli uomini dovevano pagare per ottenere il libretto di identificazione e avevano bisogno del permesso scritto dell’amministratore della circoscrizione, indicante la destinazione, il motivo, e la durata dello spostamento. Per le donne che vivevano nei centri urbani il sistema era lo stesso, ma quelle che vivevano nelle zone rurali avevano bisogno anche del permesso del marito o degli uomini anziani della comunità. Un mese dopo la 818/D-7, il governatore della Provincia di Manica e Sofala (comprendente il Distretto di Beira), invitò gli amministratori locali a stabilire una serie di misure amministrative per il controllo della popolazione: determinare i limiti delle suddivisioni territoriali di pertinenza delle autorità tradizionali – le *regedorias* –, fare il censimento della popolazione e regolare l’istituzione e la compilazione della *caderneta indígena* ²². Negli

²¹ Circular n.818/D-7, cit.

²² A.H.M., FGDB, Cx.622. Governo da Provincia de Manica e Sofala, Direcção dos Negócios Indígenas, *Nota Circular n°2, Beira, 16 de Novembro de 1942*.

anni a seguire, le numerose note circolari o regolamenti emanati a livello provinciale e distrettuale avrebbero ribadito il legame tra l'istituzione delle *regedorias* e i meccanismi di controllo sulla mobilità della popolazione al fine dell'imposizione del lavoro forzato. Solamente nel 1959 il governo centrale della colonia si espresse per la concessione agli africani della libertà di movimento almeno a livello di distretto di appartenenza²³. Fu questa la prima di una serie di concessioni che avrebbero portato gradualmente allo smantellamento di molte strutture del governo coloniale nel corso degli anni '60, l'ultimo decennio prima dell'indipendenza del Paese.

Negli anni '40 e '50, tra la popolazione del Distretto di Beira non vi fu la stessa identica percezione dei controlli territoriali coloniali. Apparentemente i confini interni tra le circoscrizioni a volte avevano offerto agli africani una relativa libertà di movimento²⁴. Altre volte, i controlli furono applicati con maggiore severità, e vi è chi ben ricorda di essere stato catturato e forzato ad un lavoro a contratto per aver tentato di muoversi senza un'adeguata autorizzazione²⁵. In generale, comunque, i meccanismi di controllo della mobilità africana interna potevano risultare addirittura superiori a quelli sull'emigrazione verso le altre colonie. Come ammise un funzionario della Direcção dos Serviços dos Negócios Indígenas nel 1959:

È necessario notare, inoltre, che più di un centinaio di migliaia di indigeni si allontana, ogni anno, verso l'estero [...] senza chiederne l'autorizzazione. Tali indigeni generalmente non vengono perseguiti. Al contrario, quando rientrano sono i benvenuti, persino corteggiati con l'intento di favorire il ritorno di altri [...]. Non sembra giusto, né giustificabile, che applichiamo tanto rigore verso coloro che si limitano a muoversi nel nostro territorio nazionale, e invece tolleriamo che gli indigeni escano senza autorizzazione dalle proprie aree amministrative quando si dirigono all'estero²⁶.

²³ A.H.M., FGDB, Cx.683. Direcção dos Serviços dos Negócios Indígenas, *Informação Confidencial*, N°82/A/54/9, Lourenço Marques, 27 de Agosto de 1959.

²⁴ Fumo Luís Seda, *Intervista*, Distrito de Gondola, Posto de Matsinho, ottobre 2001; Joami Chipoi, *Intervista*, Distrito de Sussundenga, Sede, ottobre 2001.

²⁵ João Careca, *Intervista*, Distrito de Manica, Vila de Manica, novembre 2001; Elias Chiposse, *Intervista*, Distrito de Sussundenga, Sede, ottobre 2001.

²⁶ A.H.M. FGDB, Cx.683. Direcção dos Serviços dos Negócios Indígenas, *Informação Confidencial*, N°82/A/54/9, Lourenço Marques, 27 de Agosto de 1959.

Il sistema dei controlli interni sulla mobilità risultò funzionale anche alla strutturazione di alcune circoscrizioni come “riserve di manodopera” per specifici centri di produzione o in generale per i servizi pubblici o le imprese della colonia²⁷. Ovunque comunque il reclutamento della manodopera africana fu caratterizzato da particolari forme dirette o indirette di coercizione che caratterizzarono la storia sociale del paese per molti anni.

3.3 “Chibalo”: il sistema del reclutamento della manodopera africana

Nel corso degli anni '40 e '50, in teoria gli africani potevano sottoscrivere un contratto per un lavoro salariato in due modi, descritti dai regolamenti coloniali come “con” o “senza l'intervento delle autorità amministrative”: nella pratica queste due condizioni vennero identificate come “lavoro a contratto” la prima, e lavoro “volontario” la seconda. Inoltre, il reclutamento per un lavoro a contratto poteva avvenire attraverso un intervento “diretto” o “indiretto” dell'autorità coloniale, anche se di solito era molto difficile distinguere veramente tra i due. Come ammesso da uno stesso ispettore amministrativo portoghese, comunque, al di là della lettera dei regolamenti un lavoro veramente libero era in pratica letteralmente scoraggiato, quindi inesistente²⁸.

Tra i vari livelli del governo coloniale si svolsero ampi dibattiti sulla disciplina dell'intervento delle autorità amministrative nel processo di reclutamento. Molti dei documenti prodotti sostenevano la necessità di evitare che gli amministratori locali agissero in pratica da reclutatori e fornitori di manodopera per

²⁷ Non è questo tuttavia il luogo per approfondire anche questo elemento. Per maggiori dettagli, si veda Corrado Tornimbeni, *Working boundaries. Boundaries, colonial controls and labour circulation in Beira District, Mozambique, 1942 – 1960s*, in Malyn Newitt (a cura di), *Community & the State in Lusophone Africa*, London, King's College London, 2003, pp. 137-182.

²⁸ A.H.M., Fundo da Inspeção dos Serviços Administrativos dos Negócios Indígenas (FISANI), Cx.39. Inspector Administrativo Cap. Abel de Souza Moutinho, *Relatório da Inspeção Ordinária às Circunscrições de Buzi, Chemba, Cheringoma, Chimoio, Gorongosa, Manica, Marromeu, Mossurize, Sena, Sofala, 1943-1944*.

le imprese²⁹, ma lasciavano anche trasparire forme e modalità per la trasgressione di questa stessa volontà:

Le autorità amministrative, inoltre, nei limiti delle facilitazioni che a loro compete di fornire ai reclutatori, devono preparare, in armonia con l'art.35 del RTI, *un ambiente favorevole* all'azione dei reclutatori³⁰.

Per le autorità coloniali locali la creazione di un "ambiente favorevole" al reclutamento divenne ovviamente la scusa per continuare ad esercitare una azione diretta presso le popolazioni africane. Nella pratica il processo "a stadi" che portava un africano ad essere reclutato per un'attività coloniale rimase grosso modo stabile per circa vent'anni fino alle riforme degli anni '60. Il datore di lavoro pagava un reclutatore, il reclutatore andava dall'amministratore locale a richiedere un certo numero di lavoratori africani, l'amministratore mandava dei sottoposti e dei *cipais*³¹ a pretendere quel numero dai *régulos*, e questi cercavano di raccogliere i lavoratori richiesti esercitando pressioni sui capi lignaggio e i capi famiglia. A volte i reclutatori agivano di propria iniziativa direttamente nelle campagne contattando i *régulos*³². Altre volte le incursioni dirette di gruppi organizzati di *cipais*, le cosiddette "*rusgas*" (retate), catturavano senza alcuna selezione e in modo violento i lavoratori nelle campagne³³.

Come sostenuto da molti studiosi è significativo che il termine *chibalo* fosse usato dagli africani sia nel caso del lavoro forzato vero e proprio, sia in quello di un "ordinario" reclutamento per lavoro³⁴. La linea di demarcazione tra lavoro a contratto e lavoro forzato infatti era molto debole: vi era sempre la possibilità che uno dei vari soggetti coinvolti nei processi di recluta-

²⁹ Ad esempio: A.H.M., FGDB, Cx.639. Repartição Central dos Negócios Indígenas. *Informação* N.25, Lourenço Marques, 25 de Outubro de 1944.

³⁰ *Circular* N°566/D-7, cit. (enfasi in corsivo mia).

³¹ Forze di polizia africane al servizio degli amministratori coloniali.

³² Fumo Luis Seda, *Intervista*, Distrito de Gondola, Posto de Matsinho, 27 ottobre 2001.

³³ A.H.M., FGDB, Cx.630. Circunscrição Administrativa do Bárue, *Confidencial* N°752/A/42, Vila Gouveia, 13 de Abril de 1961. Armando Matupe, *Intervista*, Distrito de Gondola, Posto de Cafumpe, 26 ottobre 2001. Jairosi Amade, *Intervista*, Distrito de Gondola, Posto de Matsinho, 27 ottobre 2001.

³⁴ Per un esempio si veda: Penvenne, *African Workers and Colonial Racism* cit.

mento avesse esercitato una qualche forma di coercizione³⁵, in alcuni casi anche molto violenta. Quasi ovunque nel Distretto di Beira il lavoro a contratto, per attività sia private che pubbliche, era considerato dalle popolazioni coinvolte come un “castigo dello stato”, una “minaccia”, soprattutto in quelle circoscrizioni, come Búzi, con attività centrate sul lavoro agricolo³⁶. Nelle regioni centrali del Mozambico, come nelle circostanti della regione, *chibalo* venne riferito a ogni forma di impiego prestato contro la propria volontà o in cattive condizioni di lavoro³⁷.

4. *La mobilità degli africani e il suo impatto sul governo coloniale locale*

Anche nei contesti dove il reclutamento e la prestazione del lavoro erano maggiormente irreggimentati, vi furono ambiti in cui i lavoratori riuscivano a ricavarci una parziale autonomia dai ritmi e dalle modalità imposte, magari riuscendo anche a ristrutturare le condizioni di lavoro a proprio vantaggio³⁸. In generale, comunque, come sostiene Newitt, rendere la propria identificazione, e quindi il reclutamento per il lavoro a contratto, difficile se non impossibile, era l'obiettivo principale della popolazione africana³⁹. Spesso gli africani miravano a “confondere” le autorità amministrative coloniali sulla propria identità, adottando

³⁵ Per un esempio si veda: Martin Murray, *Blackbirding at 'Crooks Corner': Illicit labour Recruiting in the Northern Transvaal, 1910-1940*, «Journal of Southern African Studies», 21, 3, 1995, pp. 373-397.

³⁶ A.H.M., FGDB, Cx.659. Direcção da Administração Civil de Manica e Sofala, *Circular Confidencial* N°2581/B/15, Beira, 7 de Abril de 1953; A.H.M., FGDB, Cx.640. Administração da Circunscrição do Búzi, N°1274/B/14, Nova Luzitânia, 8 de Outubro de 1951.

³⁷ Vari studi hanno considerato il ruolo dello *chibalo* in Africa australe, a partire naturalmente dal famoso volume: van Onselen, *Chibaro. African Mine Labour in Southern Rhodesia 1900-1933*, cit.

³⁸ Si vedano ad esempio: Leroy Vail, Landeg White, *Capitalism and Colonialism in Mozambique: A Study of Quelimane District*, London, Heinemann, 1980; Allen Isaacman, *Coercion, Paternalism, and the Labour Process: The Mozambican Cotton Regime, 1938-1961*, «Journal of Southern African Studies», 18, 3, 1992, pp. 487-526.

³⁹ Newitt, *A History of Mozambique*, cit., p. 513.

nomi diversi di volta in volta, fornendo generalità false, scambiando i documenti con altre persone della propria comunità o di altre aree, oppure anche “ingannando” i funzionari dello Stato portoghese sulle strutture “tradizionali” di una data comunità. In secondo luogo, gli africani miravano a mantenere una propria autonomia nella scelta tra le possibilità di impiego, cercando magari di procurarsi un lavoro salariato prima di essere raggiunti da un’operazione di reclutamento. In entrambi i casi la strategia fondamentale rimaneva la mobilità sul territorio.

Un modo esplicito di resistere allo *chibalo* fu il diffuso assenteismo dal lavoro, allontanandosi sistematicamente o boicottando i ritmi lavorativi in momenti strategici per la produzione. Per evitare il reclutamento molti tentavano di nascondersi nelle vicinanze del proprio villaggio o in aree più lontane fino a quando la campagna di raccolta dei “*vádios*” fosse conclusa, nascondendosi magari nei boschi o sulle montagne⁴⁰. Nel Distretto di Beira spesso i regolamenti introdotti dall’amministrazione centrale della colonia provocavano reazioni tali da risultare in una improvvisa crisi di disponibilità di manodopera per le imprese a livello provinciale. Le periodiche mancanze di forza-lavoro africana e le più evidenti perturbazioni “*no meio indígena*” (tra la popolazione africana) venivano quindi registrate, anche se in maniera approssimativa, dagli amministratori locali, i quali le trasmettevano alle autorità provinciali. Queste si convincevano infine ad adottare aggiustamenti a livello locale della politica coloniale nazionale, oppure il loro parere influiva su un’eventuale rielaborazione legislativa da parte dei livelli più alti dello stato coloniale portoghese. Data l’estensione del sistema del lavoro forzato in tutto il territorio, fu sempre l’emigrazione all’estero (Rhodesia e Sudafrica) la strategia più diffusa tra i lavoratori maschi africani e quella che ebbe le conseguenze più significative sulle politiche coloniali locali.

Esempi in tal senso non mancano. A partire dalla grande suddivisione regionale della manodopera africana tra i vari interessi

⁴⁰ Si veda un esempio presso la Circoscrizione di Mutarara nel 1947: A.H.M., FGDB, Cx.670. Administração da Circunscrição de Mutarara, N.614/B/15/3, Mutarara, 28 de Abril de 1947.

economici coinvolti. I lavoratori africani a nord del 22° parallelo (grosso modo corrispondente al fiume Save che delimitava a sud il Distretto di Beira) dovevano essere destinati alle imprese delle regioni centrali dell'Africa australe, ossia alle industrie e alle fattorie commerciali rhodesiane, nonché alle piantagioni delle province centrali del Mozambico. Tuttavia, i lavoratori africani del Distretto di Beira riuscivano a farsi reclutare per le industrie sudafricane semplicemente attraversando in maniera indipendente il Save, spesso presentandosi poi ai reclutatori sudafricani come residenti della province meridionali del Mozambico. Nel caso delle aree dove vigeva la coltivazione forzata del cotone⁴¹, Anne Pitcher ha illustrato come l'iniziativa della popolazione africana influenzò la decisione dello stato coloniale di passare, verso gli anni '50, ad un sistema fatto di incentivi materiali per incoraggiarne la produzione⁴². Il rapporto tra l'iniziativa africana e le revisioni della politica coloniale è confermato anche dal lavoro di das Neves, che ha considerato lo sviluppo di nuove infrastrutture, della meccanizzazione dei mezzi di produzione, e di incentivi di mercato per la coltivazione del cotone nella parte più occidentale del Distretto di Beira⁴³. Infine, è significativo il fatto che all'interno del Distretto di Beira la minor distanza dalla frontiera internazionale con la Rhodesia del Sud era spesso proporzionale ad un maggior alleggerimento delle condizioni di lavoro, del reclutamento e a migliori salari⁴⁴. Anche in altre aree periferiche del distretto, nel corso degli anni le imprese intuirono che conveniva adottare misure e incentivi per attirare autonomamente i lavoratori africani da tutto il territorio.

⁴¹ Per esigenze di sintesi questo tema non viene tuttavia approfondito in questo saggio.

⁴² M. Anne Pitcher, *Policy in the Portuguese Empire: The State, Industry and Cotton*, Oxford, Clarendon Press, 1993.

⁴³ Joel das Neves Têmbé, *Economy, Society and Labour Migration in Central Mozambique, 1930-c.1965: A Case Study of Manica Province*, Ph.D. Thesis, London, School of Oriental and African Studies, University of London, 1998, pp. 180-182.

⁴⁴ Per maggiori dettagli, si veda Tornimbeni, 'Working boundaries' cit.

5. Mobilità sul territorio e il potere negoziato delle autorità africane e coloniali

Il reclutamento per il lavoro a contratto o gli incentivi per attirare autonomamente i lavoratori dovevano comunque confrontarsi con il ruolo esercitato dalle autorità tradizionali. Il loro compito di «esecutori dell'intervento superiore coloniale» venne specificato nei dettagli da una «*Portaria*» governativa del 1944⁴⁵. L'amministrazione coloniale accordò vari privilegi e regalie ai capi tradizionali allo scopo di assicurarsene la fedeltà, di rafforzarne la «rispettabilità» presso la popolazione e affinché divenissero meno «dipendenti dalle pressioni della propria gente»⁴⁶. Furono esentati dalle obbligazioni tributarie e lavorative e fu assegnata a ciascuno di loro una percentuale sulle tasse raccolte. In più, nel 1948 venne stabilita una remunerazione annuale a tutti i *regedores* che raccoglievano nella propria area almeno 500 contribuenti⁴⁷. Occasionalmente ricevettero uniformi, case in mattoni, altri beni di varia natura e si ha notizia anche di viaggi in Portogallo⁴⁸. Quando non erano in grado o non si dimostravano disponibili a procurare manodopera per l'amministratore locale, o non raccoglievano un ammontare di tasse proporzionale al numero di persone in teoria sotto il loro potere, potevano essere sottoposti a percosse (la *palmatória*) o addirittura deportati sull'isola e campo di lavoro di São Tomé⁴⁹. D'altra parte, in alcuni casi l'intervento coloniale sul potere e sulla nomina stessa dei capi tradizionali ne provocò una veloce perdita di influenza presso la popolazione. Nel Distretto di Beira, il caso più famoso e duraturo nel tempo è quello delle autorità tradizionali di Bárue, che vennero sostituite in massa dal governo portoghese o fuggirono spontaneamente in Rhodesia del Sud dopo una famosa rivolta del 1918⁵⁰.

⁴⁵ *Portaria* 5639, «Boletim Official da Colonia de Moçambique», 31, 29/7/1944.

⁴⁶ Newitt, *História de Moçambique*, cit., p. 104.

⁴⁷ A.H.M., FGDB, Cx.597. *Portaria* 7:284 do 27/3/1948.

⁴⁸ Das Neves Têmbé, *Economy, Society and Labour Migration* cit., p. 131.

⁴⁹ Fumo Luis Seda, *Intervista*, cit.; das Neves Têmbé, *Economy, Society and Labour Migration* cit., p. 133.

⁵⁰ A.H.M., FGDB, Cx.596. Administração da Circunscrição do Bárue. N°720/B/2, *Vila Gouveia*, 29 de Junho de 1948.

L'applicazione delle norme e della prassi del reclutamento per il lavoro a contratto e per quello forzato era sicuramente, assieme alla raccolta delle tasse, l'ambito più importante e delicato del complesso rapporto tra le autorità tradizionali, la popolazione africana da una parte, e l'amministrazione coloniale dall'altra. Come previsto dalla 818/D-7 del 1942, i capi tradizionali dovevano adempiere agli ordini delle autorità amministrative riguardo all'invio di manodopera africana presso le sedi amministrative ai fini del reclutamento. Due anni più tardi, il direttore provinciale di Manica e Sofala confermò che la disponibilità di manodopera per le imprese coloniali dipendeva in pratica dalla capacità delle autorità tradizionali di «controllare la loro popolazione»⁵¹. Nell'attuale Circoscrizione di Chimoio, le testimonianze che ho raccolto concordavano nel ricordare che: «L'amministrazione mandava un ordine scritto al *régulo*, e il *régulo* procurava le persone, altrimenti era punito»⁵².

L'estensione territoriale delle *regedorias*, con annessi poteri e responsabilità dei capi tradizionali, era di quando in quando ridisegnata dallo Stato per esigenze amministrative, per accomodare problemi locali di "politica indigena", o come forma di promozione o diminuzione del potere politico di tali autorità. Ma, come spesso dibattuto in letteratura, in molte zone del Mozambico l'ambito del potere politico di una data autorità tradizionale spesso non aveva una chiara dimensione territoriale, e i suoi confini fisici potevano mutare in concomitanza dei movimenti della popolazione e delle migrazioni, processi che solitamente non erano percepiti dalle autorità coloniali⁵³. In generale, si può dire che la mobilità delle persone era al centro del complesso rapporto politico tra le autorità tradizionali stesse e quelle dell'amministrazione coloniale: le negoziazioni di potere tra questi due livelli di autorità avvenivano anche attorno alla capacità e volontà di

⁵¹ A.H.M., FGDB, Cx.622. Provincia de Manica e Sofala, Direcção Provincial de Administração Civil, *Circular N.2651/B/9, Beira, 17 de Junho de 1944*.

⁵² Francisco Sande, *Intervista*, Distrito de Gondola, Posto de Cafumpe, 26 ottobre 2001; Reinha Ingomai e Maria Furai, *Intervista*, Distrito de Gondola, Posto de Cafumpe, 26 ottobre 2001.

⁵³ Per una discussione di questo complesso tema e riferimenti alla letteratura nell'ambito della storia dell'Africa sub-sahariana si veda Tornimbeni, *Stranieri e autoctoni* cit., capitoli 1 e 2.

controllare la mobilità delle persone, di incidere sulle loro scelte di migrazione e insediamento e quindi sulla loro possibilità di rendersi disponibili per il reclutamento per un certo datore di lavoro piuttosto che per un altro, magari all'estero⁵⁴.

L'autorità tradizionale rivestiva dunque un ruolo cruciale, nella pratica, anche nel sistema dei controlli sull'identità e mobilità delle persone. «Con la *caderneta* in mano...», mi è stato detto, «... era possibile recarsi in un'altra circoscrizione e mostrarla a un *régulo* locale. Dopodiché non c'era problema»⁵⁵. È significativo il caso della circoscrizione di Búzi, dove la presenza di un capo tradizionale che non era in grado di esercitare una adeguata "pressione" sulla sua comunità per la riscossione delle tasse e il reclutamento della manodopera produsse un flusso immigratorio in quel territorio; quando venne rimpiazzato da un altro, più aderente alle direttive coloniali, la popolazione cominciò ad andarsene da quell'area⁵⁶.

Alcuni capi tradizionali si opposero alle pretese coloniali emigrando verso la Rhodesia del Sud o il Sudafrica, e il loro posto venne preso da un discendente che era rimasto nel territorio portoghese. Altri facilitarono l'emigrazione di persone della loro comunità in cambio di regalie⁵⁷, o collaborarono con i reclutatori dei *farmers* britannici delle regioni di frontiera. Altre volte a guadagnarsi la loro collaborazione furono invece gli aiutanti africani dei reclutatori portoghesi⁵⁸. A seconda del

⁵⁴ Per ulteriori considerazioni attorno a questo punto si vedano: Tornimbeni, 'Working boundaries' cit. e Id., *The State, Labour Migration and the Transnational Discourse - A Historical Perspective from Mozambique*, in Veronika Bilger, Albert Kraler (a cura di), *African Migrations. Historical Perspectives and Contemporary Dynamics*, «Stichproben. Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien/Vienna Journal of African Studies», Special issue, 8, 2005, pp. 307-328. Un argomento simile è stato presentato da Allina Pisano nel caso dei confini internazionali: Eric Allina Pisano, *Borderlands, Boundaries, and the Contours of Colonial Rule: African Labor in Manica District, Mozambique, c. 1904-1908*, «International Journal of African Historical Studies», 36, 1, 2003, pp. 59-82.

⁵⁵ Joami Choa, *Intervista*, Distrito de Sussundenga, Localidade de Monhinga, 30 ottobre 2001.

⁵⁶ AHM. FGDB, Cx.618. Administração da Circunscrição do Búzi, N°3591, *Nova Lusitânia*, 7 de Dezembro de 1960.

⁵⁷ Manuel Mbaimbai, *Intervista*, Distrito de Gondola, Posto de Cafumpe, 26 ottobre 2001.

⁵⁸ Das Neves Têmbé, *Economy, Society and Labour Migration* cit., p. 251.

contesto locale, tuttavia, l'influenza o il controllo delle autorità tradizionali sulla mobilità delle persone poteva essere anche abbastanza scarsa. Secondo il famoso vescovo cattolico di Beira, Sebastião Soares de Resende, nelle zone della coltivazione forzata del cotone del Distretto l'iniziativa dell'emigrazione era presa in maniera autonoma dagli agricoltori africani⁵⁹. Secondo le testimonianze che ho raccolto in alcune circoscrizioni di frontiera dell'epoca, la migrazione costituiva anche un confronto inter-generazionale contro il controllo delle autorità tradizionali e degli anziani della comunità⁶⁰. Conclusioni simili erano state tratte anche dall'ispettore amministrativo portoghese Moutinho nel 1944 per quanto riguarda la Circoscrizione di Sofala⁶¹, e sono state ribadite in anni recenti dagli studi di Lubkemann nell'area di Machaze⁶², e das Neves in quelle di Manica e Mossurize al confine con la Rhodesia del Sud⁶³.

6. Conclusioni

I controlli sulla mobilità della popolazione africana furono formalmente aboliti con la fine dell'*indigenato*, l'architettura istituzionale ed ideologica che aveva retto il governo coloniale portoghese in Mozambico fino alla metà degli anni '60. Questo saggio ha tentato di dimostrare, sulla base di una specifica ricerca sul territorio dell'antico Distretto Beira durante gli anni '40 e '50, come essi avessero rivestito un ruolo cruciale nell'applicazione delle norme e della prassi sul reclutamento della manodopera africana per il lavoro a contratto o per quello forzato. L'istituzione della *caderneta indígena*, in cui erano annotati la supposta

⁵⁹ Sebastião Soares de Resende Bispo da Beira, *Ordem Anticomunista*, Lourenço Marques, Imprensa Nacional de Moçambique, 1950, p. 8.

⁶⁰ Mbaimbai, *Intervista*, cit.; Sande, *Intervista*, cit.; Seda, *Intervista*, cit.; Zacaria Sabonete Mutsica, *Intervista*, Distrito de Sussundenga, Sede, Localidade de Monhinha, 30 ottobre 2001.

⁶¹ A.H.M., FISANI, Cx.39. Inspector Administrativo Cap. de Souza Moutinho, *Relatório da Inspeção Ordinária à Circunscrição de Sofala* cit., p. 7.

⁶² Stephen C. Lubkemann, *The Transformation of Transnationality among Mozambican Migrants in South Africa*, «Canadian Journal of African Studies», 34, 1, 2000, p. 46.

⁶³ Das Neves Têmbé, *Economy, Society and Labour Migration* cit., p. 191.

residenza degli africani, i loro contratti di lavoro e le autorizzazioni agli spostamenti, assieme alle norme che limitavano tali movimenti, a quelle sull'“obbligo morale e legale al lavoro” (il lavoro forzato), e all'istituzione delle “riserve di manodopera” per le imprese e strutture pubbliche della colonia, rappresentano gli elementi fondamentali della struttura del mercato del lavoro istituita in Mozambico durante il periodo dell'Estado Novo di Salazar del colonialismo portoghese. Ma il sistema del reclutamento, in cui erano coinvolti vari attori portatori di diversi interessi, prevedeva il ruolo cruciale delle cosiddette autorità tradizionali nel “controllare la propria popolazione” e nel renderla disponibile per il reclutamento presso le sedi amministrative coloniali.

Quanto queste autorità tradizionali fossero in grado di influire sulle scelte dei lavoratori maschi africani, e quindi quanto fossero in grado di incidere in questo processo, è oggetto di dibattito. Di sicuro, una parte della popolazione del Distretto di Beira, come in altre zone del Mozambico, fu in grado di mantenere strategie migratorie per lavoro autonome, dirigendosi verso i luoghi che offrivano le migliori opportunità di impiego, prevalentemente nelle vicine colonie della Rhodesia del Sud e del Sudafrica. Certamente, la dimensione di questi flussi migratori e le altre forme di fuga dal controllo coloniale furono in grado di incidere sulle forme stesse del governo coloniale a livello locale. Infine, questo saggio ha anche tentato di dimostrare come fu proprio sulla mobilità della popolazione che si giocò una dimensione importante delle negoziazioni di potere tra le autorità tradizionali, quelle coloniali e la popolazione stessa.

Se le suddivisioni territoriali attribuite dal colonialismo portoghese al potere consuetudinario delle autorità tradizionali furono abolite con l'abrogazione dello status stesso di queste autorità quando il Mozambico divenne indipendente nel 1975, i controlli interni sulla mobilità delle persone non sparirono del tutto. Se ne fece uso durante la stessa guerra di liberazione, durante il conflitto interno scoppiato subito dopo l'indipendenza e nel contesto delle politiche sugli insediamenti forzati della popolazione negli anni '80. A partire dagli anni '90, in un contesto nazionale e internazionale profondamente mutato, assistiamo a riforme e programmi di sviluppo che vedono di

nuovo la cooptazione delle autorità tradizionali nelle strutture di governo locale. Con esse, gli ambiti territoriali del loro potere, che nell'attuale gergo internazionale prendono il nome di "comunità tradizionali", vengono a rappresentare di nuovo un luogo di negoziazione a più livelli del potere politico sulla popolazione. In questo quadro, come rilevato in una mia recente ricerca sul campo in territori al confine con lo Zimbabwe, non potevano mancare forme locali di controlli sull'identità e mobilità delle persone, adottati spesso su iniziative informali delle stesse autorità tradizionali.

La pratica amministrativa

Chiara Giorgi¹

Soggetti e politiche della mobilità coloniale

1. *Introduzione*

Questo saggio si propone di indagare i diversi protagonisti del “movimento” presente nello spazio coloniale, nonché i motivi specifici connessi ad esso, concernenti, più in generale, le pratiche di controllo e di governo delle colonie italiane. Oggetto di analisi sono dunque sia gli spostamenti del personale dell'amministrazione coloniale, sia quelli delle popolazioni locali, analizzati tuttavia attraverso lo specifico e soggettivo sguardo dei funzionari coloniali. Premesso che elemento comune di ogni impero coloniale fu senza dubbio il livello di mobilità dei suoi funzionari, si intende analizzare la traiettoria, l'intensità e la logica degli spostamenti dei funzionari italiani, durante l'intero arco della colonizzazione, soffermandosi sulle rotazioni tra madrepatria e colonia, sugli spostamenti tra una colonia e l'altra, su quelli tra le varie unità amministrative della colonia stessa (commissariati, residenze e viceresidenze). Al tempo stesso l'indagine verterà sull'interazione tra i diversi soggetti degli spostamenti, ossia i funzionari medesimi – i colonizzatori – ma anche i colonizzati, con particolare attenzione alle pratiche di controllo dei primi sui secondi, e alla traduzione in norma di

¹ Docente di Storia delle Istituzioni politiche, Università di Genova. Per le abbreviazioni: Archivio centrale dello Stato (ACS), Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri (ASDMAE), Archivio Storico Ministero dell'Africa italiana (ASMAI), Archivio segreto di Gabinetto (Gab. A.S.), Direzione generale affari politici (DGAP) Ministero dell'Africa italiana (MAI), Decreto governatoriale (DG), Regio Decreto (RD), Regio Decreto legge (RDL), Legge (L), busta (b.), posizione (pos.).

queste ultime. Proprio trattare questa tematica, porta altresì ad indagare quale fu lo specifico operato del *civil service* dell'Oltremare italiano, preso in esame rispetto alla interazione con le varie e diverse realtà governate e analizzato rispetto ad un determinato e circoscritto perimetro spaziale, del quale nondimeno verranno indagate logiche e pratiche coloniali di definizione.

2. *Madrepatria e colonia, andata e ritorno*

Una caratteristica importante, e in parte, qualitativamente distintiva dei funzionari italiani fu la continua rotazione tra incarichi nelle colonie e incarichi nella madrepatria (presso il Ministero degli Affari Esteri prima e delle colonie poi), ossia una forte mobilità tra l'Oltremare e i ruoli centrali. In virtù di una norma dei primi ordinamenti validi per l'Eritrea, veniva infatti sancita, entro tempi limitati, la possibilità di mettere a disposizione del Ministero (per essere adibiti alla direzione centrale degli affari coloniali, a servizi, a missioni ed incarichi speciali sia nella madrepatria, sia nell'Oltremare), parte del personale organico della colonia primigenia². Poco dopo (1912) con le disposizioni relative all'assunzione in servizio temporaneo di personale proveniente da altri ministeri, si sarebbe rafforzata questa modalità³. La costante rotazione e il rapido movimento di funzionari vennero da subito individuati, da parte delle élites della nuova amministrazione coloniale, come elementi negativi, frutto della resistenza da parte dello stesso personale a restare in colonia per un tempo prolungato⁴.

In verità la rotazione dei funzionari rimandava al problema più generale della separazioni dei ruoli delle colonie. Sin dalle

² Gli agenti coloniali erano messi a disposizione del Ministero degli Affari Esteri per un periodo di massimo tre anni, dopo i quali erano richiamati in colonia, su proposta del governatore (Rd 19 settembre 1909, n. 839). Con il regio decreto successivo (Rd 4 luglio 1910, n. 562) si confermava questa possibilità di mettere a disposizione del Ministero gli agenti coloniali, nel limite massimo di un quinto dell'organico totale, per una durata non superiore ai quattro anni.

³ Più diffusamente si rinvia a Guido Melis, *L'istituzione e la prima esperienza del Ministero delle colonie in Italia (1912-1922)*, «Jev», 18, 2006.

⁴ In particolare fu un *grand commis* come Carlo Schanzer a cogliere in modo critico uno dei nodi centrali dell'impiego italiano nell'Oltremare, affermando che

prime disposizioni sul personale coloniale si pose la questione dell'autonomia dei due ruoli (agli inizi dell'Eritrea e della Somalia) dall'amministrazione centrale. Successivamente ulteriori norme (a partire dai primi anni Dieci) avrebbero sancito l'impossibilità per le colonie italiane di avere «un numeroso corpo di funzionari reclutati in modo esclusivo per il servizio coloniale» e una amministrazione fatta di uomini operanti sul campo in modo *permanente*, professionisti, si potrebbe dire, della colonia, e non tratti da altre amministrazioni dello Stato⁵. L'alternanza tra madrepatria e colonia, tra incarichi nell'una e nell'altra, rimandava insomma alla questione delle difficoltà di formare e disporre in Italia di un personale coloniale *ad hoc* (di contro ai continui innesti che si susseguirono in seno al Ministero delle Colonie da altre amministrazioni).

Rispetto agli spostamenti tra le colonie e la madrepatria, emerge un primo elemento di diversità nel confronto con il *civil service* dell'Oltremare britannico: mentre i funzionari inglesi operarono per lo più in colonia (spostandosi per distretti o comunque per le unità amministrative della stessa colonia), dove si specializzavano, progredivano nella carriera e prestavano in via esclusiva il proprio servizio, non alternando professionalmente periodi di servizio nella madrepatria⁶, i funzionari italiani

«la spinta per i funzionari del Regno a recarsi nelle colonie non deriva tanto da una speciale propensione per il servizio coloniale quanto piuttosto dal desiderio di ottenere vantaggi economici correlativi alla missione coloniale». Cfr. ASDMAE, ASMAI, Ministero (1914-1923), pos. 173/3 fasc.1919, Appunti per la riforma dei ruoli coloniali, Relazione Schanzer sul Personale coloniale e la sua preparazione teorica, contenuta anche in Commissione reale per il dopoguerra (a cura di), *Studi e proposte della prima sottocommissione presieduta dal sen. Vittorio Scaloja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918-giugno 1919*, Roma, Tipografia Artigianelli, 1920.

⁵ Cfr. Guido Melis, *I funzionari coloniali (1912-1924)*, in *Fonti e problemi* cit., p. 418.

⁶ Sui movimenti dei funzionari inglesi cfr. David C. Potter, *India's Political Administrators, 1919-1983*, Oxford, Clarendon Press, 1986. La struttura dell'ICS (*Indian Civil Service*) era assai fluida, nel senso che ogni funzionario si muoveva da un posto all'altro con grande facilità. D'altra parte, come è noto, il numero dei funzionari britannici fu piuttosto esiguo, in modo inversamente proporzionale all'importanza delle funzioni e dei poteri rivestiti. Cfr. anche Anthony Kirk-Greene, *Britain's Imperial Administrators, 1858-1966*, London, Palgrave MacMillan, 2000 e Id., *Symbol of Authority, The British District Officer in Africa*, London-New York, I.B. Tauris, 2006.

alternarono il servizio in colonia a quello nella madrepatria e solo in alcuni casi spendevano l'intera vita in colonia.

In termini comunque generali, questo “andirivieni”, questo attraversamento tanto dalla metropoli alla colonia, quanto dalla colonia alla metropoli, influì sul modo di guardare tanto all'Italia quanto all'Africa, vissute non come due realtà incomunicabili, divise, bensì in costante tensione nelle loro coscienze e attività, nell'ambito dello spazio condiviso e differenziato dell'impero⁷. D'altra parte proprio questo andirivieni – appunto non unidirezionale tra metropoli e colonie – creò una situazione di apparente ambivalenza, data da una «governamentalità coloniale» che includeva differenziando e contemplava non solo il cittadino metropolitano ma anche il suddito coloniale, nello stesso spazio imperiale. Di fatto gli amministratori delle colonie mantennero nel governo quotidiano linee di confine invalicabili, nell'esercizio di un dominio connotato da segregazione razziale, ma al contempo furono costretti ad una contaminazione, creatrice di quel modello di «inclusione differenziale» di cui si plasmò la generale esperienza coloniale moderna⁸. Gli spostamenti, proprio considerati in quest'ottica, quali attraversamenti di due realtà così lontane e così vicine, condivise e differenziate, acquistano dunque un significato importante proprio in questa prospettiva.

⁷ A questo proposito si rinvia alle analisi di Ann Laura Stoler, Frederick Cooper, *Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda*, in Ead., *Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World*, Berkley, Los Angeles- London, University of California Press, 1997. Mi permetto di rinviare anche a Chiara Giorgi, *I funzionari dell'Oltremare: tra autorappresentazione e realtà del governo coloniale*, «Le carte e la storia», 2, 2008.

⁸ Su questo si rinvia ancora alla lettura postcoloniale delle vicende del colonialismo, e in particolare a Sandro Mezzadra e Enrica Rigo, *Diritti d'Europa. Una prospettiva postcoloniale sul diritto coloniale*, cit., pp. 181-182. Sul piano soggettivo è molto interessante quanto emerge dalla memorialistica: Pia Maria Pezzoli (moglie di Giovanni Ellero) ad esempio, parlava di una esperienza di vita in colonia che conduceva a diventare un po' «orientale», ma non a «indigenirsi». Cfr. su questo Gianni Dore, *Scritture di colonia. Lettere di Pia Maria Pezzoli dall'Africa orientale a Bologna (1936-1943)*, Bologna, Patron, 2004, p. 26.

3. Tra una colonia e un'altra

Nel valutare la mobilità dei funzionari italiani va premesso che lo spostamento tra le colonie e le varie unità in cui esse, come si avrà modo di spiegare, vennero suddivise, non implicò direttamente e necessariamente una conoscenza approfondita delle popolazioni colonizzate. In tal senso il giudizio negativo che diede successivamente Trevaskis dei funzionari italiani (i *district officers*) presenti in Eritrea – rispetto ad una loro lontananza dalla realtà governata, e rispetto alla loro scarsa attitudine a viaggiare e a muoversi sul territorio della colonia primigenia per conoscerne «customs and ways» – trova fondamento in una visione più complessiva del loro operato⁹. Si tratta comunque di un giudizio che se vale in senso generale, deve tuttavia di volta in volta misurarsi con le esperienze dei singoli funzionari, i quali costituirono un corpo assai poco omogeneo. Nel complesso, considerando l'intero arco cronologico dell'esperienza coloniale nazionale, la mobilità del personale fu comunque un carattere costante dell'amministrazione dell'Oltremare, destinato tuttavia a crescere negli anni Trenta.

Rispetto a quanto emerge dalle testimonianze dei singoli funzionari¹⁰, e a quanto si può dedurre, contandone gli spostamenti, questo dato è certo e consistente nella sua progressiva frequenza, e vale soprattutto tra i vari territori coloniali. Nei primi anni dell'esperienza amministrativa, come è ovvio, si ebbe una certa stabilità nel ritmo dei movimenti, che nel periodo fascista aumentarono di gran lunga, in parallelo alla messa a concorso di numerosissimi posti, alle politiche imperialiste del regime, e al contempo alle sue difficoltà di disporre di personale qualificato. I motivi degli spostamenti del personale, erano connessi sia a ragioni soggettive, ossia a scelte personali del funzionario (familiari, fisiche, professionali connesse alla

⁹ Scriveva Trevaskis che «The Italian district officer had usually been remote from the Eritrean. Few had made a practice of touring their districts or acquired more than a superficial knowledge of Eritrean customs and ways; during the fifty years of Italian rule less than a dozen had learned any Eritrean dialect». Gerald Kennedy Nicholas Trevaskis, *Eritrea, a Colony in Transition, 1941-1952*, London, Oxford University Press, 1960, p. 32.

¹⁰ Dore, *Scritture di colonia* cit., p. 21.

carriera), sia a ragioni oggettive, ossia a scelte politiche delle autorità di governo periferiche e centrali, per lo più comunque riconducibili alle disposizioni del singolo governatore che sin dagli inizi esercitava ampia discrezionalità nella selezione del personale. Per riportare qualche esempio e cifra degli spostamenti, sino ai primi anni Trenta se ne potevano contare annualmente sino ad un massimo di venti nella rotazione dei funzionari di governo; poco dopo le cifre salirono a più di settanta (già nel 1929, e a quasi un centinaio nel 1939)¹¹. Per ciò che concerne la destinazione dei funzionari coloniali, se nella prima metà degli anni Trenta il numero maggiore di uomini venne impiegato al Ministero e in Tripolitania, alla fine del decennio nell'impero d'Etiopia e in secondo ordine al Ministero, dove in specifico si asserragliarono soprattutto le cariche più alte¹².

Di rilievo sono, a questo proposito, le numerose "trattative" tra gli organi governativi centrali e quelli coloniali sullo scambio di uomini in determinate aree locali e in posti chiave dell'amministrazione periferica. A fronte di un contingente sempre più numeroso di giovani per lo più inesperti (appena laureati o ex combattenti dell'AOI) assunti negli alti gradi dell'amministrazione coloniale e destinati in Etiopia – per i quali l'incarico di dirigere residenze o viceresidenze dell'Oltremare fu a malapena preceduto dalla «permanenza di poche settimane nei grandi o medi centri africani sedi di commissariati»¹³ – si riscontrano in questi anni continui richiami ad un personale «di provata capacità e di sicuro rendimento». Altrettanto indispensabile – come dichiarava Attilio Teruzzi in una riservata del 1939 – era «mantenere i funzionari nella carica loro assegnata il tempo necessario perché abbiano la possibilità di compiere il tirocinio che ogni nuova assegnazione richiede e – successivamente –

¹¹ La fonte di questo conteggio è il «Bollettino ufficiale del Ministero delle colonie», poi «Africa italiana».

¹² Da un conto approssimativo dei funzionari presenti nelle colonie tra il 1937 e il 1940 risultano: circa 80 in Eritrea, circa 60 in Somalia, all'incirca un centinaio in Libia e al Ministero e quasi 200 nell'impero d'Etiopia. Cfr. Ministero delle colonie, *Ruoli di anzianità del personale dell'amministrazione coloniale (1912-1940)*.

¹³ Nicola Labanca, *L'amministrazione coloniale fascista. Stato, politica e società*, in Angelo Del Boca, Massimo Legnani e Mario G. Rossi (a cura di), *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 382.

espletare fruttuosamente le mansioni di cui sono stati investiti». Il fine, dichiarato, era quello di giungere ad un rapido e «razionale inquadramento» delle popolazioni locali, ovvero ad una «loro completa inserzione nel nostro sistema amministrativo che, sola, può ottenere da esse il massimo rendimento»¹⁴.

L'istanza di centralizzazione imponeva che fossero soprattutto i direttori di governo (ossia i funzionari dei ruoli più alti di governo) a dover presidiare l'attività periferica, controllando commissariati, residenze e viceresidenze, che andavano ispezionati e visitati ogni anno. Ancora più a chiare lettere scriveva Martino Mario Moreno (Direttore degli affari civili e politici) nel gennaio 1940 che era «necessario tener presente che nell'AOI, si tratta di forgiare la composita massa dei nativi in uno strumento della nostra azione di Governo». Proprio l'intento di trasformare questi ultimi «in strumenti utili ai fini» degli interessi del regime, rendeva necessario l'operato dei funzionari, ai quali Moreno rimproverava una certa tendenza alla burocratizzazione, e ai quali ordinava una maggiore mobilità per il territorio della colonia. Egli scriveva infatti che era necessario «sfruttare la massa non indifferente dei funzionari coloniali del ruolo direttivo [...] non tenendoli ammassati nella Capitale a congestionare uffici affetti da elefantiasi burocratica, ma distribuendo tali giovani energie nelle sedi periferiche, con il compito di svolgere, sulla guida di precise direttive e nel settore di propria competenza, il programma politico fissato dal Governo centrale stesso»¹⁵.

Per il regime si trattava di avere a disposizione uomini che avessero una qualche forma di conoscenza della realtà da amministrare, disposti a spostarsi, e soprattutto intenti al controllo assiduo delle varie aree regionali. Alessandro Lessona, ad esempio, nel giugno del 1937, si era lamentato del fatto

¹⁴ ASDMAE, ASMAI, DGAP, El. III, cart. 53, fasc. 24, Governo dell'Amara, 1939-1940.

¹⁵ Ivi, fasc. 18, Ordinamento politico-amministrativo e ripartizione territoriale dell'AOI, 1939-40, sottolineatura nel testo. Proseguiva Moreno affermando che era altrettanto importante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fascisti della colonizzazione, provvedere ad ampliare i ruoli impiegatizi indigeni, specialmente per quei posti dove «attualmente il cittadino – italiano – serve, praticamente, il pubblico indigeno, con grave menomazione al prestigio di razza».

che il viceré era voluto «intervenire direttamente fin nelle più minute» pratiche, «creando negli uffici di Addis Abeba una *superiore burocrazia di elefantescche proporzioni e di tendenze sedentarie*»¹⁶.

4. *Lavorare tra commissariati, residenze e viceresidenze*

Al fine di comprendere la logica stessa degli spostamenti e le ragioni di una determinata suddivisione del territorio colonizzato, è necessario illustrare quali furono i compiti del funzionario, quale tipo di attività presupponevano, rispetto al lavoro nei commissariati, nelle residenze e nelle viceresidenze, e rispetto al lavoro «on tour» (per dirla con Kirk-Greene)¹⁷. Ad avvicinare i funzionari italiani a quelli delle altre realtà imperiali fu il tratto delle «svariatissime attribuzioni che dovevano disimpegnare» nello spazio della colonia¹⁸. Sin dall'epoca di Martini si chiariro-
no le mansioni che ad essi spettavano nell'ambito delle unità territoriali stabilite.

Fu il primo governatore, nella sua *Relazione sulla colonia Eritrea* (relativa agli esercizi 1902-1907), a soffermarsi diffusamente sulla ripartizione territoriale della colonia primigenia – la quale peraltro farà da modello anche alle successive suddivisioni del territorio africano governato dall'Italia – e sui compiti

¹⁶ Cfr. ASDMAE, ASMAI, Gab. A.S., 1937, b. 31. Di rilievo è che sul promemoria di Lessona al capo del governo, fosse scritto a penna in calce: «Il duce nel rapporto quotidiano del giorno 24 giugno XV° mi ha comunicato di condividere il parere espresso dal sottoscritto». Per i conflitti spesso molto personali tra Lessona e Graziani cfr. anche Del Boca, *Gli italiani in Africa orientale*, I, cit., pp. 141 ss. A sua volta il governatore generale viceré (ora Graziani, seguito a Badoglio, ma poco dopo sarebbe stato Amedeo di Savoia) avrebbe continuato a rivendicare per sé la prerogativa della scelta del personale coloniale, soprattutto direttivo, sulla base della motivazione che solo una scelta diretta sul luogo potesse garantire funzionari sicuri. Cfr. nel dettaglio sulla questione Alberto Sbacchi, *Il colonialismo italiano in Etiopia 1936-1940*, Milano, Mursia, 1980, pp. 96 ss.

¹⁷ Kirk-Greene, *Symbol* cit., pp. 124 ss. Sullo stesso tema per il caso dei funzionari francesi si rinvia a Francis Simonis (a cura di), *Le commandant en tournée. Une administration au contact des populations en Afrique noire coloniale*, Paris, Seli Arslan, 2005.

¹⁸ Martini, *Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario civile Ferdinando Martini* cit., p. 54.

assegnati ai funzionari. Spiegava Martini che l'iniziale suddivisione della colonia in quattro grandi circoscrizioni amministrative (ciascuna presieduta da un commissario) si era dimostrata inadeguata, proprio rispetto alle tante mansioni assegnate ai commissari. Essi infatti dovevano amministrare la giustizia indigena; amministrare i terreni di proprietà demaniale, imporre le relative tasse e sorvegliare prati riservati, boschi e acque; stilare le proposte riguardanti l'imposizione tributaria annuale, decidere di tutti i reclami ad essa inerenti e curarne la riscossione; svolgere mansioni di tipo notarile. Come capi della pubblica sicurezza della regione, essi poi rispondevano del suo andamento, come direttori delle carceri erano responsabili ed amministratori di queste; come capi dei servizi di carattere municipale essi dovevano sorvegliare e disbrigare tutte quelle funzioni assegnate in Italia ai municipi (dalla sorveglianza sul servizio sanitario a quella sulla prostituzione, alla macellazione, al controllo sull'andamento delle scuole); come capi delle bande dovevano provvedere ad arruolare i gregari, a licenziarli e ad amministrare le loro competenze; come ufficiali di stato civile dovevano svolgere «le varie attribuzioni di questo ramo». Infine, a tutto questo lavoro si doveva aggiungere il compito, importantissimo, di percorrere le regioni dipendenti, al fine di conoscerle a fondo, studiarne le popolazioni, «curarne lo sviluppo» e «provvedere alla trattazione di tutti gli affari con gli uffici centrali»¹⁹.

Proprio dinnanzi a tanto lavoro, spesso di tipo burocratico, Martini si era deciso a «sdoppiare gli uffici», dividendo in un primo tempo (1898) la colonia in quattro commissariati (Massaua, Asmara, Cheren, Assab) e tre residenze (Acchele Guzai, Mareb, Barca Mogareb)²⁰. L'estensione di alcune regioni

¹⁹ Ivi, pp. 51 ss.

²⁰ In verità già dal 1890 il paese era stato diviso in tre zone e una sottozona autonoma. Poco dopo, come risulta dal Regolamento organico del 1894, la colonia venne ripartita nel territorio dipendente di Massaua e nei commissariati di Asmara, Cheren e Assab. Tuttavia l'eccessiva mole di lavoro e responsabilità spettante ai primi commissari impiegati portò ad ulteriori modifiche. Su esse e in specie sull'operato fondamentale del commissario regionale di Massaua Teobaldo Folchi si rinvia a Massimo Zaccaria, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Le note del commissario. Teobaldo Folchi e i cenni storico amministrativi sul commissariato di Massaua* (1898), Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 19 ss.

portò poco dopo a ulteriori modifiche del territorio e alla creazione di altre residenze (Scimezana, Seraè, Decchì Tesfà, Sahel e infine Gash e Setit), destinate ad aumentare in breve tempo²¹. Di fatto la differenza tra queste ultime e i commissariati era solo nominativa, benché ad esse, che amministravano le regioni vicino al confine, spettasse il delicato compito di sorvegliare i confini e di raccogliere informazioni su quanto accadeva oltre essi, nonché di tenere in servizio «forti nuclei di bande».

Martini ritenne così di poter razionalizzare il lavoro in colonia, attraverso un assetto amministrativo che a suo parere rispondeva ai bisogni delle popolazioni – rispetto alle quali si affermava con sicurezza di non essere caduti «nell'inconveniente di dividere fra due o più uffici una stessa tribù o un distretto» – e «alle necessità del Governo». Proprio la «razionalità di queste divisioni», consentiva infatti ai funzionari a capo degli uffici regionali «di poter studiare a fondo le loro popolazioni e di far fronte alle svariatissime attribuzioni che dovevano essere disimpegnate senza essere costretti a trascurarne qualcuna»²².

Quanto riassunto nella *Relazione* di Martini, era stato sancito dalle norme contenute nel *Regolamento di servizio pei Commissariati regionali e per le Residenze* del 1903. In particolare all'articolo 1 si diceva che i commissari regionali ed i residenti avevano

²¹ Già infatti nel 1907, quando Martini lasciò la colonia, i commissariati salirono a sette (Hamasièn, Seraè, Acchele Guzai, Barca, Massaua, Assab, Cheren) e le residenze a cinque (Scimezana, Sahel, Gash e Setit, Mareb, Dancalia). Sull'organizzazione del territorio dell'Eritrea sotto Martini cfr. Massimo Romandini, *Commissariati e residenze in Eritrea durante il governorato Martini (1897-1907)*, «Africa», 1985, pp. 663 ss. Come riporta quest'ultimo nel decreto governatoriale del 1903 che ufficializzava il nuovo assetto territoriale vi era un'ulteriore modifica, ossia la soppressione della residenza del Decchì Tesfà, e la trasformazione del Seraè in commissariato. Nel tempo, come si vedrà, questi numeri crebbero ulteriormente, soprattutto dopo la conquista dell'Etiopia. Sino ad allora il numero dei commissariati si attestò a dodici. Cfr. su questi dati Irma Taddia, *Eritrea-colonia. 1890-1952. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 62, 86.

²² Martini, *Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario civile Ferdinando Martini* cit. Tra i numerosissimi allegati alla *Relazione* di Martini vi erano il decreto governatoriale 9 maggio 1903, n. 202 relativo all'assetto territoriale, alcune carte geografiche raffiguranti il territorio e le popolazioni assegnate ai vari uffici regionali; e una monografia redatta da Dante Odorizzi, e relativa alle popolazioni della Dancalia settentrionale, che, osservava Martini, erano poco conosciute, ma di importanza strategica rispetto alla delimitazione del confine Ovest con l'Etiopia.

la rappresentanza del Governatore e agivano in suo nome nella regione affidata alla loro amministrazione con decreto governatoriale e poco dopo si chiariva (art. 7) che essi agivano come organi esecutivi del governo con cui corrispondevano e da cui ricevevano le istruzioni e le norme relative ai vari servizi²³.

Nella lettera di accompagnamento del Regolamento scritta al Ministro degli Affari Esteri, Martini aveva ribadito che, per il buon funzionamento degli uffici regionali, era stato ed era fondamentale precisare le attribuzioni dei commissari e dei residenti, decentrando le facoltà amministrative e al contempo fissando e uniformando «i sistemi consuetudinari, oggi vari per le varie regioni; in modo che pur osservandosi le tradizioni, si abbia gradatamente una maggiore affinità, ed un più omogeneo organismo amministrativo in tutta la colonia»²⁴.

5. Logiche e pratiche coloniali della suddivisione amministrativa

È significativo, volgendo lo sguardo molto più avanti, che in relazione alla riorganizzazione del territorio annesso all'Eritrea, dopo la guerra d'Etiopia – alla quale fece seguito un

²³ Regolamento di servizio pei commissariati regionali e per le residenze, in *Relazione sulla colonia Eritrea per gli esercizi 1902-1907*, cit., pp. 329 ss. All'articolo 13 si specificava che i commissari regionali e i residenti, oltre alle attribuzioni affidate loro dal governo, studiavano, riferivano, provvedevano, nelle rispettive regioni, «per quanto si riferisce all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione finanziaria, alla colonizzazione, ai tributi, al demanio, alle tasse di pascolo, all'usufrutto di terreni, ai capi e notabili, al clero, alle bande, al chitèt, alle imposizioni alle popolazioni indigene, ai bandi, al diritto tradizionale indigeno, alle feste e alle solennità religiose, alla statistica, al disboscamento, alla pubblica sicurezza, alle informazioni, agli studi generali sulla regione e sui suoi abitanti, all'istruzione, all'igiene, all'edilizia, alle carceri, ai mercati, ed ai servizi pubblici in genere». All'articolo 16 si disponeva poi che essi attendevano allo studio di ogni questione attinente al commercio; e all'art. 17 che essi vegliavano affinché «nessuna imposizione, nessuna prestazione, di alcun genere, sia ordinata da chicchessia alle popolazioni indigene, se non espressamente autorizzata, volta per volta, dal Governo». Tra i vari allegati al Regolamento vi era il regio decreto del 19 gennaio 1893, relativo alle operazioni di delimitazione e «accertamento dei confini dei terreni spettanti allo Stato, alle varie tribù, stirpi e villaggi ed agli enti di culto».

²⁴ Ferdinando Martini, Minuta a S.E. il Ministero degli Esteri, Asmara 4 agosto 1903, ASMAI, Archivio Eritrea, pacco 383.

significativo spostamento dei confini con l'acquisizione del Tigrai occidentale e della Dancalia etiopica – si proponesse sempre una ripartizione in commissariati regionali, residenze e viceresidenze, secondo quanto predisposto già all'epoca di Martini. La motivazione addotta era che «una più fitta rete di questi organi politici ci metterà in grado di conoscere le situazioni interne delle popolazioni, il loro stato d'animo, le loro tendenze, e, quindi, di intervenire efficacemente...». Si aggiungeva inoltre che il maggior numero di residenze e viceresidenze avrebbe assicurato «facilità e frequenza di contatti», attraendo cioè «le popolazioni verso i nostri residenti e viceresidenti, svincolandole a grado a grado dai capi»²⁵. Infine si diceva che nel formare le circoscrizioni si doveva sì tenere conto dei raggruppamenti tradizionali delle popolazioni locali, «ma in quanto ciò non contrasta al raggiungimento di scopi fondamentali», ivi compreso il «facilitare il controllo da parte dei nostri organi politici e militari e rendere agevole e sollecita la funzione giudiziaria che è per queste popolazioni l'espressione più tangibile della sovranità»²⁶. In un secondo momento, la decisione di apportare alcune ulteriori modifiche alle circoscrizioni amministrative dell'Eritrea, in ordine «all'importanza acquisita da quel territorio stesso in seguito alla conquista dell'Impero etiopico», si sarebbe comunque iscritta nella suddivisione della colonia in commissariati regionali e residenze, ora aumentati di numero e ridenominati²⁷.

Prevalse dunque una certa continuità rispetto ad una determinata organizzazione amministrativa, da tempo capace di

²⁵ ASDMAE, ASMAI, DGAP, El. III, cart. 53, fasc. 19, Governo dell'Eritrea 1936-1940. Questo paragrafo riprende in parte le considerazioni svolte in Giorgi, *La periferia fascista dell'Oltremare*, in *Fascismi periferici. Nuove ricerche*, «L'Annale Irsifar», 2010.

²⁶ ASDMAE, ASMAI, DGAP, El. III, cart. 53, fasc. 19, Governo dell'Eritrea 1936-1940.

²⁷ *Ibid.* Di rilievo è che nel 1933 fu approvato un nuovo ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia (Legge 6 luglio 1933, n. 999), secondo il quale i due territori si dividevano in regioni, residenze e viceresidenze (laddove evidentemente la denominazione delle circoscrizioni politico-amministrative in regioni si equivaleva a quella dei precedenti commissariati regionali). La legge stabiliva che la suddivisione in residenze e viceresidenze era stabilita dal governatore, e che capo della regione era nominato un commissario regionale, il quale rappresentava il governatore,

garantire l'esplicarsi delle funzioni della colonizzazione a livello territoriale, benché durante gli anni del regime intervenga una politica di maggiore ed estremo frazionamento, nel segno del *divide et impera* fascista. I commissariati e soprattutto le residenze aumentarono di numero in misura cospicua, prestandosi sempre più ad essere lo spazio di azione soggettiva (e arbitraria) del personale coloniale. Basti solo pensare che nel 1938 risultarono impiegate ottocento unità di funzionari di governo, ripartiti in circa ottanta commissariati e quattrocento tra residenze e viceridenze dell'A.O.I.²⁸ Un numero, tra l'altro, così elevato da giustificare le precedenti preoccupazioni degli organi centrali della madrepatria circa la necessità di limitare le suddivisioni dei territori coloniali, rinviando a scelte più generali, inerenti «l'indirizzo di politica coloniale del governo nazionale», e di pertinenza del Ministero delle Colonie, anziché alle idee e ai «programmi speciali di singoli individui» e valide solo «per singoli anni o mesi»²⁹.

In verità la questione relativa al numero delle residenze restò tra le più discusse in seno agli organi dirigenti coloniali, e nei rapporti dei funzionari in loco: nel notiziario politico relativo al governo dell'Harar del 1938 si diceva di ridurre il numero – in questo caso – «delle viceridenze per attrezzare meglio le

provvedeva all'ordine, alla sicurezza ed all'amministrazione della regione, adottava i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, disponeva della forza pubblica e poteva richiedere la forza armata. Infine la legge stabiliva che con decreto governatoriale erano nominati un residente e un viceresidente e che i capoluoghi di regioni che fossero centri abitati di notevole importanza potessero essere costituiti in municipi, amministrati da un podestà di nomina governatoriale.

²⁸ Questo dato emerge da una lettera della direzione superiore degli affari politici, ove peraltro si chiarisce che il carattere approssimativo di questa stima è dato dal fatto che i commissariati e le residenze «subiscono trasformazioni continue, con tendenza ora a riunire, ora a dividere i singoli organismi, a seconda della situazione generale, che è e non può essere che contingente, poiché varia in rapporto a quella politica e a quella economica, allo sviluppo della rete stradale e delle comunicazioni in genere». Cfr. ASDMAE, ASMAI, DGAP, El. III, cart. 53, fasc. 27, Ufficiali in servizio politico-amministrativo, 1939-43. Per ulteriori dati sul numero, in continuo cambiamento, dei commissariati, residenze e viceridenze, cfr. anche Sbacchi, *Il colonialismo* cit., p. 110.

²⁹ Notiziario politico, gennaio-febbraio-marzo 1938, R. Governo dell'Harar, p. 13, ACS, MAI, Direzione generale affari civili, b. 142.

rimanenti» (lamentando la carenza di personale civile)³⁰, ma la maggior parte delle volte l'istanza principale era di crearne ulteriori. Secondo quanto annotato nei numerosi rapporti e notiziari redatti da ispettori, commissari, residenti, governatori – a vario titolo incaricati di informare sulla situazione locale – proprio la frammentazione avrebbe favorito una maggiore conoscenza del territorio, avrebbe facilitato le operazioni di disarmo dei colonizzati e consentito conformità alle presunte e del tutto artificiali unità tradizionali. Sempre la frammentazione avrebbe agevolato operazioni di «smembramento», riassetto territoriale e inquadramento delle popolazioni locali in determinati territori nevralgici dell'Impero³¹, avrebbe favorito le priorità militari e politiche del governo centrale, e, infine, avrebbe consentito una più spedita azione di governo e di valorizzazione (ossia di sfruttamento).

Nell'ambito di questo spazio frammentato, il protagonismo dei funzionari si esprimeva quindi in varie attività, rispetto alle quali il livello di mobilità era fondamentale, soprattutto in relazione ad una «andata verso il popolo» – dei colonizzatori verso i colonizzati – che, se per certi aspetti, faceva parte di una determinata autorappresentazione, per altri si traduceva in politiche di ferreo controllo. Si annotava ad esempio che «poiché attraverso i capi non si può sentire quale sia lo stato d'animo di questa gente, giacché il capo rispecchia spesso le proprie lamentele ma non quelle della massa, il movimento dei residenti e del commissario nelle zone interne, è stato intenso, e ciò ha portato ottimi risultati. I contatti – si aggiungeva – con le popolazioni interne sono stati e saranno frequentissimi e frequentissime le visite»³². Riorganizzare, frammentando, un territorio – nell'ambito di una più generale «politica del razzismo»³³ – significava per i funzio-

³⁰ *Ibid.*

³¹ Come scriveva Graziani nel novembre del 1936 in un telegramma al ministro delle colonie: «tale organizzazione periferica servirà a preparare smembramento Scioa così come è ordine preciso del Duce e allontanare fin da ora da Addis Abeba popolazioni interessate che forzatamente dovranno far capo a residenze...». Cfr. ASDMAE, ASMAI, Gab. A.S., b. 74/XI/5.

³² Notiziario politico, gennaio-febbraio-marzo 1938, R. Governo dell'Harar, p. 13, ACS, MAI, Direzione generale affari civili, b. 142.

³³ Labanca, *Oltremare* cit. pp. 415 ss.

nari disporre di nuove unità e gruppi etnici e compiere il lavoro di selezione dei capi tradizionali ai fini della «cooptazione nel sistema coloniale»³⁴. Si trattava così di procedere ad operazioni di “invenzione della tradizione” che giustificassero politiche di cosiddetta «chirurgia risanatrice». Con questa espressione il funzionario Tullio Zedda, un veterano della colonia libica già ai tempi di Luigi Pintor, intendeva designare la cosiddetta opera di selezione da compiersi sui rappresentanti del potere locale, rispetto ai quali si doveva, precisava, sceverarne «i capaci di comando e di collaborazione; eliminare gli inidonei ed i superflui; colpire inesorabilmente, perché ne sia distrutta, per sempre la loro influenza, gli incerti ed i traditori»³⁵.

Infine, oltre a raccogliere informazioni e indicare i limiti territoriali delle circoscrizioni amministrative coloniali, soprattutto nelle aree di confine, il funzionario doveva compiere una «opera di pacificazione degli animi e di assestamento del territorio», costituendo egli medesimo, secondo quando scritto più tardi, «un centro politico di attrazione di tutte le popolazioni della regione»³⁶.

6. Dell'altrui spostamento

Gli spostamenti dei funzionari, come si è detto, non implicarono necessariamente una conoscenza delle culture (intese in senso ampio) con le quali questi ultimi giunsero a contatto. Per alcuni funzionari (si pensi, per fare qualche esempio, a Dante Odorizzi, a Alberto Pollera, o a Ellero) muoversi da una colonia ad un'altra significò comprendere, studiare la lingua, i costumi,

³⁴ Zaccaria, *Introduzione*, cit., p. 23. Anche l'espressione successiva ripresa dal noto *The Invention of Tradition* (Cambridge, Cambridge University Press, 1983; tr. it. *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 1987) di Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger (a cura di), è utilizzata efficacemente da Zaccaria, ivi, p. 25. Sul problema della definizione delle etnie e in generale sulle questioni legate all'etnologia come scienza e come pratica cfr. Gianni Dore, *Etnologia e storia nella ricerca di Giovanni Ellero*, «Africa», 1, 1993, e Rosoni, *La colonia eritrea* cit.

³⁵ Tullio Zedda, *Relazione sulla situazione della colonia*, Cirenaica, 1925, ACS, MAI, Direzione generale affari civili, b. 142, p. 13.

³⁶ Giuseppe Daodiace, *Relazione politico-amministrativa*, Eritrea, 1938, ASDMAE, ASMAI, Gab. A.S., b. 42.

la religione delle popolazioni incontrate. In questo caso si trattò di biografie esemplificative della «effettiva operatività del nesso *conoscere per amministrare*», richiamata di recente³⁷. Si trattò cioè di funzionari che – seppure immersi in un sapere cosiddetto orientalista – si distinsero, nel corso della loro permanenza in Africa, per l'accumulazione di sapere e interesse per le popolazioni locali, si orientarono agli studi etno-antropologici o linguistici a partire dal proprio mandato e dalla propria esperienza in colonia, nella volontà di tenere insieme gli interessi e i tempi «dello studio personali e la necessità di risolvere i problemi nati nella sfera dell'amministrazione quotidiana»³⁸.

In modo differente andò per coloro che, comandati in alcune aree, tradussero il proprio movimento in puro esercizio di dominio politico e sociale. Spostarsi tra commissariati, residenze e viceridenze aveva l'essenziale finalità di garantire l'ordine pubblico, di riorganizzare lo spazio secondo gli interessi del colonizzatore, prescindendo del tutto dal tessuto sociale e culturale esistente. Proprio questa diversità si tradusse in uno sguardo differente rispetto all'altrui spostamento, e più in generale nei confronti dei numerosi soggetti implicati nello spazio coloniale. Per riportare un esempio, le considerazioni dei funzionari della fine degli anni Trenta sulla situazione sociale e politica delle unità amministrative dell'Impero, sembrano assai distanti dagli studi dello stesso periodo di un funzionario come Ellero. Interni sia le une che gli altri all'ordine del discorso coloniale, lo spirito da cui essi muovevano era tuttavia diverso e, di conseguenza, la stessa osservazione ne usciva modificata.

6.1 *Tassonomie del colonizzatore: suddito, ribelle e brigante*

Nel primo caso la descrizione della realtà locale muoveva dalla necessità di giungere ai seguenti obiettivi: organizza-

³⁷ Gianni Dore, *Amministrare l'esotico. Un caso di etnologia applicata nell'Africa Orientale italiana (1936-1941)*, «Quaderni storici», 1, 2002, p. 189.

³⁸ Così Id., *Giovanni Ellero: un funzionario nell'Impero d'A.O.I. Amministrare e conoscere nell'Eritrea e nell'Etiopia d'età coloniale*, in Uoldelul Chelati Dirar, Gianni Dore (a cura di), *Carte coloniali. I documenti italiani del Fondo Ellero*, Torino, L'Harmattan, 2000, vol. II, p. 4.

zione amministrativa ai fini del consolidamento dell'Impero del regime; disarmo della popolazione; sfruttamento economico; controllo dei movimenti della popolazione, soprattutto dei migranti; delimitazione dei confini in base alle sole esigenze della colonizzazione; pratiche di differenziazione dei cosiddetti nativi dai colonizzatori bianchi, e/o di stratificazione sociale delle popolazioni indigene³⁹; costruzione delle categorie di amico (il suddito obbediente) e di nemico (il ribelle, il brigante) ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico. Nella relazione politico-amministrativa sul Governatorato di Addis Abeba del '38, ad esempio, si tracciavano le linee fondamentali delle pratiche coloniali rispetto al governo di uno specifico spazio. Risultava in primis fondamentale la separazione dello spazio abitato dalle popolazioni locali rispetto alle aree riservate ai bianchi:

la costruzione del mercato indigeno – si affermava – razionalmente suddiviso per religioni, per razze e per peculiarità sociale, ha dato per tangibile risultato un aumento nelle richieste di terreno per costruzioni di abitazioni nel quartiere stesso, facilitando l'attuazione di uno degli scopi essenziali, cui tende il Piano Regolatore, senza ricorrere ad alcuna forma, sia pur larvata, di coercizione⁴⁰.

Il censimento delle popolazioni indigene era poi ritenuto di particolare importanza e da compiersi con cura: controllo sulla nascita e sulle morti, così come sugli indigeni di passaggio, tramite un tesseramento degli indigeni, risultavano determinanti ai fini della sorveglianza politica. L'identificazione degli individui attraverso il rilascio delle carte d'identità si iscriveva in una politica di controllo e di ordine pubblico, soprattutto rispetto ai migranti, sempre più consolidata, che necessitava di varie operazioni. Appunto il tesseramento, il rilascio di lasciapassare per controllare indigeni in movimento temporaneo;

³⁹ A questo proposito specifica Francesca Locatelli, per il caso di Asmara, che «alle dinamiche di diversificazione sociale e culturale della comunità eritrea ed etiopica si era sostituita una tendenza a uniformare la popolazione indigena e differenziarla soltanto da quella italiana in un rapporto di gerarchie razziali ben demarcato». Cfr. Id., *La comunità italiana di Asmara negli anni Trenta tra propaganda, leggi razziali e realtà sociale*, in Bottoni (a cura di), *L'impero fascista* cit., p. 389.

⁴⁰ Governatorato di Addis Abeba. Relazione politico-amministrativa, 1938, ASMAI, Gab., AS, b. 73/XI/2 (Governo generale).

la disciplina della circolazione serale degli indigeni all'interno della città attraverso la concessione di permessi speciali vincolata a ragioni di lavoro (e con fotografie dell'interessato); posti di blocco in varie quartieri e località. Ne emergeva un universo di costrizione fisica e di controllo rispetto a qualsiasi movimento dei cosiddetti, indistintamente, indigeni.

A questo stesso fine, altrettanto necessarie erano altre pratiche dell'amministrazione coloniale: ossia il controllo delle terre e delle proprietà della popolazione locale, rispetto al quale emergevano, sempre dalla relazione, cenni sulle occupazioni indebite di case e di terreni degli indigeni assenti; sul determinarsi di situazioni di arbitrarietà rispetto ai diritti proprietari di questi ultimi (con l'introduzione dell'istituto del contratto di affitto); sulle migliaia di controversie sulle proprietà sorte fra indigeni e nazionali. Centrali erano a questo riguardo anche gli atti di esproprio delle terre demaniali – comuni –⁴¹ recuperate e utilizzate dal potere coloniale per operazioni di permuta, o per contratti privati (e quindi usurpate in quanto tali e trasformate in proprietà privata)⁴². Non meno fondamentale era il controllo sulla forza lavoro, sia quella disponibile per le imprese coloniali di costruzione di opere pubbliche, sia quella stabile (ossia non «soggetta alle fluttuazioni ed alle rarefazioni» che – si diceva in un'altra relazione informativa – potevano turbare il ritmo dei lavori nei cantieri vari e di conseguenza il costo delle opere intraprese)⁴³.

Si trattava quindi di costruire aree cittadine delimitate dalla discriminazione razziale; di controllare l'entrata e l'uscita degli indigeni, identificandoli; di compiere atti di esproprio, volti a mettere a disposizione dei coloni terre demaniali, privatizzate e sottratte a usi comuni e collettivi; di disporre liberamente di lavoratori locali stabili; di applicare i principi giuridici del colo-

⁴¹ È stato a ragione scritto come l'esproprio terriero, ampliato durante «i tentativi di colonizzazione demografica fascista» con le relative conseguenze sull'intensificarsi del processo di urbanizzazione «ricorda il fenomeno europeo delle *enclosures*». Cfr. Gian Paolo Calchi Novati, *L'Africa d'Italia. Una storia coloniale e postcoloniale*, Roma, Carocci 2011, p. 251.

⁴² Governatorato di Addis Abeba. Relazione politico-amministrativa, 1938, cit.

⁴³ Notiziario politico, gennaio-febbraio-marzo 1938, R. Governo dell'Harar, cit.

nizzatore. Si trattava di compiere al tempo stesso un'«opera diuturna di illustrazione, di persuasione, di chiarificazione e di incitamento» nei confronti dei capi che, fungendo da tramite rispetto alla popolazione, dovevano far propria la priorità della sicurezza del territorio. Si trattava infine di delimitare e riorganizzare lo spazio, intraprendendo azioni di polizia nei confronti di gruppi di «ribelli», nominati per lo più in associazione ai «briganti», e al tempo stesso istituendo nuove residenze al fine di arginare infiltrazioni esterne e perimetrare il territorio sicuro, nel quale i residenti svolgevano attività di propaganda⁴⁴.

In molte delle relazioni che si esprimevano in questi termini e secondo questa pratica di amministrazione, si faceva spesso riferimento a casi di brigantaggio e ribellismo, senza indagare la natura di certi fenomeni sociali che attenevano alla vita delle popolazioni locali, descritti in termini negativi, come male assoluto da cui liberarsi e contro cui agire, ai fini dell'ordine pubblico, e nell'ambito di politiche di militarizzazione del territorio. A parziale differenza di quanto osservato agli esordi della colonizzazione nelle parole di Martini⁴⁵, il brigante, come il ribelle, divenivano ora categorie artefatte assai ampie, funzionali ad includere fenomeni di non passivo assoggettamento delle popolazioni alla colonizzazione fascista.

Nella relazione di Alessandro Pirzio Biroli (in qualità di governatore dell'Amhara) – che iniziava con il sottolineare il necessario «rimaneggiamento» delle circoscrizioni politiche e amministrative, con la ulteriore suddivisione del territorio – si parlava di una «lotta senza quartiere» condotta «contro tutte le varie forme di brigantaggio», classificate a «sfondo politico» o come manifestazione «di delinquenza normale»⁴⁶. In un'altra relazione, ossia il rapporto di Guglielmo Nasi sul Governo dello Scioa, si accennava ad una distinzione tra formazioni ribelli che avevano sfondo politico e che sembravano essere più temute e

⁴⁴ Governatorato di Addis Abeba. Relazione politico-amministrativa, 1938, cit.

⁴⁵ Martini, *Relazione sulla Colonia Eritrea del Regio Commissario civile Ferdinando Martini* cit., in particolare capitolo VI, al paragrafo *Pubblica sicurezza*, pp. 20 ss.

⁴⁶ Governo dell'Amhara, Direzione Affari civili e politici, 1937, ASMAI, Gab., AS, 1937, b. 31.

formazioni ribelli che avevano «sfondo brigantesco», più facilmente contrastabili con una azione di «contro brigantaggio» (descritta come terza ed ultima fase «di queste tipiche situazioni coloniali»)⁴⁷. Altrove (ad esempio nella relazione politica e amministrativa del giugno 1938 sul Governo dell'Harar) l'accento veniva subito e unicamente posto sulle misure prese dal governo per concorrere al rastrellamento dei gruppi ribelli immigrati, i quali rischiavano, si commentava, il «contagio politico fra le nostre popolazioni»⁴⁸.

Negli scritti di uno dei più importanti funzionari fascisti, definito l'«esemplare» di un tipo «finalmente» fascista di amministratore coloniale⁴⁹, ricorrevano gli stessi motivi di questa retorica coloniale. Motivi importanti che consentono di rintracciare la cifra dello sguardo dei funzionari rispetto alle popolazioni colonizzate e propri del senso comune circolante presso numerosi quadri dirigenti dell'amministrazione fascista dell'Oltremare. In una rassegna su *Terre italiane d'oltremare* (1936), Raffaele Di Lauro si concentrava soprattutto sul resoconto delle grandi operazioni di polizia compiute nelle zone di confine occidentale dell'Impero, motivandole con intenti di liberazioni delle popolazioni «dal residuale brigantaggio»⁵⁰. Anche in questo

⁴⁷ Governo dello Scioa, agosto 1939, ASMAI, Gab., AS, b. 73/XI/2. Nasi descriveva i vari passaggi dell'azione militare e politica italiana nello Scioa, parlando di una fase di guerriglia, «intesa ad eliminare le bande ribelli ancora esistenti» in alcune zone, e a contrastare il brigantaggio «che infesta le campagne», a fronte di una situazione generale positiva dello Scioa, «tutto controllato e amministrato dai nostri residenti».

⁴⁸ Governo dell'Harar, Relazione politica-amministrativa, giugno 1938, ASMAI, Gab., AS, b. 73/XI/2. Al paragrafo Commissariato Arussi si commentava che «la necessità di sedare e reprimere, in sul nascere, con mano abile e sicura ogni allarme e fermento nella popolazione, l'eventualità, per il caso della penetrazione di masse ribelli, di intraprendere immediatamente operazioni con le truppe a disposizione [...] hanno indotto il governatore dell'Harar ad affidare al Generale Bartoldi i pieni poteri civili e militari per il Commissariato Arussi, ponendo a sua disposizione [...] un nucleo di scelti fidatissimi capi amara dell'hararino e del Cercer, per lo svolgimento di una sagace opera di propaganda».

⁴⁹ Cfr. Angelo Piccioli, *Prefazione*, in Raffaele Di Lauro, *Tre anni a Gondar*, Milano, Mondadori, 1936, pp. 11 ss. Su Di Lauro, che senza dubbio appartenne alla generazione dei giovani funzionari mandati in colonia, in virtù tanto della sua sicura fede fascista, e di una sua precedente fascinazione ed esperienza nei territori africani, cfr. Giorgi, *I funzionari* cit.

⁵⁰ Raffaele Di Lauro, *Terre italiane d'oltremare*, «Rivista delle colonie», 1936.

caso il discorso coloniale riduceva la complessità del rapporto con le popolazioni locali e la loro realtà nel dualismo e nella contrapposizione tra i ribelli che ancora «briganteggiano approfittando della stagione delle piogge» e la massa degli «indigeni», rappresentati come inermi, consenzienti e del tutto concordi con i civilizzatori e i loro obiettivi, disponibili a sottomettersi.

Di Lauro si soffermava poi su quanto realizzato ad Addis Abeba e in particolare sull'importanza delle operazioni di censimento nella città, sull'inquadramento della popolazione etiopica «nelle file della nostre organizzazioni», sulla «opera di organizzazione municipale», sulla necessaria collaborazione, fondata su una dichiarata prassi di differenziazione giuridica e non solo, tra sudditi e cittadini (bianchi) ai fini dell'avvaloramento imperiale e di una colonizzazione demografica⁵¹. Di Lauro, pur consapevole dell'importanza di una conoscenza approfondita delle colonie, da realizzarsi con ricognizioni di ampia portata attraverso il territorio africano, non raggiunse mai la competenza scientifica del funzionario e dello studioso. Diventò invece uno dei maggiori divulgatori della propaganda coloniale fascista. Le sue teorizzazioni riguardo ad una politica indigena basata sulla preservazione delle istituzioni, degli usi e delle consuetudini dei nativi, erano in verità del tutto strumentali agli obiettivi della conquista e del consolidamento del dominio coloniale. Al contempo i suoi scritti contenevano per lo più luoghi comuni spesso legittimanti pratiche di differenziazione tra le popolazioni indigene. In particolare, secondo una prassi ben consolidata, Di Lauro distingueva tra queste ultime quelle vissute a contatto con i bianchi, più curiose, attive e intelligenti (i negadi abissini) da quelle sedentarie, refrattarie a conoscere e avvicinarsi ai cosiddetti fasti della civilizzazione italiana («gli abissini di Gondar»)⁵².

A livello generale, si tratta comunque di un quadro a geometria variabile, che deve tenere dentro forti differenze, riferibili allo sguardo soggettivo del singolo funzionario, al momento specifico dei vari passaggi dell'espansione coloniale italiana, e

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Raffaele Di Lauro, *Il governo delle genti di colore*, Milano, Fratelli Bocca editori, 1940, p. 91.

alla specificità di ogni colonia (nella sua storia, nei suoi abitanti, nel suo spazio geografico e territoriale). Pur tuttavia una prioritaria istanza punitiva, che sembra alludere ad un perenne stato d'eccezione, anziché ad una ordinaria amministrazione civile, risulta larga parte dominante nell'osservazione coloniale e caratterizza lo sguardo di numerosi altri funzionari. In un ulteriore "caso" preso in esame, si tratta di un veterano della colonia, di anni precedenti alla fondazione dell'Impero fascista e di una colonia diversa.

La già menzionata relazione di Zedda (1925), volta a fornire indicazioni sulla situazione libica (Cirenaica), si concentrava sullo stato d'animo delle popolazioni, che tuttavia erano analizzate secondo criteri di riducibilità o irriducibilità al potere coloniale (in particolare quelle delle zone montuose, lontane da vie di comunicazione, mobili e pertanto «insidiose pervicaci»)⁵³. L'analisi muoveva dalla necessità di giungere ad «immaginare» queste ultime «in una diritta volontà di comando» da parte del governo coloniale, al quale veniva rimproverato da Zedda un difetto nella sicurezza delle direttive. In particolare, secondo il funzionario, gli esperimenti statutari avevano rappresentato un cedimento da parte dei colonizzatori, frutto di compromessi pericolosi, e «sproporzionati allo stato sociale del paese». Erano la guerra e la guerriglia ad essere invocate come indispensabili e come strumenti di governo. Queste, tuttavia – secondo un singolare ragionamento – dovevano temperare «un'armatura, anche giuridica», in grado di «domare, con rigore inesorabile ma con duttilità progressiva, tutte le compromissioni più malefiche e le insidie più nascoste con esempi salutari». Di più, proprio un'armatura giuridica di guerra consentiva al potere coloniale un'«azione repressiva senza la remora di inammissibili garanzie giuridiche». Inoltre – continuava Zedda – «essa consentirà di adottare, in base all'art. 251 del Codice Penale Militare, tutte le misure che saranno ritenute più impellenti, senza attendere la normale e lunga formazione di norme legislative e regolamentari».

⁵³ Zedda, *Relazione sulla situazione della colonia*, cit.

La realtà dei sudditi, di cui si invocava una severa osservazione «nel tempo e nello spazio», era allora analizzata unicamente nella prospettiva di un governo militare, nel quale anche gli irrinunciabili strumenti giuridici della civiltà occidentale erano posti al servizio della coercizione e del dominio assoluto. Gli stessi tentativi di opposizione erano letti come atti di resistenza ostinata, frutto di una fede, anche religiosa (per l'«influenza senussita»), dei colonizzati, non piegati, scriveva Zedda, «neppure dalla continua distruzione delle genti e della ricchezza e dalle difficili condizioni di vita».

I provvedimenti necessari per una concreta attività direttiva erano indicati da Zedda in una politica di collaborazione indigena, i cui limiti venivano comunque indicati nella «effettiva capacità di rendimento» e nel suo utile impiego «ai fini del nostro dominio»; in un ordinamento politico e amministrativo, costituito da circoscrizioni ben definite territorialmente e diretto da personale metropolitano; in un ordinamento di guerra e polizia e infine in una azione politica e militare concomitante. Di rilievo, rispetto questi quattro punti della politica suggerita da Zedda, erano le indicazioni sui rapporti con gli indigeni e al contempo lo sguardo del funzionario sull'«organizzazione indigena». Ad essi andavano infatti riservate, secondo Zedda, «cariche figurative nelle città e funzioni effettive di comando sugli aggruppamenti nomadi», mentre tutto ciò che comportava autorità territoriale doveva essere affidato ai funzionari italiani (e non già ai mudir). Sulla scorta di un ragionamento critico nei confronti del sistema di riconoscimento dei capi designati, rivelatosi non proficuo ai fini della colonizzazione, egli suggeriva di ridurre la collaborazione indigena, circoscrivendola alla sola aristocrazia beduina. Quest'ultima era a suo parere la sola apprezzabile, contrariamente a quella di origine urbana «difettosa nella sua preparazione e nel suo rendimento ed intimamente, poco soddisfatta del limitato campo della propria carriera».

Il necessario, seppur circoscritto, rafforzamento dell'autorità «dei capi dei capi», rigorosamente selezionati, era pensato in primis come argine al sistema rappresentativo precedente e come garanzia di una sicurezza del territorio, rispetto alla quale nondimeno erano indicate misure di ammende collettive, di

confisca dei beni delle popolazioni locali, e di deferimento della facoltà disciplinare alle autorità politiche «per frenare le infrazioni individuali e collettive e reprimerle senza la lunga ed inefficace procedura giudiziari». La stessa azione giudiziaria era così considerata solo nell'ottica di una azione repressiva, e pertanto attribuita al potere politico. Parimenti i contorni dell'azione politica si confondevano con quelli dell'azione militare⁵⁴.

La relazione di Zedda rifletteva l'opera di riconquista che gli italiani si accingevano a compiere in Libia (Cirenaica soprattutto) dalla metà degli anni Venti; per quanto essa conteneva elementi propri dell'ordinaria amministrazione civile, destinati a permeare l'atteggiamento e lo sguardo di lungo periodo dei funzionari rispetto alle realtà controllate e governate.

6.2 *Controllo e conoscenza*

In termini generali, sembra essere forte nei diversi funzionari, che a vario titolo e in termini diversi osservavano e riferivano, la preoccupazione pratica per gli spostamenti locali. La possibilità che si formassero insediamenti non controllabili e lontani, così come la presenza di gruppi umani non conosciuti (per lo più mobili) era alla base delle loro paure. Nello scritto di un funzionario esperto e attento alla realtà complessiva della colonia come Alberto Pollera, lo spostamento di un indovino, era individuato come un dislocamento preoccupante. Come è stato infatti osservato, erano i funzionari stessi ad attivare «piccoli *resettlement* con funzioni difensive», classificando spesso gli spostamenti non motivati di individui con le categorie negative del «vagabondaggio» e dell'«ozio»⁵⁵.

La priorità di garantire la giustizia e l'ordine coloniale poteva essere così messa in pericolo «da una mobilità nel territorio

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Cfr. Dore, *Stregoneria, controllo sociale, giustizia coloniale*, relazione presentata a Napoli (30 Settembre-2 Ottobre 2010), in occasione del seminario internazionale dal titolo Studi italiani sull'Africa a 50 anni dall'Indipendenza. In particolare il testo di riferimento è quello di Francesca Locatelli, «Oziosi, vagabondi e pregiudicati». *Labour, Law and Crime in Colonial Asmara (1890-1941)*, «Journal of African Historical Studies», 2, 2007, pp. 225-254. Ringrazio vivamente Gianni Dore per avermi permesso di leggere il suo testo anticipatamente. Cfr. inoltre il testo del DG

autonomamente decisa» (nel caso in questione dalla fondazione di un nuovo villaggio). Di qui le reazioni anche diverse a paure analoghe del personale coloniale, intento spesso a classificare e a ridurre in schematiche tassonomie comprensibili alla ragione coloniale occidentale sistemi, abitudini, tradizioni e culture così diverse e lontane, in ordine a ragioni di controllo. Gli esempi sono a questo riguardo assai numerosi. Infatti anche dove c'era la consapevolezza che i confini delle circoscrizioni politiche e amministrative dovessero tenere conto delle tradizioni e degli interessi economici delle varie regioni governate – si arrivava persino ad un cenno di autocritica rispetto a confini tracciati con una linea retta che non rispettavano né la topografia né la etnografia – restava una rappresentazione delle popolazioni intrisa di pregiudizi razzisti.

Le popolazioni venivano ritratte come masse inermi, in termini semplicistici ed elementari, ossia come «genti» che «si dimostrano animate come da un naturale sentimento di obbedienza assoluta». Si oscillava così da rappresentazioni olistiche, che uniformavano le popolazioni delle colonie differenziandole soltanto dagli italiani-bianchi, ad una rappresentazione intenta a differenziarle in base all'ideologia dominante e a criteri funzionali alle politiche di rafforzamento dell'Impero fascista⁵⁶. Tuttavia, come si è detto, alcuni funzionari tentarono operazioni di ricognizione scientificamente fondate, mettendo insieme, si potrebbe dire, dominio e conoscenza, in un circuito assai dialettico e complesso, nel quale realtà oggettiva delle strutture locali e azione di ridefinizione soggettiva del funzionario (intento a inventare tanto tradizioni, quanto gruppi etnici) si intrecciarono appieno. Se infatti, come è stato scritto, il potere coloniale creò basi di conoscenza tese al dominio, ossia finalizò lo studio del territorio al controllo di esso, nel farlo esso – attraverso i suoi uomini – si trovò a contatto con un contesto mobile e articolato, destinato a cambiare con l'arbitrario e pervasivo intervento

27 luglio 1916, n. 2615, Provvedimenti eccezionali per la tutela dell'ordine pubblico nella colonia Eritrea, dove si parla di oziosi e vagabondi inclusi in «alcune classi di persone pericolose».

⁵⁶ Cfr. Governo dell'Harar, Relazione politica, marzo 1939, ASMAI, Gab., AS, b. 73/XI/2.

coloniale, ma capace anche di reagire, intervenendo almeno sulle conoscenze dell'amministrazione coloniale⁵⁷.

Esempi significativi di uno sforzo di conoscenza sono, per il periodo liberale, le monografie allegate alla Relazione di Martini sulla colonia Eritrea, dalle quali emerge un approfondimento e una capacità di tenere insieme pratica amministrativa e conoscenza della realtà che altrove e successivamente risultano assai meno frequenti. In modo analogo, un altro funzionario della colonia primigenia, Teobaldo Folchi, diede agli albori della colonizzazione un contributo assai importante rispetto alla conoscenza del bassopiano orientale eritreo, mostrando come politiche di definizione delle unità coloniali (in questo caso il commissariato di Massaua) potevano non essere disgiunte ed anzi guidate da ricognizioni e ricerche sul campo. In questo caso, come documentato e scritto⁵⁸, la conoscenza approfondita, il formarsi di un expertise coloniale consentiranno un governo e un controllo del territorio coloniale duraturi nel tempo, seppur sempre attraverso operazioni discrezionali e di ridefinizione arbitraria dei contesti locali.

Di natura diversa sono poi anche le indagini e le considerazioni di funzionari del periodo successivo. È il caso di Giovanni Ellero che – come è stato dimostrato – cercò di comprendere e studiare a fondo il territorio e le popolazioni, dando spiegazioni articolate della realtà osservata, dei «rapporti di produzione e dei legami sociali» sottesi a specifici fenomeni, e connettendo «antropologia pratica del funzionario ed etiopistica ufficiale». Rispetto, ad esempio, ad un fenomeno complesso come lo *šiftennat*, Ellero sembrava coglierne le ambiguità e la peculiarità nel contesto coloniale, dandone, «in un tentativo di antropologia pratica o, se si vuole, di etnografia operativa, una sorta di spiegazione storico-psicologica», assai «ancorata alla specificità dell'area»⁵⁹. In questo caso il funzionario era costretto a decodi-

⁵⁷ Cfr. Zaccaria, *Introduzione*, cit., p. 24.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Gianni Dore, *Micropolitica regionale e funzionari genealogisti. La "politica indigena" degli Italiani nel Wälqayt (1936 – 1941)*, in Gianni Dore, Joanna Mantel Niecko, Irma Taddia, *I Quaderni del Wälqayt. Documenti per la storia sociale dell'Etiopia*, Torino, L'Harmattan Italia, 2005. A proposito dello *šiftennat* scrive Dore che

ficare e verificare quanto osservava, a raccogliere informazioni che mettevano in campo le verità altre dei soggetti implicati nello stesso spazio coloniale⁶⁰. Il quadro ritratto presentava allora tutta la sua complessità, mostrando nondimeno le dinamiche reali alla base del fenomeno in questione. Lo *šiftennat* veniva a configurarsi *anche* come pratica di mobilità sociale, e promozione politica dei singoli capi, oltre che di resistenza e opposizione all'occupazione italiana⁶¹.

L'atteggiamento di Ellero sembra allora essere diverso da quello che traspare dalle relazioni di altri funzionari prese in esame. Nella maggior parte dei casi, soprattutto all'indomani della conquista dell'Etiopia, risultano prevalenti le priorità della repressione e delle politiche di controguerriglia, volte a utilizzare a fini puntivi anche istituti locali, la cui conoscenza, nel

le reazioni all'occupazione «non sono necessariamente polarizzate, ma si dispongono lungo una scala di intensità e di forme variabili tra resistenza e collaborazione, mutano nelle micro-fasi, e comunque sono frammentate, articolate e talvolta reversibili». Rifacendosi a Crumme (in specie Donald Crumme (a cura di), *Banditry, Rebellion and Social Protest in Africa*, London-Portsmouth, Currey-Heinemann, 1986) egli spiega come lo *šiftennat* riproducesse «sostanzialmente l'ordine sociale esistente, ma dando fluidità alle carriere personali e familiari, funzionava come meccanismo di competizione politica per le cariche e il controllo delle risorse di un territorio. La situazione coloniale è esattamente una delle circostanze storiche che imprimono una specificità allo *šiftennat* che era diventato un fenomeno più provinciale e più teso al banditismo con il rafforzarsi del centro, ne complica la stessa ambiguità introducendo l'elemento possibile del patriottismo, della ribellione al potere freni come specifico rivestimento della sfida violenta all'autorità costituita. Quando gli italiani accettano la sottomissione di un capo ribelle, in realtà essi riconoscono e ammettono questa ambivalenza e legittimano la violenza come fonte di un nuovo potere e dell'ordine sociale».

⁶⁰ A questo proposito si rinvia a quanto riportato da Dore (*Micropolitica* cit.) in riferimento a quanto osservava Giovanni Ellero in *Antropologia e storia d'Etiopia. Note sullo Scirè, l'Endetà, i Tacruri e l'Uolcàit*, a cura di Gianfrancesco Lusini, Udine, Campanotto, 1995.

⁶¹ Come ha scritto Dore in molte biografie dei capi, «la sovrapposibilità tra *šiftennat* e resistenza anticoloniale è esemplare e dimostra l'ambiguità sociale di quel meccanismo: si possono trasferire risorse umane e tecniche ed esercizio della violenza verso la lotta anti-italiana senza dimenticare le proprie ambizioni personali e inserire una attività predatoria in un progetto politico ampio. Ragioni di fedeltà, di rancori, di concorrenza regionale, di competizione su risorse, sentimenti patriottici si mescolano, si sovrappongono, non sono facilmente districabili, acquistano un peso specifico diverso anche nei singoli capi nella fluidità delle circostanze del dopo conquista».

caso degli studi di Ellero, sembra invece inquadrarsi all'ambito di «un ordine coloniale normalizzato»⁶².

6.3 *Dalla rappresentazione alla norma*

Ferme restando queste distinzioni, la necessità dell'amministrazione di controllare gli spostamenti dei sudditi all'interno della colonia, disciplinandone la materia, fu una delle principali priorità del governo coloniale. Già agli inizi del secolo, con l'articolo 293 del *Regolamento per i Commissari regionali e Residenti* (Decreto governatoriale del 30 maggio 1903, n. 213), venne stabilito che, previo nullaosta dei commissari regionali, l'autorità di Pubblica sicurezza poteva accordare agli eritrei i fogli di via per gli spostamenti. Lo stesso articolo prescriveva che agli indigeni non potessero essere accordati passaporti (laddove il foglio di via permetteva una possibilità di spostamento solo temporaneo, contingente e *limitato*)⁶³.

Successivamente tali sarebbero rimaste per lungo tempo le disposizioni sullo «spostamento» dei sudditi coloniali nella colonia primigenia⁶⁴. Secondo il decreto governatoriale del 1930 – firmato da Corrado Zoli, all'epoca governatore dell'Eritrea, di concerto con Moreno – ad essi non erano rilasciati passaporti, ma sempre fogli di via. Questi ultimi erano rilasciati dai commissari regionali in base alle istruzioni governative. In particolare, in queste ulteriori norme si ponevano forti restrizioni all'emigrazione degli indigeni nel Regno e nei paesi del bacino del Mediterraneo, «nell'intento – si disponeva – di evitare gli inconvenienti ai quali essa dà luogo e le spese che l'amministrazione deve spesso incontrare per il loro rimpatrio». Infine il decreto prevedeva che i commissari regionali inviassero ogni

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sono grata a Isabella Rosoni per questa preziosa indicazione.

⁶⁴ Cfr. RD 23 dicembre 1923, n. 3230, Istituzione di uno speciale passaporto per l'Eritrea e la Somalia. All'articolo 3 si disponeva che «ai sudditi coloniali ed assimilati dell'Eritrea e della Somalia italiana, riconosciuti tali secondo gli ordinamenti giudiziari vigenti nelle due colonie, in luogo del passaporto sarà rilasciato nel Regno e all'estero un foglio di via. Al loro arrivo in colonia essi dovranno presentarsi alle competenti autorità per i necessari accertamenti a loro riguardo».

mezzo al governo un elenco dei nulla osta rilasciati agli indigeni⁶⁵. Di rilievo fu dunque che i fogli di via, assai limitanti e regolanti spostamenti interni alla colonia (benché si parlasse di espatrio), servissero al contempo per controllare il movimento della popolazione locale, tenuta sott'occhio soprattutto dai funzionari⁶⁶.

E ancora più rilevante fu che poco prima si fosse deciso di estendere alle colonie, ovvero ai sudditi coloniali, le norme relative ai passaporti per l'estero (RDL 21 giugno 1928, n. 1710 e RD 27 giugno 1929, n. 1730)⁶⁷. Evidentemente, a negare un tentativo di concessione del passaporto (comunque poco dopo ribadito con il RDL 26 febbraio 1931, n. 315)⁶⁸, intervenne la volontà del singolo governatore che nel caso dell'Eritrea tornò a disporre in senso restrittivo, prevedendo per i sudditi i soli fogli di via e limitandone gli spostamenti a quelli previsti da questi ultimi. Altrove (in Somalia e in Libia) sempre decreti governatoriali stabilirono la possibilità per i sudditi di avere passaporti, rilasciati solo dall'Ufficio di governo, a partire dai primi anni della colonizzazione⁶⁹. Tuttavia, si trattava di passaporti per l'Italia e altri paesi europei «o comunque non africani», mentre

⁶⁵ DG 22 marzo 1930, n. 4918, Norme per l'espatrio dei sudditi coloniali e assimilati dalla colonia Eritrea.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Il RDL del 1928 disponeva all'articolo 1 che «il libretto-passaporto è il modello unico per tutti i cittadini che si rechino all'estero e ha validità un anno»; il RD del 1929 ne estendeva la validità alle colonie disponendo all'articolo 1 che le norme relative ai passaporti fossero applicabili anche nei riguardi dei sudditi coloniali.

⁶⁸ Con questo RDL si introducevano delle modifiche generali alle norme sui passaporti, ribadendo comunque all'articolo 2 che le disposizioni erano valide anche nei riguardi dei sudditi coloniali.

⁶⁹ DG 10 novembre 1923, n. 3478, Norme per il rilascio agli indigeni della Somalia italiana dei passaporti per l'Italia ed altri paesi. Per la Somalia già nel 1910 (DG 21 novembre 1910, n. 597, Disposizioni relative a provvedimenti di pubblica sicurezza per i sudditi coloniali e gli assimilati della Somalia italiana, art. 48) si disponeva che «chi voglia recarsi all'estero dovrà munirsi di passaporto rilasciato dalla competente Autorità del luogo di partenza». Per la Libia, il DG 28 maggio 1926, n. 404, regolava la circolazione degli indigeni all'interno della Tripolitania. Le norme sul rilascio dei passaporti per la Tripolitania e la Cirenaica risalgono già al 1912-1913, con il DG 14 maggio 1912, e il RD 3 aprile 1913, n. 313. In particolare però quest'ultima parlava del rilascio dei passaporti ai soli «sudditi italiani».

per questi ultimi, quando la norma c'era, essa trattava sempre di fogli di via per i sudditi coloniali⁷⁰.

Rispetto poi alla circolazione degli indigeni nel territorio della stessa colonia, solamente la legislazione libica disponeva sull'obbligo del foglio di riconoscimento, oltre che di passaporto. In particolare nel Decreto governatoriale del 1926 per la Tripolitania, si disponeva che gli indigeni in transito da una località all'altra della colonia, o sul territorio di regioni diverse, si munissero d'obbligo anche di foglio di riconoscimento, contenente la fotografia e tutte le altre indicazioni utili per l'identificazione⁷¹.

Colpisce che, a differenza di quanto concerneva la materia degli spostamenti per l'Europa e la madrepatria, o interni alla stessa colonia, il movimento da una colonia all'altra non fosse a sufficienza normato (a parte l'eccezione libica), o – se lo era – presentasse elementi a tratti contraddittori, dando luogo ad ambiguità che presumibilmente disincentivavano la mobilità tra (e attraverso) le colonie. Analogo carattere discrezionale aveva la normativa relativa al «lavoro forzato od obbligatorio nelle colonie». In questo caso si disponeva che, su proposta del governatore e approvazione del Ministero delle Colonie, il lavoro forzato potesse essere ammesso secondo determinate norme, «unicamente per fini pubblici ed in via eccezionale»⁷². Si trattava dunque, per il governo coloniale, di avere a disposizione forza lavoro tratta dalle popolazioni locali a seconda delle esigenze dettate dalla colonizzazione. Stabilità di queste ultime, controllo degli spostamenti, forti limitazioni su di essi, erano fattori che ben si combinavano con l'esigenze di avere una mano d'opera locale disponibile in ogni momento. L'arbitrio delle decisioni era comunque la volontà del governatore

⁷⁰ RD 23 dicembre 1923, n. 3230.

⁷¹ DG 28 maggio 1926, n. 404.

⁷² RD, 18 aprile 1935, n. 917. Nello specifico all'articolo 5, si vincolava la libertà del governatore di richiederlo al fatto che fosse «di interesse rilevante e diretto della collettività chiamata a prestarlo»; fosse di necessità attuale e imminente; non costituisse un onere gravoso per le popolazioni, in relazione alla mano d'opera disponibile; non obbligasse i lavoratori ad allontanarsi dal luogo di residenza abituale (o comunque secondo uno spostamento non superiore a tre giornate di viaggio da esso); non pregiudicasse «le necessità economiche e sociali della vita normale delle collettività obbligate al lavoro».

o l'occhio del funzionario. La legislazione coloniale rivelava così ancora una volta tutta la sua natura differenziale, discrezionale ed arbitraria, laddove l'ossessione dei colonizzatori per il controllo dei colonizzati (si direbbe fisico, centrato soprattutto sugli spostamenti) non sempre si traduceva in atti legislativi, quanto piuttosto in consolidate ed efficaci pratiche di amministrazione e governo. In questo senso si può giungere a conclusioni diverse ma plausibili data la complessità del contesto coloniale. Conclusioni che avvalorano l'immagine di una «frastagliata situazione coloniale dell'Italia d'oltremare»⁷³. In linea di principio si può infatti affermare che, quanto più le procedure sono disciplinate per legge, tanto più ciò costituisce una garanzia per le posizioni giuridiche soggettive (i diritti) di mobilità. Di conseguenza, quanto più la disciplina di legge è a maglie larghe tanto più è facile comprimere i diritti di mobilità con arbitrarie pratiche amministrative. Tuttavia, a ben guardare l'applicazione della norma era comunque affidata ad una giustizia tutta concentrata nelle mani dei funzionari dell'amministrazione, fondata sulla discrezionalità e ben lontana dai modelli della madrepatria e dai parametri propri alla codificazione borghese ottocentesca⁷⁴.

Infine, proprio la mancanza di un quadro normativo certo, mostrava tutta la debolezza dello Stato coloniale (soprattutto nel caso dell'Eritrea), e con essa tanto la difficoltà da parte del legislatore e del funzionario di poter "esportare" direttamente nella colonia i principi, i codici e le regole della metropoli, quanto di ottenere un controllo ramificato e sicuro sul territorio e sulle popolazioni colonizzate.

⁷³ Così Alessandro Triulzi, *Premessa*, in Id. (a cura di), *La colonia: italiani in Eritrea*, «Quaderni Storici», 109, 2002, p. 12.

⁷⁴ Sulla giustizia coloniale si rinvia in particolare a Martone, *Giustizia coloniale* cit.; e a Pasquale Saraceno, *La magistratura coloniale italiana*, «Clio», 2, 1986, a Massimo Zaccaria, «Tu hai venduto la giustizia in colonia». *Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi 1907-1915*, «Africa», 3-4, 2006; Id., *Magistratura togata vs. giustizia amministrativa nella Colonia Eritrea, 1907-1911. Il memoriale Conte e il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi*, «Ethnorema», 2, 2006; nonché mi permetto di rinviare a Giorgi, *Magistrati d'Oltremare*, cit. Rilevanti aspetti giuridici sono inoltre presenti nel numero monografico dei «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2004-2005, in specie cfr. Costa, *Il fardello della civilizzazione* cit.

Gianni Dore¹

Spazio politico, attraversamenti, ricomposizioni etniche nel
bassopiano occidentale eritreo

1. *Introduzione*

Si vuole qui mostrare come il bassopiano occidentale eritreo, in età coloniale, fosse area di attraversamenti, di mobilità forzata o volontaria, di occasioni per individui di ridar forma alle proprie vite, per famiglie o gruppi di formarsi o scomporsi o di varcare confini territoriali o identitari. Lungi dall'ospitare una giustapposizione di etnie autoconsistenti e di sistemi politici acefali indipendenti, questa regione, estremità occidentale della piana sudanese e insieme striscia di bassopiano alle pendici dell'acrocoro etiopico settentrionale, era a metà Ottocento uno spazio di frontiera aperto, attraversabile, plasmato da molteplici agenti, esterni ed interni, e da processi di integrazione politica, economica, religiosa. Se osserviamo modi e ragioni di mobilità verso questo territorio e al suo interno, troviamo una tipologia variegata. Dobbiamo distinguere contesti e fasi, cogliere i contraccolpi di processi politici più grandi: a Ovest la dissoluzione del dominio Funj e l'avvento della *turkiyya* e poi della *mahdiyya* e ancora l'affermarsi del *Condominium* anglo egiziano, a Est la pressione delle regioni etiopiche e del centro imperiale e infine il sorgere della nuova colonia eritrea.

¹ Docente di Etnografia e Storia dell'Africa, Università di Venezia Ca' Foscari.

2. *Il bassopiano occidentale come teatro di relazioni complesse e dinamiche*

Nel bassopiano occidentale la parte centro meridionale, un grossolano quadrilatero che si estende a Nord e a Sud del medio corso del fiume Gash (o Mareb) e fino al corso del Tākāzze (o Setit), che costituisce il confine con le regioni occidentali del Tigrāy etiopico, è ancora oggi abitata in gran parte dai Kunama, coltivatori sedentari e complementariamente allevatori. Scegliamo di rappresentare i caratteri di questa regione per brevi tratti e secondo l'esperienza di questa popolazione, anche se potrebbero essere selezionati sguardi alternativi, come quelli dei gruppi di lingua tigrè². Una storia interna dei Kunama non può farsi se non inserendola in una vasta rete di relazioni politiche, di scambi di beni materiali e immateriali, di connessioni con altri sistemi di produzione, appartenenti sia al Sudan sia alle regioni confinanti dell'altopiano, con cui hanno avuto e continuano a intessere relazioni dirette o mediate. Questo significa comprenderne in una prospettiva storica la posizione di doppia periferia dominata da queste grandi forze, pur senza sottovalutarne l'originalità, la creatività interna, che risiede nella capacità di filtrare, rielaborare, talvolta respingere o dispiegare una resistenza flessibile.

Gli studi africanisti e quelli di etnologia pratica dei funzionari italiani spiegano la società kunama, fin dall'inizio della colonizzazione, in rapporto a queste correnti storiche, anche se spesso ne misconoscono la storia interna e la capacità di produrre un proprio discorso storico³. Agli inizi del 1880, nel suo soggiorno nella parte più a Nord-est del territorio kunama, a Betkom (kunama Bakom), il linguista Leo Reinisch, prima protetto dalla guarnigione turca di Kufit-Amideb, poi costretto, dopo un paio di mesi, ad allontanarsi dall'avvento del mahdismo,

² Jonathan Miran, *Constructing and deconstructing the Tigre frontier space in the long Nineteenth century*, in Gianfrancesco Lusini (a cura di), *History and Language of the Tigre-speaking Peoples*, Napoli, Università degli studi l'Orientale, 2010, pp. 33-52.

³ Gianni Dore, *Identity and Contemporary Representations: The Heritage of Alberto Pollera's monograph, 'I Baria e Cunama'*, «North-east African Studies», 2008 [n.s. 3, 2003], pp. 72-98.

ci restituisce una riflessione interna della loro posizione nello spazio politico:

Noi siamo Kunama, gli Alakè e i Turchi ci opprimono; Dio non ci conosce (*Annā āmesfatakīmī*). Noi siamo un popolo, il paese dei Cunama è sempre stato il nostro paese, la terra ci ha partorito, ma i Beni 'Amer, gli Abissini e i Turchi sono nati da Dio, ed amandoli diede loro sale e medicine, amuleti, scrittura e conoscenza, polvere da sparo e fucili; quindi essi divennero più forti di noi e ci opprimono⁴.

Sale, medicine, amuleti, fucili, scrittura e saperi: è la sintesi della superiorità dei gruppi confinanti, sono i beni nevralgici materiali o volatili da cui erano esclusi o che potevano possedere per scambio solo in minima parte: i pochi fucili presi nei piccoli raid, gli amuleti protettivi avuti da *sheykh* musulmani, il sale e le cotonate faticosamente scambiati nei piccoli commerci in cambio di sorgo e di miglio o prodotti di caccia e raccolta ... Anche un altro detto, ancora raccolto dal Reinisch, «Lupo e pecora non sono alleati, quelli che si lavano il sedere [*asàlame*, i musulmani] non sono amici», esplicita la visione negativa dei Kunama rispetto all'etnosistema.

Per converso, le genti confinanti, come i gruppi pastorali islamizzati Beni 'Amer e la società contadina gerarchizzata dell'altopiano tigrino, sono produttori di potenti rappresentazioni. Si tratta di uno sguardo che veicola l'esperienza delle relazioni di lunga durata con la parte di bassopiano kunama, una immaginazione antropologica che ascrive a una intrinseca natura di questo gruppo delle qualità morali, tecniche e sociali inferiorizzate struttura con esso un rapporto diseguale. Per secoli i tigrinofoni da Est e da Sud-est sono stati gli interpreti di un modello che prevedeva, nei periodi stagionali favorevoli, grandi e piccole razzie con l'obiettivo di prelevare nelle terre basse uno stock di animali, cereali ed esseri umani destinati alla circolazione schiavile. È un sistema di rappresentazioni e di relazioni materiali consolidato nell'area, con cui gli Italiani, irrompendo nel territorio come nuova forza politica a partire dagli anni '80 del XIX secolo, devono confrontarsi e da cui solo parzialmente possono

⁴ Leo Reinisch, *Die Kunama Sprache in Nordost-Afrika*, 2 voll., Wien, C. Gerold's Sohn, 1881-1891, vol. II, p. 51.

rendersi indipendenti. La prassi politica italiana, nell'estendere i confini della colonia eritrea all'altopiano, prevede ben presto, agli inizi del XX secolo, al tempo degli accordi anglo-italo-etio-pici, il progetto di dare consapevolezza e unità ai Kunama, già divisi e dominati da forze più potenti. Controllare meglio i tigrini dell'altopiano sarebbe stato più facile se ci si fosse presentati come difensori di altre genti, inglobate nella nascente colonia, cui conveniva riconoscere una identità etnica e politica distinta e insieme controllabile. Di questo programma faceva parte l'integrazione nella nuova società coloniale, attraverso procedure ben conosciute come l'innovazione nel sistema politico con l'individuazione di capi affidabili e di distretti e confini interni ridisegnati, il reclutamento nelle bande irregolari o nei reparti di ascari o nel sistema della manodopera disponibile per le imprese economiche dell'area, agricole e minerarie, o nei lavori pubblici.

3. *Denominazioni e classificazioni nell'etnosistema*

Le frazioni kunama sono storicamente interne al funzionamento dei modi di produzione dell'altopiano etiopico e delle regioni sudanesi confinanti o del bassopiano pastorale. Il campo politico di relazioni che i Kunama sperimentavano è stato ordinato in un sistema terminologico sufficientemente condiviso, che aiuta a comprendere anche le possibilità storicamente realizzate di contatti e di mobilità. Esso si comprende solo in questo "sistema di trasformazioni" definite da un campo sociale e politico, il cui asse è stato costituito dalle relazioni concorrenziali tra le due grandi correnti storiche. In questo senso i rapporti di forza, le crisi e le frammentazioni come quella del periodo del *zämäna mesafint* ("il periodo dei principi") e poi della ricostituzione del centro etiopico, dalla metà dell'800, o nella piana sudanese della fine del dominio *funj* e dei poteri successivi – va ribadito – sono fondamentali per comprendere le attribuzioni identitarie. In questi grandi processi storici emerge chiaramente chi ha il potere di fare prevalere le sue classificazioni che definiscono chi è dominato e chi domina, e quali sono le pulsioni, ma anche i limiti e le condizioni che governano i tentativi, riusciti o falliti, di frazioni e individui di passare da un'identità a un'altra

o da un luogo ad un altro. Le stratificazioni, le migrazioni, la scomparsa o la permanenza di etichette etniche, la definizione di aree di variazione identitaria, rendono complessa e affascinante la storia di questa porzione periferica del territorio eritreo, che è contemporaneamente parte della storia del Sudan orientale. Per comprendere questi processi, nel periodo coloniale italiano, costituisce un solido punto di riferimento il modello di storia regionale nell'approccio ai problemi di etnogenesi, ai fenomeni migratori e alle condizioni di mobilità, seguito da Carlo Conti Rossini, funzionario ad Asmara per un quinquennio, dal 1898 al 1903, ma anche grande etiopista. Gli Algeden, ad esempio, si sarebbero formati nell'implosione del dominio Funj, dalla mescolanza di famiglie locali kunama con degli Homràn e dei Begia (Balau e Haffara), intorno a fuoriusciti Funj, che per ragioni militari avevano fondato due villaggi su un monte presso Ela Dal, sfruttando nella nuova contingenza storica la posizione di rendita del controllo delle colline presso le quali passava un tratto della carovaniere per Kassala e Tokar e ponendosi come mediatori nella riscossione dei tributi per conto dei turchi⁵. Movimenti come questi sono meglio leggibili come espressione di una capacità storica del bassopiano orientale sudanese di formare identità e di rimescolarle, di mutare la composizione del territorio, secondo pratiche di potere anche pre-coloniali, e di offrire nuove possibilità e occasione di scarti biografici a individui e piccoli gruppi.

Le classificazioni costruite tentano di ordinare le genti dell'altopiano e del bassopiano, e bisogna considerare il sistema complessivo per spiegarsi le une e le altre. Alcune etichette etniche sono centrali in questo insieme di rappresentazioni incrociate. Il referente *barya*, che gli Italiani apprendono dai tigrini, per i quali indica tutte le genti nere di bassopiano, soggette a razza e alla possibile riduzione in schiavitù, è una categoria dinamica, ha una sua capacità inglobante, e non necessariamente indica una popolazione specifica. Si riduce a etronimo

⁵ Carlo Conti Rossini, *Il censimento delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea*, «Rivista di Geografia Italiana», 1902, pp. 52-64; Id., *Schizzo etnico e storico delle popolazioni dell'Eritrea*, in *L'Eritrea economica*, Novara-Roma, Istituto Geografico De Agostini, I, 1913, pp. 61-90.

che, nelle prime classificazioni italiane, individua i parlanti il *nara beni*, con la partizione interna *Hegir/Mogareb*, la cui individuazione è sia fisico geografica, in funzione del sistema collinare gravitante sul bacino fluviale Anseba/Barka, sia politica, in rapporto al loro progressivo inglobamento nell'orbita di influenza dei Beni 'Amer islamizzati. Si crea così una linea divisoria con i villaggi kunama immediatamente confinanti a sud (*Cunama alti* nel primo censimento classificatorio coloniale), che nella realtà è più sfumata e permeabile, come dimostrano le appartenenze ambigue prodotte da intermatrimoni e circolazione interna, già documentabili dal 1860. È interessante la leggenda raccolta tra i Bogos dal missionario svedese Rodèn nel suo lavoro sulle tradizioni storiche dei Mensa, insediati presso Kärän, e dunque appena sul ciglione che degrada verso le terre basse, secondo la quale i Barya sarebbero stati i primi abitanti del territorio, ora occupato dai Bogos. «Non oltrepassarmi questi termini messimi dai Bareya» era l'intimazione usata nelle liti di confine tra i Bogos, rivelatrice, se non di un dato storico di insediamento originario, certamente dell'esistenza di una immaginazione di mappe etniche locali e di limiti, che si esplicava nel bassopiano occidentale⁶. *Barya*, dunque, era categoria sociale d'interazione in cui i neri, schiavi potenziali, erano inglobati in un sistema politico controllato da altri. A lato del termine *barya* hanno convissuto a lungo categorie come *tsellim* (neri e dunque contrapposti ai rossi o *qayeh* etiopici), *šanqilla* e anche *dubāne*, etnonimo il terzo che più propriamente identificava una terra all'estremo sud-ovest del quadrilatero kunama, al confine con le pendici del Däqqi Täsfa, sub-regione del Serā'ē eritreo. Tutte queste etichette etniche generalizzanti erano capaci di catturare la molteplicità delle genti della piana sudanese, in una rappresentazione inferiorizzante di lunga durata, e di fissarne le reciproche posizioni. In essa era anche implicitamente veicolata l'immaginazione di un territorio esotico, estraneo e pericoloso. Già in un'antica agiografia, il *Gädlä Filpos*, il monaco Filpos, fondatore del prestigioso convento di Däbra Bizen, si ritira a Tukul

⁶ Karl Gustav Rodèn, *Le tribù dei Mensa, storia, leggi, costumi*, Stoccolma, Evangeliska Fosterlands Stiftelsens, 1913.

Serā'ē, dove vivono i *dubāne*. Sono le pendici aspre, *qwolla* nella classificazione locale delle terre, descritte come deserto; anche se non ancora bassopiano kunama, sono a questo assimilabili per un uomo dell'altopiano. La descrizione è prototipica: la terra dei *dubāne* è descritta come

disabitata senza cibo né acqua. In essa non si vedono animali se non le fiere del deserto che assaltano l'uomo e gente che è come vipere e annuncio di morte. Terribile è il loro aspetto: hanno denti da leoni, i capelli sulle loro teste assomigliano a capelli di donne, le piante dei piedi sono divise in due come le piante di piedi degli animali, hanno la coda sui lombi come quella delle fiere e la loro vita si svolge in mezzo a molto frastuono⁷.

In definitiva per i tigrini dell'altopiano fino a tempi recenti il bassopiano occidentale rimaneva una terra distante, calda e malarica, paese da cui rimanere lontani: gli allevatori tigrini, quando si trattava di portarvi stagionalmente il bestiame grosso, non vi scendevano essi stessi, ma si servivano come conduttori di pastori tigrè e talvolta saho. A un tigrino che si apprestasse a scendere nel bassopiano si sarebbe detto: «Vai nel *qwolla*? allora portati la bara!». Per chi abita il *kebesa* non sarebbe azzardato dire che la mappa mentale dell'Eritrea si compone ancora oggi del triangolo delle tre grandi regioni storiche, che include a malapena Massawa.

Baza o *Bazen* invece ha indicato a lungo, anche in età contemporanea, i Kunama ed è ancora eteronimo dispregiativo se usato dai tigrinofoni. La loro umanità è stata messa in dubbio o distanziata come primitiva fin dalle cronache reali etiopiche; le denominazioni e i marcatori etnici negativi trovano ragione nella memoria di relazioni economiche diseguali. Nelle prime classificazioni coloniali Baza è assunto come equivalente di Kunama, che finisce poi per prevalere. Sono etichette che possono mutare configurazione nel cambiare delle condizioni storiche e politiche, come nella moderna Eritrea dove la costruzione di uno Stato distinto dall'Etiopia offre appunto una contingenza storica determinata dalle relazioni etniche. Ora vengono declinati alcuni termini precedenti e l'ufficialità di termini come *Kunama*, *Nara*,

⁷ Gianfrancesco Lusini, *Studi sul monachesimo eustaziano (secoli XIV-XV)*, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1993, p. 99.

Beni 'Amer prevale, ma con una sua specificità in cui entra sia il modo in cui si costruisce la contemporanea identità eritrea nazionale sia l'insediamento stabile di tigrini nel bassopiano. Fenomeno nuovo che ha sancito la rottura del modello storico di relazioni plurisecolare.

I Kunama hanno, per definire gli altri in rapporto a se stessi, termini capaci di costituire un sistema etno-classificatorio e dare un ordine al territorio. I Kunama *barka* del fiume Gash, volgendo verso nord il proprio sguardo etnicizzante, chiamano i Kunama sulla linea di colline di Ebaro e Oganna, o *Itana* (quelli della montagna) o *Kunama marda* e gli abitanti dei villaggi appena più a nord *Kunama koyta* o *Koyta marda* (che gli Italiani chiamarono agli inizi *Baza mogareb*, per la loro prossimità con la frazione Nara). *Marda* indica propriamente i Nara, ma viene usato dai Kunama che abitano più a sud, come termine cui aggiungere modulazione per esprimere gradi di trasformazione identitaria, procedendo appunto dal Gash verso il bacino del fiume Barka ancora più a nord. I Nara chiamano a loro volta i Kunama, nelle loro diverse gradazioni, *Diila*. I Kunama hanno dunque dovuto mettere in atto una strategia cognitiva e includere o escludere, scontando le "impurità" classificatorie e adoperando il "continuum" e "pressappoco" delle categorie etniche *fuzzy*, per governare le ambiguità di appartenenza create nel territorio. Dove la soglia per distinguere un nara da un kunama alto? un Beni 'Amer da un Hadendowa o Hamar o da un nara islamizzato e allevatore? dove collocare i figli di coppie miste? I Bitama e Elit, già dal tempo del Munzinger in via di islamizzazione e sul crinale pericoloso del dissolvimento o trasformazione identitaria, sono ancora Kunama? Ma persino al proprio interno hanno fatto i conti con le identità innovate e ambigue create dai mutamenti storici e hanno dovuto introdurre discontinuità nel *continuum*, classificando ad esempio come kunama *šadya* (propriamente kunama) o con l'accrescitivo *kunamoka*, coloro che rimanevano fedeli alla religione e ai costumi di un tempo rispetto ai kunama convertiti alle religioni monoteiste (e comunque si trattava di una riduzione terminologica della complessità delle trasformazioni e delle minute e

numerose decisioni di classificazione che dovevano governare le interazioni quotidiane).

I termini con cui i Kunama appellano gli abitanti dell'altopiano sono storicamente mutevoli in relazione alle esperienze concrete e al variare dei rapporti di forza, ma si inseriscono comunque in rappresentazioni di lunga durata. Il termine *habeša*, con cui i Tigrini denominano l'altopiano in cui vivono, è conosciuto dai Kunama come *kebesa*, mutuato dai gruppi pastorali parlanti tigrè, che con esso denominano gli abitanti delle terre alte. Nella glossa kunama, ancora oggi proposta, avversa a quella del Reinisch (*alagà* = capo), il termine con cui si designano i tigrini, *alaka*, significa sifilide: *alake laga* è la terra degli abissini. Rimanda a una pratica conosciuta di assimilare a una malattia endemica lo straniero con cui ci si confronta. Esprime la tensione incorporata nella relazione di ineguaglianza e il danno subito o che ci si deve aspettare dall'esterno. Il termine *makade*, anch'esso dato dai kunama ai tigrini, oggi in disuso, era probabilmente tratto dal Sudan orientale, dove *makeda* è la stessa Abissinia ed era usato dai Takruri verso gli etiopici; è stato anche il nome di una gente della regione nord-orientale dell'Etiopia, l'Agamè⁸. *Alake* e anche *dale* per i tigrinofoni sono termini popolarmente usati dai Kunama che la correttezza politica del riconoscimento statale delle nove etnie ha oggi reso poco prudente utilizzare nel discorso pubblico. Espressioni ancora oggi conosciute o anche praticate racchiudono le rappresentazioni interetniche della piana sudanese. Una maledizione kunama (*taara*) enumera le relazioni pericolose e insieme fissa le differenti coordinate geografiche delle minacce possibili e dice: «Ti maledico, che tu sia catturato dagli Abissini, dagli Algeden, dai Beni 'Amer, dai Turchi» (*alake ebini, algedene ebini, šile ebini, turuke ebini*). Il detto «Tu non puoi catturare neanche un Abissino orbo a un occhio» (*alaka wa šokolana nibinnikonni*) allude alla pratica delle piccole razzie di risposta a quelle prove-

⁸ Conti Rossini, *Il censimento delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea*, cit.; Id., *Schizzo etnico e storico delle popolazioni dell'Eritrea*, cit.

nienti dalle regioni tigrine e alle qualità morali richieste all'adulto kunama⁹.

Altri detti, raccolti dal Reinisch, esprimono la rappresentazione delle genti pastorali: «La nostra terra generò i Kunama e i Marda, Dio defecò gli Scille [i Beni 'Amer], per cui si puliscono il culo» (*Kūnāma-te Mārdate-sí ĩñóranā láganā ošike, Šíllēs Annā ekáfke, ínabū kūrāsī sakìnk'okóske*). Šille è ancora oggi termine utilizzato spesso come equivalente di Beni 'Amer e capace di indicare anche l'insieme delle frazioni parlanti beja e tigrè con cui entrano in contatto. Gli attraversamenti più regolari ed intensi, tali da caratterizzare l'etnosistema, erano, e in gran parte sono ancora oggi, i movimenti di transumanza dei gruppi pastorali tra i bacini idrici del Barka Anseba e il bacino del Gash e Tākázze. In particolare le transumanze stagionali dei Beni 'Amer e dei loro servi pastori nara attivavano sia reciprocità positiva che negativa.

C'è un mito kunama, diffuso nell'area marda a Nord-est del Gash, che esprime efficacemente la rappresentazione mentale del territorio kunama e della sua collocazione pericolosa tra le due grandi forze politiche. Sono marda koyta e kunama marda i villaggi che ritengono Dungul un grande profeta e lo invocano in ogni circostanza a fini protettivi: ancora oggi chiamano gli abissini *Dungul alake*. Dungul, parto di una nascita meravigliosa e dotato di poteri di divinazione, apparteneva al gruppo matrilineo (*dugula*) di Sogona, che aveva e ha la prerogativa di mettere a disposizione i rappacificatori delle inimicizie gravi (*sanganena*, i pacificatori delle ossa, metafora kunama per esprimere l'appartenenza matrilineare). Riluttante, ma forzato dai suoi compaesani ad attirare i nemici in una zona per distruggerli, fece un sacrificio animale, chiedendo loro se volessero fare venire le formiche rosse da est o le nere da ovest. Poiché essi scelsero le rosse, queste arrivarono e bevvero tutto il sangue, innescando la profezia di Dungul: «Adesso la lancia dei nemici, affilata sulla pietra grezza come la lingua dei buoi, colpirà noi per primi». Arrivarono, infatti, gli abissini e razziarono e ucci-

⁹ Alexander Nati, *Memories of the Kunama of Eritrea Towards Italian Colonialism*, «Africa», LVI, 4, 2001, pp. 573-589.

sero coloro che li avevano evocati imprudentemente. Le direzioni fondamentali espresse anche nel mito di Dungul sono, dunque, le coordinate geografiche essenziali del pericolo: le formiche nere, *ašišine*, sono i sudanesi, le formiche rosse, *šaue*, sono i tigrinofoni. Il linguaggio mitico di Dungul entra a far parte dei discorsi locali sulla doppia periferia, delle emozioni e delle parole utilizzabili per esprimere la mappa geografica e politica dei pericoli storici, e anche i rischi del presente. Esso è anche un altro esempio di discorso storico frammentato, che consente, con la trasposizione in un tempo mitico, di innescare la rievocazione delle diverse fasi e gli eventi dannosi che i Kunama hanno dovuto fronteggiare nell'area¹⁰.

4. *Movimenti di genti e manipolazione dei confini*

Un modello di movimento interno che ha funzionato nei periodi di crisi ha visto svuotarsi i villaggi lungo il Gash e un retrocedere verso i più protetti paesi delle colline di Nord-est e i monti Libān a ridosso della regione tigrina del Dambe'ā, per poi muovere in direzione inversa nei periodi di tranquillità. Questo movimento di sistole e diastole è stato adottato anche di recente, tra la guerriglia trentennale e la sua fine, quando si è costituito il nuovo Stato eritreo, con una tale intensità che ha rimescolato le frazioni e famiglie molto più di quanto non sia avvenuto in passato. Una delle risposte alle crisi è stata ed è ancora la dispersione o nel gran mare delle etnicità sudanesi (verso Kassala, Khartum, Sawakin e Port Sudan) o verso Gondar o lo Širē, filtrando attraverso i paesi di confine di Homera e Om Haġer. Un diverso tipo di mobilità poteva riguardare interi paesi, con andirivieni tra bassopiano e alture tigrinofone del Wālqayt e dello Šire. Dei paesani *wālkatot*, ad esempio, si erano spostati nel Däqqi Täsfa, alle pendici del Serā'ē eritreo, prima della fine del secolo XIX, ma nel 1902, colpiti dalla crisi economica, chiesero al governatore Ferdinando Martini di poter rientrare

¹⁰ Gianni Dore, *'Chi non ha una parente Andinna?'. Donne e possessione come archivio storico ed esperienza dell'alterità tra i Kunama d'Eritrea*, «Ethnorēma», III, 2007, pp. 44-88.

nella loro terra di origine, oltre il confine, ricevendone però un rifiuto. Ancor più clamorosa era stata nel 1895 la defezione degli Habab verso il Sudan secondo un modello di manipolazione della nuova frontiera coloniale che i gruppi pastorali più volte praticarono, rispondendo al variabile peso dei differenti sistemi di tassazione¹¹.

Le stesse terre basse dell'etiopico e decentrato Wälqayt, dette *māzäga*, sono storicamente inglobate nei rapporti di produzione dell'altopiano. Terre nere sfruttabili stagionalmente per le coltivazioni di sorgo, cotone, sesamo, interfaccia nello scambio economico con le regioni sudanesi, erano però ecologicamente vulnerabili e dipendenti dalla capacità dei distretti dell'altopiano di garantirne la forza demografica con il popolamento di coltivatori. I contadini locali vi scendevano stagionalmente, per la semina in luglio e per il raccolto tra dicembre e gennaio, in applicazione del principio *māhsid qeddemō*, «ha messo avanti il falchetto». I villaggi mandavano avanti almeno uno schiavo per impegnarvi un buon terreno¹². L'altopiano etiopico si collocava tra le organizzazioni sociali che non attivavano un processo di riproduzione interna dello stock schiavile, ma si alimentavano con un continuo prelievo dall'esterno, scaricando sulle più deboli società periferiche i costi della rigenerazione. Gli schiavi venivano o acquistati da mercanti e «imprenditori di frontiera», come diventò, nel tempo della *turkiyya*, Mekk Nemīr, o prelevati con razzie oltre il Tākäzze tra le genti *Kunama tika* e *Kunama barka*, per le quali la coltivazione del sorgo (*kunama kina*) era centrale dal punto di vista economico e sociale. Per circa 40 anni Nemīr e poi il figlio 'Umār, fuoriusciti da Šendi all'avvento dei turchi, dal *māzäga* che verrà conosciuto come Dār Nimr, avevano compiuto razzie verso il Sudan e, quando queste divennero più contrastate, verso l'area *kunama*. La gran parte dei seguaci discendenti del Mekk vennero infine dispersi, in parte sui mercati di schiavi di Qadāref, Sofi e Khartum, e i villaggi di nuovo abbandonati o depauperati. È probabile che nel periodo della *turkiyya* la tratta si intensificasse, così come la durezza

¹¹ Lenci, *Gli Habab d'Eritrea* cit., pp. 349-378.

¹² Ellero, *Il Uolcait*, cit.

del sistema di tassazioni, e certamente l'uso intensivo delle armi da fuoco indebolì ulteriormente le capacità di resistenza dei Kunama tika¹³. 'Alī Imām 'Abd Allah, ex soldato del Khalifa, ex prigioniero degli Italiani ad Agordat, attirando un eterogeneo seguito, nel 1901 fece di Noqāra, posto di dogana sempre lungo il bordo a sud del Tākāzze-Setit, la base per il controllo dei traffici, delle forniture di schiavi, di sementi e di mezzi di produzione agricola, pagando un tributo al Negus tramite i capi regionali, con incerte vicende¹⁴. Anche la sua figura è un esempio di questi alterni movimenti di contrazione e di ripopolamento e permette di spiegare lo spazio sociale occupato da una parte dell'*élite* con cui gli Italiani dopo il 1936 hanno a che fare nel Wälqayt, come dimostrano chiaramente le biografie dei capi contenute nelle relazioni politiche coloniali.

Le denominazioni usate nei mercati attestavano le origini differenziate della condizione schiavile per modalità di acquisizione o per appartenenza etno-geografica: *čareh*, *barya Takazzè*, *komò*, *koinà*, *širò*, *ullamo*, tutti termini capaci di alludere a variabili disposizioni fisiche e psichiche e a diverso valore di scambio. Nel periodo italiano vi erano insediati da tempo ex-schiavi di origine kunama, ormai emancipati, coltivatori adattati fisiologicamente e culturalmente alle terre basse, vincolati con il contratto detto *sisō* (un terzo) sotto il controllo di sorveglianti al servizio dei capi dei distretti alti del Wälqayt¹⁵. Le tradizioni attestano la capacità di piccoli imprenditori politici di rispondere ai peculiari bisogni di quest'area, garantendo sicurezza e manodopera alle coltivazioni. Questi stringono accordi politici e alleanze matrimoniali con l'*élite* locale, attirano come seguaci anche tigrini cristiani e formano nuovi villaggi. Questi villaggi e la loro popolazione composita sono una illustrazione esemplare della fluidità etnica dell'area, una «periferia inglobata» rispetto ai centri abissini, ma capace di gestire le relazioni con quelli sudanesi. Questi movimenti dimostrano come lo scambio

¹³ Dore, *Identity and Contemporary Representations* cit.

¹⁴ Peter Garretson, *Frontier Feudalism in Northwest Ethiopia: Shaykh al Imam 'Abd Allah of Nuqara, 1901-1923*, «The International Journal of African History», 15, 2, 1982, pp. 261-288.

¹⁵ Ellero, *Il Uolcāt*, cit.; Dore, *Micropolitica* cit., pp. 30-97.

politico e demografico tra il bassopiano e l'altopiano etiopico fosse attivo da tempo, in particolare come risposta ai periodi di crisi, e come le pendici o *māzāga* funzionassero, in definitiva, come una sorta di *buffer zone*, camera di compensazione anche capace di attivare trasformazione sociale e identitaria. Né il fiume Tākāzze (kunama *Tika*) né il Gash (kunama *Sona*) costituivano barriere insormontabili. Agli inizi del XX secolo la terra tra questi due fiumi era ormai quasi del tutto spopolata e i villaggi dei kunama tika svuotati dal susseguirsi delle razzie da quelle di Ubiē e figli nel 1853 a quelle di Alula nel 1887-89. La sponda destra del Tākāzze era rifugio di fuoriusciti e imprenditori dei “bordi” anche in periodo italiano¹⁶. La terra tra i due fiumi era storicamente vulnerabile e attraversabile: i Kunama ricordavano come ai tempi delle incursioni mahdiste, sul finire del 1896, i *darwiš* guidati da Ahmed Fadīl da Qadāref la risalirono verso est per poi puntare verso Nord, attraversando le aree kunama e nara per piegare infine verso l'Atbara. Il detto *Aluula masa* (la guerra di Alula), altro frammento di memoria storica interna, indica ancora oggi un periodo penoso e traumatico che non finisce mai.

Fino alle linee tracciate dai trattati coloniali secondo la logica binaria del “dentro o fuori”, i confini di cui qui si tratta sono “bordi”, rimangono terre di appartenenze sfumate e lealtà mutevoli, aree *fuzzy* dove si può essere “un po’ da una parte e un po’ dall'altra”, a seconda della capacità mobile e relativa dei centri di arrivarvi e dei locali di gestirne l'ambiguità. Per i capi etiopici il confine, in cui imporre tributi sui traffici, era fatto non di linee ma di “punti”, corrispondenti ai valichi o guadi, detti *kella* (porta) o *berri* (argento/denaro), o anche *ketri*, con il significato, anche nel Wālqayt, di passaggio obbligato, divisorio, ma anche di rapina con allusione all'ambiguità sociale del pedaggio, fluttuante tra legittimità e esercizio arbitrario della forza, e alla possibile presenza di banditi o di soldati. Governarne la posizione interstiziale, tenerne sotto controllo l'esposizione alla variabilità delle congiunture storiche e ambientali, ereditarne ed eventualmente ridefinirne circoscrizioni e confini, fu problema

¹⁶ Dore, *Micropolitica* cit.

storico che gli Italiani dovettero fronteggiare quando si trovarono a governare direttamente anche la nuova regione. Nei primi tre anni di dominio, secondo i rapporti, si segnalano attraverso il bordo occidentale esodi e rientri intermittenti da parte soprattutto di Sudanesi e di Tadrari, secondo un modello usuale per l'area¹⁷. In seguito, nel 1937 ad esempio, avevano lasciato la regione dei sudanesi «per le fraposte difficoltà di esportazione della valuta, per partecipare alla celebrazione del Ramadan e per l'inizio del raccolto di novembre della dura»¹⁸. Verso il Tadrari si trattava di governare il regime dei pascoli: la scarsità dei pascoli dell'altopiano spingeva gli allevatori tadrari a gennaio a scendere verso il fiume e oltre fino al Gash, entrando in conflitto con i pastori Beni 'Amer e per le stoppie con gli agricoltori kunama.

Gli stessi Tadrari o Tadrir rappresentano un caso esemplare dei rimescolamenti e ricomposizioni etniche del bassopiano occidentale eritreo e della striscia orientale sudanese che ingloba anche la regione del Taka e l'area di Qallabat, ma con un imput, l'adempimento di un dovere religioso, che anche quando rimane virtuale, comunque sacra intenzione e promessa di completamento per il futuro, ne fissa l'originalità. Essi fanno parte anche della storia dell'ampio network commerciale che insiste sulla carovaniere che da Massawa va a Kassala e da qui a Port Swakin e a Tokar, rete anche religiosa e capace di costruire fortune e prestigio di famiglie e di sheykh¹⁹. Il fine dello *hajj*, o grande pellegrinaggio, sostiene ed è sostenuto dai movimenti e dalla organizzazione di questa direttrice di traffici che connette gli spostamenti su lunga distanza dal Darfur, dal Bornu agli altri centri sudanesi come Qedāref, Sinnār, Mātāmma, Šendi e Khartum. Guida i loro itinerari, ma anche le loro soste e i loro insediamenti. Provenienti dall'Africa occidentale, i Tadrari erano significativamente classificati nei rapporti del Condo-

¹⁷ Guazzini, *Note per una ricerca sull'esodo come protesta anti-coloniale*, cit.

¹⁸ Istituto Agronomico italiano, Firenze, «Centro di documentazione», N. Biadene, Note sulla coltivazioni della bonifica di Tessenei Stagione 1932 1933, datt. SIA; sulla manodopera compaiono vari docc. tra cui i ff. 521 e 1908.

¹⁹ Jonathan Miran, *Citizens of the Red Sea. Cosmopolitan Society and Cultural Change in Massawa*, Bloomington, University Press, 2009.

minium anglo-egiziano o secondo le ragioni e origine del loro spostamento come *permanent pilgrims*, *western pilgrims*, o anche *western Africans* o con gli etnonimi *takari*, *fellata* (più generalizzanti) o più specifici come *ful*, *haussa*, *burna*²⁰(2). I Kunama li chiamano anche oggi *Takrure* o anche *attrebe*, meta-tesi da *atarba*, carovana, etnonimo che ne seleziona proprio il carattere di dislocamento, l'itinerare di lungo raggio. O anche li includono o nel termine inglobante *Šodane*, o li scompongono nelle diverse appartenenze come Haussa, Fulani, ecc...

In attesa di completare lo *hajj* erano una presenza caratterizzante l'area ormai da secoli. In passato erano stati capaci di essere attore politico e militare nelle regioni di confine: Takrir militarono sotto *sheykh* Miri che venne ucciso dagli Abissini nella battaglia di Walad Kaltabu nel 1838. Ma nuclei di Takruri si erano già fissati nel secolo XVIII nella valle del Kaza e diedero un appoggio alla spedizione del negus Jasu II nel 1746²¹. Nella colonia Eritrea, pur presenti anche a Massawa come manovali, stavano soprattutto al confine con il Sudan e l'Etiopia, intorno a Homera, 'Om Hager e Dukambya, un paese da loro fondato tra i Kunama secondo le tradizioni orali raccolte dagli Italiani. I capi takruri avevano un ruolo attivo sia nell'organigramma coloniale del Sudan orientale sia in Eritrea, ed erano attori importanti nell'Islām dell'area²². I Takruri erano orticoltori e manodopera salariata ricercata nella impresa agricola italiana di Tesseney in una difficile concorrenza con le migliori paghe negli schemi cotonieri della Gezira e di Kassala. Questi spostamenti stagionali come braccianti richiamavano anche i Kunama dei villaggi occidentali: questi paesani, dovendo rispondere anche ai ritmi dei lavori agricoli di villaggio per la coltivazione del sorgo e del miglio, non si prestavano però alle richieste di presenza continuativa degli imprenditori italiani che si rivolsero al sistema coloniale perché imponesse misure coatte.

²⁰ Si veda l'intestazione di numerosi file nel catalogo del Colonial Record Office, Khartum.

²¹ Cfr. *Annale regum 'Iyasu II et 'Iyo'as* (edizione e trad. a cura di Ignazio Guidi, CSCO 61, Aeth. 28 (1910), pp. 124, 126, 66 Aeth. 29 (1912), pp. 134, 136).

²² Ellero, *Il Uolcait*, cit.

Quando, intorno al 1916, gli Italiani iniziarono a disciplinare lo Hajj, furono i Takruri il problema maggiore. Se la loro disponibilità e duttilità come manodopera salariata era apprezzata tanto da costruire un marcatore etnico (“particolarmente adatti ai lavori manuali, limitati bisogni, indole mite”), e i conseguenti movimenti erano legali, il fatto che essi si considerassero “pellegrini permanenti” era una condizione che lo stato coloniale faticava a riconoscere e a controllare. Erano ormai iniziati i censimenti italiani e il movimento nel territorio doveva essere giustificato. Il pellegrinaggio deve essere a sua volta regolamentato e iscritto nella politica islamica coloniale, ma i Takruri viaggiavano senza documenti, impiegavano anni prima di arrivare a decidere l'imbarco, sfuggivano ai controlli e anche arrivati a Jeddah non si sentivano obbligati a registrarsi²³.

C'è almeno un'altra figura sociale nel bassopiano che contribuisce a definirne i contorni, a far circolare, insieme con i prodotti di scambio, rappresentazioni di spazi e genti. I mercanti *gaberti* (etiopici islamizzati) e *šille* (Beni 'Amer), takruri e talvolta jemeniti avevano una funzione connettiva tra l'Wālqayt, i centri sudanesi e fino al bacino del Barka, dove passava la linea carovaniera che dal Sahel portava a Kassala. Questi piccoli mercanti erano capaci di garantire le connessioni brevi con le reti commerciali a lunga distanza ed erano stati coinvolti anche nella tratta schiavile con il Bāgemeder, Gondār, fino alle regioni del sud-ovest etiopico. Concedevano anche prestiti ai contadini kunama lungo il Gash con pratiche che le autorità coloniali consideravano usuraie e ne rilevavano i prodotti; un modo complementare di vincolarli a sé per l'anno successivo era la pratica delle scommesse, che gli anziani kunama ancora ricordano. A questi agenti islamizzati dobbiamo aggiungere anche i modi di percorrere il territorio a fini di esplicito proselitismo e di offerte di protezione simbolica di religiosi islamici o della famiglia 'Ad Sheykh o dei Mirghani della Khatmiyya. La loro autonoma mobilità in periodo coloniale doveva stabilire media-

²³ Massimo Zaccaria, *Lo spazio dei credenti e i confini della colonia. Il pellegrinaggio a Mecca e il colonialismo italiano*, in Dirar, Palma, Triulzi, Volterra (a cura di), *Colonia e post-colonia come spazi diasporici*, cit., pp. 163-186.

zioni e compromessi con i funzionari italiani, che, interessati a considerare i religiosi islamici, soprattutto della Mirghaniyya, come fattore di stabilità nel bassopiano occidentale, cercarono di fissarne il centro a Kärän e di registrarne i movimenti, dovendo scontare dal momento della fondazione della missione cattolica nel 1912 l'avversità dei Cappuccini e le loro richieste di limitarne il raggio di azione²⁴.

5. *Intermediari, capi e imprenditori politici*

Gli itinerari di ricognizione del periodo coloniale sono rivelatori dei sistemi di etno-classificazioni pre-esistenti e insieme vi imprimono le proprie finalità e li manipolano. Sul territorio attraversato proiettano un programma, sia pure in fieri e rettificabile, di organizzazione e dominio, lo esteriorizzano e congelano nelle cartografie speditive e dimostrative. Si percorre con una griglia mentale utilitaria, che non esclude la passione conoscitiva, il gioco intellettuale delle comparazioni e le metodologie di rilevazione e i dati che si raccolgono confermano o modificano il progetto iniziale. La ricognizione ufficiale del 1902, che fonda l'appropriazione della parte meridionale del bassopiano occidentale eritreo, in concomitanza con i trattati sui confini con il Sudan anglo-egiziano e con l'Etiopia, è la spedizione del primo governatore civile della colonia Eritrea, Ferdinando Martini. Il procedere della ricognizione con le sue pratiche conoscitive, dalla fotografia alle misure topografiche, al riconoscimento del regime delle acque, dalle distanze alla registrazione toponomastica, l'esibizione della forza con la propria scorta armata, l'attivazione di intermediari come guide e come interpreti, segna simbolicamente il nuovo statuto politico del territorio dinanzi agli abitanti, introduce altri agenti e nuove ragioni di mobilità. I funzionari italiani scrivono nei propri rapporti come i religiosi

²⁴ L'Archivio generale della congregazione Cappuccini FFMM. si trova presso il Collegio S. Lorenzo di Roma. Sui missionari svedesi ho consultato gli archivi: Stockolm Stadsarkiv, «Evangeliska Fosterlands Stiftelsen Arkiv» (EFS) e a Uppsala la «Gustav Arén Collection», presso l'archivio della Svenska kyrkan (cfr. Dore, 'Chi non ha una parente Andinna?' cit., per una dettagliata descrizione).

Mirghani attraversassero negli stessi anni quei luoghi, dispensando benedizioni ed amuleti protettivi e chiedendo donazioni, e pretendessero con questo itinerare di affermarvi la propria supremazia spirituale e li dichiarassero territorio islamizzato. Lo stesso itinerario Martini usava una procedura simile a quella rimproverata agli esponenti della confraternita, comunicando ai villaggi kunama che il territorio aveva un nuovo controllo politico, che essi diventavano i suoi sudditi e in seguito lo avrebbe marcato con segni architettonici decisi, come fortini e edifici, e con una rete di carovaniere.

Un'ulteriore forma importante di spostamento attivata in periodo coloniale italiano fu il reclutamento nelle Bande e tra gli ascari: lo stesso Pollera aveva costituito la Banda cammellieri kunama, mentre altre bande, armate o no, erano affidate ai capi al servizio della Residenza e del Commissariato. Il reclutamento tra gli ascari che progressivamente coinvolge anche i Kunama fu anche occasione di dislocamenti più consistenti fino al picco di assenze dai villaggi a causa della mobilitazione per la guerra all'Etiopia nel 1935, e allargò l'esperienza conoscitiva di questi individui che diventò al rientro oggetto di una oralità condivisa, i cui echi ancora oggi sono nel deposito della memoria storica di questo popolo. Nei dati di censimento del 1937 il numero di maschi kunama assenti è, infatti, altissimo²⁵. È evidente che, come con gli ascari e i na'ib di Massawa, gli Italiani devono iniziare con figure già in relazione con i turchi o con i capi tigrinofoni a sud dello Širē, perché hanno intraprendenza, conoscenza del territorio e tecniche, sia pure da riconvertire alle nuove finalità coloniali. Alcuni personaggi che compaiono negli archivi permettono di ricostruire dei profili biografici che si definiscono proprio nelle esperienze di mobilità sociale e territoriale.

Nel loro affacciarsi sul bassopiano occidentale, gli Italiani dovettero studiare il sistema di tassazione dei turco-egiziani, che convocavano un capo, identificato come autorevole, gli annunciavano l'ammontare da riscuotere e la scadenza per la consegna; questi ritornava al suo paese, convocava a sua volta

²⁵ Vinigi L. Grottanelli, Claudia Massari, *Missione di studio al Lago Tana, I Baria, i Cunama e i Beni 'Amer*, Roma, Reale Accademia d'Italia, 1943, vol. VI.

i notabili, ripartiva il carico e alla fine riportava il tributo e aveva una quota dagli Egiziani. Per le tribù più lontane, come i Kunama, gli Italiani si avvalevano di mediatori come gli Algeden e Sabderat²⁶. Il ruolo politico di intermediazione giocato con un potere, in questa posizione di bordo, può servire per creare opportunità ai propri discendenti uterini nel caso dei Kunama o anche paterni, nel caso dei Nara islamizzati. Per fare solo un esempio, uno dei capi attratti dagli Italiani all'inizio fu Arei Šafal. Questi era discendente di Sayd Cacascì [Karkaši], originario del paese misto di Bakom, era stato razzato da piccolo, portato nell'Hamāsen, venduto poi a Massawa, dove era stato muratore; riscattatosi, ritornò tra i Nara, dove, riconosciuto dai parenti, fu incaricato dalla guarnigione turca di Amideb di trattare con i Kunama²⁷. Secondo la memoria orale kunama a lui è attribuita la colpa delle razzie subite dai Kunama che lo denunciarono, costringendolo a rifugiarsi temporaneamente nel Tigrāy. Sarebbe morto negli scontri con gli Algeden, fuggendo per Gega o Awgana verso Kona, in un conflitto che decretò lo svuotamento di un distretto come Alummu e la fuoriuscita dei paesani.

Ovviamente non tutte le carriere di capi sono esito di dislocamento, ma anche quelli che non sono andati fuori (o forzosamente prelevati) si formano in questi decenni di attraversamenti e sconvolgimenti più intensi che in passato. Nella prima fase di dominio italiano e nella innovazione dei ruoli politici innescata dagli Italiani, ad esempio, ebbero un ruolo importante tra i capi kunama Duman Taso di Alummu e Kasa Marda di Oganna, che venne nominato "capo dei capi". Ufficialmente indifferente alla ripartizione locale dei poteri (comunque androcentrica), il potere italiano tentò di individuare i capi sulla base del prestigio interno e della potenziale lealtà, con una riduzione della articolazione dell'autorità politico-religiosa, che si inserì nella sperimentazione già indotta dai turchi. Appartenente alla generazione successiva, il kunama Badume Kaso era nato a Kulluku sul Gash intorno al

²⁶ *Modo di imposizione adottato dagli Egiziani*, «Carte Gandolfi», Biblioteca Archiginnasio, Bologna.

²⁷ Alberto Pollera, *I Baria e i Cunama*, Roma, Corpo di Stato Maggiore, 1913, p. 43.

1889 da Šaffal Ašadu, da fuoriusciti di Kona, frazione del paese marda Gega, arrivati per una razzia degli Algeden. Badume Kaso venne fatto studiare e giovanissimo fu arruolato nel Corpo truppe coloniali nel 1905, durante la residenza di Alberto Pollera. Congedato nel 1911, diventò interprete presso la Residenza di Barentù fino al 1933, quando fu spostato a Tesseney. Nello stesso periodo, secondo una combinazione di piccole risorse, è sorvegliante alla costruzione delle strade Agordat-Tarkina-Barentù e Barentù-Sosona-Tole-Morkitì, come intermediario nel reclutamento della mano d'opera kunama, e dunque anche mediatore nel nuovo disciplinamento dei corpi e dell'habitus psicofisico del lavoro agricolo indigeno. La sua posizione gli permise di collocare anche i suoi figli (o anche i nipoti uterini?) nel sistema coloniale. Anche lui come il nara Mohammed Arei aveva uno dei migliori orti sul torrente May Tsada, così come altri capi, Khalifa Idris Kalbay e Gärämaryam Dästu e Ali Murad. Queste concessioni indicano gli interstizi utilizzabili e i legami materiali che si costruivano tra i capi e gli Italiani: anche così si formava la nuova leadership subordinata e la nuova Barentù si affermava come centro di gravità coloniale a Sud di Agordat, ristrutturando la rete territoriale.

Come Mohammed Aroda, capo degli 'Ad 'Omar a Biša, o 'Abd Allah Nur degli Algeden, Arei Agaba, capo nara hegir, entrò già nel 1894 nell'orbita di Baratieri, che intendeva influenzare anche i capi kunama, coinvolgimento essenziale per fronteggiare i *darwish* di Qedāref a Tomat sulla confluenza del Setit e verso Selest Logodat. Le ambizioni di Arei di acquisire il controllo subordinato dell'area si scontrarono, però, con le resistenze e diffidenze dei kunama tawda e aymasa, di Selest logodat, e anche dei distretti di Gega e Alumbu. Un altro dei piccoli imprenditori dell'area, Gäbret Omar, era stato probabilmente un ex schiavo che aveva guidato le razzie al servizio dei capi dell' 'Addi Abō, da May Darō sul Mareb fino ai Marda di Samero e ai Nara. Secondo i primi rapporti coloniali, era classificato come "nativo dei Baria da genitori schiavi del re Giovanni"; era stato a Dogali con Aluula, e aveva poi partecipato alle sue razzie, distinguendosi per la sua ferocia e lasciando una cattiva memoria di sé tra i kunama. Era proveniente dalla area mista nara e kunama,

parente matrilineo della moglie di Duman Taso, ma in concorrenza e diviso da inimicizia nei confronti di questi. Entrato al servizio degli Italiani, con la sua banda di kunama accompagnò Martini nella perlustrazione del 1902, affiancando il concorrente Arei Agaba²⁸. Caduto in disgrazia, venne arrestato “da una colonna volante di truppe indigene del presidio di Keren”, e poi condannato alla relegazione²⁹. Anche la sua biografia dimostra come la schiavitù fosse sì causa di allontanamento e di desocializzazione, ma anche occasione di acquisizione di esperienze e competenze da sfruttare in caso di emancipazione e di rientro.

6. Ordine e mobilità coloniali

A partire dalla seconda decade del secolo scorso sono attivati piccoli *resettlement*, in nome dell'ordine coloniale. Invocando queste ragioni, i funzionari finivano per rubricare come “ozio e vagabondaggio” anche gli spostamenti temporanei di varia natura, così come “contrabbando” i piccoli commerci divenuti illegali con l'istituzione della frontiera statuale. Dinanzi alla mobilità che portava fuori dei villaggi per diversi giorni il gruppo di iniziati, per cautelarsi rispetto a eventuali atti di sangue e di abigeato, essi imposero che gli anziani, tutori del periodo di iniziazione, lasciassero alla Residenza i nomi degli iniziandi e la loro paternità, in questo caso imponendo la propria logica parentale su un sistema a discendenza matrilineare. Uccidere uno straniero non era reato per i kunama: era solo un problema di opportunità e di calcolo delle forze e delle reazioni possibili di ritorsione. Dal punto di vista italiano si trattava di proibire ciò che veniva categorizzato come “banditismo di strada”, come assalti a piccoli mercanti, e di sconsigliare razzie e furti di bestiame, che ovviamente i kunama consideravano legittimi perché esercitati all'esterno e verso nemici, principalmente verso i Beni “Amer,

²⁸ Pollera, *I Baria e i Cunama*, cit. pp. 48-52; Corrado Zoli, *Cronache Etiopiche*, Roma, Sindacato Arti grafiche, 1930, pp. 276-277.

²⁹ Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana (ASMAI), *Eritrea*, 12/4, fasc. 35, lettera da Comando superiore d'Africa a M.E., Massaua, 26 febbraio 1890, cit. in Marco Lenci, *Prove di repressione. Deportati eritrei in Italia (1886-1893)*, «Africa», 58, 1, 2003, pp. 1-34.

ma anche verso i tigrini delle regioni d'altopiano. Per i kunama l'abigeato e le razzie erano ragione legittima di percorrenza del territorio, come vere e proprie spedizioni di guerra (*máása*), se condotte da gruppi consistenti e con il consenso politico degli anziani. I maschi adulti che ritornavano dalla spedizione erano detti *kawena anane* perché era loro riconosciuto il diritto di cantar la vanteria e ballare *kawena*, la danza di guerra.

L'imposizione dei nomi ai nuovi nati, luogo di esercizio anche estetico, indica proprio la centralità di queste pratiche¹: attribuire il nome Naati, ad esempio, alludeva a un ascendente abile ladro di dromedari, Asubab indicava la razzia di bestiame nemico mentre si sta abbeverando, Ajiwar l'attaccare il bestiame nemico che dorme nel recinto di notte. *Baadáa* indicava l'avventurarsi nella campagna disabitata e lontana, lo spazio aperto e insicuro in cui un gruppo di *anfure*, giovani maschi, poteva fare esercizio di abilità e di coraggio (*abaña*): proprio quegli spazi che i coloniali volevano controllare e nei quali intendevano regolare la mobilità. La pratica interna, come intuivano pragmaticamente i coloniali, implicava la costruzione di valori, il completamento di una persona, produceva distinzione sociale tra chi l'ha compiuta e chi no e dunque non era facile da controllare o sradicare. Pollera segnalava che i giovani tendevano volentieri a sfuggire al controllo degli anziani e dunque ne ledevano le prerogative di controllo delle relazioni politiche esterne. La tensione tra cadetti e anziani sulla decisione di fare o no una razzia era una contraddizione inter-generazionale sulla gestione della violenza, sulla opportunità di esercitarla e sulle sue conseguenze, sulla valutazione dei rapporti di forza anche in base alla memoria sociale del passato, e sui problemi posti dal nuovo contesto coloniale. Dunque, anche questa sfera di possibili movimenti, sia pure di natura temporanea e straordinaria, e di attraversamenti diveniva campo di resistenze, ma anche di negoziazioni tra i Kunama e il potere coloniale.

Costruire una società colonizzata significa richiamare anche altri attori sociali nella scena. I Cappuccini italiani, dopo il primo difficile periodo di acclimatamento, iniziato con la fondazione della Missione cattolica nel 1912, si insediarono con una strategia estensiva e reclutarono dei ragazzi, specie dopo

che, negli anni '20 e '30, il sistema scolastico venne progressivamente trasferito dai luterani svedesi sotto il controllo dei cattolici. Alcuni giovani kunama furono raccolti nella scuola di Barentù o mandati come seminaristi a Kärän: è la storia di un difficile reclutamento, e i registri, infatti, testimoniano di fughe ripetute e reclami dei parenti. Le distanze erano accompagnate da regole di segregazione che impedivano ai famigliari le visite e queste assenze apparivano pericolosamente vicine a una desocializzazione, come quelle in passato sperimentate per rapimento e riduzione in schiavitù dei propri giovani membri. I costi affettivi e sociali dell'allontanamento rendevano problematica la comprensione e accettazione del senso di queste assenze³⁰. Anche gli svedesi che avevano ristabilito la propria presenza, già nel 1898 nei villaggi di Kulluku e poi di Awsa Konomo Ašošī, formavano dei catechisti che potevano spostarsi per frequentare le assemblee della congregazione nelle stazioni dell'altopiano e sperimentare nuove forme di mobilità e conoscenza di territori e genti.

Anche le punizioni di relegazione che gli Italiani applicarono dovevano essere interpretate nella loro natura e ripercussioni per i villaggi e i matrignaggi: erano distacchi su lunga distanza, a Assab o Nokra, e provocavano assenze che dovevano essere metabolizzate dai locali. Come anche i convertiti ad altra religione – e se ne aveva esperienza anche con gli islamizzati – ponevano problemi in relazione ai diritti di successione o trasmissione di cariche. Gli anziani affrontavano il problema per analogia con altre variazioni di identità o di attraversamenti di confini. I convertiti, se si erano volontariamente stabiliti presso altra gente, venivano assimilati agli assenti o per propria volontà o perché ridotti in schiavitù e l'eredità eventuale andava a chi aveva titolo a succedere in linea materna, almeno fino a quando l'assente non fosse ritornato stabilmente. Se si stabilivano nel proprio paese, pur convertiti, erano soggetti alle regole consuetudinarie di successione seguendo la matrilinearità. Vecchie e nuove ragioni di assenza e di cambiamento identitario dovevano essere controllate dal diritto consuetudinario, ma questo doveva

³⁰ Archivio del Vicariato Apostolico di Asmara, *Cronaca di Barentù*.

ormai misurarsi con il diritto dei colonizzatori, che nel primo periodo, almeno con Alberto Pollera, seguì l'opinione che allontanarsi da queste norme in uso avrebbe danneggiato i legittimi eredi e la tenuta dell'intera comunità. Ci sono poi altri fenomeni di mobilità interna che attivavano fissioni di villaggi, o per ragioni demografiche, o per evitazioni in conseguenza di maledizioni o di eventi nefasti. Se i razziatori ammazzavano uno in un villaggio, per *kokoba*, cioè per spargimento di sangue avvenuto, si decideva di spostare un villaggio; per non farsi seguire dalla sfortuna, solo dopo che era stato purificato (*košinga*) si poteva ritornare. Anche i bandi individuali decretati in genere per accusa di stregoneria creavano assenze e dislocamenti. La riduzione in schiavitù e il successivo rientro potevano anche portare a nuovi segmenti di lignaggio il cui nome trascinava nella memoria sociale il ricordo del dislocamento forzato come nel caso del matrilineaggio *agartakara*.

Antonio M. Morone¹

Amministrazione, confini e mobilità nello spazio coloniale italiano: il caso della Somalia

1. *Premessa*

Il colonialismo italiano si contraddistinse per una pratica amministrativa improntata a una gestione ibrida e pragmatica dell'oltremare. Il caso della colonia somala, pur rappresentando quello più periferico, è non di meno rivelatore di logiche e prassi comuni anche alle altre colonie con la peculiarità di essere l'unico possedimento italiano dove si sperimentò formalmente la formula del dominio indiretto attraverso i due protettorati di Obbia (Hoby) e Migiurtinia (Majeerteen). Se il primo colonialismo italiano cercò di assimilare i sudditi, pur nei limiti di una politica incostante, a tratti contraddittoria, il fascismo perseguì piuttosto la loro collaborazione, distanziandoli fisicamente e temporalmente dai colonizzatori. Nella visione statica dell'oltremare fascista non si prevedeva alcun significativo processo di africanizzazione delle istituzioni coloniali, ovvero di immissione di personale autoctono nei ruoli dell'amministrazione. In realtà tanto il colonialismo liberale quanto quello fascista non poté mai fare a meno di ricorrere ai cosiddetti capi stipendiati, categoria tanto generica quanto varia nella sua concreta definizione, che realizzò, al di là dell'alternativa tutta teorica tra assimilazione o collaborazione, una cooptazione dei somali nella gestione delle colonie.

¹ Docente di Politica e società coloniali e postcoloniali, Università di Pavia.

La politica dei capi fu un processo di legittimazione del nuovo ordine coloniale agli occhi dei sudditi che passò per la manipolazione delle gerarchie esistenti o più spesso per il riconoscimento di nuovi capi e di nuovi istituti giuridici. Ben sapendo che la teorica distinzione tra un'amministrazione diretta o indiretta si appunta «sul grado di controllo» del potere coloniale a prescindere da caratteristiche riconoscibili a priori, «le vecchie istituzioni servirono nuovi propositi, i simboli furono reinterpretati e gli attori ricollocati»¹: la politica dei capi finì così per rappresentare il tratto distintivo del caso italiano, distinguendolo dal modello dell'amministrazione indiretta anglosassone. Il riconoscimento dell'autorità pre-coloniale fu sempre intermediato da un rapporto diretto tra funzionario nazionale e un intermediario somalo, risolvendosi in un modello ibrido. In un tale contesto i somali coinvolti nella gestione del potere coloniale sperimentarono processi di ridefinizione del loro status nello spazio fisico e sociale. Tuttavia la specialità italiana di cercare i collaboratori più fidati tra le élite tradizionali piuttosto che tra gli évolués conferì alla decolonizzazione dei possedimenti italiani una portata conservatrice e fece da contrappeso a quelle modificazioni sociali e a quei processi di modernizzazione che il colonialismo italiano innescò nelle società africane in modo simile ad altri colonialismi europei.

2. *Amministrare la colonia*

I primissimi tentativi di governare l'oltremare, rivoluzionando l'ordine delle società colonizzate, furono indeboliti da un'amministrazione affidata a funzionari governativi senza alcuna partecipazione dei colonizzati e definitivamente compromessi dall'investitura dei capi quali garanti per la conquista di un territorio sostanzialmente sconosciuto. La dissociazione dell'assimilazione dal dominio diretto impose pragmaticamente il ricorso a elementi di amministrazione indiretta e a una pratica amministrativa ibrida. Il modello italiano accostò alla razionalità del trapianto istituzionale la "politica dei capi": il compromesso stava nell'anteporre i funzionari coloniali ai capi, riconosciuti solo quali strumenti dell'ordine coloniale di dominio diretto,

invece di renderli soggetti amministrativi autonomi e muniti di un consenso verso il basso come avrebbe voluto un ricorso più ortodosso al modello anglosassone del dominio indiretto.

La primissima penetrazione coloniale lungo la costa dell'Oceano indiano si differenziò da quella lungo le coste del Mar Rosso per essere «più vicina al modello britannico» dell'*indirect rule*². Dagli esperimenti fallimentari delle compagnie a Carta alla sistemazione definitiva della colonia con la Legge 5 aprile 1908 che disponeva l'amministrazione diretta sulla Somalia meridionale e quella indiretta sui protettorati settentrionali di Obbia e Migiurtinia, l'autorità italiana fu evanescente e si affrettò a riconoscere che i somali sarebbero stati «governati dal diritto consuetudinario»³ e da «capi stipendiati»⁴. Riferendosi ai gruppi, la politica coloniale mirava a «rendere più forte e indiscusso il principio di autorità [...] e più limitata la sfera della libera attività individuale»⁵, da cui discese anche il ricorso al Tribunale dell'indigenato⁶. L'introduzione nel 1909 di un commissariato per il sultanato di Hobyo sotto la direzione di un residente italiano e l'estensione di tale regime nel 1919 al sultanato di Majeerteen non mutarono significativamente il panorama di una gestione del tutto indiretta fino all'occupazione fascista del 1925,

² Federico Battera, *Modelli di leadership nel Corno d'Africa: il caso somalo dei Migiurtini nella sua evoluzione storica*, in Elisabetta Grande (a cura di), *Modelli autoctoni e modelli d'importazione nei sistemi giuridici del Corno d'Africa*, Torino, L'Harmattan Italia, 1995, p. 176. Anche per autori coloniali coevi l'intento del dominio italiano in Somalia era indiretto, «dissociando le fazioni ostili e [...] sottomettendo numerose cabile»; «Con un'oculata investitura o riconoscimento di poteri ai capi e mediante adeguate ricompense [si può ottenere] la pacificazione competa delle zone dissidenti». Le citazioni si trovano rispettivamente in Raffaele Ciasca, *Storia coloniale dell'Italia contemporanea. Da Assab all'impero*, Milano, Hoepli, 1938, p. 281 e Renzo Sertoli Salis, *Storia e politica coloniale italiana*, Messina-Milano, Principato, 1936, p. 13.

³ Mahmood Mamdani, *Citizen and Subject* cit., p. 114.

⁴ Battera, *Modelli di leadership nel Corno d'Africa* cit., p. 176.

⁵ Ciasca, *Storia coloniale* cit., p. 438.

⁶ Il tribunale aveva una natura giurisdizionale «eccezionale, di natura essenzialmente politica» ed era presieduto dal residente o comandante di presidio che comminavano pene collettive quali l'internamento, la confisca e la contribuzione collettiva, sovrapponendosi al sistema consuetudinario somalo del pagamento del prezzo del sangue (*dijah*) (Giacomo De Martino, *La Somalia nei tre anni del mio governo*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1912, p. 96). De Martino fu amministratore della colonia somala dall'aprile 1910 al settembre 1916.

perché questi funzionari operarono in una sostanziale emarginazione⁷. In Somalia emerse un modello ibrido che, seppur con una direzione inversa a quella eritrea, accostava progressivamente all'amministrazione indiretta elementi di dominio diretto: in ogni caso anche lungo le coste dell'Oceano indiano i capi furono una costante del dominio italiano.

Con l'avvento del fascismo, l'aspirazione al conseguimento di un dominio diretto venne rinnovata con forza e coerentemente «all'orientamento ideologico totalitario» del nuovo regime⁸. Fu così che la politica coloniale fascista tentò di «minare l'autorità dei capi autoctoni, accrescendo la loro subordinazione al potere bianco»⁹. La conquista o riconquista delle colonie non passò però per un altrettanto rinnovato slancio verso l'assimilazione: il dominio diretto tornò a essere abbinato al mero assoggettamento in combinazione a una forte componente discriminatoria, dimostrandosi nel tempo fallimentare e impraticabile. Il quadrunviro De Vecchi instaurò un regime fortemente centralizzato e burocratizzato con al centro il governatore, imponendo una più diretta sottomissione dei capi ed elders comprati o costretti con la forza delle armi e delle punizioni collettive: «I capi avevano un potere esclusivamente consultivo o più spesso operarono quali meri strumenti di direttive e istruzioni» provenienti dal potere coloniale¹⁰. Nei protettorati settentrionali, l'imposizione del governo diretto significò la drastica interruzione di quel processo di formazione dinastica che pur ambigualmente il governo indiretto aveva sollecitato¹¹. Con la costituzione infine nel 1936 dell'Africa orientale italiana (AOI), la colonia somala con l'aggiunta corposa dei territori dell'Ogaden e dell'Haud entrò in un nuovo assetto amministrativo fondato su criteri di

⁷ Battera, *Modelli di leadership nel Corno d'Africa* cit., p. 177.

⁸ Luigi Goglia, *Sulla politica coloniale fascista*, «Storia contemporanea», 19, 1, 1988, p. 43.

⁹ Nicola Labanca, *Politica e amministrazione coloniali dal 1922 al 1934*, in Enzo Collotti (a cura di), *Fascismo e politica di potenza*, Firenze, La Nuova Italia, 2000, p. 126.

¹⁰ Ioan M. Lewis, *A Modern History of the Somali. Revised, Updated & Expanded*, Oxford, J. Currey, 2002, p. 98. Così anche Robert H. Hess, *Italian Colonialism in Somalia*, Chicago, The University of Chicago Press, 1966, p. 160.

¹¹ Battera, *Modelli di leadership nel Corno d'Africa* cit., p. 182.

“razionalità” etnico-linguistica, dove i vari intermediari regionali continuarono a rivestire un ruolo fondamentale ai fini del dominio coloniale.

Nel complesso il fascismo concepì la soggezione dei sudditi coloniali in una prospettiva di separatezza fisica e immobilità temporale che abbandonava definitivamente l'idea liberale di una progressiva civilizzazione dei colonizzati attraverso l'assimilazione, rivelando uno stridente anacronismo in comparazione con le altre colonie europee dove negli anni Trenta si iniziava a programmare l'autonomia dei colonizzati. Nel 1937 era stato un famoso antropologo ad attaccare l'assimilation francese perché minava alle fondamenta «la conservazione e l'ascesa della nostra civiltà»¹², mentre l'anno successivo fu un affermato giurista a definire la collaborazione «uno degli scopi e delle caratteristiche del nostro sistema di colonizzazione»¹³. Il consenso dei sudditi fu ricercato allora tramite il Partito fascista, che «si impegnò a fondo nella proclamazione e nella pratica del dominio diretto» e organizzò l'irreggimentazione delle società colonizzate attorno alle sue estensioni oltremare, come nel caso delle associazioni giovanili dell'AOI¹⁴. Tuttavia anche per quei gruppi o segmenti delle società colonizzate maggiormente favoriti dal regime vi fu una sostanziale discriminazione razziale che a partire dal 1937 fu istituzionalizzata con l'introduzione – in modo «atipico nel contesto internazionale»¹⁵ – di sanzioni penali che «andavano al di là di ogni razzismo coloniale fatto di pregiudizi, comportamenti e ideologie»¹⁶. L'eventuale collaborazione dei singoli e là dove possibile la sostituzione dei sudditi con i coloni provenienti dalla madrepatria non annullarono mai completamente il rapporto controverso con i capi. L'ordine fascista non fu mai,

¹² Lidio Cipriani, *Politica demografica in Francia e altrove*, «Gerarchia», 12, 1937, p. 836.

¹³ Gaspare Ambrosini, *Impero d'Etiopia (dell'AOI)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1938.

¹⁴ Labanca, *Oltremare* cit., p. 352. Per una scarsa rilevanza dell'attività del Partito nazionale fascista in colonia, «non oltre il mero supporto agli organi statali», è invece Carlo Ghisalberti, *Per una storia delle istituzioni coloniali italiane*, in *Fonti e problemi* cit., p. 404.

¹⁵ Barrera, *Sessualità e segregazione nelle terre dell'Impero*, cit., p. 406.

¹⁶ Labanca, *Oltremare* cit., p. 356.

al pari di ogni altro colonialismo europeo, «egemonico», con la conseguente necessità di cercare e guadagnare «consenso»¹⁷. I capi persero così in riconoscimento durante il fascismo, ma il colonialismo italiano non poté mai privarsene fino in fondo se non al prezzo dell'eccezione permanente della guerra coloniale.

3. *Costruire lo spazio*

La rimodulazione dello spazio attraverso il dominio coloniale passò tanto per l'imposizione di confini amministrativi o internazionali che furono portatori di identità e appartenenza, quanto per la ridefinizione dei nodi politici, commerciali e culturali che definivano la fisionomia di intere regioni. In un contesto precedente alla conquista italiana dove l'autorità irradiava da punti nodali, quali città e snodi commerciali, i confini coloniali come altrove in Africa erano «relativamente senza senso o se non altro altamente porosi» in relazione alle forze umane al lavoro sul campo e all'interazione tra individui che «erano ufficialmente 'stranieri', ma appartenevano al medesimo gruppo»¹⁸. D'altra parte la negoziazione dei confini tra le potenze europee e nel caso specialissimo della Somalia tra l'Italia e l'impero etio-pico non avvenne sul nulla, ma «con il concorso attivo anche dei protagonisti africani» che operavano sul campo ed erano il prodotto di una storia loro propria¹⁹. Non di meno l'imposizione dei confini portò a una costruzione attraverso il confine di appartenenze differenti e come nel resto del continente «si inserì spesso in conflitti o contrapposizioni precedenti»²⁰: il popolamento di lungo periodo della penisola da parte di genti somalofone in diverse ondate migratorie sospinse progressivamente

¹⁷ Nicholas B. Dirks, *Introduction*, in Id. (a cura di), *Colonialism and Culture*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1992, p. 7.

¹⁸ Paul D. Williams, *State Failure in Africa: Causes, Consequences and Responses*, in *Africa South of the Sahara*, London, Europe Publ. Ltd., 2008, p. 28.

¹⁹ Pierluigi Valsecchi, *Di storia, politica e altro. Note al confine*, in Id. (a cura di), *Africa tra Stato e società. Scritti in omaggio a Giampaolo Calchi Novati*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 157.

²⁰ Bill Freund, *The Making of Contemporary Africa. The Development of African Society Since 1800*, London, MacMillan, 1998, p. 128.

gli oromo a spostarsi verso l'altopiano etiopico attraverso una dinamica che non ha mai propriamente avuto termine.

Il confine diventa spazio di interazione culturale e sociale e comporta una rinegoziazione dell'identità singole o di gruppo: «È il confine etnico che definisce il gruppo e non il materiale culturale che esso racchiude»²¹. La politica e la società coloniali si combinarono nella costruzione dei confini regionali con l'organizzazione interna delle colonie in circoscrizioni territoriali. I commissariati regionali e a scendere le residenze e le vice-residenze sovrapposero uno spazio nuovo a quello proprio delle società colonizzate, generando una territorializzazione spesso problematica in rapporto o meno con le autorità africane. Al processo di centralizzazione unitaria verso l'esterno si combinò una logica interna di decentramento funzionale e spaziale. Un tale duplice moto mette in stretta combinazione le logiche di confine o delle regioni di confine con quelle dei nodi regionali ridefiniti attraverso un progetto coloniale che spesso tentava una semplificazione della complessità sociale esistente senza riuscirvi necessariamente o facilmente. Le analisi prodotte dai Border Studies si complicano così attraverso un approccio che indaga l'esistenza di nodi e reti di interazione capaci di costituire «regioni funzionali» nel senso di regioni la cui esistenza storica è determinata dall'interazione delle persone²². L'occupazione italiana non plasmò solo nuovi confini, ma portò anche alla costruzione di nodi economici e politici, alternativi che complicarono le relazioni tra centri e periferie pre-esistenti attraverso la strutturazione di nuovi ambiti regionali.

Oltre la forza militare e al di là degli strumenti messi a disposizione dalla geografia, fu «il sapere etnografico a ricoprire un ruolo fondamentale nella costruzione dello stato coloniale» e di conseguenza a creare lo spazio in colonia²³. Grazie agli strumenti

²¹ Fredrik Barth, *Introduction*, in Id. (a cura di), *Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference*, London, Allen Unwin, 1969, p. 15.

²² Allen M. Howard, *Nodes, Networks, Landscape, and Regions: Reding the Social History of Tropical Africa, 1700s-1920*, in Id., Richard M. Shain (a cura di), *The Spatial Factor in African History. The Relationship of the Social, Material and Perceptual*, Leiden, Brill, 2005, pp. 21-140.

²³ Helen Tilley, *Introduction: Africa, Imperialism and Anthropology*, in Ead., Robert. J. Gordon, *Ordering Africa. Anthropology, European Imperialism, and the Politics of Knowledge*, Manchester, Manchester University Press, 2007, p. 7.

messi a disposizione dall'etnografia e dall'antropologia, i funzionari più preparati abbinarono la ricerca più o meno scientifica con un'esigenza di controllo sociale oltre che politico, risultando intellettuali organici alla burocrazia coloniale²⁴. Il dominio coloniale fu in effetti e prima di tutto «un progetto culturale di controllo: il sapere coloniale rese possibile la conquista coloniale e fu allo stesso tempo un suo prodotto»²⁵. Agli esordi dell'espansione coloniale, erano «pochi gli antropologi accreditati [...] disposti a offrire le loro competenze per lo studio dei nuovi territori conquistati»²⁶, ma la saldatura tra antropologia fisica e colonialismo si realizzò con il fascismo durante gli anni Trenta. Le conoscenze antropologiche ed etnografiche furono impiegate nella politica del divide et impera e poi nell'attuazione «deterministica» delle leggi razziali, sulla base di un disegno inteso alla promozione delle popolazioni periferiche a scapito di quelle che detenevano il potere al centro: si trattava di indebolire la resistenza e trovare collaboratori tra coloro che erano i sottoposti o gli sconfitti nell'ordine pre-coloniale e che attraverso il colonialismo potevano diventare i nuovi vincitori²⁷. La manipolazione dell'identità etnica divenne così uno strumento di governo, per cui «sfruttamento e dominio» presupponevano «lo studio e la conoscenza dei popoli colonizzati»²⁸. La capacità del potere coloniale di incidere concretamente sul campo variò per tempi e luoghi, dovendo pur sempre essere soggetta a una qualche sorta di contrattazione, ma l'effetto ultimo e duraturo della «consacrazione dell'etnicismo»²⁹ portò alla trasformazione delle «differenze indotte in contrapposizioni reali» all'interno dello spazio coloniale³⁰.

²⁴ Dore, *Amministrare l'esotico* cit., p. 193.

²⁵ Dirks, *Introduction*, cit., p. 3.

²⁶ Pier Giorgio Solinas, *Introduzione*, «La Ricerca folklorica», 18, 1988, pp. 5-6.

²⁷ Gian Paolo Calchi Novati, *Il Corno d'Africa e il colonialismo come "facitore" di Stati*, in Carcangiu, Tekeste Negash, *L'Africa orientale italiana nel dibattito storico contemporaneo*, cit., p. 167.

²⁸ Barbara Sòrgoni, *Pratiche antropologiche nel clima dell'Impero*, in Bottoni (a cura di), *L'impero fascista* cit., p. 415.

²⁹ Gian Paolo Calchi Novati, *Dalla parte dei leoni. Africa nuova, Africa vecchia*, Milano, il Saggiatore, 1995, p. 92.

³⁰ Setrag Manoukian, *Introduzione. Considerazioni inattuali*, «Antropologia», 2, 2, 2002, pp. 5-10.

L'Italia in Somalia cercò la collaborazione delle popolazioni hawiye del Benadir e dei clan digil e mirifle, che avevano una tradizione agricola lungo le valli del Giuba (Jubba) e dello Scebeli (Shabeelle), in contrasto con i daarood, che erano una minoranza nella Somalia meridionale, ma rappresentavano la maggioranza nei protettorati settentrionali. In Somalia l'opera di costruzione della società coloniale fu più circoscritta rispetto all'Eritrea e in mancanza di uno scontro diretto lungo la direttrice Nord-Sud paragonabile a quello che aveva contrapposto Italia ed Etiopia lungo l'asse Est-Ovest, anche il confine somalo-etiopico ebbe un processo di strutturazione molto più limitato, ma fu comunque sufficiente ad alimentare una costante tensione tra Somalia ed Etiopia dopo la fine del dominio coloniale. Seppure in scala ridotta rispetto al caso eritreo, anche la Somalia sperimentò a partire dagli anni Venti del XX secolo «nuovi sviluppi che mutarono completamente l'economia della colonia»³¹. Sotto il governatorato di De Vecchi, le attività di piantagione, la bananicoltura in particolare, mutarono non solo il panorama agricolo lungo lo Scebeli, ma costituirono insieme al porto di Mogadiscio una nuova risorsa economica e commerciale per la colonia. La città di Mogadiscio passò durante il periodo coloniale attraverso un processo di ristrutturazione politica ed economica che la rese di fatto un nodo molto più autonomo rispetto al passato quanto nel XIV secolo era parte integrante della rete commerciale swahili e poi nel XVII secolo faceva capo al sultanato di Zanzibar.

I confini coloniali contribuirono significativamente a plasmare l'interazione sociale su scala regionale, tanto da dimostrare una considerevole resilienza nel lungo periodo. La decolonizzazione dall'alto della Somalia all'indomani della seconda guerra mondiale portò a un parziale superamento dell'ordine coloniale nel 1960 con l'unione tra Somalia sotto tutela italiana (l'ex colonia italiana) e il British Somaliland. Conflittualità politica, guerre e crisi dello Stato negli anni Novanta hanno sancito paradossalmente una sorta di rivincita del colonialismo perché si è andata riproponendo una fenomenologia molto simile a quella

³¹ Lewis, *A Modern History of the Somali* cit., p. 93.

di epoca coloniale. La Somalia si è moltiplicata dopo la caduta nel 1991 di Siyad Barre riproducendo un Somaliland nel Nord in aggiunta al Puntland nel Nord-Est del paese, approssimativamente nella regione dell'allora protettorato di Majeerteen.

La riemersione dei confini di derivazione coloniale a Cinquant'anni dalla fine del colonialismo dimostra come le logiche relative al dominio italiano hanno contribuito a plasmare lo spazio dell'intera regione, interferendo nella mobilità dei singoli e dei gruppi, nonostante quegli stessi confini non fossero mai stati demarcati sul terreno in modo univoco come dimostra la storia di lungo periodo del confine somalo-etiopico: una differente costruzione dello spazio anticipava processi differenti di State Building. Allo Stato multinazionale etiopico faceva da contraltare quello mononazionale somalo che però si sarebbe rivelato tanto fragile da venire sconfitto. Passando per il dominio coloniale, Mogadiscio e la Somalia meridionale divennero «il centro del futuro Stato indipendente»³², tuttavia proprio la fenomenologia coloniale fu alla base di quella logica di concorrenza o tensione tra il Sud e il Nord del paese che ha prodotto la moltiplicazione delle Somalie. In definitiva la Somalia trovò nella costruzione coloniale dello spazio un precedente importate per le proprie rivendicazioni nazionaliste per e dopo l'indipendenza.

4. *Mobilità sociale in colonia*

La costruzione dello spazio coloniale si lega a una progressiva costruzione dei confini in stretta correlazione con la ricentralizzazione di regioni funzionali all'interno della colonia. Proprio nel contesto di tali nodi e regioni presero forma dinamiche di mobilità sociale a carattere individuali o collettivo che pure scontarono il carattere sostanzialmente differenziale delle interazioni in colonia nella misura in cui il progetto coloniale

³² Gian Paolo Calchi Novati, *'National' Identities as a By-Product of Italian Colonialism: A Comparison of Eritrea and Somalia*, in Jacqueline Andall, Derek Duncan (a cura di), *Italian Colonialism*, Bern, Peter Lang, 2005, p. 65.

mirava a distanziare il suddito dal cittadino³³. La subordinazione o addirittura la segregazione tra cittadini e sudditi (o protetti) fu presidiata dalle istituzioni coloniali e poi dalle leggi razziali. Non si trattò allora solo di una separatezza spaziale, ma anche di una distanza temporale per il grado inferiore di sviluppo civile dei sudditi rispetto ai cittadini che «vivono sullo stesso suolo, ma lo abitano in tempi diversi»³⁴. I primi a essere coinvolti in un tale processo furono proprio le figure dei capi che non si limitarono a subire l'azione del governo coloniale, ma cercarono anche di reinterpretarla in loro favore: «I capi spesso agirono a livello locale quali primi e ideali opportunisti nel rapporto con un potere putativo e corrotto, grazie alla loro fortuna di essere i primi a conoscere i piani dell'amministrazione coloniale»³⁵. Il potere coloniale nel selezionare e legittimare i capi in funzione del governo dell'oltremare alterò la loro legittimità e ne «desacralizzò» la potestà, innovando le gerarchie esistenti o creandone di nuove in competizione con quelle pre-coloniali. L'autorità delle gerarchie coloniali venne scollegata dai vincoli familiari o religiosi e ricondotta a un rapporto impersonale con l'autorità del colonizzatore, rappresentato dal funzionario territoriale competente: i capi furono così trasformati in sottoposti stipendiati, ai quali era richiesto di comporre prima di tutto le controversie tra i colonizzati e imporre i tributi. Governando i capi, l'Italia governa quindi i territori e i loro confini sfruttando il legame tra le comunità e gli stessi capi.

La prossimità all'amministrazione coloniale accrebbe lo status dei collaboratori, trasformando «in ruoli chiave» quelli di interpreti o *qadi* (il giudice nel diritto musulmano)³⁶. L'organizzazione sociale senza Stato e nomade dei somali fu invece indotta ad adottare una struttura gerarchica e a integrare nella sua cultura alcuni spunti di statualità veicolati dal colonialismo. Tra i nomadi somali il potere coloniale rimaneggiò in modo sostanziale le istituzioni dei consigli clanici o tribali, ricercan-

³³ Frederick Cooper, *Africa Since 1940. The Past of the Present*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 16.

³⁴ Sòrgoni, *Pratiche antropologiche* cit., p. 419.

³⁵ Freund, *The Making of Contemporary Africa* cit., p. 130.

³⁶ Lewis, *A Modern History of the Somali* cit., p. 100.

done una verticalizzazione: gli *shir* in Somalia vennero posti alle dipendenze del funzionario territorialmente competente, il commissario distrettuale. Nell'AOI infine, i capi di livello medio e basso furono coinvolti sistematicamente nell'amministrazione perché «meglio controllabili e più facili da dirigere» nell'intento di spezzare la resistenza e contrastare «l'ascendente che i ras esercitavano sulla popolazione»³⁷. La base per la selezione dei capi fu principalmente la disponibilità a collaborare, cosicché nella contingenza del momento i nuovi capi «furono imposti al popolo senza alcun riguardo per le tradizioni, la lingua o la razza» o addirittura furono scelti indifferentemente tra eritrei, somali od oromo³⁸. Fu poi durante il decennio dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (AFIS), dal 1950 al 1960, che la nuova Italia ritornata nell'ex colonia tentò senza successo un ardito esperimento di ingegneria istituzionale per portare a compimento quel processo di trapianto istituzionale iniziato durante il colonialismo e inteso a fare degli *shir* gli elementi costituenti della nuova statualità parlamentare somala³⁹.

La paga mensile che il governo coloniale riconosceva ai capi nella loro accezione più ampia non doveva solo servire ad assicurare la lealtà dei collaboratori, ma fu in effetti anche un potente strumento per integrare, o tentare di integrare, i capi nella modernità. Se è vero che la “carriera” come capo al soldo del potere coloniale può essere alla base di storie individuali di elevazione sociale, per i capi intesi collettivamente il rischio era tuttavia di risultare i veri sconfitti del processo di mutamento socio-politico indotto dal colonialismo perché, con i funzionari nazionali nei ranghi medi e alti dell'amministrazione coloniale, i capi furono inglobati alla base della piramide amministrativa, interpretando così un ruolo ambiguo nei confronti dei colonizzatori e ingenerando una diffidenza di fondo nei colonizzati. I somali come altri africani sotto il dominio di diversi colonialismi europei furono attori sulla scena coloniale quali «assistenti e informatori»⁴⁰, ma a trarre i maggiori vantaggi furono

³⁷ Sbacchi, *I rapporti italo-etioptici tra il 1935 e il 1941*, cit., pp. 477-478.

³⁸ Ivi, p. 478.

³⁹ Morone, *L'ultima colonia* cit., pp. 147-148.

⁴⁰ Tilley, *Introduction* cit., p. 11.

coloro che acquisirono in effetti delle competenze tali da poter essere reimpiegate dopo l'accesso all'indipendenza in processi significativi di modernizzazione. La modernità tecnica legata intrinsecamente al colonialismo fu infatti elemento principe di mobilità sociale: per un verso stimolò la formazione di nuovi gruppi sociali, dagli impiegati nell'amministrazione ai lavoratori agricoli o a quelli nel campo delle costruzioni stradali e ferroviarie; per l'altro si intrecciò a quegli altrettanti processi di modernizzazione che erano stati avviati dalle società africane nel tentativo di opporsi all'imminente conquista coloniale e che nel complesso sarebbero risultati inefficaci. L'élite mercantile e urbana che nel Benadir era stata protagonista di un processo di rafforzamento politico ed economico aveva già intrapreso una parabola involutiva sul finire del XIX secolo quando di lì a poco sarebbero arrivati gli italiani⁴¹.

Anche se per lo più i colonizzati «furono ampiamente esclusi da qualunque beneficio prodotto dalla crescita economica»⁴², il dominio coloniale favorì la formazione di uomini e donne nuovi con risultati differenti nelle diverse colonie. In Somalia in particolare questa opera di costruzione della società coloniale ebbe una sorta di tempo supplementare durante il periodo dell'AFIS, quando la nuova Italia si impegnò come mai prima nello sviluppo della colonia a partire da una politica scolastica «ambiziosa e geniale»⁴³ che portò a conseguire in questo campo «i risultati più notevoli di tutto il decennio fiduciario»⁴⁴. Sotto altri profili, i risultati ottenuti dall'Italia nella sua veste di potenza fiduciaria furono molto più sfumati. In ogni caso i primi nazionalisti somali elevarono il loro status sociale e forgiarono la loro coscienza politica attraverso il dominio italiano, seppur in una «situazione coloniale» anomala transitata per i nove anni di British Military Administration e poi per il decennio dell'AFIS.

⁴¹ Scott S. Reese, *Urban Woes and Pious Remedies: Sufism in Nineteenth-Century Benaadir (Somalia)*, «Africa Today», 46, 3-4, 1999, pp. 169-192.

⁴² Cooper, *Africa Since 1940* cit., p. 63.

⁴³ Lewis, *A Modern History of the Somali* cit., p. 140.

⁴⁴ Alphonso A. Castagno, *Somalia*, «International Conciliation», 552, March 1959, p. 364.

Nel complesso il progetto coloniale italiano legato a una concezione statica del dominio sull'oltremare che avrebbe dovuto appartenere ai colonizzatori e là dove possibile ai coloni cadde nella contraddizione di non poter fare a meno della collaborazione dei sudditi che interagendo con il potere coloniale sperimentarono processi di modernizzazione e di elevamento del loro status sociale. Nel momento in cui però si favoriva più o meno consapevolmente la nascita di un'élite tra i sudditi, la si limitava contemporaneamente per un verso attraverso i vincoli imposti all'istruzione dei sudditi e per l'altro facendo dei capi gli interlocutori privilegiati dell'ordine coloniale. Nonostante questi stessi capi potessero essere il prodotto di processi di cambiamento politico o elevazione sociale e non rispecchiare più o necessariamente i dirigenti tradizionali, la promozione di un tale gruppo sociale aveva una portata intrinsecamente conservatrice e potenzialmente limitante per altri gruppi maggiormente progressisti emersi all'interno della società coloniale.

Le risposte dei sudditi coloniali

Massimo Zaccaria¹

Agenzie commerciali, compagnie di navigazione e *näggadras*.
La definizione dello spazio coloniale nell'Eritrea italiana

1. *Introduzione*

Una volta arrivata sul Mar Rosso, l'Italia ebbe nell'Etiopia il principale punto di riferimento per la propria azione. Se, infatti, al momento dell'intervento si invocò l'azione antimahdista e la possibilità di attrarre su Massawa il commercio sudanese, queste rimasero sostanzialmente giustificazioni complementari, che mai misero in discussione il legame privilegiato con l'Etiopia. La relazione con l'impero etiopico è parsa così importante da monopolizzare buona parte delle narrazioni storiche, un rapporto presentato come esclusivo, che sembrava esaurire in sé il capitolo dei rapporti esterni della "Colonia Eritrea"². Un'analisi più puntuale della politica italiana nella regione evidenzia però l'esistenza di un progetto costruito intorno alla percezione di come l'Eritrea fosse sì parte dell'Africa ma avesse anche sviluppato nel tempo un legame duraturo ed intenso con la sponda asiatica del Mar Rosso e il Sudan. La presa di coscienza di questa dimensione indusse l'amministrazione coloniale italiana in Eritrea a riformulare il concetto di sfera d'influenza eritrea, partendo dalla constatazione che lo spazio dell'Eritrea aveva una natura più complessa ed articolata, in cui la proiezione continentale, lo sguardo verso l'Etiopia, si completava nella stretta relazione con il Mar Rosso.

¹ Docente di Storia dell'Africa, Università di Pavia.

² Un'analisi di questo rapporto è presentata in Richard Reid, *The Trans-Mereb Experience: Perceptions of the Historical Relationship between Eritrea and Ethiopia*, «Journal of Eastern African Studies», 1, 2, 2007, pp. 238-255.

L'Eritrea del colonialismo italiano, più che un'appendice dell'Etiopia, gradualmente strutturò l'idea del proprio spazio geo-strategico combinando la dimensione asiatica con quella africana. A partire dagli anni '20 l'Eritrea venne vista sempre più in una prospettiva macro-regionale, come un'area di passaggio, una specie di porta d'oriente e finestra sull'Africa. Questa identità immaginata, costruita e, per un certo periodo anche conseguita, fu il portato di un percorso abbastanza lungo. Le vicende delle agenzie commerciali di Gondar, Adua e Dessiè e dell'organizzazione di una rete commerciale italiana nella regione del Mar Rosso, illustrano il lento processo attraverso cui la visione dell'Eritrea come paese ponte finì per caratterizzare la natura di questo possedimento presso gli ambienti coloniali italiani. Attive per poco più di un ventennio, le agenzie commerciali non sono mai state oggetto di una trattazione organica e l'attenzione nei loro confronti è sempre stata superficiale³, lo stesso si può dire della politica commerciale che l'Eritrea promosse nell'area del Mar Rosso. I contributi a nostra disposizione si limitano, principalmente, all'azione politica nel periodo fascista e tendono a privilegiare l'azione del governo centrale su quella di Asmara⁴.

Questo articolo si propone di illustrare il progressivo formarsi di una visione dello spazio coloniale eritreo in cui la componente africana e quella asiatica venivano percepite come complementari e fortemente integrate. L'aver a lungo sottovalutato un approccio regionale alla storia dell'Eritrea ha sensibilmente ridotto la nostra capacità di cogliere la complessità del paese e la centralità che gioca in questo spazio il contatto con l'esterno. Solo recentemente e grazie in particolare al lavoro di

³ Pochi gli studiosi che hanno dedicato attenzione alle agenzie commerciali, un'eccezione è rappresentata da James McCann, *From Poverty to Famine in Northeast Ethiopia. A Rural History 1900-1935*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1987, pp. 8-9.

⁴ Si veda, ad esempio, il lavoro di Manuela A. Williams, *Mussolini's Propaganda abroad. Subversion in the Mediterranean and the Middle East, 1935-1940*, London-New York, Routledge, 2006; Nir Arielli, *Fascist Italy and the Middle East, 1933-40*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2010; Massimiliano Fiore, *Anglo-Italian Relations in the Middle East, 1922-1940*, Farnham Surrey (England) Burlington (VT), Ashgate, 2010.

Jonathan Miran⁵, la dimensione regionale ha ritrovato, almeno per il bassopiano orientale, una sua centralità. L'amministrazione eritrea aveva colto, comunque, con una certa chiarezza come l'approccio regionale fosse una delle chiavi più efficaci per la "valorizzazione" del paese. Asmara, forte di questo progetto, tentò di coinvolgere anche Roma nella sua realizzazione, con esiti piuttosto limitati. Il governo centrale, infatti, a lungo non si sentì pronto a sfidare gli equilibri britannici nella regione. È però interessante notare come, su questo punto, Asmara avesse elaborato una propria strategia e non si limitasse solamente a realizzare le indicazioni provenienti da Roma.

La definizione di un nuovo spazio progredì in parallelo all'identificazione dei gruppi che, con la loro azione, dovevano animarlo e delle merci che dovevano sostenerlo. La parte finale di questo articolo si concentrerà dunque sui protagonisti del nuovo spazio, evidenziando come nel progetto coloniale il contributo dei commercianti etiopici ed eritrei fosse considerato centrale. Le modificazioni introdotte nel tentativo di materializzare il progetto di uno spazio coloniale centrato sul Mar Rosso, implicarono anche una trasformazione dei generi e delle tecniche produttive con l'obiettivo di adeguare la produzione locale agli standard qualitativi di un mercato prevalentemente esterno. In questo modo è possibile cogliere una dimensione ulteriore delle modificazioni prodotte dal colonialismo nell'economia e nell'identità locale. Un tema affascinante ma che rimane ancora sostanzialmente inesplorato.

2. *Regie Agenzie Commerciali*

Certo, sarebbe un'evidente forzatura leggere la creazione della agenzie commerciali sin dagli inizi, vale a dire sin dal 1909, come tentativo di realizzare una sfera d'influenza regionale egualmente ripartita fra Arabia ed Etiopia. Gli esordi delle agenzie, anzi, sono legati ad un'interpretazione del territorio eritreo in funzione quasi esclusivamente etiopica. L'origine delle

⁵ Miran, *Citizens of the Red Sea* cit.

agenzie può essere fatta risalire al trattato di “*Commercio e di Amicizia*” tra Etiopia ed Italia del 21 luglio 1906. Un accordo che consentiva ai due firmatari la possibilità «di comune accordo [di] inviare Rappresentanti accreditati nel territorio dell'altra; questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza»⁶. L'accordo era il frutto di un mutato clima politico fra i due paesi, un risultato in buona parte ottenuto grazie alla politica italiana di non interferenza negli affari etiopici. Già nel 1898, infatti, il governo eritreo aveva mantenuto una chiara neutralità durante il confronto fra Menelik e *ras* Makonnen. Nel gennaio del 1904, il nuovo responsabile del Tigray settentrionale, *ras* Gerasellasse era stato in visita ufficiale ad Asmara. A cui era seguito, nel 1906, il viaggio ufficiale di Ferdinando Martini ad Addis Ababa. Tra i risultati di quest'ultima missione vi fu il trattato di “*Commercio e di Amicizia*” che ricalcava gli analoghi accordi già siglati con USA (1903), Germania (1905), Austria-Ungheria (1905) e Belgio (1906). Addis Ababa rafforzava in questo modo la sua posizione internazionale e concedeva alle potenze la possibilità di aprire consolati ed agenzie commerciali sul suo territorio, garantendosi, però, la facoltà di esercitare lo stesso diritto nei loro confronti⁷. Le potenze firmatarie, invece, si garantivano la possibilità di operare commercialmente sul territorio, iniziando quello che Bahru Zewde ha definito «an early form of neo-colonial dependence»⁸.

Anche se l'accordo fu firmato da Federico Ciccodicola, rappresentante del governo italiano presso Menelik (1898-1908),

⁶ *Trattato di commercio e di amicizia sottoscritto dall'Imperatore d'Etiopia e dal Ministro italiano di Addis Abeba*, Addis Ababa, 21 luglio 1906, in Ministero degli Affari Esteri. Direzione Centrale degli Affari Coloniali, *Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa, 1825-1906*, 3 voll., Roma, Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, 1902, vol. II, p. 1243. Tra i primi contributi significativi dedicati alle relazioni commerciali fra le due aree si segnala: Giotto Dainelli, *Del commercio tra l'Eritrea e l'Etiopia nell'anno 1905*, «Bollettino della Società Africana d'Italia», 25, 1906, pp. 137-146.

⁷ Il viaggio di Martini è stato ricostruito da Massimo Romandini, *Ferdinando Martini ad Addis Abeba (15 giugno – 28 luglio 1906)*, «Miscellanea di Storia delle Esplorazioni», 9, 1984, pp. 201-243.

⁸ Bahru Zewde, *The Fumbling Debut of British Capital in Ethiopia. A Contrastive Study of the Abyssinian Corporation and the Ethiopian Motor*

Ferdinando Martini fu uno dei più caldi sostenitori del progetto, visto l'interesse eritreo ad avere dei punti di osservazione all'interno dell'Etiopia. Non appena siglato l'accordo, Martini inviò Luigi Talamonti a Noggara come agente commerciale. Rivelatasi sede inadatta, da Noggara l'agenzia venne spostata a Gondar. Contemporaneamente vennero inviati il dott. Eliseo Mozzetti ad Adua e Filippo Marazzani Visconti Terzo a Dessiè, con l'ordine di fondare due altre agenzie commerciali⁹. L'Italia aveva individuato la propria zona d'influenza commerciale in Etiopia in uno spazio costituito dalle regioni dell'Agamä, Tigray, Amhara, Wällo e Wälqayt. Si trattava di un'area dai confini approssimativi, dove, ai suoi margini, si faceva sentire l'influenza francese, attraverso la ferrovia Addis Ababa – Gibuti, e britannica, attraverso il bacino del Nilo. In quest'area venne decisa l'apertura di tre regie agenzie commerciali. La prima ad essere avviata, come abbiamo visto, fu quella di Gondar¹⁰ (1909), con l'obiettivo di attirare in primo luogo il commercio dell'Amhara e, in prospettiva futura, quello dell'Ovest etiopico. L'agenzia, posta a poco meno di quattrocento chilometri dal confine eritreo, era stata pensata come località di scambio fra le carovane provenienti dall'Eritrea e quelle provenienti da Sud. Annesso all'agenzia venne creato un deposito di merci italiane in franchigia. Vista l'importanza strategica e commerciale di Gondar, la città ospitava anche un rappresentante consolare britannico che, comprensibilmente, tendeva a favorire la via di Matamma – Qallabat su quella verso

Transport Company Ltd, in Sven Rubenson (a cura di), *Proceedings of the Seventh International Conference of Ethiopian Studies*, Addis Ababa-Uppsala-East Lansing, Institute of Ethiopian Studies, 1984, p. 331.

⁹ Camera dei Deputati, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile Deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907 presentata dal ministro delle colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913*, 4 voll., Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1913, vol. I, pp. 11-14. Eliseo Mozzetti, *Il vaiuolo e la vaiuolazione in Abissinia specialmente in rapporto al sicuro valore profilattico della vaccinazione animale*, «Bollettino della Società Italiana di Medicina e d'Igiene coloniale», 1, 3, 1908, p. 12.

¹⁰ Per questa e le altre agenzie si è tentato di ricostruire, per quanto possibile, l'elenco dei responsabili, 1909-1915: Giuseppe Ostini; 1915-1919: Domenico Rinaldi; 1919-1927: Vittorio Tedesco Zammarano; 1927-1929: Agenore Frangipani; 1929-1932: Alberto Pollera; 1932-1935: Raffaele Di Lauro. Quest'ultimo raccontò la propria esperienza nel volume, *Tre anni a Gondar*, Milano, Mondadori, 1936.

Asmara¹¹. L'agenzia era collegata telefonicamente (anche se in modo precario) ad Asmara. Un viaggiatore, Generoso Pucci, ci ha lasciato una descrizione dell'agenzia verso la fine degli anni '20, da cui si desume che questa ospitava al suo interno una quarantina di *tukul* che alloggiavano i dipendenti e le loro famiglie, per un totale di quasi duecento persone¹². [Fig. 1.]

Il centro del sistema spaziale disegnato intorno alle tre agenzie era rappresentato da Adua¹³ in cui, sempre nel 1909, venne aperta un'agenzia che aveva la sua zona di competenza su Tigray, Wag e Lasta più la zona dancala settentrionale. Deponeva a sfavore di questa presenza, dal punto di vista commerciale, la vicinanza al confine che distava solamente quaranta chilometri, tant'è che venne sempre considerata quasi esclusivamente un "punto d'informazione politica"¹⁴. La regia agenzia commerciale di Dessiè¹⁵ era stata fondata da Filippo Marazzani Visconti Terzo che, riferisce Puglisi, durante il suo mandato redasse anche un bollettino commerciale settimanale in arabo¹⁶. La zona di competenza includeva il territorio che collegava Assab alla capitale etiopica. Dessiè distava solamente 12 giorni di marcia da Addis Ababa e rappresentava l'agenzia più interna e la più diretta comunicazione fra il centro dell'impero e il mare (511 chilometri, 32 giorni di marcia)¹⁷ ed era un importante

¹¹ Abdussamad Haji Ahmad, *Muslims of Gondar 1864-1941*, «Annales d'Éthiopie», 16, 2000, pp. 169-170; per una ricostruzione, su fonti prevalentemente britanniche, della situazione commerciale e della competizione italo-britannica nella regione si veda: Id., *Trade Relations of Northern Ethiopia with Italian Eritrea, 1903-1935*, «Africa», 51, 3, 1997, pp. 416-430.

¹² Generoso Pucci, *Coi "Negadi" in Etiopia. Note di viaggio*, Firenze, Bemporad, 1934, pp. 65-69.

¹³ I consoli dell'agenzia furono 1909: Eliseo Mozzetti; 1909-1910: Luigi Talamonti; 1910-1919: Paolo Teodorani; 1919-1928: Alberto Pollera; 1928: Roberto Tonini; 1932: Pietro Franca.

¹⁴ Arnaldo Cipolla, *Le condizioni politiche ed economiche dell'Eritrea rispetto a quelle dell'Etiopia*, in *L'Eritrea economica*, cit., pp. 539-540.

¹⁵ 1909-1915: Filippo Marazzani Visconti Terzi; 1916-1917: Giuseppe De Rossi; 1917-1919: Alberto Pollera; 1920-1934: Giuseppe Brielli. Quest'ultimo scrisse *Ricordi storici dei Uollo*, in Carlo Conti Rossini (a cura di), *Studi Etiopici*, Roma, Istituto per l'Oriente, 1945, pp. 78-110.

¹⁶ Puglisi, *Chi è? Dell'Eritrea*. 1952. *Dizionario biografico*, Asmara, Agenzia Regina, 1952.

¹⁷ Filippo Marazzani Visconti Terzo, *Descrizione dell'itinerario Assab-Dessiè*, «Bollettino di informazioni», 1, 6, dic. 1913, pp. 447-482.

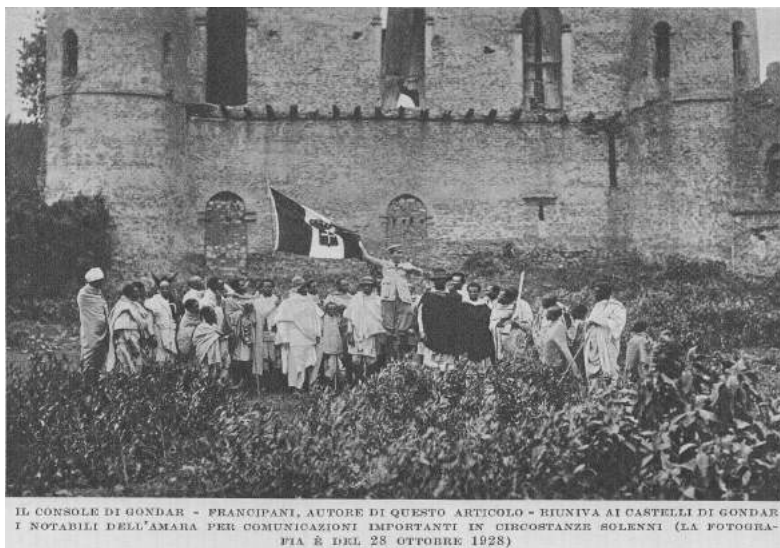


Fig. 1. Gondar, 28 ottobre 1928. Il console Agenore Frangipani si rivolge alle autorità dell'Amhara davanti al castello di Fasilides, fonte: Agenore Frangipani, *La soluzione dell'ultimo problema africano*, «Annali dell'Africa Italiana», 1, 3-4, 1938

snodo per la linea telegrafica che collegava Addis Ababa ad Asmara. Dal punto di vista commerciale, Dessiè era l'Agenzia più importante e tra il 1910 e il 1912 il suo movimento commerciale sfiorò il milione di lire¹⁸.

Tipicamente il personale delle agenzie includeva l'agente commerciale, i suoi interpreti, un dattilografo ed alcuni ascari con le loro famiglie. Quando possibile era prassi dotare queste agenzie anche di un piccolo ambulatorio, affidato a personale medico italiano¹⁹. A lungo le agenzie furono ospitate in *tukul* e bisognerà aspettare gli anni '20 per vedere le prime strutture

¹⁸ Mondaini, *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia* cit., vol. I, p. 171.

¹⁹ A Gondar, ad esempio, era attivo un "ambulatorio medico chirurgico" diretto dal tenente medico Amleto Bevilacqua. Una sua interessante "Relazione statistico-sanitaria (10 lug. 1911 - 31 ott. 1912)" è conservata presso ASDMAE, AE, 1033.

in muratura²⁰. Gli agenti avevano ampia libertà d'azione. Del resto in un contesto ambientale così vario, consegne precise e procedure rigide avrebbero reso dubbia l'efficacia delle agenzie. Quello che veniva chiesto con la formula «rafforzare l'influenza politica e morale italiana oltre i confini» era, in buona sostanza, informare sulla situazione commerciale e politica della regione di confine. Questo voleva dire, dal punto di vista commerciale, fare della «geografia economica»²¹. Lo studio del territorio, delle sue ricchezze naturali e minerali, doveva consentire, infatti, di individuare eventuali spazi per il loro sfruttamento commerciale, agricolo e industriale. Giuseppe Ostini, si impegnò a fondo nello studio delle varietà locali verificandone, in primo luogo, l'utilizzazione a scopo industriale. Nei campi sperimentali dell'agenzia di Gondar vennero così coltivati la daguscia e il tabacco. Una delle raccomandazioni più frequenti nei primi anni di attività delle agenzie, fu quella di mantenere una condotta inequivocabilmente commerciale, almeno nelle apparenze, facendo il possibile per allontanare il sospetto di eventuali interessi politici. Uno stratagemma probabilmente inefficace, ma che assicurò un flusso costante di relazioni e rapporti da queste tre sedi nei circa vent'anni della loro esistenza. Alcune di queste furono pubblicate, la maggioranza no. Uno dei primi esempi di questa letteratura è rappresentato dalle «*Note di geografia agronomica*» redatte dal cavalier Giuseppe Ostini nel corso di una missione al lago Tana compiuta, nel 1908, per incarico della Reale Società Geografica, un'appendice di una quindicina di pagine firmate da quello che di lì a pochi mesi sarebbe diventato il primo agente commerciale dell'agenzia di Gondar²².

Ostini, nei circa otto anni trascorsi a Gondar, si preoccupò di inviare ai suoi superiori delle relazioni molto dettagliate su un

²⁰ Pier Angelo Pollera, *Alberto Pollera*, «Africus», 3, 2007, p. 24.

²¹ *Cilga e Ifag*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 6, 55, 30 aprile 1927, pp. 65-66.

²² Maurizio Rava, *Al lago Tsana (il mar profondo d'Etiopia). Relazione del viaggio compiuto dalla missione Tancredi, per incarico della Reale società geografica*, Roma, Reale Società Geografica, 1913. Meno nota la relazione del capitano Alfonso Maria Tancredi, *La missione italiana al lago Tana*, «L'Esplorazione Commerciale. Viaggi e geografia commerciale», 23, 23-24, dic. 1908, pp. 353-366.

ampio ventaglio di temi²³. Su sua richiesta venne inviato a Gondar il prof. Emilio Chiovenda, che curò una serie di studi botanici²⁴. Poco prima del rientro definitivo, il Ministero delle Colonie, nel novembre del 1915, gli affidò una missione di geografia economica e commerciale nella regione del sud-ovest dell'Etiopia. La missione lasciò Addis Ababa per il Sud-Ovest (Omo) il 7 febbraio 1916 e poi risalì verso Nord-Ovest fino al lago Tana e da qui, attraverso il Wälqayt, fino ad Asmara, che venne raggiunta il 10 dicembre 1916²⁵. Le note di viaggio non vennero pubblicate. In un altro caso, quello di Alberto Pollera, titolare nell'arco di sedici anni di tutte e tre le agenzie, l'esperienza nell'Etiopia fu fondamentale per la sua produzione scientifica²⁶.

È interessante rimarcare l'uso della medicina come strumento diplomatico. Appropriandosi di un modello elaborato con successo dai missionari, le agenzie commerciali e poi anche i consolati della costa araba, trovarono nella medicina un prezioso strumento a supporto della "penetrazione pacifica". Per l'area del Tigray venne anche svolta un'azione veterinaria che risultò particolarmente apprezzata e che indusse, nel 1911, il governo etiopico ad acquistare quindicimila vaccini dall'Istituto Siero Vaccinogeno di Asmara per la lotta contro la peste bovina e a richiedere ufficialmente l'intervento dell'Istituto nella zona di Adua²⁷.

²³ Su Ostini si veda Maurizio Rava, *Un pioniere troppo presto dimenticato: Giuseppe Ostini*, «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3, 4, 1940, pp. 191-236.

²⁴ Il Prof. Emilio Chiovenda fu in Etiopia dal giugno al novembre del 1909 riportando in Italia una collezione di oltre 3000 numeri con circa 1300 specie cfr., Emilio Chiovenda, *Osservazioni botaniche, agrarie e industriali fatte nell'Abissinia settentrionale nell'anno 1909*, Roma, Ministero delle Colonie, 1912; Id., *Plantae novae vel minus notae e regione Aethiopica*, «Annali di Botanica», 9, 1, marzo 1911, pp. 51-85; fasc. 2, maggio 1911, pp. 125-152.

²⁵ La missione percorse circa 1800 chilometri, cfr. Giuseppe Ostini, *Interessi italiani nell'Ovest etiopico*, Roma, Società Editrice Politica [1921?]; si veda anche Gaspare Colosimo, *Relazione al Parlamento sulla situazione politica economica ed amministrativa delle colonie italiane*, Roma, Tipografia del Senato, 1918, pp. 105-106.

²⁶ Vale la pena citare almeno queste pubblicazioni: Alberto Pollera, *La vita commerciale etiopica e la circolazione monetaria eritrea*, Tivoli, Tip. Maiella, 1926; Id., *L'Abissinia settentrionale e lo sviluppo delle sue relazioni con l'Eritrea*, estratto dagli Atti del X Congresso Geografico Italiano, Milano, 1927.

²⁷ Vittorio Cilli, *L'opera svolta in Eritrea dall'Istituto Vaccinogeno Zooprofilattico di Asmara*, in Gaetano Conti (a cura di), *Il servizio veterinario nell'Africa Italiana*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1965, p. 54.

3. *Tra politica e commercio*

Sarebbe comunque ingenuo restringere l'azione delle agenzie al solo piano commerciale e scientifico, ignorandone l'evidente finalità politica. Il Nord dell'Etiopia era l'area più sensibile per la *Colonia Eritrea*, un'area che doveva essere monitorata costantemente. Del resto, la dimensione politica di questa presenza era apparsa in tutta la sua evidenza al momento di nominare il personale responsabile delle varie agenzie. Se il commercio doveva essere il vero centro di questa iniziativa, la scelta di personale con una formazione specifica diventava pressoché obbligata. Arrivarono, invece, responsabili che nulla avevano a che fare col commercio. Alberto Pollera, Luigi Talamonti, Filippo Marazzani Visconti Terzo, Paolo Teodorani, erano tutti funzionari coloniali provenienti dai ruoli dell'Eritrea, dove avevano maturato un'ampia esperienza amministrativa. Coperte da personale esperto, capace e motivato, le agenzie commerciali erano tutto fuorché un luogo d'esilio per funzionari problematici in attesa di un pensionamento liberatorio. Talamonti e Teodorani, una volta rientrati dal servizio presso le agenzie, vennero nominati a posizioni chiave della Colonia. Dal punto di vista della progressione di carriera, quindi, il servizio prestato presso le agenzie aveva un suo valore.

È chiaro che, inviando sul confine settentrionale alcuni fra i migliori dei suoi funzionari, il governo di Asmara non intendeva esclusivamente occuparsi del traffico carovaniero. Ai responsabili delle agenzie commerciali veniva chiesto di monitorare la regione settentrionale dell'Etiopia, capirne gli equilibri politici, conoscere e conquistare la fiducia dell'élite locale e, *last but not least*, favorire i rapporti commerciali con l'Eritrea²⁸. Per raffor-

²⁸ Questo impegnativo lavoro di monitoraggio si tradusse principalmente nella preparazione di rapporti riservati. Fra le pubblicazioni a stampa vale comunque la pena ricordare alcuni titoli ospitati nella collana "Rapporti e monografie coloniali" a cura del Ministero degli Affari Esteri: *Elenco dei principali capi etiopici con l'indicazione delle zone alle quali sono preposti*, 31 dicembre 1911, Roma, Tipografia del Ministero degli affari esteri, 1912; Secondo Bertolani, *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia*, Roma, G. Bertero, 1912; Guido Cora, *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911*, Roma, G. Bertero, 1913; *I dazi doganali nell'Etiopia settentrionale. Da rapporti dei RR. Agenti Commerciali*

zare il rapporto con le élite locali venne incoraggiata la loro partecipazione alle attività economiche promosse dalle agenzie ed offerta anche la possibilità di iscrivere figli di notabili d'oltreconfine alla Scuola di Arti e Mestieri "San Giorgio" di Adi Ugri (Mendefera)²⁹. Visto il numero e la delicatezza delle mansioni affidate agli agenti, non deve sorprendere che agli stessi venisse chiesto di inviare dei notiziari mensili sia ad Asmara che ad Addis Ababa³⁰.

4. *Il problema delle comunicazioni*

A nessuno però sfuggiva che lo stato della rete viaria eritrea ed etiopica non era in grado di sostenere gli ambiziosi, ed altamente improbabili, programmi che, solitamente, venivano evocati al momento di giustificare la creazione di queste agenzie, creature ibride, a metà fra il deposito merci, l'agenzia consolare e la centrale spionistica. In Eritrea lo sviluppo delle comunicazioni era stato un aspetto non secondario nei programmi governativi. Si era così sviluppato un discreto reticolo viario che però non era stato concepito in funzione commerciale. Considerazioni di tipo militare ed amministrativo avevano, infatti, avuto la priorità. Il caso della ferrovia Massawa-Asmara, completata nel 1911, è emblematico. La sua costruzione aveva

in Gondar, Adua e Dessiè, Roma, G. Bertero, 1913. Da ricordare anche Paolo Teodorani, *Commerci e dogane del Tigràj*, Asmara, Tip. Francescana, 1912.

²⁹ Così veniva esplicitato questo ruolo: «giovani nativi di oltre confine che appartengano a famiglie di categorie ragguagliabili alle precedenti e che siano favorevolmente noti a mezzo delle Agenzie Commerciali», Colonia Eritrea, *Istruzione pubblica. Legislazione vigente nel Regno e nella Colonia Eritrea per l'istruzione elementare e media con Indice sistematico alfabetico e Indice cronologico*, Asmara, Stabilimento Tipografico Coloniale, 1919.

³⁰ A questo proposito si veda: ASDMAE, AE, pacco 858, ma anche 708, 759, 810. Un rapporto molto dettagliato a firma di Luigi Talamonti intitolato *Avvenimenti nell'Etiopia settentrionale dal "Mascal" 1916 al marzo 1917*, è conservato presso la biblioteca della Scuola Italiana di Asmara e prende in esame una fase delicata nella storia dell'amministrazione italiana in Eritrea, minacciata dall'Etiopia. In questo articolo, però, l'azione di *intelligence*, indubbiamente svolta dalle agenzie, non sarà sviluppata. Il filo conduttore del lavoro vuole invece essere il contributo dato dalle agenzie alla definizione di uno spazio coloniale eritreo. Per la parte politica delle agenzie si rimanda a: Barbara Sörghon, *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera (1873-1939)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, pp. 102-125.

assorbito una buona fetta del bilancio eritreo ma, dal punto di vista commerciale, non era sicuramente quello di cui la colonia aveva bisogno. Le strade costruite avevano come chiaro scopo quello di collegare le principali località dell'Eritrea con Asmara e quest'ultima a Massawa. Dal punto di vista viario l'Eritrea era una colonia proiettata verso il mare. A non essere state sviluppate erano, invece, le vie che portavano verso i confini, dove mancavano del tutto le rotabili ed erano presenti esclusivamente delle carovaniere.

È vero che, per rafforzare i traffici con l'Etiopia settentrionale, vennero aperte le rotabili Asmara – Saganeyti – Guna Guna (che puntava verso Addigrat e Mäqälä) e che l'Asmara – Addi Ugri aspirava a favorire i traffici verso Adua e Gondar mentre da Agordat venne aperta una carovaniere per Noggara e Gondar, per i traffici dell'area del lago Tana³¹. Ma appena si abbandonava il tono celebrativo delle pubblicazioni ufficiali³², le relazioni specialistiche presentavano un quadro molto più dimesso. Secondo un giudizio competente espresso nel 1919 la rete stradale dell'Eritrea «è comoda per i viaggiatori, ma di poca utilità per il commercio»³³. Non esisteva nessun collegamento fra Keren e il Sudan e lo stesso si poteva dire per la frontiera abissina, visto che i prolungamenti fino Adua e Gondar

³¹ Uno dei primi studi sulle vie commerciali verso l'Etiopia è l'articolo dell'ufficiale coloniale Dante Odorizzi, *Vie commerciali di penetrazione dalla Colonia Eritrea all'Impero Etiopico*, in Carlo Rossetti (a cura di), *Atti del Congresso Coloniale Italiano in Asmara (Settembre-Ottobre 1905)*, 2 voll., Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1906, vol. II, pp. 105-132. Dello stesso autore si veda anche: Michele Checchi, Luigi Talamonti, Dante Odorizzi, *Viabilità dell'Africa italiana e vie di penetrazione, tema posto al Congresso Coloniale di Asmara, 1905 e Il commercio eritreo ed il mercato etiopico*, «Rivista Coloniale», 1, 1, 1906, pp. 91-106. Quattro anni dopo Alberto Corsi presentò un contributo analogo in occasione del primo congresso degli italiani all'estero: *Espansione commerciale in Etiopia*, in *Atti del Primo Congresso degli Italiani all'Estero*, 2 voll., Roma, Cooperativa Tipografica Manuzio, 1910, vol. I, pp. 472-495. Si veda anche: Michele Checchi, *La viabilità fra l'Eritrea e l'Etiopia*, in *L'Eritrea economica*, cit., pp. 115-157.

³² Si veda, ad esempio, la descrizione di Ciasca, *Storia coloniale* cit., pp. 270-271.

³³ Giuseppe Grassi, *Le vie e i mezzi di comunicazione*, in Ministero delle Colonie, *Relazione della VII sezione della commissione del dopo-guerra (questioni coloniali)*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1919, p. 172.

erano intensamente discussi ma materialmente inesistenti³⁴. A livello teorico si vedeva in Massawa «il centro del traffico e del commercio del Mar Rosso»³⁵, ma Massawa non era collegata in maniera moderna con l'interno e con l'esterno e le sue attrezzature portuali avevano bisogno di un radicale ammodernamento. Se si consulta la letteratura dedicata al porto di Massawa, infatti, le conclusioni sono chiare. La posizione geografica era buona ma, ancora nel 1913, la mancanza di bacini di carenaggio, moli di ormeggio e di banchine sufficientemente capienti per le operazioni di carico e scarico, facevano di gran lunga preferire i porti di Gibuti e Port Sudan «... che hanno ormai tolto a Massawa quel primato, come sbocco marittimo di una parte dell'Africa Orientale, che la natura le aveva pure assegnato»³⁶.

La speranza era che, investendo risorse importanti nello sviluppo della rete ferroviaria, nella riorganizzazione del porto e nel potenziamento delle linee di navigazione verso Massawa, la colonia potesse divenire quel centro commerciale che sin dalla sua creazione si vagheggiava. Uno sguardo spassionato alla realtà della colonia induceva però a ben altre conclusioni. Il dopo Adua aveva notevolmente ridimensionato le aspirazioni commerciali dell'Eritrea. La restituzione di Kassala e la creazione di Port Sudan avevano decretato la fine del sogno di attirare su Massawa parte del traffico sudanese. La creazione della ferrovia Addis – Gibuti aveva ulteriormente ridotto la sfera d'influenza commerciale dell'Eritrea, circoscrivendola quasi esclusivamente al nord del Tigray. Negli anni '10 i grandi progetti e le grandi visioni di Massawa porto del Mar Rosso dovevano fare i conti con «due possenti ferroviarie: l'una dei francesi che porta a Gibuti e l'altra degli inglesi che mena a Porto Sudan»³⁷. Per studiare il problema delle comunicazioni col Mar Rosso venne inviata, nel 1913, la missione semiufficiale di Luigi Cufino che

³⁴ Si veda ad esempio A. Albertazzi, C. Tonetti, *Relazione 16. Quali sistemi o quali altre esperienze finora fatte dal Governo coloniale dovrebbero tenersi presenti per lo studio...*, in Ministero delle Colonie, *Problemi del dopoguerra. Relazione del Governo dell'Eritrea*, Roma, Bertero, 1918, pp. 131-138.

³⁵ Grassi, *Le vie e i mezzi di comunicazione*, cit., p. 172.

³⁶ Attilio Mori, *Le comunicazioni marittime dell'Eritrea con l'Italia e con i porti del Mar Rosso*, in *L'Eritrea economica*, cit., p. 99.

³⁷ Grassi, *Le vie e i mezzi di comunicazione*, cit., p. 177.

presentò le proprie conclusioni in un volume pubblicato poco dopo il suo rientro³⁸.

Il problema era sicuramente viario, ma non lo era esclusivamente. Anche avendo potuto contare su una rete viaria capace di raggiungere il confine etiopico, vi era la certezza che dall'altra parte, in Etiopia, esisteva lo stesso problema, ovvero la mancanza di una rete stradale capace di collegare l'interno al confine allacciandosi alla rete italiana e realizzando così l'indispensabile raccordo con Massawa. In più si sapeva che non vi era nessuna intenzione, da parte delle autorità etiopiche, di procedere in questo senso. Le strade dall'interno al confine, volutamente, non dovevano essere costruite. Le autorità etiopiche vedevano nelle strade non tanto lo strumento capace di valorizzare le potenzialità economiche della regione, quanto piuttosto il mezzo attraverso cui spostare gli eserciti. Ed era una valutazione, tutto sommato, più che legittima e storicamente motivata. Come motivata era la scarsa propensione a produrre eccedenze, visto che il primo effetto di queste era di suscitare l'avidità dei soldati³⁹. La migliore illustrazione della politica che potremmo definire del "sottosviluppo strategico" ci è stata lasciata da Alberto Pollera che spiegava:

Specialmente nei riguardi della apertura di nuove comunicazioni celeri: si tratta infatti di modificare concezioni errate, non formatesi solamente nella mente dei governanti etiopici, ma nella gran massa dei Capi e della popolazione, ancora persuasi costituire le strade un grave pericolo statale. Solo con paziente lavoro di persuasione, tale concezione potrà modificarsi, e il problema delle comunicazioni ordinarie e ferroviarie avviarsi ad una soluzione⁴⁰.

³⁸ Luigi Cufino, *Nel Mar Rosso. Rendiconto di una missione inviata dalla Società Africana d'Italia, aprile-luglio 1913*, Napoli, Società Africana d'Italia, 1914 e poi anche Id., *Per intensificare il commercio italiano nei porti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano. Ricordi della seconda spedizione Ruspoli. Il diario del dott. Carlo Riva*, «Bollettino della Società Italiana di Esplorazione Geografiche e Commerciali», 26, 1, 1911; Id., *Gibuti e il suo hinterland*, «Bollettino della Società Africana d'Italia», 33, 3-4, 1914, pp. 34-43.

³⁹ Bahru Zewde, *The Fumbling Debut of British Capital in Ethiopia. A Contrastive Study of the Abyssinian Corporation and the Ethiopian Motor Transport Company Ltd*, cit., p. 332.

⁴⁰ Pollera, *L'Abissinia settentrionale e lo sviluppo delle sue relazioni con l'Eritrea*, cit., vol. II, pp. 609-619.

5. Eritrea regione di transito

Schiacciati fra il protagonismo di Ferdinando Martini e la retorica fascista, è facile perdere di vista che l'idea dell'Eritrea "regione di transito" ebbe una gestazione molto più graduale a cui contribuirono buona parte dei governatori della colonia. Martini, riconoscendo un'impreparazione di fondo dell'Italia ad operare sul Mar Rosso, consigliò una politica mirata a preservare lo *status quo*. Consapevole che «la questione arabica ha grandissima importanza per l'Inghilterra»⁴¹, gli pareva però che questo interesse fosse meno stringente proprio là dove l'Italia poteva muoversi, ovvero nella parte della penisola prospiciente l'Eritrea. È al successore di Ferdinando Martini, il Marchese Giuseppe Salvago Raggi (1907-1915) che si deve una strategia più articolata⁴². Fra Salvago Raggi e Martini la differenza non era rappresentata solamente dal carico e dalla qualità del lavoro esplicato nella creazione delle agenzie. C'era fra i due una notevole diversità nel modo di concepire il ruolo che queste agenzie dovevano giocare. Per Martini le agenzie esaurivano la loro funzione rapportandosi quasi esclusivamente con l'Etiopia, principale punto di riferimento per la loro azione. L'obiettivo era la creazione del cosiddetto *hinterland* eritreo. Non che Martini non considerasse la costa araba come area d'influenza eritrea, ma quello che mancava era una visione d'insieme capace di mettere in relazione le due parti e la volontà di dare priorità a questo obiettivo, malgrado l'intuizione della sua importanza. Nel caso di Salvago Raggi, invece, l'Eritrea si configurava più che altro come uno spazio di transito tra l'Oriente e l'Africa. L'idea, ad essere sinceri, non era particolarmente nuova. La storia e l'antropologia dell'Eritrea sono una dimostrazione evidente dell'intensità dei rapporti fra le due aree e ancora oggi

⁴¹ Ferdinando Martini a Ministro degli Affari Esteri, Keren 10 dic. 1905, in Ministero delle Colonie. Direzione Generale degli Affari Politici, *Arabia*, 4 voll., Roma Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, 1919, vol. III, p. 398.

⁴² Per una precisa panoramica delle attività commerciali durante il governatorato di Salvago Raggi si veda: Renato Paoli, *Le condizioni commerciali dell'Eritrea*, in *L'Eritrea economica*, cit., pp. 159-224 e G. E. Boselli, *Nota sul commercio della Colonia Eritrea*, Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, 1910.

tracce evidenti, come la presenza yemenita nella regione⁴³ e quella eritrea ed etiopica nella penisola araba, fanno intuire l'intensità dei rapporti fra le due aree. Non è quindi difficile trovare autori che già durante il governatorato di Martini richiamavano l'attenzione sull'esistenza di questo più ampio spazio⁴⁴.

Ma Salvago Raggi, e qui stava la differenza principale, destinò risorse di quello che non era un bilancio particolarmente ricco, a questo obiettivo. Durante il suo governo venne costruita una cammelliera da Assab verso Dessiè e venne presa in considerazione l'idea di raggiungere Gondar con la ferrovia. Nel 1909 il commercio carovaniero venne regolamentato attraverso un apposito decreto governatoriale⁴⁵. Salvago Raggi si mostrò anche sensibile ai bisogni dei mercanti del Tigray che si spingevano in Eritrea e che vennero, per quanto possibile, facilitati⁴⁶. Se prestiamo fede al dato statistico, fu proprio in campo commerciale che Salvago Raggi riuscì a registrare i suoi successi maggiori. Tra il 1907 e il 1913 il commercio passò da 17,75 milioni di lire (12,461.000 importazioni – 4,710.000 esportazioni) a quasi 35 milioni⁴⁷. Anche a livello diplomatico si lavorò al rafforzamento della presenza italiana nella regione⁴⁸. La rete consolare sul Mar Rosso

⁴³ Hussein Ahmed, *A Brief Note on the Yemeni Arabs in Ethiopia*, in Katsuyoshi Fukui, Eisei Kurimoto, Masayoshi Shigeta (a cura di), *Ethiopia in Broader Perspective. Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopian Studies*, 3 voll., Kyoto, Shokato Book Sellers, 1997, vol. I, pp. 339-348; Hussein Ahmed, *Archival Sources on the Yemeni Arabs in Urban Ethiopia. The Dessie Municipality*, «History in Africa», 27, 2000, pp. 31-37; Jonathan Miran, *Red Sea Translocals: Hadrami Migration, Entrepreneurship, and Strategies of Integration in Eritrea, 1840s-1970s*, «Northeast African Studies», 12, 1, 2012, in corso di stampa.

⁴⁴ Si veda, ad esempio, Dante Odorizzi, *Studio storico sulla provincia arabica dello Yemen e sulle sue relazioni etniche con l'Eritrea e l'Etiopia*, Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1906.

⁴⁵ Dec. Gov. 24 mar. 1909, n. 846, Commercio Carovaniero cfr. «Bullettino Ufficiale della Colonia Eritrea», 18, 1909, 13, 1 apr. 1909, pp. 45-51. Si veda anche nello stesso anno: Colonia Eritrea, *Commercio carovaniero. Fiere e mercati*, Asmara, Tipografia E. De Angeli, 1909.

⁴⁶ Salvago Raggi a Giacomo Agnesa, Asmara 8 giu. 1911, ASDMAE, Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana [da ora in poi ASMAI], 11/8/73.

⁴⁷ *Il movimento commerciale della Colonia nel quinquennio 1907-1912*, in Ministero delle Colonie, Ufficio Economico-Finanziario, «Bollettino di informazioni», 1, 1, lug. 1913, pp. 37-46.

⁴⁸ Sull'azione politica dell'Italia nello Yemen si veda: John Baldry, *The Turkish-Italian War in the Yemen 1911-1912*, «Arabian Studies», 3, 1976, pp. 51-65; Id.,

venne rafforzata mediante un primo invio di personale diplomatico che, gradualmente, sostituì quello commerciale sino ad allora predominante. Fu così che nel 1912 ad Al-Hudayda venne inviato il Console Generale Toscani, a cui venne ordinato di passare ad Asmara per conferire con Salvago Raggi prima di insediarsi⁴⁹. Il coordinamento con Asmara divenne ben presto un elemento comune dell'azione italiana sul Mar Rosso. Da parte sua il Ministero delle Colonie, specialmente quando fu posto sotto la direzione di Ferdinando Martini, raccomandò sempre una maggiore attenzione nei confronti dello Yemen. Nel settembre del 1914, ad esempio, Martini scriveva che, secondo informazioni provenienti dal Governatore dell'Eritrea e del reggente il regio consolato generale di Al-Hudayda, la situazione stava precipitando e l'inazione italiana aveva ben poco senso. Martini concludeva:

Io che ebbi occasione ripetutamente di intrattenere la Eccellenza Vostra sulla necessità di salvaguardare, nei riguardi della Colonia Eritrea, gli interessi che abbiamo sulla costa arabica del Mar Rosso, non posso che associarmi al pensiero del Governatore dell'Eritrea e mi permetto di sottoporre ancora una volta all'illuminato e competente giudizio della Eccellenza Vostra la importante questione della nostra avvita partecipazione che oltre ad essere incoraggiata dalle nostre autorità locali, in grado di conoscere l'ambiente, è pure desiderata da molta parte dell'elemento indigeno che a più riprese come è ben noto a Vostra Eccellenza, ci fece pervenire inviti e sollecitazioni⁵⁰.

Anglo-Italian Rivalry in the Yemen and 'Asir, 1900-1934, «Die Welt des Islams», 17, 104, 1978, pp. 155-193; Id., *Imām Yahya and the Yamani Uprising of 1911*, «Annali dell'Istituto Orientale di Napoli», 42, 3, 1982, pp. 425-459; Patrice Chevalier, *Les répercussions de la guerre italo-ottomane sur le forces politiques au Yémen (1911-1914)*, «Chroniques Yéménites», 13, 2006, pp. 73-92; Eraqi Klorman Bat-Zion, *Yemen, Aden and Ethiopia. Jewish Emigration and Italian Colonialism*, «Journal of the Royal Asiatic Society», 19, 4, 2009, pp. 415-426; Marco Lenci, *La campagna italiana nel Mar Rosso durante la guerra di Libia e la rivolta antiturca di al-Idrisi nell'Asir*, «Storia Contemporanea», 16, 5, 6, 1985; Id., *Eritrea e Yemen. Tensioni italo-turche nel Mar Rosso 1885-1911*, Milano, Franco Angeli, 1990; Matteo Pizzigallo, *La diplomazia dell'amicizia Italia e Arabia Saudita (1932-1942)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000.

⁴⁹ Gaspare Colosimo a Governo della Colonia Eritrea, Roma, 15 dic. 1912, in Ministero delle Colonie. Direzione Generale degli Affari Politici, *Arabia*, cit., vol. I, p. 11.

⁵⁰ Ministero delle Colonie a Ministero Affari Esteri, n. 978, Roma 26 set. 1914, in Ministero delle Colonie. Direzione Generale degli Affari Politici, *Arabia*, cit., vol. I, pp. 255-256 e poi anche Ministro degli Affari Esteri a Regio Ambasciatore a Londra, Roma 1 set. 1915, ivi, p. 335.

Il Ministero degli Affari Esteri, invece, mostrò una cautela che poi fu, a lungo, la nota dominante della sua azione nella regione⁵¹. Naufragato da tempo il piano della colonizzazione demografica, dello sfruttamento delle risorse aurifere e delle coltivazioni industriali, il commercio venne considerato un possibile volano per l'economia del paese. L'idea divenne un punto centrale della letteratura politica ed economica sull'Eritrea e venne ben presto sposata dagli stessi vertici dell'amministrazione coloniale italiana. Il governatore Giacomo De Martino ricordava, nel novembre del 1918, che

la Colonia Eritrea per la sua fortunata posizione geografica è colonia essenzialmente commerciale, centro e strumento di potenti scambi con l'Italia, con l'Arabia e con l'Etiopia. Intraprendere, promuovere, fecondare la funzione commerciale della colonia è metterla in grado di compiere la missione che le viene non da artificiali combinazioni, ma dalla natura stessa delle cose e, facendola progredire, di spandere ricchezza fuori dei suoi propri confini politici⁵².

Non è allora un caso che, nello stesso anno, il governo si avvallesse dei servizi di un “*addetto commerciale del Governo per il Mar Rosso*” che, nell'agosto del 1918, venne nominato anche “delegato commerciale con l'oltre confine in Cheren”⁵³ con il compito, fra l'altro, di “vigilare alla istituzione ed al funzionamento della stazione commerciale da stabilire ad Elaghim od

⁵¹ «Oggi meno che per il passato a me sembrerebbe consigliabile l'allontanarsene. La grave crisi internazionale che l'Europa sta attraversando impone al Regio Governo il dovere di concentrare tutta la sua volontà, la sua attenzione, la forza militare ed economica del paese su quel che tocca più da vicino l'Italia. È perciò che a me pare opportuno che il Regio Governo e i funzionari dipendenti si astengano per il momento dall'immischiarsi, pro e contro, nelle trattative tra il Governo britannico e l'Idris, senza però perderle d'occhio e mantenendo con lo Sceich prudente amichevole contatto» Sidney Sonnino a Ferdinando Martini, Roma 18 feb. 1915, Ministero delle Colonie. Direzione Generale degli Affari Politici, *Arabia*, cit., vol. I, p. 292.

⁵² Discorso del senatore De Martino, 13 nov. 1918, ASDMAE, ASMAI, pos. 54/22, cit. in Gian Luca Podestà, *Il mito dell'impero. Economia, politica e lavoro nelle colonie italiane dell'Africa orientale 1898-1941*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 194. Qualche anno dopo il commercio dell'Eritrea richiamò l'interesse del governo statunitense: Addison E. Southard, *Eritrea. A Red Sea Italian Colony of Increasing Interest to American Commerce*, Washington, Govern. Printing Office, 1920.

⁵³ Governo dell'Eritrea, *Foglio d'ordini*, 39, 24 set. 1918, la carica era ricoperta dal dott. Adriano Lanzoni.

in altro luogo sul confine”⁵⁴. Più o meno nello stesso periodo veniva creata la *Società Commerciale Italo-Abissina*, con sede ad Asmara e legami con l’ambiente milanese⁵⁵.

Nel 1918 il ministro delle colonie Gaspare Colosimo, illustrando in parlamento il suo “piano organico” per l’Eritrea partiva proprio dalla natura di “paese di transito” della colonia primogenita che baciata dal mare doveva trovare nel mare «anche la via della ricchezza»⁵⁶. Pensiero affascinante ma ancora “fragile”, in quanto, sviluppando il concetto alla Camera, Colosimo tornava a sottolineare l’importanza di attribuire la priorità, in questo contesto, al rapporto con: «La sua [Eritrea] missione fondamentale e principale ragion di essere è, pertanto, quella di costituire la via attraverso la quale promuovere e sviluppare i traffici tra l’Italia e l’Abissinia»⁵⁷.

6. Marittima Eritrea

È però fuori dubbio che l’idea di un ponte fra la sponda asiatica ed africana cominciasse a prendere sempre più forma. Si inserisce in questo quadro, ad esempio, la creazione della *Marittima Eritrea*, una società di navigazione fondata il 30 giugno 1916⁵⁸. La società aveva come scopo il trasporto di merci e passeggeri con piroscafi propri e noleggiati e nello statuto si faceva chiaramente riferimento alla promozione e all’incremento dei traffici con i porti del Mar Rosso⁵⁹. I soci della prima ora evidenziano

⁵⁴ D. G., n. 3136, 9 ago. 1918, «Buletino Ufficiale della Colonia Eritrea», 27, 33, 15 ago. 1918, p. 271.

⁵⁵ La Società fallì nel 1921; da sottolineare come per qualche tempo il Prof. Afāwārq Gābrā Iyāsus (1868-1947), dopo aver insegnato amarico dal 1902 al 1912 presso l’università di Napoli si stabilì ad Asmara occupandosi di commercio (1912-1922). Per qualche anno fu il responsabile della Società nella capitale eritrea.

⁵⁶ Colosimo, *Relazione al Parlamento sulla situazione politica economica ed amministrativa delle Colonie italiane*, cit., pp. 58, 103.

⁵⁷ Ivi, p. 423.

⁵⁸ “Marittima Eritrea” Società di Navigazione a Vapore per il cabotaggio nel Mar Rosso (Al Sharika al Bahriyya, Massawa)

⁵⁹ Research and Documentation Centre [da ora in poi RDC], Asmara, Archivio Notarile, Maiorini Attilio, vol. 9, 15, 3-30 giu. 1916, repertorio 314/5672, Costituzione della Società Anonima per Azioni “Marittima Eritrea”.

un altro aspetto estremamente interessante di questa società, vale a dire quella di essere un'iniziativa mista, dove il capitale italiano e quello dei principali commercianti di Massawa concorrevano per la prima volta in un'iniziativa rilevante sia dal punto di vista economico che politico. Gli azionisti massauini comprendevano: Ahmad 'Abd Allāh al-Ghūl, Muhammad Sālim Bā Tūq, Muhammad Tāhir Shīnītī, Abd al-Qādir Bashīr, Muhammad Afandī, Sayyid Hassan ibn Muhammad 'Umar al-Sāfi, ovvero alcune tra le più importanti figure della vita commerciale di Massawa. L'imprenditoria italiana era invece rappresentata dall'avv. Carlo Matteoda e da Giovanni Efthymiades. Il capitale sociale fu fissato a 300.000 lire⁶⁰.

In una congiuntura economica molto difficile, la relazione del consiglio di amministrazione del primo anno di attività presentava un bilancio in attivo ed i toni della relazione erano insolitamente ottimisti. La relazione sottolineava l'importanza della società, definita la prima «seria collaborazione fra Coloni Europei e Notabili Indigeni [...] nell'intento di maggiormente cooperare nello interesse [...] dell'Eritrea»⁶¹. La *Marittima Eritrea* era, infatti, una compagnia fortemente voluta dal governatore della colonia, il Ministero degli Esteri e delle Colonie⁶². Non a caso, al motoscafo più moderno della sua giovane flotta venne dato il nome "Governatore De Martino", a suggellare un legame che non era un mistero per nessuno. Molto più concretamente, la *Marittima Eritrea* aveva sottoscritto centomila lire per il quinto "Prestito Nazionale" e fornito una serie di trasporti in perdita per consentire il rifornimento del bestiame in Colonia ed il trasporto di truppe verso Assab⁶³. È probabile però che il servizio offerto dalla *Marittima Eritrea* avesse qualche limite, almeno per quanto riguarda il comparto passeggeri. Quando, alla fine dell'agosto 1918, pelle-

⁶⁰ RDC, Asmara, Archivio Notarile, Maiorini Attilio, vol. 9, 15, 3-30 giu. 1916, repertorio 314/5672, Costituzione della Società Anonima per Azioni "Marittima Eritrea".

⁶¹ RDC, Archivio Notarile, Attilio Maiorini, 1918, vol. 16, repertorio 196/6707.

⁶² L'annuncio della costituzione venne comunicato dal Ministro degli Affari Esteri al Ministro delle Colonie, Roma 6 luglio 1916, in Ministero delle Colonie. Direzione Generale degli Affari Politici, *Arabia*, cit., vol. II, p. 38.

⁶³ RDC, Archivio Notarile, Attilio Maiorini, 1918, vol. 16, repertorio 196/6707.

grini eritrei e *takrūrī* si riunirono a Massawa, il governo italiano non fu in grado di assicurare loro trasporti rapidi per Jiddah e permise ai pellegrini di servirsi dei sambuchi come in passato⁶⁴. Quello del Mar Rosso rimaneva un mercato effimero ed altamente competitivo e nel 1921 la *Marittima Eritrea* veniva liquidata⁶⁵. L'Italia, però, non aveva alcuna intenzione di uscire dalla scena e l'anno successivo forniva due imbarcazioni, adatte al trasporto di merci e pellegrini, al governo hashemita⁶⁶. Agli inizi degli anni '20 sul Mar Rosso erano state avviate numerose iniziative private nel campo dei trasporti marittimi. I Flli Cinnirella avevano adibito al trasporto merci e passeggeri tre piccole imbarcazioni che la Regia Marina aveva dismesso dal servizio attivo⁶⁷. L'imprenditore Ugo Rossi aveva un'imbarcazione capace di trasportare trecentoventiquattro passeggeri. Su pressione del governatore dell'Eritrea e del governo nazionale, la società di navigazione "Italia" adibì al trasporto dei pellegrini egiziani tre piroscafi, opportunamente modificati secondo le indicazioni del "Regolamento del Pellegrinaggio"⁶⁸.

Ancora agli inizi degli anni '20 è però vero che l'Eritrea non sembrava possedere ancora le infrastrutture viarie e le competenze umane per questo tipo di piano. A sguardi non particolarmente concilianti, il commercio in Eritrea somigliava più ad un promessa mancata che ad una realtà futura⁶⁹. Per dare un segnale forte Colosimo fece in modo che fossero stanziati ventiquattro milioni per completare la linea Asmara – Setit, e 2 milioni per potenziare la linea Massawa – Asmara. Fondi stra-

⁶⁴ De Martino a Ministero delle Colonie, Asmara 13 settembre 1918, ASDMAE, AE, pacco 831.

⁶⁵ «Bullettino Ufficiale della Colonia Eritrea» [da ora in poi *BUCE*], a. XXX, 13, 15 luglio 1921, p. 236.

⁶⁶ W. E. Marshall to the Marquess Curzon of Kedleston, Jeddah, March 31, 1922, in *The Jeddah Diaries 1919-1940*, [s.l.], Archive Editions, 1990, vol. II, p. 44.

⁶⁷ *Jeddah Report*, August 21 to September 10, 1921, in *The Jeddah Diaries 1919-1940*, cit., vol. I, pp. 568-569 e comunicazione personale di Giuseppe Cinnirella all'autore.

⁶⁸ *Affermazioni italiane nel Mar Rosso. Il trasporto dei pellegrini egiziani alla Mecca*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 3, 25, 31 lug. 1924, p. 90.

⁶⁹ Un tipico esempio di descrizione impietosa dello stato del commercio eritreo si trova in *Il commercio nell'Eritrea*, «L'Esplorazione Commerciale. Viaggi e geografia commerciale», 25, 4, apr. 1910, pp. 126-127.

ordinari vennero anche stanziati per la costruzione della strada da Addi Qwala al confine e per la costruzione di un ponte sul Mareb, mentre lo sviluppo di Massawa era stato l'obiettivo di un fondo di due milioni messo a disposizione della colonia nel 1915. All'indomani della marcia su Roma si prese a parlare con sempre maggiore insistenza della riva asiatica come "l'altro polmone dell'Eritrea" e a prospettare l'impegno in questa direzione come indispensabile⁷⁰.

7. Jacopo Gasparini e la realizzazione del nuovo spazio eritreo

Fu con Jacopo Gasparini, ricordato come il primo governatore fascista dell'Eritrea e salutato dagli italiani in colonia come "infaticato e infaticabile Governatore"⁷¹, che l'idea dell'Eritrea "regione di transito", compì un passo decisivo verso la sua realizzazione. L'azione di Gasparini merita di essere analizzata perché, per la prima volta, non solo si lavorò sulle infrastrutture e sulle risorse umane, ma si registrò anche un'intensa azione politica per la concreta realizzazione dello spazio legato al concetto di "paese di transito". Nelle parole degli ideatori di questa svolta «qui non siamo di fronte ad iniziative sporadiche, a provvedimenti isolati, a improvvisazioni più o meno felici, ma ad un organico piano di valorizzazione del commercio eritreo in ogni ramo»⁷².

In questo nuovo contesto l'azione delle agenzie commerciali nel Nord dell'Etiopia venne pensata in stretta relazione con il rilancio⁷³ dell'azione politica nello Yemen ed inquadrata in uno spazio coloniale in cui l'Eritrea faceva da perno fra Africa

⁷⁰ Maurizio Rava, *Parole ai coloniali*, Milano, Mondadori, 1935, p. 29.

⁷¹ «Parole Buone», 11, 3, mar. 1927, p. 47.

⁷² *Il minimo indispensabile*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 3, 27, 30 set. 1924, p. 105.

⁷³ La parola "rilancio" è particolarmente appropriata perché più fonti segnalano come, dalla guerra italo-turca, i rapporti commerciali fra le due sponde del Mar Rosso si fossero notevolmente ridotti, cfr. *Il porto di Massaua e i commerci colla Costa Araba*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 4, 34, 30 apr. 1925, p. 183.

e costa araba. Un piano ambizioso e complesso, che Gasparini perseguì con determinazione e, a tratti, in solitudine, visto che i due dicasteri di Roma con cui si relazionò, gli Esteri e le Colonie, sembrarono privilegiare inizialmente la classica relazione con l'Etiopia. Gasparini, però, si impegnò per dare al piano di rilancio dell'Eritrea una dimensione spiccatamente regionale, superando la classica proiezione verso l'Etiopia settentrionale⁷⁴. Mettendo il commercio tra le priorità del suo progetto di valorizzazione della Colonia, ad esempio, Gasparini tentò di rafforzare la rete esistente potenziandola anche attraverso la creazione di punti supplementari⁷⁵. Una speciale azione venne esercitata, ad esempio, nei confronti di Umm Hajer, nel tentativo di impedire, in primo luogo, che il flusso commerciale che vi faceva capo fosse assorbito da Sudan⁷⁶ ed Etiopia, e poi per attirare le merci di regioni relativamente lontane come Bāgemder e Goḡgam che tradizionalmente facevano capo a Qallabat, Qadarif ed Addis Ababa. Fu così che “*l'Eritrea Società per il Commercio Coloniale*” creò ad Umm Hajer una sua agenzia e che questa località venne allacciata telefonicamente al resto della colonia. Un servizio, quello telefonico, che veniva presentato come “commercialmente orientato”, visto che la speranza era quella che i *nāggadras* (capi carovana) se ne servissero per verificare l'andamento dei prezzi sul mercato eritreo⁷⁷.

Una delle intuizioni più felici di questa fase fu la valorizzazione di Assab come porto per la regione dell'Etiopia nord-orientale, un'azione che aveva nell'agenzia di Dessiè lo svincolo

⁷⁴ Luigi Federzoni, *La politica economica in Eritrea. Discorso al Senato pronunciato nella tornata del 25 maggio 1923*, Roma, Tipografia del Senato, 1923, p. 6.

⁷⁵ Ivi, p. 6.

⁷⁶ Per le relazioni commerciali fra Sudan ed Eritrea si veda: Carlo Rossetti, *Note sul commercio tra il Sudan e l'Eritrea*, Roma, Ministero Affari Esteri, 1908; Ercole Petazzi, *Egitto e Sudan nei loro rapporti economici con la Colonia Eritrea con speciale riguardo al programma idraulico, ferroviario e cotoniero in via di attuazione nel Condominio*, Roma, Società Tip. Aldo Manuzio, 1923.

⁷⁷ *Notiziario economico del mese di febbraio 1928*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», VI, 69, 31 marzo 1928, p. 64. Sull'attività svolta dai Nāggadras si veda Peter Garretson, *The Naggadras, Trade and Selected Towns on Nineteenth and Early Twentieth Century Ethiopia*, «The International Journal of African Historical Studies», 12, 3, 1979, pp. 416-439.

fondamentale. Da quando l'interesse italiano si era esclusivamente appuntato su Massawa, Assab era stata sostanzialmente trascurata. Gasparini volle rilanciare il porto di Assab, presentandolo come lo sbocco sul mare ideale per l'Etiopia⁷⁸. In questo clima venne creata la società per azioni "Assab" che aveva come obiettivo l'intensificazione del commercio di importazione ed esportazione "specialmente da e per la Dancalia, Arabia e Abissinia" e che partiva con 80.000 lire di capitale sociale⁷⁹.

Come abbiamo visto, Massawa, uno dei pochi approdi naturali del Mar Rosso, era sempre stato un porto incompiuto, incapace di mettere completamente a frutto le sue potenzialità. Una serie di interventi circoscritti punteggiarono la sua storia. Si rivelarono però tutti insufficienti a rilanciarne le attività e a controbattere efficacemente la concorrenza di Port Sudan ed Aden. Il terribile terremoto del 1921 che, letteralmente, rase al suolo la città, permise a Gasparini di ricostruire gli impianti portuali e la città con larghezza di vedute e di mezzi. Dal punto di vista simbolico Massawa fornì al regime fascista la possibilità di sfruttare una potente allegoria, dove una città distrutta risorgeva rapidamente e, grazie alla decisa azione del regime fascista, si candidava a diventare il porto più importante del Mar Rosso.

Già nel 1923 la città era descritta, nella stampa vicino a Gasparini, come "...ricostruita, con criteri moderni, pratici, ed anche estetici, così da costituire un vero modello di cittadina a tipo orientale"⁸⁰. Il porto venne dotato di una banchina di 330 metri, capace di ospitare contemporaneamente tre grandi piroscafi. La banchina era attrezzata con tre gru a vapore su rotaia. Il porto era stato dotato di quindici campate di ampi capannoni doganali. Tra il 1921 e il 1924 era stato quindi possibile passare da 61.862.531 tonnellata di importazioni a 146.129.077 e le esportazioni erano balzate da 30.992.530 a 86.686.338 tonnel-

⁷⁸ A questo proposito si vedano, ad esempio, *Assab*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 3, 26, 31 ago. 1924, pp. 100-101; *Un discorso di S. E. Gasparini ai commercianti sull'odierna situazione economica dell'Eritrea*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 5, 54, 31 dic. 1926, pp. 570-571.

⁷⁹ Costituzione di Società Anonima, Asmara 13 feb. 1924, RDC, Archivio Notarile, Di Falco Valerio, 22, gen.-mar. 1924, repertorio n. 108/11171.

⁸⁰ Maurizio Rava, *La rinascita dell'Eritrea*, «Rassegna del Mediterraneo», set. 1925, p. 3.

late⁸¹. Il 1925 passò poi alle cronache come “l’anno record del commercio dell’Eritrea”⁸². Ricevuto da Mussolini nel novembre del 1925, Gasparini riuscì ad assicurarsi nuovi fondi per l’ampliamento del porto. La riapertura delle comunicazioni fra il porto di Al-Hudayda e l’interno dello Yemen, contribuì a rafforzare l’infrastruttura commerciale della regione e la speranza tutta italiana di fare di Massawa il centro per l’esportazione dei prodotti yemeniti⁸³.

8. Commercio e politica

Per concretizzare la sua visione di colonia, Gasparini sostenne la propria azione commerciale attraverso un’ambiziosa attività politica. A metà degli anni '20 il governo dell’Eritrea fu al centro di un’intensa attività diplomatica. Per dirla con le parole di Massimo Rava, segretario particolare del governatore Gasparini, l’Eritrea era stata «... forgiata e temprata come un perfetto strumento di politica attiva e realistica dell’Italia nell’Africa Orientale e nel Mar Rosso»⁸⁴ e ora si apprestava a lanciare una politica «... che ha per epicentro il Mar Rosso»⁸⁵.

Gasparini fu molto attento a bilanciare l’azione nei confronti del governo etiopico con quella sulla costa araba. Agli inizi degli anni '20 l’Italia aveva siglato una serie di accordi prima con gli hashemiti e poi coi sauditi. Nello Yemen l’Imām Yahya Muhammad Hamid ad-Dīn aveva delle buone relazioni con l’Italia, medici italiani lavoravano presso l’ospedale di al-Mukha e lo stesso Imām aveva scelto come medico personale un italiano. Le relazioni commerciali si erano intensificate tanto

⁸¹ Ivi, p. 4.

⁸² Giuseppe Liprandi, *Il movimento commerciale marittimo delle Colonie Italiane nel decennio 1922-1931*, «Rassegna Economica delle Colonie», nov.-dic. 11-12, 1932.

⁸³ *Massawa e i porti della Costa Araba*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 48, 5, 30 giu. 1926, pp. 443-444.

⁸⁴ *Echi della “Giornata Coloniale” 21 aprile 1926*, «Parole Buone», 6, 10, giu. 1926, p. 94.

⁸⁵ Massimo Rava, *Nel cuore dell’Arabia felice. Con Jacopo Gasparini nello Yemen*, Roma, Sindacato Italiano Arti Grafiche, 1927, p. 31.

che «...le comunicazioni fra San'a e Massaua sono continue e si svolgono per mezzo della radiografia affidata a mani italiane»⁸⁶. Con l'Etiopia le relazioni erano più complesse, con frequenti momenti di tensione e profonde diffidenze. Nel 1923, dopo un'iniziale opposizione, l'Italia aveva sostenuto la candidatura etiopica per l'ingresso nella Società delle Nazioni. Ma due anni dopo, le relazioni fra i due paesi erano entrate in crisi a seguito dell'accordo italo-inglese relativo al lago Tana che prevedeva una esclusività dell'influenza economica dell'Italia nell'Ovest etiopico. Il 19 giugno 1926 l'Etiopia denunciava l'accordo presso la Società delle Nazioni.

Il 2 settembre 1926 veniva siglato il trattato decennale di amicizia e commercio con lo Yemen, in cui il governo dello Yemen dava preferenza a materiali e personale italiano nell'opera di sviluppo economico del paese. Si trattava di «... una semplice promessa di collaborazione nel campo degli scambi commerciali»⁸⁷. Ma per l'Eritrea costituiva il coronamento di anni di intenso lavoro diplomatico e il riconoscimento di una relazione speciale fra i due paesi. Non a caso per firmare questa "semplice promessa di collaborazione" il governatore Gasparini si era recato nello Yemen⁸⁸ e nelle settimane immediatamente successive non aveva esitato ad andare a Roma per riferire sulla sua visita al ministro delle Colonie e poi al Duce stesso. Con il trattato di amicizia e commercio l'Italia era il primo paese a riconoscere ufficialmente lo Yemen, una mossa che la Gran Bretagna accolse con comprensibile disappunto. Nel giro di qualche anno le pressioni esercitate da Londra su Roma furono tali da consigliare una politica molto più cauta nei confronti dello Yemen, ma gli anni di Gasparini furono sicuramente quelli in cui la visione dell'Eritrea come paese ponte andò più vicina ad una concreta realizzazione. I rapporti tra Italia ed Etiopia, cominciarono a migliorare solamente nel 1927, con la visita ad

⁸⁶ Ernesto Cucinotta, *Eritrea ed Yemen*, «Rivista Coloniale», 20, mag.-giu. 1925, p. 238.

⁸⁷ *Il trattato con lo Yemen*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 52, 5, 31 ott. 1926, pp. 527-528.

⁸⁸ Su questo viaggio si veda Rava, *Nel cuore dell'Arabia felice. Con Jacopo Gasparini nello Yemen*, cit.

Addis Ababa del Duca degli Abruzzi, accompagnato dal governatore dell'Eritrea, Gasparini, e dal direttore generale degli affari politici al Ministero degli Esteri, Raffaele Guariglia.

Pochi mesi dopo, nel luglio del 1927, Gasparini si trovava in Italia ad accompagnare la delegazione yemenita guidata dal figlio dell'Imām Yahya, che fu ricevuta dal Re, da Mussolini e dal Ministro delle Colonie. Rientrato in Eritrea, Gasparini accolse (16 settembre) una missione etiopica che portò a S.A.R. il Duca degli Abruzzi i doni dell'imperatrice Zewditu e dell'erede al trono Ras Tafari Makonnen, in ricordo della visita del Duca ad Addis Ababa nel maggio dello stesso anno. Il 1927 fu però anche l'anno in cui Mussolini si accordò coi britannici acconsentendo a preservare lo *status quo* nella penisola araba, una decisione che poneva sostanzialmente termine all'attivismo italiano nello Yemen. Il 2 agosto 1928 Etiopia ed Italia siglarono il "*Patto d'amicizia e di arbitrato fra l'Italia e l'Etiopia*" che prevedeva la costruzione di una camionabile fra Assab e Dessiè e la concessione, per la durata di 130 anni, di una zona franca nel porto di Assab⁸⁹.

9. Imprenditoria locale

Ma chi avrebbe dovuto animare questo nuovo spazio che, con tanta determinazione, Gasparini si era sforzato di realizzare? Il confine settentrionale dell'Etiopia aveva visto all'opera alcuni imprenditori italiani sin dal 1903, quando venne fondato il *Sindacato Italiano d'oltre Mareb* che ottenne da Menelik II la possibilità di portare avanti ricerche minerarie in un'area di quasi 100.000 km² e di occuparsi anche di attività commer-

⁸⁹ La camionabile rimase sulla carta e la mancata realizzazione del progetto venne presa a scusa per denunciare la supposta "fiacchezza" e "malafede" dell'imperatore etiopico, cfr. Ciasca, *Storia coloniale* cit., p. 466; «La mancata esecuzione, da parte etiopica, del trattato di amicizia dell'agosto 1928 e specialmente dell'impegno di favorire le relazioni commerciali con l'Etiopia, costituisce la prova palmare dell'impotenza dell'autorità centrale etiopica, di fronte ai capi locali delle province dell'impero, a garantire [sic] rapporti di buon vicinato basati sulla fiducia», ivi, p. 484.

ciali⁹⁰. Con lo scopo di operare nella stessa regione sorse, nel 1912, la *Società Anonima di Esportazione ed Importazione in Abissinia*⁹¹, diretta dal Prof. Gäbrä Iyäsus Afäwärk al quale, nel 1902, era stata affidata la cattedra di amarico all'Istituto Orientale di Napoli. Qualche anno dopo venne fondata la "Società Commerciale Italo Abissina", con un capitale sociale di 5.000.000 di lire, diviso in 50.000 azioni di cui 5000 appartenenti alla Banca Commerciale Italiana che, in questo modo, risultava essere il secondo azionista più importante della Società⁹². Fu poi la volta dell'*Eritrea Società per Commercio Coloniale*⁹³ e della *Società Esportazione Pellami M. Papuzzachi & C.*, costituite nel 1918. Alcuni imprenditori aprirono delle loro succursali nei pressi delle agenzie commerciali, come Salvatore Liggi, che agli inizi degli anni '20, aprì una sede della sua ditta a Dessiè. Mariano Calabretta e Domenico Di Castri, titolari della *Calabretta & Di Castro* (capitale sociale 400.000 lire), aprirono una sede ad Asmara ed una ad Addis Ababa⁹⁴.

Il versante "asiatico" del Mar Rosso aveva visto all'opera altre compagnie italiane come la *Società Commerciale Italo-Araba* con sede a Roma, una filiale ad Al-Hudayda e varie agenzie nei centri principali dello Yemen. Altre ditte, pur non professando nel nome la propria natura arabo-africana finirono per avere nel Mar Rosso il loro principale, se non esclusivo, campo d'azione. La *Società per le pescherie dell'Africa Orientale*, che nel 1926 esportava 5.833 quintali di pesce, aveva nell'Egitto, nell'Arabia e nell'Estremo Oriente il suo mercato

⁹⁰ V. Moratti, *Relazione sulla esplorazione compiuta nel Tigrè, Beghemeder e Semien in Abissinia, in seguito a Concessione dell'Imperatore Menelik al Sindacato Italiano d'oltre Mareb*, Milano, Minelli, 1905; Id., *Carta itinerario delle regioni percorse dalla Spedizione del S.I.O.M. nel Tigrè e Amhara*, Milano, 1905, con carta geologica alla scala di 1:400.000.

⁹¹ RDC, Asmara, Archivio Notarile, Conciatori, 1913, repertorio 22/4147 e 1914 repertorio 2/4459.

⁹² Da segnalare come Giuseppe Ostini entrò a far parte della Società con la sottoscrizione di 740 azioni, cfr. Verbale Assemblea Generale degli Azionisti, Roma, 20 dic. 1919, RDC, Archivio Notarile, V. Di Falco, vol. 7, gen.-mar. 1920, repertorio 162/8061.

⁹³ Nel 1931 la società cambiò il nome in "Società Coloniale Italiana".

⁹⁴ Atto costitutivo di Società, RDC, Archivio Notarile, V. Di Falco, vol. 10, ottobre-dicembre 1920, repertorio 699/8597.

principale. L'esportazione in Italia era stata tentata in via sperimentale attraverso il congelamento del pesce, ma non esisteva un regolare commercio⁹⁵. Nel 1924 venne costituita la *Società Anonima Assab* per il commercio di esportazione ed importazione specialmente da e per la Dancalia, l'Arabia e l'Abissinia⁹⁶. Lo stesso anno l'amministrazione di Asmara offrì agevolazioni a favore delle merci destinate alla costa araba⁹⁷. Nello stesso periodo una delegazione formata da commercianti e professionisti dell'Eritrea visitò l'Arabia ricavando impressioni positive e l'idea che «... sarebbe possibile una vasta e proficua azione di penetrazione economica nei paesi visitati»⁹⁸.

Una società con forti legami governativi era la *Società Commerciale Italo Abissina* di Milano (SCIAM), che all'interno del consiglio di amministrazione aveva l'on. Giuseppe Ostini, ex agente commerciale presso l'agenzia di Gondar. Tuttavia, le prove offerte nel passato dall'imprenditoria italiana ne facevano un partner poco affidabile e sicuramente incapace di sostenere impegni complessi e difficili come quelli che la visione di Gasparini implicava. I risultati di queste iniziative erano stati, infatti, generalmente modesti quando non deludenti, con profitti limitati e la tendenza a richiedere costantemente il sostegno del governo. La SCIAM alla fine del 1919 registrava perdite superiori ai due terzi del proprio capitale. Il pacchetto d'emergenza approvato dagli azionisti nell'assemblea generale non parve risolvere le sorti della Società che venne liquidata nel

⁹⁵ *La produzione e l'esportazione del pesce in Eritrea*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 60, 6, 30 giu. 1927, pp. 99-100.

⁹⁶ *Una nuova Società*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 20, 3, 29 feb. 1924, p. 18.

⁹⁷ Riferendosi alla Società «Assab» il *Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea* scriveva: «Se i dirigenti del nuovo ente vorranno mantenere il criterio di non lesinare i mezzi e di accontentarsi di guadagni limitatissimi, tutto concorre a far sperare che in definitiva potrà sorridere all'impresa un lieto successo. Ciò tanto più in quanto le speciali agevolazioni concesse dal Governo a favore delle merci estere destinate al commercio carovaniero e agli scambi con la costa Araba consentono, a chiunque si proponga di lavorare seriamente su quel mercato, di sostenere con sicuro utile la concorrenza dei mercati vicini», *Mercato di Assab*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 22, 3, 30 apr. 1924, p. 46.

⁹⁸ *Commercio con l'Arabia*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 23, 3, 31 mag. 1924, p. 64.

luglio del 1921. La rottura fra l'Amministrazione e i commercianti italiani si consumò quando, agli inizi degli anni '20, la Camera di Commercio dell'Eritrea divenne un centro di opposizione antigovernativa provocando seri imbarazzi e difficoltà ad Asmara. Per riportare alla normalità la situazione fu necessario allontanare dalla colonia i protagonisti della protesta, ma da quel momento sull'imprenditoria italiana in Eritrea calò anche il sospetto di scarsa affidabilità politica⁹⁹. Gli insuccessi dell'imprenditoria italiana in colonia, mettevano quindi in evidenza come lo sviluppo dell'economia eritrea avesse bisogno di nuovi attori, meno problematici e più efficaci. Su queste considerazioni maturarono le premesse per la concessioni di spazi d'azione ad un ristretto gruppo di operatori locali. Il nuovo spazio coloniale richiedeva, infatti, dei nuovi protagonisti commerciali e il governo di Asmara ritenne che il ruolo dell'imprenditoria italiana avesse esaurito il suo ciclo, almeno in questo ambito.

La retorica fascista ha privilegiato sempre una narrazione in cui il periodo liberale figurava come statico e privo di progettualità coloniale. Ma una trattazione più attenta della storia dell'Eritrea conferma solo in parte questa ricostruzione. Ad esempio, fu proprio in epoca liberale che si cominciò a pensare seriamente a un maggiore coinvolgimento dell'elemento "indigeno" nell'economia della colonia. Salvago Raggi fu uno dei fautori di questa svolta promuovendo l'interessante sperimentazione delle scuole di arti e mestieri. La sensibilità di Salvago Raggi per la questione educativa non era una sua esclusiva inclinazione personale. Negli anni della prima guerra mondiale l'idea di dare maggiore spazio all'elemento locale nell'economia e nell'amministrazione dell'Eritrea era un orientamento condiviso, la diversità di opinioni si registrava sull'entità dello spazio da riservare, non sul principio. Nel 1917, il governatore Giacomo De Martino si vide recapitare da Alberto Pollera, allora regio agente commerciale a Dessiè, un programma in cui centrale era il coinvolgimento dell'elemento etiopico sia a livello politico che commerciale e in cui si suggeriva anche di facilitare la conces-

⁹⁹ Sempre utili, a questo proposito, le informazioni riportate in Podestà, *Il mito dell'Impero* cit., pp. 171-198.

sione di piccoli crediti ai commercianti locali, segnalando anche che gli stessi potevano farsi carico con efficacia della promozione dei prodotti italiani¹⁰⁰. De Martino, sottoscrivendo in pieno il programma di Pollera¹⁰¹, non faceva altro che conformarsi a questo orientamento generale. Lo stesso ministro delle colonie, Gaspare Colosimo, al momento di riformulare l'azione italiana all'indomani della conclusione della prima guerra mondiale, sottolineava il ruolo della "collaborazione indigena"¹⁰².

Il progetto di coinvolgere elementi locali nel commercio d'importazione in Eritrea rimase centrale nei piani di sviluppo dell'amministrazione eritrea. Si trattava di contare su forze locali per raccogliere e concentrare le merci in un primo tempo in magazzini in Etiopia e poi di trasportare le merci sui mercati della colonia. Molto probabilmente una ripartizione del lavoro di questo tipo era già in uso da tempo, la novità della proposta era però nelle modalità della partecipazione, perché la raccomandazione che veniva fatta era quella di avvalersi del concorso delle controparti locali «non sotto l'aspetto di semplici locatori d'opera ma di compartecipanti all'impresa stessa; ossia, brevemente, assumendoli come soci di industria»¹⁰³. I partner ideali venivano indicati nei "notabili e capi" d'oltre confine: «Questo sarebbe un primo passo che poi potrebbe condurre al punto di indurre i notabili e capi a contribuire all'impresa anche con denari, o ad accingersi da soli»¹⁰⁴.

A Massawa, l'altro punto centrale della rotta commerciale che si voleva potenziare, il concorso di imprenditori locali non era

¹⁰⁰ Sòrgoni, *Etnografia e colonialismo* cit., p. 117.

¹⁰¹ Ivi, pp. 111-112.

¹⁰² Gaspare Colosimo, *La politica di collaborazione indigena nelle nostre colonie*, Roma, Tip. Unione, 1918.

¹⁰³ Avv. Sora, *Relazione n. 12. Quali mezzi idonei per interessare gli indigeni nelle imprese economiche della Colonia?*, in Ministero delle Colonie, *Problemi del dopoguerra. Relazione del Governo dell'Eritrea*, Roma, Bertero, 1918, p. 115.

¹⁰⁴ *Ibid.* Luigi Talamonti, ex agente commerciale ad Adua, nel 1926 era ancora più drastico e commentando le notizie di "nostri commercianti" che operavano a Dessiè, sosteneva che era molto più conveniente consegnare ad Assab le merci alle carovane provenienti da Dessiè, evitando di spingersi verso l'interno: «Come si vede le spese di trasporto e di dogana, oltre confine, (se le nostre informazioni sono esatte) sono enormi e non consentono un lavoro proficuo; molto più che, ad esse, altre naturalmente bisogna aggiungere per organizzare le carovane, per regalie lungo

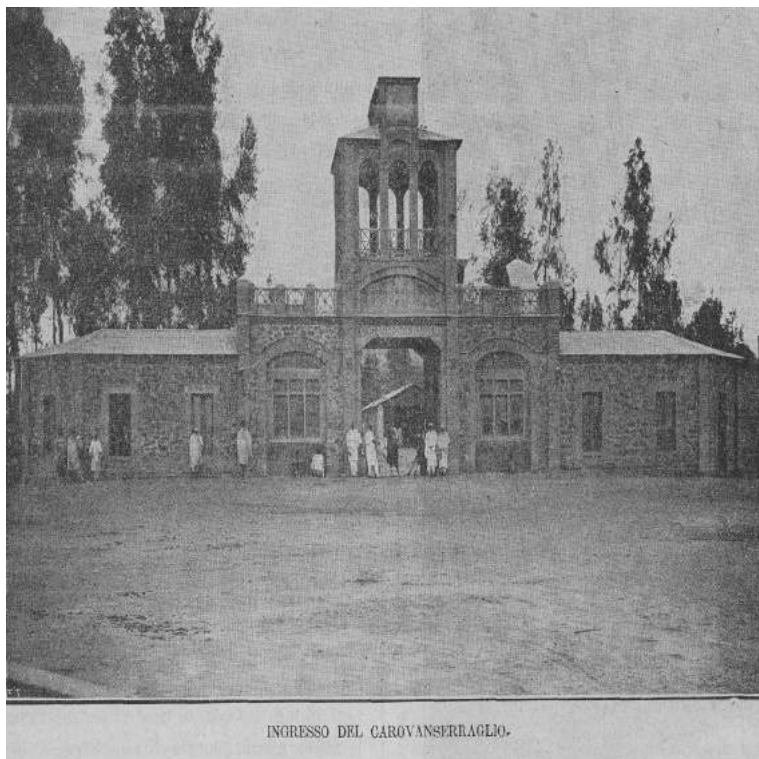


Fig. 2. L'ingresso del caravanserraglio di Asmara, fonte: *Il Caravanserraglio di Asmara*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 3, 24, 30 giu. 1924, p. 71

problematico. Nella città portuale esisteva una ricca ed esperta élite commerciale con una buona tradizione di cooperazione con le autorità italiane. Da tempo alcuni dei più importanti mercanti di Massawa sedevano nei consigli di alcuni organi economici dell'Eritrea, come la Banca Cooperativa Popolare Eritrea. Nel luglio del 1928 venne istituito l'Ufficio Eritreo dell'Economia e fra i suoi sei consulenti compariva il cav. Abd al-Hamīd al-Ghūl,

la strada, ecc. ecc.», Luigi Talamonti, *Collegamenti commerciali Eritrea-Dessì*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 5, 49, 31 lug. 1926, p. 464.

appartenente ad una delle famiglie più influenti di Massawa¹⁰⁵. Il contributo dell'imprenditoria massauina era ritenuto cruciale nel delicato settore delle comunicazioni. Ancora nel 1929 il porto di Al-Hudayda veniva descritto come un semplice pontile a cui avevano facile accesso solamente i sambuchi¹⁰⁶. I vapori italiani non potevano accedere a quello che loro consideravano un porto strategico per le merci provenienti dall'interno dello Yemen e quindi la partecipazione dei grandi commercianti massauini, che oltre alle flotte di sambuchi potevano contare su solide relazioni locali, era ritenuto indispensabile.

Da quanto sinora illustrato è naturale che questi spunti venissero ulteriormente sviluppati da Jacopo Gasparini che aveva un programma politico in cui lo sviluppo delle attività commerciali fra le due sponde del Mar Rosso era centrale. Gasparini, anzi, aveva fatto del contributo locale uno dei capisaldi del suo "riscaldamento". Nella seconda metà degli anni '20, infatti, il governo coloniale si mostrava molto sensibile a quella che veniva definita la politica del "cointeresse" e, come ricordava Massimo Rava, si era ormai affermata l'idea di vedere nell'Eritrea "il necessario strumento di valorizzazione dell'Eritrea". Questo significava maggiori spazi nella vita economica della colonia. [Fig. 2.]

La visione di Gasparini è in buona parte ricavabile dalle pagine del *Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea*, divenuto lo strumento di comunicazione privilegiato fra il governo e i commercianti dell'Eritrea. In un editoriale del 1927 dedicato al commercio con l'Etiopia si legge:

Basterà ricordare le Sue [Gasparini] direttive, le Sue raccomandazioni ed il Suo personale intervento per accattivare alla nostra Colonia le simpatie e l'interessamento dei negadras di oltre confine, i soli che possano veramente ed efficacemente influire nello sviluppo del commercio di scambio, giacchè le loro carovane sono il solo tramite diretto, fra i nostri mercati e i mercati dell'Etiopia¹⁰⁷.

¹⁰⁵ «Bollettino Economico dell'Eritrea», 1, 2, 31 ago. 1928, p. 23.

¹⁰⁶ Cesare Ansaldi, *Nell'Arabia Felice*, Roma, Società Italiana Arti Grafiche, 1937, p. 8. Ansaldi fece parte della missione sanitaria italiana nel Yemen e rimase nel paese dal 1929 al 1932.

¹⁰⁷ *Del commercio con l'Etiopia*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 6, 60, 30 giu. 1927, p. 97.

Il governo eritreo lanciò una sorta di politica della persuasione nei confronti dei naggadras¹⁰⁸, che erano “fatti segno alla continua, premurosa attenzione del Governo”, che volle manifestare pubblicamente la sua vicinanza ai naggadras d'oltreconfine facendosi anche fotografare durante una sua visita al Caravanserraglio. [Fig. 3.]

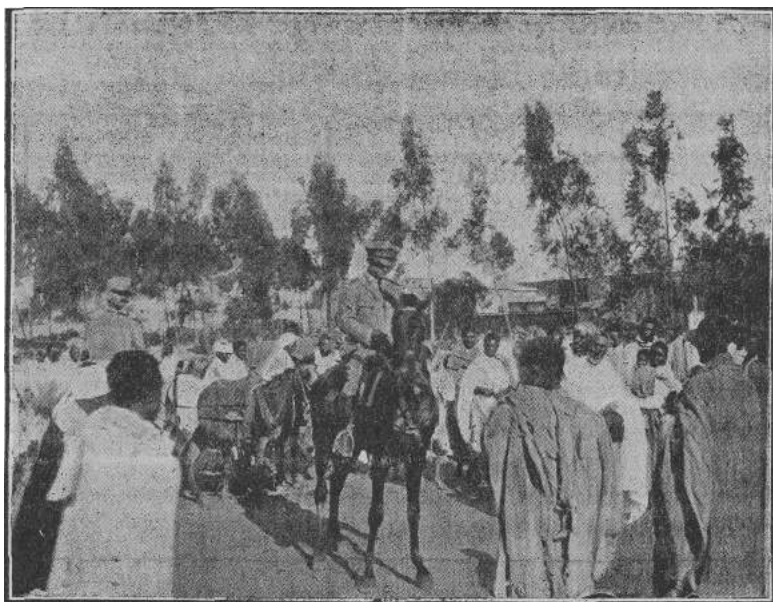
Quando, nel 1927, il mercato eritreo cominciò a risentire della crisi internazionale e gli ottimi risultati del 1925 non furono ripetuti, quelli che tutti sapevano essere una voce molto vicina al governatore, se non la voce del governatore stesso, si levò ammonendo i commercianti eritrei e sollecitando il massimo rispetto per i naggadras:

Ci interessa di rilevare che tante piccole angherie, non sempre e facilmente controllabili e coercibili, commesse ai danni di un negadras o di un negadi, che la poca rettitudine nell'esecuzione dei contratti che il negadras fa nei piccoli e grandi negozi dei nostri mercati, costituiscono un sordo malcontento; che malcontento crea il ritardo ingiustificato nella pesatura di merci vendute, il ritardo nei pagamenti, il negare l'esecuzione di un contratto fatto dal negadras per acquisto di merce col pretesto del ribasso del tallero, il tratto non sempre amabile o quanto meno dignitoso, la parola sgarbata e spesso l'insulto che se non è compreso è talvolta tradotto da qualche presente; malcontento che si mantiene muto e rispettoso, tanta è la deferenza e la dignità con le quali, occorre riconoscerlo, i negadras comprendono e sono onorati di essere nostri ospiti, finché ritornati nei loro paesi essi raccontano dei loro viaggi non tacendo naturalmente ciò che più gradevolmente o sgradevolmente li ha colpiti. Queste impressioni sono quelle che poi dilagano e formano nella mentalità della loro classe il concetto che deve spingerli a frequentare o meno un determinato mercato.

Allora occorrerebbe che ciascun commerciante divenisse un esperto di una nuova politica: la politica carovaniera; occorrerebbe che entrasse nel convincimento di molti che soltanto con un grande sviluppo del commercio carovaniero si riuscirà a rendere in sommo grado efficiente l'economia della nostra Colonia e a conseguire il benessere, se non la ricchezza di tutti quelli che traggono dal commercio la ragione di vivere in Eritrea¹⁰⁹.

¹⁰⁸ La parola deriva dall'amarico *nāggade* e significa mercante, cfr. Minako Ishihara, *The Religious Roles of the Naggaadie in the Historical Gibe Oromo Kingdoms*, in Siegfried K. Uhlig (a cura di), *Proceedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies, Hamburg July 20-25, 2003*, Wiesbaden, Harrassowitz, 2006, pp. 119-127.

¹⁰⁹ *Del commercio con l'Etiopia*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 6, 60, 30 giu. 1927, pp. 97-98.



S. E. IL GOVERNATORE FRA I NEGADRAS DI OLTRE CONFINE.

Fig. 3. Il governatore Jacopo Gasparini visita i näggadras presso il caravanserraglio di Asmara (1924), fonte: *Il Caravanserraglio di Asmara*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 3, 24, 30 giu. 1924, p. 73

Nel nuovo contesto le agenzie commerciali dovevano fornire servizi ai commercianti, informando tempestivamente sui prezzi delle merci in colonia e nei mercati d'oltre confine, consigliando e formando i produttori¹¹⁰. Nella visione di Gasparini erano i commercianti dell'Eritrea, con le loro pretese esagerate, la loro cupidigia e lo scarso spirito di sacrificio, il punto debole del piano commerciale che si stava tentando in Eritrea. Di qui i continui moniti e poi i provvedimenti restrittivi mirati a “redimere” questa classe e renderla adatta all'alto compito che gli si voleva

¹¹⁰ Il «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea» a partire dal 1925 pubblicò la rubrica “Prezzi medi sui mercati di Macallè – Adua – Gondar – Dessè”.

affidare¹¹¹. Già nel giugno del 1924 il *Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea* definiva “gretta ed egoistica” il comportamento dei commercianti eritrei che mantenevano alti i prezzi delle merci e ricordava come:

L'Eritrea non riuscirà ad attirare a sé il traffico d'oltre confine in modo serio e durevole, se non a patto che i suoi commercianti rinuncino alle lusinghe dei rapidi guadagni, e si contentino invece di quegli onesti margini che possono essere consentiti dalla necessità di mantenere un buon mercato allettatore¹¹².

Il 26 marzo 1926, Gasparini emanava un decreto governatoriale che affiancava ai sistemi di vendita tradizionali, quello della vendita per pubblico incanto, che consentiva ai nāggadras una maggiore libertà di contrattazione¹¹³. Ma anche i commercianti d'oltre confine dovevano essere costantemente monitorati. Di qui la necessità di arrivare ad una regolamentazione più precisa del commercio. Il 22 novembre 1927 Gasparini emanava il decreto governatoriale n. 4465 che obbligava agli aspiranti commercianti di presentare una domanda all'Ufficio Commerciale. L'autorizzazione veniva poi subordinata «alle esigenze morali ed economiche dell'ambiente coloniale», vale a dire ad un codice morale che doveva impedire al commerciante di speculare ai danni dei clienti. Veniva poi creato uno speciale registro che imponeva a tutti i commercianti l'iscrizione¹¹⁴. Il decreto governatoriale richiedeva quindi ai commercianti maggiori capacità morali e finanziarie. Ma dal punto di vista storico è molto più interessante il fatto che questo decreto fu accompagnato da un censimento. Il *Bollettino Economico dell'Eritrea* si impegnò a pubblicarne i risultati ma poi, effettivamente, rese solo note le statistiche dello Hamasen da cui emerse come fossero 683 le ditte

¹¹¹ Si veda, ad esempio, a metà del 1927, la serie di articoli comparsi sul «*Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea*» in cui si imputava ai commercianti dell'Eritrea parte della responsabilità per il carovita che si stava registrando nel paese.

¹¹² *Vecchio tema*, «*Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea*», 3, 24, 30 giu. 1924, p. 69.

¹¹³ «*Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea*», 5, 47, 31 mag. 1926, pp. 416-417.

¹¹⁴ *Un decreto governatoriale per la disciplina del commercio*, «*Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea*», 6, 65, 30 nov. 1927, pp. 192-194.

commerciali¹¹⁵. Queste davano lavoro a 291 italiani ed europei, 2231 eritrei, 369 arabi, 22 baniani e il restante “ebrei della Mesopotamia”. Alla redazione del *Bollettino* appariva evidente come nell’ultimo decennio si fosse verificato un “notevolissimo incremento” nel settore commerciale, noi aggiungiamo che, con un rapporto di quasi dieci a uno, il commercio continuava ad essere un affare in buona parte eritreo¹¹⁶. Anche se le cinque macro-categorie del censimento commerciale aiutano poco a capire l’articolazione interna dei vari gruppi, fornisce comunque una prima idea della ripartizione all’interno del settore commerciale. In molti altri casi le fonti si limitano a parlare di imprenditori “italiani” e “locali”, rendendo impossibile ogni ulteriore distinzione fra operatori eritrei e non italiani.

La progressiva inclusione del Nord dell’Etiopia in un circuito commerciale che faceva riferimento all’Italia ebbe delle sensibili ripercussioni sui metodi di produzione locali. Questa dinamica emerge chiaramente quando si analizza il commercio delle pelli, un settore che, secondo Alberto Pollera, si era sviluppato in Etiopia in relazione alle richieste provenienti dall’Eritrea. A partire dalla prima guerra mondiale l’Eritrea cominciò ad esportare pelli, per lo più di provenienza etiopica. Il Ministero della guerra, principale acquirente, inizialmente non mostrò di gradire la qualità di queste pelli inducendo il governo della colonia ad esercitare uno sforzo maggiore per aumentare gli standard qualitativi. Vennero emanate disposizioni per migliorare la conservazione delle pelli, la loro disinfezione e protezione dal tarlo. Vennero concesse facilitazioni agli incettatori ed infine vennero esonerate le pelli dal dazio d’importazione in Italia¹¹⁷. Fu quindi possibile passare dall’esportazioni di pelli di bassa qualità, indicate col nome di “carovana originali”, a pelli

¹¹⁵ Esclusi gli esercenti il commercio girovago, i venditori di tecc e bevande “per uso esclusivo degli indigeni”.

¹¹⁶ *Censimento delle industrie e dei commerci della Colonia*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 6, 69, 31 mar. 1928, pp. 61-62.

¹¹⁷ Colosimo, *Relazione al Parlamento sulla situazione politica economica ed amministrativa delle colonie italiane*, cit., p. 316. Nel settembre del 1930 l’esenzione dal dazio per le importazioni di pelli eritree venne esteso alla Cirenaica.

di nuova generazione chiamate “Abissinia – Asmara” o “Abissinia – Eritrea”¹¹⁸.

Nel giro di pochi anni, le pelli divennero uno dei principali articoli d'esportazione dell'Eritrea e commercianti abissini, europei¹¹⁹ ed arabi si interessarono alla loro commercializzazione. A Mäqälä, ad esempio, “commercianti arabi” avevano monopolizzato il commercio delle pelli che venivano portate ad Asmara e scambiate con cotonate¹²⁰. Ancora nel 1925 l'Europa importava grossi quantitativi di pellame tanto che il mercato si stava diversificando al punto da trattare anche le pelli di montone oltre a quelle bovine e caprine¹²¹. Per sostenere questo sviluppo fu però necessario fornire indicazioni sulla preparazione più appropriata e sulla selezione delle pelli, in modo che il prodotto “eritreo” trovasse maggiori spazi sul mercato italiano, ottenendo prezzi migliori¹²². Si trattò di un lavoro lungo e meticoloso, in buona parte promosso dagli agenti commerciali che tentarono in questo modo di trasferire nuove tecniche produttive nelle aree di competenza. Anche in Eritrea si tentò di attivare questo meccanismo virtuoso e nel 1919, quando una delle prime concerie del paese, la ditta Gobbati – Comello di Addi Ugri, ottenne un prestito governativo dell'importo di 30 mila lire, tra le condizioni che la ditta dovette accettare vi fu anche quella di «adibire ad essa anche personale indigeno in modo da formare fra esso operai conciatori»¹²³. Secondo Alberto Pollera si trattò di un lavoro proficuo dato che

Il miglioramento tuttavia, specie in questi ultimi anni, è sensibilissimo, e le pelli bovine, ovine e caprine provenienti dall'Abissinia, che in passato per

¹¹⁸ *Un'importante riunione di commercianti*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 3, 37, 30 set. 1924, p. 106.

¹¹⁹ Si veda, ad esempio, la ditta “Casciani, Albertazzi e C.” costituita nel 1918 (fallita un anno dopo).

¹²⁰ Hussein Ahmed, *A Brief Note on the Yemeni Arabs in Ethiopia*, cit., p. 342.

¹²¹ *Il commercio nel Uollo durante l'anno 1925 (nostra corrispondenza particolare)*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 5, 46, 30 apr. 1926, p. 399. L'articolo, firmato “B”, si trova alle pp. 399-401.

¹²² *Preparazione speciale di pelli bovine*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 3, 22, 30 apr. 1924, p. 46.

¹²³ Mag. Enrico Russo, commissario regionale del Seraè, Gobbati Ferruccio – Comello Calisto, Asmara 7 set. 1919, RDC, Archivio Notarile, Di Falco Valerio, vol. 5, 1919, lug.-set., repertorio 490/7693.

la loro scadente qualità, trovavano difficoltà ad essere collocate sui mercati europei, ora cominciano ad essere ricercate e ben quotate¹²⁴.

Nel 1938, secondo i dati riportati dalla *Guida Commerciale dell'Eritrea*, nel commercio e nella concia delle pelli si registravano due soli italiani e ben 119 eritrei, segno evidente che le politiche adottate avevano sortito un qualche effetto. Ugualmente di origine "coloniale" furono le colture dei semi oleosi e specialmente del seme di lino. Giuseppe Ostini trovò in *dejac* Mäšäša Wärqe un osservatore molto attento alle sperimentazioni da lui proposte. A partire dal 1910 Ostini ottenne l'autorizzazione a condurre sui terreni di Mäšäša Wärqe una serie di sperimentazioni agricole con lino da fibra (3 ettari). La manodopera locale venne istruita da Ostini sulle tecniche di fermentazione, macerazione e sfibratura delle piante di lino¹²⁵. Oggetto di sperimentazioni furono anche il cotone¹²⁶, il miele e altri prodotti agricoli.

10. Conclusioni

Se con Gasparini la visione di un'Eritrea "colonia commerciale" trovò per un istante una sua realizzazione, fu la crisi dell'economia internazionale a mettere in crisi questo piano. A partire dal 1926 la sfavorevole congiuntura internazionale minò alle basi il tentativo di Gasparini che, una volta ammesse le difficoltà nella realizzazione del suo piano, individuò nei commercianti eritrei i principali responsabili del fallimento che si stava delineando¹²⁷. Una critica in buona parte ingiusta, ma ogni insuccesso deve essere in qualche modo giustificato e Gasparini aveva le idee chiare su chi fosse da biasimare. I suoi successori, sempre

¹²⁴ Pollera, *L'Abissinia settentrionale e lo sviluppo delle sue relazioni con l'Eritrea*, cit., p. 8.

¹²⁵ Giuseppe Ostini a Giuseppe Colli di Felizzano, Ifag 19 ott. 1911, ASDMAE, AE, pacco 1033.

¹²⁶ Pollera, *L'Abissinia settentrionale e lo sviluppo delle sue relazioni con l'Eritrea*, cit., pp. 8-9.

¹²⁷ Per l'analisi delle difficoltà incontrate dal piano di Gasparini si veda: *Un discorso di S. E. Gasparini ai commercianti sull'odierna situazione economica dell'Eritrea*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 5, 54, 31 dic. 1926, pp. 370-371.

più impegnati nell'organizzazione dell'invasione dell'Etiopia, dedicheranno minori attenzioni alle connessioni fra il paese e il Mar Rosso. Nel 1932 le tre agenzie commerciali vennero trasformate in regi consolati dipendenti dalla legazione di Addis Ababa. Una decisione che mostrava come, ancora una volta, l'azione italiana ritornava a favorire il legame con l'Etiopia. Una riconfigurazione che però non andava a totale detrimento dell'apertura ad oriente, visto che il governatore Riccardo Astuto di Lucchese, più o meno negli stessi anni, riaffermava la teoria che Massawa fosse "il punto di equilibrio del commercio" del Mar Rosso¹²⁸ e che in patria continuava la riflessione sui "destini" dell'Italia sul Mar Rosso¹²⁹. Una parentesi temporanea, perché per l'Eritrea lo sguardo ad oriente è sempre stato una componente fondamentale della propria identità.

¹²⁸ Angelo Piccioli, Emilio De Bono, Benito Mussolini, *La nuova Italia d'Oltremare. L'opera del fascismo nelle colonie italiane*, 2 voll., Milano, A. Mondadori, 1933, vol. II, p. 1611.

¹²⁹ Tommaso Santoro, *Il Mar Rosso nella politica italiana*, Roma, Istituto Coloniale Fascista, 1937; Mario Cassiano, *Il Mar Rosso nella politica coloniale dell'Italia*, «Vita Italiana», gen. 1939, pp. 70-81; Corrado Masi, *L'Italia e il Mar Rosso*, «Africa Italiana», ott. 1940, pp. 21-28.

Simon Imbert-Vier¹

Migrazione e costruzione di una identità gibutina (1947-1981)

1. Premessa²

Dopo l'indipendenza delle colonie europee in Africa sono state spesso osservate le difficoltà incontrate nel processo di costruzione di identità nazionali dei nuovi stati che andassero oltre l'agglomeramento di gruppi differenziati. Le differenze tra i gruppi di abitanti sono state poste in maggiore evidenza, a discapito degli elementi di unificazione³. Negli ultimi venti anni gli studi mostrano il ruolo determinante delle migrazioni nel processo di costruzione delle nazione. Le migrazioni partecipano alla produzione di un crogiolo identitario⁴ o alla creazione di contrapposizioni tra stranieri e cittadini⁵, specie per quanto riguarda l'accesso a risorse quali la casa, il lavoro, la cittadinanza.

¹ Ricercatore presso il Centre d'études des mondes africains (CEMAf [cemaf.cnrs.fr]).

² Une prima versione di questo testo è stata presentata a un seminario organizzato da Emmanuelle Sibeud e Caroline Douki all'Université de Paris 8. Ringrazio i partecipanti per le loro osservazioni. Questo testo utilizza anche il lavoro e le discussioni prodotte dal progetto ANR Frontafrique [www.frontafrique.org].

³ In Francia, l'amalgama creato dall'esistenza di un "ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire" tra il 2007 e il 2011 è un esempio di queste prassi, Gérard Noiriel, *A quoi sert "l'identité nationale"*, Marseille, Agone, 2007.

⁴ Id., *Le creuset français. Histoire de l'immigration XIX^e-XX^e siècle*, Paris, Seuil, 1988 (nuova edizione, Point Histoire, 2006).

⁵ Daouda Gari-Touunkara, *Migrants soudanais/maliens et conscience ivoirienne. Les étrangers en Côte d'Ivoire (1903-1980)*, cit.

Questo articolo si propone di mostrare come in una situazione particolare, quella di Gibuti negli anni 1960-1970, sia stato necessario identificare, o creare, delle condizioni di estraneità per costruire il criterio di cittadinanza. Gli abitanti di Gibuti, tutti con origini tra loro diverse, ma tutti di provenienza migrante, hanno costruito negli anni una identità originale che può essere definita identità meticcias gibutina, nata al termine di un lungo processo di mescolanza. Tuttavia questa identità si è prodotta solo in seguito a un'opera di selezione svolta tra quanti aspiravano a tale appartenenza. Tra gli elementi che, dopo la seconda guerra mondiale, hanno contribuito a questa selezione, possiamo evidenziare l'importanza delle procedure, giuridiche e amministrative e di polizia che concorrono all'attribuzione della cittadinanza. Per illustrare i metodi e gli strumenti utilizzati per raggiungere questo risultato, dopo una rapida presentazione del contesto gibutino e degli sviluppi della sua popolazione, descriverò i tre elementi che hanno prodotto il legame tra la creazione di una identità nazionale e le migrazioni, partendo dai dati concreti per poi arrivare ai fondamenti teorici.

Avviata dopo la seconda guerra mondiale, la pratica della deportazione di quegli abitanti ai quali l'amministrazione non riconosceva il diritto di residenza in città vede un forte incremento soprattutto a partire dal 1960. L'applicazione di questa procedura richiedeva la creazione di un dispositivo di monitoraggio diffuso della popolazione che permettesse di catturare gli individui potenzialmente passibili di espulsione. Tuttavia, questo meccanismo sarà in grado di essere operativo solo dopo aver definito i criteri di identificazione di questi individui e quindi *a contrario* la definizione dei residenti regolari. Da questo processo vengono realizzate le attribuzioni di nazionalità che giustificheranno le misure repressive e gli attacchi alle libertà individuali che esse implicano. È l'articolazione di questi tre aspetti che concorre a produrre i gibutini. In questo articolo analizzerò il modo in cui tali processi sono stati messi in pratica nei soli territori africani rimasti sotto la sovranità francese dopo il 1962 e cercherò di trarre delle conclusioni riferite all'epoca contemporanea.

2. Il territorio di Gibuti e l'immigrazione

La zona intorno al golfo di Tagiura⁶ non era considerata un *territoire* prima la fine del XIX secolo. Il territorio, soggetto a obblighi di sottomissione politica variabili, non possedeva infatti una definita identità politica o culturale⁷. Questo spazio, dal clima rigido e dal terreno arido, punteggiato da scarse risorse d'acqua, è attraversato da gruppi di pastori transumanti. Queste comunità non sono impermeabili alla circolazione degli individui che, al contrario, possono cambiare gruppo di appartenenza, e dunque identità, tramite il ricorso a matrimoni misti, ma anche attraverso percorsi individuali o di scelta politica⁸. Numerosi individui parlano più lingue e vi sono dialetti comuni. Più che un territorio è uno spazio senza soluzioni di continuità marcate, un continuum culturale.

Le “attribuzioni etniche”⁹ contemporanee (afar, issa, somali...) non riflettono le stesse realtà e gli stessi significati nel diciannovesimo secolo, quando le composizioni politiche andavano oltre i “gruppi etnici”¹⁰. Nella metà del XIX secolo, due

⁶ Il territorio della colonizzazione francese attorno al golfo di Tagiura, è denominato “Côte française des Somalis” (CFS) dal 1896 al 1967, poi “Territoire français des Afars et des Issas” (TFAI), e infine “République de Djibouti” dopo l'indipendenza nel 1977.

⁷ Aramis Houmed Soulé, *Deux vies dans l'histoire de la Corne de l'Afrique: Mahamad Hanfare (1861-1902) et Ali Mirah Hanfare (1944), Sultans Afars, «Études éthiopiennes», 2, 2005, pp. 1-50. (ristampa 2011).*

⁸ Per una teoria dei confini etnici e del loro incrocio vedi Barth, *Introduzione a Ethnic Groups and Boundaries* cit. Igor Kopytoff sostiene che questi movimenti partecipano alla costruzione etnica. Vedi la sua introduzione a Igor Kopytoff (a cura di), *The African Frontier: the Reproduction of Traditional African Society*, Bloomington, Indiana University Press, 1987.

⁹ Per un primo approccio ai problemi posti dal concetto di etnia in Africa si veda Jean-Loup Amselle, Elikia M'Bokolo (a cura di), *Au cœur de l'ethnie*, Paris, La Découverte, 1985. Pierre Boilley critica questa posizione e propone una riflessione sul rapporto tra etnia e nazione Pierre Boilley, *État postcolonial et identités, des concepts universels au regard du local*, in Christine Deslaurier, Dominique Juhé-Beaulaton (a cura di), *Afrique, terre d'histoire. Au cœur de la recherche avec Jean-Pierre Chrétien*, Paris, Karthala, 2007, pp. 583-607. Jocelyne Streiff-Fénart, Philippe Poutignat, *Théories de l'ethnicité*, Paris, PUF, 1995, danno conto delle diverse posizioni su tale argomento.

¹⁰ Ho proposto un primo approfondimento di questo tema in una comunicazione al 7° ICAS (Iberian Congress of African Studies) nel settembre del 2010, disponibile in <<http://cea.iscte.pt/ciea7/>>.

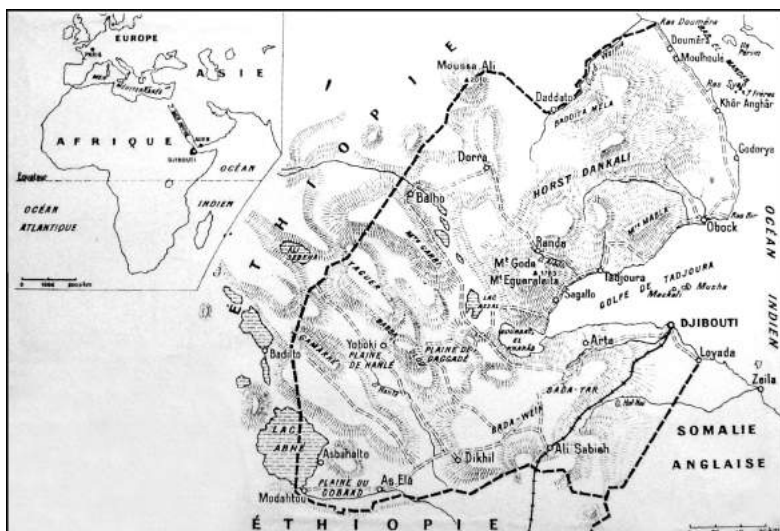


Fig. 1. Mappa della costa somala francese (CFS) nel 1960. Carta estratta da Jean-Paul Poinsoit], *Djibouti et la Côte Française des Somalis*, Paris, Hachette, 1964

città si affacciano sul Golfo: Zeila all'uscita Sud-Est, e Tagiura sulla sua riva settentrionale. Esse sono il capolinea delle carovane commerciali che viaggiano tra la costa e l'interno del Corno d'Africa. Queste traiettorie (commerciali e di transumanza) definiscono degli spazi dai confini fluttuanti e conflittuali, sottomessi a delle autorità – gruppi famigliari o clanici, o aggregazioni politiche – che gli europei spesso denominano sultanati.

L'instaurazione di un'amministrazione coloniale francese nel golfo di Tagiura ha inizio nel mese di agosto del 1884, sotto la spinta di una esigenza di logistica imperiale – la necessità di un deposito di carbone per le navi francesi che effettuavano il rifornimento tra Suez, il Madagascar e l'Indocina – che fosse politicamente più affidabile del porto britannico di Aden¹¹. La

¹¹ Il Regno Unito occupa Aden dopo il 1839, e controlla di fatto il governo egiziano dal luglio 1882; Hanoï è occupata dalla Francia nel marzo 1883, e Tamatave in giugno. Aden è vietata alle navi francesi nel gennaio 1885.

funzione di Gibuti assume una nuova dimensione a partire dal 1897 con la costruzione di una ferrovia che la unisce a Addis Abeba, nuova capitale dell'Etiopia, paese che è riuscito a conservare la sua indipendenza sconfiggendo gli italiani ad Adua nel marzo 1896¹². Frutto di iniziativa privata, la ferrovia è controllata dall'amministrazione coloniale francese dal 1902¹³.

La città di Gibuti è creata dal nulla nel 1888, su un sito che fino a quel momento non era stato utilizzato per insediamenti permanenti, pertanto gli abitanti di Gibuti sono tutti immigrati. Una mescolanza ottenuta non senza conflitti e tensioni, in cui le questioni economiche e sociali sono spesso state rivestite di attributi etnici o legati alla provenienza geografica dei protagonisti. Come, ad esempio, negli anni Trenta, quando si verificano violenti conflitti fra gruppi identificati come "yemeniti" e "somali" in competizione tra loro per l'ingaggio sulle navi delle compagnie di navigazione¹⁴.

La crescita della popolazione è dovuta principalmente all'arrivo di immigrati provenienti dalle zone limitrofe. Gli abitanti provengono dal Corno d'Africa – soprattutto dalla Somalia britannica e dall'Etiopia (il più delle volte qualificati come "somali") – e dall'altra costa del Mar Rosso, ovvero dal sud-ovest della penisola arabica, in particolare da Aden (qualificati come "yemeniti" o "arabi"). Essi costituiscono la manodopera necessaria alle attività industriali (per lavorare nelle saline, nell'edilizia, come fuochisti sulle navi e per le attività di manutenzione del porto dove le navi non possono attraccare al molo fino al 1950). Nel 1946 a Gibuti vivono meno di duemila "europei e assimilati"¹⁵, circa il 10% della popolazione urbana (di questi il 63% sono francesi, militari compresi)¹⁶. Va inoltre segnalata la presenza di

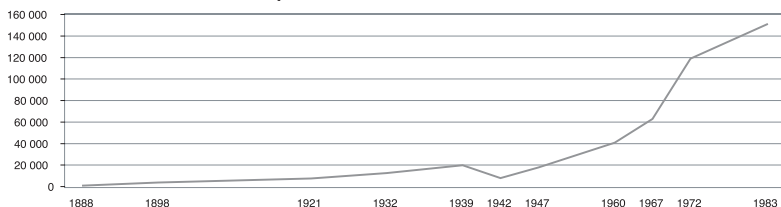
¹² Bahru Zewde, *A History of Modern Ethiopia 1855-1974*, London, Eastern African Studies, 1999, pp. 81-85.

¹³ Shiferaw Bekele, *The Ethiopian Railway and British Finance Capital, 1896-1902*, «Africa» (Roma), 46, 3, 1991, pp. 351-374.

¹⁴ Colette Dubois, *Djibouti, 1888-1967. Héritage ou frustration*, Paris, L'Harmattan, 1997, pp. 169-171.

¹⁵ Gli "assimilati agli Europei" sono soprattutto identificati come "Armeni" e "Siriani".

¹⁶ Censimento del luglio 1946, pubblicato nelle *Notes et études documentaires*, 28/4/1950.



Schema: popolazione della città di Gibuti

un piccolo numero di migranti coloniali, in particolare *tirailleurs* (truppe coloniali) dell'Africa occidentale, funzionari o impiegati malgasci, così come immigrati originari del subcontinente indiano e qualche Europei, funzionari, militari o commercianti.

L'appropriazione e l'invenzione del territorio, al di fuori dell'area della ferrovia, inizia, non senza problemi, a partire nel 1928 con la creazione di presidi amministrativi e militari a Dikhil e a Tagiura¹⁷. In questo contesto, la morte dell'allievo dell'*Ecole nationale de la France d'outre-mer*¹⁸, Albert Bernard (18 gennaio 1935), diventa il simbolo della presenza francese attraverso la creazione di un vero *lieu de mémoire*.

La conquista dell'Etiopia da parte dell'Italia, nel 1936, porta ad una "corsa alla frontiera" tra Francia e Italia. L'attuale zona di confine tra Gibuti ed Etiopia, a Est degli ultimi laghi dell'A-wash, viene esplorata solo nel 1937, e i primi posti di frontiera francesi e italiani iniziano ad apparire in modo confuso a partire dal 1938. Il confine internazionale viene finalmente definito solo al termine di dieci anni di negoziati con l'Etiopia, tra il 1945 e il 1955. A partire dalla sua prima invenzione nel 1897, la frontiera nel giro di sessant'anni si è spostata di una cinquantina di chilometri verso Ovest in favore della Francia.

¹⁷ Per una presentazione generale delle creazioni territoriali e identitarie nel territorio di Djibouti, vedi Simon Imbert-Vier, *Tracer des frontières à Djibouti. Des territoires et des hommes aux XIX^e et XX^e siècles*, Paris, Karthala, 2011.

¹⁸ L'ENFOM era l'istituzione di formazione dell'alta amministrazione coloniale francese.

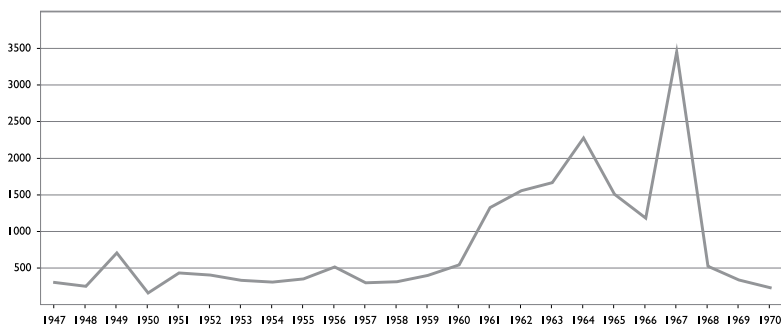
Nella colonia, dopo la seconda guerra mondiale, la questione delle migrazioni comporta nuove sfide legate all'accesso degli "indigeni" alla cittadinanza (parziale nel 1946 e totale nel 1956). Si stabilisce così un legame diretto tra l'immigrazione e la sovranità territoriale, segnato dai tre referendum sull'indipendenza del 1958, 1967 e 1977, nel corso dei quali la proporzione degli indipendentisti si evolve in modo direttamente proporzionale all'aumento della popolazione urbana. Per tentare, invano, di porre un freno a questa tendenza, l'amministrazione coloniale, oltre a truccare i risultati elettorali¹⁹, mette in campo delle strategie di controllo fisico, amministrativo e identitario della popolazione.

3. *Le espulsioni*

Per quanto nella Costa francese dei somali (d'ora in poi CFS), a partire dal 1903 esistesse una normativa in materia di immigrazione, questa di fatto riguardava solo gli "europei e assimilati". Sia i francesi che gli stranieri, dovevano dimostrare di possedere risorse sufficienti per stabilirsi nella colonia. Gli "indigeni" erano invece soggetti a regole senza fondamento giuridico, la loro circolazione era controllata, ma i datori di lavoro lamentano la mancanza di lavoratori e premono per incoraggiare le immigrazioni. Durante il periodo tra le due guerre, si registrano alcuni provvedimenti di espulsione dal territorio o dalla città di Gibuti che riguardano europei e indigeni, quest'ultimi per lo più ex militari.

Durante la seconda guerra mondiale, al fine di limitare le distribuzioni governative di cibo in un contesto di penuria, viene espulsa una parte rilevante della popolazione indigena

¹⁹ Le manipolazioni degli scrutini sono molteplici: dall'interruzione dell'elettricità al momento dello spoglio nel 1956, ai "votes collectifs". Queste pratiche continuano dopo l'indipendenza, secondo quanto riporta un analista contemporaneo: «The greater the distance from the capital city, the higher the electoral participation and the support for the president» [Più ci si allontana dalla capitale, più l'adesione e il sostegno al governo aumentano] Roland Marchal, *Djibouti*, «Africa Yearbook», 2, 2006. Secondo l'opposizione nel 1992, a Tagiura ci sarebbero soltanto 200 certificati elettorali per 14.000 abitanti («Le Monde», 8/9/1992).



Numero dei decreti di espulsione (1947-1970)

della città di Gibuti e viene creato uno sbarramento che regola l'accesso all'agglomerato urbano. A partire dal 1947 prende il via una politica sistematica di espulsione di quelli che vengono definiti “*étrangers en situation irrégulière*”, soprattutto verso la Somalia, che prosegue immutata durante tutti gli anni Cinquanta quasi con cadenza quotidiana²⁰. Dal 1960, anno della indipendenza della Somalia italiana e britannica che si uniscono con l'intenzione di creare una Grande Somalia che includa la CFS, il numero di questi provvedimenti si è quintuplica. Lo scarso numero di provvedimenti di espulsione adottati nel 1966 nasconde il dato che almeno 2.500 persone sono deportate senza alcuna formalità nel mese di settembre. Nel 1967 il numero di provvedimenti raggiunge il massimo livello, poi la procedura cambia. Travolta dalla massa di immigrati l'amministrazione procede per “semplici espulsioni” (“misure di costrizione corporale”²¹, senza un giusto processo né motivazione legale, se non l'irregolarità del soggiorno²²).

²⁰ La statistica degli “arrêts d'expulsion” è compilata dal «Journal officiel» de la Côte française des Somalis tra il 1947 e il 1963, e dal Centre des archives contemporaines de Fontainebleau (CAC) 940163/79 per gli anni seguenti.

²¹ CAC 940163/79.

²² Per far questo l'amministrazione fa riferimento a una legge del 3 dicembre 1849 estesa alle colonie grazie a una legge del 29 maggio 1874.

Per gli anni 1947-1963, la pubblicazione dei decreti di espulsione ci fornisce dati precisi sulle caratteristiche degli espulsi. 88,2% sono classificati come “somali”, 7,3% come “arabi” (yemeniti) e 4,5% come etiopici o eritrei. La percentuale di “somali” aumenta con gli anni, dal 80,1% (218 decreti) nel 1947 al 91% (1491 decreti) nel 1963, mentre gli “arabi” sono quantitativamente stabili dal 15,4% (42) al 3,2% (53). Tra i “somali” l’amministrazione crea una diversificazione di categorie complesse che poi distingue in sottoinsiemi. Un gruppo particolare, identificato come “Issaq” a partire dal 1955, rappresenta quasi la metà dei deportati somali (45% dei provvedimenti).

I decreti di espulsione vengono eseguiti in maniera poco formale. Nel 1947, le persone da deportare sono rinchiusse nella gendarmeria poi quando il loro numero arriva alla trentina vengono caricate su un camion e portate al più vicino confine con la Somalia²³. Nel marzo del 1967 compare un nuovo strumento per gestire l’aumento dei clandestini, il “Centro per alloggio e transito” (*Centre d’hébergement et de transit*) situato presso La Poudrière, dove sono rinchiusse circa 5.000 persone in attesa di essere deportate²⁴. Il 26 aprile 1967, per svuotare il centro, viene organizzata una espulsione di massa che coinvolge 2000 prigionieri (dei quali 900 donne). Dopo il rifiuto della Somalia di riceverli, durante la notte alcune centinaia di persone vengono abbandonati nell’interno del paese, in una regione desertica al di là del confine meridionale della frontiera, al fine di aggirare la posizione delle autorità somale²⁵. “Tutti hanno ricevuto acqua, cibo e vestiti”²⁶. In totale, tra l’agosto del 1966 e l’aprile del 1967, gli espulsi sono circa 10.000. Nel mese di aprile del 1971, 500 persone vengono deportate in una sola volta, non da Gibuti

²³ Archives nationales d’outre mer d’Aix-en-Provence (ANOM) 4E6/1, nota del 8/3/1947.

²⁴ Nella Francia metropolitana, nel 1964, ad Arcen nel porto di Marsiglia, viene acquistato un hangar per lo stesso scopo. Il capannone, nel 1981 diventa un “centre de rétention administrative”, si veda in proposito Nicolas Fisher, *La rétention administrative dans l’État de droit. Genèse et pratique du contrôle de l’enfermement des étrangers en instance d’éloignement dans la France contemporaine*, thèse IEP, dir. Marc Sadoun, 2007.

²⁵ Archives diplomatiques de Nantes (ADN) Addis Abeba B 21bis.

²⁶ CAC 940163/26.

ma da “Balbala”, una baraccopoli sorta alle sue porte. Negli anni Settanta, il numero di espulsioni continua a crescere da 2.887 nel 1970 a 12.171 nel 1975, quasi il 10% della popolazione urbana. Dopo il periodo coloniale, nel 2003, nel giro di un mese, vengono ancora espulse da Gibuti circa 80.000 persone – il 15% della popolazione ufficiale del paese.

4. *Il controllo*

Queste espulsioni sono il risultato di una politica di controllo di massa della popolazione urbana di Gibuti. Nel 1954, una nota afferma che “la sorveglianza di tutti questi immigrati [...] richiede una attenzione continua: controlli di identità e frequenti retate”²⁷. Nel 1955, i dati suggeriscono che, ogni mese, l’8% dei residenti della città fosse soggetto ad un controllo di identità, una media di un controllo pro capite l’anno²⁸. Nel 1961, il Governatore osserva che “i controlli di identità e le retate [...] sono necessari, ma generano, in città, un certo nervosismo e una violenta animosità contro la Gendarmeria”²⁹. La pressione aumenta dopo il 1962 con l’arrivo delle truppe dalla Legione straniera venute dall’Algeria dove sono state addestrate al “controllo politico” della popolazione civile³⁰. Il confine sud-est è militarizzato e l’esercito organizza imboscate notturne.

A partire dal settembre 1966, viene introdotto un nuovo strumento per il controllo della popolazione urbana, in particolare per i migranti: il “barrage di Gibuti”. Nell’agosto del 1966, in occasione di una visita del generale de Gaulle, alcuni striscioni che chiedono l’indipendenza vengono esposti al passaggio del corteo ufficiale. Questo incidente provoca una violenta repressione e numerose espulsioni che però non sono sufficienti

²⁷ ANOM 3C18.

²⁸ ANOM 3F2, lettera del comandante della Gendarmeria al Governatore, 6/11/1955.

²⁹ CAC 940163/79.

³⁰ Sui legami tra militari francesi e ordine pubblico in colonie, si può vedere Mathieu Rigouste, *L’ennemi intérieur, de la guerre coloniale au contrôle sécuritaire*, «Cultures & Conflicts», 67, 2009, pp. 157-174, <<http://conflits.revues.org/index3128.html>>.

a controllare la situazione. Nel mese di settembre, viene introdotto il coprifuoco nei “quartieri autoctoni” e cinque compagnie di gendarmi mobili provenienti dalla metropoli sono incaricate di “rastrellare” la zona. In pochi giorni vengono effettuate circa 40.000 controlli e espulse più di 2500 persone³¹ mentre viene eretta una barriera intorno alla città. Nel 1967, dopo un referendum che respinge l'indipendenza del territorio di Gibuti, vengono effettuati più di 140.000 controlli in quattro mesi e la barriera viene resa permanente. Sarà smantellata solo pochi anni dopo l'indipendenza dopo essere stata in funzione per quindici anni. Si trattava di una barriera lunga 14 km, composta da recinzioni di filo spinato, disseminata di torri di guardia, costeggiata da piste e sorvegliata dall'esercito (Legione Straniera e Fanteria da sbarco) che seguiva le regole militari di ingaggio. La barriera non aveva alcuna giustificazione legale: nessuno poteva essere citato in tribunale per averla superata, o per aver cercato di superarla, ma farlo poteva significare morire³².

Nella città di Gibuti, alla fine degli anni Sessanta, vengono così controllate circa 30.000 persone all'anno, con un picco di 65.000 nel 1968, di queste il 20% viene espulso³³. Questi dispositivi estremamente pesanti e coercitivi non impediscono, anzi accelerano, il costante aumento della popolazione urbana. L'amministrazione ne è consapevole ma resta incapace di offrire alternative, perché intrappolata nella “situazione coloniale”³⁴ e nelle sue rappresentazioni.

³¹ Secondo il ministro dei DOM-TOM (CAC 940163/8) tra la fine di agosto e la fine di settembre vengono espulse 2481 persone. Secondo le autorità somale (Ministère des affaires étrangères de la République somalienne, *La Somalie française - Un cas colonial classique. Événements amenant le référendum du 19 mars 1967*, Mogadishu, 1967) le persone espulse sono 3476.

³² Per una descrizione ed una analisi del “barrage”, vedi Simon Imbert-Vier, *Il “barrage” di Gibuti: frontiera inutile o fucina sociale?*, «Storia urbana», 128, 2010, pp. 109-127, <www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=58>.

³³ Service historique de la Gendarmerie (SHD-G) 2007 ZM1 050 063; CAC 940163/79.

³⁴ Nel senso indicato da Georges Balandier in *La situation coloniale: approche théorique*, cit., pp. 44-79, ripreso e completato nel [1955 et 1963] *Sociologie actuelle de l'Afrique Noire* cit. Sulla definizione di “coloniale”, facciamo riferimento anche a Maxime Rodinson, *Israël, fait colonial?*, «Les Temps modernes», 253bis, 1967, pp. 17-88.

5. L'identificazione

Tutto questo apparato di controllo e di espulsione si basava sul principio che alcune persone avessero il diritto di soggiornare nel territorio e altre no. La funzione principale di questo dispositivo, in particolare la barriera, è quello di creare eterogeneità in un gruppo omogeneo a priori, distinguendo materialmente quelli fuori da quelli dentro, e giustificare così il controllo e la repressione con la necessità di proteggere quello sistema identitario stesso.

In pratica, è necessario identificare le persone legittimate a rimanere all'interno, in particolare separare i francesi dagli stranieri in un quadro giuridico preciso. Dal 1889, il riconoscimento della nazionalità francese per assegnazione³⁵ è regolato da ciò che Patrick Weil chiama il "principio repubblicano"³⁶, che coniuga lo *ius sanguinis* al duplice *ius soli*. E' francese di nascita chi è figlio di un francese o chi è nato in Francia o in colonia da un genitore nato in Francia o in colonia. Nella CFS, un decreto applicato dal 1937 al 1946 (per i nati tra il 1916 e il 1925) prevedeva il semplice *ius soli*, caso che sarebbe unico nel diritto francese³⁷. Dal 1963 al 1976, una legislazione speciale prevede per Gibuti uno stretto diritto di sangue: per essere francese di nascita è necessario avere un genitore francese; la cittadinanza divenne ereditaria, un lascito. Inoltre, nella CFS, tra il 1953 e il 1973, la donna straniera che sposa un francese ottiene automaticamente la cittadinanza, salvo averla esplicitamente rifiutata prima del matrimonio³⁸. Queste condizioni per la concessione della nazionalità francese hanno in comune di utilizzare un diritto particolare che accerta solo le condizioni di stato civile (nascite, matrimoni e morti). Soprattutto per le nascite, va tenuto presente un secondo elemento: il territorio, che determina il luogo dell'evento e ne modifica il significato.

³⁵ *Par attribution*, cioè alla nascita, a differenza della naturalizzazione, che sia per semplice dichiarazione o decreto.

³⁶ Patrick Weil, *Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution*, Paris, Grasset, 2002.

³⁷ Yerri Urban, *L'indigène dans le droit colonial français 1865-1955*, Paris, Fondation Varenne, 2011.

³⁸ Questa disposizione si applica nella Francia metropolitana a partire dal 1946.

Infatti, in alcuni casi, la sola nascita nel territorio è sufficiente per ottenere la cittadinanza. Tuttavia, come abbiamo visto, il territorio di Gibuti non è definito fino al 1955; in precedenza era considerato in modo molto variabile, in genere limitato alla zona della ferrovia e alla costa del Golfo di Tagiura; ma poteva anche estendersi per oltre 500 km lungo la ferrovia, comprendendo la città di Dire Dawa, creata e amministrata dalla Francia fino alla fine del degli anni Venti³⁹. Inoltre, una parte significativa della popolazione conduce una vita pastorale basata su cicli di transumanza che attraversano le frontiere. Infine, lo stato civile per gli “indigeni” viene istituito solo nel 1935 ed è esteso solo nel 1951 a coloro che abitano il territorio verso l'interno. Per tutti questi motivi era praticamente impossibile per gran parte degli abitanti di stabilire formalmente che erano nati in territorio francese.

Dal 1960, nella CFS, l'attribuzione della cittadinanza diventa così uno strumento indispensabile all'esercizio del potere coercitivo dell'amministrazione coloniale sugli abitanti, che agisce soprattutto intervenendo sullo stato civile. Infatti, se l'attribuzione della cittadinanza è una prerogativa giudiziaria, l'accertamento delle sue condizioni viene eseguito dall'amministrazione mediante emissione di carte di identità a seguito della produzione di determinati documenti, soprattutto di atti di stato civile. Dal momento che non esistono atti di nascita (e di matrimonio, di solito celebrato dalle autorità religiose), viene utilizzata una procedura speciale: il giudizio suppletivo dell'atto di nascita (JSAN), che consente di constatare, *a posteriori*, un evento accaduto in territorio francese. Così, la semplice produzione del JSAN, che implica il criterio di territorialità, può essere sufficiente per dimostrare la qualità di cittadino francese. A Gibuti, le procedure per il rilascio del JSAN mettono in evidenza il suo significato: il tribunale preposto è presieduto da un funzionario dell'amministrazione che, per riconoscere o no la nascita nel territorio, si basa su

³⁹ Nel 1909 il Ministero delle Colonie dichiara una superficie di territorio di 120.000 Km², che oggi è di 22.300 km². Vedi anche Shiferaw Bekele, *The Jewels of the Railway. Dire Dawa, 1902 to 1926*, in Ahmed Zekarias, Bahru Zewde e Taddese Beyene (a cura di), *Proceedings of the International Symposium on the Centenary of Addis Ababa, November 24-25, 1986*, Addis Ababa, Institute of Ethiopian Studies, vol. II, 1987, pp. 131-166. L'attuale presidente della Repubblica di Djibouti, Ismail Omar Guelleh, è nato a Dire Dawa.

dichiarazioni di notabili selezionati. Quindi, per l'assegnazione della cittadinanza non si ricorre a un accertamento oggettivo (impossibile da verificare) ma a una pratica che, caso per caso, consacra singole situazioni sociali e sceglie tra possibili identità.

Per determinare la nazionalità, l'amministrazione utilizza dei criteri di affiliazione clanici ed etnici, frutto di una tassonomia coloniale che si sviluppa in modo continuativo a partire dalla seconda metà del XIX secolo. L'identificazione etnica è in parte il risultato della manipolazione di realtà pre-coloniali, selezionate nell'ambito di complessi processi volti a giustificare l'identità assegnata. L'identificazione etnica è qui una costruzione ideologica che interpreta e tende a congelare le appartenenze trascurando i processi storici in cui queste si inseriscono⁴⁰. Ad ogni passo del processo le categorie precedenti sono riprese, riconfrontate con il discorso africano, reinterpretate in base alle esigenze del momento.

Per l'amministrazione, in una prima fase, il criterio di attribuzione della cittadinanza tramite assegnazione identitaria, è l'evidenza: la distinzione tra "indigeni francesi" e "stranieri assimilati agli indigeni" non appare discutibile. Ben presto, però, le difficoltà pratiche diventano insormontabili. Dopo la seconda guerra mondiale e nel corso degli anni Cinquanta, gli amministratori incaricati dei censimenti si perdono nelle tassonomie create per categorizzare gli individui. Fin dal 1945, un incidente mostra come la questione sia insolubile. Dopo che il console etiopico a Gibuti si lamenta di essere stato allontanato, nel corso di un evento sportivo, da una tribuna vietata agli indigeni, una nota di servizio indica che "gli etiopici non sono indigeni ma cittadini di un paese vicino"⁴¹. Ciò dimostra l'impossibilità di operare una distinzione formalizzata obiettivamente. Non esistono soluzioni di continuità tra la popolazione della

⁴⁰ Amselle, M'Bokolo (a cura di), *Au cœur de l'ethnie*, cit.: «En montrant qu'on ne pouvait assigner un seul sens à un ethnonyme donné, nous mettions l'accent sur la relativité des appartenances ethniques sans pour autant dénier aux individus le droit de revendiquer l'identité de leur choix» (p. II).

⁴¹ «Les Ethiopiens ne sont pas des indigènes mais les ressortissants d'un pays voisin», nota del 16/2/1945, ADN, Ambasciata di Addis Abeba B26, e Archives du ministère des affaires étrangères (AMAE), Afrique-Levant 1944-1952, Djibouti, 2.

colonia della CFS e quella dell'Etiopia indipendente, i confini sono ancora in corso di negoziazione. L'attribuzione della cittadinanza deriva realmente da una decisione politica.

Gli ultimi anni della presenza francese a Gibuti sono contrassegnati dai disperati tentativi dell'amministrazione di elaborare criteri che permettano di classificare gli abitanti in maniera soddisfacente. L'amministrazione è presa in una morsa tra vari fattori: una popolazione urbana in costante aumento; l'impossibilità materiale di definire in modo permanente le identità e le genealogie degli individui; le pressioni delle autorità africane in favore dei propri clienti; le necessità politiche. A tutto questo si aggiunge una importante limitazione data dall'utilizzo politico di criteri etnici. Infatti, a partire dalla creazione della Somalia e soprattutto dagli eventi del 1966-1967, l'amministrazione ritiene di dover favorire coloro che vengono identificati come "afar" a scapito dei "somali". Ma questa costruzione cozza con l'evidenza della impossibilità di stabilire precisi confini etnici. Tutti i tentativi di razionalizzazione si rivelano inutili, le suddette costruzioni rimarranno determinanti.

Nel periodo 1970-1972 assistiamo ad un ultimo tentativo: una "Missione di identificazione della popolazione", attuata dai militari, che scheda ben 120.000 abitanti di età superiore ai 15 anni. Si procede con il riconoscimento fisico delle persone dal quale si cerca di dedurre la nazionalità. Quest'ultima tappa non è ufficiale perché questa operazione è di competenza di una istituzione giudiziaria. Edmond Magendie, responsabile della Missione, ex-generale ed ex deputato della CFS, nel rapporto sulla attività svolta illustra involontariamente le sovrastrutture ideologiche del suo approccio:

Ce n'est pas sans un profond soulagement que le chef de mission a pris acte du fait qu'au terme des travaux de la mission conduits en toute objectivité et sans idée préconçue (...) le bilan des estimations présentées ici corrobore les résultats du Référendum de mars 1967.

En apportant en effet l'appoint des suffrages européens à ceux des Afars et des Arabes, partisans convaincus de la présence française, les 60% de réponses affirmatives se retrouvent⁴².

⁴² Rapporto Magendie del 16/2/973, p. 14, nota 1 (delle copie di questo rapporto si trovano in ANOM, PA 351 e Contrôle 1270; CAC 940163/28 e 940163/78).

L'assimilazione tra somali e indipendentisti è qui affermata, dimostrata e legittimata dallo studio "scientifico" della popolazione. Questa nota è l'esempio di come la sovradeterminazione degli elementi provenienti da realtà locali crea "l'essenzializzazione etnica" che distrugge le individualità.

Nel 1976, quando viene stabilita la fine della sovranità francese sul territorio, un'ondata di "francesizzazione" permette a 52.930 persone di ottenere una carta d'identità (a fronte delle 40.291 carte d'identità rilasciate tra il 1950 e il 1975). Questi certificati non sono rilasciati né in modo casuale, né ai sensi della legge. Il loro rilascio non fa *tabula rasa* delle regole precedenti ma è motivato dalla consapevolezza della necessità di correggere le "ingiustizie" del passato. Nell'agosto del 1976, il Segretario di Stato per i territori d'oltremare (DOM-TOM), Olivier Stirn, assegna a l'Alto Commissario del territorio di stabilire i criteri etnici al fine di ottenere la parità numerica tra afar e somali, nella misura di 36.000 membri per ogni gruppo⁴³.

Nel 1981, quattro anni dopo l'indipendenza, il governo della nuova Repubblica promulga un codice della nazionalità gibutina⁴⁴. Questo testo sembra comportare una concezione molto restrittiva della attribuzione della cittadinanza, riconosciuta solo al "figlio legittimo o naturale il cui padre e la cui madre sono cittadini di Gibuti" (art. 8)⁴⁵. Ma di fatto, l'articolo 5, convalida tutte le costruzioni identitarie della precedente amministrazione francese, riconoscendo che "è cittadino di Gibuti [...] l'individuo [...] che, in seguito alla sua nascita nella Repubblica di Gibuti, era cittadino francese ai sensi delle leggi ancora in vigore nel territorio"⁴⁶. Questo fatto conferma che i processi di costruzione identitaria del periodo coloniale corrispondevano

⁴³ CAC 19810126/3, lettere all'alto commissario del 2 e 18/8/1976. Oggi i gruppi identificati come afar rappresentano tra un quinto e un terzo della popolazione del paese.

⁴⁴ <<http://www.presidence.dj/datasite/fo/1981/loi200an81.htm>>, consultato il 15 luglio 2011.

⁴⁵ Questa disposizione è attenuata dalla legge n° 79/AN/04 del 24/10/2004 dove l'articolo 5 aggiunge: «Est également Djiboutien l'enfant né, en République de Djibouti ou à l'étranger, dont le père ou la mère est djiboutien», <www.presidence.dj/datasite/fo/2004/loi79an04.php>, consultato il 15 luglio 2011.

⁴⁶ Questa precisazione è soppressa nel 2004.

alle aspettative di quella parte della società, quella “dentro” che ha poi espresso la leadership salita al potere. La rivolta armata condotta dal FRUD negli anni Novanta, che affermava di voler combattere le “concezioni tribali” del governo⁴⁷, chiedeva infatti l’inclusione di tutte le componenti nazionali nella compagine governativa. Tuttavia anche il FRUD non riusciva ad astrarsi dalle costruzioni identitarie rivendicando per sé un’identità afar, considerata equivalente all’opposizione.

6. Conclusioni

Il tema delle migrazioni nella CFS ci porta dalla questione della costruzione dei territori a quella della costruzione delle identità, entrambe tipiche di un contesto tardo coloniale. I problemi della identificazione ripropongono le categorie endogene del passato che, seppure parcellizzate, resteranno in vigore anche dopo l’indipendenza, confermando in questo modo il fatto che la colonizzazione si integra in una storia condivisa, un momento comune. Gli elementi precedenti alla colonizzazione sono mescolati e rielaborati, e le nuove forme che emergono da questo processo sono interiorizzate da tutti gli attori.

Al di là delle qualificazioni giuridiche, queste imposizioni di eterogeneità, ma anche di omogeneità hanno creato una identità gibutina? Per lo scrittore gibutino Ali Moussa Iye la *djiboutieneté* esiste, egli la definisce come “un insieme di regole, di gesti e di riti di socievolezza che distinguono i gibutini degli congenere di altri paesi”⁴⁸. Tuttavia, oggi, per molte persone, specialmente per i nuovi arrivati, è difficile accedere a tali pratiche⁴⁹. Una parte significativa della popolazione della città di Gibuti ne è

⁴⁷ Che secondo il responsabile dell’opposizione Ahmed Dini «a été pire que l’administration coloniale», Interview du président Dini aux «Les nouvelles d’Addis», 30, 18 juin 2002.

⁴⁸ «un ensemble de règles, de gestes et de rites de convivialité qui distinguent les Djiboutiens de leurs congénères d’autres pays», «Les Nouvelles d’Addis», 37, 2003, p. 11.

⁴⁹ Amina Saïd Chire, *Sédentarisation et insertion urbaine des populations nomades en République de Djibouti*, in Olivier Belbéoch, Yves Charbit, Souraya Hassan Houssein (a cura di), *La population de Djibouti. Recherches sociodémographiques*, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 183-229.

esclusa, così come gli abitanti della campagna. Dalla fine della guerra civile degli anni Novanta il governo cerca di dimostrare simbolicamente l'unità nazionale, mantenendo un "equilibrio etnico" dei dirigenti o proclamando l'Islam religione di Stato nell'aprile 2010. Tuttavia, le manifestazioni del febbraio 2011 e la loro repressione, hanno dimostrato che l'ineguaglianza sociale resta oggi il maggiore ostacolo alla costruzione della nazione.

I problemi delle identità, sorti in Europa nel XIX secolo, sono stati risolti con lo strumento dei documenti di identità⁵⁰, la stessa soluzione non fu stata applicata alla maggior parte delle colonie che sono diventate indipendenti prima di averli utilizzati. I *confettis d'empire*, per l'estensione temporale del periodo coloniale, aggravano le contraddizioni di uno stato di diritto. L'esperienza che la Francia ha accumulato a Gibuti non è stata utilizzata per Mayotte, dove oggi sorgono gli stessi problemi ma su fronti opposti: per diventare un dipartimento francese l'isola ha dichiarato la propria indipendenza dalle Comore⁵¹. Qui ritroviamo le stesse caratteristiche della situazione di Gibuti: omogeneità degli abitanti dell'arcipelago, assenza di stato civile, migrazioni ed espulsioni di massa⁵² all'interno di un quadro giuridico derogatorio, poco interessato alla tutela dei migranti e alle loro condizioni materiali⁵³, ma assiduo nella messa a punto di ostacoli al transito di clandestini.

Possiamo constatare come anche l'Unione europea, la cui specifica identità resta ancora da costruire e non può risolversi

⁵⁰ Gérard Noiriel (a cura di), *Vos papiers*, «Genèses», 54, 2004, <<http://www.persee.fr>>.

⁵¹ Michel Delberghe, *Les futurs sans-papiers de Mayotte*, «Le Monde», 29/3/2009; Id., *Mayotte devient le 101^e département français*, «Le Monde», 3/3/2011.

⁵² Circa 20 000 persone sono espulse da Mayotte ogni anno per un totale di 200 000 abitanti. Per una popolazione poco più numerosa, ci sono 10 000 espulsioni annuali nella Guyana francese. Vedi il rapporto della Corte dei Conti, febbraio 2011, pp. 381-404, <http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/11_flux_migratoires_irreguliers_guyane_mayotte_saint_martin.pdf>.

⁵³ La relazione del 2008 della Cimade (*Centres et locaux de rétention administrative, rapport 2008*, <www.lacimade.org>) insiste sul fatto che «en outremer, la politique du chiffre est poussée jusqu'à la caricature. Loin de tout regard extérieur, dans le cadre d'un droit dérogatoire qui exclut de fait l'intervention des juges», in materia di gestione degli stranieri «l'arbitraire administratif règne» (p. 44).

nell'agglomerato di nazioni uscite dal XX secolo, stia cercando di innalzare delle barriere per frenare l'immigrazione ai confini meridionali e orientali e di esercitare una politica di controllo e di espulsione degli "illegali"⁵⁴. Politica meno pesante di quella che abbiamo descritto a Gibuti, ma che tuttavia è in espansione. Mentre in questo caso la questione dell'identità non si pone, anche a causa della ormai lunga consuetudine della *mise en papier* degli abitanti, le pratiche di identificazione degli individui (biometria, video-identificazione, schedatura...) si sviluppano in modo analogo. Anche se in Europa non si lavora per fabbricare degli stranieri, ma per proteggersi da un fantasma di degrado identitario⁵⁵ e di invasione, questa politica che non raggiunge gli obiettivi prefissati non è priva di conseguenze per le libertà individuali.

⁵⁴ Questa politica è analizzata dal laboratorio Migrinter (*Migrations Internationales, Espaces et Sociétés*, <<http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter>>).

⁵⁵ Philippe Fargues, *Migration et identité: le paradoxe des influences réciproques*, «Esprit», gennaio 2010, pp. 6-16, sostiene che anche le migrazioni del mondo arabo-musulmano verso l'Occidente avrebbe avuto un maggiore impatto culturale sulle società d'origine che sugli occidentali.

Alessandro Volterra¹

Fessehatsion Beyene. Storia di un suddito coloniale tra carriera e razzismo

1. *Introduzione*

Le fonti di archivio dei paesi europei rappresentano una voce di parte, quella dei colonizzatori. Interrogare i documenti che riguardano le attività individuali, la vita quotidiana degli africani, il loro rapporto con il sistema amministrativo coloniale, risulta un compito non semplice. Il caso italiano presenta ulteriori difficoltà. Le modalità della fine dell'esperienza coloniale legate alla sconfitta subita nella seconda guerra mondiale, hanno fatto sì che molta della documentazione conservata risulti, spesso, incompleta a causa di distruzioni o trasferimenti. Molto lacunosi sono, ad esempio, i carteggi del periodo 1936-1941 relativi all'Africa Orientale Italiana, periodo in cui si esprimono a pieno i tratti distintivi del colonialismo fascista. È in questa fase, dopo la conquista dell'Etiopia, che l'elaborazione e alcuni tentativi di attuazione di una politica di colonizzazione demografica si delinearono chiaramente. Uno degli elementi qualificanti dell'esperienza coloniale italiana di questo periodo fu, come è noto, quello del razzismo.

Questo tema è stato affrontato in diversi studi che hanno affrontano gli aspetti ideologici, legislativi e giudiziari. Luigi Goglia ha individuato proprio nel razzismo uno dei pila-

¹ Docente di Storia e Istituzioni dell'Africa, Università Roma Tre.

stri del colonialismo fascista² e a lui spetta il merito di aver avviato, con una serie di saggi e articoli, una seria riflessione su quella che era definita politica indigena³. Anche altri studiosi hanno approfondito questo tema, come ad esempio Gianluca Gabrielli⁴, Giulia Barrera⁵ e, infine, Barbara Sòrgoni⁶. Il suo lavoro è importante non solo per la ricostruzione del dibattito sulla questione della razza, ma soprattutto per la ricomposizione e l'attenta lettura del quadro legislativo, specificamente rivolto alle relazioni interraziali e, di conseguenza, al meticciato. Agli studi citati si rimanda per tutti gli approfondimenti⁷.

² Luigi Goglia, Fabio Grassi, *Il colonialismo italiano da Adua all'Impero*, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 219-220.

Ho scelto di mantenere i nomi africani di persona e di luogo nella lezione originale dei documenti con la sola eccezione del protagonista visto il gran numero di versioni del suo nome. Voglio inoltre ringraziare i miei amici e colleghi Luigi Goglia, Uoldelul Chelati Dirar e Maurizio Zinni per aver letto questo saggio e per i preziosi suggerimenti che mi hanno offerto per la redazione definitiva del lavoro.

³ Luigi Goglia, *Una diversa politica razziale coloniale in un documento inedito di Alberto Pollera del 1937*, «Storia contemporanea», 5-6, 1985, pp. 1071-1091; Id., *Sulla politica coloniale fascista*, cit.; Id., *Note sul razzismo coloniale fascista*, «Storia contemporanea», 6, 1988, pp. 1223-1266; Id., *Sul Razzismo coloniale italiano*, «Materiali di lavoro», 2/3, 1991; e 1, 1992, pp. 97-116.

⁴ Gianluca Gabrielli, *Prime ricognizioni sui fondamenti teorici della politica fascista contro i meticci*, in Alberto Burgio, Luciano Casali (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, Bologna, Clueb, 1996, pp. 61-88; Id., *La persecuzione delle "unioni miste" (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, «Studi Piacentini», 20, 1996, pp. 83-140; Id., *Un aspetto della politica razzista nell'impero: il "problema dei meticci"*, «Passato e presente», 41, 1997, pp. 77-105; Id., *Africani in Italia negli anni del razzismo di stato*, in Alberto Burgio (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 201-212.

⁵ Giulia Barrera, *Dangerous Liaisons: colonial concubinage in Eritrea, 1890-1941*, Evanston, Northwestern University, Pas Working Papers, vol. 1, 1996; Id., *Colonial Affairs: Italian Men, Eritrean Women, and the Construction of Racial Hierarchies in Colonial Eritrea (1885-1941)*, (tesi Ph.D) Evanston, Northwestern University, 2002; Id., *Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano*, cit., pp. 21-53; Id., *Sessualità e segregazione nelle terre dell'impero*, cit.

⁶ Sòrgoni, *Parole e corpi* cit.

⁷ Di razzismo coloniale fascista si sono occupati anche studiosi non italiani. Si veda, ad esempio, Richard Pankhurst, *The Development of Racism in Fascist Italy's Colonial Empire (1935-1941)*, «Ethiopian Journal of African Studies», 2, 1987, pp. 32-51 e il più recente lavoro di Ruth Iyob, *Madamismo and Beyond: The construction of Eritrean Women*, «Nineteenth-Century Contexts», 2, 2000, pp. 217-238.

Intento di questo lavoro – che ricostruisce le vicende umane relative a un suddito coloniale eritreo, Fessehatsion Beyene, e al suo figlio meticcio, Claudio Ricucci, avuto con una donna italiana – è quello di mettere in evidenza come le leggi razziali non solo cambiarono radicalmente il rapporto tra colonizzatori e colonizzati, ma influirono direttamente nella vita quotidiana di questi ultimi.

Proprio i meticci rappresentarono uno dei “problemi” principali su cui si appuntò l’attenzione dei vertici fascisti. Già dal luglio del 1935, in un rapporto segreto dell’Ufficio affari politici III del ministero degli Esteri, si segnalava la necessità di: «predisporre fin d’ora tutte le possibili misure: non incoraggiare concubinaggi, e tanto meno matrimoni con gente di colore; stabilire quartieri separati e forse più tardi anche zone o regioni separate per bianchi e indigeni; trasportare in Africa donne bianche e, appena possibile, intere famiglie, e svolgere un’oculata ed intensa opera di educazione e propaganda per la tutela e la dignità del bianco»⁸. Secondo i programmi fascisti l’impero doveva diventare un pezzo d’Italia in Africa, e non poteva esserci spazio per altri se non gli italiani; era impensabile quindi che la seconda generazione di coloni italiani – nell’impero conquistato anche grazie alle legioni della milizia fascista – fosse composta anche parzialmente da meticci. Nella società coloniale italiana nessun ruolo veniva individuato per gli africani se non quello di coadiutori e, pur essendo le leggi razziali lontane dall’essere promulgate, l’appunto si chiudeva con una considerazione contro i meticci che ha i toni enfatici e accorati di un appello e che non lascia dubbi sulla svolta razzista che il regime farà di lì a qualche anno: «non è un nuovo e dubbio tipo di popolazione di colore che deve sorgere dalla nostra

⁸ Appunto Riservato - L'impero mussoliniano non deve essere un impero di mulatti (documento inviato dal ministero degli Esteri ai gabinetti dei Ministeri: delle Colonie, della Guerra, della Stampa e Propaganda, data illeggibile ma probabilmente del settembre 1935), telespresso 227018, si tratta di «una copia di un appunto recentemente presentato a S.E. il Capo del Governo», l'appunto, senza firma, è datato luglio 1935, in AUSSME (Archivio Storico Stato Maggiore Esercito), D1 (Carteggio sussidiario A.O.I. Guerra Italo Etiopica), b.110, f.7 Problema dei mulatti in A.O.

conquista; non e [in] un'orda di mulatti che deve trasfondersi il sangue della migliore giovinezza dell'Italia fascista»⁹.

In realtà quello dei meticci, più che un problema reale, rappresentò uno degli argomenti della propaganda coloniale fascista e razzista. Dal punto di vista numerico infatti il fenomeno rimase circoscritto sia in termini assoluti, nell'autunno del 1938 i meticci erano secondo dei prospetti statistici poco più di 2.500¹⁰, sia dal punto di vista della collocazione geografica visto che quasi 2.100 risiedevano in Eritrea di cui 1288 nella sola Asmara. Nota infatti Gabrielli come questi dati «non vennero mai divulgati perché sarebbero risultati controproducenti ai fini della propaganda»¹¹. Tuttavia sui figli nati dalle unioni miste si continuerà ad appuntare l'attenzione del regime almeno fino allo scoppio della seconda guerra mondiale.

2. *Il primo pilota militare eritreo*

La preparazione e il conflitto con l'Etiopia diedero alla colonia, attraverso l'esercito, quello che si potrebbe definire un "impulso tecnologico" testimoniato dall'ampio utilizzo di mezzi meccanici e di reparti ad alto tasso di specializzazione (come, ad esempio, i plotoni chimici o le varie specialità del genio militare). Inoltre in questa stessa fase si assiste al tumultuoso sviluppo delle infrastrutture che proseguì, e in alcuni casi si intensificò, con l'edificazione dell'impero. Condizioni che lasciano presupporre che tale modernizzazione ebbe dei riflessi sulla popolazione eritrea – sia quella sotto le armi, sia quella impiegata in lavori civili – anche se le carte e le testimonianze su

⁹ *Ibid.*

¹⁰ L'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Esteri (ASDMAE) nel fondo dell'Archivio Storico del Ministero dell'Africa Italiana (ASMAI), vol. IV, b. 54, nei fascicoli *A.O.I. meticci per nazione e razza della madre e il sesso per territorio* e *Meticci in A.O.I. ad 1-20 ottobre 1938*, sono conservati due diversi prospetti statistici – usati anche da Gabrielli (*Un aspetto della politica razzista nell'impero: il "problema dei meticci"*, cit., p. 97) e Sòrgoni (*Parole e corpi* cit., p. 216) – che sebbene con qualche lieve discrepanza convertono sul quadro numerico complessivo dei meticci in A.O.I.

¹¹ Gabrielli, *Un aspetto della politica razzista nell'impero: il "problema dei meticci"*, cit., p. 96.

questo specifico aspetto non aiutano a ricostruire un percorso omogeneo. Durante il periodo della colonizzazione italiana è difficile individuare dei sudditi coloniali eritrei che poterono ricavarsi un ruolo nella storia della colonia, se si eccettuano alcuni casi isolati – che si possono inquadrare in un fenomeno di mobilità sociale dovuta all'impatto con la cultura religiosa, proveniente dall'Europa, come ad esempio monsignor Chidane Miriam Cassa¹², Menghistu Isahac Tewolde Medhin¹³, Weldehab Weldemariam¹⁴.

Nel repertorio biografico più completo della Colonia Eritrea vengono complessivamente individuati solo 193 eritrei nati nella colonia (cioè dopo il 1890) che ne rappresentano in qualche misura l'élite economica, politica, professionale e religiosa¹⁵. Queste figure sono per la maggior parte provenienti dalle élite tradizionali, mentre minore spazio è dedicato a quegli africani che ebbero delle opportunità di promozione sociale ed economica legata alla loro carriera nell'amministrazione coloniale. Un esempio di questa seconda categoria è offerto da un militare: lo *sciumbasci* Fessehatsion Beyene. La sua vicenda umana è sommariamente ricostruita in un fascicolo personale conservato presso l'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito¹⁶. Il fascicolo del Ministero delle Colonie – Dire-

¹² Si tratta del primo vescovo eritreo. Sulla sua nomina e sul suo rapporto con l'amministrazione coloniale cfr. Carlo Marongiu Buonaiuti, *Politica e religioni del colonialismo italiano (1882-1941)*, Roma, Giuffrè, 1982, *ab indicem*.

¹³ Cfr. Marco Lenci, *All'inferno e ritorno*, Pisa, BFS Edizioni, 2004, pp. 45-76. Lenci dedica a Menghistu Isahac Tewolde Medhin il secondo capitolo del suo lavoro dal titolo: *Un intellettuale eritreo al confino fascista*.

¹⁴ Uomo politico, intellettuale, giornalista, è uno dei fondatori del primo movimento nazionalista eritreo ed oggi è considerato uno dei padri della Patria. Cfr. Uoldelul Chelati Dirar, *Weldeab Weldemariam*, «Africa e Mediterraneo», 1, 1996, pp. 58-59; Stefano Poscia, *Eritrea colonia tradita*, Roma, Edizioni Associate, 1989, in questo lavoro l'autore nei diversi capitoli utilizza brani di una sua intervista a Weldeab Weldemariam.

¹⁵ Puglisi, *Chi è? Dell'Eritrea* cit. Relativamente alle ex colonie italiane un lavoro fondamentale sia per l'approccio metodologico sia per la raccolta di documenti, è stato quello svolto da Irma Taddia sulle biografie e sulle autobiografie che vengono individuate (sebbene con i loro limiti) come fonti per lo studio della storia dell'Africa. Cfr. Irma Taddia, *Autobiografie africane. Il colonialismo nelle memorie orali*, Milano, Franco Angeli, 1996. In particolare la nota introduttiva pp. 11-43.

¹⁶ Si tratta del fascicolo a suo nome conservato in AUSSME, L14 (Carteggio sussidiario Stato Maggiore Regio Esercito), b.107, f.45 Fessahazien Beienè.

zione generale per le colonie dell'Africa Orientale, raccoglie dati biografici e documenti relativi soprattutto alla sua vita privata. Il primo documento, del dicembre 1936, tratteggia proprio una sorta di biografia di questo ascaro, che arrivò in Italia nel 1921. Fessehatsion Beyene infatti «ottenne di venire a Roma e quivi si impiegò in qualità di autista presso la famiglia Montenero»¹⁷.

Già in questo primo passaggio si può notare come il protagonista del promemoria è una persona di attitudini non comuni: nel 1921 erano certamente pochi gli eritrei, e in realtà erano pochi anche gli italiani, in possesso della patente di guida; inoltre non era così semplice per un suddito coloniale riuscire ad avere il permesso di poter esercitare attività lavorative in Italia¹⁸. Nel periodo in cui lavorò in casa Montenero Fessehatsion conobbe una ragazza italiana, Girolama Ricucci. Con lei, che probabilmente lavorava per questa famiglia, avviò un legame sentimentale o, come dicono le carte, «contrasse una relazione intima»¹⁹. Girolama rimase incinta nell'estate del 1923 e nel dicembre di quell'anno il Fessehatsion Beyene «rimpatriò in Eritrea ove si riarruolò e fu addetto al comando

¹⁷ Promemoria per il Gabinetto (del Ministro dell'Africa Italiana) firmato dal colonnello capo ufficio Riccardo Maraffa (si tratta dell'Ufficio Militare), Roma 25 dicembre 1936, in *ibid.* Evidentemente si trattava di questione considerata estremamente importante e urgente se il promemoria reca la data del giorno di natale. Maraffa, stretto collaboratore del Ministro Lessona, diventerà il generale comandante della Polizia dell'Africa Italiana.

¹⁸ Relativamente all'anno 1938, cioè diciassette anni dopo, Sòrgoni individua «una lista di 29 soggetti provenienti dall'Africa Orientale – ma quasi unicamente dell'Eritrea – generalmente impiegati con mansioni di basso livello presso enti pubblici (autisti, facchini) o come domestici in case private di famiglie benestanti, e alla quale sfuggivano probabilmente quelli con impieghi saltuari», in Sòrgoni, *Parole e corpi* cit., p. 188. Secondo Gabrielli, il numero complessivo degli africani presenti in Italia tra il 1938 e il 1940 era pari a 72 di cui 26 eritrei a cui vanno aggiunti coloro che «sono talmente integrati da non suscitare reazioni evidenti nonostante il colore della pelle» in Gabrielli, *Africani in Italia negli anni del razzismo di stato*, cit., p. 208. A questi vanno aggiunti i drappelli di ascari presenti a Roma (presso il ministero dell'Africa Italiana e presso il Museo coloniale) e a Napoli (presso la Mostra d'Oltremare e il Deposito Coloniale di Castel dell'Ovo) e gli studenti, sempre a Roma, del Collegio Etiopico del Vaticano. Alla luce di quanto esposto si evince che nel periodo immediatamente precedente la seconda guerra mondiale il numero degli eritrei presenti in Italia si può stimare, per eccesso, a meno di cento.

¹⁹ Direzione Generale degli Affari Politici - direzione II (del Ministero dell'Africa Italiana), a Governo della Somalia, Roma, 14 maggio 1940, oggetto: Claudio Ricucci e Fitaurari Fessahazien Beienè, in AUSSME, L14, b.107, f.45.

truppe»²⁰. Non riuscì quindi a vedere suo figlio, Claudio, che nacque il 5 marzo del 1924. Dalla frase appena citata si colgono alcuni elementi che permettono di acquisire alcune informazioni e avanzare delle ipotesi grazie a due verbi, il primo, quel “riar-ruolò”, indica che Fessehatsion aveva già svolto per un periodo della sua vita il servizio come ascaro, il secondo elemento riguarda quel “rimpatriò”, che non spiega se ciò fu dettato da una scelta o da un obbligo. Comunque, nel luglio del 1927, lo ritroviamo in Italia, come accompagnatore di un gruppo di allievi piloti yemeniti selezionati per un corso presso la scuola di pilotaggio di Sesto S. Giovanni, dove assolverà a tale compito almeno fino all'ottobre del 1928. Di Fessehatsion ignoriamo la data di nascita ma non il luogo, Cheren. Dal suo nome si evince che si tratta di un cristiano, che proviene da una zona dell'Eritrea dove, oltre al bileno e al tigré, l'arabo è la principale e più parlata delle lingue, in più conosce l'italiano e svolge oltre al compito di accompagnatore anche quello di interprete.

Questo secondo soggiorno italiano Fessehatsion non lo trascorse limitandosi a svolgere il suo incarico, «durante questo periodo anch'egli prese il 1° brevetto di pilota e subito dopo a Centocelle [cioè presso l'allora aeroporto militare di Roma] ottenne il 2° brevetto di pilota militare»²¹. All'inizio del 1929 un eritreo è pilota militare. Per comprendere bene l'eccezionalità di questo fatto basti pensare che, tra il 1928 e il 1931, la sezione aeronautica della Colonia Eritrea, era composta da due aerei e un nucleo di 2 ufficiali, 4 sottufficiali e tre militari di truppa, tutti italiani. Peraltro il 16 gennaio 1931 la sezione perderà un velivolo, un ufficiale e un sottufficiale²² a causa di un incidente. Nello stesso periodo la costituenda aviazione etiopica viene così descritta da un breve passo di Del Boca che si avvale delle

²⁰ Promemoria per il Gabinetto (del Ministro dell'Africa Italiana) firmato dal col. capo ufficio Maraffa, Roma 25 dicembre 1936, in *ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Comando R.C.T.C. (Regio Corpo delle Truppe Coloniali) dell'Eritrea, *Variazioni organiche dei Comandi Reparti e servizi del Regio Corpo dal 1924 al 1932*, in AUSSME, L7 (Eritrea: comandi, relazioni, memorie storiche), b.43, f.41. Nel 1934 l'aviazione del R. Corpo era costituita da 9 ufficiali, 18 sottufficiali, 26 avieri e 148 militari indigeni inquadrati come personale ausiliario, in *Stralcio del progetto di difesa della colonia*, Asmara, novembre 1934, in AUSSME, L7, b.16, f.17.

memorie del pilota e istruttore francese, Gaston Vedel²³, e di alcuni documenti d'archivio: «In meno di tre mesi Vedel riesce a formare due piloti etiopici, il meticcio Misha Babitcheff²⁴ e Asfau Ali, e il 15 ottobre 1930 li fa volare sul campo di Addis Abeba alla presenza del negus e del corpo diplomatico, sfatando così la leggenda che soltanto gli europei sono in grado di pilotare aerei. Nei due anni di permanenza in Etiopia Vedel riesce ad addestrare altri quattro allievi»²⁵, (Sejum Kebede, Demissie Haile, Barhu Cassa e Tesfaye Micael Haile).

Sempre Del Boca riporta un documento dell'addetto militare italiano ad Addis Abeba, il colonnello Vittorio Ruggero. Si tratta della *Relazione annuale* redatta nel 1933, dove l'aviazione etiopica risulta costituita da due piloti europei e sei etiopici con 13 apparecchi di vario tipo, di cui solo 7 efficienti (e due erano aerei da turismo)²⁶. Tale condizione per l'Etiopia permarrà fino al conflitto del 1935²⁷ laddove l'Italia fascista schiererà circa 450 velivoli²⁸. Contrariamente a quanto si può pensare, Fessehatsion non fu destinato alla sezione aeronautica del Regio Corpo delle Truppe Coloniali dell'Eritrea ma, nell'aprile del 1929, dall'Italia fu trasferito in Somalia, addetto al comando di quel Regio Corpo, fino al 1936. Il primo pilota militare eritreo, forse in assoluto il primo pilota africano, non volerà mai sul proprio continente.

Come si è detto Fessahatzion fu l'accompagnatore di un gruppo di allievi piloti yemeniti fino all'ottobre del 1928. A leggere secondo il fascicolo del Ministero delle Colonie non è

²³ Gaston Vedel, *Le pilote oublié*, Paris, Gallimard, 1976. Nel volume sono riportate anche alcune fotografie che ritraggono lo stesso Vedel e alcuni degli allievi piloti della Scuola di volo di Giggiga.

²⁴ Misha Babicheff era figlio del russo Ivan (Vanya) Babitcheff. Questi arrivò in Etiopia nel 1898 e vi rimase fino alla sua morte nel 1955.

²⁵ Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. La conquista dell'Impero*, cit., p. 192.

²⁶ In ACS (Archivio Centrale dello Stato), *Fondo Badoglio*, b.4, Tel. del 13 dicembre 1933.

²⁷ Per una ricostruzione della storia della nascita dell'aeronautica militare etiopica cfr. Alberto Magnani, *Gli aeroplani del Negus. L'aviazione etiopica 1929-1932*, «I sentieri della ricerca», 9-10, 2009, pp. 305-316.

²⁸ Giorgio Rochat, *Le guerre italiane 1935-1943. Dall'impero d'Etiopia alla disfatta*, Torino, Einaudi, 2005, p. 45.

chiaro cosa faccia fino all'aprile del 1929, anche se è evidente che in questa seconda fase consegue il 2° brevetto. Aiutano a fare luce alcuni documenti, conservati presso l'Archivio Storico dell'Aeronautica Militare, dai quali si apprende che: «Nel mese di Dicembre 1928 si sono brevettati N° 7 Allievi Ufficiali dello Yemen ed un interprete eritreo»²⁹. L'interprete eritreo, di cui non viene citato il nome, è sicuramente Fessahatzion. È possibile ipotizzare che dal gennaio all'aprile 1929 questi trascorse a Roma, all'aeroporto di Centocelle, l'ultima parte del soggiorno, anche se non è possibile sapere se riuscì a rintracciare Girolama e suo figlio Claudio.

Proprio il figlio fu il motivo del suo terzo viaggio in Italia nell'ottobre del 1936. Claudio, che era stato riconosciuto da Girolama, di cui portava il cognome, dopo pochi mesi di allattamento fu fatto ricoverare in «vari istituti di trovatelli ed ultimamente [siamo nel 1936 e Claudio ha già 12 anni] nell'istituto Colonie Giovani Lavoratori di Roma da dove è stato dimesso in seguito a richiesta del Fessahazien ed autorizzazione della R. Prefettura di Roma»³⁰. Nel compiere il ricono-

²⁹ Comando Militare della Scuola Civile di pilotaggio "Breda" Sesto San Giovanni – Memorie storiche anno 1928, p. 2 in Archivio Ufficio Storico dello Stato Maggiore Aeronautica (AUSSMA), Memorie Storiche dal 1923 al 1939, b. 5 memorie storiche 1926-1933, f.23 Comando Militare della Scuola Civile di pilotaggio "Breda" Sesto San Giovanni. Lo stesso fascicolo conserva lo stralcio di una relazione – si tratta della memoria dell'anno 1928 della Divisione Scuole, da quanto si evince da un appunto a penna – nella quale, a proposito di questi ufficiali yemeniti, si riporta: «Nei primi tempi si riscontrarono non lievi difficoltà nell'impartire l'istruzione agli allievi [...], sia perché non conoscevano in modo assoluto la lingua italiana, sia perché digiuni di qualsiasi cognizione sui mezzi meccanici. Ciò nonostante, data l'importanza che rivestiva la riuscita del corso, le difficoltà vennero sormontate, ed in breve tempo, anche per l'entusiasmo, il coraggio e la buona volontà dimostrata dagli allievi, l'istruzione di pilotaggio poté essere regolarmente iniziata e nel mese di agosto 1928; tutti conseguirono il brevetto di pilota d'aeroplano. Ai fini dell'impiego del suddetto personale in un eventuale reparto del loro Paese, si ritenne utile proporre al Ministero delle Colonie che ai piloti in oggetto, prima del rimpatrio, venisse impartita un'ulteriore istruzione complementare di volo, cosa questa che avrebbe data buona garanzia per il pilotaggio di apparecchi moderni dei quali, era presumibile, il regno dello Yemen avrebbe dotato il proprio nucleo d'aviazione. Tale proposta venne approvata, perciò gli allievi Yemeniti hanno eseguito l'istruzione complementare ultimata entro il dicembre scorso», in *ibid.*

³⁰ Promemoria per il Gabinetto (del Ministro dell'Africa Italiana) firmato dal col. capo ufficio Maraffa, Roma 25 dicembre 1936, in AUSSME, L14, b.107, f.45.

scimento, Girolama aveva reso Claudio un cittadino italiano, questo gesto comporterà per lui e per il padre gravi conseguenze a causa della legislazione razzista. Girolama, nel frattempo, si era sposata (anche Fessahatzion si era sposato, a Mogadiscio, con Aradu Casu e da essa aveva avuto altri due figli) e Claudio non solo era un “figlio della colpa”, ma era anche un meticcio, il che aggiungeva imbarazzo a imbarazzo. Girolama, per questo motivo, acconsentì alla richiesta di Fessahatzion di portare con sé il figlio. Fessahatzion non riconobbe il figlio, essendo un “suddito” coloniale non poteva riconoscere il figlio “cittadino”, ma lo nominò erede di «quota parte di quanto ha ed avrà»³¹, con un pubblico testamento. Inoltre si impegnò a fargli continuare gli studi (scuole medie) e «a provvedere a tutto quanto potrà occorrergli»³².

Un ultimo elemento relativo alla permanenza del 1936 riguarda i progetti futuri di Fessahatzion, che era «già da tre mesi in Italia [...] e desidererebbe tornare subito in Somalia col predetto figlio per congedarsi [e] riprendere la sua attività civile»³³. Il promemoria si conclude con l'osservazione che questo caso poteva creare dei precedenti di carattere giuridico e politico e che, per tale motivo, si sottoponeva all'esame del Gabinetto. Una nota a matita alla fine del promemoria chiosa: «Non vi è dubbio politicamente che è meglio ritorni in Somalia»³⁴. L'autorizzazione a ritornare in Somalia fu concessa, con un telegramma del 10 gennaio 1937³⁵, e sul lasciapassare di Fessahatzion fu apposto il divieto di fare ritorno nel Regno. A Fessahatzion fu quindi impedito un eventuale ritorno in Italia: il suo caso personale rappresentava, non solo rispetto alla morale dell'epoca ma anche di fronte alla politica, una vicenda che destava scandalo, e la decisione di tale provvedimento è sicura-

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ La sigla sembra una L, probabilmente la nota a matita è da attribuire al Ministro Alessandro Lessona, *ibid.*

³⁵ Telegramma n. 50650 del Ministero dell'Africa Italiana - Direzione Generale A.O. - Ufficio VI Disc. della Col. Sez. II, Roma 10 gennaio 1937, Massima Precedenza Assoluta, a Questura di Roma e p.c. Governo Mogadiscio e Fitaaurari Fessahazien Bejenè, il telegramma è firmato Lessona, *ibid.*

mente da attribuire al fatto che lo *sciumbasci fitaurari*³⁶ Fessahatzion Beyene aveva avuto un figlio con un'italiana.

3. *Un eritreo in Somalia. Il servizio nell'Ufficio "I" di Mogadiscio*

Nel fascicolo personale è presente anche una nota sul servizio prestato da Fessehazien, redatta dal generale Luigi Frusci. Si tratta di un documento senza data, ma scritto tra il 1936 e il 1940³⁷, riguardo alla proposta che il generale italiano inoltra per la nomina dello *sciumbasci* a Cavaliere dell'Ordine Coloniale della Stella d'Italia, proposta che poi non ebbe seguito. Frusci aggiunge un tassello alla biografia di Fessahatzion rivelando che:

nel periodo precedente e durante le operazioni per la conquista dell'Impero [...] con tatto e intelligenza ammirevoli [ha saputo] fornire notevoli e precise informazioni concernenti l'ex impero etiopico, notizie che furono molto apprezzate e molto utili ai nostri comandi militari [...] è elemento che

³⁶ Il titolo onorifico di *fitautari* era concesso dal governo coloniale, ed era il più importante che poteva essere attribuito ai militari indigeni. Tale pratica fu ordinata dal *Regolamento sulla concessione dei titoli onorifici consuetudinari e dei permessi gratuiti d'arma da fuoco* (pubblicato sul *Bollettino Ufficiale del Governo dell'Eritrea* – straord. n. 24 in data 19 maggio 1936). Al Capo II, art. 4 si legge: «*Fitaurari* – agli *sciumbasci* che abbiano 20 anni di anzianità di grado». Come appare evidente nella nota successiva, forse Fessahazien servì complessivamente per 18 anni e sicuramente gli anni che ha ricoperto il grado di *sciumbasci* furono molti di meno, tale deroga è interpretabile come riconoscimento delle sue qualità e capacità. Il regolamento è pubblicato anche dal Comando Generale dell'Africa Italiana – Comando Superiore delle Forze Armate – Foglio d'ordini n. 33, Addis Abeba, 15 giugno 1936, in AUSSME, D5 (Carteggio sussidiario Corpi d'Armata in A.O.I.), b.191, f.1, IV C.A.A.O. (Corpo d'Armata Africa Orientale), Fogli d'ordini del Comando IV C.A.A.O. dal gennaio al giugno 1936.

³⁷ Sicuramente scritto dopo la fine della guerra con l'Etiopia, poiché si citano le operazioni per la conquista dell'Impero, proprio all'inizio del documento Frusci scrive che Fessahatzion ha «per 18 anni ininterrotti, prima in Eritrea e poi in Somalia» svolto il servizio alle dipendenze delle autorità militari. Sappiamo che il Nostro tornò in Eritrea per arruolarsi nel dicembre del 1923, quindi è probabile che si sia arruolato o alla fine del '23 o all'inizio del 24, supponendo che la lettera sia stata scritta nel 1940 gli anni di servizio sono 16. Forse il servizio non era stato ininterrotto e quindi una datazione precisa risulta impossibile. In Comando del R.C.T.C. della Somalia, Servizio prestato dal fitaurari Fesajen Beyene, in AUSSME, L14, b.107, f.45.

ispira grande fiducia per serietà, intelligenza, per zelo e per la precisione che mette nell'assolvere gli incarichi che gli vengono affidati, per la sua condotta assolutamente irreprensibile [...] ha dato innumerevoli ed indubbie prove di fedeltà, di devozione, di attaccamento alla nostra Patria, mettendo la sua ottima intelligenza, la sua instancabile attività, il suo grande ascendente sulle popolazioni a profitto di una efficace propaganda a nostro favore³⁸.

Vale la pena interrompere il filo del discorso per una breve e sommaria valutazione dell'attività dei servizi informativi italiani prima e durante il conflitto italo-etiopico. In generale, alla luce dei documenti e della memorialistica, la conoscenza di ciò che accadeva in Etiopia sembra essere estremamente frammentaria. Le notizie che i funzionari italiani riuscivano a raccogliere, provenivano da informatori locali non meglio precisati, dove probabilmente l'imprecisione era dovuta a ragioni di sicurezza e incolumità di queste fonti, e notabili (su questi ultimi l'attività italiana era volta specialmente ad attrarli nel proprio campo o a fargli assumere un atteggiamento di scarso impegno al fine di mettere in crisi il sistema militare etiopico³⁹). Ulteriori notizie erano trasmesse dalla legazione italiana di Addis Abeba – e in particolare dall'addetto militare, il colonnello Vittorio Ruggiero⁴⁰ – e dal personale diplomatico distribuito nei consolati dei principali centri dell'Etiopia orientale. Inoltre, dal luglio del 1935, fu istituita una speciale Sezione Etiopia del SIM (Servizio Informazioni Militari), diretta dal tenente colonnello Emilio Faldella, i cui compiti, a quanto riporta Del Boca, furono principalmente: «di scoprire i fornitori di armi all'Etiopia e, possibilmente, sabotarne gli invii; di tenere sotto controllo i dispositivi militari nelle colonie inglesi che confinano con l'Etiopia; di mantenere i contatti con le radio clandestine sistemate in territorio etiopico; e di tutto il lavoro di intercettazione e decrittazione»⁴¹.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Cfr. Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. La conquista dell'Impero*, cit., pp. 309-312.

⁴⁰ Ruggiero creò una vera e propria rete di informatori e, non a caso, ricoprì un ruolo di estrema importanza, quello di Capo dell'Ufficio politico presso il Comando Superiore Africa Orientale, durante il conflitto con l'Etiopia.

⁴¹ Cfr. Del Boca, *Gli italiani in Africa Orientale. La conquista dell'Impero*, cit., pp. 315-316.

A fronte di questa attività si nota che spesso le notizie raccolte si rivelavano non sempre affidabili, anche quelle provenienti da regioni come il Tigray o la Dancalia a ridosso del confine con l'Eritrea. Se le conoscenze relative ai fatti politici e militari lasciavano a desiderare, la situazione non era certo migliore nell'ambito delle conoscenze geografiche: se erano note le principali vie e i centri abitati, diverso era il discorso relativo a passi, montagne, guadi, fiumi, strade secondarie, piccoli villaggi⁴². Fino alla vigilia del conflitto l'attività di *intelligence* sembra essere di esclusiva pertinenza del personale italiano, nessuna notizia emerge riguardo all'impiego di africani nei servizi di informazione⁴³. Nell'aprile del 1935 il generale Gabba⁴⁴, uomo di lunga esperienza in ambito coloniale, indirizzava le sue attenzioni proprio in questa direzione:

⁴² Interessante, a questo proposito, l'episodio riportato da Paolo Caccia Dominioni: «Il cancelliere Marietti del consolato [di Adua] ha onorevolmente sviluppato il rilievo di itinerari nel Tigray [...]. Così durante una faticosa giornata nel Tembien, la zona più accidentata dell'intera regione, ha rilevato accuratamente un passo che gli era sembrato degno di riflessione. Gli indigeni gli dicono che mai ha avuto un nome [...]. Marietti chiede se non v'è, nelle vicinanze, qualche abitato: gli viene indicato un gruppetto di poche capanne, piuttosto lontano, nominato Uarieghe. Marietti battezza così il colle che lo aveva interessato: passo Uarieghe. Ma l'ufficio asmarino dell'istituto geografico militare, incaricato della nuova cartografia abissina, sbaglia nella trascrizione, e le lastre in preparazione per la stampa ricevono un altro nome: Uarieu, passo Uarieu. Nessuno, nel Tigray, ha mai sentito parlarne». P. Caccia Dominioni, *Ascari K 7. 1935-1936*, Milano, Mursia, 1995, pp. 83-84. Caccia Dominioni è stato uno degli ufficiali italiani impiegato dal S.I.M., nel periodo 1935-'36, nella raccolta di informazioni in Sudan e poi capo di una pattuglia informativa, nota come la "pattuglia astrale". In questo volume l'autore riporta le vicende che lo videro coinvolto insieme ai suoi uomini, alcuni dei quali nativi. L'Ascari K 7 era il Muntaz di Artiglieria – di origine sudanese – Bescir Abdalla el Kawawir.

⁴³ Nel giugno del 1934 iniziò uno scambio di corrispondenza tra diversi uffici del ministero della Guerra, segnatamente l'Ufficio Colonie e il S.I.M., relativo a una serie di strutture – dai consolati, agli uffici "I" (informazioni) di Asmara e Mogadiscio – che dovevano intensificare l'attività di spionaggio e controspionaggio in vista del conflitto con l'Etiopia, nelle lettere si fa spesso riferimento anche all'incremento del personale necessario ma sempre esclusivamente a quello italiano. Cfr. AUSSME, N11 (Diari storici seconda guerra mondiale), b. 4102, f. Organizzazione del servizio informazioni in Africa Orientale

⁴⁴ All'inizio degli anni '20 Melchiade Gabba era stato Comandante del Regio Corpo di Truppe Coloniali dell'Eritrea. Durante la preparazione dell'invasione dell'Etiopia ricoprì il ruolo di Capo di Stato Maggiore del Comando Superiore dell'Africa Orientale.

Si prega di voler disporre perché presso il deposito reclutamento Libia e Somalia siano costituite delle squadre di ascari – guide – da trarsi dal personale di oltre confine ritenuto più idoneo, in ragione di una squadra – all'incirca 10 guide – per ciascuna regione. Sarà opportuno esaminare e proporre il trattamento economico che si ritiene più conveniente per facilitare la costituzione di tali squadre⁴⁵.

Una decisione innovativa perché, per la prima volta, almeno in maniera formale, si affidavano dei compiti di riconoscimento del territorio nemico (e forse anche di registrazione dei movimenti delle truppe avversarie) a dei nativi facenti parte del Regio Corpo di Truppe Coloniali. A testimonianza di come tale ordine sia stato recepito positivamente dai comandi militari – siamo nel settembre 1935 – una lettera del Comando del I Corpo d'Armata che stimava in 32 le guide necessarie alle proprie unità operative. La selezione di questo personale non doveva essere semplice sia per problemi legati all'intensa fase di reclutamento, sia per le capacità dei singoli individui: «Poiché non è possibile scegliere fra i militari di oltre confine reclutati per la Libia, e, stante l'urgenza del servizio, si prega volere autorizzare l'ingaggio di elementi idonei della zona di confine. Si rappresenta pure la necessità di dare ai Comandi di Divisione, di Brigata e di Reggimento e possibilmente anche ai battaglioni un interprete capace ed intelligente»⁴⁶. Poche tracce rimangono, però, di questi soldati africani: quanti furono i reclutati, dove operarono e quali furono le loro attività gli archivi non lo dicono. Un unico documento riporta i nomi di quattro di questi uomini e poche altre informazioni. Una relativa alla paga (gli assegni libici indicano uno stipendio quasi doppio rispetto agli ascari che operavano nel territorio eritreo e, successivamente, in quello etiopico) e uno relativo alla necessità di travestirsi, che sottolinea la delicatezza e la rischiosità del compito loro assegnato:

⁴⁵ Comando Superiore A.O. – Stato Maggiore Ufficio Ordinamento, prot. 189, Asmara 21 aprile 1935, al Comando R.C.T.C. Eritrea, Oggetto: Costituzione squadre ascari – guide, in AUSSME, D6 (Diari storici guerra italo-etioptica), b.5 (allegato n. 70 al Diario storico del mese di luglio 1935).

⁴⁶ Comando I C.A.A.O. Ufficio Informazioni, prot. 158, Asmara 8 settembre 1935, al Comando Superiore A.O. Ufficio Ordinamento, Segreto, Oggetto: Guide di oltre confine, in AUSSME, D5, b.19, f.5.

si passano aggregati a codesto Quartier Generale i seguenti militari indigeni “Guide” di oltre confine: Muntaz Ghebregherghis Negussé; Ascarì Gheresillasse Gobrù; Ascarì Averrà Negatù; Ascarì Mohamed Nur. I militari in parola sono soddisfatti di assegni libici a tutto il 20 corrente e partono equipaggiati e armati di moschetto Mod.91 per T.S. A loro è stata distribuita la dotazione completa di cartucce a pallottola Mod. 91 (156). Portano altresì al seguito gli indumenti necessari per travestirsi⁴⁷.

⁴⁷ Lettera del Deposito reclutamento Libia e Somalia – Drappello servizi presidiari, prot. 800/19, Asmara 20 settembre 1935, al Comando quartier Generale del I Corpo d'Armata A.O., in AUSSME, D5, b.19, f.5. La lettera è corredata da uno specchio allegato relativo alle conoscenze come guide dei quattro ascari: «Ascarì Gheresillasse Gobrù, Conosce bene le strade dell'Agamé sino al tratto di Edagamus. Muntaz Ghebregherghis Negussé, conosce discretamente la strada Tzellim – Hamet – Mai Goduf – Adigrat. Conosce le strade da Adigrat ad Edagamus ed Hausien. Ascarì Averrà Negatù, conosce discretamente bene la strada Endagaber – Focadà – Gherseber – Adigrat e la strada di Tzellim – Hamet – Megheb – Adigrat. Conosce benissimo le strade da Adigrat a Macalé [sic]. Ascarì Mohamed Nur, conosce la strada da Endagaber – Focadà – Adigrat, senza conoscere i paesi vicini. Conosce bene le strade Adigrat - Macalé» (Comando Superiore A.O. Stato Maggiore Ufficio Ordinamento, Ripartizione presso le G.U. di militari indigeni guide di oltre confine, Allegato al foglio 078883 in data 15/9/1935 stralcio per il Comando del 1° C.A.A.O., in *ibid.*). Altre frammentarie informazioni sono conservate presso ASDMAE, ASMAI, vol.II, b.181/23, f.115 informatori. In una lettera del Comando del IV Gruppo Battaglioni Indigeni inviata al Comando del Corpo d'Armata Indigeni – Ufficio politico, prot. 115, Wràrà 23 ottobre 1935, oggetto: guide e informatori del Comando 4° Gruppo Battaglioni, si legge: «Per conoscenza di codesto Ufficio comunico i nomi degli indigeni che presso questo Comando sono in servizio, come informatori e guide: Muntaz Uoldenchiel Haile di Ghennisebà; basciai Ghebriet Merrac di Meftà Ualtà; Muntaz Sengal Tesfù di Addisc Addi (Teder); cagnasmac Cahsai Guangul di Baidaret (Addi Cheleitò)». Da queste scarse informazioni si deduce però che almeno due dei quattro uomini provenivano certamente, lo indica il grado di Muntaz, dai ranghi dell'esercito. Ancora più frammentarie le informazioni su un altro gruppo di guide. Così nella lettera del Comando Divisione Alpina “Pusteria” all'Ufficio Politico del II Corpo d'Armata, prot. 117/1, Edagò Robò 18 gennaio 1936, oggetto: Guide, «dovendo questo reparto provvedere delle guide ed interpreti occorrenti per se e per i reparti dipendenti, si segnalano i nomi dei seguenti indigeni, che si ritengono idonei a tale incarico: 1) Bazabì Eughedà – Goggiam; 2) Goitom Rettà – Enfarà (Tigrai); 3) Asghedom Gheresghier – Adi Zaraham (Tigrai); 4) Uoldegherghus Aughedà – Sanghi (Tigrai); 5) Bahatà Medin – Adi Emanai (Tigrai). Pregasi far assumere le volute informazioni e concedere il nulla osta. Si sarà inoltre grato se codesto ufficio vorrà indicare quale debba essere il loro trattamento economico». In questo caso non è possibile sapere se gli uomini individuati provenissero o meno dai ranghi dell'esercito. La stessa risposta dell'Ufficio Politico, prot. 1067, Adua 28 gennaio 1936, oggetto: Guide, richiedeva ulteriori specifiche: «ben volentieri questo ufficio fornirà le informazioni che potrà sulle guide occorrenti a codesta Divisione. Occorre però che i nomi e più che i nomi le località di origine siano bene individuate, poiché i nomi dei villaggi segnalati sono tutti sconosciuti agli informatori di questo Ufficio. Colgo l'occasione della presente per pregare codesto Comando di voler aggiungere

Fessahatzion, quindi, da quanto scrive Frusci, fu probabilmente più che una semplice “guida”, svolse un lavoro di vera e propria *intelligence* sia acquisendo informazioni sia svolgendo opera di propaganda, compiti che presupponevano non solo una straordinaria capacità dell’individuo, ma anche la totale fiducia dei suoi superiori. Eppure, alla luce dei documenti italiani, i servizi resi non comportarono da parte delle autorità alcun trattamento preferenziale, come dimostra il divieto di far ritorno in Italia.

La vicenda umana di Fessahatzion e Claudio però non si esaurisce e il Ministero dell’Africa Italiana torna ad interessarsi a loro. Nell’aprile del 1940 il governatore della Somalia, Francesco Saverio Caroselli, scriveva al ministero chiedendo informazioni riguardo la «posizione cittadinanza meticcio Ricucci Claudio»⁴⁸. Il governatore informava che il giovane Ricucci aveva un «contegnio in questa colonia [che] lascia molto a desiderare»⁴⁹, e chiedeva spiegazioni sul perché lui e suo padre «sono stati qui inviati con divieto di far ritorno in Italia»⁵⁰. Claudio nel 1940 era un adolescente sedicenne che fino a 12 anni aveva vissuto in differenti orfanotrofi di Roma e, successivamente, si era trovato ad affrontare una realtà completamente differente come quella della Somalia. Non stupisce quindi che Claudio fosse un ragazzo “difficile”. Ma non è su questo che si appunta l’attenzione del ministero. Lo stesso Ministro, Attilio Teruzzi⁵¹, nel rispondere a Caroselli affermava:

La origine deplorable della situazione denunciata [...] risale ad un periodo nel quale non essendosi ancora formata quella coscienza razziale che adesso si è concretata in precise disposizioni di legge. [...] La valutazio-

ai nomi dei villaggi la regione in cui ciascuno è sito». In ASDMAE, ASMAI, vol.II, b.181/23, f.110 funzionamento uffici.

⁴⁸ Telegramma n. 105229, provenienza Mogadiscio (scrive il Governatore Caroselli) a Ministero Africa Italiana, del 16.4.40, in AUSSME, L14, b.107, f.45.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Il viaggio nell’impero del 1938 dell’allora sottosegretario di Stato per l’Africa Italiana Teruzzi fu utilizzato anche per verificare l’attuazione del programma di separazione “spaziale” tra cittadini e sudditi, cfr. Sòrgoni, *Parole e corpi* cit., p. 187.

ne frammentaria di episodi come quello in esame, [...] ha creato situazioni incompatibili con il prestigio della nostra razza⁵².

Prosegue poi ricostruendo la vicenda, sulla base del “Promemoria per il Gabinetto” redatto nel 1936 da Maraffa⁵³. Infine osservava:

il Ricucci Claudio è cittadino italiano e, pertanto, non è ammissibile che egli viva in rapporti di figlio a padre con un eritreo, in base ad una convenzione che – al lume della attuale concezione razziale – appare una mostruosità. D'altra parte non è possibile far tornare in Italia il Ricucci Claudio, il quale non potrebbe venir affidato alla madre che si è costituita una famiglia dove la posizione di un bastardo meticcio sarebbe assolutamente insostenibile sia materialmente che moralmente. Codesto Governo vorrà, quindi, provvedere a togliere il minore Claudio Ricucci al fitaurari Fessahazien, studiando la possibilità di provocare un provvedimento da parte del Giudice tutelare, competente secondo l'Ordinamento Giudiziario vigente in codesto Governo, perché deferisca la tutela del minore stesso ad un ente di assistenza, d'accordo con le locali organizzazioni del P.N.F. [Partito nazionale fascista], non potendo il padre, per ovvii motivi, esercitare la patria podestà. Dell'attuazione di tali provvedimenti, sulla cui urgenza è superfluo insistere, codesto Governo vorrà tenere cortesemente informato questo Ministero⁵⁴.

4. Conclusioni

Esiste una concomitanza di date tra la risposta di Teruzzi, il 12 maggio 1940, e l'emanazione delle “Norme relative ai meticci” (Legge 13 maggio 1940, n. 822). Può trattarsi di una semplice coincidenza, ma è evidente che, già prima della promulgazione, le autorità italiane, in patria e in colonia, si attivino nella direzione che sarà poi indicata dalla legge 822. L'articolo 11 stabiliva infatti che «il meticcio cittadino è considerato di

⁵² Direz. Gen. degli Affari Politici (del M.A.I.) – Direzione II a Governo della Somalia, Roma, 12 maggio 1940, oggetto: Claudio Ricucci e Fitaurari Fessazien Beienè, in AUSSME, L14, b.107, f.45.

⁵³ Promemoria per il Gabinetto (del Ministro dell'Africa Italiana) firmato dal col. capo ufficio Maraffa, Roma 25 dicembre 1936, in *ibid.*

⁵⁴ Direzione Generale degli Affari Politici (del Ministero dell'Africa Italiana) – Direzione II a Governo della Somalia, Roma, 12 maggio 1940, oggetto: Claudio Ricucci e Fitaurari Fessazien Beienè, in *ibid.*

razza ariana». Proprio della commistione tra status giuridico e razza saranno vittime Fessahatzion e Claudio, dove quest'ultimo rappresenta «il meticcio che si trova per motivi pregressi nella condizione [...] di cittadino»⁵⁵ e quindi «non potrà che essere “considerato” ariano, e a prescindere dal colore della propria pelle “diventa” per legge bianco»⁵⁶.

Si tratta di una vicenda complessa, che esce fuori dagli schemi per due motivi: il primo perché riguarda un'unione tra una italiana e un eritreo, il secondo perché è un'unione nata in Italia e non in colonia⁵⁷. Pur trattandosi di un caso per molti versi eccezionale, non si può non rilevare che Fessahatzion assolva ai suoi doveri di padre: nel momento in cui o è a conoscenza o è nelle condizioni di poterlo fare, va a cercare il figlio e se ne prende completamente carico, adempiendo così ai suoi obblighi tradizionali (in Eritrea i figli appartengono al lignaggio del padre) malgrado il fatto di essere stato tecnicamente privato della paternità. Claudio per la legge razzista sarà solo un erede. Si sottolinea questo fatto perché i meticci erano considerati dalla popolazione eritrea come soggetti “altri”, non appartenenti alla società tradizionale ma a quella colonizzatrice.

Purtroppo la risposta di Teruzzi a Caroselli è l'ultimo documento raccolto nel fascicolo. E dal 1940 sia di Claudio, sia di Fessahatzion, non si hanno più notizie probabilmente perché rimasero insieme in Somalia. Dopo numerosi tentativi sono riuscito a rintracciare un amico di Claudio, Vittorio⁵⁸, che ha aggiunto alcune tessere al mosaico di questa vicenda umana. Tra il 1938 e il 1939 (Vittorio non è stato in grado di indicare una data più precisa) erano insieme nel collegio della Missione Franciscana di Mogadiscio. Fessahatzion continuò a prendersi

⁵⁵ Sòrgoni, *Parole e corpi* cit., p. 157.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sulle unioni tra sudditi e cittadini, a proposito dell'*Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia* (Legge 6 giugno 1933, 999), Sòrgoni afferma: «si può capire che tale legge disciplinasse una materia per principio delicata, ma nei fatti ritenuta inesistente, e quindi poco rilevante», *ivi*, p. 150.

⁵⁸ Il sig. Vittorio De Paolis è stato così gentile da concedermi una intervista telefonica il 13 agosto 2004, sono riuscito a entrare in contatto con lui grazie alla gentilezza, alla disponibilità e alla pazienza del Presidente dell'Associazione Nazionale della Comunità Italo Somala Gianni Mari.

cura attivamente di Claudio, che frequentò il ginnasio avendo a sua disposizione – a differenza degli altri collegiali – una stanza singola grazie ad un supplemento alla retta pagato dal padre. Vittorio non ricorda specifici episodi tranne uno, la partenza di Claudio, da solo, quando all'indomani dell'eccidio di Mogadiscio, siamo all'inizio del 1948, una nave rimpatriò numerosi italiani. Vittorio non ricorda a quale attività si sia dedicato Fessahatzion dopo il congedo, ma grazie a un contatto avuto con un discendente⁵⁹ di Fessahatzion sembrerebbe che questi si trasferì da Mogadiscio ad Addis Abeba⁶⁰ dove, probabilmente, è morto all'inizio degli anni '60. Le ultime notizie di Claudio, invece, sono del 1953, in quell'anno si era arruolato ed era sottotenente ad Albenga.

⁵⁹ Issayas Tesfemariam è il pronipote di Fessahatzion e attualmente risiede negli USA. Siamo entrati in contatto grazie al prof. Uoldelul Chelati Dirar. Issayas durante un suo viaggio a Keren ha raccolto alcune testimonianze orali, in particolare canzoni, sulla storia del suo avo.

⁶⁰ Il trasferimento di Fessahatzion nella capitale etiopica è suffragata dal fortunoso rinvenimento di un biglietto da visita che ho ritrovato presso un libraio antiquario. Sul biglietto, in caratteri latini, si legge l'indicazione del titolo del nome e della città, ma senza indirizzo: «Fitaurari Fessehazien Beiené – Addis Abeba».

Bibliografia

- Abdul Sheriff, *Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar: Integration of an East African Empire into the World Economy, 1770-1873*, London, James Currey, 1987.
- Abdussamad Haji Ahmad, *Trade Relations of Northern Ethiopia with Italian Eritrea, 1903-1935*, «Africa», 51, 3, 1997, pp. 416-430.
- , *Muslims of Gondar 1864-1941*, «Annales d'Éthiopie», 16, 2000, pp. 161-172.
- Albertazzi, A., Tonetti C., *Relazione 16. Quali sistemi o quali altre esperienze finora fatte dal Governo coloniale dovrebbero tenersi presenti per lo studio*, in Ministero delle Colonie, *Problemi del dopoguerra. Relazione del Governo dell'Eritrea*, Roma, Bertero, 1918, pp. 131-138.
- Ali Coubba, *Le mal djiboutien: rivalités ethniques et enjeux politiques*, Paris, L'Harmattan, 1995.
- Allina Pisano, Eric, *Borderlands, Boundaries, and the Contours of Colonial Rule: African Labor in Manica District, Mozambique, c. 1904-1908*, «International Journal of African Historical Studies», 36, 1, 2003, pp. 59-82.
- Allman, Jean, Tashjian, Victoria B., *"I Will Not Eat Stone": A Women's History of Colonial Asante*, London, Heinemann, 2000.
- Alpa, Guido, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- Ambrosini, Gaspare, *Impero d'Etiopia (dell'AOI)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1938.
- Amina Saïd Chire, *Sédentarisation et insertion urbaine des populations nomades en République de Djibouti*, in Olivier Belbéoch, Yves Charbit, Souraya Hassan Houssein (a cura di), *La population de Djibouti - Recherches sociodémographiques*, Paris, L'Harmattan, 2008, pp. 183-229.
- Amselle, Jean-Loup, Elikia M'Bokolo (a cura di), *Au cœur de l'ethnie* (1985), Paris, La Découverte, 1999.

- Anderson, David M., *Master and Servant in Colonial Kenya, 1895-1929*, «Journal of African History», 41, 2000, pp. 459-485.
- , *Histories of the Hanged: Britain's Dirty War in Kenya and the End of Empire*, London, Weidenfeld & Nicholson, 2005.
- Ansaldo, Cesare, *Nell'Arabia Felice*, Roma, Società Italiana Arti Grafiche, 1937.
- Aramis Houmed Soulé, *Deux vies dans l'histoire de la Corne de l'Afrique: Mahamad Hanfare (1861-1902) et Ali Mirah Hanfare (1944), Sultans Afars*, «Etudes éthiopiennes», 2, 2005, pp. 1-50.
- Arcoleo, Felice, *Il problema coloniale nel diritto pubblico*, Napoli, Pierro, 1914.
- Arendt, Hannah, *Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2004.
- Arielli, Nir, *Fascist Italy and the Middle East, 1933-40*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2010.
- Arquivo do Património Cultural (ARPAC) – Delegação Provincial de Manica, *Papel da Cultura Nativa na Preservação do Meio Ambiente: O caso de Nhakayedo*, Compilação, Domingos do Rosário Artur, Draft 2, Chimoio, Projecto Transfronteira de Chimanimani, 2000.
- Artur, Domingos do Rosário, *Estudo de Caso: Província de Manica*, in Domingos do Rosário Artur, José Chuva Cafuquiza e Adelino de Caso (coord.), *Tradição e Modernidade. Que lugar para a Trdição Africana na Governação Descentralizada?*, Projecto de Descentralização e Democratização (PDD), Maputo, Ministério de Administração Estatal - Direcção de Administração Local; Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ), CIMISAU, 1999.
- Badji Mamadou, *La répression du vagabondage au Sénégal*, «Le juge et l'Outre-mer, les dents du dragon», tome 5, 2010.
- Bahru Zewde, *The Fumbling Debut of British Capital in Ethiopia. A Contrastive Study of the Abyssinian Corporation and the Ethiopian Motor Transport Company Ltd*, in S. Rubenson (a cura di), *Proceedings of the Seventh International Conference of Ethiopian Studies*, Addis Ababa, Uppsala, East Lansing, 1984, pp. 331-339.
- , *A History of Modern Ethiopia - 1855-1974* (1991), London, James Currey, 1999.
- Balandier, Georges, *La situation coloniale: approche théorique*, «Cahiers internationaux de sociologie», 11, 1951, pp. 44 ss.
- , *Sociologie actuelle de l'Afrique noire. Dynamique des changements sociaux en Afrique centrale*, Paris, PUF, 1955.

- , *La situation coloniale: approche théorique*, «Cahiers internationaux de Sociologie», 11, 1951, pp. 44-79, ripreso e completato nel [1955 e 1963] in *Sociologie actuelle de l'Afrique Noire*, Paris, PUF.
- Baldry, John, *Anglo-Italian Rivalry in the Yemen and 'Asir, 1900-1934*, «Die Welt des Islams», 17, 104, 1978, pp. 155-193.
- , *Imām Yahya and the Yamanī Uprising of 1911*, «Annali dell'Istituto Orientale di Napoli», 42, 3, 1982, pp. 425-459.
- , *The Turkish-Italian War in the Yemen 1911-1912*, «Arabian Studies», 3, 1976, pp. 51-65.
- Baltzer, Franz, *Die Kolonialbahnen mit besonderer Berichtsichtigung Afrikas*, Berlin und Leipzig, 1916.
- Barrera, Giulia, *Sessualità e segregazione nelle terre dell'Impero*, in Riccardi Bottoni (a cura di), *L'impero fascista. Italia ed Etiopia (1035-1941)*, Bologna, il Mulino, 2008.
- , *Colonial Affairs: Italian Men, Eritrean Women, and the Construction of Racial Hierarchies in Colonial Eritrea (1885-1941)*, (tesi Ph.D) Evanston, Northwestern University, 2002.
- , *Dangerous Liaisons: colonial concubinage in Eritrea, 1890-1941*, Evanston, Northwestern University, Pas Working Papers, 1, 1996.
- , *Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)*, in Alessandro Triulzi (a cura di), *La colonia: italiani in Eritrea*, «Quaderni Storici», 109, 2002, pp. 21-53.
- Barret-Gaines, Cathryn, *Travel Writing, Experiences, and Silencies: What is left out of European Travellers' Accounts. The Case of Richard D. Mohun*, «History in Africa», 24, 1997, pp. 53-70.
- Barth, Fredrik, *Introduction*, in Id. (a cura di), *Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference*, London, Allen Unwin, 1969, pp. 9-38.
- Bascherini, Gianluca, *L'emergenza e i diritti. Un'ipotesi di lettura*, «Rivista di Diritto Costituzionale», 2003, pp. 3 ss.
- , *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, Jovene, 2007.
- , *Ex oblivione malum. Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano*, in *Il diritto fra interpretazione e storia. Liber Amicorum per Angel Antonio Cervati*, Roma, Aracne, 2010, vol. I.
- Bat-Zion Eraqi Klorman, *Yemen, Aden and Ethiopia. Jewish Emigration and Italian Colonialism*, «Journal of the Royal Asiatic Society», 19, 4, 2009, pp. 415-426.

- Battera, Federico, *Modelli di leadership nel Corno d'Africa: il caso somalo dei Migiurtini nella sua evoluzione storica*, in Elisabetta Grande (a cura di), *Transplants Innovation and Legal Tradition in the Horn of Africa. Modelli autoctoni e modelli d'importazione nei sistemi giuridici del Corno d'Africa*, Torino, L'Harmattan Italia, 1995, pp. 167-187.
- Benjamin, Celestino Jone, *Áreas de Conservação Transfronteiras e Seu Impacto junto às Comunidades Locais, 1992-2000: O Caso de Chimaninani, Distrto de Sussundenga, Manica*, Dissertação de licenciatura em História, Maputo, Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Letras, Departamento de História, 2003.
- Benton, Lauren, *Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400-1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- Benvenuti, Marco, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, «Nomos. Le attualità del diritto», 1-2, 2005, pp. 17 ss.
- Berman, Bruce, Lonsdale, John, *Unhappy Valley: Conflict in Kenya and Africa*, London, James Currey, 1992.
- Bernault, Florence, *The Shadow of Rule: Colonial Power and Modern Punishment in Africa*, in Frank Dikötter, Ian Brown (a cura di), *Cultures of Confinement: A History of the Prison in Africa, Asia and Latin America*, New York, Hurst and Company, 2007, pp. 55-94.
- Bertola, Arnaldo, *Libertà ed uguaglianza negli statuti libici*, «Rivista di diritto pubblico», 1920, pp. 386 ss.
- Bertolani, Secondo, *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia*, Roma, G. Bertero, 1912.
- Bidussa, David, *Il mito del bravo italiano*, Milano, Il Saggiatore, 1994.
- Biermann, Werner, *Tanganyika Railways: Carriers of Colonialism*, Münster, Lit Verlag, 1995.
- Booth, Alan R., *European Courts Protect Women and Witches: Colonial Law Courts as Redistributors of Power in Swaziland, 1920-50*, «Journal of Southern African Studies», 18, 1992, pp. 253-75.
- Borsi, Umberto, *Corso di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1937².
–, *Principi di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1938³.
- Boselli, G. E., *Nota sul commercio della Colonia Eritrea*, Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, 1910.
- Boucheret, Marianne, *Le pouvoir colonial et la question de la main-d'œuvre en Indochine dans les années vingt*, «Cahiers d'Histoire, revue d'histoire critique», 85, 2001.

- Boudet, Jean-François, *Les colonies et la construction du droit administratif français*, in Séverine Kodjo-Grandvaux, Geneviève Koubi (a cura di), *Droit & Colonisation*, cit., pp. 279 ss.
- Bozzoli, Belinda (a cura di), *Labour, Township and Protest. Studies in the social history of the Witwatersrand*, Johannesburg, Raven Press, 1979.
- Branquinho, José Alberto Gomes de Melo, *Prospecção das forças tradicionais: Manica e Sofala*, Relatório Segreto para os Serviços de Centralização e Coordenação de Informações, Lourenço Marques, Província de Moçambique, 1967.
- Braudel, Fernand, *Identité de la France*, 3 voll., Paris, Flammarion, 1986.
- Brielli, Giuseppe, *Ricordi storici dei Uollo*, «*Studi Etiopici*», Roma, Istituto per l'Oriente», 1945, pp. 78-110.
- Brunialti, Attilio, *La questione danubiana e la conferenza di Londra*, «Nuova Antologia», II serie, XLII, fasc. 22 (15 novembre 1883), pp. 330 ss.
- , *L'Italia e la questione coloniale*, Milano, Brigola, 1885.
- , *Le colonie degli italiani*, «Biblioteca di Scienze Politiche e amministrative», II serie, Torino, UTET, 1897, vol. IX.
- Bruno, Fernanda, *Il Parlamento italiano e i trattati internazionali. Statuto albertino e costituzione repubblicana*, Milano, Giuffrè, 1997.
- Brunschwig, Henri, *Une colonie inutile: Obock*, «Cahiers d'Etudes Africaines», 8/1, 29, 1968, pp. 32-47.
- Buratti, Andrea, Fioravanti, Marco, *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, Roma, Carocci, 2010.
- Burrill, Emily S., Roberts, Richard L., Thornberry, Elizabeth (a cura di), *Domestic Violence and the Law in Colonial and Postcolonial Africa*, Athens, Ohio University Press, 2010, pp. 159-178.
- Burton, Andrew, *African Underclass: Urbanisation, Crime and Colonial Order in Dar-es-Salaam*, Oxford, James Currey, 2005.
- Buur, Lars e Kyed, Helene Maria, *State Recognition of Traditional Authority in Mozambique. The Nexus of Community Representation and State Assistance*, Discussion Paper 28, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 2005.
- , *Contested Sources of Authority: Re-Claiming State Sovereignty by Formalising Traditional Authority in Mozambique*, «Development and Change», 37, 4, 2006, pp. 847-869.
- Caccia Dominioni, Paolo, *Ascari K 7. 1935-1936*, Milano, Mursia, 1995.

- Calchi Novati, Giampaolo, *La sistemazione delle colonie italiane dell'Africa Orientale e i condizionamenti della guerra*, in Angelo Del Boca (a cura di), *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 517 ss.
- , *Fra Mediterraneo e Mar Rosso. Momenti di politica italiana in Africa attraverso il colonialismo*, Roma, Istituto italo-africano, 1992.
- , *Dalla parte dei leoni. Africa nuova, Africa vecchia*, Milano, il Saggiatore, 1995.
- , *Studi e politica ai convegni coloniali del primo e del secondo dopoguerra*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno. Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, pp. 166 ss.
- , 'National' Identities as a By-Product of Italian Colonialism: A Comparison of Eritrea and Somalia, in Jacqueline Andall, Derek Duncan (a cura di), *Italian Colonialism*, Bern, Peter Lang, 2005, pp. 47-74.
- , *Il Corno d'Africa e il colonialismo come "facitore" di Stati*, in Bianca M. Carcangiu, Tekeste Negash (a cura di), *L'Africa orientale italiana nel dibattito storico contemporaneo*, Roma, Carocci, 2007, pp. 160-189.
- , *L'Africa d'Italia. Una storia coloniale e postcoloniale*, Roma, Carocci 2011.
- Calderai, Valentina, «All Families Are Equals, But Some Families Are More Equal Than Others». Note critiche sulla giurisprudenza delle corti superiori in materia di diritto all'unità familiare dei migranti, «Rivista Critica del Diritto Privato», 2010, pp. 321 ss.
- Camera dei Deputati, *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario Civile deputato Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-907 presentata dal ministro delle colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913*, 4 voll., Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1913.
- Campanile, Giovanna, *Un laboratorio di sperimentazione costituzionale: la décentralisation nell'Outre-mer de la République*, «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», 4, 2004, pp. 1603 ss.
- Capogrossi Colognesi, Luigi, *Modelli di Stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma, Bulzoni, 1994².
- Caputo, Angelo, *Diritto e procedura penale dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2006.
- Caravale, Mario, *Prerogativa regia e competenza parlamentare in politica estera: l'interpretazione dell'art. 5 dello Statuto albertino*, «Storia e politica», 1978, pp. 405 ss.
- Carcangiu, Bianca M., Tekeste Negasch (a cura di), *L'Africa orientale italiana nel dibattito storico contemporaneo*, Roma, Carocci, 2007.

- Carusi, Evaristo, *Il problema del diritto comparato, sotto l'aspetto scientifico, legislativo e coloniale*, Roma, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, 1917.
- Cassiano, Mario, *Il Mar Rosso nella politica coloniale dell'Italia*, «Vita Italiana», gennaio 1939, pp. 70-81.
- Castagno, Alphonso A., *Somalia*, «International Conciliation», 552, March 1959, pp. 339-400.
- Cazzetta, Giovanni, *Predestinazione geografica e colonie degli europei. Il contributo di Attilio Brunialti*, «Quaderni fiorentini», 33-34, 2004-2005, *L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale tra Otto e Novecento*, pp. 115 ss.
- Cerrone, Francesco, *La cittadinanza e i diritti*, in Roberto Nania, Paolo Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, II ed. riveduta e ampliata, Torino, Giappichelli, 2006, vol. I, pp. 209 ss.
- Cervati, Angelo Antonio, *A proposito dello studio del diritto costituzionale in una prospettiva storica e comparativa*, in Id., *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 1 ss.
- , *La delega legislativa ed il potere regolamentare nel pensiero di Egidio Tosato*, in corso di pubblicazione negli *Studi in onore di Mario Galizia*.
- Césaire, Aimé, *Discours sur le colonialisme* (1955), Paris-Dakar, Présence Africaine, 2004.
- Chadwick, Roger, *Bureaucratic Mercy: The Home Office and the Treatment of Capital Cases in Victorian Britain*, London, Garland, 1992.
- Chanock, Martin, *Law, Custom and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
- Checchi, Michele, Talamonti, Luigi, Odorizzi, Dante, *Viabilità dell'Africa italiana e vie di penetrazione, tema posto al Congresso Coloniale di Asmara, 1905 e Il commercio eritreo ed il mercato etiopico*, «Rivista Coloniale», 1, 1, 1906, pp. 91-106.
- Chevalier, Patrice, *Les répercussions de la guerre italo-ottomane sur le forces politiques au Yémen (1911-1914)*, «Chroniques Yéménites», 13, 2006, pp. 73-92.
- Chevallier, Jean Jacques, *Histoire des institutions et des régimes politiques de la France moderne, 1789-1958*, Paris, Armand Colin, 2001².
- Chimango, Louis J., *Traditional Criminal Law in Malawi*, «Society of Malawi Journal», 28, 1975, pp. 25-39.

- Chioventa, Emilio, *Plantae novae vel minus notae e regione Aethiopica*, «Annali di Botanica», 9, 1, mar. 1911, pp. 51-85; fasc. 2, mag. 1911, pp. 125-152.
- , *Osservazioni botaniche, agrarie e industriali fatte nell'Abissinia settentrionale nell'anno 1909*, Roma, Ministero delle Colonie, 1912.
- Ciamarra, Guglielmo, *La giustizia nella Somalia. Raccolta di giurisprudenza coloniale*, Napoli, tip. F. Giannini e Figli, 1914.
- Ciasca, Raffaele, *Storia coloniale dell'Italia contemporanea. Da Assab all'impero*, Milano, U. Hoepli, 1938.
- Cilli, Vittorio, *L'opera svolta in Eritrea dall'Istituto Vaccinogeno Zooprofilattico di Asmara*, in Gaetano Conti (a cura di), *Il servizio veterinario nell'Africa Italiana*, L'Italia in Africa, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1965.
- Cipolla, Arnaldo, *Le condizioni politiche ed economiche dell'Eritrea rispetto a quelle dell'Etiopia*, in *L'Eritrea economica*, Novara-Roma, Istituto Geografico De Agostini, 1913, pp. 493-542.
- Cipriani, Lidio, *Politica demografica in Francia e altrove*, «Gerarchia», 12, 1937, pp. 836-840.
- Clavero, Bartolomè, *Europa hoy entre la historia y el derecho o bien entre postcolonial y preconstitucional*, «Quaderni fiorentini», 33/34, 2004/2005, pp. 509 ss.
- Clifton Roberts, Charles, *Witchcraft and Colonial Legislation*, «Africa», 8, 4, 1935, pp. 488-494.
- , *Tangled Justice: Some Reasons for a Policy of Change in Africa*, London, Macmillan, 1937.
- Cohen, Robin, Gutkind, Peter C. W., Brazier, Phyllis (a cura di), *Peasants and Proletarians*, New York, Monthly Review Press, 1979.
- , *The New Helots: migrants in the international division of labour*, Aldershot, Avebury-Gower Publishing Group, 1987.
- , *Contested domains: debates in international labour studies*, London, Zed Press, 1991.
- , *Global diasporas: an introduction*, London, UCL Press & Seattle University of Washington Press, 1997.
- , *Migration and Its Enemies, global capital, migrant labour and the nation state*, Aldershot, Ashgate, 2006.
- Colajanni, Napoleone, *L'autogoverno come strumento per l'affermazione della democrazia nel Mezzogiorno*, in Id., *Settentrionali e Meridionali*, Milano-Palermo, Sandron, 1898, pp. 41 ss. [ora in Claudia Petraccone (a cura di), *Federalismo e autonomia in Italia dall'Unità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 130 ss.].

- Coldham, Simon, *Crime and Punishment in British Colonial Africa*, «Recueils de la Société Jean Bodin», 58, 1991, pp. 57-66.
- Colebourne, Catherine, *Crime, the Legal Archive and Post-Colonial Histories*, in Barry Godfrey, Graeme Dunstall (a cura di), *Crime and Empire 1840-1940: Criminal Justice in a Local and Global Context*, Uffculme, Willan Publishing, 2005, pp. 92-105.
- Colonia Eritrea, *Commercio carovaniero. Fiere e mercati*, Asmara, Tipografia E. De Angeli, 1909.
- , *Istruzione pubblica. Legislazione vigente nel Regno e nella Colonia Eritrea per l'istruzione elementare e media con Indice sistematico alfabetico e Indice cronologico*, Asmara, Stabilimento Tipografico Coloniale, 1919.
- Colosimo, Gaspare, *La politica di collaborazione indigena nelle nostre colonie*, Roma, Tip. Unione, 1918.
- , *Relazione al Parlamento sulla situazione politica economica ed amministrativa delle colonie italiane*, Roma, Tipografia del Senato, 1918.
- Colucci, Massimo, *Diritto coloniale*, «Nuovo Digesto italiano», Torino, UTET, 1938, IV, pp. 971 ss.
- Comaroff, John L., *Symposium Introduction: Colonialism, Culture and the Law*, «Law and Social Inquiry», 26, 2, 2001, pp. 305-314.
- Comissão Inter-Ministerial para a Revisão da Legislação de Terras, *Manual de Delimitação de Terras das Comunidades*, Projecto FAO GCP/059/NET, FAO, 2000.
- Commissione (eritrea), *Disegno di Codice civile da pubblicarsi nella Colonia Eritrea, con le modificazioni disposte dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903. Relazione sommaria della Commissione*, Roma, Tip. Unione Coop., 1905.
- Conquergood, Dwight, *Lethal Theatre: Performance, Punishment and the Death Penalty*, «Theater Journal», 54, 2002, pp. 339-367.
- Conti Rossini, Carlo, *Il censimento delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea*, «Rivista di Geografia Italiana», 1902, pp. 52-64.
- , *Schizzo etnico e storico delle popolazioni dell'Eritrea*, in *L'Eritrea economica*, Novara-Roma, Istituto Geografico De Agostini, I, 1913, pp. 61-90.
- Contini, Paolo, *The Evolution of Blood-Money for Homicide in Somalia*, «Journal of African Law», 15, 1, 1974, pp. 77-84.
- Cooper, Frederick, *From Slaves to Squatters: Plantation Labor and Agriculture in Zanzibar and Coastal Kenya, 1890-1925*, New Haven, Yale University Press, 1980.

- , *Africa Since 1940. The Past of the Present*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- , *Decolonization and African society: the Labor Question in French and British Africa*, Cambridge England-New York, Cambridge University Press, 1996.
- , *On the African Waterfront: Urban Disorder and the Transformation of Work in Colonial Mombasa*, New Haven Yale University Press, 1987.
- , Stoler, Ann Laura, *Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World*, Berkley-Los Angeles-London, University of California Press, 1997.
- Coquery-Vidrovitch, Catherine, *De l'impérialisme ancien à l'impérialisme moderne: l'avatar colonial*, in Jean Bouvier, René Girault, *L'Impérialisme français d'avant 1914*, Paris, Mouton, 1976, pp. 125-186.
- , *African Women: a Modern History*, translated by Beth Gillian Raps, Boulder, Colo, Westview Press, 1997.
- , *Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930*, Paris-La Haye, Mouton, 1972.
- , *Les enjeux politiques de l'histoire coloniale*, Paris, Agone, 2009.
- , Lovejoy, Paul, *The Workers of Africa Today*, Beverly Hills, Sage Publication, 1985.
- Freund, Bill, *The African Worker*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
- Cora, Guido, *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911*, Roma, G. Bertero, 1913.
- Corsi, Alberto, *Espansione commerciale in Etiopia*, in *Atti del Primo Congresso degli Italiani all'Estero*, 2 voll., Roma, Cooperativa Tipografica Manuzio, 1910, vol. I, pp. 472-495.
- Cory, Hans, *Sukuma Law and Custom*, London, Oxford University Press, 1947.
- Costa, Pietro, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, «Quaderni fiorentini» 33/34, 2004/2005, pp. 169 ss.
- Cucinotta, Ernesto, *Eritrea ed Yemen*, «Rivista Coloniale», 20, mag.-giu. 1925, p. 238.
- , *Diritto coloniale italiano*, Roma, Foro Italiano, 1933.
- Cufino, Luigi, *Gibuti e il suo hinterland*, «Bollettino della Società Africana d'Italia», 33, 3-4, 1914, pp. 34-43.
- , *Nel Mar Rosso. Rendiconto di una missione inviata dalla Società Africana d'Italia, aprile-uglio 1913*, Napoli, Società Africana d'Italia, 1914.

- , *Per intensificare il commercio italiano nei porti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano. Ricordi della seconda spedizione Ruspoli. Il diario del dott. Carlo Riva*, «Bollettino della Società Italiana di Esplorazione Geografiche e Commerciali», 26, 1, 1911.
- Cuttitta, Paolo, *Points and Line: a Topography of Borders in the Global Space*, «Ephémère», 6, 1, 2006, pp. 27-39.
- D'Almeida-Topor Hélène, *Intervention au Débat*, in Institut d'histoire du temps présent *Brazzaville, janvier-février 1944* cit.
- D'Amelio, Mariano, *L'ordinamento giuridico della colonia Eritrea*, Milano, S.E.L., 1911.
- D'Cruze, Shani, Walklate, Sandra and Pegg, Samantha, *Murder: Social and Historical Approaches to Understanding Murder and Murderers*, Uffculme, Willan Publishing, 2006.
- da Silva Cunha, Joaquim Moreira, *O trabalho indígena. Estudo do direito colonial*, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1949.
- Dainelli, Giotto, *Del commercio tra l'Eritrea e l'Etiopia nell'anno 1905*, «Bollettino della Società Africana d'Italia», 25, 1906, pp. 137-146.
- Darian-Smith, Eve, Fitzpatrick, Peter (a cura di), *Laws of the Postcolonial (Law, Meaning & Violence)*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999.
- das Neves Têmbé, Joel, *Economy, Society and Labour Migration in Central Mozambique, 1930-c.1965: A Case Study of Manica Province*, Ph.D. Thesis, London, School of Oriental and African Studies, University of London, 1998.
- David, Philippe, *Les Navetanes. Histoire des migrants saisonniers de l'arachide en Sénégal*, Dakar, les Nouvelles éditions africaines, 1980.
- De Felice, Renzo, *La legislazione razziale del fascismo*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Camera dei Deputati, Roma, 1989, pp. 11 ss.
- De Francisci, Pietro, *La scienza del diritto comparato secondo recenti dottrine. Note critiche*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», III-IV, 1921, pp. 232 ss.
- De l'Estrac, Jean Claude, *Mauriciens, enfants de mille combats, tome 2, la période anglaise*, Editions le printemps, 2005.
- De Leone, Enrico, *Il concetto di ordine pubblico coloniale*, «Rivista delle Colonie italiane», 1931.

- De Martino, Giacomo, *La Somalia nei tre anni del mio governo*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1912.
- De Matteo, Luigi, *Sviluppo economico, emigrazione e colonialismo nell'età della Sinistra storica. Storiografia e prospettive di ricerca*, in Pier Luigi Ballini, Paolo Pecorari (a cura di), *Alla ricerca delle colonie (1876-1896)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007, pp. 325 ss.
- De Napoli, Olindo, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, Le Monnier, 2009.
- de Resende Bispo da Beira, Sebastião Soares, *Ordem Anticomunista*, Lourenço Marques, Imprensa Nacional de Moçambique, 1950.
- De Suremain, Marie-Albane, *Cartographie coloniale et encadrement des populations en Afrique coloniale française dans la première moitié du XXème siècle*, «Revue française d'histoire d'Outre-mer», 24, 325, 2ème semestre, 1999.
- De Tocqueville, Alexis, *Sur l'esclavage*, édition par Seloua Luste Boulbina, Arles, Actes sud, 2008.
- Deutsch, Jan Georg, *Emancipation without Abolition in German East Africa*, Oxford, James Currey, 2006.
- De Vergottini, Giuseppe, *Le origini della seconda Repubblica portoghese*, Milano, Giuffrè, 1977.
- Del Boca, Angelo, *L'Africa nella coscienza degli italiani*, Roma-Bari, Laterza, 1992.
- , *Gli italiani in Libia. II. Dal fascismo a Gheddafi*, Milano, Mondadori, 1997.
- , *Gli italiani in Africa Orientale*, 4 voll., Milano, Mondadori, 2001.
- Del Vecchio, Giorgio, *Giurisprudenza e colonie*, estratto da *Atti della XXV Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. 1° Raduno Coloniale della Scienza italiana (Tripoli 1-7 Novembre 1936)*, Roma, Società Italiana per il Progresso delle Scienze 1937, pp. 1 ss.
- Deutsch, Jan-Georg, *Celebrating Power in Everyday Life: The Administration of the Law and the Public Sphere in Colonial Tanzania, 1890-1914*, «Journal of African Cultural Studies», 15, 2002, pp. 93-103.
- Di Lauro, Raffaele, *Il governo delle genti di colore*, Milano, Fratelli Bocca editori, 1940.
- , *Tre anni a Gondar*, Milano, Mondadori, 1936.
- Dirks, Nicholas B., *Introduction: Colonialism and Culture*, in Id. (a cura di), *Colonialism and Culture*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1992, pp. 1-25.

- Donati, Donato, *I trattati internazionali nel diritto costituzionale*, Torino, UTET, 1906.
- Dore, Gianni, *Giovanni Ellero: un funzionario nell'Impero d'A.O.I. Amministrare e conoscere nell'Eritrea e nell'Etiopia d'età coloniale*, in Id., Uoldelul Chelati Dirar (a cura di), *Carte coloniali. I documenti italiani del Fondo Ellero*, Torino, L'Harmattan, 2000, vol. II.
- , *Amministrare l'esotico. Un caso di etnologia applicata nell'Africa Orientale Italiana (1936-1941)*, «Quaderni storici», 109, 1, 2002, pp. 189-220.
- , *Scritture di colonia. Lettere di Pia Maria Pezzoli dall'Africa orientale a Bologna (1936-1943)*, Bologna, Patron, 2004.
- , *Micropolitica regionale e funzionari genealogisti. La "politica indigena" degli Italiani nel Wälqayt (1936 – 1941)*, in Gianni Dore, Joanna Mantel Niecko, Irma Taddia, *I Quaderni del Walqayt. Documenti per la storia sociale dell'Etiopia*, Torino, L'Harmattan Italia, 2005.
- , *'Chi non ha una parente Andinna?'. Donne e possessione come archivio storico ed esperienza dell'alterità tra i Kunama d'Eritrea*, «Ethnorêma», III, 3, 2007, pp. 44-88.
- , *Identity and Contemporary Representations: The Heritage of Alberto Pollera's Monograph, 'I Baria e Cunama'*, «North-east African Studies», 2008 [n.s. 3, 2003], pp. 72-98.
- Drago, Roland, *L'administration coloniale laboratoire de la réforme administrative*, in *Mélanges en hommage à André Breton et Ferdinand Derrida*, Paris, Dalloz, 1991, pp. 83 ss.
- Dubois, Colette, *Djibouti, 1888-1967. Héritage ou frustration*, Paris, L'Harmattan, 1997.
- , *L'or blanc de Djibouti. Salines et sauniers (XIX^e-XX^e siècles)*, Paris, Karthala, 2003.
- Duffy, James, *A Question of Slavery*, Oxford, Oxford University Press, 1967.
- Ellero, Giovanni, *Il Uolcaït*, in Id., *Antropologia e storia d'Etiopia. Note sullo Scirè, l'Endertà, i Tacruri e l'Uolcaït*, a cura di G. Lusini, Udine, Campanotto, 1995.
- Ewald, François, *Histoire de l'État providence: les origines de la solidarité*, Paris, Grasset, 1996.
- , *L'État providence*, Paris, Grasset, 1986.
- Falk Moore, Sally, Puritt, Paul, *The Chagga and Meru of Tanzania*, London, International African Institute, 1977.
- Fargues, Philippe, *Migration et identité: le paradoxe des influences réciproques*, «Esprit», gennaio 2010, pp. 6-16.

- Federzoni, Luigi, *La politica economica in Eritrea. Discorso al Senato pronunciato nella tornata del 25 maggio 1923*, Roma, Tipografia del Senato, 1923.
- Fiore, Massimiliano, *Anglo-Italian Relations in the Middle East, 1922-1940*, Farnham Surrey (England) Burlington (VT), Ashgate, 2010.
- Focardi, Filippo, *La memoria della guerra e il mito del "bravo italiano". Origine e affermazione di un autoritratto collettivo*, «Italia contemporanea», 220-221, 2000, pp. 393 ss.
- Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno. Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996.
- Foucault, Michel, *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi, 1977.
- Fourchard, Laurent, *Lagos and the Invention of Juvenile Delinquency in Nigeria, 1920-1960*, «Journal of African History», 47, 2006, pp. 115-137.
- Freund, Bill, *The Making of Contemporary Africa. The development of African Society Since 1800*, London, MacMillan, 1998.
- Gabrielli, Gianluca, *La persecuzione delle «unioni miste» (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, «Studi Piacentini», 20, 1996, pp. 83 ss.
- , *Prime ricognizioni sui fondamenti teorici della politica fascista contro i meticci*, in Alberto Burgio, Luciano Casali (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, Bologna, Clueb, 1996, pp. 61-88.
 - , *Un aspetto della politica razzista nell'impero: il "problema dei meticci"*, «Passato e presente», XV, 41, 1997, pp. 77-105.
 - , *Africani in Italia negli anni del razzismo di stato*, in Alberto Burgio (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 201-212.
- Gari-Touunkara, Daouda, *Migrants soudanais/maliens et conscience ivoirienne. Les étrangers en Côte d'Ivoire (1903-1980)*, Paris, L'Harmattan, 2008.
- Garland, David, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*, Oxford, Oxford University Press, 1990.
- Garretson, Peter, *Frontier feudalism in Northwest Ethiopia: Shaykh al Imam 'Abd Allah of Nuqara, 1901-1923*, «International Journal of African History», 15, 2, 1982, pp. 261-288.
- , *The Naggadras, Trade and Selected Towns on Nineteenth and Early Twentieth Century Ethiopia*, «The International Journal of African Historical Studies», 12, 3, 1979, pp. 416-439.

- Gatrell, Victor, *The Hanging Tree: Execution and the English People 1770-1868*, Oxford, Oxford University Press, 1994.
- Geneviève Koubi, *Colonisation(s) et fluctuations du droit. Un essai de conclusion*, in Séverine Kodjo-Grandvaux, Geneviève Koubi (a cura di), *Droit & Colonisation, Droit & Colonisation*, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 389 ss.
- Gentile, Emilio, Lanchester, Fulco, Tarquini, Alessandra (a cura di), *Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, Roma, Carocci, 2010.
- Gerring, John, Ziblatt, Daniel, Van Gorp, Johan, Arevalo, Julian, *An Institutional Theory of Direct and Indirect Rule*, «World Politics», 3, 63, 2011, pp. 377-433.
- Gherzi, Emanuele, *Diritto coloniale*, Milano, Cetim, 1942.
- Ghisalberti, Carlo, *La legislazione dell'Impero*, in *Il parlamento italiano. Storia parlamentare e politica d'Italia*, XII, I, Milano, Nuova Cei, 1990, pp. 201 ss.
- , *Per una storia delle istituzioni coloniali italiane*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana, Atti del convegno Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1996, vol. I, pp. 379-412.
- Gianturco, Emanuele, *Appunti di diritto pubblico coloniale*, Napoli, Morano, 1912.
- , *L'ordinamento legislativo della Colonia eritrea (1904)*, in Id., *Opere giuridiche. Monografie e corso universitario sui diritti reali*, Roma, La libreria dello Stato, 1947, vol. I, pp. 297 ss.
- Giorgi, Chiara, *I funzionari dell'Oltremare: tra autorappresentazione e realtà del governo coloniale*, «Le carte e la storia», 2, 2008.
- , *La periferia fascista dell'Oltremare*, in *Fascismi periferici. Nuove ricerche*, «L'Annale Irsifar», 2010.
- , *Magistrati d'Oltremare*, «Studi storici», 4, 2010, pp. 855 ss.
- Girault, Artur, *Principes de colonisation et Législation coloniale*, 2 voll., Paris, Sirey, 1907-1908³.
- Gluckman, Max, *Ideas and Procedures in African Customary Law*, London, Oxford University Press, 1969.
- Gocking, Roger, *Colonial Rule and the "Legal Factor" in Ghana and Lesotho*, «Africa», 67, 1, 1997, pp. 61-85.
- Goglia, Luigi, *Una diversa politica razziale coloniale in un documento inedito di Alberto Pollera del 1937*, «Storia contemporanea», XVI, 5-6, 1985, pp. 1071-1091.

- , *Sul Razzismo coloniale italiano*, «Materiali di lavoro», 2-3, 1991 e 1, 1992, pp. 97-116.
- , *Note sul razzismo coloniale fascista*, «Storia contemporanea», XIX, 6, 1988, pp. 1223-1266.
- , *Sulla politica coloniale fascista*, «Storia contemporanea», 19, 1, 1988, pp. 35-53.
- , Grassi Fabio, *Il colonialismo italiano da Adua all'Impero*, Roma-Bari, Laterza, 1993.
- , Giorla, Gino, *Diritto comparato*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 468 ss.
- , Gramsci, Antonio, *Alcuni temi della questione meridionale*, in Id., *la questione meridionale*, Roma, Editori Riuniti, 1966, pp. 131 ss.
- , Grassi, Giuseppe, *Le vie e i mezzi di comunicazione*, in Ministero delle Colonie, *Relazione della VII sezione della commissione del dopo-guerra (questioni coloniali)*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1919.
- , Great Britain, *Royal Commission on Capital Punishment 1949-53: Report Presented to Parliament by Command of Her Majesty, September 1953*, Cmd. 8932, London, HMSO, 1953.
- , Grossi, Paolo, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 1977.
- , Grottanelli, Vinigi L., Massari, Claudia, *Missione di studio al Lago Tana, I Baria, i Cunama e i Beni 'Amer*, Roma, Accademia d'Italia, 1943, vol. VI.
- , Guazzini, Federica, *Note per una ricerca sull'esodo come protesta anticoloniale*, «Studi Piacentini», fasc. 31, pp. 165-192; fasc. 32, 2002, pp. 155-182.
- , *Storie di confine: percezioni identitarie della frontiera coloniale tra Etiopia e Eritrea (1897-1908)*, «Quaderni Storici», 109, 37, 1, 2002, pp. 221-258.
- , Gurr, Ted Robert, *Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence*, «Crime and Justice: Annual Review of Research», 3, 1981, pp. 295-353.
- , Gutkind, Peter W., Cohen, Robin, Copans, Jean (a cura di), *African Labour History*, London, Sage Publications, 1978.
- , Halpérin, Jean-Louis, *Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours*, Paris, Flammarion, 2004.

- Hay, Douglas, *Property, Authority and the Criminal Law*, in Douglas Hay et al., *Albion's Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England*, London, Penguin Press, 1977, pp. 17-63.
- Hermann, Rudolf, *Statistik der farbigen Bevölkerung von Deutsch Afrika, III, Ostafrika*, «Koloniale Monatblätter», 16, 4, 1914, pp. 172-176.
- Hess, Robert H., *Italian Colonialism in Somalia*, Chicago, The University of Chicago Press, 1966.
- Higginson, John, *A Working Class in the Making: Belgian Colonial Labor Policy, Private Enterprise and the African Mineworker 1907-1951*, Madison, University of Wisconsin Press, 1989.
- Hobsbawm, Eric J., Ranger, Terence (a cura di), *The Invention of Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- Hodgson, Dorothy L., McCurdy, Sheryl (a cura di), «Wicked Women» and the Reconfiguration of Gender in Africa, Oxford, James Currey, 2001.
- Hoehne, Markus, Luling, Virginia (a cura di), *Milk and Peace, Drought and War. Somali culture, society and politics*, London, Hurst and Company, 2010.
- Howard, Allen M., *Nodes, Networks, Landscape, and Regions: reding the social history of Tropical Africa, 1700s-1920*, in Id. e Richard M. Shain (a cura di), *The Spatial Factor in African History. The Relationship of the Social, Material and Perceptual*, Leiden, Brill, 2005, pp. 21-140.
- Hussein Ahmed, *A Brief Note on the Yemeni Arabs in Ethiopia*, in Katsuyoshi Fukui, Eisei Kurimoto, Masayoshi Shigeta (a cura di), *Ethiopia in Broader Perspective. Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopian Studies*, 3 voll., Kyoto, Shokato Book Sellers, 1997, vol. I, pp. 339-348.
- , *Archival Sources on the Yemeni Arabs in Urban Ethiopia. The Dessie Municipality*, «History in Africa», 27, 2000, pp. 31-37.
- Hynd, Stacey, *Killing the Condemned: The Practice and Process of Capital Punishment in British Colonial Africa, 1900-1950s*, «Journal of African History», 49, 3, 2008, pp. 403-418.
- , *Fatal Families: Narratives of Spousal Killing and Domestic Violence in Murder Trials in Kenya and Nyasaland, c.1920-57*, in Emily. S. Burrill, Richard L. Roberts, Elizabeth Thornberry (a cura di), *Domestic Violence and the Law in Colonial and Postcolonial Africa*, cit., pp. 159-178.
- , *The Extreme Penalty of the Law: Mercy as an Aspect of State Power in Colonial Nyasaland, c. 1903-47*, «Journal of Eastern African Studies», 4, 3, 2010, pp. 542-559.

- , *Law, Violence and Penal Reform: State Responses to Crime and Disorder in Nyasaland, c.1915-67*, «Journal of Southern African Studies» [forthcoming].
- I dazi doganali nell'Etiopia settentrionale. Da rapporti dei RR. Agenti Commerciali in Gondar, Adua e Dessiè*, Roma, G. Bertero, 1913.
- Ibhawoh, Bonny, *Imperialism and Human Rights: Colonial Discourses of Rights and Liberties in African History*, New York, State University of New York Press, 2007.
- Il porto di Massaua e i commerci colla Costa Araba*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 4, 34, 30 apr. 1925, p. 183.
- Iliffe, John, *Tanganyika under German Rule, 1905-1912*, Cambridge, Cambridge University Press, 1969.
- , *A Modern History of Tanganyika*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
- , *Wage Labour and Urbanisation*, in Martin H.Y. Kaniki (a cura di), *Tanzania Under German Colonial Rule*, London, Longman, 1980.
- Imbert-Vier, Simon, *Il 'barrage' di Gibuti: frontiera inutile o fucina sociale?*, «Storia urbana», 128, 2010, pp. 109-127, <<http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=58>>.
- , *Tracer des frontières à Djibouti. Des territoires et des hommes aux XIX^e et XX^e siècles*, Paris, Karthala, 2011.
- , *Après l'Empire: Violences institutionnelles dans le Djibouti colonial tardif*, «French Colonial History», 13, 2012, pp. 91-110.
- Institut d'histoire du temps présent, *Brazzaville, janvier-février 1944: aux sources de la décolonisation: colloque / organisé par l'Institut Charles-de-Gaulle et l'Institut d'histoire du temps présent les 22 et 23 mai 1987*, Paris, Plon, 1988.
- Isaacman, Allen, *Coercion, Paternalism, and the Labour Process: The Mozambican Cotton Regime, 1938-1961*, «Journal of Southern African Studies», 18, 3, 1992, pp. 487-526.
- Ishihara, Minako, *The Religious Roles of the Naggaadie in the Historical Gibe Oromo Kingdoms*, in Siegfried K. Uhlig (a cura di), *Proceedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies, Hamburg July 20-25, 2003*, Wiesbaden, Harrassowitz, 2006, pp. 119-127.
- Iyob, Ruth, *Madamismo and Beyond: The construction of Eritrean Women, «Nineteenth-Century Contexts»*, 2, 2000, pp. 217-238.
- Jeater, Diane, *"Their Idea of Justice is so Peculiar": Southern Rhodesia 1890-1910*, in Paul Coss (a cura di), *The Moral World of the Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 178-195.

- Jumpa Lahiri, *L'interprete dei malanni*, Milano, Marcos y Marcos, 2000.
- Kanogo, Tabitha, *African Womanhood in Colonial Kenya, 1900-50*, Athens, Ohio University Press, 2005.
- Katzenellbogen, Simon E., *South Africa and Southern Mozambique: Labour, Railways and Trade in the making of a relationship*, Manchester, Manchester University Press, 1982.
- Kennedy, Gerald, Trevaskis, Nicholas, *Eritrea, a Colony in Transition, 1941-1952*, London, Oxford University Press, 1960.
- Kenyatta, Jomo, *Facing Mount Kenya: The Tribal Life of the Kikuyu* (1938), New York, Random House, 1995.
- Killingray, David, *The Maintenance of Law and Order in British Colonial Africa*, «African Affairs», 85, 1986, pp. 411-437.
- , *Punishment to Fit the Crime? Penal Policy and Practice in British Colonial Africa*, in Florence Bernault (a cura di), *Enfermement, prison et châtements en Afrique: du 19e siècle à nos jours*, Paris, Karthala, 1999, pp. 181-204.
- Kimble, David, *A Political History of Ghana*, Oxford, Clarendon, 1963.
- Kirk-Greene, Anthony, *Britain's Imperial Administrators, 1858-1966*, London, Palgrave MacMillan, 2000.
- *Symbol of Authority, The British District Officer in Africa*, London-New York, I.B. Tauris, 2006.
- Kirkby, Diane, Colebourne, Catherine (a cura di), *Law, History and Colonialism: The Reach of Empire*, Manchester, Manchester University Press, 2001.
- Kloeck-Jenson, Scott, *Locating the Community: Administration of Natural Resources in Mozambique*, Working Paper No. 32, Mozambique Series, Madison Wis., Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison, February 2000.
- Kodjo-Grandvaux, Séverine, Geneviève Koubi (a cura di), *Droit & Colonisation*, Bruxelles, Bruylant, 2005.
- Koponen, Juhani, *Development fo Exploitation: German Colonial Policies in Mainland Tanzania (1884-1914)*, Helsinki, Finnish Historical Society, 1995.
- Kopytoff, Igor, *The Internal African Frontier: the Making of African Political Culture*, pp. 3-84, in Igor Kopytoff (a cura di), *The African Frontier: the Reproduction of Traditional African Society*, Bloomington, Indiana University Press, 1987.
- Labanca, Nicola, *In marcia verso Adua*, Torino, Einaudi, 1993.

- , *L'amministrazione coloniale fascista. Stato, politica e società*, in Del Boca Angelo, Legnani Massimo, Rossi Mario G. (a cura di), *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Roma-Bari, Laterza, 1995.
 - , *Politica e amministrazione coloniali dal 1922 al 1934*, in Enzo Collotti (a cura di), *Fascismo e politica di potenza*, Firenze, La Nuova Italia, 2000, pp. 81-136.
 - , *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, il Mulino, 2002.
 - , *Perché ritorna la "brava gente"*, in Angelo Del Boca (a cura di), *La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico*, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 69 ss.
- Le Cour Grandmaison, Olivier, *Du droit colonial*, «Droits», 43, 2006, pp. 123 ss.
- Lenci, Marco, *La campagna italiana nel Mar Rosso durante la guerra di Libia e la rivolta antiturca di al-Idrīsī nell'Asīr*, «Storia Contemporanea», 16, 5, 6, 1985.
- , *Eritrea e Yemen. Tensioni italo-turche nel Mar Rosso 1885-1911*, Milano, Franco Angeli, 1990.
 - , *Gli Habab d'Eritrea e il governatorato di Ferdinando Martini: dalla defezione alla sottomissione*, «Africa», 54, 1999.
 - , *Prove di repressione. Deportati eritrei in Italia (1886-1893)*, «Africa», 58, 2003, pp. 1-34.
 - , *All'inferno e ritorno*, Pisa, BFS Edizioni, 2004.
- Lewin, Julius, *Studies in African Native Law*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1947.
- Lewis, Ioan M., *A Modern History of the Somali. Revised, Updated & Expanded*, Oxford, James Currey, 2002.
- Lewis, Mary Dewhurst, *Geographies of Power: The Tunisian Civic Order, Jurisdictional Politics, and Impérial Rivalry in the Mediterranean, 1881-1935*, «The Journal of Modern History», 80, Décembre 2008.
- Liprandi, Giuseppe, *Il movimento commerciale marittimo delle Colonie Italiane nel decennio 1922-1931*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1933.
- Locatelli, Francesca, «Oziosi, vagabondi e pregiudicati». *Labour, Law and Crime in Colonial Asmara (1890-1941)*, «Journal of African Historical Studies», 2, 2007.
- , *La comunità italiana di Asmara negli anni Trenta tra propaganda, leggi razziali e realtà sociale*, in Bottoni Riccardo (a cura di), *L'Impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941)*, Bologna, il Mulino, 2009.
- Londres, Albert, *Terre d'ébène*, Paris, Le serpent à plumes, 2000.

- Lonsdale, John, *Mau Maus of the Mind: Making Mau Mau and Remaking Kenya*, «Journal of African History», 31, 1990, pp. 393-421.
- Losurdo, Domenico, *Controstoria del liberalismo*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- Löwith, Karl, *Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX*, Torino, Einaudi, 1979.
- Lubkemann, Stephen C., *The Transformation of Transnationality among Mozambican Migrants in South Africa*, «Canadian Journal of African Studies», 34, 1, 2000, pp. 41-63.
- Luongo, Katherine, *Domestic Dramas and Occult Acts: Witchcraft and Violence in the Arena of the Intimate*, in Emily Burrill, Richard Roberts, Elizabeth Thornberry (a cura di), *Domestic Violence and the Law*, cit., pp. 179-179.
- Lusini, Gianfrancesco, *Studi sul monachesimo eustaziano (secoli XIV-XV)*, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1993.
- Macchia, Angelo, *Le istituzioni giuridiche indigene e la personalità del diritto in colonia*, in Id., *Saggi di diritto coloniale*, Roma, tip. Mancini, (1942?).
- Magnani, Alberto, *Gli aeroplani del Negus. L'aviazione etiopica 1929-1932*, «I sentieri della ricerca», 9-10, 2009, pp. 305-316.
- Maguire, R.A. J., *The Masai Penal Code*, «Journal of the Royal African Society», 28, 1928, pp. 12-18.
- Malvezzi, Aldobrandino, *Elementi di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1928.
- Mamdani Mahmood, *Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*, Princeton, Princeton University Press, 1996.
- Mande Issiaka, *Les Migrations du Travail en Haute-Volta (Actuel Burkina Faso), Mise en Perspective Historique (1919-1960)*, Thèse Université Paris -7, 1997.
- Manes, Carlo, *Innovazione fascista e tradizione romana nella costituzione, organizzazione e amministrazione dell'impero*, in *Atti della XXV Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. 1° Raduno Coloniale della Scienza italiana (Tripoli 1-7 Novembre 1936)*, Roma, Società Italiana per il Progresso delle Scienze 1937, pp. 34 ss.
- Mann, Kirstin, Roberts, Richard, *Introduction*, in Ead. (a cura di), *Law in Colonial Africa*, London, James Currey, 1991.

- Manoukian, Setrag, *Introduzione. Considerazioni inattuali*, «Antropologia», 2, 2, 2002, pp. 5-10.
- Maran, René, *Batouala, véritable roman nègre* (Ed. or., Paris, Albin Michel, 1921), Paris, Magnard, 2008.
- Marazzani Visconti Terzo, Filippo, *Descrizione dell'itinerario Assab-Dessì*, Ministero delle Colonie (poi Africa Italiana), «Bollettino di informazioni», 1, 6, dic. 1913, pp. 447-482.
- Martini Ferdinando, *Relazione sulla colonia Eritrea per gli esercizi 1902-1907*, presentata dal ministro delle colonie (Bertolini) nella seduta del 14 giugno 1913, Roma, camera dei deputati 1913, Atti parlamentari, Legislatura XXIII, sessione 1909-1913, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1913, vol. I.
- Martone Luciano, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, Jovene, 2002.
- , *Diritto d'Oltremare, Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Martucci, Roberto, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna, il Mulino, 1980.
- Masi, Corrado, *L'Italia e il Mar Rosso*, «Africa Italiana», ott. 1940, pp. 21-28.
- Massaua e i porti della Costa Araba*, «Bollettino Commerciale della Colonia Eritrea», 48, 5, 30 giu. 1926, pp. 443-444.
- Mazzacane, Aldo (a cura di), *Oltremare Diritto e istituzioni. Dal colonialismo all'età postcoloniale*, Napoli, Cuen, 2006.
- McCann, James, *From Poverty to Famine in Northeast Ethiopia. A Rural History 1900-1935*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1987, pp. 8-9.
- McCulloch, Jock, *Colonial Psychiatry and the "African" Mind*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- McDermott, David Hughes, *Refugees and Squatters: Immigration and the Politics of Territory on the Zimbabwe-Mozambique Border*, «Journal of Southern African Studies», 25, 4, 1999, pp. 533-552.
- , *Cadastral Politics: The Making of Community-Based Resource Management in Zimbabwe and Mozambique*, «Development and Change», 32, 4, 2001, pp. 741-768.
- Meek, Charles, *Law and Authority in a Nigerian Tribe: An Essay in Indirect Rule*, Oxford, Oxford University Press, 1937.

- Melis, Guido, *I funzionari coloniali (1912-1924)*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno Taormina-Messina ottobre 1989*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996.
- , *L'istituzione e la prima esperienza del Ministero delle colonie in Italia (1912-1922)*, «Jev», 18, 2006.
- Mezzadra, Sandro, Rigo, Enrica, *Diritti d'Europa. Una prospettiva post-coloniale sul diritto coloniale*, in Aldo Mazzacane, *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, Bologna, Clueb, 2006, pp. 175 ss.
- Miceli, Vincenzo, *Il trattato italo-etiope e il diritto pubblico italiano*, Perugia, tip. Di Vincenzo Santucci, 1890.
- Ministero degli Affari Esteri, *Elenco dei principali capi etiopici con l'indicazione delle zone alle quali sono preposti, 31 dicembre 1911*, Roma, Tipografia del Ministero degli affari esteri, 1912.
- Ministero delle Colonie, *Problemi del dopoguerra. Relazione del Governo dell'Eritrea*, Roma, Bertero, 1918.
- , Direzione Generale degli Affari Politici, *Arabia*, 4 voll., Roma Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, 1919.
- Miran, Jonathan, *Constructing and deconstructing the Tigre frontier space in the long Nineteenth century*, in Gianfrancesco Lusini (a cura di), *History and Language of the Tigre-speaking Peoples*, Napoli, Università degli studi l'Orientale, 2010, pp. 33-52.
- , *Citizens of the Red Sea. Cosmopolitan Society and Cultural Change in Massawa*, Bloomington, Indiana University Press 2009.
- , *Red Sea Translocals: Hadrami Migration, Entrepreneurship, and Strategies of Integration in Eritrea, 1840s-1970s*, «Northeast African Studies», 12, 1, 2012, pp. 129-167.
- Miranda, Jorge, *L'esperienza portoghese di sistema semipresidenziale*, in Silvio Gambino (a cura di), *Democrazia e forme di governo*, Rimini, Maggioli, 1997, pp. 151 ss.
- Mondaini, Gennaro, *Il carattere di eccezionalità della storia e del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche di espansione territoriale nelle colonie*, «Rivista coloniale», 1907, pp. 7 ss.
- , *Manuale di storia e legislazione coloniale del Regno d'Italia*, 2 voll., Roma, Attilio Sampaolesi, 1924.
- Monet, Paul, *Les Jauniers*, Paris, Gallimard, 1930.
- Moratti, V., *Carta itinerario delle regioni percorse dalla Spedizione del S.I.O.M. nel Tigrè e Amhara*, Milano, 1905, con carta geologica alla scala di 1:400.000.

- , *Relazione sulla esplorazione compiuta nel Tigre, Beghemeder e Semien in Abissinia, in seguito a Concessione dell'Imperatore Menelik al Sindacato Italiano d'oltre Mareb*, Milano, Minelli, 1905.
- Mori, Angiolo, *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea*, 5 voll., Roma, Ministero delle Colonie, 1914-1915.
- Morin, Didier, *Dictionnaire historique afar (1288-1982)*, Paris, Karthala, 2004.
- Morone, Antonio Maria, *L'eredità del colonialismo per la nuova Italia*, «900. Per una storia del tempo presente», 1, 2009, pp. 73 ss.
- , *L'ultima colonia. Come l'Italia è tornata in Africa 1950-1960*, Roma-Bari, Laterza, 2011.
- Morris, Henry F., Read, James S., *Indirect Rule and the Search for Justice: Essays in East African Legal History*, Oxford, Clarendon Press, 1972.
- Mozzetti, Eliseo, *Il vaiuolo e la vaiuolazione in Abissinia specialmente in rapporto al sicuro valore profilattico della vaccinazione animale*, «Bollettino della Società Italiana di Medicina e d'Igiene coloniale», 1, 3, 1908.
- Murray, Colin and Sanders, Peter, *Medicine Murder in Colonial Lesotho: An Anatomy of a Moral Crisis*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006.
- Murray, Martin, *Blackbirding at 'Crooks Corner': Illicit labour Recruiting in the Northern Transvaal, 1910-1940*, «Journal of Southern African Studies», 21, 3, 1995, pp. 373-397.
- Nani, Michele, *Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell'Italia di fine Ottocento*, Bari, Carocci, 2006.
- Nati, Alexander, *Memories of the Kunama of Eritrea Towards Italian Colonialism*, «Africa», LVI, 4, 2001, pp. 573-589.
- Natoli, Salvatore, *La verità in gioco. Scritti su Foucault*, Milano, Feltrinelli, 2005.
- Newitt, Malyn, *História de Moçambique*, vol. 3, *Moçambique no Auge do Colonialismo, 1930-1961*, Maputo, Universidade Eduardo Mondlane, 1993; tr. ingl. *A History of Mozambique*, London, Hurst & Co, 1995.
- , *Portugal in Africa: The Last Hundred Years*, London, Hurst & Co., 1981.
- , Tornimbeni, Corrado, *Transnational Networks and Internal Divisions in Central Mozambique: An Historical Perspective from the Colonial Period*, «Cahiers d'Études africaines», XLVIII, IV, 192, 2008, pp. 707-740.

- Niccolai, Silvia, *Sergio Panunzio*, in Rafael Domingo (a cura di), *Juristas Universales*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2004, vol. 4, pp. 131 ss.
- Nietzsche, Friedrich, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, Milano, Adelphi, 1991.
- Noiriel, Gérard, *Le creuset français. Histoire de l'immigration XIX^e-XX^e siècle*, Paris, Seuil, 1988.
- (a cura di), *Vos papiers*, «Genèses», 54, 2004, <<http://www.persee.fr>>.
- Nolan, Francis Patrick, *Christianity in Unyamwezi, 1878-1928*, PhD Thesis, University of Cambridge, 1977.
- Norfolk, Simon, *Examining Access to Natural Resources and Linkages to Sustainable Livelihoods. A Case Study of Mozambique*, Livelihood Support Programme (LSP), Roma, FAO, 2004.
- Oberlé, Philippe, Hugot, Pierre, *Histoire de Djibouti. Des origines à la république*, Paris-Dakar, Présence Africaine, 1985 (ristampa 1996).
- Odorizzi, Dante, *Studio storico sulla provincia arabica dello Jemen e sulle sue relazioni etniche con l'Eritrea e l'Etiopia*, Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1906.
- , *Vie commerciali di penetrazione dalla Colonia Eritrea all'Impero Etiopico*, in Carlo Rossetti (a cura di), *Atti del Congresso Coloniale Italiano in Asmara (Settembre- Ottobre 1905)*, 2 voll., Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1906, vol. II, pp. 105-132.
- Olawale, Elias T., *The Nature of African Customary Law*, Manchester, Manchester University Press, 1956.
- Orde Brown, G. St. J., *Witchcraft and British Colonial Law*, «Africa» 8, 4, 1935, pp. 481-487.
- Organização Rural de Ajuda Mútua (ORAM) – Delegação de Manica-Tete, *Relatório da Delimitação da Comunidade de Chikukwa-Nyaha-edzi-Rotanda*, Chimoio, non pubblicato, 2002.
- Ostini, Giuseppe, *Interessi italiani nell'Ovest etiopico*, Roma, Società Editrice Politica, [1921?].
- Pallaver, Karin, *Lungo le piste d'Africa. Commerci locali e strategie imperiali in Tanzania (secoli XIX-XX)*, Roma, Carocci, 2008.
- , *Donkeys, Elephants and Oxen: In Search for an Alternative to Human Porters in 19th-century Tanzania*, «Africa», 65, 1-4, 2010, pp. 289-309.
- Pankhurst, Richard, *The Development of Racism in Fascist Italy's Colonial Empire (1935-1941)*, «Ethiopian Journal of African Studies», IV, 2, 1987, pp. 32-51; tr. it. *Lo sviluppo del razzismo nell'impero coloniale italiano (1935-1941)*, «Studi piacentini», 3, 1988, pp. 183 ss.

- Paoli, Renato, *Le condizioni commerciali dell'Eritrea*, in *L'Eritrea economica*, Novara-Roma, Istituto Geografico De Agostini, 1913, pp. 159-224.
- Paterson, Alexander, *Report on a Visit to the Prisons of Kenya, Uganda, Tanganyika, Zanzibar, Aden and Somalia*, Morija, Government Printer, 1944.
- Penvenne, Jeanne Marie, *African Workers and Colonial Racism. Mozambican Strategies and Struggles in Lourenço Marques, 1877-1962*, Portsmouth-Heinemann-Johannesburg, Witwatersrand University Press; London, James Curry, 1995.
- Petazzi, Ercole, *Egitto e Sudan nei loro rapporti economici con la Colonia Eritrea con speciale riguardo al programma idraulico, ferroviario e cotoniero in via di attuazione nel Condominio*, Roma, Società Tip. Aldo Manuzio, 1923.
- Piccioli, Angelo, De Bono Emilio, Mussolini, Benito, *La nuova Italia d'Oltremare. L'opera del fascismo nelle colonie italiane*, 2 voll., Milano, Mondadori, 1933.
- Piciacchia, Paola, *La forma di governo della IV e V Repubblica. Recenti trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese*, Milano, Giuffrè, 1998.
- Pitcher, M. Anne, *Policy in the Portuguese Empire. The State, Industry and Cotton*, Oxford, Clarendon Press, 1993.
- Pizzigallo, Matteo, *La diplomazia dell'amicizia Italia e Arabia Saudita (1932-1942)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000.
- Plotnicov, Leonard, *Strangers to the City: Urban Man in Jos*, Nigeria-Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1967.
- Podestà, Gian Luca, *Il mito dell'impero. Economia, politica e lavoro nelle colonie italiane dell'Africa orientale 1898-1941*, Torino, Giappichelli, 2004.
- Pollera, Alberto, *I Baria e i Cunama*, Roma, Corpo di Stato Maggiore, 1913.
- , *La vita commerciale etiopica e la circolazione monetaria eritrea*, Tivoli, Tip. Maiella, 1926.
- , *L'Abissinia settentrionale e lo sviluppo delle sue relazioni con l'Eritrea*, in *Atti del X Congresso Geografico Italiano*, 5 voll., Milano, Touring Club Italiano, 1927, vol. II, pp. 609-619.
- Pollera, Pier Angelo, Alberto Pollera, «Africus», 3, 2007.
- Poscia, Stefano, *Eritrea colonia tradita*, Roma, Edizioni Associate, 1989.

- Potter, David C., *India's Political Administrators, 1919-1983*, Oxford, Clarendon Press, 1986.
- Pucci, Generoso, *Coi "Negadi" in Etiopia. Note di viaggio*, Firenze, Bemporad, 1934.
- Puglisi, Giuseppe, *Chi è? dell'Eritrea*. 1952. *Dizionario biografico*, Asmara, Agenzia Regina, 1952.
- Quadri, Rolando, *Diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1958⁴.
- Rabearimanna Lucile, *La conférence de Brazzaville et Madagascar*, in Institut d'histoire du temps présent, *Brazzaville, janvier-février 1944* cit.
- Rathbone, Richard, *A Murder in the Colonial Gold Coast: Law and Politics in the 1940s*, «Journal of African History», 30, 3, 1989, pp. 445-461.
- , *Murder and Politics in Colonial Ghana*, New Haven, Yale University Press, 1993.
- Rava, Massimo, *Nel cuore dell'Arabia felice. Con Jacopo Gasparini nello Yemen*, Roma, Sindacato Italiano Arti Grafiche, 1927.
- Rava, Maurizio, *Al lago Tsana (il mar profondo d'Etiopia), Relazione del viaggio compiuto dalla missione Tancredi, per incarico della Reale società geografica*, Roma, Reale Società Geografica, 1913.
- , *La rinascita dell'Eritrea*, «Rassegna del Mediterraneo», set. 1925, p. 3.
- , *Parole ai coloniali*, Milano, Mondadori, 1935.
- , *Un pioniere troppo presto dimenticato: Giuseppe Ostini*, «Gli Annali dell'Africa Italiana», 3, 4, 1940, pp. 191-236.
- Read, James S., *Crime and Punishment in East Africa: The Twilight of Customary Law*, «Howard Law Journal», 10, 1964, pp. 164-186.
- , *Kenya, Tanzania and Uganda*, in Alan Milner (a cura di), *African Penal Systems*, London, Routledge & K. Paul, 1969.
- Reese, Scott S., *Urban Woes and Pious Remedies: Sufism in Nineteenth-Century Benaadir (Somalia)*, «Africa Today», 46, 3-4, 1999, pp. 169-192.
- Reid, Richard, *The Trans-Mereb Experience: Perceptions of the Historical Relationship between Eritrea and Ethiopia*, «Journal of Eastern African Studies», 1, 2, 2007, pp. 238-255.
- Reinisch, Leo, *Die Kunama Sprache in Nordost-Afrika*, 2 voll., Wien, C. Gerold's Sohn, 1881-1891.
- Renucci, Florence, *La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta*, «Quaderni fiorentini», 33-34, 2004-2005, pp. 319 ss.

- Rigouste, Mathieu, *L'ennemi intérieur, de la guerre coloniale au contrôle sécuritaire*, «Cultures & Conflits», 67, 2009, pp. 157-174 <<http://conflits.revues.org/index3128.html>>.
- Roberts, Richard, *Litigants and Households: African Disputes and Colonial Courts in the French Soudan, 1895-1912*, Portsmouth N.H., Heinemann, 2005.
- Rochat, Giorgio, *Il colonialismo italiano*, Torino, Loescher, 1973.
- , *Le guerre italiane 1935-1943. Dall'impero d'Etiopia alla disfatta*, Einaudi, Torino, 2005.
- Rockel, Stephen J., *Relocating Labor: Sources from the Nineteenth Century*, «History in Africa», 22, 1995, pp. 447-454.
- , *Enterprising Partners: Caravan Women in Nineteenth Century Tanzania*, «Canadian Journal of African Studies», 34, 3, 2000, pp. 748-778.
- , *Carriers of Culture. Labor on the Road in Nineteenth-century East Africa*, Portsmouth, Heinemann, 2006.
- Rodèn, Karl Gustav, *Le tribù dei Mensa, storia, leggi, costumi*, Stoccolma, Evangeliska Fosterlands Stiftelsens, 1913.
- Rodet, Marie, *Les migrantes ignorées du Haut-Sénégal 1900-1946*, Paris, Karthala, 2009.
- Rodinson, Maxime, *Israël, fait colonial?*, «Les Temps modernes», 253bis, 1967, pp. 17-88.
- Romandini, Massimo, *Commissariati e residenze in Eritrea durante il governatorato Martini (1897-1907)*, «Africa», 1985.
- , *Ferdinando Martini ad Addis Abeba (15 giugno-28 luglio 1906)*, «Miscellanea di Storia delle Esplorazioni», 9, 1984, pp. 201-243.
- Romano, Santi, *Corso di Diritto coloniale*, Roma, Athenaeum, 1918.
- Romano, Sergio, *L'ideologia del colonialismo italiano*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno. Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, pp. 21 ss.
- Rosoni, Isabella, *La colonia eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata, eum, 2006.
- Rossetti, Carlo, *Note sul commercio tra il Sudan e l'Eritrea*, Roma, Ministero Affari Esteri, 1908.
- Rossi, Gianluigi, *L'Africa italiana verso l'indipendenza (1941-1949)*, Milano, Giuffrè, 1980.
- Ruggiu, Ilenia, *Effettività del diritto e protezione delle minoranze. Per un principio costituzionale della diversità*, «Pòlemos» 1, 2009, pp. 27 ss.

- Sacco, Rodolfo, *Il diritto africano*, in Id., *Trattato di diritto comparato*, Torino, UTET, 1995.
- , *Antropologia giuridica*, Bologna, il Mulino, 2007.
- Sagù, Maria Letizia, *Sui tentativi di codificazione per la Colonia Eritrea*, «Clio», 1986, XXII, pp. 567 ss.
- Said, Edward, *Dire la verità. Gli intellettuali e il potere*, Milano, Feltrinelli, 1994.
- , *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Milano, Feltrinelli, 1995.
- , *Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente*, Roma, Gamberetti, 1998.
- Salvemini, Gaetano, *Lettere dall'America. 1944-1946*, Bari, Laterza, 1967.
- Santoro, Tommaso, *Il Mar Rosso nella politica italiana*, Roma, Istituto Coloniale Fascista, 1937.
- Saraceno, Pasquale, *La magistratura coloniale italiana*, «Clio», 2, 1986.
- Sarat, Austin, *The Killing State: Capital Punishment in Law, Politics and Culture*, Oxford, Oxford University Press, 1999.
- Sautter, Gilles, *La construction du chemin de fer Congo-Océan*, «Cahiers d'Études africaines», 7, 26, 1967, pp. 219-299.
- Sbacchi Alberto, *Il colonialismo italiano in Etiopia 1936-1940*, Milano, Mursia, 1980.
- , *I rapporti italo-etiopici tra il 1935 e il 1941*, in Angelo Del Boca (a cura di), *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 469-500.
- Schanzer, Carlo, *L'acquisto delle colonie e il diritto pubblico italiano*, Roma, Loescher, 1912.
- Sertoli Salis, Renzo, *Storia e politica coloniale italiana*, Messina-Milano, Principato, 1936.
- , *Statuti libici*, «Nuovo Digesto italiano», XII, I, Torino, UTET, 1940, pp. 868 s.
- Shiferaw Bekele, *The Jewels of the Railway. Dire Dawa, 1902 to 1926*, in Ahmed Zekarias, Bahru Zewde, Taddese Beyene (a cura di), *Proceedings of the International Symposium on the Centenary of Addis Ababa, November 24-25, 1986*, Addis Ababa, Institute of Ethiopian Studies, 1987, vol. 2, pp. 131-166.
- , *The Ethiopian Railway and British Finance Capital, 1896-1902*, «Africa», 46, 3, 1991, pp. 351-374.

- Simonis, Francis (a cura di), *Le commandant en tournée. Une administration au contact des populations en Afrique noire coloniale*, Paris, Seli Arslan, 2005.
- Solinas, Pier Giorgio, *Introduzione*, «La Ricerca folklorica», 18, 1988, pp. 18-22.
- Sörgoni, Barbara, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interraziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998.
- , *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera (1873-1939)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.
- , *Pratiche antropologiche nel clima dell'Impero*, in Riccardo Bottoni (a cura di), *L'impero fascista*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 415-427.
- Southard, E. Addison, *Eritrea. A Red Sea Italian Colony of Increasing Interest to American Commerce*, Washington, Govern. Printing Office, 1920.
- Spierenburg, Pieter, *A History of Murder: Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present*, London, Polity, 2008.
- Steere, Edward, *On the East African Tribes and Languages*, «Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», 1, 1872, pp. 143-154.
- Stefani, Giulietta, *Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: una storia di genere*, Verona, Ombre corte, 2007.
- Stern, Frederick, *The Varieties of History. From Voltaire to the Present*, New York, Meridian Books, 1956.
- Stolfi, Emanuele, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, il Mulino, 2010.
- Strachan, Hew, *The First World War in Africa*, Oxford, Oxford University Press, 2004.
- Strange, Carolyn (a cura di), *Qualities of Mercy: Justice, Punishment and Discretion*, Vancouver, UBC Press, 1996.
- Streiff-Fénart, Jocelyne, Poutignat, Philippe, *Théories de l'ethnicité*, Paris, PUF, 1995 (nuova edizione del 1999 con inclusa una traduzione di Frederick Barth, *Ethnic Groups and Boundaries*, 1969).
- Sunseri, Thaddeus, *Labour Migration in Tanzania and the Hegemony of South African Historiography*, «African Affairs», 95, 381, 1996, pp. 581-598.
- , «Dispersing the Fields»: *Railway Labor and Rural Change in early Colonial Tanzania*, «Canadian Journal of African Studies», 32, 3, 1998, pp. 558-583.

- , *Vilimani. Labor Migration and Rural Change in Early Colonial Tanzania*, Portsmouth, Heinemann, 2002.
- Swinfen, David B., *Imperial Appeal: The Debate on Appeal to the Privy Council, 1833-1986*, Manchester, Manchester University Press, 1987.
- Taddia, Irma, *Sulla politica della terra nella colonia Eritrea*, «Rivista di Storia contemporanea», XII, 1, 1984, pp. 42-78.
- , *Intervento pubblico e capitale privato nella colonia Eritrea*, «Rivista di Storia contemporanea», XII, 2, 1985, pp. 207-242.
- , *Eritrea-colonia. 1890-1952. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*, Milano, Franco Angeli, 1986.
- , *I coloni d'Eritrea e l'impero: contrasti e autonomie in Africa Orientale*, in Renato Sitti (a cura di), *Le guerre coloniali fasciste*, Bologna, Regione Emilia Romagna-Comitato regionale per le celebrazioni del 40° anniversario della Resistenza e della liberazione; Ferrara, Comune-Centro studi storici Resistenza ferrarese 1986, pp. 26-42.
- , *Autobiografie africane. Il colonialismo nelle memorie orali*, Milano, Franco Angeli, 1996.
- , *Constructing colonial power and political collaboration in Italian Eritrea*, in Melvin Page (a cura di), *Personality and Political Culture*, Boston, Boston University Press 1998, pp. 23-36.
- , *Notes on Recent Italian Studies on Ethiopia and Eritrea*, «Africana», 2003, pp. 165-171.
- , *La parola e il testo: fonti per la storia dell'Etiopia-Eritrea secoli XIX-XX*, «L'uomo», 0, 2011.
- Tancredi, Alfonso Maria, *La missione italiana al lago Tana*, «L'Esplorazione Commerciale. Viaggi e geografia commerciale», 23-24, dic. 1908, pp. 353-366.
- Tanner, Chris, *Law-Making in an African Context. The 1997 Mozambican Land Law*, FAO legal papers online, 26, Rome, FAO, 2002.
- Teodorani, Paolo, *Commerci e dogane del Tigray*, Asmara, Tip. Francesca, 1912.
- The Jedda Diaries 1919-1940*, [s.l.], Archive Editions, 1990.
- Tholomier, Robert, *A Djibouti, avec les Afars et les Issas*, Cagnes-sur-mer, pubblicato in proprio (sotto lo pseudonimo di Robert Saint-Véran), 1977.
- Tilley, Helen, *Introduction: Africa, imperialism and anthropology*, in Helen Tilley, Robert J. Gordon, *Ordering Africa. Anthropology, European Imperialism, and the Politics of Knowledge*, Manchester, Manchester University Press, 2007, pp. 1-45.

- Tornimbeni, Corrado, 'Working boundaries'. *Boundaries, colonial controls and labour circulation in Beira District, Mozambique, 1942-1960s*, in Malyn Newitt (a cura di), *Community & the State in Lusophone Africa*, London, King's College London, 2003, pp. 137-182.
- , *Stato e comunità nella gestione delle risorse naturali in Mozambico*, «afriche e orienti», 2, 2005, pp. 53-66.
 - , *The State, Labour Migration and the Transnational Discourse. A Historical Perspective from Mozambique*, in Veronika Bilger, Albert Kraler (a cura di), *African Migrations. Historical Perspectives and Contemporary Dynamics*, «Stichproben. Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien/Vienna Journal of African Studies», Special issue, 8, 2005, pp. 307-328.
 - , "Isto foi sempre assim". *The Politics of Land and Human Mobility in Chimanimani, Central Mozambique*, «Journal of Southern African Studies», 33, 3, 2007, pp. 485-500.
 - , "O cadastro vivo da memória". *Mappatura delle comunità, tutela ambientale e consolidamento dello stato in Mozambico*, in Corrado Tornimbeni, Mario Zamponi (a cura di), *Terra e risorse naturali in Africa. Quali diritti?*, «afriche e orienti», Numero Speciale, 2007, pp. 156-166.
 - , *Negotiating the State through Inclusion in the Community. Elite Formation in Decentralised Resource Management in Chimanimani, Mozambique*, in Mario Zamponi (a cura di), *Decentralising Power and Resource Control in Sub-Saharan Africa*, «afriche e orienti», Special Issue II, 2008, pp. 85-103.
 - , *Stranieri e autoctoni in Africa sub-sahariana. Potere, Stato e cittadinanza nella storia delle migrazioni*, Roma, Carocci, 2010.
- Trattato di commercio e di amicizia sottoscritto dall'Imperatore d'Etiopia e dal Ministro italiano di Addis Abeba. Addis Ababa, 21 luglio 1906*, in Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali, *Trattati, convezioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa, 1825-1906*, 3 voll., Roma, Tipografia del Ministero degli Affari Esteri, 1902.
- Treggiari, Ferdinando, *Questioni di Stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro Passarelli*, in Giovanni Diurni, Paolo Mari, Ferdinando Treggiari (a cura di), *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto, Fondazione Centro Studi sull'Alto Medioevo, 2008, pp. 821 ss.
- Turrell, Robert V., "It's a Mystery": *The Royal Prerogative of Mercy in England, Canada and South Africa*, «Crime, Histoire & Société/Crime, History & Societies», 4, 1, 2000, pp. 83-101.
- , *White Mercy: The Death Penalty in South Africa 1900-48*, Westport, Praeger, 2004.

- Uoldelul Chelati Dirar, *Weldeab Weldemariam*, «Africa e Mediterraneo», 1, 1996, pp. 58-59.
- , Palma, Silvana, Triulzi, Alessandro, Volterra, Alessandro (a cura di), *Colonia e post colonia come spazi diasporici. Attraversamenti di memorie, identità e confini nel Corno d'Africa*, Torino, Carocci, 2011.
- Upendra Baxi, *The Colonialist Heritage*, in Pierre Legrand, Roderick Munday (a cura di), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 46 ss.
- Urban, Yerri, *L'indigène dans le droit colonial français 1865-1955*, Paris, Fondation Varenne, 2011.
- Vail, Leroy, White, Landeg, *Capitalism and Colonialism in Mozambique: A Study of Quelimane District*, London, Heinemann, 1980.
- Valenzi, Fernando, *La giurisprudenza coloniale come fonte del diritto*, «Rivista Giuridica del Medio ed Estremo Oriente e Giustizia Coloniale», s.n., 1932, pp. 34 ss.
- Valsecchi, Pierluigi, *Di storia, politica e altro. Note al confine*, in Id. (a cura di), *Africa tra Stato e società. Scritti in omaggio a Giampaolo Calchi Novati*, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 147-166.
- Van Onselen, Charles, *Chibaro. African Mine Labour in Southern Rhodesia 1900-1933*, London, Pluto Press, 1976.
- Varlez, Louis, *Les migrations internationales et leur réglementation*, «Académie de Droit international, Recueil des Cours», tome 20, 1929.
- Vaughan, Megan, *Idioms of Madness: Zomba Lunatic Asylum, Nyasaland in the Colonial Period*, «Journal of Southern African Studies», 9, 2, 1983, pp. 218-238.
- Vedel, Gaston, *Le pilote oublié*, Paris, Gallimard, 1976.
- Vimborsati, Anna Chiara, «Teoria» del costituzionalismo africano. Metodo – linguaggi – istituzioni, Torino, Giappichelli, 2008.
- Volterra, Alessandro, *Amministrazione e giustizia alle origini della Colonia Eritrea (1882-1886)*, «Clio», 2, 1995.
- Waller, Richard, *Witchcraft and Colonial Law in Kenya*, «Past & Present», 180, 2003, pp. 241-275.
- , *Rebellious Youth in Colonial Africa*, «Journal of African History», 47, 2006, pp. 77-92.
- Weil, Patrick, *Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution*, Paris, Grasset, 2002.

- Weil, Simone, *La questione coloniale e il destino del popolo francese* (1943), in Id., *Sul colonialismo. Verso un incontro tra Occidente ed Oriente*, Milano, Medusa, 2003, pp. 27 ss.
- Wells, Julia, *We Have Done With Pleading: the Women's 1913 Anti-pass Campaign*, Johannesburg, Ravan Press, 1991.
- Wiener, Martin, *Empire on Trial: Race, Murder and Justice under British Rule, 1870-1935*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
- Williams, Manuela A., *Mussolini's Propaganda abroad. Subversion in the Mediterranean and the Middle East, 1935-1940*, London-New York, Routledge, 2006.
- Williams, Paul D., *State Failure in Africa: Causes, Consequences and Responses*, «Africa South of the Sahara», Europe Publ. Ltd. London, 2008, pp. 27-34.
- Zaccaria Massimo, «*Tu hai venduto la giustizia in colonia*». *Avvocati, giudici e coloni nell'Eritrea di Giuseppe Salvago Raggi 1907-1915*, «Africa», 3-4, 2006.
- , *Magistratura togata vs. giustizia amministrativa nella Colonia Eritrea, 1907-1911. Il memoriale Conte e il rapporto n. 10330 di Salvago Raggi*, «Ethnorema», 2, 2006.
- , *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Le note del commissario. Teobaldo Folchi e i cenno storico amministrativi sul commissariato di Massaua* (1898), Milano, Franco Angeli, 2009.
- , *Lo spazio dei credenti e i confini della colonia. Il pellegrinaggio a Mecca e il colonialismo italiano*, in Uoldelul Chelati Dirar, Silvana Palma, Alessandro Triulzi, Alessandro Volterra (a cura di), *Colonia e post colonia come spazi diasporici. Attraversamenti di memorie, identità e confini nel Corno d'Africa*, Torino, Carocci, 2011, pp. 163-186.
- Zanobini, Guido, *La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano*, Torino, UTET, 1917.
- Zimudzi Tapiwa B., *African Women, Violent Crime and the Criminal Law in Colonial Zimbabwe 1900-52*, «Journal of Southern African Studies», 30, 2004, pp. 499-517.
- Zoli, Corrado, *Cronache Etiopiche*, Roma, Sindacato Arti grafiche, 1930.

Indice dei nomi

A

'Abd Allah Nur 251
 'Ad 'Omar 251
 'Ali Murad 251
 'Ad Sheykh 247
 'Ali Imām 'Abd Allah 243
 Abd al-Hamid al-Ghul 304
 Abd al-Qādir Bashir 292
 Abdul Sheriff 134
 Abdussamad H. Ahmad 278
 Agnesa, Giacomo 288
 Ahmad 'Abd Allāh al-Ghul 292
 Ahmed Dini 329
 Ahmed Fadil 244
 Ahmed Zekarias 325
 Aimé Césaire 65
 Albertazzi, A. 285, 310
 Alfa Yaya 126
 Ali Moussa Iye 329
 Allina Pisano, Eric 193
 Allman, Jean 157
 Alpa, Guido 78
 Aluula 251
 Amari, Emerico 81
 Amedeo di Savoia 206
 Amina Saïd Chire 329
 Amselle, Jean-Loup 315, 326
 Anderson, David M. 153
 Ansaldi, Cesare 306
 Antonetti, Raphaël Valentin Marius 119
 Aradu Casu 342
 Aramis Houmed Soulé 315
 Arcoleo, Felice 54, 80
 Ardo-Bela (sorcier) 128
 Arei Agaba 251, 252
 Arei Šafal 250
 Arendt, Hannah 64, 65
 Arielli, Nir 274
 Arussi (commissario) 219

Asfau Ali 340
 Asghedom Gheresghier 347
 Astuto di Lucchese (Lucchesi), Riccar-
 do 312
 Augagneur, Jean Victor 119
 Averrà Negatù 347

B

Babitcheff Misha 340
 Bachofen, Johann Jakob 81
 Badji Mamadou 121
 Badoglio, Pietro 206
 Badume Kaso 250, 251
 Bahatà Medin 347
 Bahru Zewde 276, 286, 317, 325
 Balandier, Georges 61, 323
 Baldry, John 288
 Baltzer, Franz 147
 Baratieri, Oreste 251
 Barboux, Henry 115
 Barhu Cassa 340
 Barrera, Giulia 67, 69, 261, 334
 Barret-Gaines, Cathryn 37
 Barth, Fredrik 263, 315
 Bartoldi (generale) 218
 Bascherini, Gianluca 10, 53, 59, 76,
 82, 87
 Bat-Zion Eraqi Klorman 289
 Battera, Federico 259, 260
 Bazabi Eughedà 347
 Belbéoch, Olivier 329
 Benton, Lauren 154
 Benvenuti, Marco 77
 Berman, Bruce 157
 Bernard, Albert 318
 Bernault, Florence 153, 167
 Bertola, Arnaldo 53
 Bertolani, Secondo 282
 Bescir Abdalla el Kawawir 345

- Bevilacqua, Amleto 279
 Bidussa, David 66
 Biermann, Werner 147
 Bilger, Veronika 193
 Booth, Alan R. 153
 Borsi, Umberto 52, 54, 60, 81, 89, 94
 Boselli, G. E. 287
 Bottoni, Riccardo 69, 215, 264
 Boucheret, Marianne 124
 Boudet, Jean-François 51
 Boutin, Vincent-Yves 129
 Bozzoli, Belinda 7, 25
 Branquinho, José Alberto Gomes de Melo 178
 Braudel, Fernand 105
 Brazier, Phyllis 7, 17
 Brielli, Giuseppe 278
 Brunialti, Attilio 57, 58, 63, 64
 Bruno, Fernanda 54
 Buratti, Andrea 77
 Burgio, Alberto 334
 Burt, van der Joannes Michael M. 139, 148
 Burrill, Emily 157, 163
 Burton, Andrew 153
 Buur, Lars 178

C
 Caccia Dominioni, Paolo 345
 Caffarel, William 93
 Cahsai Guangul 347
 Calabretta, Mariano 300
 Calchi Novati, Giampaolo 58, 71, 72, 82, 216, 264, 266
 Calderai, Valentina 77
 Cammeo, Federico 54
 Campanile, Giovanna 51
 Capogrossi Colognesi, Luigi 81
 Capomazza, Ilario 93
 Caputo, Angelo 76
 Caravale, Mario 54
 Carcangiu, Bianca M. 9, 264
 Careca, João 185
 Caroselli, Francesco Saverio 348, 350
 Carusi, Evaristo 80
 Casali, Luciano 334
 Casciani, Pietro 310
 Cassiano, Mario Alfonso 312
 Castagno, Alphonso A. 269
 Cazzetta, Giovanni 58, 64
 Cerrone, Francesco 63, 75
 Cerulli, Enrico 93
 Cervati, Angelo Antonio 51, 75, 77, 78
 Chadwick, Roger 160
 Chanock, Martin 153, 171
 Checchi, Michele 284, 285
 Chevalier, Patrice 289
 Chevallier, Jean Jacques 50
 Chidane Miriam Cassa 337
 Chimango, Louis J. 156
 Chiovenda, Emilio 281
 Chipoaia, Joami 185
 Chiposse, Elias 185
 Choia, Joami 193
 Chuva Cafuquiza, José 179
 Ciamarra, Guglielmo 56
 Ciasca, Raffaele 259, 284, 299
 Ciccodicola, Federico 276
 Cilli, Vittorio 281
 Cinnirella, Flli 293
 Cipolla, Arnoldo 278
 Cipriani, Lidio 261
 Clavero, Bartolomè 50
 Clifton Roberts, Charles 152, 163
 Cohen, Robin 7, 8, 17
 Colajanni, Napoleone 56
 Coldham, Simon 153
 Colebourne, Catherine 154
 Colli di Felizzano, Giuseppe, conte 310
 Colosimo, Gaspare 281, 289-291, 293, 303, 309
 Colucci, Massimo 81
 Comaroff, John L. 171, 172
 Comello, Calisto 310
 Conquergood, Dwight 169
 Conti Rossini, Carlo 93, 235, 239, 278
 Contini, Paolo 156
 Cooper, Frederick 22, 27, 202, 267, 269
 Copans, Jean 7, 17
 Coquery-Vidrovitch, Catherine 7, 20, 28, 31, 34, 37, 42, 45
 Cora, Guido 282
 Corsi, Alberto 284
 Cory, Hans 153
 Costa, Pietro 54, 60, 79, 229
 Costamagna, Carlo 77, 78
 Cucinotta, Ernesto 52, 54, 55, 81, 88, 91, 298
 Cufino, Luigi 286

D

D'Almeida-Topor, Hélène 126
 D'Amelio, Mariano 126
 D'Cruze, Shani 53-56, 93
 da Silva Cunha, Joaquim Moreira 181
 Dainelli, Giotto 276
 Daodiace, Giuseppe 213
 Darian-Smith, Eve 83
 das Neves Têmbé, Joel 190, 191, 193
 David, Philippe 7, 19
 de Bettencourt, Tristão 182
 De Bono, Emilio 312
 de Caso, Adelino 179
 De Castro, Lincoln 93
 De Felice, Renzo 66
 De Francisci, Pietro 81
 de Gaulle, Charles 322
 De l'Estrac, Jean Claude 111
 De Leone, Enrico 88-91
 De Martino, Giacomo 259, 290, 290,
 293, 302
 De Matteo, Luigi 58
 De Napoli, Olindo 66, 78, 79
 De Paolis, Vittorio 350
 de Resende, Sebastião Soares 194
 De Rossi, Giuseppe 278
 De Suremain, Marie-Albane 116
 de Tocqueville, Alexis 120
 De Vecchi, Cesare M. 260, 265
 De Vergottini, Giuseppe 50
 Del Boca, Angelo 57, 71, 72, 204, 206,
 339, 340, 344
 Del Vecchio, Giorgio 81
 Demissie Haile 340
 Depretis, Agostino 57
 Deutsch, Jan Georg 138, 153
 Di Castri, Domenico 300
 Di Falco, Valerio 296, 300, 301, 310
 Di Lauro, Raffaele 218, 219, 277
 Di Stefano, Gennaro 93
 Dirks, Nicholas B. 262, 264
 do Rosário Artur, Domingos 178, 179
 Donati, Donato 54
 Dore, Gianni 11, 202, 203, 213, 214,
 222, 224, 225, 232, 241, 243, 244,
 248, 264
 Drago, Roland 51
 Dubois, Colette 317
 Duffy, James 181
 Duman Taso 250, 252

Dungul 240, 241

E

Efthymiades, Giovanni 292
 Elaghim 291
 Ellero, Giovanni 202, 213, 214, 224-
 226, 242, 243, 246
 Ewald, François 60

F

Falcone, Ranieri 93
 Faldella, Emilio 344
 Falk Moore, Sally 153
 Fargues, Philippe 331
 Federzoni, Luigi 295
 Fessehatsion Beyene 12, 333, 335,
 337-340
 Fioravanti, Marco 77
 Fiore, Massimiliano 274
 Fisher, G.T. 168, 172, 173, 321
 Fitzpatrick, Peter 83
 Focardi, Filippo 72
 Folchi, Teobaldo 207, 224
 Foucault, Michel 76
 Fourchard, Laurent 154
 Franca, Pietro 278
 Freund, Bill 37, 262, 267
 Frézouls, Antoine 126
 Frusci, Luigi 343, 348
 Fukui, Katsuyoshi 288
 Furai, Maria 192

G

Gabba, Melchiade 345
 Gäbrä Iyäsus Afäwärk 291, 300
 Gäbret Omar 251
 Gabrielli, Gianluca 334, 336, 338
 Gallieni, Joseph 113
 Gärämaryam Dästu 251
 Gari-Touunkara, Daouda 313
 Garland, David 152
 Garretson, Peter 243, 295
 Gasparini, Jacopo 294-300, 302, 305,
 307, 308, 310, 311
 Gattrell, Victor 151
 Gayet, Georges 124
 Geneviève Koubi 51
 Gentile, Emilio 77
 Gerasellasse, ras 276
 Ghebregherghis Negussé 347

Ghebriert Merrac 347
 Gheresellasse Gobrù 347
 Gherzi, Emanuele 55
 Ghisalberti, Carlo 67, 261
 Gianturco, Emanuele 367
 Giorgi, Chiara 11, 56, 61, 202, 210, 218, 229, 264
 Girault, Artur 42, 87
 Glenday, V. 168
 Gluckman, Max 153
 Gobbatì, Ferruccio 310
 Gocking, Roger 153
 Goglia, Luigi 260, 333, 334
 Goitom Rettà 348
 Gordon, Robert. J. 163, 263
 Gorla, Gino 73
 Gramsci, Antonio 59
 Grande, Elisabetta 259
 Grassi, Fabio 334
 Grassi, Giuseppe 284, 285
 Graziani, Rodolfo 206, 212
 Grossi, Paolo 73, 74
 Grottanelli, Vinigi L. 249
 Guazzini, Federica 8, 35, 36, 245
 Guidi, Ignazio 93, 246
 Gurr, Ted Robert 155
 Gutkind, Peter C.W. 7, 17

H

Haji Elmi Ahmed 172, 173
 Halpérin, Jean-Louis 54
 Hamasen 208, 308
 Hassan ibn Muhammad 'Umar al-Safi 292
 Hay, Douglas 160
 Hermann, Rudolf 131
 Hess, Robert H. 260
 Higginson, John 24
 Hobsbawm, Eric J. 213
 Hodgson, Dorothy L. 158
 Houphouët-Boigny, Felix 20, 22
 Howard, Allen M. 263
 Hughes McDermott, David 177
 Hussein Ahmed 288, 311

I

Ibhawoh, Bonny 154
 Iliffe, John 140, 144, 145, 147, 148
 Imbert-Vier, Simon 7, 12, 318, 323
 Isaacman, Allen 188

Ishihara, Minako 306
 Ismail Omar Guelleh 325
 Issayas Tesfemariam 351
 Iyob Ruth 334

J

Jasu II, negus 246
 Jeater, Diane 153
 Jumpa Lahiri 74
 Justo Odimo 165

K

Kanogo, Tabitha 158
 Katzenellbogen, Simon E. 7, 26
 Kennedy, Gerald 203
 Kenyatta, Jomo 156
 Khalifa Idris Kalbay 243, 251
 Killingray, David 153, 161, 167
 Kimble, David 157
 Kirk-Greene, Anthony 201, 206
 Kirkby, Diane 154
 Kloeck-Jenson, Scott 179, 180
 Kohler, Joseph 81
 Koponen, Juhani 136, 146
 Kopytoff, Igor 315
 Kraler, Albert 193
 Kurimoto, Eisei 288
 Kyed, Helene Maria 178

L

La Pira, Giorgio 78, 79
 Labanca, Nicola 58, 66, 72, 204, 212, 260, 261
 Lanchester, Fulco 77
 Lanzoni, Adriano 290
 Le Cour Grandmaison, Olivier 52
 Legnani, Massimo 204
 Lenci, Marco 86, 242, 252, 289, 337, 338
 Lessona, Alessandro 205, 338, 342
 Lewis, Ioan M. 260, 265, 267, 269
 Lewis, Mary Dewhurst 117
 Liggi, Salvatore 301
 Liprandi, Giuseppe 297
 Locatelli, Francesca 215, 222
 Londres, Albert 119
 Lonsdale, John 257
 Losurdo, Domenico 50
 Löwith, Karl 76
 Lubkemann, Stephen C. 194

Luongo, Katherine 163
Lusini, Gianfrancesco 225, 232, 237
Luste Boulbina Seloua 120

M

M'Bokolo, Elikia 315, 326
Macchia, Angelo 97, 99, 100
Magendie, Edmond 327
Magnani, Alberto 340
Maguire, R.A. J. 156
Maiorini, Attilio 292, 293
Makonnen Wolde Mikael, ras 276, 299
Malita 166
Malvezzi, Aldobrandino 58
Mamdani, Mahmood 171, 259
Mancini, Pasquale Stanislao 57
Manes, Carlo 79
Mann, Kirstin 152, 153
Manoukian, Setrag 264
Mantel Niecko 224
Maraffa, Riccardo 338, 339, 341, 349
Maran, René 114
Marazzani Visconti Terzo, Filippo 277, 278, 282
Marietti, Cancelliere al Consolato di Adua 345
Marongiu Bonaiuti, Carlo 337
Martini, Ferdinando 92, 93, 206-210, 217, 224, 241, 248, 249, 252, 276, 277, 287-290
Martone, Luciano 55, 80, 87, 229
Martucci, Roberto 57
Mäšäša Wärqe, dejac 310
Masi, Corrado 312
Matteoda, Carlo 292
Matupe, Armando 187
Mazzacane, Aldo 76
Mbaimbai, Manuel 193, 194
McCann, James 274
McCulloch, Jock 163
McCurdy, Sheryl 158
Meek, Charles 153
Mekk Nemir 242
Melis, Guido 200, 201
Menelik II, imperatore d'Etiopia 276, 300
Menghistu Isahac Tewolde Medhin 337
Mezzadra, Sandro 76, 202
Miceli, Vincenzo 54

Miran, Jonathan 232, 245, 275, 288
Miranda, Jorge 50
Miri, sheykh 246
Mohamed Khalif 171
Mohamed Nur 347
Mohammed Arei 251
Mohammed Aroda 251
Mondaini, Gennaro 52, 53, 95, 279
Monet, Paul 124
Moratti, V. 300
Moreno, Martino Mario 205, 226
Mori, Angiolo 86
Mori, Attilio 285
Morone, Antonio Maria 11, 72, 268
Morris, Henry F. 153
Moutinho, Abel de Souza 186, 194
Mozzetti, Eliseo 277, 278
Muchanjirua, Sabuku M. 179
Muhammad Afandi 292
Muhammad Sälim Bā Tūq 292
Muhammad Tāhir Shīnītī 292
Murray, Colin 166
Murray, Martin 188
Mussolini, Benito 66, 68, 297, 299, 312
Mutsica, Zacaria Sabonete 194

N

Nani, Michele 57
Nasi, Guglielmo 217, 218
Natoli, Salvatore 76
Newitt, Malyn 175, 181, 186, 188, 191
Niccolai, Silvia 77
Nietzsche, Friedrich 76
Noiriel, Gérard 313, 330
Nolan, Francis Patrick 133
Norfolk, Simon 178

O

Odorizzi, Dante 93, 208, 213, 284, 288
Olawale, Elias T. 153
Orde Brown, G. St. J. 163
Ostini, Giuseppe 277, 280, 300, 301, 311

P

Page, Melvin 36

Pallaver, Karin 10, 38, 133
 Pankhurst, Richard 70, 334
 Panunzio, Sergio 77
 Paoli, Renato 287
 Papuzzachi, M. 301
 Paterson, Alexander 164
 Pegg, Samantha 155
 Penvenne, Jeanne Marie 181, 187
 Perini, Ruffillo 93
 Petazzi, Ercole 295
 Petty-Fitzmaurice Lansdowne 108
 Pezzoli, Pia Maria 202
 Piccioli, Angelo 218, 312
 Piciacchia, Paola 51
 Pintor, Luigi 213
 Pirzio Biroli, Alessandro 217
 Pitcher, M. Anne 190
 Pizzigallo, Matteo 289
 Plotnicov, Leonard 7, 27
 Plowman, Mr. 172
 Podestà, Gian Luca 290, 302
 Pollera, Alberto 93, 213, 222, 249-
 253, 255, 277, 278, 281, 282, 286,
 302, 308, 309, 310
 Pollera, Pier Angelo 280
 Poscia, Stefano 337
 Post, Albert Herman 81
 Potter, David C. 201
 Poutignat, Philippe 315
 Pucci, Generoso 278
 Puglisi, Giuseppe 278, 337
 Puritt, Paul 153

Q

Quadri, Rolando 54

R

Rabearimanna, Lucile 130
 Ranger, Terence 213
 Rathbone, Richard 166, 171
 Rava, Massimo 297, 305
 Rava, Maurizio 280, 294, 296, 299
 Read, James S. 153, 156, 163, 167
 Rechenberg, Albrecht Freiherr von 146,
 149
 Reese, Scott S. 269
 Reid, Richard 273
 Reinisch, Leo 232, 233, 239, 240
 Renucci, Florence 67
 Ricucci, Claudio 335, 338, 348, 349

Ricucci, Girolama 338
 Rigo, Enrica 76, 202
 Rigouste, Mathieu 322
 Rinaldi, Domenico 277
 Rivadavia, Bernardino 108
 Rocco, Alfredo 77
 Rochat, Giorgio 61, 340
 Rockel, Stephen J. 37, 134, 135, 142
 Rodèn, Gustav 236
 Rodet, Marie 29
 Rodinson, Maxime 323
 Romagnosi, Giovan Battista 81
 Romandini, Massimo 208, 276
 Romano, Santi 52, 53, 56, 60, 80, 99
 Romano, Sergio 57
 Rosoni, Isabella 10, 61, 87, 213, 226
 Rossetti, Carlo 284, 295
 Rossi, Gianluigi 71, 73
 Rossi, Mario G. 204
 Rossi, Ugo 293
 Rubenson, Sven 277
 Ruggiero, Vittorio 344
 Ruggiu, Ilenia 63
 Russo, Enrico 310

S

Sacco, Rodolfo 49, 81
 Šaffal Ašadu 251
 Sagù, Maria Letizia 55
 Said, Edward 73-75, 83
 Salazar 25, 175, 180, 195
 Salvago Raggi, Giuseppe 287, 288,
 302
 Salvemini, Gaetano 71
 Sande, Francisco 192, 195
 Sanders, Peter 166
 Santoro Passarelli, Francesco 78
 Saraceno, Pasquale 229
 Sarat, Austin 161
 Sarkozy, Nicolas 28
 Sautter, Gilles 21
 Sauvy, Alfred 105
 Sayd Cacascì (Karkaši) 250
 Sbacchi, Alberto 206, 211, 268
 Schanzer, Carlo 54, 80, 200
 Schele, Friedrich Freiherr von 142
 Seda, Fumo Lúis 185, 187, 191, 194
 Sejum Kebbede 340
 Sengal Tesfù 347
 Sertoli Salis, Renzo 53, 259

Shain, Richard M. 263
 Shiferaw Bekele 317
 Shigeta, Masayoshi 288
 Simonis, Francis 206
 Siyad Mohamed Barre 266
 Smith, Adam 108
 Soden, Julius Freiherr von 141
 Solinas, Pier Giorgio 264
 Sonnino, Sidney 290
 Sora, Avv. 303
 Sörgoni, Barbara 283, 334, 336, 338,
 348-350
 Souraya Hassan Houssein 329
 Southard, E. Addison 290
 Spantigati, Federico 75
 Spierenburg, Pieter 151, 155
 Steere, Edward 136
 Stefani, Giulietta 69
 Stirn, Olivier 328
 Stoler Ann, Laura 202
 Stolfi, Emanuele 76
 Strachan, Hew 149
 Strange, Carolyn 160
 Streiff-Fénart, Jocelyne 315
 Sunseri, Thaddeus 37, 136, 137, 139,
 142, 145
 Swinfen, David B. 170

T

Taddese Beyene 325
 Taddia, Irma 44, 208, 224, 337
 Tafari Makonnen, imperatore d'Etiopia 299
 Talamonti, Luigi 277, 278, 282-284,
 303, 304
 Tancredi, Alfonso Maria 280
 Tanner, Chris 177
 Tarquini, Alessandra 77
 Tashjian, Victoria B. 157
 Tekeste Negash 9, 264
 Teodorani, Paolo 278, 282, 283
 Teruzzi, Attilio 204, 348-350
 Tesfaye Micael Haile 340
 Thornberry, Elizabeth 158, 163
 Tilley, Helen 263, 268
 Tonetti, C. 285
 Tonini, Roberto 278
 Tornimbeni, Corrado 10, 177, 181,
 186, 190, 192, 193
 Tosato, Egidio 78

Treggiari, Fernando 78
 Trevaskis, Nicholas 203
 Triulzi, Alessandro 9, 229, 247
 Turrell, Robert V. 159, 160
 Tyler, John 108

U

Ubié 244
 Uhlig, Siegfried K. 306
 Uoldegherghus Augheda 347
 Uoldelul Chelati Dirar 9, 31, 175, 214,
 334, 337, 351
 Uoldenchiel Hailè 347
 Upendra Baxi 73
 Urban, Yerri 324

V

Vail, Leroye 188
 Valenzi, Fernando 55
 Valsecchi, Pierluigi 262
 van der Burgt, Johannes 139, 148
 van Onselen, Charles 7, 26, 188
 Varlez, Louis 107
 Vaughan, Megan 163
 Vedel, Gaston 340
 Vico, Giambattista 74
 Vimborgsati, Anna Chiara 49
 Volterra, Alessandro 9, 12, 92, 247

W

Walklate, Sandra 155
 Waller, Richard 157, 163, 170
 Weil, Patrick 324
 Weil, Simone 64, 65
 Weldehab Weldemariam 337
 Wells, Julia 29
 White, Landeg 188
 Wiener, Martin 152, 159, 161, 171
 Williams, A. Manuela 274
 Williams, Paul D. 262

Y

Yahya Muhammad Hamid ad-Din,
 Imâm dello Yemen 288, 298
 Yves Charbit 329

Z

Zaccaria, Massimo 11, 12, 207, 213,
 224, 229, 247

- Zamponi, Mario 177
Zanobini, Guido 55
Zedda, Tullio 213, 220-222
Zewditu I, imperatrice d'Etiopia 299
Zimudzi, Tapiwa B. 153
Zinni, Maurizio 334
Zoli, Corrado 226, 252

Votare con i piedi

La mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana

Il volume propone una duplice rilettura dei fenomeni di mobilità territoriale e sociale nelle ex-colonie italiane del Corno d'Africa. La prima riguarda il processo di costruzione del diritto coloniale e il ruolo avuto dalle pratiche amministrative nel definire la mobilità dei sudditi coloniali. La seconda si concentra sulle diverse risposte che i sudditi coloniali hanno elaborato per far fronte alle direttive dell'amministrazione coloniale. In questo contesto una particolare attenzione è dedicata a due tipologie di spostamenti. Una prima tipologia è quella degli spostamenti di comunità, all'interno o al di fuori del territorio coloniale, determinati dalle politiche demaniali e/o tributarie dell'amministrazione coloniale. Una seconda tipologia è invece quella degli spostamenti di gruppi sociali: intellettuali, truppe coloniali, professionisti, motivati da ragioni politiche o economiche. Analizzato in questa prospettiva il tema della mobilità sociale e territoriale in epoca coloniale fornisce anche importanti elementi di riflessione per una migliore comprensione dei fenomeni di mobilità affermatasi in epoca post-coloniale.

Isabella Rosoni insegna Storia delle istituzioni politiche all'Università degli Studi di Macerata. Si occupa di storia dell'amministrazione coloniale. È autrice, tra l'altro, di "La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)", Macerata, eum, 2006.

Uoldelul Chelati Dirar insegna Storia e Istituzioni dell'Africa all'Università degli Studi di Macerata. Si è occupato principalmente di storia del Corno d'Africa ed in particolare dell'Eritrea, nel periodo coloniale. I suoi interessi di ricerca vertono sui processi di formazione delle élite locali e sullo sviluppo di ideologie nazionaliste.



eum edizioni università di macerata

€ 22,00

ISBN 978-88-6056-343-9



9 788860 563439